

Marcello Montagnana

Come scrocifiggere lo Stato

*Processi, sentenze, polemiche
sull'esposizione del simbolo cattolico
nelle istituzioni statali italiane*



UAAR

UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI

www.uaar.it

INDICE

Prefazione di *Soile Lautsi* e *Massimo Albertin*

Introduzione

Capitolo 1 – ANTECEDENTI

- par. I. Il neoConcordato del 1984
- par. II. Due contestazioni nella scuola, 1987-88
- par. III. Tre interventi contrari e due favorevoli
- par. IV. Il parere “ingenuo” del Consiglio di Stato
- par. V. Un presidente cattolico difende la laicità

Capitolo 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

- par. I. Come farsi incriminare
- par. II. Il processo in pretura: condanna
- par. III. Ricorso in Appello: assoluzione con formula piena
- par. IV. La Procura ricorre in Cassazione: rinvio ad altra sezione
- par. V. Quarto processo: condanna

Capitolo 3 – OPINIONI A CONFRONTO

- par. I. Dal mondo cattolico
- par. II. Evangelici, Ebrei, Musulmani
- par. III. I sedicenti “laici”

Capitolo 4 – ILLEGITTIMO IL «CROCIFISSO DI STATO»

- par. I. La Corte di Cassazione chiude il caso
- par. II. Ministri indifferenti al principio di laicità

Capitolo 5 – CHE FARE?

- par. I. Crocifissi nei Consigli comunali, provinciali e regionali
- par. II. Ancora contestazioni nelle scuole
- par. III. Torna l’obbligo di esporre il crocifisso?
- par. IV. Due atti giudiziari?
- par. V. Come far rimuovere il crocifisso dalle sedi dello Stato

APPENDICE

1. Sentenza 439, 1° marzo 2000, IV Sez. penale della Suprema Corte di Cassazione
2. Nota della Corte Costituzionale sul crocifisso nelle aule giudiziarie

3. Parere n. 63/88 espresso dalla II sezione del Consiglio di Stato il 27 aprile 1988
4. Giurisprudenza costituzionale
5. Ordinanza del tribunale dell'Aquila sulla rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena
6. Quesito del TAR veneto alla Corte Costituzionale

Postfazione di *Raffaele Carcano*

PREFAZIONE

di Soile Lautsi e Massimo Albertin

Nell'aprile del 2002 facevo parte del Consiglio d'Istituto delle scuole medie frequentate dai miei figli. Avevo già fatto parte del consiglio di circolo delle scuole elementari in anni precedenti; la scuola a cui avevamo iscritto i nostri figli faceva parte di un corso sperimentale denominato "Scuola Europea" e, forse anche per questo motivo, fra i loro compagni si potevano trovare ragazzi di svariata provenienza: c'erano dei mezzi olandesi, dei mezzi tedeschi, ragazzi americani, ragazzini adottati di provenienza africana e sud americana, figli di turco-siriani, immigrati albanesi e ucraini. Insomma, pur frequentando una scuola di provincia, i nostri figli (mezzi finlandesi) avevano l'occasione di vivere la ricchezza della varietà di cui può essere composta la società moderna.

Già nel nostro impianto educativo avevamo impostato infatti la diversità come arricchimento: non passa occasione in cui non si confronti la realtà della società italiana in cui viviamo con quella della società finlandese da cui proviene Soile. E bisogna dire che si tratta di un confronto alquanto desolante per la maggior parte delle situazioni che si provano a paragonare: dal sistema sanitario a quello scolastico, dalla sicurezza sociale alla qualità dei servizi, dalla vivacità del tessuto civile alle valutazioni di carattere economico l'Italia sembra regolarmente "arretrata" rispetto a una società che d'altronde abbiamo sempre guardato come esemplare.

C'era un punto che comunque, da laico, mi inorgogliava nel confronto Italia/Finlandia: da noi non c'è più la religione di stato dal 1984, mentre quella luterana è ancora la religione di stato in Finlandia. E nelle discussioni familiari all'inizio questo segnava un punto a favore mio. Ma il "vantaggio" è durato poco. E' bastato infatti cominciare a vivere la realtà scolastica dei nostri figli per capire quanto sia diverso il teorico impianto legale dello Stato, dalla sua applicazione pratica. Me ne sono accorto ancor più quando, con Soile, siamo andati presso gli uffici della parrocchia da cui proveniva e in cui era registrata; aveva deciso infatti che, essendo stata battezzata, non voleva più far parte della chiesa luterana. Io ho atteso cinque minuti in automobile fuori dagli edifici

parrocchiali, poi lei è uscita sorridente dicendomi: “Fatto!”. Aveva trasferito la sua registrazione anagrafica dalla chiesa allo stato. Senza raccomandate, senza minacce, senza appigli a leggi come quella sulla privacy. E chi si toglie dai registri parrocchiali (adesso si fa anche da casa, via internet) non paga più le tasse alla chiesa! Che differenza con l’Italia e col perverso meccanismo dell’8x1000...

E a scuola? Subito, fin dalla materna, due ore di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). E tutte le trafale per cercare di avere le ore all’inizio o alla fine dell’orario scolastico, le capriole burocratiche per far uscire i bambini se avevano tale fortuna o per affidarli ad ore alternative utili nel caso capitassero in ore centrali. Un problema tutt’ora perdurante, anche se i ragazzi, ormai alle superiori, godono dell’ora d’aria dovunque essa sia posizionata, nell’invidia di chi è costretto da genitori conformisti a restare a frequentare quell’inutile ora.

In questo contesto, come non gioire alla notizia della sentenza 439 del 1° marzo 2000 che assolveva Marcello Montagnana e dava un appiglio legale per cercare di liberarsi di quel simbolo di disuguaglianza che accompagnava le nostre vicende scolastiche fin dall’inizio?

Un primo tentativo di far togliere i crocifissi dalla aule lo avevo compiuto infatti quando facevo parte del Consiglio di Circolo delle elementari, nel ’98; avevo allora cominciato a conoscere le famigerate circolari del ventennio fascista che avevano sancito l’obbligo all’esposizione di quell’icona. E avevo conosciuto il parere del Consiglio di Stato del 1988 che vincolava così fortemente l’istituzione scolastica. Almeno a detta di Direttori didattici e dei consiglieri insegnanti. Ma la vicenda Montagnana aveva cambiato le cose.

Noi non avevamo, e non abbiamo, la preparazione teorica, la storia personale la volontà e la costanza dimostrata dai coniugi Montagnana nelle loro vicende. Loro si sono esposti in prima persona con quei gesti di disobbedienza civile che caratterizzano le persone con alto senso dello Stato e del dovere civico. Hanno dimostrato coraggio, perseveranza, costanza e testardaggine, ottenendo infine un risultato encomiabile e fondamentale nella storia del cammino verso la laicità di questo Stato. Noi ne abbiamo solo fatto tesoro.

Certamente occorre una forte unità familiare per difendere i giovani figli che si trovano proiettati, loro malgrado, in vicende che ancora non capiscono e che li fanno soffrire e sentire diversi, durante il loro svolgimento. Ma l'impressione è che col tempo tali esperienze li aiutino a crescere e a formarsi un carattere e un senso della società come altrimenti difficilmente avviene.

La nostra storia, come (posso immaginare) anche quella della famiglia di Adel Smith, è solo una delle storie con cui si viene a formare una vicenda civile come quella dell'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici. E dispiace che a scriverla debbano essere cittadini comuni come noi, mentre esponenti di altissimo livello come Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio, ministri e deputati, spesso remino contro. Ma non contro di noi, cittadini *diversi*, esponenti di una minoranza mal considerata e mal rappresentata; bensì contro lo Stato che esistesse dovrebbero per primi rappresentare e difendere. Perché la difesa ad oltranza del crocifisso nei luoghi pubblici, significa non tanto la difesa di un'idea, di un principio, di un simbolo religioso, quanto la difesa di privilegi acquisiti da uno Stato straniero, il Vaticano, che attraverso queste difese, attraverso la *marcatatura* del nostro territorio con i loro simboli, rafforza i vantaggi economici e di potere di cui gode e che continuano ad espandersi. Vedi la recente immissione di migliaia di insegnanti di religione cattolica scelti dalle curie e pagati dallo Stato o l'esenzione dall'ICI di edifici a carattere religioso seppure adibiti a fini commerciali.

Avremmo voluto conoscere personalmente Marcello Montagnana. Non ci eravamo resi conto, prima della lettura di questo libro, quanto la sua forza, la sua costanza, la sua preparazione, la sua coerenza siano state le fondamenta su cui si può cercare di costruire uno stato realmente laico, uno stato che guarda verso un'Europa di civiltà e progresso, piuttosto che verso società teocratiche ed integraliste in cui la religione e le sue interferenze nella vita civile, che avvengono anche attraverso simboli come può essere il crocifisso, rendono impossibile qualsiasi forma di convivenza tra persone che la pensano in modo diverso.

Questo libro è il racconto di una vicenda fatta da molte storie. Una vicenda che non finisce con la morte di Montagnana e i cui contorni sono da lui delineati con completezza, chiarezza e passione. E non ponendosi certo come scopo il banale sostegno alle proprie tesi, anzi: il racconto in terza persona vuole

proprio sottolineare l'aspirazione a un'obiettività che traspare da ogni pagina. Una vicenda da cui si evince chiaramente come da un lato ci sia la difesa, sulla propria pelle, della legalità, dei valori supremi e fondanti della nostra società. E dall'altro ci sia la difesa disperata di privilegi e vantaggi, di un potere acquisito che si cerca di mantenere anche a scapito delle regole che noi stessi ci siamo dati.

E, parafrasando Kant, senza il rispetto delle regole non c'è libertà.

Agosto 2005

INTRODUZIONE

«*Il supremo principio di laicità dello Stato induce a preservare lo spazio “pubblico” dalla presenza, e quindi dal messaggio, sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione*». Così conclude un’importante sentenza sull’illegittima esposizione del simbolo cattolico (il crocifisso) **nelle sedi dello Stato**, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 1° marzo 2000, quarta sezione penale, n. 439¹. Una sentenza che, anche secondo studiosi di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico, ha sostanzialmente chiuso il capitolo italiano delle polemiche intorno al “crocifisso di Stato”. Nonostante ciò, i cosiddetti *mezzi d’informazione*, quando negli anni scorsi e recentemente hanno dedicato ampio spazio sia ad episodi di contestazione del simbolo cattolico nelle scuole, sia alla proposta parlamentare di ripristinarne l’esposizione obbligatoria, hanno ignorato l’esistenza di questa sentenza che, come si dice, “fa giurisprudenza”. Del resto, i *mass media* sono in buona (o cattiva) compagnia: quella del ministro dell’Istruzione Moratti, del ministro del *welfare* Maroni, e delle decine di parlamentari che, firmando una proposta di legge per ripristinare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle sedi statali, ne ignorano – o fingono di ignorarne – il contenuto.

Affermare che lo Stato italiano, con tutte le sue istituzioni e articolazioni della Pubblica Amministrazione, ha forma laica, sembra un’ovvietà: il principio, delineato nella Costituzione del 1948, era già stato esplicitamente riconosciuto e proclamato dalla Corte Costituzionale nel 1989, sentenza n. 203. Ma la realtà è un’altra. E finora l’inequivocabile sentenza della Cassazione non è stata sufficiente per cancellare norme legislative, disposizioni amministrative e consuetudini burocratiche che identificano tuttora lo Stato con la religione cattolica, il simbolo della quale contrassegna infatti scuole statali, tribunali, uffici pubblici, aule di Consigli comunali, caserme..., come se fosse ancora “**la sola religione dello Stato**”. Tuttavia ad essa hanno dedicato particolare attenzione le riviste accademiche di diritto, che ne hanno esaminato sia le interpretazioni della giurisprudenza costituzionale relativa alla libertà-obiezione di coscienza, sia gli argomenti proposti dai giudici sul valore della laicità, sia l’innovativa conclusione². Per valutarne l’importanza conviene sapere da dove ha origine e perché l’oggetto del processo – la difesa della laicità dello Stato – è giunto fino a una

delle massime istituzioni giudiziarie dello Stato, la Suprema Corte di Cassazione, la quale afferma che **tutte** le desuete norme riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle sedi statali sono **illegittime**, in quanto incompatibili, sia con la natura laica della Repubblica, sia con le sentenze della Corte Costituzionale in materia di laicità dello Stato e di libertà di coscienza.

L'inizio della vicenda si può far risalire all'agosto del 1984, quando il cardinale Casaroli, per il Vaticano, e il primo ministro Bettino Craxi firmarono le modifiche ai Patti Lateranensi del 1929 (che indicheremo per brevità *neoConcordato*); modifiche ratificate poi dal Parlamento l'anno dopo³. Le clausole di questo trattato, riguardanti in particolare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – interpretate dai ministri della Pubblica Istruzione in contrasto con i due principi costituzionali di uguaglianza e di laicità –, provocarono subito non solo vivaci proteste nel mondo della scuola e animate polemiche nei *mass media*, ma ricorsi a vari ordini giudiziari, fino alla Corte Costituzionale, che definì la laicità dello Stato un “**supremo principio costituzionale**”, immutabile e non derogabile (la succitata sentenza 203/1989)⁴.

Partendo da questi antecedenti si vogliono ricostruire qui, per sommi capi, le vicende che hanno indotto dei cittadini a opporre forme inconsuete di disobbedienza civile contro la consolidata e tradizionale pratica di contrassegnare le sedi statali con il crocifisso, richiamando quei principi costituzionali offesi sia negli uffici periferici dei micro-Comuni montani, sia nelle sedi dei Ministeri romani, sia negli uffici occupati *pro-tempore* da ministri che giurano di osservare fedelmente la Costituzione “come legge fondamentale della Repubblica” (ultimo capoverso della Carta), ma che molto spesso incominciano a violarla fin dal primo momento in cui prendono possesso del loro incarico, come hanno fatto non pochi ministri, anche sedicenti “laici”: da Paolo De Castro a Tiziano Treu, a Pierluigi Bersani, a Tullio De Mauro, Alfonso Pecoraro Scanio, Livia Turco⁵. È bene precisare subito che – contrariamente a una diffusa ma del tutto falsa credenza – lo Stato e le sue articolazioni non sono cosa “privata” o di parte: il “mio” ufficio (il funzionario della Pubblica Amministrazione); la “mia” aula (l'insegnante); il “mio” municipio (il Sindaco); la “mia” scuola (il Capo d'istituto). «*Lo Stato deve essere la casa di tutti, credenti e non credenti; né alcuno ha diritto di porvi il proprio marchio di fede religiosa, che ne svilirebbe quella doverosa posizione di libertà e indipendenza che sola può dare garanzia, a*

tutti e a ciascun cittadino, di sentirsi a casa propria». Questo affermò il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro (fervente cattolico) durante la sua visita al papa in Vaticano, nel novembre 1992. Lo Stato laico si caratterizza infatti per un ordinamento costituzionale che afferma l'equidistanza delle sue istituzioni da tutte le componenti della società, e che garantisce *pari protezione* a tutte le correnti di pensiero organizzate, e a ciascun cittadino, superando l'applicazione generalizzata della nozione di minoranza e di maggioranza a questioni attinenti la sfera della coscienza individuale.

=====

Il tema dei simboli – religiosi, politici o sportivi che siano – presenta aspetti complessi di varia natura. È pertanto opportuno precisare in via preliminare alcune cose.

Innanzitutto bisogna tener presente che i simboli, in generale, possono essere percepiti in modi molto diversi, leggendovi addirittura significati del tutto opposti. La protagonista di uno dei primi e più clamorosi casi di contestazione del crocifisso (vedi Cap. I, par. II, 3., e par. III, 2.) ha scritto:

Anni fa regalai a una persona cara, di famiglia ebraica, alcuni drappi indiani splendidamente ricamati, con volute geometriche e floreali. L'effetto fu disastroso. Ciò che ai miei occhi appariva decorazione piacevole provocò una reazione di ripulsa sdegnata, perché nel mosaico complicatissimo di colori un solo fregio venne immediatamente individuato: la croce uncinata. La persona a cui facevo il dono era ben poco propensa a intravedervi, invece della svastica nazista, un antico simbolo solare, molto diffuso in Oriente.

L'innegabile ambiguità di lettura di qualsiasi simbolo mi pare già di per sé un valido argomento per confutare la tesi che il crocifisso debba essere **per tutti un simbolo** di amore e di progresso sociale [...] Io, invece, vedo nei crocifissi dozzinali, burocraticamente esposti nelle istituzioni statali, esclusivamente **il simbolo** del potere temporale della Chiesa cattolica, e le immagini che rievoco sono di tutt'altro genere: le stragi degli islamici durante le Crociate, l'eccidio di un milione di albigesi, i massacri dei valdesi, i supplizi di Giovanna d'Arco, di Giordano Bruno..., le torture dell'Inquisizione, per non parlare della distruzione di intere popolazioni sudamericane; e via trucidando, sempre con il crocifisso in pugno, purtroppo. [...] Come si vede, questo **simbolo** è carico di valori soggettivi, contingenti e strumentali, e neppure rappresenta tutta la cristianità, ma solo i cattolici. Per molti cristiani, per gli ebrei, per gli islamici, è segno di idolatria⁶.

Risulta perciò del tutto inutile tentare di attribuire particolari o specifici contenuti o messaggi a un simbolo. Nella questione del crocifisso interessa

stabilire se questo simbolo è un emblema dello Stato, oppure no; e verificare per quale ragione è stato collocato nelle sedi dello Stato. A questo proposito è del tutto pacifico che questo simbolo **religioso** non è presente nelle istituzioni in qualità di mera testimonianza di cultura, di civiltà o di tradizioni, né come simbolo genericamente *cristiano*. In Italia l'esposizione del crocifisso era (è?) regolata da alcune norme di carattere regolamentare o da semplici disposizioni amministrative, risalenti agli anni Venti del secolo scorso, e fondate sul principio che dichiarava la religione *cattolica* “la sola religione dello Stato”⁷. Dunque, a prescindere da qualsiasi interpretazione del significato o dei messaggi di questo simbolo, il crocifisso di cui si parla rappresenta esclusivamente la confessione cattolica; e solo in tale veste venne introdotto **l'obbligo** di esporlo nelle sedi statali. Oltretutto si tratta di un simbolo che, pure dal punto di vista strettamente religioso, è uniconfessionale, nel senso che altre confessioni cristiane non si riconoscono in esso .

In secondo luogo occorre distinguere fra due possibili *funzioni* dei simboli: **da una parte**, il simbolo può essere **segno personale di appartenenza**, con il quale ciascuna persona ha pieno *diritto* (garantito dalla Costituzione) di fregiarsi e di distinguersi: può essere la kippà (il berrettino degli ebrei praticanti), il distintivo dell'associazione sportiva o religiosa, la catenina con croce o immagine della Madonna, la spilla con medaglione, la kefiyyah... **Dall'altra parte**, c'è il **simbolo collettivo**, che contrassegna una sede di un'associazione o di un'istituzione; o che rappresenta un'organizzazione, una collettività omogenea, la quale si riconosce in esso; tutte entità che – di conseguenza – si *identificano* con quello specifico simbolo collettivo. È pacifico che il crocifisso, esposto nelle sedi statali in base a precise disposizioni delle autorità, vi è collocato come *simbolo collettivo*, e precisamente come simbolo esclusivo della confessione **cattolica**, con la quale ciascun ufficio o istituzione si identifica di fatto. Soltanto nella qualità di **simbolo cattolico** il regime fascista ne rese obbligatoria l'esposizione nelle sedi dello Stato, oltre settant'anni fa.

Altre fedi di matrice cristiana, come le **Chiese Evangeliche in Italia** (Battisti, Metodisti, Valdesi) da molti anni chiedono che venga rimosso il simbolo cattolico da quelle sedi statali che ancora lo espongono. Il motivo addotto dagli Evangelici è semplice: le istituzioni devono rispettare la natura laica dello Stato perchè – in caso contrario – lo Stato continuerebbe ad offendere il pluralismo

della nostra società, e a violare il dettato della Costituzione. Basta sfogliare il settimanale “*Riforma*”, per trovare ripetutamente espresse queste posizioni degli Evangelici contro la presenza del crocifisso nelle scuole, nei tribunali, negli uffici della Pubblica Amministrazione⁸.

Come s’è accennato, **l’obbligo** di collocare il simbolo cattolico nelle sedi statali, dalle quali, col tempo, era scomparso, fu subito ripristinato da Mussolini con i primi atti del suo governo, nel 1922, come segno di attenzione verso il Vaticano e primo passo che favorisse l’alleanza fra il regime fascista e la Chiesa, conclusa solennemente con la stipula del Concordato, che fu poi firmato nel 1929⁹. A tal fine utilizzò quasi sempre lo strumento delle *circolari ministeriali*, salvo l’unica eccezione di regi decreti riguardanti soltanto le scuole statali. Tutte quelle antiche circolari ministeriali, e le norme dei regi decreti, erano fondate sull’art. 1 dello Statuto albertino che enunciava il principio della “religione di Stato”. Questo principio è stato cancellato più di cinquant’anni fa dalla Costituzione della Repubblica, le cui istituzioni devono osservare assoluta neutralità nei confronti delle religioni, delle ideologie o delle parti politiche. Cioè: non devono privilegiarne alcuna, e tanto meno devono identificarsi con alcuna. Anche un profano in materia di diritto costituzionale si poteva rendere conto che tutte le disposizioni sul simbolo cattolico, emanate dal governo Mussolini nel corso degli anni Venti del secolo scorso, non solo erano incompatibili con la Costituzione, ma erano prive del loro originario fondamento giuridico, che ne giustificava allora l’esistenza: non c’era più “**la religione dello Stato**”. Per concorde e consolidata dottrina giuridica, quelle disposizioni – esattamente come tutte quelle riguardanti la monarchia – rientravano dunque fra le norme *implicitamente abrogate*, senza bisogno di appositi provvedimenti di revoca o di decadenza.

Con la firma del neoConcordato del 1984, anche lo Stato del Vaticano prende atto che lo Stato italiano è laico, riconoscendo esplicitamente, nel Protocollo addizionale, che “*si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato nei Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano*”. Inoltre, a partire dal 1989, la Corte Costituzionale pronuncia numerose sentenze riguardanti la **laicità dello Stato, i simboli della confessione cattolica, la libertà di coscienza** in materia **religiosa**, sia in senso attivo sia in senso negativo, **l’incostituzionalità** di ogni trattamento **discriminatorio dei**

diversi **culti**, e quindi l'incostituzionalità delle norme del codice penale (Rocco) che riservavano una protezione privilegiata alla religione cattolica¹⁰.

=====

La richiesta di rimuovere il simbolo cattolico dalle sedi dello Stato viene generalmente respinta con “argomenti” assolutamente inconsistenti. Tuttavia, ad alcuni di essi è opportuno accennare in via preliminare. Un’obiezione – di solito avanzata da credenti cattolici – è che la religione cattolica è maggioritaria in Italia; che il crocifisso è simbolo della nostra civiltà; in ogni caso, si decida eventualmente con una votazione caso per caso. Ma, in materia di religioni, non può ovviamente valere il criterio numerico del maggiore o minore numero di appartenenti alle varie confessioni. Il sistema fondato sulla forza numerica dei consensi, tipico delle democrazie, vale esclusivamente nelle questioni civili e non può in nessun caso essere applicato alle questioni attinenti la coscienza dei singoli e i diritti civili individuali¹¹; altrimenti si dice addio sia al diritto di libertà religiosa, sia ai diritti delle minoranze, sia – soprattutto – al principio di uguaglianza. La giurisprudenza costituzionale ha inoltre negato che il riferimento ad ipotetiche radici etiche o storiche di un simbolo religioso possa costituire argomento valido per rivendicare trattamenti privilegiati perchè la Costituzione postula invece assoluta parità di trattamento ed esclude qualsiasi distinzione in campo religioso. Del resto, il principio di laicità dello Stato è sottratto a qualsiasi modifica o deroga.

Altri commentatori – soprattutto sedicenti “laici” – sostengono che la questione è irrilevante; che, anzi, un non credente non dovrebbe neppure accorgersi che un simbolo religioso è presente in sedi pubbliche: “Il crocifisso non ha mai dato alcun fastidio”; “offende forse qualcuno, se è esposto in un’aula scolastica o di tribunale?” Si potrebbe replicare rovesciando semplicemente i termini della domanda: “Perché qualcuno dovrebbe sentirsi offeso se, nelle sedi dello Stato (cioè in sedi che appartengono a tutti i cittadini e a **ciascuno**), c’è solo l’emblema della Repubblica e nessun altro simbolo?” Ma, più seriamente, bisogna osservare che l’obbligo di esporre un simbolo (religioso, politico, sportivo), estraneo alla natura laica dello Stato, nelle sedi di istituzioni statali, **è un fatto di rilevante significato**, appunto!, **simbolico**. Considerazioni di questo genere rivelano non solo disprezzo per il principio di laicità, ma anche arrogante sotto-

valutazione del diritto di ciascun cittadino alla libertà di coscienza in materia di fede: diritto che consiste sia nella *libertà attiva*, **di** credere in ciò che più aggrada, sia nella *libertà negativa*, **da** costrizioni o condizionamenti nella sfera delle proprie idee.

Fuori strada sono anche coloro che, per legittimare la presenza del simbolo di *una* specifica confessione nelle sedi dello Stato, vorrebbero assimilarlo a generico simbolo culturale e storico, confondendo, con poca coerenza, il sacro con il profano. E citano opportunisticamente, e a sproposito, l’ovvia affermazione di Benedetto Croce: che *il cattolicesimo* è – nel bene e nel male – una rilevante componente della “civiltà” italiana. Giova ricordare a costoro che il crocifisso venne **ricollocato** nelle scuole, nei tribunali, negli uffici statali, nei primi anni del Ventennio fascista, proprio *in quanto* emblema esclusivo della “religione di Stato”; e, in forza di quelle norme, si trova tuttora negli uffici statali, pur essendo scomparsa **la** religione di Stato, mezzo secolo fa. Sostenere che il crocifisso deve restare – o tornare per legge – *nelle sedi dello Stato* perché rappresenterebbe non tanto la fede cattolica, quanto la cultura e la storia di tutti, significa aggiungere all’offesa che si reca al valore intrinseco del crocifisso, anche il pesante ricordo delle persecuzioni e dei massacri che, sotto l’usbergo del crocifisso, sono state perpetrate in passato, per alcuni dei quali Giovanni Paolo II ha implorato perdono. E soprattutto significa offendere la Carta costituzionale..

=====

Con lo slogan **SCROCIFIGGIAMO L’ITALIA** l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) lanciò l’11 ottobre 2000 una campagna per la rimozione del crocifisso dalle sedi delle istituzioni statali, a seguito della sentenza pronunciata dalla Cassazione sei mesi prima. Si è sviluppata nel corso di questi anni con interventi, manifestazioni, manifesti, denunce; e i numerosi casi di proteste per la presenza del crocifisso nelle sedi statali testimoniano che la questione rimane tuttora aperta. Riprendo quello slogan, quanto mai felice, per il titolo di questo lavoro, perché riassume benissimo il senso di tante “battaglie”.

¹ È riprodotta integralmente in Appendice.

² Cfr. Giovanni DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in "Giurisprudenza costituzionale", Fasc. 2-2000, pp. 1121-41, Giuffrè; Antonello DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n. 3, dicembre 2000, pp.837-46; Nicola RECCHIA, *Il caso Montagnana e l'affermazione del valore della laicità nell'evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", Fasc. 4-2001, pp. 254-72, Giuffrè. Sono illustrati nel Cap. 4, par. II.

³ Legge n. 121, 25 marzo 1985.

⁴ Cfr. Aldo RIBET, *Riflessioni sulla laicità*, in "Laicità", Torino, aprile 1991: «Si sono dovute attendere le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 della Corte costituzionale per veder affermata in termini inequivocabili la laicità dello Stato quale supremo principio costituzionale: non derogabile, quindi, da leggi ordinarie né da trattati internazionali e concordati, e tanto meno da circolari ministeriali».

⁵ Lettere di protesta sono state scritte da Marcello Montagnana a ciascuno dei seguenti ministri perché il loro ufficio, occupato *pro-tempore*, era contrassegnato dal simbolo cattolico del crocifisso: Pierluigi Bersani, ministro dell'Industria, 20 ottobre 1996; Paolo De Castro, ministro per le Politiche Agricole, 30 luglio 1999; Tiziano Treu, ministro dei Trasporti, 29 settembre 1999; Tullio De Mauro, ministro della Pubblica Istruzione, 31 maggio 2000; Alfonso Pecoraro Scanio, ministro per le Politiche Agricole, 16 ottobre 2000; Livia Turco, ministro per la Solidarietà Sociale, 2 novembre 2000. Vedere Cap. 3, par. III, e Cap. 4, par. III.

⁶ Si tratta delle prime righe della lettera con la quale la professoressa Migliano di Cuneo replica a un articolo della scrittrice Natalia Ginzburg che difende il "crocifisso di Stato", pubblicato sul quotidiano del PCI *l'Unità* il 25 marzo 1988. Cfr. Mavi MONTAGNANA, *Il crocifisso fra il duce e il re*, in "I Corsivi", Villamare, n. 5, maggio 1988; pubblicato anche su periodici locali, come "Il Saviglianese", 22 aprile 1988; "La Guida" (settimanale cattolico di Cuneo), 29 aprile 1988.

⁷ Ecco gli estremi di alcune disposizioni amministrative diramate prima dei Patti Lateranensi: min. P.I., n. 68 (scuole elementari), 22 nov. 1922; min. Interni ai Prefetti (scuole), 16 dic. 1922; ordinanza ministeriale n. 250 (uffici pubblici), 11 nov. 1923; min. Grazia e Giustizia n. 1876 (tribunali), 29 maggio 1926; e così via. Sulla stessa falsariga altre circolari del ministero della P.I. emanate **dopo** la promulgazione della Costituzione, come la circ. n. 367 del 19 ott. 1967. Vi sono inoltre due regi decreti con *norme regolamentari* riguardanti la scuola: R.D. 30 aprile **1924**, n. **965**, art. 118 (scuole medie); R.D. 26 aprile **1928**, n. **1297**, art.119, allegato C (classi elementari). I regi decreti 965/1924 e 1297/1928 introducono disposizioni attuative di norme di grado sicuramente legislativo: il primo richiama il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, recante l'ordinamento della scuola media; il secondo regola l'applicazione del T.U. delle leggi sull'istruzione elementare, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577. L'origine di tutte queste norme sull'esposizione del crocifisso nelle scuole risale addirittura alla legislazione del Regno Sardo basata sul principio della "religione di

Stato”: il regolamento per l’istruzione elementare (R.D. 15 settembre **1860**, n. 4336, art. 140) attua la L. 13 novembre **1859**, n. 3725, la cosiddetta *Legge Casati*. Cfr. Luciano ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in “Il diritto ecclesiastico”, aprile-giugno 1990, n. 2, pp. 325-26.

⁸ Si veda il Cap. 1, par. III, 1, nota 22, e, in particolare, il Cap. 3, par. II, 1.

⁹ Nel congresso del Partito Popolare tenuto il 13-14 aprile 1923, Zeno Verga spiegò che la corrente di destra aveva deciso di assecondare il movimento fascista anche perché il governo aveva appunto deliberato di ricollocare il crocifisso nelle scuole; tanto la questione appariva di vitale importanza per un settore del mondo cattolico. Va ricordato che, sulla prima circolare in materia (22 nov. 1922), emanata dal Ministero della P.I., *La Civiltà Cattolica* scrisse: «Riscosse il plauso di quanti non sono asserviti alle sette anticlericali». Il Ministero infatti concludeva: «Si fa pertanto formale diffida a tutte le Amministrazioni comunali del Regno, perché siano immediatamente restituiti alle scuole, che ne risultino prive, i simboli sacri alla fede e al sentimento nazionale». Cfr. G. B. GUZZETTI, *Il movimento cattolico italiano dall’Unità ad oggi*, Napoli, Ed. Dehoniane, 1980, p. 338. Sul rapporto fra Chiesa e regime in riferimento al sistema scolastico, Angelo GAUDIO, *La scuola cattolica in Italia durante il fascismo (1922-1943)*, Brescia, Ed. La Scuola, 1999.

¹⁰ Le sentenze più significative riguardanti queste materie sono illustrate in appendice n. 4.

¹¹ Già nel Seicento il teologo anglicano Roger Williams aveva enunciato, nella colonia da lui fondata nel Nuovo Continente, il rivoluzionario principio secondo il quale il volere della maggioranza può imporsi *only in the civil things*, perché – com’è ovvio e acclarato per noi oggi – la regola democratica della maggioranza non può trasformarsi in oppressione di minoranze religiose (o culturali o etniche), né in abrogazione di fondamentali diritti di libertà. Cfr. Alessandro GALANTE GARRONE, *I miei maggiori*, Milano, Garzanti, 1984, p.18.

CAPITOLO 1 – ANTECEDENTI

PARAGRAFO I

IL NEOCONCORDATO DEL 1984

1.

Le modificazioni dei Patti Lateranensi contengono punti importanti attinenti il tema di questo libro. Ma, prima di esaminare i loro effetti sui casi di contestazione del simbolo cattolico esposto nelle sedi statali, conviene ricordare da dove derivavano le norme che regolavano questa materia; norme che alcuni burocrati, parlamentari, ministri, sindaci, presidenti di province... ritengono (erroneamente) tuttora vigenti, nonostante la sentenza contraria della Cassazione e quelle della Corte Costituzionale.

Il **primo articolo** dello Statuto del Regno di Sardegna, firmato da Carlo Alberto nel marzo 1848, in vigore per un secolo esatto, fino alla promulgazione della Costituzione repubblicana, recita:

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Com'è noto, la solenne affermazione con la quale si apre lo Statuto albertino non protesse il successore Vittorio Emanuele II dalle ire di Pio IX, che scomunicò i Savoia e i Piemontesi per l'invasione di Roma nel 1870. Poco prima che fosse promulgato lo Statuto, Camillo Cavour scrisse: "Spero che la nostra Carta consacrerà il principio della libertà religiosa"; un principio che comportava totale parità di tutte le fedi o concezioni del mondo. Visto poi che il suo auspicio non si era per nulla avverato con l'articolo uno, Cavour commentò: "Dichiariamo non essere lo Statuto del tutto conforme ai nostri desideri"; e aggiunse che non dubitava che quanto vi si affermava a proposito della *religione di Stato* potesse "essere nella pratica un semplice omaggio reso alla religione cattolica". Purtroppo non fu così: alla Chiesa cattolica sono stati attribuiti,

nella pratica, *omaggi* molto consistenti, a partire da quelli previsti dai Patti Lateranensi del 1929 e dai privilegi concessi gradualmente dai governi repubblicani, soprattutto dopo la firma del neoConcordato. Basti citare il più *tangibile*: le migliaia di miliardi (di vecchie lire) trasferite ogni anno dalle casse dello Stato alla Chiesa, o alle sue organizzazioni, sotto forma dell'otto-per-mille e dei contributi pubblici alle associazioni cattoliche, alle scuole private cattoliche, e così via.

Nel punto 1 del Protocollo Addizionale al neoConcordato, lo Stato italiano e quello del Vaticano affermano, di comune accordo, che il principio della *religione di Stato non è più in vigore*. I cittadini più attenti se n'erano accorti fin dal 1948, quando la Legge fondamentale della Repubblica aveva eliminato ogni riferimento a Dio e ad *una* religione dello Stato, delineando chiaramente la forma laica delle istituzioni. Ma questa inequivocabile dichiarazione ufficiale, contenuta nel neoConcordato, comportava una ricaduta immediata e automatica su tutte le norme derivate da quell'antico principio (ora cancellato) che rappresentava il loro fondamento legislativo. In sostanza, esse decadono insieme all'abolizione del principio su cui si fondavano, anche senza espliciti provvedimenti legislativi o amministrativi; cosa di cui né la Pubblica Amministrazione né l'Esecutivo hanno voluto tener conto, e di cui ha preso atto in modo esplicito solo la Corte di Cassazione, con la suddetta sentenza.

D'altro canto, l'art. 9 del neoConcordato riconosce che «*i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano*». Questo riconoscimento non contraddice però la precedente affermazione di principio perché esso riguarda *esclusivamente* l'insegnamento della religione cattolica (d'ora in avanti: Irc), di cui si occupa appunto questo articolo, assicurandone la presenza, ma solo in quanto materia **non** obbligatoria. La natura del tutto facoltativa assegnata ora all'Irc è comprovata dal fatto che – a differenza di quanto avveniva in passato (quando la materia era obbligatoria) – ora bisogna *chiedere* di frequentare le lezioni di Irc, mentre prima, chi **non** intendeva seguirle doveva presentare *domanda di esonero*¹. Il suddetto inciso dell'art. 9 non ha dunque valenza generale, e perciò non costituisce un principio fondamentale dei nuovi accordi fra Italia e Chiesa cattolica. Semplicemente registra un dato storico incontrovertibile: che il cattolicesimo – nel bene e nel male – fa *parte* della storia italiana: *parte* non è, ovviamente, *tutto*. Del nostro patrimonio

storico fanno parte anche altre correnti di pensiero, altre “culture”, altre concezioni del mondo, come, per esempio, quella espressa da Camillo Cavour, o quelle derivanti dall’Illuminismo, dal Socialismo, ecc..

2.

Anziché adeguare i rapporti fra l’Italia e la Santa Sede allo spirito e alla lettera della Carta costituzionale, abolendo in particolare le posizioni di privilegio che contrastavano con i principi di uguaglianza e di laicità, il neoConcordato ha non solo lasciato sostanzialmente immutata la situazione precedente, ma l’ha addirittura rafforzata a favore della Chiesa cattolica. Da una parte, era stato finalmente cancellato formalmente il principio dello Statuto albertino (con ostentata soddisfazione di tanti sedicenti “laici”); dall’altra, anche settori del mondo cattolico osservarono che lo Stato risultava in effetti più che mai legato al Vaticano, mentre la religione cattolica diventava ancor più *statale* di prima. I punti più palesemente contrastanti con i principi costituzionali riguardano: l’insegnamento della religione cattolica garantito nelle scuole statali, fin da quella materna, a bambini di tre anni; la materia matrimoniale; il sovvenzionamento della Chiesa a carico dell’Erario; il trattamento di favore per il patrimonio ecclesiastico. La presenza nel nostro paese di un centro anomalo di potere come la Chiesa Cattolica, con rilevanti conseguenze pratiche sulla vita quotidiana dei cittadini, ha contribuito a risuscitare la tematica anticoncordataria alla luce dei vincoli, delle discriminazioni e dei condizionamenti mantenuti dal neoConcordato².

Al di là delle ragioni di ordine generale avanzate da coloro che ritengono anacronistica la sopravvivenza di un regime concordatario in un Paese dotato di una Costituzione democratica – posizioni espresse anche da esponenti cattolici, come il presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (di cui parleremo in seguito)³ –, interessa piuttosto controllare se le norme concordatarie violano i diritti costituzionali dei cittadini. Visto il contenzioso in materia di matrimonio, di scuola, di finanziamento del clero, il testo approvato dallo schieramento parlamentare concordatario non pare affatto esente da scorrettezze molto gravi dal punto di vista costituzionale. Ma anche prima dell’accordo Craxi-Casaroli l’applicazione del regime concordatario limitava, per esempio, la *libertà religiosa* dei cittadini, tanto che non poche volte la Corte Costituzionale era stata chiamata a rispondere su norme che presentavano aspetti di incostitu-

zionalità⁴. Ma, anche dopo, la Consulta non definì subito un indirizzo univoco. La sentenza n.925/1988 nega contraddittoriamente l'incostituzionalità dell'art. 724 del codice penale (bestemmia “contro la Divinità o i Simboli e le Persone venerati nella religione di Stato”), ma incomincia a precisare (massima 13927) che “è inaccettabile ogni tipo di discriminazione basata soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose”. La stessa Corte ha poi modificato tale decisione (sentenza 440/1995), dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, alla luce dell'orientamento tracciato sulla laicità dello Stato. Insomma, **la libertà di coscienza in materia religiosa** è un diritto costituzionalmente protetto che spetta a **tutte le persone**, credenti di qualsiasi fede o non credenti: *da una parte c'è la libertà attiva*, positiva, **di** credere in ciò che più aggrada; e, *dall'altra*, c'è la **libertà negativa**, cioè la libertà **da** imposizioni o condizionamenti nella sfera della coscienza individuale. Questa duplice forma della cosiddetta *libertà religiosa* significa anche che ciascuno è libero di **non manifestare** le proprie convinzioni sulla materia; e significa che è garantita (dovrebbe essere garantita!) la riservatezza in proposito. Come si vede, la fondamentale sentenza 203/1989, oltre ad attribuire al principio di laicità dello Stato la qualifica di “**supremo**”, afferma che la libertà religiosa si presenta come “duplice divieto che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione”. Avendo già statuito che ogni principio **supremo** dell'ordinamento costituzionale ha “una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale”⁵, la Corte Costituzionale ha coerentemente attribuito con parsimonia la qualifica di **supremo** a pochissimi principi della Legge fondamentale della Repubblica. Uno di questi principi, immodificabile e non derogabile, consiste appunto nella laicità dello Stato, ossia nell'assoluta neutralità di tutte le sue istituzioni di fronte alle religioni, alle ideologie, alle correnti politiche, nel senso che lo Stato laico non ne privilegia alcuna, assicurando pari diritti a tutte. Ovviamente questo principio supremo, come ogni altro di eguale valore, non è derogabile da leggi o da trattati internazionali, qual è il neoConcordato.

3.

Le regole riguardanti l'Irc, che più delle altre hanno provocato dure critiche, denunce e ricorsi a vari ordini giudiziari, si prestavano a interpretazioni distorte da parte dei ministri della Pubblica Istruzione, a prescindere dal loro

intrinseco contenuto. Nelle scuole materne i precedenti “Orientamenti didattici” non contenevano indicazioni per uno specifico insegnamento religioso confessionale, mentre adesso sono prescritte ben 60 ore annue di religione cattolica per bambini di tre-cinque anni. Nelle scuole elementari sono raddoppiate le ore d’insegnamento religioso conforme alla dottrina cattolica. A chi contestò subito queste “innovazioni”, si rispose che, trattandosi di cose irrilevanti, “un po’ di catechismo non ha mai fatto male a nessuno”. Ma, se ciò fosse vero, si potrebbe fare a meno dell’Irc, dato che non avrebbe grande influenza sulla formazione dei giovani; ma così non è. Infatti non ha alcun fondamento sostenere che “i bambini crescono e si liberano dai condizionamenti religiosi”; e lo dimostrano ampiamente le attuali conoscenze nel campo della psicologia infantile, dell’etologia, dell’*imprinting*. Non a caso la Chiesa ha sempre concentrato le sue attenzioni sull’indottrinamento dei bambini, ben sapendo che molto raramente, e con difficoltà, ci si libera dai dogmi inculcati nei primi anni di vita. Peraltro la semplice frequenza delle lezioni di Irc comporta la partecipazione del docente di questa materia facoltativa ai consigli di classe e alla valutazione degli scrutini; e perciò condiziona la libertà di scelta se avvalersi o no dell’Irc.

Quanto alla presenza confessionale nelle aule scolastiche sotto forma di arredi sacri, né il Concordato del 1929, né il neoConcordato del 1984 contengono alcun riferimento al crocifisso. Sono peraltro numerose le disposizioni al riguardo, emanate sia negli anni Venti del secolo scorso, sia dopo l’accordo del 1929, sia anche dopo la promulgazione della Costituzione repubblicana. Finora solo la legge che ha riformato l’ordinamento carcerario nel 1976 rispetta il dettato costituzionale in materia di libertà religiosa per quanto concerne l’esposizione di simboli o immagini religiose nelle celle⁶. Alla presenza del crocifisso si pronunciano invece le sentenze nei tribunali e, fino a poco tempo fa, persino nell’aula della Corte Costituzionale dove il crocifisso compariva dietro il banco del presidente, in ossequio (sostenevano i giudici costituzionali) all’antica *circolare* del Guardasigilli Alfredo Rocco, n. 1867 del 1926, che, secondo loro, valeva più di una norma di legge, più dei principi costituzionali e più delle loro stesse sentenze in materia di laicità e di libertà religiosa (vedere Appendice n. 2).

La subordinazione dello Stato italiano a *una* religione – ovvero la sovrapposizione di *una* confessione allo Stato – è esplicitamente indicata nel neoConcordato laddove viene assegnato alla Conferenza episcopale italiana, cioè ai

vescovi operanti in Italia, il rango di interlocutori accreditati e permanenti del governo e dei singoli ministri, su tutte le questioni attinenti la vita del paese. Si tratta di un potere di intervento privilegiato che, pur non essendo legittimato da reale rappresentatività, interviene pesantemente nelle questioni interne italiane, com'è avvenuto – e avviene tuttora – nel campo scolastico. Infine va ricordato che riti religiosi cattolici accompagnano tutte (o quasi tutte) le cerimonie civili, le inaugurazioni, gli eventi pubblici, ai quali presenziano sempre rappresentanti della Chiesa di Roma.

¹ La sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale è assolutamente chiara sulla natura dell'Irc: «L'insegnamento di religione cattolica è **facoltativo**: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è **uno stato di non-obbligo**. [...] La previsione come obbligatoria di altra materia per i **non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno**». L'esonero era previsto dal R.D. n. 289, 28 febbraio 1930, art. 23, per le scuole elementari, e dalla legge n. 824, 5 giugno 1930, art. 2, per le scuole secondarie. La disposizione recitava: «*Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico*». Nei primi anni Sessanta l'Associazione per la Libertà Religiosa in Italia, con sede a Milano, aveva avviato una campagna di informazione su questa opportunità. Cfr. Luigi RODELLI, *La religione nella scuola*, opuscolo edito dall'ALRI, estratto da "Il Giornale dei Genitori", n. 8-9, 1962. Negli anni successivi si intensificò l'interesse per l'esonero, con campagne che giunsero su quotidiani e periodici. Articoli e note informative apparvero su *l'Unità*, il 19 ottobre e il 24 novembre 1968; su *Rinascita*, l'11 ottobre 1968; su *Paese Sera*, il 5 ottobre 1968; su *La Stampa*, il 5 ottobre 1968; nonché su settimanali locali. Nonostante la fine dell'esonero, conseguente alla natura facoltativa dell'Irc, non solo genitori e operatori scolastici lo considerano tuttora operante, ma anche studiosi come Gian Enrico RUSCONI, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, Torino, Einaudi, 2000, p. 63. Quanto all'enunciato dell'art. 9 del neoConcordato riguardante il patrimonio storico della società italiana, esso ripete, in forma attenuata, quello della precedente normativa riguardante l'Irc, contenuto nel R.D. 2185 del 1923: "A *fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica*"; formula ripresa nel Concordato del 1929, art. 36.

² Alcuni gruppi avevano mantenuto viva la tematica anticoncordataria ben prima del 1984. Per esempio, il VI Convegno degli "Amici de IL MONDO" (Roma, 6-7 aprile 1957) approvò una mozione – suggerita da un messaggio di Gaetano Salvemini – che auspicava l'abrogazione del vecchio Concordato. Ma le polemiche intorno all'Irc non coinvolsero solo le numerose associazioni culturali o i sindacati. Anche vasti settori degli stessi partiti politici, che avevano approvato il neoConcordato in Parlamento, furono coinvolti nelle discussioni. In particolare va segnalato

l'intenso dibattito avvenuto nel PCI, e lo scontro che si verificò in occasione del 18° Congresso tenuto a Roma nel marzo 1989, con la presentazione di numerose mozioni che chiedevano di superare il regime concordatario. In alcune importanti Federazioni – Torino, Trieste, Firenze, Arezzo, Pesaro, Ancona, Modena – mozioni contro il neo-Concordato erano state votate a grandissima maggioranza o addirittura all'unanimità, come a Torino. Sedici Federazioni presentarono all'assise nazionale proposte che andavano in questo senso. Il dibattito congressuale era stato preceduto da un appello presentato all'inizio del 1988 da varie associazioni, intellettuali e docenti universitari (Piero Bellini, Luigi Firpo, Filippo Gentiloni, Nicola Colajanni, Gianni Vattimo...); da un manifesto firmato da 350 intellettuali, fra cui Eugenio Garin, Cesare Leporini, Leonardo Sciascia, Natalia Ginzburg, Luciano Berio, Ettore Scola, Cesare Zavattini...; nonché da numerosi interventi sul quotidiano del PCI, *l'Unità*: Paolo Bufalini, 13 ottobre 1987; Mario Alighiero Manacorda, 16 ottobre 1987, 26 gennaio 1988, 16 settembre 1988; Giuseppe Chiarante, 17 marzo 1989. Non mancarono critiche severe immediate anche da parte di esponenti cattolici, come Ettore Masina, su "La Luce", 5 aprile 1985. Contro il regime concordatario ha recentemente preso posizione il Movimento "Noi Siamo Chiesa" con un documento nel quale si legge, fra l'altro: «"Noi Siamo Chiesa" da sempre ritiene che in Italia l'attuale sistema concordatario conceda una condizione di particolare favore alla Chiesa cattolica. Esso è in contraddizione con il messaggio evangelico che pretende povertà e rinuncia a ruoli e poteri per più credibilmente testimoniare la Parola». Cfr. "L'Incontro", Torino, n. 6, 2002.

³ Lo stesso cardinale Casaroli, in occasione del decennale del neoConcordato, dichiarò che, col senno di poi, e alla luce dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, non riteneva più necessario un patto concordatario come quello sottoscritto con Craxi nel 1984: «Penso che su certi punti oggi avrei fatto una cosa diversa. In una società democratica gli interessi legittimi delle varie componenti, compresa quella cattolica, possono essere regolati attraverso la legge. Questo è anche vero. Ci sono delle nazioni, come la Francia, nelle quali il Concordato non c'è. Penso che si potrebbe fare una revisione parziale con lo stesso spirito di collaborazione con cui fu fatto l'accordo dieci anni fa, a garanzia di rispettivi diritti e non di privilegi». Intervista rilasciata a *l'Unità*, 27 gennaio 1994. Già quando si discusse il riferimento al Concordato nell'art. 7 della Costituzione, parlamentari cattolici come Dossetti, Mortati, Jacini, davano per scontato che le norme lateranensi incompatibili con i principi costituzionali dovevano intendersi *automaticamente decadute* con la promulgazione della Carta. Se tale eliminazione fosse stata attuata sistematicamente, sarebbe stato evidente che risultano superflui accordi particolari fra Stato e Chiesa.

⁴ Già la sentenza n. 85/1963 (massima 1850), stabiliva che "la libertà religiosa non deve essere interpretata soltanto come libertà **di** professione religiosa e **di** culto, ma va intesa anche come libertà **da** ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto". La sentenza n. 117/1979 (massima 11401) chiariva che "la tutela della **libertà** di coscienza dei non credenti rientra nella più ampia **libertà** in materia religiosa, assicurata dagli artt. 19 e 21 Cost. anche **in senso negativo**, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo".

⁵ Sentenze 3/1971, 12/1972, 175/1973, 1/1977, 18/1982.

⁶ Il DPR n. 431 del 1976, art. 55, stabilisce infatti: «1. I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa. – 2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. – 6. Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali». Cioè ai detenuti non è imposto di convivere né con i riti né con il simbolo del cattolicesimo, come succede invece a studenti, insegnanti, impiegati statali, avvocati e magistrati...

CAPITOLO 1 – ANTECEDENTI

PARAGRAFO II

DUE CONTESTAZIONI NELLASCUOLA: 1987-88

1.

È sintomatico che la presenza del crocifisso sia stata contestata – fin dai primi casi registrati nella cronaca giornalistica – soprattutto nelle scuole statali, e non negli altri settori della Pubblica Amministrazione.

Degli otto mila magistrati – per non parlare delle decine di migliaia di avvocati che frequentano giornalmente le aule di giustizia – risulta che solo uno abbia sollevato la questione subito dopo l’approvazione del neoConcordato, chiedendo al ministero di Grazia e Giustizia se la presenza del crocifisso nei tribunali era ancora compatibile con l’abolizione del principio di “religione di Stato”¹. L’iniziativa ebbe come unica conseguenza una nota ministeriale negativa, basata su argomenti del tutto inconsistenti, che tuttavia vengono ripetuti ancora oggi da coloro che rifiutano di accettare la forma laica dello Stato italiano. Nel quesito, il presidente della Corte d’Appello delle Marche, dopo aver osservato che l’esposizione del simbolo cattolico nelle sedi statali è priva di fondamenti normativi espliciti, mette in dubbio che la circolare 1867/1926 (emanata dal Guardasigilli Alfredo Rocco) potesse essere considerata valida alla luce del neoConcordato. Il Ministero di Grazia e Giustizia, invece di rispondere direttamente, rinviò il quesito al ministero degli Interni (29 maggio 1984, prot. 612/14-4): ovviamente i funzionari non si sentivano sufficientemente preparati in materia! L’apposito ufficio del Viminale rispose il 5 ottobre (nota n. 5160/M/1), sostenendo che esistevano varie ragioni per mantenere il crocifisso nei tribunali:

il crocifisso costituisce il più venerato simbolo della fede **non solo per i cattolici**, bensì **per tutti i cristiani** [...] In mancanza di un espresso fondamento normativo, occorre accertare se siano tuttora valide le motivazioni che indussero nel 1926 all’emanazione della circolare in oggetto [...] A tale interrogativo **sembra** che possa darsi **senz’altro** una risposta affermativa sulla base delle seguenti considerazioni. [...] Da tutta la cultura e la storia del nostro Paese emergono chiara-

mente i valori morali ed etici marcati da una costante vocazione umanistica che affonda le sue radici nei fondamentali principi del cristianesimo [...] Il crocifisso, il segno più alto del cristianesimo, appare, allora, **per tutti**, credenti e no, [sic!] come il simbolo di questa nostra civiltà [...] Si ritiene, dunque, che **la presenza** nelle aule ove si amministra la giustizia del simbolo rappresentativo della legge morale e dell'etica che sta alla base della nostra società **sia tuttora opportuna e non contrasti con i principi di libertà di pensiero e di religione posti dalla Costituzione.**

Del principio di laicità dello Stato non si sospetta neppure l'esistenza! Ma neppure quando la questione viene sollevata da persone coinvolte in procedimenti giudiziari, i magistrati hanno ritenuto di dover porre un quesito di legittimità, né hanno assunto una propria decisione al riguardo. Nel novembre 1986 il dottor Sandro Masini, convocato come testimone in pretura a Roma, fa presente al magistrato di turno che, in spregio a principi fondamentali della Costituzione, l'aula di udienza era contrassegnata dal simbolo della religione cattolica. Il pretore – scrive Masini alla rubrica delle lettere del quotidiano *la Repubblica* – «seccato e con sufficienza, mi ha invitato ad attenermi ai fatti ed a rispondere solo alle sue domande e, alle mie rimostranze, si dichiarava incompetente sul problema, invitandomi eventualmente, “uscito di qui”, a presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Mi domando – *conclude Masini* – che credito si possa dare ad una magistratura che accetta di tutelare la giustizia avendo alle spalle il simbolo che avevano i torquemada; e che dire degli avvocati [che] conoscono la legge solo quando sono chiamati professionalmente ad intervenire, ma non sono sensibili, come cittadini, ad impegnarsi affinché venga rispettata». La lettera dà l'opportunità al senatore Mario Gozzini di intervenire a sua volta sulla questione, esponendo concetti comuni ad una parte non trascurabile del mondo cattolico:

Sandro Masini – *scrive il senatore* – ha ragioni da vendere quando contesta il crocifisso nelle aule giudiziarie: tanto più che in quel simbolo c'è un innocente condannato ingiustamente, ossia una pessima giustizia. Dopo gli Accordi del 1984 [...] il crocifisso non si giustifica in nessuna aula pubblica, scuole comprese. Sollevai la questione in Senato quando si discussero quegli Accordi: sottolineando, da un lato, ch'era ormai un segno di scarso rispetto dei cittadini ebrei, musulmani, protestanti che non usano quel simbolo; dall'altro, che i cattolici non integristi sentono menomata la propria fede in quanto solo in chiesa il crocifisso conserva tutta la sua pregnanza teologica mentre lo Stato lo secolarizza, al più crocianamente (“non possiamo non dirci cristiani”) come strumento di controllo sociale. [...] Nessuno raccolse quel mio intervento. Eppure la questione non è irrilevante. Si accrescerebbe la credibilità della Chiesa se le associazioni cattoliche (perché no? Gli stessi vescovi) chiedessero loro l'abrogazione [*delle norme sul crocifisso*] come liberazione dell'evento croce-resurrezione da un utilizzo che lo riduce e lo deforma².

Non meno desolante il quadro offerto dai membri degli organismi elettivi: circoscrizioni, Comuni, Province, Regioni... Parlamento. A parte alcune interrogazioni parlamentari, di cui parleremo in seguito, e qualche sporadico intervento in consigli comunali, provinciali o regionali, rimasti peraltro senza alcuna conseguenza, non si sono verificati episodi significativi fino ai recenti casi in alcune circoscrizioni di Roma e in una di Torino, dove i consiglieri hanno dichiarato di disertare i lavori fino alla rimozione di un simbolo che offende il principio di laicità³.

Quanto al settore della Pubblica Amministrazione, ministeriale e degli Enti locali, non sono a conoscenza di alcuna contestazione. Neppure negli ospedali (salvo un caso di cui diremo), e meno che mai nelle forze dell'ordine o in quelle militari, si sono verificate proteste per la presenza del crocifisso nelle corsie o nelle caserme.

2.

Prima dei due casi che, nell'anno scolastico 1987-88, ebbero maggiore risonanza, e provocarono, fra l'altro, provvedimenti da parte dell'amministrazione scolastica, si verificarono sporadici episodi di contestazione del crocifisso. Nel luglio del 1985, poco dopo la ratifica del neoConcordato, al sindaco di Rivarolo Canavese (Torino) giunse una richiesta di un cittadino che chiedeva di rimuovere i crocifissi dal municipio, dalle scuole, dagli ospedali, *“per salvaguardare la libertà di coscienza di tutti, anche dei bambini”*⁴. La cosa non ebbe un seguito significativo. Invece a Roma era giunto al Pretore un ricorso di due genitori che, oltre a chiedere l'abolizione dell'insegnamento religioso nella classe frequentata dal figlio, sollecitavano un provvedimento giudiziario per far rimuovere il crocifisso dall'aula. La sentenza che rigettava l'istanza (28 aprile 1986) accoglie il parere negativo espresso durante l'udienza dall'Avvocatura dello Stato – mobilitata dal ministro della P.I. per difendere il “crocifisso di Stato” – e offre un campionario di “argomentazioni” inconsistenti e risibili. Spiega il Pretore che il crocifisso è

un bene che costituisce parte del pubblico patrimonio indisponibile. A ciò deve aggiungersi che la presenza di un arredo siffatto non può costituire pregiudizio alcuno per la formazione culturale e ideologica dell'alunno perché, pur costituendo il crocifisso un simbolo della religione cristiana (e non soltanto di quella cattolica), esso assume rilievo per lo Stato Italiano, data la

particolare importanza che la figura di Cristo ha assunto nella nascita e nella evoluzione della civiltà occidentale, come dimostrato, tra l'altro, dall'alta testimonianza di un uomo di cultura laica come Benedetto Croce, il quale pubblicamente riconosceva che “non possiamo non dirci cristiani”.

Contraddittorie banalità e falsità che vengono tuttora ripetute, pari pari, da coloro che vorrebbero reintrodurre l'obbligo, per legge, di esporre il simbolo cattolico nelle sedi dello Stato⁵.

All'inizio dell'anno scolastico 1987-1988, il direttore didattico della scuola elementare di Ozzano dell'Emilia (Bologna), Livio Raparelli, decise «la sospensione, in orario scolastico comune, di pratiche liturgiche ed ostensione di immagini religiose riferite a qualsiasi confessione»⁶. Pur avendo richiamato la normativa più recente che giustificava, sul piano giuridico, la sua iniziativa, la decisione provocò la risentita protesta di un'Associazione di genitori, AGO, di ispirazione cattolica, trovando larga eco sulla stampa, prima sul quotidiano bolognese *Il Resto del Carlino*, poi su *l'Unità*, *la Repubblica*, *Il Corriere della Sera*, *L'Avvenire*, *Famiglia Cristiana*. Gli interventi della Curia bolognese, sia su questo caso, sia su una concomitante e analoga iniziativa del direttore didattico del circolo di Loiano (pure in provincia di Bologna), ripropongono alcune delle infondate obiezioni contenute nella succitata nota del Viminale e nella sentenza del pretore di Roma, e che verranno ripetute anche in un famigerato “**parere**” fornito al ministro della P.I. dal Consiglio di Stato l'anno successivo, in seguito al secondo episodio che esamineremo poi. Per quanto riguarda gli atti di culto (messa, benedizione pasquale, preghiere), osservato che *fanno parte della cultura di un popolo*, la Curia affermò che “non c'entrano per niente con le recenti decisioni romane sull'ora di religione”. Sui crocifissi, invece, il direttore dell'ufficio catechistico della Curia introduce un altro “argomento”, dopo aver sottolineato che questo simbolo *appartiene all'arredo della scuola*: «Sui crocifissi esisteva una norma antecedente il Concordato del '29, e non mi risulta che sia decaduta», come se una consolidata dottrina non riconoscesse il criterio dell'*abrogazione tacita* di una norma priva dell'originario supporto giuridico, che risulta perciò inapplicabile e illegittima. Né questi prelati, né i succitati pretori di Roma devono aver mai riflettuto su quanto la teologa Adriana Zarri – che aveva partecipato ai lavori del Concilio Vaticano II – scrisse nel 1986, a proposito dell'esposizione del crocifisso nelle sedi di istituzioni statali: «**Se non comprendiamo che questa collocazione è insultante per la fede vuol dire che la nostra non è fede**»⁷.

E forse non ne erano neppure a conoscenza. Così come ignoravano, probabilmente, che persino un sacerdote – don Lorenzo Milani – sia nella *sua* scuola di San Donato di Calenzano, sia in quella notissima di Barbiana, **non** esponeva il crocifisso in aula, perché concepiva la sua attività di educatore in senso *assolutamente aconfessionale*⁸.

Ai quesiti posti da Raparelli al Provveditore, con lettera del 15 ottobre '87 (è lecito esporre immagini religiose in aule frequentate da alunni che non si avvalgono dell'Irc? è consentito che gli alunni partecipino a cerimonie religiose in orario curricolare?), la prima risposta dell'Autorità scolastica (17 ottobre, prot. 492) è un invito a presentare “una dettagliata relazione sul succedersi dei fatti”. Giungono subito anche numerosi messaggi di solidarietà al direttore didattico: dall'Associazione per la libertà religiosa in Italia, dalla Chiesa Valdese, dall'Assemblea nazionale dei Comitati di “Scuola e Costituzione” – di cui fanno parte la Federazione delle Chiese Evangeliche, il Comitato ebraico per la difesa dei diritti costituzionali, le Comunità cristiane di base – oltre che dal PCI di Ozzano. Invece, fra le espressioni di rammarico, merita citare la lunga lettera – personale, riservata e manoscritta – del Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, cardinale William Wakefield Baul, indirizzata a Raparelli dalla Città del Vaticano il 18 ottobre.

Nella mia veste – *premette il cardinale* – non potevo operare di mia spontanea volontà in questa vicenda [*dovendo lasciare*] che i canali diplomatici della Segreteria Papalis agissero secondo i canoni dettati dalla buona saggezza ed esperienza di S. Em.za Card. Agostino Casaroli. [...] Mai avrei pensato che, chiamato da S.S. Giovanni Paolo II Pont. a dirigere un dicastero della Curia Romana, sarei stato obbligato un dì ad operare per la ricollocazione di elementi di arte sacra nelle aule scolastiche di un istituto italiano ove essi hanno sempre trovato posto. La vostra decisione, in riguardo alla quale vi scrivo, mi ha smarrito e perciò sono indotto a rivolgermi piuttosto all'uomo di cultura che al funzionario. Sono convinto che la S.V. sia concorde con noi nel desiderio di agire bilateralmente secondo gli accordi del recente Concordato; ma bisogna distinguere un'intelligente, coscienziosa e riflessiva applicazione degli articoli concordatari da un ardito zelo. Infatti, in un momento di trattative delicate tra la Segreteria Papalis e la Presidenza del Consiglio, delle decisioni prive di una consultazione collegiale, se non di una maggiore cautela nel deliberarle, possono risultare dannose per quei fanciulli che si devono educare. Certamente siete conscio che una maggiore o minore divulgazione della dottrina cattolica tra gli scolari dipenda essenzialmente dall'attività pastorale e dall'azione catechistica, per cui le vostre decisioni non potranno che ledere moralmente gli alunni, ma non impedire una perfetta comunione in Cristo. [...] Spero vivamente – *conclude il cardinale* – che, qualunque sia la vostra opinione in merito, ridiate a quei fanciulli, cui è stata tolta, la visione del S.Verbo.

Prima di esaminare i termini della polemica suscitata dalle animate reazioni di alcuni settori del mondo cattolico e di quello politico, è opportuno citare i passi più significativi della relazione inoltrata da Raparelli al Provveditore agli Studi, il quale, comunque, aveva fatto sapere che non avrebbe preso una propria decisione al riguardo, ma si sarebbe rivolto al ministero per avere lumi. Il direttore, nella nota del 22 ottobre, spiega che un gruppo di genitori, i cui bambini non frequentavano l'Irc (oltre il 20% nel circolo), già l'anno prima si erano lamentati con lui

nel vedere inapplicata la norma modificativa del Concordato lateranense secondo la quale “si considera non più in vigore il principio della religione cattolica come **sola** religione dello Stato italiano”. [Tali genitori] ritenevano che il permanere di immagini religiose della sola religione cattolica [...] testimoniassero il permanere di un “prius” ideologico all'interno di strutture della Repubblica italiana; a loro parere tale ostentazione **esclusiva** si configurava come illecita in qualsiasi ambiente scolastico se ne consentisse la presenza. [Richiamavano] anche le varie, esplicite circolari ministeriali ove frequenti erano i richiami al rispetto di tutti gli alunni e della identità ideale delle loro famiglie, nonché il più volte richiamato rispetto del pluralismo “*come valore peculiare della Costituzione e principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico*”.

Pur essendo convinto che, sul piano giuridico, queste osservazioni dei genitori fossero da condividere, Raparelli fa presente che non poteva tuttavia trascurare il fatto che «dopo un'abitudine di ben 56 anni, alcuni cittadini avrebbero potuto non comprendere una modificazione, pur legittimata, di un costume, acquisito, sia pure a torto, come permanente». Ricordato inoltre «l'autentico travaglio umano, giuridico e deontologico attraversato dallo scrivente, aggravato dallo stupefacente e furbesco silenzio ministeriale in proposito», egli spiega che alla fine decise di sciogliere la propria riserva, dando disposizione al personale di rimuovere **ogni immagine religiosa** dalle aule, «dandone comunicazione ufficiale e motivata al Collegio dei docenti nella seduta del 1° settembre 1987».

Il Collegio, sia nella seduta del 1° settembre che in quella del 14 u.s., si è ispirato, unanimemente, ai seguenti criteri: A) valutare il problema sotto il solo profilo giuridico e **non emotivo-soggettivo**; B) respingere con forza sia le strumentalizzazioni esterne che i falsi, veramente clamorosi, di alcuni organi di stampa; C) delegare il Direttore didattico, a nome del Collegio, ad inoltrare formali quesiti al Provveditore agli Studi.

Nella polemica che occupò per alcune settimane i giornali, sia con lettere a favore e contro l’iniziativa di Raparelli, sia con dichiarazioni di parlamentari e di esponenti della Chiesa, due aspetti della questione vennero sostanzialmente trascurate: negli interventi di coloro che criticano l’iniziativa del direttore di Ozzano non compare mai un riferimento esplicito al fondamentale principio di laicità; al profilo giuridico non viene generalmente prestata alcuna attenzione, e prevalgono invece considerazioni soltanto emotive, o reazioni viscerali e irrazionali. Il vicario episcopale per l’evangelizzazione, della diocesi di Bologna, in un’intervista al *Resto del Carlino* (22 ottobre) dichiara che il crocifisso «rappresenta un emblema che va oltre l’aspetto confessionale e richiama valori culturali di cui è intessuta la nostra storia e che costituiscono un patrimonio comune». Su *Il Popolo* (25 ottobre), Giampiero Bernardini è sorpreso dalla decisione presa nella scuola elementare di Ozzano perché, scrive, «nessuno fino ad oggi ha mai protestato per i crocifissi», e riferisce anche lo sconcerto dell’on. Giancarlo Tesini, responsabile nazionale dell’ufficio scuola della DC: “L’aspetto più grave della vicenda è il tentativo di legittimarla strumentalmente da parte di organizzazioni estranee alla scuola, proprio come è accaduto per l’ora di religione”. Come dire: partiti, movimenti e associazioni culturali, i singoli cittadini, se non sono direttamente e formalmente inseriti nel mondo della scuola, non hanno titolo per occuparsene! Altri, incapaci di discernere i termini esatti della questione, suggeriscono sarcasticamente, a chi chiede che le istituzioni statali non siano più contrassegnate con il simbolo cattolico, di chiedere anche l’abbattimento di cattedrali, battisteri, cappelle costruite sul territorio dello Stato, dimenticando che il principio di laicità dello Stato è accompagnato, nella Costituzione, anche dal diritto alla libertà di culto, garantito a **tutte** le religioni, tanto che, oltre ai luoghi di culto cattolici, si ergono anche templi israelitici, chiese valdesi, moschee... Una nota sul quotidiano della *Cei Avvenire* (1° novembre) spinge le accuse ancor più in là, affermando che

togliere il crocifisso dalle aule scolastiche si iscrive in una concezione ideologica [che], mentre pretende di operare in nome della libertà di coscienza, la schiaccia, poiché nell’assoluta indifferenza di tutti i valori, chi decide per l’uno o per l’altro è solo chi detiene il potere. [...] Questa ideologia, tradotta in pratica politica, prepara la società dei lager o del gulag.

Nientemeno! Nello stesso periodo, si stava occupando della questione il deputato indipendente Alberto Bertuzzi, noto come “il difensore civico” degli Italiani. In una lettera indirizzata a Raparelli (30 ottobre) egli osserva che il

crocefisso, «a causa della sua indiscriminata diffusione al di fuori dei luoghi di culto, ha finito per divenire un oggetto totemico, oppure appartenente “all’arredo della scuola” [...] o peggio un oggetto iscritto negli inventari del materiale di casermaggio»; e non condivide la proposta del direttore didattico di lasciare il simbolo cattolico in quelle aule dove tutti gli alunni hanno scelto di avvalersi dell’Irc: «la esposizione dei simboli religiosi – argomenta giustamente il deputato – non può essere ammessa al di fuori dei luoghi di culto e nei luoghi appartenenti allo Stato. È invece da auspicare l’esposizione della bandiera nelle aule scolastiche e giudiziarie, quale simbolo di sacralità laica della nostra repubblica. [...] Non essendovi disposizioni vigenti che rendano obbligatoria l’esposizione del crocefisso nelle scuole [Bertuzzi ritiene ovviamente che i RR.DD. citati siano decaduti] lei deve portare avanti la sua battaglia indipendentemente da qualsiasi iniziativa esterna delle famiglie o delle istituzioni che non hanno facoltà legislativa». Nella seduta della Camera dei deputati del 9 ottobre, Bertuzzi, intervenendo nel dibattito intorno all’Irc e al confronto in atto con la Chiesa per regolamentarne l’attuazione, era stato ancor più esplicito e tagliente:

Ogni accordo deve essere a due sensi, dunque bilaterale. [...] Infatti anche l’articolo 7 della Costituzione afferma: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani». Il bilateralismo comporta in primo luogo che, se lo Stato italiano ammette l’insegnamento scolastico della religione cattolica, lo Stato vaticano deve ammettere l’insegnamento nelle chiese del nostro catechismo laico, la Costituzione: entrambi a parità di condizioni; in secondo luogo che, se lo Stato vaticano gradisce l’affissione del crocefisso nelle nostre aule scolastiche, lo Stato italiano deve manifestare il suo gradimento alla permanente esposizione nelle chiese del nostro simbolo di sacralità laica: il Tricolore. A tal proposito ricordo che nella nostra Costituzione repubblicana il Crocefisso non è mai menzionato mentre alla bandiera della Repubblica è dedicato l’intero articolo 12^o.

Un documento che bene esprime la sensibilità umana e la preparazione giuridica del direttore Raparelli è la lunga risposta al messaggio del cardinale Baul (7 novembre 1987) che merita di essere citata per esteso, in quanto chiarisce alcuni dei motivi che indussero lui – e altri che contestarono la presenza del crocefisso – ad agire fattivamente.

Ho sempre avuto con tutti, laici e prelati, un rapporto cordiale e collaborativo poiché, sin da giovane, ho considerato, e considero tuttora, l’anticlericalismo un atteggiamento politicamente sterile e culturalmente ingiusto. Eppure [...] ho dato disposizione di defiggere tutte le immagini religiose (di qualsiasi confessione, beninteso e, per di più, soltanto nelle aule frequentate da bambini non avvalentisi) nella scuola [...] Come mai?

La normativa che ha ispirato la mia decisione è la seguente:

- Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 3, 7, 8, 19, 20, 34, 97;
- L. n. 449 dell'11/8/1984, art. 9;
- L. n. 121 (protocollo addizionale) del 25/3/1985, art.1;
- C.M. n. 302 del 29/10/1986.

Non mi soffermo sui contenuti di tali norme [...] poiché ritengo che a Lei sia più giusto parlare da uomo, col cuore. Preferisco quindi richiamarmi a taluni criteri deontologici che mi hanno sempre guidato nella mia professione. Io ritengo che vadano affermati quei principi fondamentali mediante i quali sia riconosciuto e attuato dovunque il diritto di tutti a una cultura umana conforme alla dignità della persona senza distinzione di sesso, di nazione, di religione e di condizione sociale. A tale proposito, **come si può ragionevolmente sostenere che *soltanto* la religione cattolica, pur ricca di potenzialità educative, sia portatrice di siffatti valori formativi per le nuove generazioni?**

Uomini come Gandhi, Pertini, Luther King, Calamandrei, Croce, Gramsci non sono forse anch'essi fonte di valori come persone ed in nome delle filosofie di cui furono portatori?

Penso ancora che in materia religiosa nessuno debba essere forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa. [*Si tratta di un celebre pensiero di Paolo VI!*] Si può pensare che un ateo, un buddista, un islamico (ne ho, nella mia scuola) non avvertano, frequentando la scuola pubblica (la scuola di **tutti** i cittadini) disagio e umiliazione trovando nelle aule la simbologia di una religione (e di una sola!) che non è la loro?

Lei m'insegna che la prevaricazione strisciante e non dichiarata, quella subita col silenzio rassegnato delle minoranze, è quella che più umilia. Ha bisogno la gloria della Chiesa Romana di tal imposizione (specie ora che nessuna legge la rende più obbligatoria) e non è forse meglio, per la sua opera evangelizzatrice, che la verità si imponga in virtù della stessa verità?

In altre parole, io sono convinto che la religione, così come l'etica, si vive e si pratica, non s'insegna né, ancor meno, s'impone.

In questo piccolo paese di 8.000 abitanti non c'è stata e non c'è alcuna guerra all'immagine sacra né, meno che mai, alla figura meravigliosa del Cristo. Si è soltanto, **in chiave giuridica e non ideologica**, col consenso della maggioranza del Collegio dei docenti, affermato il principio reciproco di autonomia e sovranità tra Stato e Chiesa poiché differenti, e altrettanto importanti, sono le funzioni, le competenze ed i più vasti fini istituzionali.

Non esporre immagini religiose nella scuola di **tutti** gli italiani non deve suonare offesa alla religione così come non offende certo la Repubblica italiana quella parrocchia che non espone sull'altare il tricolore. Quando un cittadino entra nella casa dell'istruzione è normale che vi trovi soltanto i simboli dello Stato, come è altrettanto normale che lo stesso cittadino, quando entra come credente nella Casa di Dio vi trovi soltanto simbologie sacre.

Dalla posizione di totale rifiuto a qualsiasi considerazione razionale, assunta dal quotidiano della *Cei Avvenire* ancora con un articolo di Mario Traina pubblicato il 13 dicembre (*"Fuori il Crocifisso e anche la democrazia"*), si stacca il settimanale dei Paolini *Famiglia Cristiana*. Nell'ampio servizio di Alberto

Bobbio (n. 44/1987, pp. 46-47) compare un'intervista esauriente a Raparelli; si precisa che contro la sua decisione si sono schierati solo 30 genitori dei 443 alunni iscritti al circolo didattico; si riportano, senza commento, le sconcertanti dichiarazioni di don Aldo Calanchi, direttore dell'Ufficio catechistico della diocesi di Bologna; e si dà anche conto – in una *manchette* – di un'identica decisione presa dal preside della scuola media di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara.

Rimane da verificare come e se le autorità scolastiche hanno risposto all'iniziativa del direttore Raparelli. Come s'è detto, il Provveditore inoltrò “uno specifico quesito al gabinetto del ministro”, ritenendo che il contrasto fra vecchie disposizioni e nuovi principi potesse essere risolto “solo con una interpretazione normativa e politica”¹⁰. Ma, nella nota inviata al ministro della P.I. Galloni, il Provveditore mostra di non aver affatto compreso l'oggetto della questione che il direttore di Ozzano gli aveva sottoposto. Infatti egli la indica come “Rimozione del crocifisso dalle aule delle scuole elementari nel Comune di Ozzano”. Il ministero avrebbe a sua volta sottoposto la questione, in questi termini, al Consiglio di Stato (d'ora in avanti: CdS) per avere il suo **parere**, se alla comunicazione trasmessa dal Provveditore a Raparelli, con le informazioni circa la decisione del Ministero, il direttore non gli avesse subito scritto, allarmato, pregandolo di «correggere presso il competente Ministero, affinché lo stesso sia altrettanto corretto verso il Consiglio di Stato, la locuzione “*rimozione del crocifisso*” (usato, con banale semplificazione, da alcuni organi di stampa), precisando che trattasi di **rimozione di immagini sacre riferite a qualsiasi confessione religiosa** e con diverse raffigurazioni»¹¹.

Ma la seconda sezione del CdS esprimerà un **parere** il 27 aprile (n.63/88), non in riferimento al quesito posto dalla Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, bensì a quello pervenuto in seguito all'altra contestazione verificatasi a Cuneo nello stesso periodo, che aveva per oggetto «*esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche*». Di questo **parere** – che esamineremo in dettaglio più avanti – i Provveditori di tutta Italia saranno però informati dal ministero solo il 9 giugno, con la circolare n. 157/1988, *priva di qualsiasi commento o disposizione attuativa*: l'attività didattica era ormai terminata per quell'anno scolastico.

3.

Del tutto all'oscuro di quanto era successo nella scuola elementare di Ozzano dell'Emilia, nonché nelle altre scuole a cui s'è accennato, la professoressa Maria Vittoria Migliano (in Montagnana), insegnante di *Italiano, Storia e Educazione civica* nell'Istituto Tecnico Industriale Statale (Itis) di Cuneo, si trovò, quasi per caso, al centro di una vicenda che ebbe una risonanza ancora maggiore di quella di Ozzano, e che provocò appunto il **parere** del CdS.

Alla fine di novembre del 1987 visita, insieme al preside (Eriberto Costamagna), due nuove aule, *ancora vuote*, e nota che in ciascuna c'è un crocifisso, «certo appesi da qualcuno che gradisce tale simbologia». Scrive lo stesso giorno al preside, chiedendogli «di asportarli, in ottemperanza alla lettera e allo spirito del nuovo Concordato». (*Va subito precisato, e tenuto presente nel valutare il caso, che, nelle aule in cui la professoressa insegna, come nella maggioranza dei locali dell'Istituto, non era presente il simbolo cattolico*).

Mi pare che sia comunque opportuno ricordare – *prosegue* – che l'edificio scolastico è sede di un'istituzione dello Stato italiano e che i singoli locali non appartengono ovviamente ai dipendenti che occasionalmente vi lavorano; e pertanto vanno salvaguardate ovunque le norme generali sulla libertà di opinione di tutti e di ciascuno. Se così non fosse, che cosa vieterebbe ad altri insegnanti di arredare la “*propria*” aula con i più disparati simboli religiosi e ideologici? Per fortuna ciò non avviene normalmente, e non vedo perché debba essere tollerata un'iniziativa di singoli ispirata a un determinato “*credo*” religioso, che non coinvolge la totalità degli utenti della scuola, e tantomeno dei cittadini che possono accedervi.

Del resto il nuovo Concordato [...] chiarisce che sono salvaguardati i diritti individuali e bandisce qualsiasi prevaricazione di maggioranze su minoranze, garantendo finalmente i diritti del singolo nel campo specifico della libertà di opinione.

Quindi ritengo che sia ora di finirla di pretendere la tolleranza sempre e soltanto a senso unico¹².

Come si vede, ricorrono pressappoco le stesse motivazioni che avevano indotto poche settimane prima il direttore Raparelli a rimuovere i crocifissi dalla scuola elementare di Ozzano. Ma due fattori distinguono questo caso da quello emiliano: la posizione dell'insegnante rispetto a quella di un Capo d'Istituto – e quindi gli strumenti assai diversi a sua disposizione per intervenire; e – per i riflessi sull'opinione pubblica, enfatizzati dai *media* – il fatto che si trattava di una donna. Il primo fattore emerge non appena si passa allo “*scontro*”, che si delinea nelle settimane seguenti, e che si coglie già nella seconda lettera indirizzata al preside il 7 gennaio 1988 (prot. 67/8a), dopo «reiterate e motivate

richieste verbali concernenti la rimozione dei crocifissi anche dagli altri locali dell'Istituto».

Recentemente è stata divulgata la chiarificazione del ministro Galloni circa l'illegittimità della recita delle "preghiere" nell'ambito delle lezioni scolastiche, perché rappresentano un inequivocabile attentato alla libertà di coscienza e una palese violazione dell'accordo raggiunto nel nuovo Concordato tra Stato e Chiesa. Invano ho sottolineato l'evidente analogia delle situazioni: in entrambe si tratta di imporre a tutti – cattolici e non – nelle scuole di Stato le consuetudini e i simboli di un determinato credo religioso, siano preghiere o crocifissi o riti liturgici... È vero che lo Stato – laico e non confessionale – garantisce la presenza della religione nella scuola, ma esclusivamente a favore di chi ne faccia richiesta, senza coinvolgere assolutamente né discriminare chi non ne sia interessato; e non si fa questione di maggioranze o di minoranze.

Riformulo quindi in maniera esplicita e ufficiale la richiesta che **vengano rimossi i crocifissi da tutti i locali della scuola**, precisando che la presente (come d'altronde lo era la precedente) è rivolta esclusivamente al Preside in qualità di rappresentante dell'amministrazione statale e mio diretto superiore, e non intende nella maniera più assoluta coinvolgere alcun organo collegiale che, in materia come questa, non ha del resto competenza veruna. Per lo stesso motivo non è mia intenzione, in questa fase interlocutoria, divulgarne il contenuto né nell'ambito della scuola né al di fuori, perché vorrei evitare personalismi, strumentalizzazioni o faziose incomprensioni. [...]

Se tutti i crocifissi non verranno rimossi, comunico che, avendo già molto pazientato, a partire da venerdì 15 gennaio p.v. mi riterrò formalmente autorizzata dallo stesso Preside a **tutelare la mia libertà di coscienza nell'unico modo possibile, cioè NON ACCEDENDO alla scuola, che dimostrerebbe di essere la scuola di qualcuno, forse di molti, ma non certo di tutti.**

Sollecitato da questa dichiarata volontà di ricorrere ad una forma estrema di disobbedienza civile – con tutte le conseguenze, amministrative e penali, per l'insegnante – il preside rivolge, due giorni dopo, direttamente al Ministero della P.I. il seguente quesito, comunicato al corpo docente dell'istituto con circolare n. 151:

- 1) se, ai sensi dell'art. 118 del R.D. n. 965 del 1924 ("ogni Istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l'immagine del Crocefisso"), sia ancora **obbligatoria l'esposizione** in ogni aula scolastica del Crocefisso stesso;
- 2) se, ai sensi dello spirito della Legge 25.3.1985 [ratifica del neoConcordato], sia **obbligatoria la non esposizione del Crocefisso**;
- 3) se, ancora ai sensi della citata Legge 25.3.1985, sia **facoltativa l'esposizione** del Crocefisso in ogni aula scolastica e negli altri locali della scuola e a quali condizioni debba rispondere detta facoltatività.

Dietro segnalazione della professoressa, il deputato Sergio Soave chiede al Capo di gabinetto del ministro Galloni, con lettera del 13 gennaio, di ricevere «copia della risposta che il Ministro fornirà al quesito posto dal preside». Un intervento importante, perché l'alto funzionario, risponde sollecitamente con nota del 3 febbraio, ammettendo la “*assenza di una normativa incontrovertibile*”; per cui il Ministero richiederà un *parere* al CdS.

Nel frattempo la professoressa invia al ministro della P.I. una lettera raccomandata (14 gennaio) in cui spiega che, essendo stato chiesto un chiarimento al Ministero, ritiene opportuno «mostrare un supplemento di buona volontà, pazientando ancora per qualche settimana, in considerazione sia dei tempi burocratici per la risposta, sia dei particolari impegni didattici, connessi con la scadenza del I° quadrimestre». Perciò comunica che

a partire da lunedì 22 febbraio, se non saranno stati rimossi UFFICIALMENTE tutti i crocifissi da tutti i locali della scuola, MI RITERRÒ FORMALMENTE AUTORIZZATA DALLO STESSO MINISTRO DELLA P.I. A TUTELARE LA MIA LIBERTÀ DI COSCIENZA nell'unico modo possibile, cioè NON ACCEDENDO ALLA SCUOLA.

Prima che il caso infiammasse le polemiche sui *media*, all'interno dell'Itis si sviluppa un aspro confronto anche nel Collegio dei docenti. Ma l'auspicio di evitare personalismi, e reazioni più emotive che razionali – formulato dalla professoressa in una “lettera aperta” rivolta ai colleghi – non si realizzò nel prosieguo della vicenda, come ora vedremo.

Su iniziativa della stessa professoressa, le agenzie di stampa e i quotidiani vengono informati sugli sviluppi, in modo di dare il massimo risalto al contenuto dell'obiezione di coscienza e ai valori costituzionali in gioco. Sul quesito rivolto al ministro Galloni pubblicano note il mensile *L'Incontro* di Torino e il settimanale *la Masca* di Cuneo. Della lettera inviata al ministro, per comunicare la sua intenzione di astenersi dalle lezioni in scuola, a partire dal 22 febbraio, danno notizia con ampiezza *il Giornale*, *La Stampa* e *l'Unità*, il 29 gennaio; *Stampa Sera*, *La Stampa* e ancora *il Giornale*, con lunghi servizi e fotografie, il 30 gennaio. Già il 29 incominciano ad arrivare a casa della professoressa telefonate anonime di minacce e insulti: ne dà conto il giorno dopo *il Giornale*, con un servizio dell'inviato Maurizio Cabona. E quella stessa mattina appaiono scritte ingiuriose sull'ingresso del palazzo dove abita l'insegnante, come constatano i

funzionari della Questura subito avvertiti. La stessa mattina il Movimento Sociale distribuisce davanti all'Itis un volantino intimidatorio con il disegno – blasfemo – di Gesù che dalla croce minaccia “*scioglietemi cinque minuti...*” e la sottolineatura – di sapore medioevale – “*SOLO GLI INDEMONIATI HANNO PAURA DEL CROCIFISSO!*”, nonché le generalità della professoressa e la conclusione: «Sappiano quindi gli studenti dell'ITIS come devono comportarsi con gli “indemoniati”». Arrivano anche decine di lettere anonime, con ingiurie e insulti, che si riferiscono soprattutto alla condizione femminile dell'insegnante¹³. Sono altrettanto numerose le attestazioni di solidarietà e di sostegno per l'iniziativa, inviate personalmente alla professoressa; così come sono tante le lettere pubblicate dai giornali¹⁴. Il rapido succedersi degli eventi, con l'arrivo nella scuola di giornalisti e di troupe televisive, induce sessanta docenti e il preside a firmare una dichiarazione, redatta in occasione di un'assemblea interna tenuta il 4 febbraio. Fra l'altro si legge:

Riteniamo che, in una scuola che riconosce e sostiene il concetto di pluralismo la diversità sia un fatto civile e democratico: dal dibattito aperto, senza pregiudizi o preconcetti, il nostro essere persone, cittadini ed insegnanti, trova la sua più concreta espressione di libertà.

Ed è per questo che rifiutiamo con fermezza titoli a sensazione quali “la guerra dei crocifissi”, apparsi recentemente sulla stampa locale [...] Ed a maggior ragione non accettiamo il terrorismo e la violenza espressi nel vergognoso volantino distribuito a cura del locale MSI, che giudichiamo volgare ed incivile nella forma e nei contenuti, offensivo per la credibilità di credenti e non credenti, razzista ed intollerante, indegno di una città che si vuole democratica ed antifascista. Di conseguenza, indipendentemente dalle nostre personali posizioni sulla questione, come persone che credono nei valori fondamentali di libertà e di rispetto; come cittadini di uno stato che si fonda sulla democrazia; come insegnanti per il ruolo di educatori che l'istituzione scolastica ci assegna, non possiamo non denunciare questo rozzo tentativo di intimidazione: il silenzio, in questo caso, sarebbe troppo simile all'acquiescenza¹⁵.

Con l'approssimarsi del 22 febbraio – giorno in cui intende iniziare l'astensione dal lavoro in aula – la professoressa predispone un programma di attività didattica da svolgersi tutta al di fuori della sede scolastica, «concordata sia negli obiettivi sia nei dettagli tecnici con tutti gli allievi e *unanimemente* approvata». Ne dà comunicazione al preside il 9 febbraio; e la mattina del 22 si presenta a scuola e consegna una nuova lettera in cui riassume le tappe principali della vicenda e conclude:

In totale assenza di qualsiasi risposta, deduco che l'Amministrazione stessa mi autorizzi implicitamente “a tutelare la mia libertà di coscienza nell'unico modo possibile, cioè non accedendo

alla scuola”, e si assuma pertanto la piena responsabilità sia dei disagi derivanti agli utenti, sia della perdurante assenza di una normativa incontrovertibile sulla materia.

Solo alla fine della giornata arriva dal ministero una stringata nota in cui «*si comunica che, stante l'assenza di una normativa incontrovertibile in materia, si è ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato sulla questione*» ; e in calce la firma di quel Capo di gabinetto che, due settimane prima di informare il preside dell'Itis di Cuneo, aveva scritto all'on. Soave adoperando gli stessi termini, di cui la professoressa era stata messa subito al corrente, e che, non a caso, sono da lei utilizzati nella succitata lettera. Informata della nota ministeriale la mattina dopo, scrive nuovamente al preside:

Prendo atto che – “stante l'assenza di una normativa incontrovertibile in materia” – l'Amministrazione riconosce che non v'è alcun esplicito e tassativo obbligo ad esporre i crocifissi nei locali scolastici. [...] In attesa del parere del Consiglio di Stato, ribadisco che ora l'Amministrazione può, a maggior ragione provvedere a rimuovere tutti i crocifissi dai locali scolastici, collaborando affinché io possa svolgere la mia attività didattica nel rispetto della mia irrinunciabile libertà di coscienza.

Coerentemente attua il programma di astensione dalle lezioni a scuola. E i *media* danno un grande rilievo al caso: due articoli su *Stampa Sera* del 22 febbraio; il giorno dopo articoli e servizi su *la Repubblica*, *l'Unità*, *Il Tirreno*, *La Stampa*, *Il Secolo XIX*, *il Giornale*. Interviene anche il giurista Giuseppe Dalla Torre, che esamina la questione dal punto di vista del diritto sulla rivista *I Martedì*, n. 67, di febbraio: *Crocifisso nelle scuole un problema inventato?* Questa situazione induce il preside a segnalare il caso al Procuratore della Repubblica di Cuneo, con esposto del 24 febbraio: un'eventualità che l'interessata non aveva previsto, paventando piuttosto provvedimenti disciplinari dell'Amministrazione, fino al licenziamento, che era stato messo in conto. Alla professoressa invia invece una diffida «a riprendere regolare servizio nel termine di giorni 5 a partire dalla data di ricevimento della presente, ferme restando le responsabilità disciplinari della S.V.» (prot. 62/Ris., 24/2/1988), per comminare le quali invoca l'intervento del Provveditore agli Studi, «poiché continua a registrarsi l'interruzione di servizio da parte dell'insegnante» (prot. 64/Ris.).

A questo punto interviene il sindacato scuola della CGIL, chiedendo al preside «un incontro urgente per esaminare la situazione determinatasi in seguito alla diffida notificata alla prof.a Migliano Montagnana». Lo stesso

giorno 24 la professoressa rilascia una dichiarazione scritta, in cui fra l'altro afferma:

In molte scuole di Cuneo i crocifissi sono stati da tempo rimossi, e nello stesso Itis vi sono solo 19 crocifissi su oltre sessanta locali, a dimostrazione che la presunta obbligatorietà non esiste. Non si capisce quindi perché l'Amministrazione non provvede finalmente a rimuoverli, almeno dai locali che io devo frequentare quotidianamente.

E il 27 febbraio, in occasione di uno sciopero nazionale proclamato dai sindacati confederali della scuola – a cui ovviamente aderisce – scrive ancora al preside per contestare la “diffida” e per osservare che

oggi non esiste più alcuna norma di legge o prassi giuridica a cui il ministero possa appellarsi per emanare direttive univoche sull'esposizione o meno dei crocifissi nei locali scolastici. [...] Poiché è noto che altri Capi d'Istituto hanno da tempo disposto la rimozione dei crocifissi dalle loro scuole, senza che gli organi superiori siano intervenuti per modificare quella decisione (quanto meno non illegittima), non si comprende perché codesta Presidenza non si comporti analogamente, nell'interesse del servizio pubblico, tanto più in presenza di precise richieste in tal senso.

Come si può intuire, la professoressa non solo era ormai a conoscenza della vicenda di Ozzano, ma aveva preso contatto con il direttore Raparelli. La differenza fra la posizione dell'una e quella dell'altro, nel rapporto con l'Amministrazione e nel ricorso ad azioni concrete di contestazione, è evidente. Per interrompere gli effetti della “diffida”, la professoressa riprende l'insegnamento in aula per due giorni, anche perché nel frattempo il sindacato CGIL-Scuola di Cuneo riteneva di poter trovare una soluzione temporanea con il preside, che aveva convocato per il 4 marzo una riunione straordinaria del collegio docenti allargato al personale non docente.

L'esito del tutto negativo dell'assemblea del personale (impropriamente viene definita “collegio allargato”) è comunicato dal preside al sindacato con la precisazione che «la trattativa in corso non può avere ulteriore seguito e quindi non si può dare attuazione a quanto nel frattempo si era “tecnicamente” elaborato». Il documento conclusivo – approvato con 115 voti favorevoli, nessuno contrario, 20 astenuti – afferma infatti che

Il Collegio Docenti dell'Itis di Cuneo – *preso atto* della comunicazione del Ministero P.I. con la quale viene rinviata al Consiglio di Stato ogni decisione in merito all'esposizione o meno del

Crocifisso nei locali della scuola, – *non ritenendosi* competente a deliberare sull'argomento, **invita** il preside a non prendere alcuna iniziativa sulla vicenda prima che vengano emanate precise disposizioni in materia. **Invita** altresì l'Amministrazione, gli organi collegiali e tutte le componenti od organizzazioni interessate al buon funzionamento della scuola, a farsi promotori di iniziative che possano sollecitare la risposta del Consiglio di Stato.

Si sceglie cioè la più tipica e consueta “soluzione”: rinviare ad altri il problema e, soprattutto, non dire assolutamente una parola sui principi e diritti costituzionali richiamati dalla professoressa. Per tutelare la quale, intanto, la CGIL-Scuola aveva provveduto a dichiarare uno sciopero “ad personam” per il 2 marzo. Un'altra astensione dal lavoro viene attuata il 5¹⁶. Naturalmente il preside informa sia il Provveditore sia la Procura della Repubblica delle “assenze” dell'insegnante dal lavoro in classe; e il 9 marzo inoltra al CdS il testo della mozione approvata dal “Collegio”, sottolineando che ritiene «sia di massima urgenza l'espressione di tale parere», e sollecitando «l'attenzione premurosa e puntuale di codesto Consiglio». Ma l'11 marzo interviene un fatto imprevisto, che muta il comportamento della professoressa: cade il governo, e non c'è più un interlocutore al ministero della P.I.. Quindi il 14 marzo la professoressa scrive al preside e al ministro:

Le dimissioni del governo, rassegnate la sera di venerdì 11 marzo, modificano il mio rapporto con l'Amministrazione in merito alla questione del crocifisso esposto nei locali scolastici. [...] Poiché è venuto meno il principale interlocutore, al quale hanno fatto riferimento prima il preside, poi io, e infine tutte le numerose associazioni, laiche e religiose, che durante queste settimane hanno condiviso e appoggiato i contenuti della mia protesta, mi vedo costretta, mio malgrado, a sospendere l'azione condotta dal 22 febbraio scorso.

Nonostante questa interruzione, continuano ad apparire articoli e commenti pro e contro sui quotidiani, in particolare su *l'Unità*: il 16 marzo *Non voglio crocifissi nelle scuole: sono un «vetero»?*, di Mario Alighiero Manacorda; il 19 marzo un lungo servizio di Pier Giorgio Betti; il 25, un intervento critico della scrittrice Natalia Ginzburg, che verrà per lungo tempo citato dai difensori del “crocifisso di Stato”, e al quale risponde – come abbiamo accennato nell'Introduzione – la stessa Migliano: li esamineremo in dettaglio nel paragrafo seguente. Il quotidiano dei vescovi *Avvenire* (29 marzo) coglie l'occasione per elogiare l'intervento della Ginzburg, e per stroncare invece gli articoli che, sempre su *l'Unità*, il cattolico Mario Gozzini aveva scritto in difesa della professoressa di Cuneo e contro la presenza del crocifisso nelle sedi statali (vedere

Cap. 3, par. I, 2). Il 31 marzo *la Repubblica* ospita un commento, pure questo contrario all’iniziativa, del noto giornalista Enzo Biagi che loda l’articolo della Ginzburg e non trova di meglio che accennare a Giovanna d’Arco, dimenticandosi che fu condannata proprio da chi brandiva il crocifisso.

Il 19 aprile la professoressa torna a scrivere al nuovo ministro della P.I., ormai nelle sue piene funzioni, segnalando che nell’Itis «permane immutata l’esposizione di crocifissi in diciannove locali, fra cui tutti quelli di frequentazione comune»; e nota che

rispetto a tale prevaricazione, che ignora la Costituzione e il neoConcordato, persino l’editto di Costantino del 313 rappresenta una lezione di tolleranza: *“Noi abbiamo così decretato, perché nessuna dignità e nessuna religione sembri aver subito qualche menomazione da parte nostra”*. [...]

Tutti i cittadini hanno il diritto-dovere di chiedere che lo Stato tuteli le minoranze e i singoli, e non **imponga** nelle proprie sedi riti o simboli religiosi di alcun genere. La mia obiezione si configura pertanto come una lezione pratica di Educazione civica, coerentemente con quanto insegno da venticinque anni. [...] essendo ora il governo nella pienezza delle sue funzioni, rinnovo con grande fermezza la mia richiesta.

E infatti preannuncia l’intenzione di riprendere la stessa forma di obiezione a partire dal 9 maggio. Intanto il preside, anche a nome dei docenti, invia il 2 maggio un telegramma al CdS, sollecitando «urgente parere richiesto da ministro pubblica istruzione circa esposizione crocifissi locali scolastici». In realtà, come abbiamo accennato, il CdS si era già espresso in proposito il 27 aprile; ma il parere non verrà trasmesso ai Provveditorati agli Studi che il 9 giugno, e alle singole scuole ancora più tardi. Così la mattina del 9 maggio la professoressa constata che non è giunto dal Ministero alcun chiarimento; conferma di riprendere l’obiezione di coscienza contro l’imposizione del simbolo cattolico nella scuola; ma precisa di voler turbare il meno possibile l’attività didattica durante la fase conclusiva dell’anno scolastico, per cui limiterà l’azione di protesta ad “un solo giorno alla settimana”. Avvertito doverosamente dal preside, il Provveditore non sa più come muoversi, tanto che scrive a sua volta al Ministero il 12 maggio perché «l’insegnante si assenta per protesta e non più per sciopero e questo ufficio non trova riscontro in situazioni similari riportate dalla dottrina». L’astensione avviene il 10 e il 17 maggio, sempre di martedì, precisa l’insegnante, «in quanto, coerentemente con il mio intento di penalizzare il meno possibile gli allievi, in tale giorno ho il minor carico di lezioni (soltanto un’ora in ciascuna

delle mie due classi)». Nonostante l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa, nonché il coinvolgimento della magistratura per "interruzione di pubblico servizio", le uniche conseguenze tangibili di tutta la vicenda sono state le trattenute per le astensioni dal lavoro e il **parere**, famigerato, del Consiglio di Stato, che esamineremo nel seguente IV paragrafo. Né il Ministero né la magistratura hanno ritenuto di doversi pronunciare su quanto era avvenuto, secondo la collaudata e tradizionale tattica del "sopire, troncare; troncare, sopire", riuscita solo in parte in questa occasione, se si considera l'eco suscitata nell'opinione pubblica e l'avvio di una riflessione sul problema, sia fra i non credenti, sia nel mondo cattolico, come testimonia il tempestivo editoriale apparso sul n. 3309, 7 maggio, de *La Civiltà Cattolica*, la rivista quindicinale dei Gesuiti, che esaminiamo ora.

In fondo la professoressa non aveva avuto torto quando scriveva al segretario regionale della CGIL in Toscana, il 6 febbraio:

Sono convinta che solo la mia disponibilità a rischiare di persona, su un tema peraltro di interesse generale, ha contribuito ad amplificare la notizia, a livello locale e nazionale [...] Io mi propongo semplicemente di far emergere le contraddizioni che possono scaturire sia dal silenzio del ministro sia da una risposta insoddisfacente.

Né quando dichiarava, in una lunga intervista a *L'eco delle Valli Valdesi* (11 marzo):

Non sono altro che una cittadina italiana in attesa che lo Stato applichi la Costituzione. [...] Lo so benissimo, l'ho sempre saputo, che la mia è una provocazione: è voluta. E voglio anche sottolineare la latitanza colpevole dei partiti laici.

¹ Recentemente (aprile 2004) il giudice di Camerino, Luigi Tosti, ha contestato esplicitamente la presenza del simbolo cattolico nelle aule di udienza del tribunale.

² Lettere pubblicate su *la Repubblica* rispettivamente il 29 novembre e il 5 dicembre 1986. Mario Gozzini tornerà spesso sulla questione, in occasione del secondo caso che esaminiamo in questo paragrafo (vedi Cap. 3, per. I); al quale si interesserà subito lo stesso Sandro Masini, dell'*Associazione Democratica Giuditta Tavani Arquati*, che parteciperà poi attivamente anche alle vicende dei processi, oggetto di questo libro.

³ Si tratta della Circoscrizione Otto di Torino (quartieri S.Salvario-Nizza), in cui due consiglieri Ds, Loredana Mella e Carlo Delos Rios, e il consigliere di RC, Carlo Ottino, hanno disertato le

sedute in segno di protesta per la decisione del presidente e della maggioranza di contrassegnare la sede con il simbolo cattolico. Al loro ricorso al Tar di Torino, per annullare la deliberazione, si è aggiunto quello presentato dalla Comunità Ebraica, dal Concistoro Valdese, dal Comitato torinese per la laicità della scuola e dall'Associazione per l'amicizia ebraico-cristiana. Il primo pronunciamento dei giudici amministrativi non è stato purtroppo positivo, nonostante la giurisprudenza della Cassazione in materia, perché il Tar non ha sospeso la deliberazione, sostenendo che essa non abbia arrecato alcun «danno grave e irreparabile». Ovviamente il Tar di Torino ignora la sentenza 467/1991 della Consulta, che attribuisce un particolare rilievo costituzionale alla libertà e obiezione di coscienza, oppure ritiene che la coscienza delle persone non debba essere protetta per quanto riguarda le convinzioni ideali o religiose.

⁴ *La Stampa*, 17 luglio 1985.

⁵ Cfr. Carlo SANTONOCITO, *Quel crocifisso non si tocca*, in "Tuttoscuola", Sei ed., n.228, 1° ott. 1986.

⁶ Lettera del 15 ottobre 1987, prot. 21/Ris., indirizzata al Provveditore agli Studi di Bologna. Questo documento, come tutti gli altri riguardanti Raparelli, che verranno citati nel testo o nelle note, sono in mio possesso, se non diversamente specificato.

⁷ Adriana ZARRI, *Quel crocifisso, togliamolo*, in "Il Manifesto", 8-9 giugno 1986. Di questo articolo parleremo più diffusamente nel Cap. 3, par. I, 1.

⁸ Per questo aspetto particolare dell'azione di don Milani, v. Giorgio PECORINI, *Don Milani! Chi era costui?*, Milano, Baldini & Castoldi, 1996, pp. 386-90. Anche su don Milani torneremo nel Cap. 3, par. I, 1..

⁹ Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, X Legislatura, discussioni, seduta del 9 ottobre 1987, *Resoconto stenografico*, pp. 63-64. Bertuzzi aveva presentato una proposta di legge per rimuovere il crocifisso dalle sedi dello Stato, sulla scia di un'analogo proposta fatta dall'on. Umberto Colosso negli anni Cinquanta. E, per rivendicare la rimozione del crocifisso da tribunali e scuole, aveva presentato un esposto alla magistratura e un'istanza al ministro della P.I.. Su queste iniziative *Stampa Sera* (10 agosto 1987) intervistò alcune personalità. Sarcastico il commento di padre Nazareno Fabretti: «vorrà togliere le Croci anche dai cimiteri? [...] Spero solo che il capriccetto di Bertuzzi non scateni una nuova, grottesca, piccola guerra di religione». Per lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua, «non ha senso chiamare in causa la Costituzione» (*sic!*). E il professor Luigi Firpo, pure contrario alle iniziative di Bertuzzi, si chiede: «Perché turbare molte coscienze?».

¹⁰ Intervista rilasciata a Carlo Malaspina su *la Repubblica*, 14 novembre 1987.

¹¹ Il 23 dicembre 1987 il Ministero informò il Provveditore che la Direzione Generale dell'Istruzione Elementare era stata incaricata "di acquisire sull'argomento il parere del Consiglio di Stato" (nota n. 6454). A sua volta il Provveditore informa il direttore Raparelli il 14 gennaio 1988; e questi risponde non appena ricevuta la comunicazione, il 18 gennaio.

¹² Lettera del 28 novembre 1987, protocollata dalla segreteria il 30, n. 5584-8a. Questo, come gli altri documenti che verranno citati in riferimento al caso di Cuneo, sono in mio possesso, se non diversamente specificato. Sotto forma di "Lettera al Direttore" il testo venne pubblicato sul mensile *L'Incontro* di Torino, n. 11, dicembre 1987.

¹³ Dopo colloqui con due funzionari della Questura di Cuneo, il 30 gennaio e il 4 febbraio, la professoressa presenta alla Sezione della Polizia politica un formale esposto, che viene registrato dall'ufficio IGOS l'8 febbraio. La "campagna" del MSI continua con altri due interventi: uno del Comitato femminile, sotto forma di "comunicato stampa", datato 2 febbraio, in cui si afferma che l'insegnante «non può pretendere di agitare ipocritamente un simile problema per poi difendersi dalle inevitabili reazioni affermando che condivide – bontà sua – il "significato umano e sociale dei messaggi di Gesù". In più non può tacciare di prevaricazione la mancata rimozione dei simboli cristiani dalle aule scolastiche. [...] Questa nuova "pasionaria" nostrana minaccia da bravaccia della democrazia di non mettere più piede a scuola [...] È troppo comodo volere agire così col posto sicuro, senza pensare invece di cambiare mestiere». Il secondo è un volantino di due facciate: da una parte il MSI sostiene che "Hitler iniziò così"; e di colui col quale si alleò Mussolini riporta la seguente frase, specificando che risale al 1933, ma senza notare che riguarda non già i luoghi di culto cattolici, ma i luoghi di culto nazisti: «La Chiesa nazionale rimuoverà dai suoi altari tutti i crocefissi, le bibbie e le immagini dei santi... Il giorno della fondazione di questa Chiesa, la croce cristiana sarà sostituita con l'unico simbolo invincibile: la svastica». Precisamente quel simbolo a fianco del quale si erano schierati i dirigenti del MSI che avevano aderito alla Repubblica di Salò. Si tratta di un "argomento" del tutto inconsistente che però è riemerso talvolta anche negli anni successivi; ma naturalmente non si ricorda che proprio nel 1933 Hitler firmò con il Vaticano un Concordato che rappresentò la *prima*, e perciò **importante** *legittimazione internazionale del regime nazista*; il quale, com'è noto, ottenne i pieni poteri grazie all'appoggio del partito cattolico tedesco. L'altra parte del volantino è una violenta critica al settimanale diocesano "La Guida" e a singoli sacerdoti o militanti cattolici che avevano condannato il primo ciclostilato.

¹⁴ Una delle prime telefonate di conforto che la professoressa ricorda con gratitudine fu quella dello scrittore Nuto Revelli. Fra i primi messaggi vanno segnalati quelli del consigliere regionale piemontese dei Verdi, Angelo Pezzana, e del radicale torinese Enzo Cucco, entrambi del 29 gennaio. Quest'ultimo, che diventerà a sua volta consigliere regionale e anche assessore alla Sanità per il Piemonte, dichiara di essere «a sua completa disposizione per eventuali ulteriori iniziative»; ma – come vedremo alla prova dei fatti – non darà alcuna disposizione riguardante i crocefissi nelle strutture sanitarie, quando ne diventerà responsabile a livello regionale. Sempre il 29 gennaio scrive da Genova Antonio Tirasso: «Ricordo che per molti anni ho visto in ogni aula

i ritratti di Mussolini, Vittorio Em. III° e il crocifisso. Poi i primi due sono spariti, e mi chiedo per quale ragione, in uno stato cosiddetto democratico, il crocifisso deve rimanere, e non solo nelle aule scolastiche, ma negli ospedali e in genere in ogni aula pubblica». Il 23 febbraio l'«Associazione svizzera dei liberi pensatori – Sezione Ticino» informa la professoressa che «il problema da Lei sollevato è stato affrontato anche in Svizzera e che, nell'ambito di un procedimento giudiziario non ancora concluso, la causa è stata giudicata in modo contraddittorio dalle due istanze che finora si sono pronunciate». Da Padova Paolo Angeleri scrive il 15 febbraio: «Soltanto biechi residuati dell'irrazionalismo clericofascista possono pensare che chiedere una forma di rispetto per la coscienza di tutti significhi essere posseduti dal demonio». «Un semplice operaio» – come si presenta Ettore Robbione di Gaiola – scrive il 26 febbraio: «Non so come finirà questo suo impegno, e non credo Lei abbia bisogno di incoraggiamento; ma, comunque finisca, sarà stata sempre una lezione di cultura e di educazione civica che senz'altro Lei, nella sua professione, non credo avesse mai avuto occasione di fare». Quanto a lettere pubblicate sui giornali, solo due esempi. *Il Giorno* del 15 marzo pubblica quella di Luigi Spandrio di Morbegno: «Come cattolico – scrive – non posso che concordare con la professoressa Montagnana per la sua battaglia [...] La mia adesione vuole testimoniare come la tolleranza sia anche patrimonio dei cattolici e non solo dei laici o dei fratelli protestanti». Il 19 marzo *la Repubblica* ospita una lunga lettera di Annamaria del Monte che, a proposito di quanto possa insegnare la professoressa, scrive: «Penso che possa quantomeno insegnare che l'affermazione e il rispetto delle proprie idee si paga, se è necessario, personalmente [...in fatti] è stata proposta per la decadenza dall'impiego». Delle innumerevoli lettere, avverse all'iniziativa, provenienti da tutta Italia (moltissime sono anonime e colme di ingiurie e oscenità), merita dar conto di alcune di quelle firmate. L'avvocato Alfonso Marchi di Pordenone indirizza il 30 gennaio una lettera al preside dell'Itis di Cuneo: «Questa docente, che ricopre pure la cattedra di “Educazione civica”, dovrebbe sapere che la libertà garantita dalla Costituzione non è a senso unico e che non è lecito a un cittadino imporre i propri gusti anche a chi non li condivide». Invece allo Stato sì! Interessante la pacata lettera di Michele Migliaccio di Napoli che, nell'ipotesi che sua figlia non trovasse in aula il crocifisso, intuisce qual è l'unica soluzione corretta: «Io provvederei ad appendere sull'abito della mia bambina quello stesso crocifisso che qualcuno avesse provveduto a rimuovere dalla parete». Cosa ovviamente del tutto legittima, che non tocca l'identità laica dello Stato. Mistica la lettera di un sacerdote, don Timossi di Roccavione: «Dio rispetta il no dell'uomo, che continua ad amare (Dio non può né disprezzare né odiare)». Ciò che emerge indistintamente da tutti i commenti critici espressi da cattolici è il totale rifiuto, connaturato alla fede religiosa, di ammettere che altre persone possano vivere serenamente, in pace con se stessi e con il mondo, ed essere pronte a impegnarsi concretamente per affermare i valori proclamati nella Costituzione, senza credere in nessun ente trascendentale, e affidandosi esclusivamente alla ragione.

¹⁵ La dichiarazione, sotto forma di lettera, viene pubblicata il 17 febbraio su *La Stampa* con il titolo “Un intervento degli insegnanti”, preceduta da una lettera della professoressa in cui, fra l'altro, scrive: «Non mi sono mai proposta di avviare una guerra di religione, né di mettere in discussione i valori umani insiti nel crocifisso. Altra cosa è il significato temporale – e talvolta di sopraffazione – ad esso attribuito nel corso della storia. [...] Stato “laico” non significa assenza

di ideali: basta leggere la Costituzione italiana, alla cui elaborazione hanno contribuito *tutte* le forze della Resistenza, per cogliere i valori etici, di giustizia sociale, di solidarietà umana di cui il nostro Stato si fa portavoce».

¹⁶ Nonostante questo appoggio “tecnico”, l’insegnante protesta con il sindacato provinciale, e con la segreteria nazionale, dopo aver «pazientemente e **inutilmente** atteso che si pronunciasse ufficialmente, sui suoi organi di stampa, in merito alla questione da me sollevata» (21 aprile 1988). E lamenta che la stampa sindacale non avesse neppure segnalato, a suo tempo, le iniziative dei capi d’istituto che avevano rimosso i crocifissi dalle loro scuole (il direttore Raparelli di Ozzano; Gaetano Fiorentino, preside dell’Itc “Sommeiller” di Torino; Paolo Fratta, preside della scuola media di Suno-Novara). Ricorda inoltre di non aver ricevuto neppure un cenno di solidarietà dal sindacato al quale era iscritta, «eccetto la CGIL-Scuola di Livorno»; mentre la UIL-Scuola nazionale, tramite Franco Sansotta, era intervenuta con articoli su *La Voce Repubblicana* (30 marzo) e sull’*Agenzia di stampa UIL-Scuola* (n. 66-68, 19-22 marzo). Solo ad anno scolastico ormai terminato il periodico della Camera del Lavoro di Cuneo ospita un commento nel supplemento della CGIL-Scuola: «Volutamente non siamo intervenuti, sulle colonne di questo giornale, sull’argomento: se potevamo condividere a livello di principio una scelta che voleva essere una “battaglia” ideale [...] non potevamo certo condividere nel metodo e nella forma l’iniziativa della collega, anche e soprattutto per le conflittualità e gli attriti ideologici che tale iniziativa ha determinato». Vedi il Supplemento a *Il Lavoro*, n. 25, 19 luglio 1988, periodico C.T.D.L., Cuneo. Va però ricordato che, all’inizio della vicenda, la CGIL-Scuola di Cuneo aveva chiesto alle altre segreterie provinciali in Italia (9 febbraio 1988) di sollecitare qualche Capo d’istituto a inoltrare al Ministero un quesito analogo a quello del preside dell’ITIS, riportato in questo stesso punto 3.

CAPITOLO 1 – ANTECEDENTI

PARAGRAFO III

TRE INTERVENTI CONTRARI E DUE FAVOREVOLI

1.

Il succitato editoriale della rivista *La Civiltà Cattolica* – “Via il crocifisso dalle scuole italiane?” – prende lo spunto non solo dai due casi che abbiamo illustrato, ma accenna anche ad altri episodi che si erano verificati nel corso di quell’anno scolastico: a Ravenna un maestro non aveva permesso agli alunni di fare il presepe in classe; due deputati repubblicani avevano presentato un’interrogazione al ministro della P.I. perché un’insegnante di una scuola elementare di Ostia aveva fatto pregare gli alunni prima delle lezioni. Ma, come lascia intendere il titolo dell’editoriale, il tema centrale è la questione del crocifisso, sollevata dalla professoressa di Cuneo che «*rifiuta di entrare in classe per far lezione se prima non ne è uscito il crocifisso. Niente, dunque, crocifisso nelle aule scolastiche, nei tribunali e negli altri luoghi pubblici*». Con rammarico l’editoriale lamenta che

a questa crociata si è associato il pastore Aurelio Sbaffi, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, il quale – come riporta *Avvenire* del 3 aprile 1988 – in una lettera al presidente del Consiglio e al ministro della Pubblica Istruzione «riconosce la validità della protesta espressa da alcuni insegnanti per la presenza nelle aule scolastiche del crocifisso e insiste sulla “necessità di vigilare perché nella scuola pubblica non siano presenti simboli che identifichino il servizio pubblico con una particolare confessione religiosa, costituendo di fatto un elemento di discriminazione confessionale e, in generale, mettendo in questione l’uguaglianza dei cittadini e il rispetto delle minoranze”. [...] La Federazione delle Chiese evangeliche, conclude il pastore Sbaffi, “chiede che vengano rimossi dalla scuola e da ogni ufficio pubblico i simboli di una particolare confessione religiosa”¹. [*Dunque*] un presepio in una scuola, una breve preghiera prima della lezione, il crocifisso in un’aula scolastica o in un tribunale sarebbero un elemento di discriminazione confessionale e una mancanza di rispetto per le minoranze: sarebbero, insomma, cose offensive per i non credenti, perché non rispetterebbero la loro coscienza. In particolare, non sarebbero ammissibili nei luoghi pubblici in uno Stato laico, che non riconosce più alcuna religione come religione di Stato.

Pur affermando che queste contestazioni non vanno sopravvalutate, perché si tratterebbe solo di «*una ripresa del vecchio anticlericalismo [che] si manifesta in altri modi, assai più sofisticati della stravaganza di una professoressa che rifiuta di far lezione perché appeso al muro dell’aula c’è un crocifisso*», il fatto stesso che l’autorevole rivista dedichi addirittura un editoriale all’argomento, dimostra che i “modi sofisticati” possono essere trascurati, perché non hanno risonanza, mentre della “stravaganza” messa in atto a Cuneo bisogna occuparsi, anche se non ci si capacita che un’insegnante abbia potuto affrontare disagi e rischi, e rifiutarsi di entrare in aule dove peraltro il crocifisso **non** c’era.

L’editorialista ammette candidamente di non comprendere dove starebbe l’offesa recata dal crocifisso.

Non certo nella sola presenza. Questa sarebbe offensiva se fosse presenza di un segno immorale oppure un segno che rivelasse disprezzo per la religione che si professa o incitasse all’odio di essa. Ora, nessuno potrebbe affermare che la presenza di un presepio o di un crocifisso sia presenza di segni immorali o di segni che suonino disprezzo per chi non è cristiano o non è credente, oppure siano un incitamento all’odio e alla violenza. Perché allora un non cattolico, un non cristiano o un non credente dovrebbe sentirsi offeso dalla presenza di un presepio o di un crocifisso anche in un luogo pubblico? Certo, ci si potrebbe sentire offesi se si fosse obbligati apertamente o surrettiziamente a credere in quei segni, a venerarli; ma nessun cattolico pretende che qualcuno sia obbligato a credere nel presepio o a venerare il crocifisso; chiede soltanto che quei segni vengano rispettati come segni della sua fede, alla stessa maniera del resto in cui egli rispetta i segni di altre religioni. I segni cristiani non sono, dunque, offensivi per nessuno.

Prima di proseguire, conviene subito precisare schematicamente alcuni punti. Innanzitutto “i segni di *altre* religioni” non sono presenti in alcuna sede dello Stato. In secondo luogo, viene contestata l’esposizione del crocifisso **nelle sedi delle istituzioni pubbliche**, *non genericamente* nei “luoghi pubblici”, gestiti da privati, come per esempio bar, ristoranti, negozi, uffici di professionisti o di aziende, e così via. Terzo: l’editorialista prima cita la richiesta delle Chiese evangeliche di rimuovere il crocifisso dalle sedi pubbliche, ma poi non si rende conto che quei cristiani si sentono offesi proprio per quella presenza. Infine, offeso è, in primo luogo, il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, e, in seconda istanza, è offesa la coscienza di chi crede nei valori della Costituzione ed è costretto a chiederne il rispetto, perché lo Stato stesso li viola.

Quanto agli ipotetici elementi di discriminazione che sarebbero insiti nei segni cattolici, secondo l'editoriale essi potrebbero sussistere solo se, a motivo di quei segni, «alcuni fossero discriminati, cioè trattati in maniera ingiusta o meno bene degli altri, se fossero privati di qualche diritto o di qualche vantaggio concesso agli altri. [...] Dove sta, allora, la discriminazione?». Essere privato del diritto alla libertà di coscienza; essere costretto ad esercitare l'obiezione di coscienza, rinunciando alla *privacy*, per non subire una prevaricazione; evidentemente non conta per *La Civiltà Cattolica*; che non scorge neppure il “vantaggio” concesso ai cattolici, di contrassegnare l'aula scolastica, l'ufficio statale, la sala consiliare, l'aula di udienza dei tribunali, esclusivamente con il simbolo della propria fede.

In realtà – *prosegue l'articolo* – i segni cristiani non solo non sono offensivi e discriminanti per nessuno, ma piuttosto, sono per **tutti**, anche **per i non cristiani** e **per i non credenti** [*sic*], segni di grande significato educativo, per i profondi messaggi che contengono. [...] In particolare, non vediamo proprio per quale motivo la presenza di un crocifisso in un'aula scolastica o di tribunale debba disturbare un non credente. [...] Ci stupisce, perciò, che a questa crociata anti-crocifisso si sia unito il pastore Sbaffi.

Ciò che sorprende, e risulta incomprensibile, è la “logica” che governa questa successione di affermazioni perentorie, delle quali alcune sono gratuite e altre in stridente contraddizione fra di loro. Naturalmente l'editoriale cita, a proposito del significato attribuito al crocifisso, l'articolo della Ginzburg apparso un mese prima su *l'Unità*.

Passando alla «*seconda motivazione che portano coloro che sono contrari alla presenza di segni religiosi cristiani – perché di questi si tratta – nei luoghi pubblici*», l'editorialista si chiede se il fatto che l'Italia sia diventata uno Stato laico giustifichi la rimozione di ogni segno cristiano “*dai luoghi pubblici*”.

La soluzione del problema dipende, ci sembra, dal senso che si dà alla “laicità” dello Stato e all'espressione: «La religione cattolica non è più religione dello Stato». Notiamo, anzitutto, che la “laicità” dello Stato non significa che questo sia o debba essere “contro la religione”, antireligioso e ateo, o che debba ignorare il fatto religioso. [...] Significa che lo Stato non fa propria nessuna religione particolare, e quindi neppure la religione cattolica, ma riconosce e rispetta il fatto religioso, lo promuove e lo favorisce [*sic!*], non nel senso, evidentemente, di farsi carico amministrativamente e finanziariamente di una religione a preferenza di altre [*figuriamoci!*], ma nel senso di favorire la più ampia libertà religiosa [...] In tal modo, infatti, lo Stato non riconosce né favorisce una particolare religione, ma riconosce il diritto dei cittadini ad avere e a praticare la

religione e, se è necessario e opportuno, li aiuta perché possano più pienamente godere di questo diritto. La laicità dello Stato, dunque, non proibisce ad esso di aiutare, anche economicamente, una religione: tale aiuto, infatti, non è dato alla religione, ma al cittadino, affinché egli possa pienamente godere del suo diritto alla libertà religiosa.

È superfluo commentare in dettaglio questo brano, che si commenta da sé. Va solo ricordato che le più volte citate sentenze della Corte Costituzionale, riguardanti la laicità dello Stato e la libertà di coscienza, hanno via via chiarito e circoscritto i due concetti, in termini che non sono quelli suggeriti dall'editoriale. Il quale prosegue esaminando le forme religiose pubbliche, come le processioni o le cerimonie religiose in uno stadio; ma queste non riguardano ovviamente la laicità dello Stato, per il semplice motivo – non richiamato nell'articolo – che tali manifestazioni non sono istituzionali e possono essere realizzate da qualsiasi associazione, partito politico, confessione religiosa, gruppo sportivo.

Ma che dire della presenza di atti e di segni religiosi in luoghi pubblici? Sono conformi alla laicità dello Stato? Qui ci sembra che debba intervenire una visione più equilibrata e matura delle cose. Prendiamo il caso del crocifisso in un'aula scolastica. Un insegnante e un gruppo di alunni non lo vuole, perché la sua presenza "offende" i loro sentimenti. Dunque, lo si toglie. Ma togliere il crocifisso è "offendere" il sentimento religioso di altri insegnanti e di altri alunni. Dunque, non lo si toglie. Allora, lo si deve o non lo si deve togliere? La decisione non può essere del preside che, in quanto rappresentante dello Stato laico, deve rispettare i sentimenti religiosi dei cittadini; ma dev'essere degli stessi cittadini, i quali, come si fa per altri contrasti sociali, decideranno a maggioranza [*sic!*] se mantenere o togliere il crocifisso. Come in tutti gli altri casi, la minoranza non dovrà ritenersi offesa o peggio conculcata dalla decisione della maggioranza. E' quanto avrebbe dovuto essere fatto a Cuneo, dove, invece, il preside fece togliere di propria autorità il crocifisso, dando ragione a una minoranza contro il parere della maggioranza dei professori e degli alunni. È democrazia, questa, o è intolleranza religiosa? [...] Togliere un crocifisso dalla parete di un'aula scolastica è, in se stesso, un fatto di poco conto; ma assume un significato simbolico che è di grande portata e che solo l'incapacità di leggere i simboli potrebbe portare a sottovalutare.

La prima critica a questo editoriale arriva dal preside dell'Itis di Cuneo, con lettera del 21 maggio (prot. 94/Ris), che respinge in primo luogo il giudizio morale dato su di lui, di essere antidemocratico e intollerante: «Il fatto non sussiste»; e spiega:

Mi risulta che siano esposti (ad opera ed iniziativa di singoli operatori della scuola e **non dall'amministrazione**) nr. 19 crocifissi in un totale di 43 aule e in un elevato numero di sale di rappresentanza, locali amministrativi, laboratori ed officine. Questi crocifissi non sono stati

allontanati dai rispettivi locali né prima, né durante, né in seguito all'azione di protesta di una insegnante. [...] Prima di giungere all'espressione del giudizio di cui sopra, avrebbe dovuto verificare, in proprio, la veridicità dei dati giornalistici [...] Vengo ora alla situazione dell'insegnante. È stato aperto nei suoi riguardi un procedimento disciplinare amministrativo; essa è stata altresì segnalata alla Procura della Repubblica di Cuneo. Non certamente per aver aperto polemicamente un delicato dibattito circa l'obbligo di esposizione dei crocifissi, ma per essersi assentata dal servizio attivo in aula al fine di rendere più efficace ed incisiva la sua presa di posizione. Certamente con pesanti rischi e ripercussioni a livello personale. [...] Si ricorda, incidentalmente, che l'insegnante sta svolgendo una battaglia "ideale" in quanto nelle aule delle sue due classi mai è stato esposto il crocifisso.

Anche la professoressa scrive al direttore della rivista, spiegando i motivi della sua azione.

1°) È in discussione **non** "la presenza in un luogo pubblico di segni di una religione" bensì l'**obbligo** di esporre il crocifisso, simbolo della religione cattolica, nelle **sedi** delle istituzioni **dello Stato italiano**. [...]

3°) Il crocifisso non ha per tutti i cristiani la stessa valenza. Credo che sia abbastanza esplicito il recente documento preparato dalla Giunta della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia [...]

4°) Le convinzioni religiose riguardano la libertà di coscienza di ciascuno e non possono essere regolate né dallo Stato (se è laico) né da un pronunciamento di voti che oltretutto costringerebbe i singoli a dichiarare pubblicamente la propria opinione in fatto di religione.

Il fatto che l'editoriale non richiami il RD 965 [del 1924, art. 118] e prospetti invece l'ipotesi di far decidere gli interessati attraverso una votazione significa – credo – che *La Civiltà Cattolica* ritenga non più in vigore quel decreto, cioè riconosca che lo Stato «non può imporre una determinata religione e costringere i cittadini a conoscerla e professarla» (mons. Clemente Riva al recente convegno veneziano sui diritti umani)². Se le cose stanno effettivamente così, ne prendo atto con soddisfazione: proprio a chiarire l'illegittimità di tale decreto era – ed è tuttora – mirata la mia obiezione contro il "crocifisso di Stato". [...]

Coloro che desiderano la presenza del crocifisso nella "loro" aula – fossero pure la stragrande maggioranza – **possono** con questa imposizione violare la libertà di coscienza di qualcuno. Se invece lo Stato – neutrale verso le varie religioni – dispone che nelle sedi delle sue istituzioni non compaiano simboli di alcun genere, **tutela** certamente la libertà di coscienza di **tutti**. [...]

Nelle conclusioni, l'editoriale osserva che "togliere un crocifisso da una parete di un'aula scolastica... assume un significato simbolico di grande portata". Appunto! Altrettanto **carica** di significati simbolici è l'**imposizione** del crocifisso, che contraddice non solo la laicità dello Stato ma presuppone, se imposta per legge, una sovranità limitata dello Stato italiano rispetto alla Chiesa cattolica. Non contrasta invece con la laicità dello Stato permettere espressioni pubbliche di religiosità (chi ha mai parlato di vietare processioni o manifestazioni negli stadi o funzioni religiose scolastiche fuori orario?), purché sia salvaguardata la rigorosa facoltatività di partecipazione e non si pretenda di decidere che cosa ciascuno debba o non debba fare, di che cosa ciascuno debba o non debba essere offeso.

Nell'ambiente cattolico il dibattito intorno al tema del crocifisso non si fermò a questo editoriale. Oltre alle personalità più volte citate – che prima ancora del caso di Cuneo si erano pronunciate in proposito – i Paolini svilupparono interessanti considerazioni nell'editoriale della rivista “Jesus”, ottobre 1995 (Cap. 3, par I, 3). Anche i Gesuiti hanno riconsiderato in parte le posizioni espresse nell'articolo del 1988, specie a proposito del rapporto fra le religioni e la società. Nell'editoriale *La fede cristiana oggi*, in “La Civiltà Cattolica”, n. 3536, 18 ottobre 1997, affermano che

non c'è nessuna religione che possa pretendere, da parte dello Stato o della società, un trattamento privilegiato a motivo della sua “verità” o dei “valori” di cui è portatrice. In altre parole, ogni religione può ritenere di essere vera e anche l'unica vera; ma questa persuasione non le dà il diritto a un trattamento privilegiato e tanto meno può giustificare la sua pretesa di essere unica.

Lo stesso direttore della rivista, padre Gian Paolo Salvini, in una lettera indirizzata al protagonista dei processi sul crocifisso, scrive il 1° ottobre 2002 «*non vedo il motivo del permanere del crocifisso in ambienti come i tribunali*». Che è un bel mutamento rispetto alle opinioni espresse tre lustri prima³.

2.

Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano. Questo il titolo che riassume il senso dell'articolo scritto da Natalia Ginzburg per *l'Unità*, che lo pubblica il 25 marzo 1988. Ancor più dell'editoriale dei Gesuiti, questo intervento della scrittrice si caratterizza per la più completa ignoranza dei fatti e per l'approccio umorale e istintivo all'argomento. Le prime righe sono emblematiche.

Dicono che il crocifisso deve essere tolto dalle aule di scuola. Il nostro è uno Stato laico e non ha il diritto di imporre che nelle aule ci sia il crocifisso. La signora Maria Vittoria Montagnana, insegnante a Cuneo, aveva tolto il crocifisso dalle pareti della *sua* classe [*sic!*]. Le autorità scolastiche le hanno imposto di riappenderlo [!]. Ora si sta battendo per poterlo togliere di nuovo, e perché lo tolgano da tutte le classi nel nostro paese. Per quanto riguarda la *sua propria classe*, ha pienamente ragione. Però a me dispiace che il crocifisso scompaia per sempre da tutte le classi.[...] Se fossi un insegnante, vorrei che nella *mia* classe non venisse toccato.

Ogni imposizione delle autorità è orrenda, per quanto riguarda il crocifisso sulle pareti. Non può essere obbligatorio appenderlo. Però secondo me non può nemmeno essere obbligatorio toglierlo. Un insegnante deve poterlo appendere, se lo vuole, e toglierlo se non lo vuole. Dovrebbe essere una libera scelta. Sarebbe giusto anche consigliarsi con i bambini. Se uno solo dei bambini lo volesse, dargli ascolto e ubbidire. A un bambino che desidera un crocifisso appeso al muro della

sua classe, bisogna ubbidire. Il crocifisso in classe non può essere altro che l'espressione di un desiderio. I desideri, quando sono innocenti, vanno rispettati. [...]

Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È là muto e silenzioso. C'è stato sempre. [*sic!*] Per i cattolici, è un simbolo religioso. Per altri, può essere niente, una parte del muro. E infine per qualcuno, per una minoranza minima, o magari per un solo bambino, può essere qualcosa di particolare, che suscita pensieri contrastanti. I diritti delle minoranze vanno rispettati [...]

Il crocifisso è il segno del dolore umano. La corona di spine, i chiodi, evocano le sue sofferenze. [...] Il crocifisso fa parte della storia del mondo. [...]

Alcune parole di Cristo le pensiamo sempre, e possiamo essere atei, laici, quello che si vuole, ma fluttuano sempre nel nostro pensiero ugualmente. [...]

Il crocifisso fa parte della storia del mondo. I modi di guardarlo e non guardarlo sono, come abbiamo detto, molti. Oltre ai credenti e ai non credenti, ai cattolici falsi e veri, esistono anche quelli che credono qualche volta sì e qualche volta no. Essi sanno bene una cosa sola, che il credere e il non credere vanno e vengono come le onde del mare. Hanno le idee, in genere, piuttosto confuse e incerte. [...] È tolleranza consentire a ognuno di costruire intorno a un crocifisso i più incerti e contrastanti pensieri.

Chissà se – con quest'ultima osservazione sui pensieri incerti e contrastanti per i quali reclama tolleranza – la Ginzburg non pensasse a quello che lei stessa aveva scritto: un affastellarsi di proposizioni prive di nessi logici, staccate da qualsiasi riferimento sia ai fatti oggettivi, sia alle implicazioni di natura giuridica che la questione pone⁴. Li ricorda, invece, l'insegnante di Cuneo, come abbiamo ricordato poc'anzi.

Se si vuole evitare che la discussione intorno al crocifisso proceda sull'onda di sensibilità soggettive e approdi a esiti contraddittori, mi pare necessario distinguere nettamente il piano giuridico da quello religioso-emotivo; vorrei perciò affrontare alcune questioni molto concrete. Di chi è la scuola ? di chi l'aula?

Natalia Ginzburg ritiene che l'aula sia dell'insegnante: parla della "mia" e della "sua" aula. È vero invece che i locali della scuola di Stato non appartengono ai dipendenti che occasionalmente e temporaneamente vi lavorano, e neppure agli studenti. Nel caso specifico degli insegnanti, nelle scuole medie inferiori e superiori entrano a turno in ogni aula una decina di docenti di diverse materie, più altrettanti eventuali supplenti. Che cosa succederebbe se il crocifisso dovesse essere affisso e rimosso secondo il desiderio di ogni insegnante? Ciascuno avrebbe diritto di "arredare" la "propria" aula con i più disparati simboli religiosi o ideologici? Frenetici cambi di scena a ogni lezione? Via vai di Buddha, lingam, stella di David, Ganesh?

Nell'aula, poi, vivono e lavorano soprattutto gli allievi: dai bambini delle scuole materne e elementari agli adulti delle ultime classi delle superiori. Perché solo l'insegnante (e quale?) dovrebbe avere "l'autorità" di decidere quale simbolo religioso appendere alle pareti dell'aula? E se decidessero tutti insieme (docenti, non docenti, allievi) con quali criteri? Volendo rispettare i singoli, prevale il singolo che desidera il crocifisso, come auspica la Ginzburg, o il singolo che non

lo desidera, come sostengo io? E, soprattutto, è legittimo costringere qualcuno a dichiarare pubblicamente la propria opinione in fatto di religione? [...]

A me pare che indulga a comodo conformismo chi vuole continuare a imporre il crocifisso nelle sedi statali, rifacendosi al “sentimento comune” e alla “consuetudine”. Molto più rivoluzionario e cristianamente coerente – e perciò largamente incompresa – appare la decisione di don Milani di rimuovere il crocifisso dalla *sua* scuola di Barbiana. Ma forse don Milani, che fu condannato per aver difeso l’obiezione di coscienza schierandosi contro il “patriottismo” dei cappellani militari, non sarebbe additato (per esempio da Enzo Biagi) come uno dei “buoni esempi” che tanto auspica.

Lo stesso giorno in cui compare sulle pagine de *l’Unità* l’articolo della Ginzburg, il direttore Raparelli invia alla scrittrice una lunga lettera manoscritta, di cui è interessante riportare qualche passo.

Desidero esprimerti il mio dolore e la mia delusione per il tuo articolo di oggi sull’Unità – scrive – e, naturalmente, fornirtene motivazione. Premetto che, a parte le testimonianze di consenso, per quanto concerne le espressioni di dissenso dal mio operato, pure abbastanza numerose, sono **tutte** prive di supporto giuridico e basate sul valore universale della figura del Cristo che travalicherebbe ogni confine di parte per rappresentare sentimenti e significati comuni a tutti gli uomini. Questo tipo di motivazione [...] non è sostenibile sul piano di legittimità né su quello valoriale [...] La precarietà di tale argomentazione risulta evidente quando, e mi è già capitato in numerosi dibattiti, si chiede ai suoi sostenitori se sarebbero d’accordo che, nella scuola di tutti, per decisione legislativa o per richiesta dei genitori o per personale convincimento del capo d’istituto, fossero esposti **anche** simboli di altre fedi, di altre ideologie, di altri personaggi che, non si può negare, abbiano analogo significato educativo-valoriale (Gandhi, Levi, Luther King, Pertini, Calamandrei, Giovanni XXIII, ecc.). A quel punto la loro argomentazione, inizialmente e apparentemente bonaria e, quasi, persuasiva, si fa rigida e oggettivamente intollerante. [...] «Nella scuola deve esserci soltanto il simbolo nostro». [...] Cosa dovrebbe pensare, entrando nel mio ufficio, il cittadino non cattolico che pure paga le tasse come tutti ed ha il sacrosanto diritto di “sentire” il mio “ufficio statale” **anche** come il **suo** ufficio, e non solo dei cattolici? [...]

Trovo molto pericolosa la tua tacita, quasi scontata, accettazione del carattere universale, totalizzante, dei valori della cattolicità. Questa insinuante affermazione è presente nei programmi C.E.I. per la scuola elementare e contrasta con tutta l’impostazione didattica dei programmi della scuola italiana, anche per la parte educazione religiosa (quella per tutti, s’intende) che invece è correttamente impostata sul confronto, sullo studio comparato delle religioni, sul valore del sentimento religioso comunque professato.

3.

Il noto giornalista Enzo Biagi, stimolato dall’articolo della Ginzburg, scrive su *la Repubblica* del 31 marzo un commento sulla vicenda: *Quel messaggio dalla Croce*.

Ho letto sull'*Unità* un bellissimo articolo di una scrittrice che amo: Natalia Ginzburg. Spiegava con molta acutezza le ragioni per cui lei, laica e, suppongo, senza vincoli religiosi, non capisce quella professoressa di Cuneo che si batte perché dalle aule scolastiche venga tolto il crocifisso. Sono motivi che condivido: non vedo perché quel simbolo del dolore possa, in qualche modo, influenzare in senso negativo gli studentelli. [...]

A tutt'oggi il suo insegnamento [*di Gesù*] non risulta superfluo o superato. C'è più verità nel Vangelo che in qualunque altro libro, e non conosco testi altrettanto sconvolgenti. [...] Perché un adolescente dovrebbe essere confuso o sconcertato da quell'uomo col capo reclinato nell'agonia, vittima dell'ingiustizia e dell'intolleranza, che moltiplicò il pane per sfamare la piccola folla che lo seguiva [...] ?

Il regista Dreyer, quello del *Dies Irae* e di *Giovanna d'Arco*, mi raccontò che lui vedeva Cristo come un partigiano: contro Roma come contro i nazisti. Da che parte stava, dunque? Non ha più nulla da dire ai cittadini di domani che danno il meno possibile a Cesare e quasi nulla a Dio? Ai miei lontani giorni di scuola, nell'aula che accoglieva, tutti insieme, per i primi tre corsi elementari, i bambini [...], accanto all'immagine di Gesù del tormento, c'erano i ritratti dei sovrani [...] Rappresentavano nelle nostre innocenti fantasie, più che il potere, la favola [...] Ma Gesù era una persona vicina, uno di casa [...] non mi rendevo conto del perché i pretoriani avessero inchiodato il Signore, tradito, come insegnavano allora, dai cattivi giudei. [...]

C'era già chi voleva toglierlo dai tribunali: altra spanciata di demagogia. Perché, la bilancia è meglio? In quale giustizia c'è da aver più fiducia? E se quell'innocente facesse sentire la sua presenza nelle sentenze, chi avrebbe da rimmetterci? Chi sa quanti, dalle gabbie, fissando quella parete dove orgogliosamente sta scritto che la legge non guarda in faccia a nessuno, mentre risulta che qualche occhiata le scappa, hanno trovato conforto, o speranza, fissando quel moribondo, che l'ultima parola di speranza l'aveva rivolta a un ladro?

Quante battaglie combattute in nome della libertà, che se non provocano delitti, suscitano un senso di noia, di fastidio, per la assoluta inutilità di tanto impegno. [...] Abbiamo tanto bisogno di buoni esempi da segnalare, e Gesù di Nazareth, deceduto a trentatré anni perché aveva idee inconsuete, mi pare un caso che ancora resiste. Anche alle professoresse di Cuneo.

I due articoli – della Ginzburg e di Biagi – non solo rendono bene l'idea delle “critiche” più diffuse e “accreditate” che circolavano allora intorno al caso di Cuneo, ma rappresentano un esempio tipico delle reazioni impulsive che preferivano esercitarsi nella retorica sentimentale piuttosto che riflettere razionalmente sui dati di fatto concreti. È comprensibile che anche a questo intervento rispondano i protagonisti dei due casi esaminati qui. La professoressa Migliano in modo alquanto sarcastico, con una lettera inviata sia al direttore del quotidiano, Eugenio Scalfari, sia a Biagi, datata 3 aprile.

Che Enzo Biagi esprima pubblicamente sentimenti “strettamente personali” è un suo incontestabile diritto, così come altri hanno il diritto, altrettanto sacrosanto, di tenerli per sé. Nulla come la sfera del privato pretende assoluta libertà di scelta; e i sentimenti religiosi appartengono proprio a quella libertà di coscienza che la nostra Costituzione tutela rigorosamente.

Non avrei alcun motivo, però, di replicare a Biagi, se nelle sue meditazioni non chiamasse in causa me [...], mostrando così di confondere il piano mistico-religioso con quello giuridico. Il problema che ho posto quattro mesi fa – sollevato anche da altri prima di me – riguardava solo il campo del diritto; non metteva in discussione la figura e il messaggio di Cristo, bensì il rapporto fra Stato e Chiesa cattolica. Proprio ispirandomi ai principi della Carta costituzionale, scritta col sangue mescolato di cattolici, ebrei, evangelici e tanti, tantissimi agnostici, ho esercitato il diritto-dovere di pretendere che lo Stato tuteli adeguatamente le minoranze e non imponga nelle proprie sedi il simbolo della religione cattolica.

Alla difesa del crocifisso fatta da Biagi sull'onda dei ricordi d'infanzia, sarebbe facile opporre altri ricordi, di carattere rigorosamente storico. Ma Biagi sa bene che l'immagine di Cristo è stata adoperata innumerevoli volte a sostegno di poteri corrotti e di regimi nefandi; che sotto le insegne del crocifisso le armi di sedicenti cristiani hanno compiuto orrende stragi, non solo di appartenenti ad altre religioni e ad altri popoli (Crociate, colonizzazione dell'America latina...) ma di cristiani stessi (Albigesi, Valdesi... e via inquisendo e massacrando, sempre con il crocifisso in pugno); e la stessa Giovanna d'Arco fu arsa viva in nome della croce. E certo sa che l'obbligo di esporre il simbolo della religione cattolica nelle scuole **statali** fu imposto dal governo fascista nel 1924, anno del delitto Matteotti. [...]

Curiosamente, la nota di Biagi suscita il desiderio di ribaltare per un momento le parti, e di proporre a lui – così abile nel sottoporre i suoi interlocutori a stringenti domande – alcuni argomenti di riflessione:

- 1) può una maggioranza imporre a tutti i cittadini italiani (tra cui ebrei, islamici, valdometodisti, atei ...) idee, riti e simboli religiosi nelle sedi dello Stato?
- 2) è lecito costringere i singoli a dichiarare pubblicamente la propria idea in materia religiosa?
- 3) se lo Stato italiano, laico e a-confessionale, non consente l'esposizione di alcun simbolo religioso nelle sue sedi, compie un sopruso o tutela la libertà di coscienza di tutti e di ciascuno?
- 4) coloro che vogliono imporre il crocifisso nelle sedi **statali**, perché innanzitutto non lo mettono bene in evidenza nelle loro case e sedi di lavoro **private**?
- 5) i valori umani e i “buoni esempi” sono monopolio esclusivo del cattolicesimo e del cristianesimo? Non dicono nulla Omero, Socrate, Virgilio, Buddha, Confucio, Leopardi, Bertrand Russell, Gandhi, Gramsci ...?

Il direttore Raparelli scrive alla redazione de *la Repubblica* l'8 aprile in termini altrettanto critici:

Mi pare che Biagi, accantonando logica, razionalità, nonché una corretta lettura giuridica, si lasci trasportare, a proposito della presenza o meno di simboli della religione cattolica nella scuola di tutti gli italiani, da quella emotività che, guarda caso, in assenza di ogni supporto di legge, stante la normativa oggi in vigore, è la stessa arma usata in questi mesi contro la professoressa di Cuneo dai settori integralisti del mondo cattolico.

È più comodo (e facile) per costoro fare appello a sentimenti diffusi e ad abitudini consolidate da 56 anni, piuttosto che motivare legittimamente perché la Repubblica Italiana dovrebbe connotarsi come confessionista. [...]

È possibile che Biagi non sappia quanta soggettività interpretativa (in bene e in male) vi sia nella “lettura” di un simbolo religioso di qualsiasi confessione? Cosa risponderebbe Biagi a quei genitori e studenti, non cattolici, che chiedono a insegnanti e capi d’istituto il rispetto, costituzionalmente garantito, della pari dignità di tutte le opzioni religiose da parte dello Stato? [...]

4.

Prima ancora dell’articolo della Ginzburg, *l’Unità* aveva pubblicato un lungo intervento di Mario Alighiero Manacorda, al quale abbiamo accennato nel precedente paragrafo. Vale la pena di citarlo ora, sia perché si tratta di una delle poche voci che si espressero subito a favore delle richieste di rimozione del crocifisso, sia perché testimonia del vivace dibattito che si svolse, allora, nel partito comunista, sulla questione del rapporto Stato-Chiesa.

Mi pare degno di riflessione il fatto che la “questione dei crocifissi” sia lasciata in esclusiva, nella scuola, alla iniziativa individuale di qualche insegnante coraggiosa e, su “l’Unità”, ai meditati argomenti di un libero battitore cattolico⁵. [...]

La prof. Montagnana di Cuneo, di cui non so se ha una sua militanza politica, non è la sola a chiedere, in ottemperanza al nuovo Concordato [...], la rimozione dei crocifissi dalle aule delle scuole dello Stato. [...] A Ozzano Emilia un direttore didattico, Livio Raparelli, militante comunista dal 1950, ha ritenuto che far rimuovere i crocifissi fosse, in base al nuovo Concordato, alla Costituzione e alle leggi, “un atto dovuto nella sua qualità di funzionario dello Stato”. Sarebbe stato meglio che lo avesse compiuto un direttore cattolico, alla Gozzini. Ne sono seguite le prevedibili polemiche da parte di alcuni gruppi confessionali [...] mentre da organizzazioni laiche [...] sono venute espressioni di consenso. C’è stata però anche un’autorevole deplorazione da parte di un rappresentante della amministrazione regionale [*emiliana*]. L’assessore alla “Scuola, cultura e tempo libero”, rispondendo all’interrogazione di un consigliere dc, ha dichiarato che «la rimozione dei crocifissi dalle aule ... da parte di un direttore didattico è certamente un fatto riprovevole, che non pare adatto a tutelare i pur legittimi diritti degli alunni non credenti» (12 febbraio 1988). L’autore di questa risposta è un assessore comunista: sarebbe stato meglio che non l’avesse data. [...]

Dietro codeste questiuncule, di cui non avrei voluto discutere (ora di religione prima, in mezzo, o dopo; insegnanti di religione, loro stato giuridico, loro stipendi, loro presenza negli scrutini; [...] crocifisso e non crocifisso, e così via), ci sono questioni non da poco, di carattere “universale” e “molecolare”, per usare due aggettivi gramsciani. Si tratta della natura dello Stato e della situazione delle coscienze individuali; ed è molto triste che, nell’approvare il nuovo Concordato, non ci sia stata sufficiente consapevolezza della loro fondamentale e dirompente portata. Eppure, sono alla base di ogni convivenza civile e di ogni possibile sviluppo democratico.

Su tali questioni non ci fu alcun dissenso, mai, nelle associazioni laiche in cui ci troviamo a operare insieme con liberali, repubblicani, socialdemocratici, socialisti e, prima che si disperdesse negli altri partiti, azionisti, né con molti cattolici in mezzo a noi. A quanto pare c’è dissenso oggi tra noi comunisti. Perché non si è compreso un Concordato innovatore, o perché questa “innovazione” ci ha riportato indietro?

Il confronto su questi temi all'interno del partito comunista – nel quale emergevano pareri contrastanti, anche su questioni di principio – proseguì con una certa intensità fino al 18° Congresso dell'anno seguente⁶, che sostanzialmente accantonò sia il tema del neoConcordato, sia quello della laicità dello Stato e delle ingerenze del Vaticano nelle faccende interne italiane, sia il problema dei crocifissi. Di conseguenza singoli esponenti o amministratori comunisti presero, negli anni seguenti, iniziative o posizioni inconciliabili con i valori espressi dalla Costituzione e dalla cultura laica, come vedremo nel capitolo dedicato a questo argomento.

Un altro lucido e significativo intervento fu quello del pastore evangelico Emanuele Paschetto, che inviò una lunga lettera al direttore dell'*Unità*, pubblicata il 30 aprile 1988: ne riportiamo i passi più interessanti.

A parte il parere di quanti condividono il gesto della professoressa Montagnana, le posizioni dei contrari sono principalmente tre, che esemplificherei ricorrendo ad alcune espressioni tipiche della nostra lingua parlata. Ci sono i “*Come si permette!*”, i “*Volemosse bene*” e i “*Ma chi te lo fa fare!*”.

Al gruppo dei “*Come si permette!*” con l'appendice immancabile “*Lei non sa chi sono io!* [...] appartiene certamente il Magnifico Rettore dell'università degli studi di Torino, il professor Dianzani. Intervistato da *Stampa Sera* (18 marzo) il Rettore disquisisce con dottrina e acume sulla questione: «Sono cattolico... condanno l'insegnante... rimprovero presidi e direttori didattici... questa è discriminazione (cioè il fatto che uno non accetti una imposizione)... duemila anni di storia...» e via dicendo. Aggiunge poi alcune fini considerazioni sul Buddha «povero obeso»⁷.

Nel gruppo dei “*volemosse bene*” ho notato con dispiacere la scrittrice Natalia Ginzburg, che sull'*Unità* del 25 marzo butta la questione sul sentimento e affida al crocifisso la rappresentanza esclusiva del dolore umano. Ognuno è libero di scegliersi i simboli che vuole, ma leggendo alcuni passi del suo scritto c'è da rimanere stupefatti [...]»⁸.

C'è poi il filone dei “*Chi te lo fa fare*”. La professoressa Vassallo, insegnante di Torino, anch'essa intervistata da *Stampa Sera*, non appartiene certo a questo gruppo a prima vista, dato che propone di eliminare il Crocifisso come suppellettile superflua. Acquista però il diritto di farne parte quando dice «nel mondo scolastico esistono problemi ben più importanti ed impellenti da risolvere» e cita «la correzione dei compiti a casa».

Questo modo di affrontare gli argomenti, di banalizzarne le prese di posizione ideali, spesso sofferte e costose, non si può condividere. La sufficienza con cui alcuni ti spiegano che come ti muovi sbagli, che non hai afferrato il problema e ti logori contro falsi obiettivi e che comunque la questione sta in altri termini ed è altrove o più in alto che bisogna colpire, ha sul piano ideale e pratico lo stesso valore del qualunquismo di chi ti invita a “pensare alla salute” mentre si defila perché “tiene famiglia”. Lo sappiamo bene che il problema, in questo caso, non è la rimozione

del Crocifisso, ma l'eliminazione del Concordato. Ma queste persone quale strategia alternativa propongono? E i partiti laici e della sinistra, con i loro tatticismi, il loro snobbare le piccole questioni e il non impegnarsi più nelle battaglie ideali, in che pantano ci hanno portato?

Secondo l'abitudine del nostro Paese, sulla questione sollevata dalla professoressa Montagnana le competenti autorità (preside, provveditore, ministro) nicchiano. Eppure la soluzione è logica: il Crocifisso è simbolo della religione cattolica, come tale imposto nei locali pubblici dal fascismo; il Concordato afferma che la religione cattolica non è più religione di Stato: dunque...

¹ Si tratta delle stesse parole adoperate nel messaggio che la Federazione inviò alla professoressa Migliano il 31 marzo 1988. Il Presidente Aurelio Sbaffi le aveva peraltro già mandato un telegramma di solidarietà il 2 marzo. Analogo messaggio aveva inviato il 1° marzo la Comunità Evangelica Battista di Livorno. Anche il Consiglio della Chiesa evangelica metodista di Milano manda il 16 maggio una lettera in cui esprime alla professoressa «stima per il suo coraggio civile e per la sua lineare determinazione». Sul settimanale ticinese *Il Paese* dell'11 marzo, Teodoro Balma aveva ricordato che nelle valli Valdesi del Piemonte le scuole statali si erano rifiutate di applicare le direttive del regime sull'esposizione del crocifisso, ed avevano ottenuto dallo stesso governo fascista di sostituire quel simbolo con un altro segno più conforme alla fede praticata dai Valdesi.

² Cfr. Alberto DI GRACI, *La libertà religiosa segno distintivo di una democrazia*, in «Il Popolo», 6 febbraio 1988. Il vescovo ausiliare di Roma, durante i lavori del convegno veneziano “Diritti umani e libertà religiosa”, osservò, a proposito del principio per cui il diritto di un gruppo non può danneggiare il diritto degli altri, che «questo principio vale anche nei rapporti con lo Stato che, se da una parte deve garantire uno spazio sociale nella società civile per l'esercizio della libertà religiosa, dall'altra egualmente non può imporre una determinata religione e costringere i cittadini a conoscerla e professarla». Va da sé che il tema del convegno, e l'intervento di mons. Riva, riguardava la mancanza di libertà religiosa nei paesi islamici; e la rivendicazione di quella libertà era fatta a favore dei cattolici. Dove la Chiesa è dominante – come in Italia – non succede che la gerarchia esprima gli stessi concetti. Tuttavia, l'articolo si conclude con un'osservazione che si presta ad una lettura ambivalente: «L'integralismo islamico e le guerre di religione nel Medio Oriente sono anche emblematici rispetto alle violazioni del “diritto di rifiuto” da parte del cittadino e di qualsiasi credo». Le posizioni contro la richiesta di rimuovere il simbolo cattolico dalle sedi statali, espresse in termini irrazionali da organi ufficiali come *Avvenire* e *La Civiltà Cattolica*, nonché da esponenti del mondo cattolico, suggeriscono che non fosse (e non sia tuttora) molto diffuso il rispetto del “diritto di rifiuto” di cui parla Di Graci.

³ Lettera indirizzata a Marcello Montagnana. Vedi Cap. 3, par. I, 4.

⁴ Cfr. L. Zannotti, op. cit. p. 339.

⁵ Si riferisce alla rubrica curata in prima pagina dal senatore Mario Gozzini, di cui parleremo nel Cap. 3, par. I, 2.

⁶ Vedi la precedente nota 2.

⁷ L'intera pagina 11 del quotidiano torinese era occupata da sette interviste. Oltre a quella del rettore e della professoressa Vassallo, cui accenna anche Paschetto, il redattore Piero Abrate raccolse le opinioni del cabarettista Ezio Greggio, del magistrato Aldo Cuva, di Don Aldo Rabino, di Giuliana Giacobelli e del preside Gaetano Fiorentino (vedi nota 24): eccetto quest'ultimo, tutti critici, ma in genere concordi nel premettere che la professoressa di Cuneo, «dal punto di vista legale potrà anche avere ragione».

⁸ Nonostante queste ovvie osservazioni del pastore valdese, l'articolo della Ginzburg è stato ancora ripubblicato con grande rilievo dalla rivista "liberal", per ricordare «quelle che si chiamavano "battaglie delle idee"». Cfr. Renzo FOA, *Un testo dimenticato*, in "liberal", A. III, n. 14, ott.-nov. 2002, pp. 66-69. In proposito la professoressa Migliano ha scritto al condirettore della rivista: «Sorprende che *liberal* abbia riproposto solo l'articolo di Natalia Ginzburg: fra i tanti apparsi negli ultimi quindici anni rimane uno degli interventi meno documentati, contraddittorio e poco razionale. Può essere stimolante quell'articolo; ma a patto di evidenziarne anche gli argomenti inconsistenti e la presunzione di ritenere che il crocifisso rappresenti tutti (anche gli evangelici? gli ebrei? gli otto milioni di atei?)». Ricordato che fondamentali istituzioni dello Stato (Consulta e Cassazione) hanno nel frattempo preso importanti decisioni in merito alla laicità dello Stato, alla libertà di coscienza e ai simboli della confessione cattolica, la professoressa chiede a Foa: «Non crede che queste siano voci più attendibili di quella della Ginzburg? E non crede che il simbolo che rappresenta **tutti** i cittadini italiani sia il tricolore?».

CAPITOLO 1 – ANTECEDENTI

PARAGRAFO IV

IL PARERE “INGENUO” DEL CONSIGLIO DI STATO

1.

Il breve testo del **parere** n. 63 pronunciato dalla seconda sezione del CdS, nell’adunanza del 27 aprile 1988, è riprodotto integralmente nell’Appendice 3. Qui ci soffermiamo soltanto sugli “argomenti” che apparvero subito infondati e incompatibili con i principi della Costituzione, contestati infatti da Luciano Zannotti, studioso di diritto ecclesiastico, nel citato saggio pubblicato nel 1990¹.

La Direzione Generale Istruzione Tecnica del Ministero della P.I. aveva chiesto in data 20 gennaio il parere del CdS in ordine al seguente tema: «*Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche*», originato – come s’è detto – dal caso di Cuneo. In particolare il Ministero voleva sapere

se le *disposizioni* di cui all’art. 118 del R.D. 30/4/1924 n. ro 965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26/4/1928, n. ro 1297, concernenti la esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.

Vanno subito fatte due precisazioni: innanzitutto l’ipotetico contrasto non è solo o tanto “con il nuovo assetto normativo” stabilito dal neoConcordato, bensì con i ben più pregnanti principi e diritti sanciti nella Costituzione, e inglobati nelle Intese fra Stato e alcune confessioni². In secondo luogo, come sottolinea Zannotti, si ha abrogazione tacita di una norma anche quando essa viene privata dell’originario supporto giuridico su cui si fonda.

Per rispondere al quesito del Ministero, i Consiglieri del CdS ricorrono pressappoco agli stessi “argomenti” che abbiamo visto nella nota del Viminale del 1985 e nella sentenza del pretore di Roma del 1986 (par. II, punti 1 e 2), e

soprattutto a quelli esposti due mesi prima da Giuseppe Dalla Torre in un articolo che esamineremo ora.

La conclusione di questi luminari del diritto è che le antiche disposizioni sull'esposizione del crocifisso nelle scuole «*non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria*», e quindi «*deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti*».

Le “argomentazioni” del CdS ripetono in sintesi – e quasi alla lettera – quelle esposte, in maniera più articolata e giuridicamente motivata, da Giuseppe Dalla Torre in un articolo del febbraio 1988³. L'intento dello studioso era di escludere che si potesse applicare il criterio dell'abrogazione tacita alle norme sul crocifisso, dopo che era stato cancellato il principio della “religione di Stato”. Dalla Torre si chiede – come si è poi chiesto il Ministero della P.I. e il CdS – se vi sia incompatibilità «*fra le disposizioni in esame e l'art. 1 del Protocollo addizionale [del neoConcordato]; se, cioè, possa parlarsi di abrogazione tacita*». Naturalmente non si chiede se vi sia incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità, e con i diritti di libertà in materia religiosa. Per negare che possa essere applicato il criterio dell'abrogazione tacita alle norme in questione, Dalla Torre deve asserire che «*la normativa sui “crocifissi” non è in alcun modo legata al presupposto del confessionismo di Stato, reintrodotta con i Patti lateranensi del 1929*». Da un lato, ha ragione: le norme non poggiano sul presupposto dei Patti lateranensi; ma, dall'altro, dimentica che esse trovano il loro fondamento nell'art. 1 dello Statuto albertino, pur avendo egli stesso citato le disposizioni risalenti all'inizio del Novecento riguardanti la presenza del crocifisso nelle sedi statali. Anziché riconoscere che quelle norme rappresentano una delle concrete attuazioni dell'art. 1 della Statuto del Regno, Dalla Torre ritiene che la presenza del crocifisso «*risponde ad un'autonoma determinazione dello Stato in rapporto ad un dato di fatto*», che, secondo lui, non sarebbe assolutamente il principio della “religione di Stato”, ma si riferirebbe «*al sentire comune, all'alto significato morale che l'immagine non può non avere anche per i non cristiani e per i non credenti*». Infatti conclude l'articolo affermando che il crocifisso «*sembra, in qualche modo, uno dei “segni” attraverso i quali si esprime una componente essenziale dell'identità degli italiani*». Identità in cui, tuttavia, milioni di cittadini italiani non si riconoscono affatto.

Anni dopo, Dalla Torre ribadirà con maggiore convinzione questi concetti, commentando su *Avvenire* (14 novembre 2001) il provvedimento di due dirigenti scolastici che – scrive – «*in presenza di qualche studente islamico hanno chiuso le scuole per il Ramadam (nel Cuneese) o hanno tolto il crocifisso dall’aula (nell’Aquilano)*». Premesso che quei provvedimenti «*non sono neutrali, asettici, imparziali*» (ma lo è forse l’esposizione obbligatoria del crocifisso?), egli sostiene che

esiste una identità italiana: questa identità è stata forgiata dal cattolicesimo e non può – anche se lo si volesse – essere cancellata [...] Attenzione: non si vuol dire che la scuola pubblica debba divenire apparato confessionale. [*Non sia mai detto!*]

Per quanto poi riguarda, in particolare, l’esposizione del crocifisso nelle scuole, così come più in generale negli uffici pubblici e nelle aule giudiziarie, si potrebbe notare che esso è *adempimento dovuto sulla base di disposizioni tuttora in vigore* [!], **già passate** – dopo la modifica concordataria del 1984 – **al vaglio di legittimità**, comunque non derogabili da un qualsiasi amministratore pubblico.

Nel momento in cui Dalla Torre scriveva, l’unico “vaglio di legittimità” a cui la normativa sul crocifisso era stata sottoposta consisteva nella sentenza 439/2000 della Corte di Cassazione, che – al contrario di quanto egli ritiene e fa intendere – ne aveva riconosciuto l’incompatibilità con principi e diritti costituzionali. Non a caso Dalla Torre non si riferisce mai alla Legge fondamentale della Repubblica; e preferisce concludere con una lunga citazione tratta dall’articolo della Ginzburg, per ripetere con lei, ancora una volta: «*il crocifisso rappresenta tutti*».

2.

Tornando al *parere* del CdS, lo Zannotti non risparmia osservazioni sarcastiche nel commentarlo. «L’organo amministrativo – scrive – si limita **sbrigativamente** ad affermare che le modifiche apportate dal nuovo concordato sono ininfluenti a condizionare la vigenza delle norme regolamentari in questione, per il semplice motivo che i Patti lateranensi, così come l’accordo di revisione del 1984, di esse non fanno alcuna menzione [...] e risultano in realtà preesistere ai Patti lateranensi e rispetto a questi non sono mai state poste in contrapposizione».

Proprio l'ultimo rilievo – prosegue Zannotti – mostra con evidenza la debolezza del ragionamento che è **insolitamente troppo semplicistico, sino ad apparire quasi ingenuo**. Non ci sarebbe infatti nemmeno bisogno di notare che le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche non sono mai entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie dal momento che poggiano tutte sulla medesima logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata, si fondano tutte sullo stesso principio della religione cattolica come culto nel quale si identifica il potere pubblico, aderendo in sostanza alle sue motivazioni teologiche. Il fatto che nel nuovo concordato manchi qualsiasi riferimento esplicito al problema del crocifisso non può comunque far ignorare il rilievo che i provvedimenti relativi, **proprio in quanto intimamente legati al principio della religione di stato, debbano ritenersi abrogati**⁴.

Infatti, se il neoConcordato conferma che in Italia non c'è più **la religione di Stato**, l'effetto deve necessariamente ripercuotersi su «*tutte quelle norme alle quali lo stesso principio forniva il supporto giuridico e ideologico e che avevano il preciso significato di riempire una formula altrimenti vuota*».

Mi sembra insomma chiaro – prosegue Zannotti – che l'abrogazione di un principio giuridico debba portare con sé anche l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento; non avrebbe alcun senso eliminare il primo e lasciare intatte le seconde [...] sostenere che l'introduzione di una nuova disciplina debba necessariamente comportare anche un riferimento alle norme da eliminare equivale a **far finta che il criterio dell'abrogazione implicita non esista** [...] È noto infatti che, pure nella complessità del fenomeno, per tacita abrogazione si intende la cessazione di efficacia di una norma nel caso di incompatibilità fra questa ed una successiva, oppure nel caso di nuova regolamentazione della materia [...] così come si ammette l'implicita abrogazione di un atto amministrativo quando viene a mancare **l'interesse pubblico** che quell'atto giustificava. [...] La disciplina amministrativa in esame deve ritenersi superata, a meno di affermare che c'è un **altro interesse pubblico** il quale, sostituendosi al precedente, continua a giustificarla; ma nella fattispecie anche questo sembra difficilmente sostenibile⁵.

A questo proposito Zannotti osserva che il CdS avrebbe potuto basare il proprio parere appunto sul contenuto storico-culturale del crocifisso – in quanto “*interesse pubblico*” – e richiamare un orientamento utilizzato fino ad allora dalla dottrina e dalla giurisprudenza (anche costituzionale) al fine di conservare le antiche norme penali di tutela della confessione cattolica: non più per la sua qualità di “religione di Stato”, bensì per il suo rilievo sociale, in quanto religione largamente maggioritaria. Su questo aspetto – a cui si fa un breve cenno soltanto all'inizio del parere – il CdS avrebbe potuto far leva per argomentare la sua risoluzione con meno ingenuità; tanto più che la Corte Costituzionale non aveva ancora pronunciato la sentenza 203/89 sul principio di laicità, né aveva incominciato a dichiarare l'incostituzionalità delle norme penali che attribuivano garan-

zie particolari alla confessione cattolica. È vero che la Consulta, ritenendo non più valide le considerazioni di ordine statistico in materia di religioni, aveva già invitato il legislatore ad estendere semmai la medesima misura protettiva a tutti i culti (in ossequio al principio di uguaglianza); ma applicare una soluzione del genere ai simboli di altre religioni – cioè imporne l'esposizione a fianco del crocifisso – non è ovviamente pensabile. Del resto, di fronte all'inerzia del potere legislativo ed esecutivo, la Corte Costituzionale ha poi deciso (come s'è già accennato) di cancellare semplicemente le norme penali favorevoli soltanto alla religione cattolica. Il giudizio di Zannotti sul **parere** del CdS è quindi drastico:

Appena se ne ragiona senza pregiudizi ci si rende conto che le giustificazioni del crocifisso, così come di ogni altra forma di confessionismo statale, sono divenute ormai inconsistenti, anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale del paese e ai principi costituzionali che impongono il rispetto di ciascuno per le convinzioni degli altri e **la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici**. [...] Risulta anzi persino ovvio che l'immagine religiosa è in realtà discriminante nei confronti di tanti cittadini, anche cattolici oltre che non cattolici e non credenti, e che essa non può essere giudicata come un segno di tolleranza quanto piuttosto come un elemento di vera e propria divisione fra chi si sente protetto dalla sua presenza e chi invece avverte di essere escluso in quanto eterogeneo rispetto all'identità culturale stabilita dalle istituzioni. [*L'esposizione del crocifisso*] manifesta l'inequivoca volontà di porre il culto cattolico al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano [...] La sua presenza comunica una implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune [...]

In una scuola che si identifica con il metodo scientifico e il rispetto per le convinzioni personali vengono meno anche tutti i motivi posti a giustificazione della presenza del crocifisso. Sostenere il contrario, come fa il Consiglio di Stato, significa aver nostalgia del passato [...] Il parere del tribunale amministrativo, oltre che giuridicamente debole, risulta grave perché manifesta ancora l'incapacità di separare gli interessi della comunità civile dagli interessi di tipo strettamente religioso⁶.

Su questo famigerato **parere** ha recentemente espresso interessanti considerazioni Guido Fubini, in una nota apparsa su "Ha Keillah" (dicembre 2003): «Il Consiglio di Stato ha detto una sciocchezza quando ha affermato che il crocifisso è un simbolo universale [...] Le norme fasciste del 1923 devono ritenersi **abrogate perché incompatibili** con lo spirito del nuovo Concordato del 1984 ma anche **con la** lettera della **legge 8 marzo 1989 n. 101**, che è posteriore a tale pronuncia, il cui articolo 11 dispone che "*Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione*"». Un

riferimento di cui né i ministri dell'Istruzione hanno tenuto alcun conto, né tanto meno le correnti politiche che sbandierano il **parere** del CdS come se fosse il *verbo*.

3.

Anche Livio Raparelli, il direttore didattico di Ozzano, critica il parere del CdS perché «è viziato da contraddittorietà giuridica e, quel che è peggio, da provincialismo culturale». Quanto al primo aspetto, Raparelli osserva che, secondo il CdS, «sugli articoli della nostra Carta costituzionale prevalgono ancora i Regi Decreti firmati dal cavalier Benito Mussolini».

È pur vero – scrive – che il Consiglio di Stato, con residuo pudore, non arriva ad affermare l'obbligatorietà [*del crocifisso*], ma resta comunque grave non averne sancito la tacita prescrizione. Va detto infine che non farà certo piacere a tutti i sinceri cattolici quel riferimento al decreto mussoliniano che degrada un simbolo della loro religione a banale suppellettile scolastica.

Quanto al profilo culturale, Raparelli rifiuta la definizione attribuita dal CdS al crocifisso – “simbolo di tutta la cristianità” – perché dovremmo allora dedurre che

i cristiani della Federazione delle Chiese Evangeliche che, tra i primi, hanno contestato la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche (Risoluzione del 31 marzo 1988) sono, secondo il dotto parere del Consiglio di Stato, **fuori dalla cristianità**. [...] Nel testo del Consiglio di Stato traspare, invece, una sorta di visione, provinciale ed intollerante, per la quale esisterebbe un “*copyright*” valoriale, emanazione della concezione cattolica del mondo.

Anche sul terreno culturale, conclude Raparelli, si tratta semplicemente di riaffermare «quei principi di pluralità, di democrazia e di reciproco rispetto e tolleranza che sono alla base del nostro ordinamento statale».

Solo *l'Unità* diede subito grande rilievo al *parere* del CdS, anticipando gli altri quotidiani con un servizio di Annamaria Guadagni sulla prima pagina del 12 giugno. Il giorno dopo, la professoressa Migliano invia al direttore alcune “riflessioni” sul documento, ricordando che «il crocifisso non ha – nemmeno per tutti i cristiani – la stessa valenza».

Le convinzioni religiose riguardano la libertà di coscienza di ciascuno – *osserva* – e non possono essere regolate dallo Stato (se è laico) né da un pronunciamento di voti che, da un lato, costrin-

gerebbe i singoli a dichiarare la propria opinione in fatto di religione, e, dall'altro, conculcherebbe la scelta della minoranza.

Perciò non è ammissibile che il Consiglio di Stato o un ministro si elevino a tutori della nostra coscienza, sostenendo che il crocifisso non può “*costituire motivo di costrizione della libertà individuale*”. Il rispetto dovuto alla libertà di coscienza di ciascuno dovrebbe impedire di decidere per gli altri ciò che deve o non deve essere considerato offensivo o costrittivo o discriminatorio. Tanto più che il crocifisso è di fatto discriminante, dato che solo questo simbolo è **imposto** nelle scuole statali. [...]

Le passate battaglie per il servizio civile – *conclude la professoressa* –, per la propaganda sui metodi anticoncezionali, per la regolamentazione dell'aborto, hanno comportato iniziali incomprensioni e repressioni. Occorrerà rifare di nuovo quelle stesse esperienze dolorose anche per affermare la laicità dello Stato?

In effetti, se non altrettanto dolorose, si sono dovute poi ripetere simili logoranti esperienze per affermare che è quanto meno legittimo contestare la presenza del simbolo cattolico nelle sedi dello Stato, come dimostrano i cinque processi penali conclusi con la più volte citata sentenza assolutoria della Corte di Cassazione. Tuttavia le argomentazioni del **parere** del CdS e le sue conclusioni continuano a essere citate da coloro che si oppongono alla rimozione del simbolo cattolico dalle aule scolastiche e dalle altre sedi di istituzioni statali. Per esempio, ad alcuni insegnanti del liceo scientifico “Donegani” di Sondrio, che si erano rivolti alla rivista *Nuova Secondaria* per sapere come potevano far rimettere i crocifissi tolti dal preside, l'avvocato Marco Valerio Santonocito scrive, nel numero di gennaio 1993, che «la risposta l'ha fornita il Consiglio di Stato». E aggiunge: «*Stupisce il fatto che il Ministero della P.I., trasmettendo a tutte le scuole il predetto parere del Consiglio di Stato, non abbia ritenuto opportuno fornire ai Capi d'istituto le conseguenti istruzioni, atte ad evitare erronee interpretazioni come quella del preside*». Per non lasciare dubbi sul proprio orientamento, ricorda la sentenza del pretore di Roma (vedi par. II, 2) e sottolinea che il crocifisso, «*unitamente agli altri arredi, fa parte, a norma dell'art. 826 del Codice Civile, del patrimonio indisponibile delle province o dei comuni fornitori*».

Per completezza va ricordato che la notizia del **parere**, data in prima pagina da *l'Unità*, viene ripresa e commentata successivamente da altri giornali: il 13 ne parlano il *Corriere della Sera*, il *Giornale*, *Il Giorno*; e *Stampa Sera*, nell'edizione pomeridiana, pubblica una lunga intervista alla professoressa di Cuneo – ripresa il giorno dopo da *Il Giornale d'Italia* – in cui sottolinea che «*quella del*

*Consiglio di Stato non è una sentenza, ma un **parere**. E come tale **opinabile**».* Una precisazione necessaria, considerato che, invece, la generalità dei commentatori ritengono erroneamente che il CdS avesse detto una parola definitiva al riguardo.

4.

Ma non solo i difensori del “crocifisso di Stato” considerano il **parere** del CdS un pronunciamento fondato e importante. Sconcerta, per esempio, il giudizio acritico di Gian Enrico Rusconi che al tema *crocifisso a scuola* dedica un intero capitolo del saggio uscito alla fine del 2000 (vedi Cap. 1 par. I, nota 1): un tema del quale questo studioso – che si proclama “laico” – si era già occupato spesso, con articoli su *La Stampa*, perché «tocca aspetti cruciali della laicità dello Stato democratico».

A conoscenza di chi scrive – *afferma Rusconi* – il pronunciamento **più autorevole** su questa materia **rimane** quello del 27 aprile 1988 della seconda sezione del Consiglio di Stato (63/1988).

Un'affermazione tanto più sorprendente in quanto egli non precisa che il presunto “pronunciamento autorevole” altro non è che un semplice **parere**, espresso da una sezione del CdS con funzioni esclusivamente **consultive**, e non da una delle sezioni con funzioni giurisdizionali; un **parere** sul quale lo stesso ministro della P.I. ritenne di poter fare così poco affidamento da decidere di trasmetterlo alle strutture periferiche *senza alcuna disposizione applicativa*, come se lo considerasse irrilevante. Inspiegabilmente Rusconi ignora del tutto la **sentenza** 439 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 1° marzo del 2000 – che si era sbarazzata esplicitamente del **parere** del CdS, come vedremo ora – e non cita neppure una delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di laicità, di libertà di coscienza, di simboli della religione cattolica. Quanto fosse disinformato sull'argomento si può comprendere da questo: che, a suo avviso, in Italia non si erano mai verificati casi tanto rilevanti, sulla questione del crocifisso, da provocare, per esempio, una **sentenza** di organi giurisdizionali; né si chiede perché il Ministero della P.I. avesse rivolto un quesito sulla materia al CdS. Cioè ignora del tutto sia gli episodi avvenuti anni prima nella scuola elementare di Ozzano e nell'Istituto Tecnico di Cuneo (dal quale ha origine appunto il **parere** del CdS!), sia i procedimenti penali iniziati nel 1994 e conclusi davanti alla Cassazione. Invece Rusconi si sofferma soltanto su un caso avvenuto in Germa-

nia dove, nel 1995, la Corte federale di Karlsruhe dichiarò incostituzionale l'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole della Baviera: fatto al quale accenna anche la sentenza della Cassazione. Quanto al **parere** del CdS, pur richiamando gli interventi di alcuni studiosi che lo avevano disapprovato con fermezza⁷, Rusconi non tiene in alcun conto i loro commenti che ne sottolineano le contraddizioni e gli argomenti inaccettabili sotto il profilo costituzionale.

Su questo famigerato **parere**, l'ultimo e davvero *più autorevole* giudizio – giuridicamente definitivo – l'ha espresso appunto la sentenza della Cassazione (riprodotta nell'Appendice 1), che richiama ripetutamente la giurisprudenza costituzionale, ovviamente sconosciuta agli estimatori (anche sedicenti “laici”) del Consiglio di Stato. Infatti, per quanto riguarda l'esposizione del crocifisso nelle scuole statali, il punto 7 della sentenza afferma:

Neppure è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un successivo parere del consiglio di stato 27.4.1988, n. 63, «universale, indipendente da una specifica confessione religiosa». [...] Nel nostro ordinamento **la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost.**, come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato [*che*] «la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il **divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi**, tra i quali sta per l'appunto **la religione**». E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del **solo crocifisso**.

D'altro canto – *prosegue la sentenza* – la motivazione del consiglio di stato, [...] è stata **espressamente superata** da corte cost. 329/97 cit., che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica come “religione dello Stato” «stava alla base delle numerose norme che, **anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari**, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose ammesse nello Stato»; che **è all'evidenza il caso anche delle norme sull'esposizione dell'immagine del crocifisso**. [...]

Il rapporto di **incompatibilità** – nel detto parere **sbrigativamente ritenuto insussistente** – con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante per l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente **non** con quelle norme regolamentari bensì **con il loro fondamento legislativo**: l'art. 1 dello statuto albertino espressamente dichiarato non più in vigore “di comune intesa” (preambolo del prot. Add.) con la Santa Sede⁸.

In margine alle discussioni intorno al **parere** del CdS merita riportare quanto Michele Serra scrive (ovviamente non sotto il profilo giuridico), su *l'Unità* del 16 luglio 1988, a proposito della

professoressa di Cuneo spacciata dalle cronache come sediziosa anticristo o (in rari casi) come temeraria eroina per il semplice fatto di essersi opposta all'obbligo del crocifisso [...] Passato il clamore delle polemiche e perduta formalmente la sua battaglia dopo la sentenza [ahi!] del Consiglio di Stato, si sente sola. «Non si sa dove siano spariti i vari Galante Garrone, Luigi Firpo, Norberto Bobbio, Lietta Tornabuoni... Del resto anche *l'Unità*, purtroppo, dopo aver riportato in prima pagina la notizia del suddetto parere del Consiglio di Stato, non ha espresso neanche un commento di parte». [...] I giornalisti e gli intellettuali – *prosegue Serra, rivolgendosi alla professoressa che gli aveva scritto* – fanno quello che possono: quasi sempre troppo poco. Ma non credo che tu debba sentirti in alcun modo sola o sconfitta. Hai la solidarietà di moltissime persone che, proprio perché rispettano la religione e i suoi simboli, non amano la loro imposizione burocratica, che avvilisce in un colpo solo la dignità della Repubblica e quella della Chiesa.

¹ Luciano ZANNOTTI, op. cit.

² Per esempio con la Tavola Valdese, 21 febbraio 1984, e con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, 27 febbraio 1989 (legge 101/1989). Si veda il punto 2. seguente, e il Cap. 4, par. I, 1.

³ Giuseppe DALLA TORRE, *Il Crocifisso nelle scuole: un problema inventato?*, in "I martedì", n. 67, febbraio 1988, riportato in "Scuola e didattica", marzo 1988, pp. 99-101.

⁴ Zannotti, cit, pp. 327-28.

⁵ Ivi, pp. 328-29.

⁶ Ivi, pp. 336-42. Sulla scia di questo *parere*, lo stesso CdS pronuncerà, pochi mesi dopo, una sentenza riguardante l'Irc e il divieto, imposto a chi non lo frequenta, di uscire da scuola; una sentenza che suscita reazioni indignate e vivaci polemiche fra le forze politiche e sui *media*. Alessandro GALANTE GARRONE così la giudica: «Una delle più brutte sentenze di quel glorioso istituto, che perfino sotto il fascismo aveva dato tante prove di coraggiosa lungimiranza e difesa del cittadino, sulle orme incancellabili di Silvio Spaventa». Vedi *La preghiera vietata*, in "La Stampa", 24 settembre 1988.

⁷ Oltre ai due autori indicati nella seguente nota 8, Rusconi cita un articolo di Marcello Montagnana, pubblicato su *Laicità*, che evidenzia «il ridicolo contenuto e l'infondata conclusione» del **parere** del CdS, già smentito nel 1989 dalla ben più autorevole **sentenza** 203 della Consulta. Cfr. Marcello MONTAGNANA, «*Come se la Costituzione non ci fosse*» – *Cittadini, fedi religiose e Stato laico*, in "Il Presente e la Storia", rivista dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, n. 60, dicembre 2001, pp. 201-25.

⁸ Sul parere del CdS hanno espresso giudizi critici anche altri studiosi: Jorg LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in G. GOZZI (a cura),

Democrazia, diritti, costituzione, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 100-25. Le argomentazioni del CdS sono recisamente stroncate da E. DENNINGER, *Il singolo e la legge universale*, in *Democrazia, diritti, costituzione*, cit.

CAPITOLO 1 – ANTECEDENTI

PARAGRAFO V

UN PRESIDENTE CATTOLICO DIFENDE LA LAICITÀ

1.

«Lo Stato è la casa di tutti e nessuno ha il diritto di mettervi sopra il proprio marchio o il proprio sigillo. Starei per dire che lo Stato ha il diritto di essere laico, ha diritto alla laicità. Mi rendo conto che talvolta questo termine è stato usato in senso antireligioso o anticlericale, ma ognuno sa qual è il suo significato originale. [...] Per me si tratta di principi fondamentali, in cui credo profondamente. Oltretutto non mi vengono dall'insegnamento di qualche ostinato laicista: è quello che ho imparato nell'Azione cattolica e all'Università del Sacro Cuore. Era anche quello che ho imparato dai miei insegnanti di religione al liceo».

Questi sono alcuni passi di un'intervista rilasciata nel marzo 2000 dall'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro¹. Ma per esprimere questi concetti in termini tanto espliciti, Scalfaro non aveva atteso che fosse finito il suo mandato settennale: li aveva enunciati – inascoltato o incompreso dai più – fin dal suo discorso di insediamento davanti alle Camere (giugno 1992), in cui aveva più volte sottolineato il dovere di rispettare la laicità dello Stato e la libertà di coscienza in materia religiosa, affermando inoltre che «**nessuno lecitamente può apporre allo Stato il marchio della propria fede religiosa**». Queste parole – forse perché del tutto inaspettate da una persona notoriamente devota – furono accolte da un gelido silenzio in aula; né i mezzi d'informazione o i commentatori politici ne rilevarono l'importanza e la novità rispetto ai messaggi dei precedenti Capi dello Stato, anche di quelli sedicenti “laici”. Invece, al protagonista dei processi che vengono esaminati in questo libro (si tratta di Marcello Montagnana, che aveva seguito da vicino tutta la vicenda riguardante sua moglie, la professoressa dell'Itis di Cuneo) non sfuggì l'occasione per riproporre la questione del crocifisso, con il conforto di una dichiarazione tanto

autorevole. I quotidiani *Il Secolo XIX* (7 giugno) e *La Stampa* (10 giugno) pubblicano la sua lettera, in cui fra l'altro osserva:

Può sorprendere che debba essere proprio un fervente cattolico a dare lezioni di laicità ad un Parlamento disattento, ma è ancora più incredibile che i tanti sedicenti “laici” che siedono alla Camera non abbiano voluto sottolineare il loro consenso alle parole di Scalfaro, o non siano nemmeno riusciti a cogliere il senso e l'importanza di quelle dichiarazioni. Tanto più che esse si indirizzavano appunto a coloro che nutrivano perplessità sulla posizione di Scalfaro in questa materia (e io ero fra questi). Occorrerà, certo, verificare se i futuri comportamenti del presidente saranno coerenti con le sue parole (ma non v'è motivo di dubitarne, anche alla luce del messaggio inviato da Scalfaro al Papa); osservo soltanto, con rammarico, che molto probabilmente un presidente “laico” non avrebbe preso impegni su questi temi, come ha fatto invece il cattolico Scalfaro.

La fermezza del presidente della Repubblica viene infatti confermata pochi mesi dopo. Alla fine di novembre, durante l'incontro con il pontefice in Vaticano, Scalfaro dichiara:

Lo Stato deve essere la casa di tutti, credenti e non credenti; né alcuno ha diritto di porvi il proprio marchio di fede politica o religiosa, che ne svilirebbe quella doverosa posizione di libertà e indipendenza che, sola, può dare garanzia a tutti e a ciascun cittadino (comunque pensi e operi, purché nel diritto e nell'onestà) di sentirsi in casa propria.

E, quanto ai rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede – memore forse della formula cavouriana –, afferma che essi devono essere fondati sul semplice concetto «*di una Chiesa che ha da essere libera nel suo compito e di uno Stato che è laico*», cioè autonomo e neutrale rispetto alle religioni e alle loro organizzazioni. Trattandosi di concetti espressi davanti al Papa, stavolta i *media* si rendono conto di quale peso possono assumere nell'orientare l'azione politica e nel diffondere valori laici in strati più vasti della società. Da essi prende nuovamente spunto Montagnana per scrivere a *l'Unità* e al settimanale diocesano di Cuneo *La Guida*.

Purtroppo il nostro Stato – scrive – non pare affatto “la casa di tutti”; e l'insistenza di Scalfaro su questo argomento lo conferma implicitamente. Per esempio, io non mi sento “in casa mia” quando vedo il nuovo presidente della Corte Costituzionale, Francesco Paolo Casavola, inaugurare il suo turno di presidenza avendo alle spalle il “marchio di una confessione religiosa”. Tale “marchio” (il crocifisso) è esposto, quale emblema uniconfessionale della Chiesa cattolica, non solo nell'aula della Corte Costituzionale, ma anche nei tribunali e in tutte le altre sedi statali [dove] sono ritenute ancora valide le vecchie disposizioni emanate negli anni Venti (ma non esiste l'abrogazione implicita?)².

Nel corso del suo settennato, Scalfaro tornerà più volte su questi temi, fino all'ultimo incontro con Karol Wojtyła nell'ottobre 1998. Per esempio, in occasione del cinquantenario della fondazione delle Acli, celebrato a Motta di Campodolcino nel settembre 1995, pur pronunciando un breve discorso davanti ad un pubblico di formazione cattolica, Scalfaro non rinuncia a ribadire la sua visione della laicità: «Lo Stato è di tutti; nessuno ha diritto di mettervi il proprio marchio; lo Stato è laico, non è né di una religione né di un'altra, né di uno schieramento né di un altro»³.

Tuttavia questi espliciti messaggi o non vengono recepiti dalle istituzioni, o vengono interpretati in modo assai disinvolto, come avviene due mesi dopo nel tribunale di Napoli dove il giudice Giuseppe Canonico, accortosi che è affisso il ritratto del presidente Scalfaro nell'aula in cui deve tenere udienza, lo fa rimuovere (giustamente). Ai cronisti, subito accorsi, spiega di avere agito così

per rimarcare la piena autonomia del giudice che, alle sue spalle, ha solo ed esclusivamente la legge. Il giudice – afferma – non ha né simboli né eroi. Altrimenti si potrebbe pensare che il magistrato *adeguì* il suo operato a modelli non prettamente giuridici.

E ricorda di aver disapprovato un collega che teneva sulla scrivania i ritratti di Marx e di Lenin (anche in questo caso, un rimprovero giusto). Però, a chi gli fa notare che le aule dei tribunali sono contrassegnate con il crocifisso, risponde in modo sconcertante:

può rimanere al suo posto perché il riferimento di un buon giudice deve essere il diritto naturale, oltre quello positivo.

Dunque, il crocifisso esposto nei tribunali non solo è un oggetto di arredo, segnato nell'inventario, ma rappresenta pure un elemento del diritto naturale⁴! La decisione del magistrato di lasciare il simbolo della religione cattolica nell'aula di udienza stimola Montagnana a scrivergli, per domandare quali sono gli estremi delle norme riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle sedi di ospedali, caserme, prefetture, uffici comunali e provinciali, essendo invece ben note quelle riguardanti le scuole statali e i tribunali. Naturalmente il magistrato – a differenza di altri, ugualmente interpellati da Montagnana – non risponde.

Grande rilievo, sulle prime pagine dei quotidiani usciti il 21 ottobre 1998, ha la visita compiuta il giorno prima dal Papa nel palazzo del Quirinale, sia perché avviene durante la formazione del nuovo governo che sarà presieduto, per la prima volta, da Massimo D'Alema, sia perché il discorso di Scalfaro – vista la particolare situazione politica – è ancor più esplicito del solito, sul tema della indipendenza dello Stato da interferenze indebite di qualsiasi istituzione religiosa.

La voce della Chiesa non può togliere né alleggerire il nostro carico. Stato e Chiesa – *sottolinea Scalfaro* – sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani [...] Nostra diretta responsabilità è la scelta politica, è l'amministrare la cosa pubblica, è il quotidiano delicato e non facile compito del discernere, del guidare, del governare, del decidere [...] **La laicità dello Stato**, che è **presupposto di libertà e di eguaglianza per ogni fede religiosa** non toglie, ma aumenta l'impegno di chi vive, o cerca di vivere, i valori cristiani [...] Tante volte sentiamo la fatica della solitudine e della incomprendimento nel nostro operare, ma sappiamo che questo è il nostro dovere, del quale possiamo e dobbiamo rispondere noi soli.

Il giorno dopo Montagnana scrive ad alcuni quotidiani: «Finalmente si dà rilievo alla laicità dello Stato rivendicata dal presidente Scalfaro»; e lamenta che fino ad allora vi fosse stata totale indifferenza al riguardo da parte di politici e *media*.

Forse perché – *osserva* – si sottovaluta generalmente l'importanza del principio di laicità dello Stato, e non ci si scandalizza quindi se le istituzioni privilegiano un particolare credo. È significativo che solo le sedi del Quirinale e del Consiglio superiore della magistratura (presieduto da Scalfaro) siano conformi alla laicità dello Stato. [...] Paradossalmente il presidente cattolico offre un esempio di autonomia rispetto alla Chiesa cattolica che ben pochi sedicenti “laici” manifestano.

Quanto scarsa sia stata l'attenzione dei *media* e dei politici alle parole pronunciate da Scalfaro durante la sua permanenza al Quirinale, si è potuto misurare anche dopo che era scaduto il suo mandato. Ad un convegno sulla parità scolastica, tenuto a Firenze pochi giorni dopo una manifestazione svoltasi il 31 ottobre 1999 in piazza S. Pietro, a favore della scuola cattolica, l'ex presidente della Repubblica interviene per contestare l'orientamento emerso da quell'incontro tra il Papa ed i partecipanti all'assemblea. Le agenzie di stampa ne riportano alcuni passi:

La laicità dello Stato è sacra e non accetto facilmente delle scene di contaminazione che sono capitate sulla piazza San Pietro [...] Non accetto facilmente perché vi è una dignità dello Stato e

una dignità della Chiesa [che] non è l'anticamera di nessun partito: gerarchie e fedeli devono insegnare al credente a vivere per intero la sua responsabilità di cittadino. [...] La Chiesa si inserisce nella politica e, quindi, *esce dalla sua missione*, non quando insegna al cristiano a vivere per intero la sua responsabilità di cittadino, ma quando si dovesse inserire – e spero che non capiti – direttamente o indirettamente in scelte esclusivamente politiche, che sono e rimangono di competenza esclusiva dei laici che lì sono impegnati.

A parte brevi note di cronaca che riferiscono le parole di Scalfaro, solo due articoli ne commentano il contenuto: *Scalfaro, l'ultimo dei laici*, di Gian Antonio Stella sul *Corriere della Sera* (9 novembre); e *Laicità dello Stato e scuola non statale* di Leopoldo Elia su *Il Popolo* (10 novembre). Entrambi sottolineano il silenzio dei politici sul richiamo di Scalfaro al rispetto della laicità dello Stato; e in particolare Stella bacchetta D'Alema, Rutelli e Violante, riportando di quest'ultimo un commento che esamineremo in un apposito paragrafo dedicato alla posizione dei sedicenti “laici” sulla questione del crocifisso. Ma anche Stella, che – a giudicare dalla ricchezza dei riferimenti e dalla posizione che esprime – mostra di aver seguito l'argomento con qualche interesse, è tutt'altro che preciso nel ricostruire il percorso di colui che egli considera «*l'ultimo fanatico rimasto a combattere nella trincea dello stato laico*». Pensa infatti che possa essere costato molto «*a un cattolico come lui sottolineare in perfetta solitudine come esistano “una dignità dello Stato ed una dignità della Chiesa”*».

L'aveva già marcata, la sua opposizione alle interferenze, **un anno fa**, quando aveva risposto a una serie di pressioni contro l'incarico a D'Alema: “La laicità dello Stato è un presupposto che nulla toglie alla fede di chi crede nei valori cristiani [...]”. Allora i più maligni potevano pensare che l'avesse fatto per guadagnarsi simpatie a sinistra [*ma ora*] il vuoto irrealista ha accolto le sue durissime parole.

Il fatto è che – come s'è visto – espliciti richiami al supremo principio della laicità Scalfaro non li fece soltanto “un anno fa”; e quindi non gli sono certo costate alcuno sforzo le parole di critica alla manifestazione di piazza San Pietro. Semmai ha confermato, almeno a parole, che non intende demordere dalla questione della laicità; sulla quale, infatti, tornerà l'anno dopo con l'intervista citata all'inizio di questo paragrafo.

¹ L'intervista è stata realizzata dal direttore del mensile “Confronti”, Paolo Naso, e riportata per esteso in “Riforma”, settimanale delle Chiese Evangeliche in Italia, 10 marzo 2000, p. 6.

² Il settimanale cattolico di Cuneo pubblica la lettera il 18 dicembre 1992, con un commento del direttore don Costanzo Marino che, prima di richiamare l'immane supporto della Ginzburg, afferma: «Non vedo come marchio il Crocifisso»; per lanciarsi poi – alla vigilia di Natale! – in questo duro rimprovero personale, che rasenta l'insulto: «Sia lei più tollerante, più laico, meno settario, professore. Impari piuttosto dal Crocifisso a tacere, quando le cose superano la sua competenza. [...] Forse le sarà utile leggere il Vangelo, anziché antiche e sorpassate leggi» [*sic!*].

³ Giampiero ROSSI, *Scalfaro: niente marchi privati sullo Stato*, "l'Unità", 11 settembre 1995.

⁴ Servizi pubblicati il 15 novembre 1995 su *La Stampa*, *la Repubblica*, *Corriere della Sera*.

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO I

COME FARSI INCRIMINARE

1.

Quando vennero indette le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, nella primavera del 1994, i componenti dei seggi venivano ancora nominati d'ufficio: gli scrutatori, dal Sindaco di ciascun Comune; i presidenti, dalle competenti Corti d'Appello. Questa procedura venne poi modificata con norme che prevedono ora la nomina di chi abbia presentato apposita domanda. Poiché a quel tempo l'incarico di scrutatore si configurava come **obbligo imposto dallo Stato**, si offriva l'occasione – a chi era disposto ad affrontare le conseguenze giudiziarie – di rifiutare di svolgere le funzioni di scrutatore o di presidente di seggio, non già ricorrendo all'abusato e solito “giustificato motivo” (di salute, di famiglia, di lavoro, di studio, ecc.), bensì per motivi di coscienza, a difesa di principi e diritti garantiti dalla Costituzione¹.

È quello che il professor Marcello Montagnana di Cuneo, già impegnato a fianco della consorte nel caso dell'Itis (vedi Cap. 1, par. II, 3), mise in pratica nel 1994: rifiutò a ragion veduta l'incarico di scrutatore, previa notificazione alle autorità che nelle sezioni elettorali, di solito ubicate in sedi contrassegnate con il simbolo cattolico del crocifisso, come le aule scolastiche, si violava sia il principio di laicità dello Stato, sia il diritto di ciascun elettore alla libertà di coscienza in materia religiosa, proprio nel momento più significativo del sistema democratico.

Prima di allora – come si è visto – coloro che si erano interessati al problema non erano riusciti a ottenere risposte soddisfacenti, né da parte della Pubblica Amministrazione né dal mondo politico né tanto meno dalla giustizia ordinaria. Dopo i casi verificatisi nelle scuole di varie parti d'Italia, che diedero luogo soltanto all'*ingenuo parere* 63/1988 del Consiglio di Stato; e dopo le

sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, che smentivano quel **parere** con l'affermazione del principio di laicità, la questione era stata sì ancora dibattuta in varie sedi, ma nessuno era riuscito a provocare una pronuncia chiara da parte della magistratura o della Consulta. Già in passato singoli votanti avevano fatto notare ai presidenti dei seggi, nei quali era affisso il crocifisso, che tale presenza offendeva l'identità laica dello Stato; e in qualche caso avevano ottenuto che fosse rimosso o che venisse verbalizzata la disapprovazione dell'elettore. A Padova, nel novembre 1987, Gennaro Cilio si era recato nella sezione numero 69 della scuola "Piave" per esercitare il suo diritto di voto:

ho notato – *scrive* – un crocifisso appeso sulla parete dove abitualmente è posta la cattedra, trattandosi di aula scolastica adibita per l'occasione a sezione elettorale. [...] Ho presentato al presidente del seggio le mie rimostranze e questi, con estrema compostezza e squisita cortesia, ha raccolto la mia lamentela e ha provveduto a redigere il verbale che ha poi accluso ai registri della sezione, dopo che è stato da me sottoscritto [...]

«*che speranze* – si chiede però Cilio alla fine della sua lettera – *hanno gli atei italiani qui in Italia?*»².

Le settimane che precedettero le consultazioni politiche – indette, in un primo momento, per la sola giornata di domenica 27 marzo – erano state peraltro caratterizzate da un inedito conflitto in materia di diritti costituzionali, a causa della coincidenza di quel giorno con un'importante festività della piccola minoranza religiosa ebraica (circa 30.000 membri delle Comunità presenti in Italia). Dopo un vivace dibattito, sviluppatosi tanto in sede parlamentare quanto sui mezzi d'informazione, il ministro dell'Interno stabilì che le operazioni di voto, anziché essere limitate ad un solo giorno (come previsto dalla legge allora in vigore), fossero prolungate eccezionalmente fino alle ore 22.00 di lunedì, al fine di consentire ai cittadini di religione ebraica di celebrare la loro ricorrenza, nel pieno rispetto di libertà religiosa e di culto, e di andare a votare dopo il tramonto del sole, la sera del 28 marzo. Già prima che quel dibattito inducesse il governo a emanare il provvedimento a favore delle poche migliaia di elettori di fede ebraica, Montagnana aveva scritto al *Corriere della Sera* per segnalare che

nell'imminente consultazione elettorale, tutti gli italiani, credenti e non credenti, si troveranno a votare in seggi dove è esposto, in base a un regio decreto mai revocato, il simbolo uniconfessionale del cattolicesimo. Eppure viviamo in uno Stato laico, secondo i principi costituzionali³.

Nel frattempo il mensile ebraico “*Shalom*” aveva invitato i cittadini democratici a recarsi alle urne dopo il tramonto del lunedì 28 marzo, per non isolare la minoranza di ebrei ortodossi al momento del voto. Il quotidiano *l’Unità* del 15 marzo informò che alcuni candidati “progressisti” – Carla Rocchi, Athos De Luca e Giovanna Melandri – avevano aderito all’invito e rivolto un appello in tal senso anche ad altri esponenti “laici”. Montagnana scrive anche a questo quotidiano, notando che

l’appello dei candidati progressisti sarebbe stato più convincente se fosse stato accompagnato da una richiesta in difesa dello Stato laico, e perciò di **tutti** i cittadini: che dai seggi elettorali sia rimosso il simbolo uniconfessionale del cattolicesimo, esposto nelle sedi di istituzioni statali sulla base di norme emanate durante il regime fascista. Tutti i cittadini, compresi gli ebrei, dovrebbero essere interessati **innanzitutto** a far rispettare il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, che solo può garantire i diritti di tutti e di ciascun cittadino, credente e non credente⁴.

Del resto non risulta che qualcuno degli esponenti dell’ebraismo italiano, che si erano mobilitati per rivendicare il diritto sia a celebrare la loro festività sia a recarsi poi a votare, abbia espresso allora alcun disagio nell’esercitare questo diritto in sedi contrassegnate con il simbolo del cattolicesimo.

Pochi giorni prima che apparisse sul *Corriere della Sera* la lettera di Montagnana, i mezzi d’informazione avevano dato ampio risalto alla decisione presa all’unanimità dal Consiglio di facoltà di Architettura, dell’Università di Firenze, di far rimuovere il crocifisso dal bar interno della sede staccata di Santa Verdiana: «In quanto – *afferma la deliberazione* – è considerato discriminante per gli studenti di altre confessioni». Il modo con cui i quotidiani danno la notizia l’11 febbraio è emblematico della confusione, degli equivoci e dell’ignoranza che regna ancora sull’argomento, sia fra i giornalisti sia nel mondo dell’istruzione. Sotto titoli fino a sei colonne, ne danno conto, per esempio, *La Stampa*, *L’Indipendente*, *la Repubblica*, *Corriere della Sera*, che – caso non comune – riferiscono le varie dichiarazioni e i dati obiettivi senza alcuna discordanza. La preside della facoltà, Mariella Zoppi Spini, si premura di precisare: «A me il crocifisso non disturba. Nella mia stanza non lo tengo, ma capisco che ci sia chi ha piacere di esporlo». Parole che fanno il paio – per banalità – con quelle del gestore del bar che aveva da poco fatto appendere il simbolo cattolico dietro il bancone: «Lo abbiamo messo su esplicita richiesta di un dipendente che, a norma di Statuto dei lavoratori, ha tutto il diritto di professare la propria

fede». Si dovrebbe dedurre quindi che, senza l'ostensione di quell'emblema uniconfessionale, manca il diritto di professare la fede cattolica! E pare scontato che una richiesta analoga di rimuoverlo non sarebbe accolta. *La Stampa*, oltre al servizio da Firenze, pubblica anche un articolo che, nelle intenzioni del redattore, dovrebbe ricostruire la storia più recente del problema e fornire dei dati intorno alle norme che regolano la materia. Il pezzo inizia così:

Il crocifisso è ammesso [*sic!*] nelle aule scolastiche, in quelle di tribunale e negli uffici pubblici. E lo sarà finché una legge non modificherà il regio decreto del 1924. La parola fine a una lunga polemica fu messa da una sentenza [*!?*] della seconda sezione del Consiglio di Stato nel giugno '88.

Ricordato telegraficamente il caso dell'insegnante di Cuneo, che diede origine a questo **parere**, il giornalista insiste: «La sentenza del Consiglio di Stato dirime la questione»; né mostra di sapere che il regio decreto del 1924 (e le norme successive riguardanti la scuola) non si riferisce all'Università, e neppure ai tribunali o agli uffici pubblici; e che per tutte quelle disposizioni obsolete, fondate sul principio della “religione di Stato”, si può e si dovrebbe applicare semplicemente il criterio dell'abrogazione tacita. Naturalmente viene citata la sentenza pronunciata nel 1986 dal pretore di Roma (vedi Cap. 1, par. II, 2.) e la nota di Natalia Ginzburg. Non una parola sulle sentenze della Corte Costituzionale!

2.

La mattina del 7 marzo Montagnana riceve dal Servizio elettorale del Comune di Cuneo la “partecipazione di nomina a scrutatore” nel seggio n. 71, situato all'interno dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, con l'invito a presentarsi alle ore 16 precise di sabato 26 marzo, e con l'avvertenza di rito che «**la funzione di scrutatore è obbligatoria**». Sperando di provocare finalmente una pronuncia dell'autorità giudiziaria, scrive subito al Sindaco e al Prefetto di Cuneo, preannunciando che, per motivi di coscienza, rifiuterà di svolgere le funzioni di scrutatore nel caso che il Sindaco, o il ministro dell'Interno, non ordini di adeguare ovunque l'arredo dei seggi all'identità laica dello Stato.

Mi risulta che nei seggi elettorali non è in genere rispettato il supremo principio costituzionale della **laicità dello Stato**. Chiedo perciò che le autorità statali competenti emanino chiare disposizioni agli organi periferici affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da tutti

i seggi elettorali, che rappresentano la sede più alta di espressione della democrazia e dello Stato delineati nella Costituzione.

Ricordate le parole pronunciate dal presidente Scalfaro durante l'incontro con il Pontefice nel novembre 1992, Montagnana conclude:

Confido pertanto che, di tali disposizioni, sarà data, per tempo, ampia e ufficiale informazione agli elettori, oltretutto ai presidenti dei seggi. Rimane inteso che potrò svolgere le mie funzioni di scrutatore soltanto se verrà rispettata la mia irrinunciabile libertà di coscienza, garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino.

Tre giorni dopo scrive negli stessi termini anche al Capo dello Stato, nella speranza che possa e voglia sollecitare un provvedimento del ministro dell'Interno.

In assenza di un tale provvedimento – *conclude* – sarei **costretto a rifiutare** la funzione di scrutatore, sia perché non intendo rinunciare alla libertà religiosa e di coscienza garantite dalla Costituzione, sia perché è mio dovere rispettare e far rispettare il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato⁵.

Né allora – né in seguito – il ministro dell'Interno ha disposto che nei seggi non siano esposti simboli estranei alla natura laica dello Stato e alla competizione elettorale. Così sabato 26 marzo, al momento dell'insediamento della sezione 71, Montagnana si presenta regolarmente nella sede assegnata (che prudentemente aveva già visitato in precedenza), e fa mettere a verbale la seguente dichiarazione:

Appena ricevuta la nomina a scrutatore il 7 marzo scorso, ho scritto al Sindaco di Cuneo lo stesso giorno, spiegando che avrei potuto svolgere questo compito solo se fosse stato rispettato il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato nei seggi elettorali dove, in genere, è invece presente il simbolo uniconfessionale della religione cattolica. Ho scritto anche al presidente della Repubblica, sottoponendo al massimo garante della Costituzione la stessa questione; ma non ho ricevuto alcuna risposta. Constato oggi che nel seggio 71 non è esposto il crocifisso; la qual cosa risulta però del tutto casuale e non motivata da disposizioni dell'autorità competente, che annullino i precedenti decreti in base ai quali è fatto obbligo di esporre il crocifisso nelle sedi di istituzioni statali. Pertanto, poiché la mia richiesta non è circoscritta al caso singolo né si configura come un'intolleranza personale verso i simboli religiosi, ma pone una questione di ordine generale, che va chiarita senza equivoci e risolta in modo uniforme in tutto il paese, non considero rimossi gli ostacoli illustrati nelle mie citate lettere. Perciò, come cittadino rispettoso dei principi costituzionali, sento che è mio dovere non accettare una tale situazione, denunciando

done l'incostituzionalità e rifiutando quindi di svolgere la funzione di scrutatore nel seggio n. 71 di Cuneo.

Come si vede, questa dichiarazione era stata preparata con molta cura. È opportuno sottolineare i punti ai quali molti commentatori non hanno prestato attenzione. Innanzitutto, nella sede del seggio **non** era presente alcun simbolo religioso. Di conseguenza la disobbedienza civile messa in atto non presupponeva affatto – come precisa lo stesso Montagnana – un'avversione personale verso simboli o immagini di tipo religioso. Tale circostanza ai più risulta incomprensibile, tanto che tutti i giornalisti che si sono occupati del caso danno per scontato che nel seggio ci fosse il crocifisso. Solo nel corso dei procedimenti giudiziari – come vedremo – qualche magistrato ne ha tenuto conto, o ritenendolo un elemento a favore di Montagnana imputato, o, al contrario, sfavorevole, perché rivelava un intento strumentale, perseguito per ottenere visibilità e un pronunciamento della magistratura. Infine, avendo constatato che il seggio non era contraddistinto con il simbolo cattolico, Montagnana pone in secondo piano il richiamo alla tutela della libertà di coscienza, e rivendica principalmente il rispetto dell'identità laica delle istituzioni, sottolineando l'incostituzionalità della condizione in cui si svolgono le consultazioni elettorali in Italia.

Al presidente del seggio 71 non rimane che sospendere le operazioni preliminari di insediamento, e recarsi in Comune per ottenere l'immediata sostituzione dello scrutatore. Ovviamente una copia del verbale viene trasmessa all'autorità giudiziaria, di fronte alla quale si presentavano due possibilità: o archiviare il caso, ritenendo legittima la motivazione addotta da Montagnana; oppure rinviarlo a giudizio per la violazione del più volte citato DPR 361/57, art. 108. La procura presso la Pretura di Cuneo, anziché decidere per l'archiviazione – che avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, e avrebbe rappresentato comunque un significativo precedente giuridico –, scelse di citare in giudizio Montagnana, dopo aver chiesto e ottenuto dal Gip una proroga del termine per le indagini preliminari. Concluse le quali, venne fissata l'udienza non già all'interno del fittissimo calendario dei processi della pretura, bensì in seduta separata, il pomeriggio del 4 aprile 1996, esattamente due anni dopo l'iscrizione di Montagnana nel registro delle notizie di reato; e il caso venne affidato ad un giudice onorario e non di carriera. Naturalmente Montagnana respinge l'ipotesi di usufruire del beneficio offerto dal patteggiamento, sia perché ciò avrebbe comportato l'implicito riconoscimento che l'obiezione era infondata,

sia perché lo scopo ultimo della sua azione era appunto quello di coinvolgere il sistema giudiziario nella questione, ottenendo una pronuncia che consentisse di chiarire la situazione.

¹ Il DPR 30 marzo 1957, n. 361, recita all'art. 108: «Coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000». Ovviamente le solite, e abusate, scuse venivano sempre ritenute un "giustificato motivo" per non assumere l'incarico.

² La lettera, pubblicata da "Il mattino" il 12 novembre 1987, appare su tre colonne con il titolo «Urne all'ombra del crocifisso».

³ *Corriere della Sera*, 17 febbraio 1994.

⁴ In queste ultime parole si sente l'eco dei discorsi del presidente della Repubblica Scalfaro. Vedi Cap. 1, par. V.

⁵ Se non diversamente specificato, i documenti riguardanti questa vicenda sono a mie mani.

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO II

IL PROCESSO IN PRETURA: CONDANNA

1.

Come tutte le aule del tribunale di Cuneo – e quasi tutte quelle dei tribunali italiani – anche quella della pretura in cui si tiene il processo penale contro Marcello Montagnana è contrassegnata con il crocifisso, in base ad una vetusta circolare del ministero di Grazia e Giustizia risalente a settant’anni prima¹. Quindi, all’apertura dell’udienza, il difensore avvocato Mauro Mantelli solleva subito, a tale riguardo, una questione preliminare; e l’imputato fa presente che applicare in quella sede una disposizione fondata sull’art. 1 dello Statuto albertino “*significa violare il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, e attribuire all’aula di udienza un’identità non corrispondente alla forma laica dello Stato*”; con la conseguenza di coartare il diritto dell’imputato di partecipare serenamente al dibattimento, in quanto viene offeso un valore fondante della sua coscienza civica: la Costituzione. Di fronte a questa obiezione pregiudiziale, il pretore deve necessariamente sospendere l’udienza per decidere come procedere. Dopo un’ora di riflessione, torna in aula e dichiara “inammissibile” la questione prospettata, con una lunga motivazione, di cui non viene subito valutata la portata, giacché la decisione del pretore conteneva già tutti gli elementi di valutazione che, in sostanza, anticipavano l’esito negativo del processo. Col senno di poi, si può ipotizzare che forse si sarebbe potuto chiedere la ricusazione del giudice che, prima ancora del dibattimento, con quella decisione aveva mostrato chiaramente di essere ostile a tutti i riferimenti ai principi della Costituzione e ai diritti inalienabili di libertà individuale, il rispetto dei quali era appunto rivendicato da Montagnana. Argomenta infatti il pretore che

la mera ostensione di un simbolo religioso non possa oggettivamente considerarsi di impedimento all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, cui non è richiesto né minimamente imposto di porsi (o porre il proprio comportamento) in relazione alcuna con detto simbolo.

Inoltre – prosegue la motivazione – avendo Montagnana presentato in proposito una memoria in cui afferma che, anche nel caso in cui fosse rimosso il crocifisso in quell'aula, rimarrebbe sempre il fatto che la giustizia nel suo complesso continuerebbe comunque a fare riferimento, in tutte le altre aule, a norme in palese contrasto con la Costituzione – il pretore ne prende atto per sottolineare che non ritiene compito suo sollecitare chiarimenti e che la questione appare esorbitante rispetto al tema del processo, con il quale non avrebbe alcun nesso pregiudiziale. L'arringa del difensore si concentra sulla legittimità del comportamento di Montagnana, alla luce dei principi e diritti costituzionali, nonché delle numerose sentenze della Consulta in questa materia. Essendo quindi pienamente giustificato il suo rifiuto di adempiere i compiti di scrutatore, ne chiede l'assoluzione con formula piena. Il presidente del Comitato Torinese per la Laicità della Scuola, professor Carlo Ottino, chiamato a dare testimonianza sul pluriennale impegno di Montagnana intorno ai temi della laicità, conferma che egli ha collaborato con il Comitato, scrivendo spesso sull'argomento.

2.

Lo stesso Montagnana, sia nella sua dichiarazione spontanea sia nel memoriale e nei documenti depositati durante l'udienza, elenca in ordine cronologico la sua attività in questo campo: un intervento durante il Convegno sul tema "La Corte Costituzionale e i diritti di libertà", tenuto a Cuneo il 15 aprile 1989, a cui erano intervenuti giudici della Consulta e costituzionalisti, fra cui Ettore Gallo, Antonio Baldassarre, Ugo Spagnoli, Giovanni Conso, Gustavo Zagrebelsky²; due lettere a quotidiani, riguardanti il discorso di insediamento del presidente Scalfaro nel giugno 1992, in cui il Capo dello Stato affermava che «nessuno lecitamente può apporre allo Stato il marchio della propria fede religiosa»;³ una lettera al settimanale diocesano di Cuneo, *La Guida* (18 dicembre 1992), in cui riprende il discorso pronunciato poche settimane prima dal presidente Scalfaro durante l'incontro con il pontefice in Vaticano; infine due recensioni di libri che trattano il tema della laicità, pubblicati sulla rivista dell'Istituto storico della Resistenza di Cuneo⁴. Poi accenna agli interventi di personalità e organizzazioni laiche e religiose – anche cattoliche – critiche verso la presenza del crocifisso nelle sedi dello Stato⁵.

Passando a spiegare i motivi del suo rifiuto, Montagnana precisa:

Non vi è, nella mia obiezione, alcun atteggiamento contro le fedi religiose, perché non sono assolutamente i simboli religiosi, in quanto tali, a *ledere* le convinzioni di minoranze o la coscienza e la libertà religiosa dei singoli, oppure a *menomare* la laicità dello Stato, ma è **lesivo** soltanto l'**obbligo** di esporre un simbolo (che non sia quello dello Stato) in sedi di istituzioni pubbliche. **Nel** momento e **dal** momento in cui un simbolo religioso entra nella sfera dello Stato, per giunta in forza di **norme obsolete** (emanate da uno Stato diverso dall'attuale) che ne prescrivono l'**esposizione obbligatoria**, allora il simbolo non è più quell'immagine che si venera nei luoghi di culto, ma rappresenta in modo evidente la sopravvivenza di privilegi attribuiti ad una religione di Stato. In ogni caso non è e non può essere ritenuta una figura passiva: anzi, è un evidente fattore discriminante fra chi si identifica con la confessione di cui è emblema, e chi invece sente di essere eterogeneo o estraneo rispetto all'identità manifestata dalle istituzioni con l'esposizione di questo simbolo.

Peraltro Montagnana ammette di aver svolto in passato sia le funzioni di scrutatore sia quelle di presidente di sezione elettorale, senza aver sollevato alcuna obiezione circa l'arredo dei seggi. Ma – dichiara – “come la generalità degli Italiani, anch'io mi ero abituato a convivere con la presenza costante di influenze cattoliche all'interno di quasi tutte le sedi di apparati statali”. Solo dopo il dibattito che precedette e seguì la firma del neoConcordato nel 1984; e dopo le sentenze della Corte Costituzionale, sulla libertà religiosa e sulla laicità dello Stato, si manifestò infatti una più larga attenzione dell'opinione pubblica verso questi temi.

Quanto all'arredo del seggio 71 a cui Montagnana era stato assegnato, egli fa notare che

nell'ospedale Santa Croce – come in genere avviene in ogni struttura ospedaliera dello Stato – il simbolo cattolico è presente di norma sia nelle corsie sia negli uffici, e non per il capriccio dell'amministratore di turno o per iniziativa di singoli primari o dipendenti [...] Se dunque – **del tutto casualmente** – la norma in base alla quale viene esposto il simbolo cattolico nelle strutture sanitarie **non** era osservata nel piccolo locale destinato al seggio 71, questo non rispondeva affatto alla mia richiesta, perché io ho posto una questione di ordine generale, ho chiesto **regole certe uguali per tutti e in tutte le sedi statali**; non ho circoscritto la mia obiezione al caso singolo, **non ho chiesto un favore personale**, perché non si tratta di un rapporto fra un privato e il simbolo cattolico, *bensi* del rapporto fra lo Stato e la Chiesa-istituzione cattolica.

Sulle questioni attinenti il diritto, Montagnana si limita a illustrare il significato della *libertà religiosa* alla luce delle numerose sentenze della Corte Costituzionale su questa materia, facendo riferimento anche a un documento pubblicato su *L'Osservatore Romano* nel dicembre 1991:

«Assai delicate sono le situazioni in cui una norma specificamente religiosa diventa, o tende a diventare, legge dello Stato, senza che si tenga in debito conto la distinzione tra le competenze della religione e quelle della società politica. Identificare la legge religiosa con quella civile può effettivamente soffocare la libertà religiosa e, persino, limitare o negare altri inalienabili diritti umani». [...]

«Per quanto si possa avere a cuore la verità della propria religione, ciò non dà a nessuna persona o gruppo il diritto di tentare di reprimere la libertà di coscienza di quanti hanno altre convinzioni».

L'autore del documento è Karol Wojtyła, col quale – precisa Montagnana – “non posso non concordare, tanto più se si riferisce non solo alle minoranze cattoliche nei Paesi di altra fede, ma anche alle minoranze non cattoliche presenti in Italia”.

Infine conclude la dichiarazione spontanea ribadendo i motivi per i quali ha ritenuto di non poter svolgere le funzioni di scrutatore.

Se la mia obiezione – fondata sui supremi principi costituzionali – non rappresenta un “*giustificato motivo*”, mi chiedo se i diritti di libertà enunciati nella Costituzione sono davvero di per sé perfetti, realizzabili e fruibili, anche senza bisogno di leggi ordinarie, o se la nostra Carta fondamentale è soltanto un vuoto simulacro, fatto di enunciazioni astratte.

Terminata la fase dibattimentale, interviene il P.M. limitandosi a chiedere la condanna dell'imputato al massimo della pena; il difensore ne chiede invece l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e, in subordine, chiede di porre la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 108, DPR 361/57 in relazione agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione.

3.

Come poteva far presagire il rigetto della questione preliminare, Montagnana viene condannato alla pena di 400.000 lire di multa, col carico delle spese processuali e la concessione del beneficio della non menzione nel casellario. Ma il testo – sette fitte pagine di motivazioni – viene depositato soltanto cinque mesi dopo, il 5 settembre 1996. Si tratta di una sentenza che merita di essere esami-

nata in dettaglio per almeno due ragioni. Innanzitutto a essa fanno riferimento sia le istanze di Montagnana avverse la condanna, sia le pronunce dei successivi gradi di giudizio. In secondo luogo gli argomenti esposti dal pretore, pur se inficiati da vistose contraddizioni, si presentano tuttavia in modo coerente sotto il profilo strettamente formale.

Riassunti – nei primi tre punti del testo – gli elementi essenziali degli argomenti presentati da Montagnana, il pretore rileva però al punto 4 che «*l'assunto difensivo dell'imputato, per quanto coerentemente esposto ed arricchito da cospicue argomentazioni storico-giuridiche, non supporta, tuttavia, una risoluzione assolutoria*»; giacché l'inciso “senza giustificato motivo” (che determina la rilevanza penale del rifiuto) non può significare che qualsiasi “giustificazione” (irragionevole, futile, capziosa) sia giuridicamente lecita.

Per escludere l'antigiuridicità del fatto appare necessario che il giustificato motivo risieda nell'esercizio – normativamente consentito – di una facoltà di azione o di astensione prevista dall'ordinamento [...] ovvero, ed in sintesi, che risieda nell'esercizio, da parte dell'agente, di una facoltà legittima.

Il pretore riconosce peraltro che la convinta adesione di Montagnana al principio costituzionale della laicità dello Stato

conduce certamente a provare la non irragionevolezza, ed anche la particolare valenza morale e sociale delle motivazioni personali dell'agente, ma non ancora che questi abbia posto in essere l'attuazione di una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento, tale da escludere l'antigiuridicità del fatto imputatogli. Non è infatti conforme all'ordinamento vigente che il soggetto **investito di un pubblico ufficio – assegnato con caratteristiche di obbligatorietà** rese manifeste dalla specifica sanzione penale – vi si possa validamente sottrarre sul presupposto che egli contesti la legittimità di talune norme organizzative [...] Avverso l'illegittimità di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione l'ordinamento appresta rimedi diversi [...] ma non prevede né assicura una facoltà legittima di disapplicazione spontanea delle norme ritenute illegittime.

Al pretore sfuggono almeno due fatti. *Primo*: la sentenza 467/1991 della Corte Costituzionale già riconosce, al par. 4, che «la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta [...] un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di *esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili* (cosiddetta obiezione di coscienza)». *Secondo*: nel caso specifico non esisteva affatto altro “ri-

medio”, diverso da quello messo in pratica da Montagnana, per evidenziare l’incompatibilità dell’esposizione del simbolo cattolico, nelle sedi statali, con i principi affermati nella Costituzione. Il rifiuto di ubbidire a una norma (o consuetudine), facendo appello alla propria coscienza, si fonda sul classico metodo gandhiano della disobbedienza civile: rivendicare il rispetto dei principi e/o diritti enunciati nella Costituzione in opposizione alla norma (o consuetudine) che si contesta. In sostanza, l’obiezione di coscienza fa emergere le contraddizioni fra una norma di legge ordinaria (formulata di volta in volta da “maggioranze” parlamentari diverse) e la Costituzione, «*Legge fondamentale dello Stato*». Non a caso la norma di legge violata dall’obiettore di coscienza, sottoposta all’esame della Corte Costituzionale, viene cancellata perchè incostituzionale. In Italia tutte le sentenze di incostituzionalità, riguardanti articoli del codice penale che prevedevano pene per le offese rivolte alla fede cattolica o alle sue manifestazioni, sono state originate dalla disobbedienza di singoli cittadini, come quelle sulle formule di giuramento dei testimoni in tribunale, sulla bestemmia contro i simboli cattolici, sul vilipendio alla “religione dello Stato”, o quelle sul servizio militare obbligatorio.

Quanto ai diritti di libertà, secondo il pretore la questione si presenterebbe in modo diverso se la contestazione fosse stata attuata per «realizzare la difesa di un diritto proprio o altrui, contro l’ingiusta vulnerazione che ne deriverebbe dall’ottemperanza del precetto penalmente sanzionato». Ma, sostiene la sentenza,

appare evidente che la condotta penalmente contestata all’imputato non si pone in alcuna obiettiva correlazione con l’effettiva esplicazione di quel diritto di libertà. Non per quanto concerne l’imputato medesimo, che non soltanto non si trova in concreto a “patire” l’esposizione del crocifisso nel seggio in cui è chiamato ad operare come scrutatore, ma che, per il complesso del suo comportamento, dimostra di essere ben al di sopra di qualunque coazione morale riconducibile a quell’aspetto dell’organizzazione dei seggi elettorali che egli contesta; ma neppure per la generalità degli elettori.

Le sentenze della Consulta, riguardanti la laicità dello Stato e la libertà di coscienza in materia religiosa, richiamate dall’avvocato Mantelli e dallo stesso Montagnana nel suo memoriale, non hanno – secondo il pretore – attinenza alcuna con la materia del processo. Infatti afferma che

la condotta renitente, contestata all'imputato, non appare certo la diretta esplicazione del diritto di libertà religiosa di quest'ultimo, né la necessaria conseguenza della pratica attuazione del principio di pari dignità delle confessioni religiose di fronte alla legge, sicché non sembra ragionevolmente sostenibile che esista un conflitto inconciliabile tra l'affermazione concreta dell'uno o dell'altro di detti principi e l'assunzione delle funzioni di scrutatore in un seggio elettorale, infine scevro dell'ostensione di alcun simbolo religioso.

Infine il pretore prende atto che «l'imputato ha agito nella piena consapevolezza della rilevanza penale del proprio comportamento»:

ha agito, cioè, non nell'erronea o incompleta percezione dell'effettiva portata del precetto penale che lo riguardava in concreto, ma “a rischio” – ed in pratica con l'intento – di affrontare il procedimento sanzionatorio [...] È chiaro che tale quadro volitivo non lascia spazio a dubbi circa la cosciente deliberatezza della condotta antiggiuridica, né margini a proposizioni assolutorie per difetto di dolo.

Stabilita così la responsabilità penale dell'imputato, il pretore passa a quantificare la misura delle sanzioni (punto 7), tenendo conto delle possibili attenuanti.

L'applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 1, cp (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) sembra, nella specie, quasi paradigmatico: il prof. Montagnana ha ricostruito con ampio approfondimento la propria militanza intellettuale [...] in favore dei principi costituzionali di laicità dello Stato e di non-discriminazione religiosa, e tale militanza [...] appare l'unica motivazione soggettiva della condotta contestata.

Altrettanto legittima sembra la concessione delle attenuanti generiche [...] L'imputato ha comunque orientato la propria azione alla tutela di un bene giuridicamente protetto (la libertà di religione ed il diritto alla non-discriminazione religiosa), e quindi a scopi armonici con l'ordinamento e non in conflitto con esso, e che soltanto le modalità con le quali egli ha scelto di perseguire le proprie finalità ne giustificano la valutazione sanzionatoria.

Proprio la “modalità” scelta da Montagnana, pur se gravosa e carica di ostacoli e incognite, ha consentito di giungere, al termine di cinque processi, all'innovativa sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione appena quattro anni dopo questa prima del pretore di Cuneo (tempi che testimoniano come la giustizia italiana – quando esamina certi casi – è perfettamente attrezzata per procedere celermente). Quanto alle attenuanti applicate dal giudice di primo grado, è del tutto evidente che il particolare valore morale e sociale dell'azione orientata “*alla tutela di un bene giuridicamente protetto*” – sottolineato nella

sentenza – appare in stridente contraddizione con la decisione di non ammettere che tale condotta si configuri come legittima facoltà del cittadino.

4.

L'esito della sentenza di primo grado provoca un impegno ancor più risoluto sulla questione del crocifisso presente nei seggi elettorali, tanto da parte del professore di Cuneo, quanto da parte di associazioni attive nella difesa della laicità dello Stato, nonché da parte di alcuni parlamentari. Un paio di settimane dopo il processo a Montagnana, in occasione delle elezioni politiche, ha per esempio una notevole risonanza la protesta verificatasi in un seggio della provincia di Viterbo, e precisamente nella sezione n. 1 di Proceno. Ne dà conto, in una manchette con testo in neretto, il *Corriere della Sera* del 22 aprile, sotto il titolo: «Crocifisso nel seggio: chiesto l'intervento di Scalfaro». Il dottor Sandro Masini, che si era recato lì per votare, visto un crocifisso nel seggio, chiede al presidente di farlo togliere perché «uno Stato laico non deve permettere che nelle sedi istituzionali siano presenti simboli religiosi». Poiché il presidente rifiuta di rimuoverlo, non gli rimane che far mettere a verbale la sua protesta. Inoltre – informa l'articolo – appena uscito dal seggio il signor Masini telefona al Quirinale facendo presente che il Presidente Scalfaro dovrebbe far rispettare l'immagine di uno Stato laico e impedire la presenza di simboli religiosi nelle sedi delle sue istituzioni. Riceve da un infastidito funzionario una risposta insoddisfacente che induce Masini a inviare un fax al Capo dello Stato, protestando per un comportamento che ritiene lesivo della sua dignità di cittadino.

Pochi mesi dopo la celebrazione del processo in pretura, e precisamente alla fine di luglio, i senatori Mele, De Zulueta e Debenedetti rivolgono un'interrogazione al ministro dell'Interno, Giorgio Napolitano, in cui osservano:

- che nei locali in cui vengono allestiti seggi elettorali sono spesso esposti simboli religiosi;
- che tale presenza, che non ha ragione d'essere in un paese in cui non vi è alcuna religione di Stato e che riconosce e tutela l'uguaglianza dei cittadini, qualunque sia, o non sia, la loro fede religiosa, non deriva da una norma di legge;

e gli chiedono

se non si ritenga di superare una discriminazione che contrasta con i principi costituzionali, e di emanare una disposizione per la quale, in occasione delle consultazioni elettorali, l'arredamento previsto nei seggi non contempli la presenza e l'esposizione di simboli religiosi.

Il ministro Napolitano, anziché affrontare l’argomento e rispondere comunque al quesito posto dai tre senatori (appartenenti alla sua stessa maggioranza parlamentare), tace, seguendo la riprovevole prassi, che si è sempre più consolidata, di non rispondere alle interrogazioni parlamentari. E questo in una stagione in cui le consultazioni – amministrative, referendarie, politiche – si susseguivano a scadenze ravvicinate, offrendo l’occasione ai “contestatori” di additare spesso la questione all’opinione pubblica. Né il ministro né un funzionario del Viminale rispondono alla richiesta di Marcello Montagnana che, con lettera del 29 maggio 1997, chiede che

nei locali dove si svolgono le operazioni di voto siano pienamente rispettati sia il principio costituzionale **supremo** che proclama la laicità dello Stato, sia altri fondamentali principi e diritti. [...] Fin quando il ministro Napolitano non farà rispettare la Costituzione **almeno** durante le consultazioni elettorali – *soggiunge Montagnana* – devo coerentemente ritenere che **MI VIENE SOTTRATTO UN DIRITTO FONDAMENTALE**: di partecipare a qualsiasi tipo di votazione, perché l’identità dello Stato, nei seggi elettorali, **non** è conforme alla Legge fondamentale della Repubblica. Ricordo – per inciso – che il ministro Napolitano ha giurato di essere fedele alla Carta costituzionale, la quale, nel caso specifico, è invece platealmente violata.

A differenza del ministro Napolitano, la Corte Costituzionale aveva risposto un anno prima – ma in termini sconcertanti – ad una richiesta (maliziosa) di informazione rivolta dalla professoressa Migliano:

I testi di Educazione Civica da me adottati o consultati – *scrive il 27 aprile 1996* – presentano di solito, nelle pagine riguardanti la Corte Costituzionale, una fotografia dell’aula di udienze. In essa appaiono, alle spalle del Presidente, due simboli: la bandiera nazionale e l’emblema della fede cattolica. Gradirei conoscere le norme che dispongono la collocazione di detti simboli nella sede della Corte.

Il Segretario Generale della Corte, dott. Cesare Bronzini, risponde il 1° luglio 1996 (Prot. 261):

Sin dall’inizio del funzionamento della Corte Costituzionale, nel 1956, il crocifisso è stato esposto nell’Aula di udienze in analogia a quanto avveniva in tutte le aule giudiziarie del Paese, per le quali vigono precise disposizioni ministeriali (v. circolare n. 1867 del 29 maggio 1926 della Div. III[^] – n. 2134 del Registro circolari del Ministero di Grazia e Giustizia). D’altronde, l’esposizione del crocifisso è riconoscimento del valore universale ad esso attribuito quale simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, indipendentemente da una specifica confessione religiosa. [Vedi Appendice 2]

Come si vede, ricompaiono pari pari gli “argomenti” proposti nel 1984 dal Ministero dell’Interno per giustificare la permanenza del simbolo cattolico nei tribunali (si veda Cap. 1, par. II, 1.). Solo che la Corte Costituzionale non dipende dal Ministero dell’Interno né da quello di Grazia e Giustizia, ma è un’istituzione che gode della più completa autonomia e indipendenza, anche per quanto riguarda l’organizzazione interna. Alla singolare nota della Consulta viene ovviamente data la più ampia diffusione, sottolineando come risulti inspiegabile e assurdo che giudici, chiamati a pronunciarsi sulla costituzionalità di **leggi**, ammettano tranquillamente che, sulla questione del crocifisso, essi non rispettano i principi della Costituzione, né le loro stesse sentenze, ma ritengono di dover osservare scrupolosamente una semplice **circolare** – neppure una legge! – fondata oltretutto sul principio della “religione di Stato”⁶. Del resto, al Presidente della Consulta, Francesco Paolo Casavola, che aveva redatto nel 1989 la più volte citata sentenza 203 sul principio della laicità dello Stato, si era già rivolto il professor Montagnana nel dicembre 1992, sempre a proposito dell’aula della Corte contrassegnata con il crocifisso.

Non posso pensare che – in materia di arredo della sede dove svolge la sua attività – la Corte, o il suo stesso Presidente, non godano di autonomia sufficiente per rendere coerente al principio di laicità almeno la sede in cui si tengono le udienze pubbliche [dove] appare un simbolo uniconfessionale incompatibile con il suddetto principio costituzionale. [...] Confido – *conclude la lettera* – che nulla possa impedire alla Corte di adeguare autonomamente l’arredo della propria sede ai principi della Carta che essa, prima di ogni altro organo, è chiamata a far rispettare.

Visto che la Corte ha deciso recentemente di rimuovere il simbolo cattolico dalla sua aula di udienze, verrebbe da pensare che c’era effettivamente qualcosa (o qualcuno?) che per più di quarant’anni aveva impedito ai giudici di offrire di sé quell’immagine di correttezza istituzionale che da loro ci si sarebbe aspettata.

Dopo il processo in pretura, Montagnana interviene ancora sulla questione con alcuni scritti. Su *Il Popolo* del 24 ottobre 1997 compare una sua lettera, sotto il titolo *La lezione di don Milani*, che commenta la posizione critica del quotidiano rispetto all’interrogazione presentata da un consigliere comunale di Torino sulla presenza del crocifisso nella sala delle riunioni; e ricorda la decisione del priore di Barbiana di non esporre questo simbolo nella *sua* scuola,

sia perché chiunque potesse frequentarla senza condizionamenti, sia perché non aveva bisogno di rammentare a ogni piè sospinto la verità della sua fede. Come notava acutamente, sono i cattolici di più vacillante fede che, per paura di perderla, si aggrappano disperatamente a tali puntelli.

Anche *Laicità* (n. 4, dicembre 1997) pubblica un suo articolo sulle polemiche seguite all'interrogazione riguardante il crocifisso nella sala consiliare di Torino, in cui Montagnana esamina e confuta sia gli indignati giudizi sull'iniziativa del consigliere Silvio Viale, sia gli argomenti a favore di quella presenza, espressi in interviste, servizi e articoli (vedi Cap. 3, par. III, 2, 3, e Cap. 5, par. I, 2.1).

¹ Il 29 maggio **1926** il Guardasigilli Alfredo Rocco diramò la circolare n. 1867, che viene tuttora applicata nei tribunali, senza che alcun magistrato sollevi qualche obiezione: «Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia». Vedi Cap. 1, par. II, 1.

² Sui lavori del Convegno Montagnana scrisse due articoli: uno sul settimanale *La Masca* di Cuneo (19 aprile 1989); l'altro sulla rivista dell'Istituto per la storia della Resistenza di Alessandria, *Quaderno di storia contemporanea*, n. 5, 1989, pp. 162-63. Gli Atti del Convegno sono in *La Corte Costituzionale e i diritti di libertà*, ed. Dell'Orso, Alessandria, 1990. Nel primo articolo Montagnana ricorda: «Ho rivolto ai giudici un paio di quesiti per sapere: 1°) qual è la norma che prescrive l'obbligo di esporre il crocifisso nell'aula della Corte costituzionale; 2°) se non è in contrasto con la proclamata laicità dello Stato che proprio la Corte esponga nella sua sede un emblema palesemente rappresentativo di una particolare Chiesa [...] Ha risposto il vicepresidente Conso: "Non dipende da noi il problema del crocifisso. Possiamo decidere solo se siamo investiti della questione, la quale può esserci sottoposta per varie vie. Ma, finché non ci giunge, non possiamo prendere posizione"». Una posizione pilatesca, giacché la Corte è pienamente autonoma nell'organizzare la propria sede, e nell'arredarla; tanto che, dopo recenti lavori di ristrutturazione dell'aula di udienza, il crocifisso è scomparso. Ma sul comportamento dei giudici costituzionali si tornerà più avanti.

³ In *Il Secolo XIX*, 7 giugno 1992; *La Stampa*, 10 giugno 1992.

⁴ Si tratta di «Carta '89» (a cura), *Libertà di coscienza e democrazia reale*, Lacaita, 1992; e Paolo FLORES D'ARCAIS, *Etica senza fede*, Einaudi, 1992; recensioni in "Il presente e la storia", Cuneo, dicembre 1993, pp. 245-55. Vanno ricordati inoltre due articoli di Montagnana, riguardanti il dibattito sui simboli religiosi sviluppatosi negli Stati Uniti intorno a vicende approdate alla Suprema Corte americana, entrambi pubblicati dal settimanale cuneese *La Masca: Meglio un Presepe o un Menorah?* (11 gennaio 1989); *Le religioni e lo Stato – America ed*

Italia a confronto (13 dicembre 1989); e un lungo intervento sul periodico sindacale *Scuola Snals* del 28 marzo 1994, *Sulla questione della libertà religiosa*.

⁵ Sono: un appello diffuso nel 1990 da personalità di varie estrazioni, come Bruno Zevi, Mauro Paissan, Marco Taradash, Rossana Rossanda, in cui si chiede esplicitamente: «Venga abolito l'uso di immagini di culto, come i crocifissi, negli edifici pubblici»; il documento, redatto nel marzo del 1988 dal Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche, che «sottolinea la necessità di vigilare perché nella scuola pubblica non siano presenti simboli che identifichino il servizio pubblico con una particolare confessione religiosa»; nonché l'analoga posizione espressa nel maggio dello stesso anno dalla Chiesa Evangelica Metodista di Milano, e dal pastore Emanuele Paschetto (vedi Cap. 1, par. III, 4); le prese di posizione di don Lorenzo Milani, della teologa Adriana Zarri, del senatore Mario Gozzini, a cui abbiamo già accennato e sulle quali ritorneremo in seguito; l'editoriale della rivista *Jesus*, dei Paolini, pubblicato nel numero di ottobre 1995, che distingue i segni personali di appartenenza (chador, kippà, catenina con croce, distintivo...) dai simboli collettivi, imposti ed esposti in sedi statali.

⁶ Su segnalazione di Marcello Montagnana, il settimanale *Cuore* riproduce la lettera della Corte Costituzionale e a fianco commenta: «Ecco come la Consulta si sdraia su una circolare ministeriale – neanche una legge!». *Documento anticostituzionale della Corte Costituzionale*, in “Cuore”, n. 294, 12 ottobre 1996.

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO III

RICORSO IN APPELLO: ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA

1.

Non appena le motivazioni della condanna inflitta a Montagnana vengono notificate al suo difensore, avvocato Mantelli, nel febbraio del 1997, questi può preparare il ricorso in appello, che sarà basato essenzialmente sulle evidenti contraddizioni contenute nella pronuncia del pretore, come lo stesso Mantelli anticipa in un'intervista a *La Stampa*, e illustra più diffusamente in un articolo per la rivista torinese *Laicità*¹.

In tutta la sentenza di primo grado – scrive Mantelli – ciò che più colpisce è il continuo contraddirsi del giudice su un punto specifico: in più parti si sostiene che l'azione di Montagnana **NON** si pone in obiettiva correlazione con l'effettiva esplicazione del diritto di libertà religiosa, della libertà di coscienza, dell'osservanza del principio costituzionale della laicità dello Stato [...] In altre parti della sentenza si sostiene esattamente l'opposto: si mettono addirittura in risalto la non irragionevolezza, ma anzi la particolare valenza morale e sociale delle motivazioni personali dell'imputato [...] Stupisce l'affermazione in cui si sostiene: «Non può infatti privarsi di rilievo la considerazione che l'imputato ha comunque orientato la propria azione alla **TUTELA DI UN BENE GIURIDICAMENTE PROTETTO** (la libertà di religione e il diritto alla non discriminazione religiosa), **E QUINDI A SCOPI ARMONICI CON L'ORDINAMENTO E NON IN CONFLITTO CON ESSO**».

Ad una affermazione di questo tipo – osserva l'avvocato – avrebbe dovuto seguire il riconoscimento della sussistenza del “giustificato motivo” posto a base della non punibilità del rifiuto di assumere la carica di scrutatore.

Nell'atto di appello, oltre a queste considerazioni, l'avvocato nota che l'unica conclusione, debitamente motivata nella sentenza, è che «quello non era il modo di agire»; e soggiunge:

Le contraddizioni palesi e l'inconsistenza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sono la conseguenza di non aver ritenuto, come era logico, che l'elemento costitutivo del reato commesso dal Montagnana è proprio l'aver agito per un giusto motivo, giusto perché di particolare valore morale e sociale.

Né si può ipotizzare – come pare trasparire dalle asserzioni del pretore – che il comportamento di Montagnana fosse finalizzato al conseguimento di un obiettivo puramente “politico” (cosa che verrà sostenuta apertamente dal PM nel primo processo di appello), e pertanto di per sé non “universale”.

Niente secondo questa difesa – *afferma l'avvocato Mantelli* – è meno politico di un'azione basata su principi che non sono solo del soggetto che ha commesso il reato, ma che appartengono ormai ad una giurisprudenza costituzionale costante.

“Quale valore morale più alto vi può essere – si chiede in conclusione il difensore – di quello di affrontare un processo penale affinché lo Stato faccia solamente il proprio dovere”?

2.

A meno di un anno dal deposito del ricorso, il Tribunale di Torino assegna il processo alla prima Sezione Penale della Corte d'Appello, fissando l'udienza per l'11 febbraio 1998, «lo stesso giorno – ricorda una nota de *La Stampa* – in cui, 69 anni fa, Mussolini firmò il Concordato con la Santa Sede, che riconosceva alla Chiesa quanto ora l'insegnante strenuamente contesta»². All'avvocato Mantelli si affianca l'avvocato Antonio Rossomando del foro di Torino, e i giornali danno notevole rilievo al caso. Il processo in Appello viene annunciato con servizi su *la Repubblica* (5 febbraio) e *La Stampa* (11 febbraio). Dell'esito favorevole, diffuso dall'Ansa, molti quotidiani danno notizia il giorno dopo: in particolare i succitati due quotidiani e *Il Giornale* che riprende, fin dal titolo, un “pettegolezzo” ritenuto di grande richiamo mediatico, di nessunissima importanza ai fini del problema “crocifisso”, ma che attira l'attenzione dei giornalisti³.

Ma come si svolge l'udienza? Intanto, nella relazione introduttiva, il giudice incaricato di illustrare il caso espone i fatti, i punti fondamentali della questione dal punto di vista strettamente giuridico, e i riferimenti ai principi e diritti costituzionali, con estrema precisione e correttezza, senza tralasciare gli argomenti favorevoli all'imputato. Il quale, dal canto suo, spiega poi le ragioni che stavano alla base del suo comportamento; «Ragioni che – *dichiara* – anche

la sentenza di primo grado considera non futili, né irragionevoli, né pretestuose»; non senza aver prima fatto notare che,

a differenza di tantissime aule di udienza, compresa quella nella quale si svolse il processo di primo grado, vedo che qui **non** si applica la disposizione impartita nel maggio 1926 dall'allora ministro Alfredo Rocco, che prescrisse di esporre il crocifisso nelle aule di udienza. Una disposizione certo coerente con l'allora vigente principio della religione di Stato, con la natura dello Stato di settant'anni fa, e con l'intento del governo Mussolini di concludere un trattato con il Vaticano. Ma qualcosa è mutato – *sottolinea Montagnana* – tra l'11 febbraio 1929 e l'11 febbraio 1998! Mentre qui sembra che se ne sia preso atto, altri organismi non si sono ancora accorti dei cambiamenti introdotti con la promulgazione della Costituzione mezzo secolo fa.

Infatti nell'aula non era presente alcun crocifisso, né sopra il banco del presidente né su altra parete. C'era bensì un quadro che raffigurava la crocifissione di Gesù, appeso sulla parete antistante la giuria; ma, ovviamente, tale rappresentazione non aveva nulla a che vedere con il simbolo "crocifisso" e con la circolare-Rocco. Proseguiamo dunque a esaminare il memoriale depositato da Montagnana, citando quei passi che integrano e aggiornano gli elementi esposti due anni prima davanti al pretore di Cuneo. Egli premette che, per spiegare il suo rifiuto di fare lo scrutatore, potrebbe citare semplicemente l'ultimo capoverso della Costituzione:

«La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata da tutti i cittadini e **dagli organi dello Stato**». Il senso di questo precetto è inequivocabile. Sbaglio – *si chiede Montagnana* – se io non solo la rispetto, come cittadino, ma pretendo che venga rispettata da **tutti** gli organi dello Stato? Non deve essere rispettata la laicità dello Stato? Non devono essere rispettati i diritti di libertà personale, fra i quali campeggia la libertà di coscienza in materia religiosa?

Ma, limitandosi solo a questo doveroso richiamo – osserva – non emergerebbe la complessità di una questione sottovalutata o del tutto incompresa. Sicché precisa che la decisione di non svolgere le funzioni di scrutatore fu «l'approdo più logico e coerente di riflessioni maturate nel tempo».

Fu, la mia, una condotta che definirei "obbligata", visto il precetto della Costituzione e visto che **tutti** i precedenti tentativi di far rispettare la laicità dello Stato erano stati infruttuosi, nonostante moltissime iniziative, comprese quelle presso l'autorità giudiziaria⁴.

Del resto, ricordando la durata eccezionale delle votazioni politiche del 1994, nelle due giornate del 27 e 28 marzo,

se alla grande e doverosa attenzione prestata dallo Stato al diritto della comunità ebraica, si paragona la **totale mancanza** di rispetto **per** la laicità dello Stato e **per** il diritto di libertà religiosa di ciascun elettore, **dovuta** alla presenza del simbolo cattolico nella stragrande maggioranza dei seggi, non si può certo qualificare il comportamento dello Stato come coerente e uniforme.

Quanto alla sentenza di condanna in primo grado, Montagnana si sofferma in particolare sul fatto che il pretore gli ha negato il diritto di godere della libertà religiosa, intesa nel senso più ampio, di libertà *attiva* e libertà *negativa*, e di **libertà di non manifestare** le proprie convinzioni sulla materia.

Il diritto alla riservatezza in questo campo mi è stato sottratto nel momento stesso in cui lo Stato, violando il principio di laicità, mi ha obbligato, per coerenza, a rinunciare alla *privacy* per far rispettare la Costituzione. L'esercizio della libertà di coscienza in materia religiosa – *si chiede Montagnana* – e della conseguente obiezione di coscienza, che cosa sono se non “*la difesa di un diritto proprio*”, che invece il primo giudice non mi riconosce? Anzi – sostiene il pretore – io avrei dimostrato “di essere ben al di sopra di qualunque coazione morale riconducibile alla presenza di un simbolo”. In altri termini, questo significa che, se protesto contro violazioni della Costituzione, sono ritenuto immune da condizionamenti, e quindi non mi spetta il diritto di libertà religiosa, che sarebbe riservato solo a chi **non** abbia la forza e la consapevolezza di reclamarlo. Ma in questo modo il diritto si nega a tutti: a chi contesta una violazione del diritto, perché, così facendo, dimostrerebbe di non averne bisogno; e a chi subisce la violazione, proprio perché la subisce senza protestare.

Infine Montagnana ricorda gli interventi delle Chiese Evangeliche, di associazioni, di parlamentari, critici sulla presenza del crocifisso nelle sedi statali. Dei suoi, oltre a quelli già citati, ci sono: una lettera su *La Stampa*, relativa alla legge che prescrive l'esposizione del tricolore sulle sedi statali⁵; una su *L'Espresso* sulle inadempienze del ministro della P.I., Luigi Berlinguer, in ordine alla laicità delle scuole statali; e due recensioni sul semestrale *Il presente e la storia*⁶.

Tutte queste iniziative – mie e altrui [*osserva Montagnana*] – sono state infruttuose, **eccetto una** che ha avuto un piccolo ma significativo esito positivo, che prova, una volta di più, come **non** vi siano regole uguali e vincolanti per tutti, in un campo dove non dovrebbero verificarsi trasgressioni o ambiguità. In occasione della consultazione referendaria del giugno 1997, a seguito di un mio esposto, il sindaco di Borgo San Dalmazzo dispose che **da tutti** i quindici seggi della città fossero rimossi i simboli o le immagini religiose eventualmente presenti al momento di preparare i seggi. Esattamente il contrario di quanto decise il pretore di Cuneo che considerò “inammissibile” la mia analoga richiesta all'apertura dell'udienza del primo processo. Proprio questo atto del pretore dimostra come non vi fosse altra strada che l'obiezione di coscienza da parte mia,

essendo del tutto inefficaci richieste verbali o scritte di non violare la Costituzione nelle aule di tribunale come nei seggi elettorali⁷.

3.

Ciascuno dei difensori dell'imputato concentra la sua arringa su un tema specifico: l'avvocato Mantelli illustra quanto esposto nel suo ricorso contro la sentenza di primo grado, sottolineando le evidenti e stridenti contraddizioni contenute nella sentenza del pretore di Cuneo; l'avvocato Rossomando si sofferma sui principi costituzionali ai quali si era appellato Montagnana per giustificare il suo rifiuto di svolgere le funzioni di scrutatore. Entrambi ne chiedono l'assoluzione perché il fatto non sussiste. A sua volta il pubblico ministero accusa invece l'imputato di aver voluto provocare consapevolmente un caso giudiziario a fini prevalentemente, se non esclusivamente, politici e ideologici, e concorda pienamente con le valutazioni del primo giudice, chiedendo quindi la conferma della condanna inflitta dal pretore.

I tre giudici della Corte, presieduta da Filippo Russo, non rimangono in camera di consiglio a lungo. Il presidente legge la sentenza con la quale assolve Montagnana "dal reato ascrittogli, perché il fatto (di reato) non sussiste, avendo l'appellante agito per giustificato motivo". Le sette fitte pagine di motivazioni vengono depositate la settimana dopo, il 18 febbraio, con il n. 523, a riprova che esistevano ed esistono settori della magistratura che operano con grande efficienza. Anche il ricorso della Procura contro questa sentenza – che esamineremo fra poco – viene preparato in pochi giorni e depositato il 3 marzo.

I giudici di appello dichiarano chiaramente, fin dalla prima riga delle motivazioni, come la pensano: «La Corte non condivide le argomentazioni che hanno condotto il primo giudice alla declaratoria di penale responsabilità del Montagnana in ordine al reato ascrittogli». Inoltre sottolineano che

l'impegno del Montagnana nel ricercare il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato da parte dell'Autorità costituita risale a molti anni fa [...] Tale impegno si è esplicitato nella realizzazione di innumerevoli pubblicazioni ed articoli [...] Si tratta, in altre parole, di una militanza di lunga data ed esercitata con grande coerenza. Non vi è alcun dubbio, infine, che il rifiuto ad assumere l'ufficio di scrutatore fu da parte del Montagnana la logica e meditata conseguenza delle predette convinzioni personali e non il frutto di una scelta estemporanea ed irragionevole.

Infine ritengono necessario «puntualizzare due aspetti della presente vicenda, che non possono essere ignorati, se non si vuole cadere in equivoci assolutamente inaccettabili»:

a) non spetta in alcun modo alla Corte stabilire se nelle sedi delle istituzioni dello Stato italiano debbano o meno avere posto il crocifisso ovvero altri simboli confessionali, tenuto conto che ciò esula completamente dalle competenze del giudice penale [...] Il superamento di tale limite di pronuncia apparirebbe del tutto improponibile e rischierebbe di divenire uno strumento asservito a dibattiti ed a polemiche che non fanno parte dei compiti istituzionali della magistratura.

b) occorre anche sgombrare subito il campo dalla questione legata al fatto che, nel caso di specie, nel locale in cui aveva sede il seggio elettorale n. 71 del Comune di Cuneo, ***non era esposto il crocifisso*** [...] Tale aspetto della vicenda, che è stato indicato dal Procuratore Generale nel corso della discussione come un elemento importante di valutazione per richiedere la conferma della sentenza appellata, non pare, a giudizio della Corte, di particolare rilievo. Come è stato correttamente osservato dai difensori [...] sarebbe stato inconcepibile per il Montagnana abbandonare il suo impegno per motivi strettamente contingenti, legati all'assenza del crocifisso in quel singolo locale, e, per altro verso, risulterebbe oggi riduttivo ricondurre tutta la vicenda alla verifica della presenza del simbolo nella situazione di fatto verificatasi nel caso di specie. D'altro canto, se si aderisse alla tesi prospettata dalla pubblica accusa, la sussistenza e le connotazioni del motivo giustificato finirebbero per essere determinate, nella sostanza delle cose, non tanto dalle scelte, dai comportamenti e dalla volontà del soggetto agente, quanto piuttosto dalle iniziative di terze persone. [...] In definitiva, la possibilità di individuare l'antigiuridicità ovvero la liceità del fatto deriverebbe esclusivamente da elementi estranei al controllo ed alla determinazione del soggetto agente.

A questo punto i giudici esaminano sia la motivazione “ampia ed interessante, svolta dal Pretore di Cuneo nella sentenza impugnata”, sia l'atto di appello, dei quali abbiamo già dato conto; per passare infine a «verificare il significato e la portata concreta dell'inciso contenuto nella norma contestata all'odierno appellante»: ossia il “giustificato motivo” di rifiuto dell'incarico di presidente, scrutatore o segretario di sezione elettorale. In primo luogo, la Corte ritiene che tale inciso «sia stato originato da preoccupazioni di carattere eminentemente pratico, con riferimento alle esigenze concrete di svolgimento delle consultazioni elettorali»; ovvero intenda prevenire abusi di ricusazione o di astensione da quegli uffici.

L'altra caratteristica rilevante dell'inciso è senza dubbio quella della sua indeterminatezza, connotato voluto con tutta evidenza dal legislatore, per non scontrarsi con l'ovvia impossibilità di elencare tassativamente tutti gli impedimenti validamente utilizzabili da parte del soggetto chiamato a ricoprire l'ufficio [...]

D'altro canto, non è possibile condividere l'assunto del Pretore, secondo il quale la condotta posta in essere dal Montagnana non sarebbe ricollegabile all'esercizio del diritto di libertà religiosa. Invero, tale comportamento fu inteso proprio a riaffermare la necessità che l'ordinamento garantisse in ogni sua manifestazione – e, dunque, anche nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali – il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato, che appare intimamente correlato, perlomeno in senso negativo, a quello della libertà di religione.

Occorre aggiungere, condividendo alcune osservazioni della difesa, che in effetti la sentenza di primo grado contiene profili non irrilevanti di contraddittorietà⁸.

¹ *Crocifisso in aula* – «*Lo scrutatore non può rifiutarsi*», in “La Stampa”, 27 febbraio 1997; Mauro MANTELLI, *Crocifissi ancora fuori posto*, in “Laicità”, n. 1, aprile 1997.

² g.d.m. [Gianni DE MATTEIS], *Il ricorso del professore anticrocifisso*, in “La Stampa”, 23 dicembre 1997.

³ I titoli sono: *Montagnana aveva ragione sul crocifisso*, “la Repubblica”; «*Crocifisso – E' lecito rifiutarlo*», “La Stampa”; *Abbandonò il seggio perché c'era il crocifisso: assolto nipote di Togliatti*, “Il Giornale”. Tempo prima il settimanale *Cuore* aveva rivelato che l'imputato era nipote (d'acquisto, per via paterna) di Palmiro Togliatti, il quale – cinquant'anni prima, nella fase conclusiva dei lavori della Costituente – aveva dichiarato che i comunisti avrebbero approvato l'art. 7 della Costituzione (sui Patti Lateranensi); una “curiosità” che aveva ovviamente offerto l'occasione al giornale satirico di esprimere in proposito un commento divertito. Il settimanale delle Chiese Evangeliche, “Riforma”, pubblica la notizia il 20 febbraio con il titolo *Lecito il no al crocifisso negli uffici pubblici*.

⁴ Si riferisce all'esposto presentato alla pretura di Fossano dalla moglie, per la presenza del simbolo cattolico nell'Ospedale della città; e di esposti presentati da lui alla Procura di Roma, contro i ministri dell'Interno, della Giustizia e della Pubblica Istruzione. Di questi tratteremo più avanti.

⁵ Poco dopo la conclusione del processo Montagnana ritorna su questa legge ancora poco applicata, specie nei tribunali, mentre è presente ovunque il crocifisso. *È ora di rivalutare la bandiera*, in “liberal”, 12 marzo 1998.

⁶ Riguardano il volume *Stato della Costituzione*, a cura di Guido NEPPI MODONA, Il Saggiatore, 1995; e la biografia *Don Milani! Chi era costui?*, di Giorgio PECORINI, Baldini & Castoldi, 1996; recensioni in “Il presente e la storia”, Cuneo, n. 51, giugno 1997, pp. 245-54.

⁷ Della rimozione del crocifisso dai seggi elettorali di Borgo San Dalmazzo diede notizia *La Stampa*, sulle pagine di cronaca provinciale, il 17 giugno 1997.

⁸ Sul significato del “giustificato motivo” scrivono inoltre: «Innanzitutto, il carattere di indeterminatezza sostanziale delle parole usate dal legislatore impone al giudice di determinare di volta in volta se il motivo addotto per il rifiuto a svolgere l’ufficio sia giustificato, attraverso la valutazione della liceità – sotto il profilo etico e sociale – delle motivazioni che hanno determinato il soggetto a tenere il comportamento di diniego [...] In secondo luogo, il riferimento operato dal Pretore all’esercizio della facoltà legittima, come all’unica ipotesi idonea a rendere valida la giustificazione e ad escludere l’antigiuridicità del fatto, non pare in sintonia con le ragioni di carattere concreto, che indussero il legislatore ad introdurre il ben noto inciso». Nel commentare la sentenza, l’avvocato Mantelli ha scritto: «La motivazione solleva questioni di grande rilievo giuridico, a partire da quello dell’immediata precettività della norma costituzionale che tutela i valori fondanti della Repubblica. Non per nulla la Procura Generale ha inteso ricorrere in Cassazione. Sarà la Suprema Corte a pronunciare l’ultima parola in merito alla questione coraggiosamente sollevata dal prof. Montagnana». Mauro MANTELLI, *Montagnana assolto a Torino: ma il “caso” va in Cassazione*, in “Laicità”, n. 1-2, marzo 1998. Anche in questa occasione lo scrittore Nuto Revelli è fra i primi a esprimere la propria solidarietà a Montagnana: «La notizia della “vittoria” Tua e di Mavi non solo mi rallegra, ma mi aiuta a sperare ancora...».

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO IV

LA PROCURA RICORRE IN CASSAZIONE: RINVIO AD ALTRA SEZIONE

1.

Come s'è accennato, la Procura Generale prepara subito il ricorso contro la suddetta sentenza, e lo deposita il 3 marzo 1998, per l'inoltro alla Corte di Cassazione. Nelle quattro fittissime pagine dattiloscritte vengono sviluppati sostanzialmente gli argomenti già trattati dall'accusa durante il dibattimento, e in parte confutati dalla Corte d'Appello. Anche se le osservazioni sono in generale di carattere prettamente tecnico-giuridico, tuttavia il documento merita di essere esaminato in dettaglio, sia perché le tesi sostenute dalla Procura verranno sostanzialmente accolte dalla III^a Sezione penale della Corte di Cassazione (mentre saranno poi respinte in blocco con la seconda sentenza pronunciata dalla Cassazione nel marzo 2000), sia perché alcune considerazioni ripropongono quelle piuttosto superficiali e impulsive emerse durante le polemiche sul crocifisso nella sala consiliare del Comune di Torino, a cui abbiamo accennato nel precedente paragrafo II, punto 4.

La Procura sostiene innanzitutto che il giudice di secondo grado non ha interpretato correttamente la regola riguardante il “giustificato motivo”. Nella sentenza si afferma che l'indeterminatezza lessicale dell'inciso “senza giustificato motivo” impone al giudice di valutare di volta in volta se il motivo è lecito sotto il profilo etico e sociale. Ma, secondo la Procura,

non sembra che al giudicante possa essere consentito di spaziare, ricercando un motivo giustificante, nell'intimità dell'animo e delle convinzioni dell'agente. Ma quell'esattezza va individuata in situazioni obiettivamente esistenti e che, con la loro oggettività, scusano il comportamento altrimenti sanzionato.

A proposito di quest'ultima notazione – sull'oggettività di “situazioni obiettivamente esistenti” (per la Procura insussistenti) – c'è da chiedersi se è, o no, oggettiva la presenza del simbolo cattolico nelle sedi dello Stato; se sono oggettivamente applicate le norme dei Regi Decreti per la scuola, e le numerose circolari ministeriali che dispongono l'esposizione del crocifisso nei tribunali e negli uffici pubblici; insomma, se lo Stato, attraverso le sue istituzioni, viola *oggettivamente* il principio di laicità e il diritto dei cittadini alla libertà di coscienza in materia religiosa.

Prosegue il ricorso della Procura negando che

la condotta dell'imputato, attuata attraverso le più o meno plateali e fantasiose manifestazioni abbondantemente rivelate dagli atti, abbia giustificato il suo rifiuto. Nel senso che avrebbe trovato legittimità il contenuto etico/sociale nell'intento d'assicurare una concreta attuazione al principio costituzionale della laicità dello stato mediante la rimozione dei Crocefissi esposti nei luoghi pubblici come le aule scolastiche (e, quindi, i luoghi normalmente destinati ad ospitare i seggi elettorali), le corsie degli ospedali, le aule giudiziarie e così via (si potrebbe addirittura giungere alle fosse comuni ed agli ossari dei cimiteri!).

A parte il fatto che né Montagnana, né le associazioni, né le personalità che si sono interessate alla questione hanno mai parlato *impropriamente* di “luoghi pubblici”, bensì di sedi di istituzioni dello Stato, il tono quasi scandalizzato con cui la Procura passa, del tutto arbitrariamente, dalle *sedi statali* alle fosse comuni e agli ossari, indica già quale piega extragiuridica prenderà il ricorso. A questo punto, infatti, benché abbia affermato che al giudice non si può consentire «di spaziare nell'intimità dell'animo e delle convinzioni dell'agente», a sua volta la Procura incomincia a dilungarsi proprio su questi aspetti (corsivi e neretti miei).

Giova ricordare brevemente lo sviluppo della condotta dell'imputato. [...] Scrisse ed al Capo dello stato ed al sindaco di Cuneo prospettando che [...] se dai seggi elettorali, tutti, non fossero stati rimossi i simboli od immagini propri d'un'unica fede religiosa, sarebbe stato costretto a rifiutare quella funzione. Rimaste, *com'era facile prevedere*, quelle *intimazioni* senza risposta [...] rifiutò d'assumere l'incarico, legando *la sua intolleranza* alla mancata risoluzione della questione in tutto il paese. [...] Non si vede come la mancata logica immediata adesione all'*ultimatum lanciato dall'imputato* potesse e possa valere come giustificazione etico/sociale al suo rifiuto di svolgere l'ufficio di scrutatore, mancando nel modo più assoluto una correlazione tra l'esposizione di quel certo simbolo della religione cattolica e l'esercizio di quell'ufficio; peraltro in una sede *per nulla inquinata*, secondo *la sensibilità dell'imputato*, da alcuna presenza di quella specie: sì da rendere *inevitabile e quindi giustificata* la *posizione di rifiuto*. [...]

Già innanzi al pretore di Cuneo, pur stigmatizzata con uno scritto in atti la presenza in quell'aula d'un "simbolo cattolico", non se ne fece motivo per rifiutare oltre là la sua presenza [...] E nell'aula del giudice d'appello dimostrò di non far caso della grande tela incorniciata rappresentante la crocefissione [...] Potrebbe pensarsi che l'abbia fatto per dare più facile sfogo e libertà all'esigenza di difesa; ma l'argomento poco persuade, perché *in determinate situazioni di principio, è questo, se veramente sentito, a dover sempre prevalere.*

2.

Il ricorso della Procura Generale affronta sostanzialmente due questioni: a) il significato dell'inciso relativo al "giustificato motivo"; b) il comportamento dell'imputato, commentato con osservazioni irridenti, contraddizioni e inesattezze sostanziali. Poiché la Procura opera a tutela dell'interesse dello Stato, ci si deve chiedere se gli argomenti proposti nel ricorso vanno in questa direzione, tenuto conto che interesse primario dello Stato consiste nel far rispettare la Legge fondamentale della Repubblica. O, piuttosto, non ha contribuito a raggiungere questo obiettivo l'imputato?

a) A proposito del "giustificato motivo", l'argomento principale a favore dell'imputato si trova paradossalmente nel ricorso stesso della Procura, laddove nega che, nel caso specifico, il motivo addotto dall'imputato possa «valere come giustificazione etico/sociale», visto che nel seggio non c'era il simbolo cattolico che, solo, avrebbe potuto «rendere **inevitabile** e quindi **giustificata** la posizione del rifiuto». Dunque la Procura riconosce che la presenza del crocifisso in un seggio elettorale è tale da rendere *inevitabile e giustificato* il rifiuto di fare lo scrutatore. In altri termini, una "situazione obiettiva" di questo genere – che si verifica in moltissime sezioni elettorali – configura, per qualsiasi membro di un seggio, un "giustificato motivo" per rifiutare l'incarico, se egli individua, *nella presenza del simbolo cattolico*, un'offesa **alla laicità dello Stato**. Alla luce di questa esplicita ammissione, perde senso la prima parte del ricorso riguardante l'interpretazione dell'inciso "giustificato motivo". È vero che la Procura sottolinea la circostanza che nel seggio il crocifisso non c'era, e che di conseguenza non si poteva riconoscere la validità del motivo di rifiuto, ammessa invece nel caso fosse stato presente. Ma l'offesa al principio di laicità si concretizza anche se in qualche seggio, allestito oltretutto in un locale di fortuna, non compare alcun simbolo religioso, visto che essi vengono invece esposti negli altri. Come s'è già notato, Montagnana pose chiaramente una questione di principio, riguardante

l'identità laica delle istituzioni, e niente affatto una "intolleranza" verso un simbolo.

Anche su tale questione di principio è lo stesso ricorso che offre sorprendentemente un argomento a sostegno della sentenza di assoluzione. Infatti la Procura è persuasa che «in determinate situazioni di principio è questo, se veramente sentito, a dover **sempre** prevalere»¹. Che è esattamente quanto avvenne nel seggio 71 di Cuneo.

Tuttavia la Procura pensa che non vi sia «nel modo più assoluto una correlazione tra l'esposizione di quel certo simbolo della religione cattolica e l'esercizio di quell'ufficio», riproponendo, in altri termini, la tesi del pretore, secondo la quale all'imputato non spetterebbe l'esercizio del diritto di libertà religiosa in senso negativo; un diritto inviolabile di ciascun cittadino.

b) Quanto al comportamento dell'imputato, la Procura sostiene che la «tutela, come qualità umana, del sentimento religioso» è estranea agli orientamenti ideali di Montagnana. Ma, quando si rivendicano il rispetto della laicità delle istituzioni e il diritto alla libertà di *non* provare sentimenti religiosi, si difende necessariamente, nello stesso tempo e con la stessa determinazione, il diritto alla libertà *di* provare sentimenti religiosi (libertà attiva e libertà negativa). E' ovvio, poi, che questa tutela viene pienamente garantita solo quando, e se, si attua e si rispetta il principio di laicità dello Stato. La libertà religiosa, intesa nel senso più ampio, manca invece proprio quando *una* confessione (qualsiasi confessione) connota oggettivamente le istituzioni statali con un proprio simbolo; cioè, quando la Pubblica Amministrazione si identifica di fatto con essa, come se esistesse ancora **la** religione di Stato.

La Procura mette anche in dubbio la sincerità dell'imputato perché non si era allontanato dall'aula della pretura, contrassegnata con il crocifisso. Ma, nella sua dichiarazione preliminare, Montagnana aveva rilevato di trovarsi davanti ad un dilemma: «Rinunciare momentaneamente al diritto di libertà religiosa e a rivendicare il rispetto dello Stato laico, o rinunciare al diritto alla difesa». E, dopo che il pretore aveva dichiarato che la richiesta di rimuovere il crocifisso era "inammissibile", aveva replicato:

Vorrei che risultasse in verbale che considero **non rispettata né la laicità dello Stato** né la mia libertà religiosa e di coscienza, e che subisco tale situazione solo al fine di poter esercitare il diritto alla difesa, che ritengo in questo momento prioritario; anche perché nel dibattimento potrò difendere proprio quei due principi.

Cosa che si è infatti verificata con esito positivo, sia pure nel giudizio di secondo grado. Del resto, nella memoria consegnata durante l'udienza di appello Montagnana precisa:

devo dire che adesso mi rammarico di aver subito tale violazione durante il processo a Cuneo, perché allora dovetti accettare una costrizione che considero intollerabile.

Peraltro è ovvio che nel seggio elettorale non si poneva affatto alcun dilemma fra *principi* costituzionali offesi e *diritti* in campo giudiziario, bensì fra un principio violato ed un *obbligo* di rappresentare lo Stato inadempiente.

Inoltre la Procura si sofferma sul fatto che l'imputato, nell'aula della Corte d'Appello, non contestò la «grande tela incorniciata rappresentante la crocifissione». Sorprende che la Procura non sappia che un quadro raffigurante un episodio dei Vangeli **non è il simbolo** di cui parla la più volte citata circolare del Guardasigilli Rocco (n. 1867/1926). Un quadro non è **il** simbolo di una specifica confessione; non è esposto in ossequio a una norma fondata sul principio della “religione di Stato”; e di conseguenza non offende la laicità dello Stato. Inoltre, nella dichiarazione spontanea resa alla Corte, l'imputato stesso aveva rilevato che nell'aula **non** c'era il crocifisso, a conferma che in materia regna l'arbitrio o la casualità.

3.

Dopo appena dieci mesi, la Corte di Cassazione fissa l'udienza pubblica presso la terza sezione penale, per il 13 ottobre 1998: una celerità sorprendente e di solito sconosciuta in casi nei quali l'imputato non è detenuto; anzi, molto spesso, chi è in carcere deve attendere tempi assai più lunghi prima che si svolga l'udienza in Cassazione. Si vede che il tema del crocifisso era parso alla Suprema Corte particolarmente importante.

Essendo compito della Cassazione valutare esclusivamente l'esatta e uniforme interpretazione della legge nelle motivazioni e nel dispositivo dei due precedenti gradi di giudizio (che sono di merito), l'imputato non viene più

sentito, mentre assume fondamentale rilievo chi lo rappresenta in veste di difensore, in questo caso solo l'avvocato Rossomando, perché l'avv. Mantelli non aveva ancora maturato l'anzianità richiesta per patrocinare in Cassazione.

A differenza della relazione introduttiva svolta in sede di appello, l'esposizione del magistrato di Cassazione presenta lacune e semplificazioni che lasciano perplessi, e che si ritroveranno nel testo della sentenza. Ma più sorprendente è l'intervento del P.M., il quale accoglie senza riserve le considerazioni esposte nel ricorso della Procura di Torino, ideologicamente ostili alle motivazioni di Montagnana, e può quindi affermare: «In materia religiosa, l'obiezione di coscienza non è possibile». Naturalmente conclude per l'accoglimento del ricorso e conseguente rinvio del caso ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. L'arringa dell'avvocato Rossomando si concentra sugli aspetti strettamente giuridici della vicenda, con un particolare richiamo alla Costituzione e alle sentenze fino ad allora pronunciate dalla Consulta sulla laicità dello Stato e sulla libertà religiosa. E ovviamente contesta le argomentazioni presentate nel ricorso della Procura di Torino, chiedendo la conferma della sentenza di assoluzione.

La Corte, presieduta da Giovanni Pioletti, ritiene invece fondato il ricorso, e dispone per il rinvio del processo ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Questa sentenza, n. 3064, che apparentemente è sfavorevole a Montagnana, contiene tuttavia un principio giuridico molto significativo, all'osservanza del quale sono chiamati i giudici che riesamineranno il caso. La massima è questa (corsivi e neretti sono miei):

Il “giusto motivo”, che consente di rifiutare l'ufficio di scrutatore nelle competizioni elettorali, deve essere *manifestazione di diritti o facoltà, il cui esercizio determini un inevitabile conflitto* tra **la posizione individuale** – legittima e **costituzionalmente garantita in modo prioritario** – e *l'adempimento dell'incarico, al cui contenuto* sia [il conflitto!] *collegato con vincolo di causalità immediata*.

Tradotto in forma meno ostica, la Cassazione afferma: è lecito rifiutare l'ufficio di scrutatore qualora si verifichi un inevitabile contrasto fra la coscienza della persona incaricata (valore costituzionalmente garantito), da una parte, e, dall'altra, il contenuto dell'ufficio di scrutatore. Come vedremo, proprio su questa *massima* si è poi fondata, due anni dopo, la difesa di Montagnana davanti ad altra sezione della Corte di Cassazione, ottenendo da essa il pieno ricono-

scimento che l'identificazione delle sedi statali con simboli religiosi ivi esposti – già di per sé una violazione di principi e diritti costituzionali – attribuisce la stessa connotazione a coloro che rappresentano lo Stato, la cui adesione a tale vincolo è implicita quando si è obbligati a rivestire l'incarico di pubblico ufficiale; e ottenendo quindi che fosse dichiarata la legittimità del rifiuto di Montagnana. Sul piano tecnico-giuridico l'avvocato Mantelli commenta la sentenza della Cassazione in questi termini:

Va premesso come la Cassazione non abbia funzioni di esame nel merito dei fatti oggetto del processo, ma solo di valutazioni in materia di legittimità. Nel caso specifico la Corte contesta alla decisione di appello [*sentenza di assoluzione*] una lacuna motivazionale in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto argomentare in modo specifico la sussistenza del giusto motivo. [...] In sostanza – *rileva Mantelli* – la risposta alla questione avanzata dalla Corte di Cassazione risiede già nella motivazione della sentenza appellata, allorquando la stessa limpidamente chiarisce come il prof. Montagnana abbia agito al fine di tutelare un diritto di libertà religiosa garantito dalla Costituzione².

In realtà, la sentenza rivela che, nei “motivi della decisione”, la terza sezione della Cassazione ha travalicato i limiti del suo compito, diffondendosi ampiamente sul “merito” dell'evento contestato, con affermazioni parzialmente o totalmente errate, ricostruzioni non conformi alla verità dei fatti, dati frammentari e omissioni totali che **travisano completamente** la questione, e persino con contraddizioni all'interno stesso del dispositivo.

Al punto 1), ritiene accertato che l'imputato abbia scritto al Sindaco di Cuneo e al Capo dello Stato, «prospettando che, se dai seggi non fossero stati rimossi simboli od immagini di una sola religione, avrebbe dovuto rinunciare all'incarico, per tutelare *la propria libertà di coscienza*». Come s'è chiarito poc'anzi, fin dall'inizio Montagnana pose in primo piano l'esigenza di rispettare il principio di laicità, osservando che esso viene violato con l'esposizione di qualsiasi simbolo di qualsiasi religione. Ciononostante la Suprema Corte non annovera, fra i motivi del suo rifiuto, la violazione del principio di laicità. Cioè **omette il dato fondamentale** che sta alla base della sua obiezione di coscienza.

Al punto 2) la ricostruzione prosegue con l'insediamento della sezione. Presentatosi al seggio – si legge nella sentenza – l'imputato «fece inserire a verbale il suo rifiuto [...] affermando che il crocifisso era mancante per mera casualità». Nel testo della Cassazione neppure una parola della precisazione di

Montagnana: che la richiesta non era circoscritta al caso singolo né era dettata da intolleranza personale verso *i simboli religiosi*, ma riguardava una questione di ordine generale (vedi sopra, par. I, 2.). Passando poi al processo in pretura, la Cassazione riassume al punto 3) non già gli argomenti svolti dalla difesa per spiegare le ragioni che indussero Montagnana a rifiutare l'incarico di scrutatore, ma soltanto la questione preliminare da lui sollevata per la presenza del crocifisso nell'aula di udienza; questione che non ha nessuna relazione con il fatto specifico contestato in sede penale. Il punto sottolinea infatti che l'imputato dichiarò di essersi «trovato nell'alternativa: – di considerare sospesa la sua libertà religiosa, al fine di esercitare il diritto di difesa; – ovvero di rivendicare quel principio [?], rinunciando alla difesa medesima». Anche a questo proposito non viene riportata la dichiarazione fatta da Montagnana a seguito dell'ordinanza contraria del pretore, riportata nel verbale del primo processo e citata più sopra (vedi par. II, 2.; par. IV, 2.).

Quando si arriva al nocciolo della questione – nozione e limiti del “giusto motivo” – la Corte sposta in modo ancor più evidente l'attenzione *dai* dati di fatto, ampiamente documentati negli atti del processo, *alle* considerazioni sulla “intimità dell'animo” di Montagnana, contenute nel ricorso della Procura di Torino. Inizia infatti spiegando che *la libertà di coscienza* è «un diritto inviolabile dell'uomo»; e che

da questo principio [?] ne derivano altri, tra i quali vanno ricordati la libertà di professare la propria fede religiosa, nel limite del buon costume, e di manifestare il pensiero. Tali ultime statuizioni parificano da un lato i vari culti e dall'altro i credenti ed i non credenti (atei o agnostici). Conseguenza che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di *contenuto religioso* o contrastante con i propri liberi convincimenti in materia di culto.

Il conflitto deve essere risolto, assicurando prevalenza alla libertà di coscienza, **soltanto** quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, ha un *contenuto contrastante con l'espressione della libertà stessa*, in modo *diretto* e con vincolo di causalità immediata. Diversamente la tutela della libertà diviene pretestuosa ed occasionalmente prospettata al solo fine di sottrarsi ad un adempimento doveroso.

Come s'è più volte detto, **non era** in discussione la tutela della libertà di coscienza in materia religiosa, **ma** il rispetto della **laicità dello Stato**. È quanto mai sintomatico che **questo supremo principio** della Costituzione non venga nominato neppure una volta dai giudici di Cassazione. I quali, dopo aver enunciato il principio giuridico sopra ricordato, proseguono così:

La corte territoriale ha, invece, negato il suddetto principio. [...] Ha pertanto omesso di accertare l'esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il *contenuto dell'ufficio imposto*. In ogni caso *non ha considerato la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale*, nel quale non era presente alcun simbolo religioso.

Quest'ultima affermazione è sconcertante, visto che la Corte d'Appello di Torino dedica all'arredo del seggio 71 un apposito paragrafo, riprodotto qui nel par. III, 3., punto b). Pur essendo abbastanza evidente che, sconfinando nel merito della vicenda (ricostruita oltretutto in modo parziale), i giudici abbiano argomentato la loro decisione con valutazioni riguardanti strettamente i fatti, anziché con l'esame puntuale delle due sentenze precedenti da un punto di vista rigorosamente giuridico, tuttavia va notato che, *da una parte*, non hanno semplicemente annullato la sentenza di assoluzione (o forse non hanno voluto assumersela responsabilità della conseguente condanna, scaricando così su altri il compito di dare una risposta definitiva alla questione); e, *dall'altra*, hanno elaborato il succitato principio giuridico, in base al quale è stato possibile giungere infine alla sentenza ricordata all'inizio di questo libro³.

Tornando alla *massima* enunciata in questa sentenza, è opportuno esaminarla da vicino, perché ad essa farà necessariamente riferimento sia la decisione della Corte d'Appello incaricata di riesaminare il caso, sia la successiva – e definitiva – pronuncia di altra sezione della Suprema Corte. La successione degli accertamenti cui sono chiamati i nuovi giudici d'appello è sostanzialmente la seguente: 1°) accertare se *la posizione* individuale è manifestazione di diritti o di facoltà; 2°) definire *qual è il contenuto* dell'incarico di scrutatore; 3°) verificare se è *inevitabile* il conflitto fra le due cose.

In nessun grado di giudizio è stato contestato che la libertà di coscienza è un diritto inviolabile della persona, tanto più se l'imperativo della coscienza è dettato dall'esigenza di rispettare un supremo principio costituzionale. La stessa Cassazione ricorda in questa sentenza che la libertà di coscienza in materia religiosa è un diritto tutelato dalla Costituzione “in maniera primaria”. Quanto al *contenuto* dell'incarico di scrutatore, va innanzitutto chiarito che esso non consiste nei *compiti* che egli deve svolgere. Quando lo Stato nomina una persona all'ufficio di scrutatore, chiede a questa persona di rappresentarlo nella veste di **pubblico ufficiale** che deve operare in una *sede dello Stato*. I vari compiti che lo

scrutatore svolge durante le operazioni di voto e di scrutinio possono essere eseguiti *soltanto se* egli è, appunto, un **pubblico ufficiale**. Già il Pretore di Cuneo aveva sottolineato che lo scrutatore è un “soggetto investito di pubblico ufficio”. La stessa massima della Cassazione parla *prima* di «adempimento dell’incarico» (dunque: svolgimento di compiti e/o funzioni); *poi* parla di «contenuto» dell’incarico; ed è con questo **contenuto** che l’eventuale conflitto della posizione individuale deve essere collegato con vincolo di causalità. L’incarico di scrutatore ha sempre il medesimo contenuto, qualunque sia la sede in cui viene svolto; ed il rifiuto dello Stato, di uniformare *tutti i seggi* alla sua identità laica, riguarda l’ufficio di scrutatore in quanto tale; cioè riguarda *tutti* gli scrutatori, ovunque operino. Se poi, nell’organizzazione e nello svolgimento di consultazioni elettorali, lo Stato rifiuta di dettare norme generali che vietino di offendere la Costituzione nel corso delle votazioni, ecco che *si determina immediatamente* “*un inevitabile conflitto*” fra il contenuto dell’ufficio e la coscienza di chi non intende contribuire alla violazione, o comunque avallarla con il proprio silenzio.

La conclusione di questa sentenza si articola in due proposizioni: 1) la Corte torinese «ha omesso di accertare l’esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il *contenuto* dell’ufficio **imposto**»; 2) «in ogni caso non ha considerato la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale, nel quale non era presente alcun simbolo religioso». Quanto alla *prima* affermazione, s’è già sottolineato che la Corte d’Appello aveva dedicato tutta la motivazione *all’esame sistematico del rapporto causale fra il motivo del rifiuto e il contenuto della funzione di scrutatore*, a prescindere dalla sede in cui si svolge. La *seconda* proposizione è falsa, perché, come s’è accennato, la Corte torinese esaminò **dettagliatamente** proprio *questo* aspetto della vicenda. Inoltre la proposizione *contraddice* quanto appena affermato nella riga soprastante. Infatti “la specificità della situazione esistente” non ha alcuna relazione con “il contenuto dell’ufficio imposto”. Infine contrasta con il principio giuridico fissato nella stessa sentenza, ove si parla di “contenuto dell’incarico” e niente affatto di “situazione esistente nel seggio”.

4.

Il giorno dopo l’udienza in Cassazione i quotidiani commentano la sentenza, senza peraltro fornire informazioni corrette intorno al caso, e insistendo piuttosto sugli aspetti di “colore”. Emblematico in questo senso il titolo dato

all'articolo a tutta pagina su *la Repubblica*: «Multa al nipote di Togliatti – lasciò il seggio col crocefisso»[!]. Poco diversi quelli delle note su *l'Unità*: «Via dal seggio – c'è il crocefisso[!]: condannato»; e su *La Stampa*: «Scrutatore abbandonò seggio per crocefisso: condannato». Gli articoli, basati ovviamente su lanci di agenzia, sintetizzano il senso apparente della sentenza emessa nel tardo pomeriggio del 13 ottobre, con deduzioni arbitrarie; come fa *la Repubblica*, rimarcando per tre volte che l'imputato è “nipote di Palmiro Togliatti” (corsivi e neretti miei):

la Corte di Cassazione *ha deciso ieri che il crocefisso* appeso in un seggio elettorale è **legittimo** [!] e che, dunque, uno scrutatore non può abbandonare le operazioni di voto rivendicando la propria [!] laicità. La Suprema Corte ha così condannato Marcello Montagnana [...]

La sentenza provoca una presa di posizione di alcune associazioni che rivolgono un appello alle autorità, affinché le istituzioni rispettino i principi di uguaglianza e di laicità. Innanzitutto,

esprimono seria preoccupazione per il ripetersi di comportamenti, da parte delle istituzioni italiane, che contrastano con l'uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione, e con la laicità dello Stato.

Quindi commentano il senso della sentenza della Cassazione:

Il rinvio a giudizio che la Corte di Cassazione ha inflitto al professor Marcello Montagnana, dopo l'assoluzione ottenuta in sede di appello [...] è l'ultimo episodio, gravissimo, che non solo viola il diritto alla laicità, ma va a colpire le libertà di pensiero individuali, previste e garantite dalla Costituzione.

Pertanto si fa appello al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Parlamento, ai Giudici della Corte Costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari, affinché tutte le sedi di istituzioni presentino un'immagine coerente con il principio di laicità dello Stato⁴.

Quando il testo della sentenza 3064 viene depositato tre mesi dopo – il 4 gennaio 1999 – i mezzi d'informazione ne vengono a conoscenza prima dei diretti interessati. Il 6 gennaio, sulla prima pagina del fascicolo torinese della *Repubblica* compare un lungo articolo di Marco Travaglio intitolato “*Il crocefisso va rispettato*”: un tipico esempio di “pezzo di colore”, non solo impreciso e parziale nel riferire i fatti, ma neppure coerente con quanto era stato pubblicato sulle stesse pagine in occasione del processo nella Corte d'Appello all'inizio del 1998.

Merita esaminarlo, anche perché Montagnana scrisse al giornalista senza ricevere neanche un cenno di riscontro. Tutto il pezzo è pervaso da un tono, fra il pettegolo e il beffardo, tipico di certo superficiale giornalismo nostrano (corsivi e neretti sono miei).

La «battaglia del Crocifisso» si chiude con una mezza sconfitta per il nipote di Palmiro Togliatti [...] *a suo dire* la presenza del Crocifisso nei seggi violava la sua libertà di coscienza. [...] Il suo rifiuto, secondo la Suprema Corte, era «pretestuoso»: la tutela della libertà di coscienza deve prevalere solo quando contrasta direttamente con l'incarico affidato. Altrimenti è solo un pretesto per non adempiere al proprio dovere. [Montagnana] rifiuta l'incarico per via di quel simbolo della religione cattolica normalmente esposto nei seggi. Ne fa una questione di principio, scrive **addirittura** al presidente Scalfaro [...] *Ma* con sua grande sorpresa, scopre che nell'ufficio a lui destinato di crocifissi non c'è neppure l'ombra. *Ma lui tira diritto* e fa scrivere a verbale che rifiuta di svolgere il suo compito: **l'odiato simbolo** – dice [!] – manca per puro caso, visto che in altri seggi campeggia in bella mostra. *Gira i tacchi*, se ne torna a casa e nel '96 finisce sotto processo davanti al pretore di Cuneo. Anche lì, **suscita un mezzo pandemonio** chiedendo ai giudici [*sic!*] di far sparire il Crocifisso [...] Il crocifisso, in sostanza, non c'entra nulla col ruolo di scrutatore. E poi, nel seggio di Montagnana, non c'era neppure...

Prima di rivolgersi personalmente a Travaglio (5 febbraio), Montagnana attende di avere in mano il testo completo della sentenza, che gli arriverà solo dopo un mese: «Ho voluto – per doveroso scrupolo – attendere di venire in possesso della sentenza [...] di cui Lei, evidentemente, era informato ben prima di me, che pure sono il diretto interessato». E prosegue:

La lettura della sentenza (che allego) conferma che Lei deve aver redatto l'articolo non sulla base del testo completo, ma di una sintesi di agenzia. Altrimenti non mi spiego perché non si sia accorto che i giudici avevano preso lucciole per lanterne, sia nella ricostruzione dei fatti, sia – di conseguenza – nei motivi del giudizio. Infatti, anche se Lei avesse conosciuto i termini del caso soltanto attraverso la cronaca di Massimo Novelli (12 febbraio 1998)⁵, non poteva ignorare che la questione da me posta **non** riguardava affatto la libertà di coscienza in generale, o, in particolare, la cosiddetta “libertà religiosa” (attiva e negativa), come sostiene erroneamente la sentenza della Cassazione. Io non ho mai sostenuto che “la presenza del Crocifisso nei seggi viola la mia libertà di coscienza”, come Lei ha scritto nell'articolo. Anzi! Nel verbale del seggio elettorale è scritto testualmente: «la mia richiesta non è circoscritta al caso singolo né si configura come una intolleranza personale verso simboli religiosi». Io ho rivendicato semplicemente **il rispetto della laicità dello Stato nelle sedi delle sue istituzioni**, come Lei può verificare nella cronaca di Novelli e nel testo della sentenza emessa dalla I[^] Sezione penale della Corte d'Appello di Torino.

Va da sé che la **violazione del supremo principio costituzionale** della laicità dello Stato **offende** la “coscienza” di chi ritiene che la Legge fondamentale della Repubblica debba essere osservata fedelmente “da tutti i cittadini e **dagli organi dello Stato**”. Ma il punto **non** è “la coscienza”

individuale, bensì la laicità dello Stato. Spero quindi che comprenderà ora come il Suo “pezzo” di colore (e, per alcuni aspetti, di fantasia) non avesse riscontro con i dati di fatto.

Fra gli scherzi della fantasia va segnalato in particolare la “grande sorpresa” che avrebbe provato Montagnana nello scoprire, al momento di entrare nel seggio il sabato pomeriggio, che non c’era “neppure l’ombra” di un crocifisso. Ovviamente a Travaglio non viene in mente che, dopo aver scritto a Sindaco e Capo dello Stato con l’esplicita intenzione di respingere la nomina a scrutatore, Montagnana abbia controllato, *prima dell’insediamento della sezione*, qual era l’arredo del locale destinato al seggio 71. Se non altro per preparare con la necessaria cura, e in anticipo, il testo della dichiarazione da mettere a verbale.

Il 7 gennaio la notizia appare anche sulle pagine provinciali de *La Stampa* a firma di Gianni De Matteis, con un titolo che riassume correttamente il dispositivo con cui si conclude la sentenza: *Cassazione ordina di rifare il processo allo scrutatore*; e sintetizza bene la situazione nelle prime righe: «Torna per la quarta volta davanti ai giudici Marcello Montagnana [...] il caso sarà riesaminato da un’altra sezione della Corte d’Appello».

¹ Delle due l’una: o è legittimo far prevalere **sempre** il principio, e allora l’imputato agì legittimamente quando antepose il principio di laicità all’obbligo di ricoprire l’ufficio di scrutatore, sia pure in un seggio dove non c’era il simbolo cattolico; oppure allo Stato è consentito collocare simboli religiosi nelle sue sedi, e violare di conseguenza principi supremi della Costituzione, essendo un reato rifiutare tale “situazione obiettiva”.

² Mauro MANTELLI, *Cassazione: il “caso” Montagnana continua*, in “Laicità” n. 1-2, marzo 1999.

³ Due mesi dopo, il primo presidente della Suprema Corte, Ferdinando Zuconi Galli Fonseca, lamenta una sempre più accentuata tendenza dei magistrati della Cassazione a superare i limiti del giudizio di legittimità, e a sconfinare nel merito delle questioni in esame. Sulle intrusioni della Cassazione su fatti già valutati in due gradi di giudizio, si era sviluppata in quei mesi una vivace discussione nel mondo giudiziario. Il Procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D’Ambrosio, precisa in un’intervista che, se una sentenza di Cassazione non crea un principio, non può costituire un precedente per altri giudici. E il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Antonio Martone, rileva come la Cassazione stia diventando una sorta di terzo grado di giudizio. Cfr. “la Repubblica”, 12 febbraio e 16 aprile 1999.

⁴ L'appello è firmato da: Associazione “G. Tavani Arquati”; Associazione “Liberio Pensiero Giordano Bruno”; “Laicità”, trimestrale del Comitato torinese per la Laicità della Scuola; G.A.MA.DI. (Gruppo Atei Materialisti Dialettici); e da Mario Alighiero Manacorda.

⁵ Vedi Cap. 2, par. III, nota 3.

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO V

QUARTO PROCESSO: CONDANNA

1.

Neanche quattro mesi dopo il deposito della sentenza della Cassazione, Montagnana riceve il decreto di citazione per il nuovo giudizio di appello, fissato davanti alla II[^] Sezione Penale del Tribunale di Torino il 28 aprile. Su questo secondo processo di appello trasmette un servizio anche l'edizione serale del TGR-Rai del Piemonte, che documenterà, visivamente, l'arredo dell'aula d'udienza. Così una spettatrice descrive quanto ha visto, in una lettera al settimanale cuneese *La Masca*:

Una corte che amministra la giustizia di uno Stato laico sotto un crocifisso alto due metri; un'aula di tribunale che, anche per via del crocifisso, ha tutta l'apparenza di una cappella inquisitoriale; magistrati cui pare fare difetto il pudore, oltre che l'umorismo. Come si fa a prendere sul serio dei giudici che condannano Marcello Montagnana, colpevole di avere detto che "il re è nudo", quando il re stesso davanti alle telecamere si mostra in tutta la sua esibita, spudorata nudità? L'ennesimo processo a Torino contro Marcello Montagnana è stato la rappresentazione grottesca di uno Stato ottuso e bigotto che contro ogni evidenza si dichiara "laico"¹.

Inevitabile che Montagnana prepari per tempo una dichiarazione per spiegare che stavolta non assisterà all'udienza. La leggerà in aula dopo che il presidente Carlo Luda di Cortemiglia, su richiesta del difensore (sempre l'avvocato Rossomando), consente all'imputato di sollevare una questione prima che inizi il dibattimento.

Francamente avrei preferito non dover fare questo intervento – *esordisce Montagnana* – ma il valore del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, per il rispetto del quale mi batto da anni, insieme alle Chiese Evangeliche, a varie Associazioni e a personalità anche cattoliche; dico: la consapevolezza di questo valore mi vieta di rimanere indifferente davanti alle plateali violazioni di un principio affermato nella Legge fondamentale della Repubblica.

Purtroppo, nonostante numerose segnalazioni, ripetute per anni a tutti i livelli istituzionali, la maggior parte delle sedi dello Stato presenta un'identità non conforme al principio della laicità dello Stato, il quale – come ha spesso affermato il presidente Scalfaro – «è la casa di tutti e di ciascuno, sulla quale nessuno ha diritto di porre il marchio della propria fede».

Questa violazione avviene anche in quest'aula, perché lo Stato applica tuttora nei tribunali la circolare (neppure una legge!) emanata il 29 maggio 1926 dal Guardasigilli Alfredo Rocco, il quale, sulla base dell'art. 1 dello Statuto albertino, ordinò di ricollocare nelle aule di udienza il simbolo della confessione qualificata allora «*la sola religione dello Stato*». Ma, dal 1948 in poi, questo significa offendere la forma laica dello Stato, delineata nella Costituzione e illustrata in esemplari sentenze della Consulta, specialmente dopo il neo-Concordato.

Riguardo a questa situazione vorrei spiegare brevemente perché oggi faccio una scelta diversa da quella fatta durante il processo nella Pretura di Cuneo, contrassegnata anch'essa con un simbolo estraneo allo Stato. Tre anni fa rimasi nell'aula perché pensavo che, fra diritto di difesa e diritto all'obiezione di coscienza, non ci fosse totale incompatibilità: nel senso che ritenevo di poter sostenere efficacemente i principi e i diritti che lì erano violati, esercitando appunto il diritto alla difesa.

Mi sono però reso conto d'essermi ingannato. In primo luogo perché il Pretore, avendo ritenuto «inammissibile» la mia richiesta di rispettare la laicità dello Stato, anticipava un giudizio sfavorevole e rendeva inutile ogni argomento di difesa. Ma soprattutto perché, avendo io posto una questione di principio costituzionale, sono giunto alla convinzione che il principio debba prevalere, sia rispetto a miei diritti calpestati, sia rispetto all'eventuale e casuale conformità di una singola aula al principio di laicità, perché questo non annulla né attenua l'abituale trasgressione e omissione dello Stato.

È infatti lo Stato che rifiuta di dettare norme certe e uguali per tutti su questa materia. Dico “rifiuta”, visto che da almeno quindici anni si chiede invano, da più parti, un intervento correttivo a vari ministri, i quali – pare – ignorano che esiste il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato.

Per queste ragioni sono costretto ad uscire dall'aula; ma confido che il richiamo alla Costituzione, e in particolare al principio della laicità dello Stato, non venga inteso come una provocazione o una mancanza di rispetto per la Corte; altrimenti, chi crede doveroso osservare fedelmente la Costituzione, troverebbe sempre più difficile riconoscersi in questo Stato e attribuirgli qualche credibilità.

2.

Uscito dall'aula l'imputato, inizia il dibattimento con la requisitoria dell'accusa, che chiede la conferma della sentenza di primo grado; e con l'intervento dell'avvocato Rossomando, che ribadisce la legittimità del rifiuto di Montagnana, tanto più alla luce del principio enunciato dalla Cassazione, e ricorda i motivi dell'appello contro la sentenza del pretore di Cuneo. Dopo breve camera di consiglio, la Corte «conferma l'appellata sentenza e pone a carico dell'appellante le spese del presente e di tutti i pregressi gradi di giudizio». Anche questa

sentenza, che consta di otto pagine, viene depositata in Cancelleria in tempi rapidissimi, il 6 maggio.

Ricostruita in sintesi, ma con sostanziale obiettività e completezza, i punti fondamentali della vicenda, il testo della sentenza mostra la debolezza degli argomenti nella parte riguardante i motivi della decisione, dove emergono gli aspetti meno fondati del ragionamento sviluppato dai giudici. Dopo aver citato il principio di diritto a cui la Corte deve attenersi, e ricordato che nell'atto di appello l'imputato «*identificava il giusto motivo nei principi di laicità dello Stato e di libertà di coscienza*», vengono riportate le più importanti sentenze della Corte Costituzionale su questi temi: la 203 del 1989; la 467 del 1991; la 422 del 1993. Ciò premesso, la Corte scrive (neretti e corsivi sono miei):

va accertato se tra l'esercizio di posizioni garantite in via prioritaria ed il rifiuto opposto dal Montagnana all'assunzione dell'ufficio di scrutatore vi sia un rapporto di causa ad effetto coerente con il contenuto dell'ufficio, id est se sussista rapporto di causa ad effetto tra le motivazioni del rifiuto opposto dal Montagnana ed il contenuto dell'ufficio cui era chiamato.

La Corte osserva che il motivo addotto dall'imputato [...] non è idoneo a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana di difesa della laicità dello stato e della libertà di coscienza ed i *compiti* cui era chiamato, ossia assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare.

È di tutta evidenza [!?] l'indifferenza della presenza di quel simbolo rispetto al *contenuto* dell'ufficio **imposto** all'imputato. La stessa condotta dell'imputato comprova tale assunto, posto che il Montagnana rifiutava di assumere l'ufficio di scrutatore in un'aula in cui il Crocifisso non era esposto [...]

Riferito poi il comportamento di Montagnana in Pretura, la Corte prosegue:

Nuovamente non è dato vedere come l'esposizione del Crocifisso nell'aula della Pretura potesse coartare ed escludere ora il diritto di difesa.

Va allora osservato che lo stesso Montagnana, nella sua coerenza, offre una leale chiave di lettura della sua condotta: «Questo mio atteggiamento è diretto ad ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che impongono l'esposizione del Crocifisso nei locali delle sedi statali». Era cioè *evidente* [?] per il Montagnana che non vi era alcun contrasto tra la sua posizione costituzionalmente protetta ed i *compiti* che era chiamato a svolgere. Egli però prendeva occasione dalla nomina a scrutatore per «ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità» di norme non concernenti il *contenuto* dell'ufficio e dunque, in definitiva, *strumentalizzava* la nomina. Tale *strumentalizzazione*, operata in nome di principi *estranei* [?] al *contenu-*

to dell'ufficio di scrutatore e dunque in vista di finalità del pari estranee, *non può costituire giustificato motivo* di rifiuto dell'assunzione dell'ufficio medesimo. Non è lecito cioè frapporre *un ostacolo alla regolare consultazione del corpo elettorale* invocando motivazioni di tutela di principi, *sia pure di rilievo costituzionale* [!], che non impingono sui *compiti* imposti in funzione di tale regolarità. È agevole del resto rilevare che la dichiarazione che il Montagnana faceva inserire nel verbale del costituendo seggio elettorale [...] è in realtà più descrittiva che motiva. Il Montagnana non spiegava infatti, né avrebbe potuto, perché quella presenza si poneva come compressione delle sue libertà in relazione ai *compiti* cui era chiamato.

A quest'ultima affermazione, quanto meno incauta da parte di chi ha poco prima citato le sentenze della Consulta sul principio di laicità dello Stato, si contrappongono proprio gli scritti e le dichiarazioni di Montagnana, in cui viene ripetutamente sottolineato che “quella presenza” si pone come compressione non già di diritti individuali di libertà bensì della... Costituzione. Evidentemente quei giudici la considerano poca cosa!

3.

Un commento puntuale e approfondito a questa sconcertante sentenza viene proposto da Giulio Disegni sulla rivista *Laicità*². Cito per esteso il suo articolo perché anticipa alcuni degli argomenti sviluppati nel ricorso di Montagnana in Cassazione. Premesso che la sentenza n. 1852 della II[^] sezione penale della Corte d'Appello di Torino rappresenta «un altro segnale di arretratezza nella lunga battaglia per l'affermazione dei principi di laicità dello Stato»; e riassunta la vicenda giudiziaria fino al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, al quale deve attenersi la Corte d'Appello, Disegni scrive (corsivi e neretti miei):

la Corte, nel condannare Montagnana, non pare aver dato prova di una visione lungimirante sui principi informatori della laicità dello Stato. Il ragionamento dei giudici torinesi si è basato essenzialmente su questa considerazione: i principi di libertà religiosa e di laicità che debbono informare lo Stato, secondo la forma delineata dalla Costituzione, per essere oggetto di specifica tutela tale da poter legittimare anche il rifiuto di chi è chiamato ad un determinato incarico pubblico, è necessario che siano compressi in relazione a quell'incarico e a quei compiti [...] Come dire che lo Stato può tutelare il cittadino che chiede il rispetto dei suoi principi informativi, solo se la richiesta è avanzata in stretta correlazione con quello che il cittadino sta compiendo in quel particolare momento.

Bene ha fatto la Corte torinese a richiamare [*le sentenze della Corte Costituzionale*]. Male però ha fatto nel trarne errate conclusioni. Nell'accertare se tra l'esercizio di posizioni garantite in via prioritaria ed il rifiuto opposto dal Montagnana vi fosse un rapporto di causa ed effetto, i giudici hanno stabilito quale “principio” che la presenza nei seggi elettorali «*di un simbolo proprio di*

una fede religiosa, il Crocifisso, non è idoneo a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana [...] ed i compiti cui era chiamato».

A leggere tali motivazioni, viene d'obbligo chiedersi: *se non viene fatto rispettare nei luoghi sede di istituzioni statali il principio costituzionale della laicità dello Stato, dove può essere fatto valere?* E ancora: *se per essere fatto valere tale principio [...] occorre una stretta correlazione, in quali casi può esplicarsi la tutela della libertà di coscienza?*

E' ovvio che **lo scrutatore** in una pubblica elezione amministrativa o politica è, nel momento in cui assolve l'incarico, **un rappresentante dello Stato, di cui deve tutelare i principi cardine** [...]

Il nesso di causalità ci pare vada trovato invece proprio e soltanto nella violazione stessa del principio di laicità che è messo in discussione nel momento stesso in cui una sede istituzionale dello Stato espone in bella vista un simbolo di una determinata confessione religiosa.

È la presenza di quel simbolo ad offendere e violare i diritti di chi intende assolvere ad un dovere pubblico [...] senza che un Crocifisso, di per sé antitetico alla laicità e dunque ad uno dei profili della forma dello Stato [...] gli incomba sulla testa.

Il problema, in altri termini, non è di accertare unicamente se l'esposizione del Crocifisso in un seggio o in un'aula di Tribunale viene a coartare o ad escludere specificatamente "il contenuto dell'ufficio imposto all'imputato, o il diritto di difesa", quanto piuttosto di *accertare se la presenza stessa di un simbolo religioso in un luogo pubblico, sede di un'istituzione dello Stato [...] viene a contrastare, comunque, con quei principi fondamentali del nostro ordinamento.*

Anche lo scrutatore nell'adempimento del proprio incarico è **in qualche modo garante dei principi posti a fondamento dello Stato laico**, proprio perché *può*, tra l'altro, *trovarsi*, nell'esercizio delle proprie funzioni, *a dover rispondere alle esigenze di un qualsiasi elettore che richiede la rimozione* di quel simbolo, in quanto antitetico con la libertà religiosa e con la tutela dei suoi diritti.

Un altro articolo significativo compare nella pagina dei commenti di *Riforma*, settimanale delle Chiese Evangeliche³. Piera Egidi accenna al servizio televisivo sul processo a Montagnana per sottolineare che «la corte che lo ha condannato era sovrastata a sua volta da un gigantesco crocifisso. [Montagnana] ha chiesto il permesso di andarsene. Permesso accordato, e condanna ribadita».

Quello che continua a sbalordirmi – *prosegue Egidi* – è il perdurare della mancanza di una sana laicità nel nostro paese, che permetta a qualsiasi cittadino, uomo o donna, di qualsiasi razza, etnia o confessione religiosa o appartenenza culturale di riconoscersi a proprio agio nella Repubblica italiana come «casa comune» di tutti.

Domanda marziana: perché mai un simbolo del cristianesimo, e in particolare di una specifica confessione cristiana, seppure qui da noi di maggioranza, deve campeggiare nei luoghi pubblici dappertutto? Abbiamo così bisogno, come credenti, di segnare col nostro segno ciò che è comune? Abbiamo paura forse che non sia visibile la nostra fede? [...] Non ha diritto Marcello Montagnana di non ritrovarsi la croce del simbolo cristiano in tutti i luoghi pubblici dello stato?

4.

Il ricorso per Cassazione contro la condanna pronunciata dalla II[^] sezione penale della Corte d'Appello di Torino viene depositata dall'avvocato Rosso-mando nel mese di giugno 1999. Poiché i punti essenziali delle argomentazioni svolte dal difensore sono state poi accolte dalla IV[^] sezione penale della Suprema Corte, è opportuno riassumerle fin d'ora, a commento della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino. La decisione pare fondarsi sull'assunto che la presenza di un simbolo religioso nei seggi elettorali è del tutto indifferente rispetto al contenuto dell'ufficio di scrutatore. In altri termini, secondo la Corte torinese, l'obbligo di collocare dei simboli religiosi nelle sedi statali è compatibile con la forma laica dello Stato. Ma, al contrario, questa presenza conferisce alle istituzioni un inconfondibile connotato confessionale. Dunque la Corte ritiene indifferente rispettare o non rispettare la Legge fondamentale della Repubblica.

Per chi non nutre qualche considerazione per l'altrui libertà di coscienza, ovviamente risulta incomprensibile che la presenza obbligatoria di simboli religiosi venga letta, da alcuni, come intollerabile offesa al principio di laicità dello Stato, e quindi anche come offesa alla coscienza di chi intende osservare la Costituzione. Eppure l'obiezione di coscienza è addirittura un dovere civico, in presenza di una palese violazione di principi o diritti inalienabili. Del resto, la stessa Corte riconosce che sia un diritto rivendicare il rispetto della laicità dello Stato, e sia quindi un diritto esercitare la libertà di coscienza a tal fine.

Per quanto riguarda il "contenuto dell'ufficio" di scrutatore, s'è già precisato che il *contenuto* del suddetto incarico è cosa ben diversa dai *compiti* che esso comporta. La Corte d'Appello adopera invece indifferentemente ora un termine ora l'altro, come se fossero sinonimi, mentre si tratta di due concetti diversi, anche se il secondo è conseguenza del primo. E, quanto al conflitto fra il contenuto dell'ufficio e la coscienza di chi rifiuta l'incarico, nel ricorso si rammenta che l'obiezione di coscienza per motivi religiosi (intesi nel senso più ampio) viene considerata "legittimo impedimento" ai fini della dispensa da un ufficio dovuto: l'esercizio di tale diritto è ritenuto, per esempio, legittimo nel rifiutare l'ufficio di giudice popolare (Pretura di Torino, 16 gennaio 1981, Gavotto, *Foro it.* 1981, II, 317).

Confermando infine la sentenza del Pretore di Cuneo, la Corte d'Appello recepisce sia il contenuto sanzionatorio sia la sussistenza dell'attenuante per "motivi di particolare valore morale e sociale". Sotto questo profilo – sottolinea ancora il ricorso – non è irrilevante il contrasto tra la dichiarazione di responsabilità di Montagnana (che avrebbe agito senza "giustificato motivo") e l'applicazione di un'attenuante che comporta il riconoscimento di un particolare valore morale e sociale nella condotta dell'imputato. Proprio questo riconoscimento rappresenta, secondo l'atto dell'avvocato Rossomando, «il più valido metro di giudizio per affermare l'esistenza di quel "giustificato motivo" che il legislatore ha previsto nell'art. 108 D.P.R. 351/57».

¹ Rita VIGLIETTI, *Aula di giustizia o cappella inquisitoria?*, in "La Masca", Cuneo, 5 maggio 1999.

² Giulio DISEGNI, *Il crocifisso segno di laicità?*, in "Laicità", n. 3, giugno 1999.

³ Piera EGIDI, *Crocifissi e laicità*, in "Riforma", 21 maggio 1999, p. 6.

CAPITOLO 3 – OPINIONI A CONFRONTO

PARAGRAFO I

DAL MONDO CATTOLICO

1.

Prima che la presenza del crocifisso nelle sedi statali fosse contestata da alcuni con manifestazioni clamorose – in nome della laicità dello Stato – e fosse invece difesa da altri – in nome della tradizione o di valori religiosi – così da portare l'argomento all'attenzione dei *media* e dei politici, ben pochi si erano occupati della questione. Al riguardo aveva preso una posizione molto netta don Lorenzo Milani, al quale s'è fatto cenno in alcuni punti dei capitoli precedenti.

Ovviamente don Milani ha sempre motivato la sua scelta, di *non* mettere il crocifisso nelle *sue* scuole di San Donato di Calenzano e di Barbiana, con la coerente osservanza della fede; ma non è secondaria la sua piena adesione ai valori fondanti della Costituzione repubblicana – peraltro espressione, in larga misura, della cultura di matrice cattolica – coincidenti con quelli appartenenti al mondo liberale e a quello social-comunista. Non a caso aveva scritto nel 1957 che la Costituzione «*non è una legge qualsiasi. È quella che il Cristo attendeva da noi da secoli*»¹. A questo proposito, Mario Gozzini, ricordando don Milani a vent'anni dalla morte, osserva che la sua vita rappresenta il più bel commento all'art. 3 della Costituzione, che assegna alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli [...] che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (*l'Unità*, 11 giugno 1987); compito che don Milani volle assolvere con totale dedizione, visto che non vi provvedevano né lo Stato né la Chiesa, e neppure i movimenti politici che propugnavano l'emancipazione delle masse popolari.

Fin dal primo incarico di cappellano a San Donato di Calenzano, nel 1947, si dedica all'attività didattica, che per lui diventa «un ottavo sacramento», e trova la soluzione nella Scuola Popolare, aperta a tutti, anche ai comuni-

sti, da poco scomunicati dal papa. Ma non solo per questo scandalizza i benpensanti e i bigotti del paese; non sfugge infatti **l'assenza del crocifisso** nel locale dove fa lezione. Relegato poi nella sperduta parrocchia di S. Andrea di Barbiana, nel Comune di Vicchio del Mugello, dopo sette anni di lavoro a San Donato, don Milani apre subito una nuova scuola lo stesso giorno in cui arriva a Barbiana. Viene sistemata in un locale della canonica dove – come a San Donato – il priore **non espone il crocifisso**, e dove questo maestro-sacerdote non parla mai *ex professo* di religione: cioè non si prefigge di trasmettere, e tanto meno di imporre, la sua fede e i dogmi della Chiesa, perché – come scrive – «essere cristiani è una fortuna, non un obbligo».

A proposito del simbolo cattolico e dell'insegnamento confessionale nella scuola, don Milani espone con lucidità il suo pensiero in una lunga lettera indirizzata al giornalista Giorgio Pecorini:

Quando si parla di scuola le persone che meglio m'intendono sono i liberali [...] Eppure il presupposto da cui prendiamo il via è diametralmente opposto: io parto sapendo già la Verità, loro partono in quarta contro quelli che sanno già la Verità, ma la maniera di concepire la scuola è assolutamente identica: un'assoluta indifferenza per i dogmi. Loro non li rammentano mai perché non ci credono. Io non li rammento mai perché ci credo. [...] Ecco perché *la mia scuola è assolutamente aconfessionale* come quella di un liberalaccio miscredente.

E sottolinea con alcuni esempi lampanti «un aspetto profondo e impreveduto del confessionalismo scolastico: i suoi più accaniti difensori sono i cattolici di più vacillante fede». Infatti – scrive – coloro che immettono

nei loro discorsi a ogni piè sospinto le verità della fede sono anime che reggono la fede disperatamente attaccata alla mente e la reggono con le unghie e coi denti per paura di perderla [...] Gente sempre col puntello in mano accanto al palazzo che sono incaricati di custodire e della cui solidità dubitano².

E proprio perché voleva che la *sua* scuola (**sua**, di un prete, non dello Stato!) fosse aperta a tutti, e tutti potessero frequentarla senza sentirsi diversi o emarginati per qualsiasi verso, don Milani non vi espose il simbolo della sua fede.

Chi mi ha conosciuto cattolico in anni di così profonda convivenza intellettuale e morale qual è la scuola – *scrive* – se mi vede eliminare il crocifisso non mi darà mai di eretico ma si porrà

piuttosto la domanda affettuosa del come questo atto debba essere cattolicissimamente interpretato cattolico, dato che da cattolico è posto³.

Pur esprimendo riserve e non poche critiche nei confronti del priore di Barbiana, la teologa Adriana Zarri – che partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II – la pensava pressappoco come lui, a proposito dell'esposizione del crocifisso. Ne scrisse in un articolo del giugno 1986, a cui abbiamo già accennato (Cap. 1, par. II, 2.). Qui è opportuno citarlo un po' più per esteso, a incominciare dal titolo assai esplicito: «Quel crocifisso, togliamolo»⁴. Prende lo spunto dalla festa della Repubblica e dai servizi televisivi sulle cerimonie nella capitale, «singolarmente adornate – *scrive* – da uffici religiosi che, quali decorazioni e pennacchi supplementari, si sono aggiunti ai tanti piumaggi militareschi».

A noi non è parso vero di degradarci facendo il memoriale della cena in un contesto quanto mai alieno da quel ricordo, davanti a militari e politici per buona parte non credenti e per altra buona parte *falsi credenti* (ed i credenti veri in enorme disagio): [...] la più parte, in un'assistenza d'obbligo: per cortesia e per dovere. Dovere poi di che? **Dovere di clericalismo puro.**

L'articolo prosegue con un'altra “perla” mostrata dalla televisione, questa volta nel campo dello sport: «I nostri calciatori condotti, ben inquadrati, a pregare in un santuario messicano».

Una preghiera su un pallone è cosa solo superstiziosa, magica e risibile: ha lo stesso peso dello scongiuro, del «toccaferro» e del cornetto. **Un prete che si presta a questo ufficio è solamente uno stregone** (e chissà poi se gli stregoni veri, nel loro contesto culturale, non siano qualcosa di più serio).

A questo punto Zarri passa a esaminare le conseguenze del Concilio Vaticano II, per toccare infine il tema del crocifisso collocato in sedi improprie, come quelle di istituzioni statali.

Sappiamo bene come le conquiste del pensiero teologico e della coscienza cristiana assunte dal concilio – l'autonomia del temporale, la **laicità dello stato**, la *rigorosa distinzione dei due ordini* – non siano mai state digerite dalla romana mentalità curiale; e certo adesso questa corrente si fa beffa del nuovo concordato e delle sue modeste, apparenti e sconfessate conquiste. Ad onta di quanto è stato cancellato **la religione è più statale di prima**: fatto, questo, che parrà una conquista ad una mentalità che sembra confondere la chiesa con un esercito e l'evangelizzazione con la garbata imposizione.

A questo riflusso di sacralismo pubblico tutti devono reagire: *i laici*, per l'**offesa** portata a quella laicità che è anche, per tanta parte, nostra, ed *i credenti* per l'**offesa** fatta alla loro fede, degradata ad ornamento del potere, a strumento di regno, come una volta si diceva, senza vergogna. Ma *noi oggi ce ne vergogniamo*. Occorre **trarre tutte le conseguenze dall'abrogazione della religione di stato** che è rimasta lettera morta: una pura cancellazione, senza effetti.

E **i crocifissi sono ancora là** – *conclude* – in tutti gli edifici pubblici [...] **Se non comprendiamo che questa collocazione è insultante per la fede vuol dire che la nostra non è fede**: è inveterata abitudine di potere o magari, più innocentemente ma più inconsapevolmente, inveterata abitudine di un'abitudine vecchia di secoli: *il crocifisso c'è sempre stato; che fastidio ci dà?*

A me lo dà, il fastidio, quando vedo che, sotto, c'è gente che nel migliore dei casi ignora quell'immagine quando non la offende, direttamente o indirettamente, con una condotta riprovevole. Oltre al fastidio che quel simbolo può dare ad altri, c'è il fastidio che *quella collocazione burocratica dà a me, come credente*. **Per favore, togliamolo.**

2.

Posizione analoga a queste assume anche Mario Gozzini; ma in veste diversa da quella di Don Milani e della teologa Adriana Zarri. Docente di storia e senatore, ha ovviamente l'opportunità di far sentire la sua voce ad un pubblico più vasto, anche attraverso la rubrica "Senza steccati" che cura su *l'Unità*, e di intervenire direttamente nel dibattito intorno alla vicenda della professoressa Migliano di Cuneo (Cap. 1, par. II, 3. e sgg). Già prima aveva scritto nel dicembre 1986 a *la Repubblica*, a proposito del crocifisso nei tribunali (vedi Cap. 1, par. II, 1.). E quasi sempre i suoi commenti sul quotidiano riguardano argomenti strettamente connessi alla religione e al rapporto fra Chiesa e Stato. Per esempio, il 22 ottobre 1987 l'articolo, dedicato alle difficoltà di non avvalersi dell'insegnamento cattolico e alla consuetudine di far recitare le preghiere in classe, si apre con il noto auspicio di Paolo VI: «Nessuno sia costretto, nessuno sia impedito». Constatato che ci sono genitori non credenti «costretti», per varie ragioni facilmente intuibili, a dire di sì all'insegnamento cattolico, osserva:

Fosse anche uno solo, lo Stato, ma anche la Chiesa, che vuol promuovere i diritti umani, hanno il dovere di preoccuparsene, e molto. [...] È ipocrita, non veritiera, la tesi che la scelta del 90% [di *avvalentisi*] sia avvenuta, per tutti, *liberamente e convintamente* [...] Le polemiche non sono soltanto il frutto di un rigurgito anticlericale ottocentesco [...] ma trovano motivazione legittima in uno stato di cose oggettivamente oppressivo di una minoranza [...]

E ritorna sullo stesso tema il 25 febbraio 1988 (“La preghiera in classe”), per denunciare il fanatismo di certe correnti del cattolicesimo, come il movimento Cl (Comunione e liberazione).

Nel frattempo, del caso di Cuneo si erano occupati ampiamente i mezzi d’informazione, e la professoressa Migliano aveva inviato a Gozzini del materiale riguardante la vicenda, fra cui il minaccioso volantino del Msi. Il 3 marzo 1988 tutto l’articolo della rubrica è dedicato a questo argomento: “Il crocifisso e la religione vera”. Scrive Gozzini:

Discutendo del concordato – Senato, 3 agosto 1984 – sollevai la questione del crocifisso negli uffici pubblici in relazione all’avvenuto riconoscimento, da parte della Chiesa, che il cattolicesimo non era più la sola religione dello Stato. Aggiunsi che quel segno, per i credenti, ha uno spessore di significato che si assottiglia fino a svanire nella presenza imposta dal potere statale. Una presenza, dissi, giustificabile soltanto ricorrendo al «non possiamo non dirci cristiani» di Benedetto Croce: dove il Vangelo è ridotto a patrimonio storico, culturale e morale, esaurito nella sua spinta propulsiva verso il futuro, quindi negato nel suo senso profondo ed essenziale. [...] nessuno fiatò, nemmeno fuori dell’aula. [...]

Saltò fuori una circolare del ministero dell’Interno ai prefetti, 16 dicembre 1922, primo governo Mussolini: «In questi ultimi anni in molte scuole sono state tolte le immagini del Crocefisso e il ritratto del Re: tutto ciò costituisce aperta e non più oltre tollerabile violazione d’una precisa disposizione regolamentare; offende altresì, e soprattutto, la religione dominante dello Stato [...] Si fa pertanto diffida perché siano immediatamente restituiti i due simboli sacri alla fede e al sentimento nazionale. È preciso intendimento del governo di non tollerare alcuna trasgressione». Altre circolari, negli anni seguenti, ribadirono questo “ritorno all’ordine” fascista in tutti i pubblici uffici.

Il mio disagio è duplice [*prosegue Gozzini*] Come cittadino: perché il crocifisso di Stato può legittimamente non essere accettato dai concittadini non cattolici o non credenti. Come cattolico: perché la tolleranza silenziosa di quasi tutti gli italiani nasce da una riduzione netta, e deformante, del senso e del valore contenuti in quel segno. [...] Il crocifisso sembra oltretutto esercitare una funzione protettiva, o di avallo, nei confronti dello Stato e delle sue ingiustizie mentre nella realtà storica Gesù di Nazareth fu ingiustamente messo a morte dal potere politico e da quello religioso. I quali poteri, allora a Gerusalemme, dopo in tanti altri luoghi, si sono alleati nel condannare innocenti, rei soltanto di metterli in questione. [...]

Si tratta – *conclude Gozzini* – di puntare sulla crescita di coscienza dei cattolici: se convenga alla Chiesa conservare ad ogni costo una immagine di influenza istituzionale o se invece non sia più opportuno puntare sulla diffusione di una fede meno emotiva, affidata più alla coerenza personale e comunitaria che alle insegne sulle pubbliche mura. [...] teniamo aperta la questione, serenamente, senza drammi ma anche senza rimuoverla: perché i cattolici stessi, prima o poi, chiedano che i crocifissi siano tolti dagli uffici pubblici, nella convinzione che la fede cristiana non ha bisogno di orpelli statali per essere testimoniata.

Un auspicio, quest'ultimo, ben lontano dal realizzarsi; ma forse più credibile se si paragonano le posizioni equilibrate e problematiche di tanti cattolici alle reazioni viscerali e irrazionali di tanti sedicenti "laici". Sul tema Gozzini ritorna ancora diverse volte nel corso dei mesi seguenti. Il 17 marzo informa che le ultime noterelle sulla preghiera in classe e sul crocifisso «mi hanno procurato critiche severe di lettori cattolici».

Convinti di possedere la verità, molti cattolici si ritengono i migliori, i primi della classe, per così dire, e considerano legittime, anzi doverose, certe invadenze; senza preoccuparsi minimamente delle reazioni negative legittime, con danno manifesto per la credibilità della Chiesa.

Sulla questione specifica del crocifisso nelle sedi dello Stato Gozzini ritorna il 9 giugno, per commentare l'editoriale dei Gesuiti su *La Civiltà Cattolica*, di cui abbiamo dato conto nel Cap. 1, par. III, 1.

L'editoriale discute due delle motivazioni su cui si fondano le richieste, per così dire, di abrogazione. La prima riguarda il carattere "offensivo" e "discriminante" nei confronti dei non cattolici e dei non credenti. [...]

Ma il nocciolo della questione – osserva Gozzini – è altrove, nel privilegio concesso a una parte religiosa rispetto ad altre parti. Tanto è vero che i reverendi padri sono costretti a prospettare il Crocifisso come simbolo *generico* della sofferenza e dell'ingiustizia umana e conseguente segno di condanna per gli ingiusti e i prepotenti, di consolazione e di speranza per gli innocenti oppressi. Donde «il grande valore educativo» anche per chi non crede. [...]

Ma per assumerlo come non problematico, da un lato bisogna mettere da una parte, o dimenticare, quella parte di storia che ha visto il Crocifisso contraffatto, per il tradimento dei cristiani, in "arma" di dominio e di ingiustizia; dall'altro, bisogna sottoporre a una totale secolarizzazione, o laicizzazione, il Cristo sulla croce, mettendo da parte, annullando, il Cristo risorto. Senza il quale, peraltro, ammoniva San Pietro, «la vostra fede è vana». [...]

[Ma] il depauperamento religioso del Crocifisso senza resurrezione – si chiede Gozzini – è un prezzo accettabile per mantenerne la presenza privilegiata nelle aule pubbliche come segno di perdurante influenza cattolica (almeno esteriore) sulla società?

Quella esigenza di autenticità e di completezza reclamata dal magistero ecclesiastico [...] non vale più nei confronti del Crocifisso adottato come insegna pubblica, riconoscibile da tutti proprio perché impoverito nel suo significato di fede?

Inoltre, ridotto il Crocifisso a simbolo della sofferenza umana e della sua causa – l'ingiustizia di altri uomini – dov'è la consolazione e la speranza? Invito alla rassegnazione? Oppure alla lotta perché non ci siano più innocenti condannati alla croce? [...]

Quanto alla seconda motivazione discussa nell'editoriale – piena laicità dello Stato – si riconosce che non può esservi privilegio per nessuna religione. [...] E allora ecco la proposta dei gesuiti: la decisione dev'essere degli stessi cittadini «i quali, come si fa per altri contrasti sociali, decide-

ranno a maggioranza. Come in tutti gli altri casi, la minoranza non dovrà ritenersi offesa o peggio conculcata dalla maggioranza».

«Proposta formalmente ineccepibile», secondo Gozzini. «Ma – *si chiede* – a parte i problemi procedurali: come votare?»; senza avvedersi che la domanda essenziale è un'altra: è legittimo sottoporre a votazione questioni appartenenti alla sfera delle convinzioni personali in fatto di fedi religiose o di opzioni ideali o politiche? e comunque riguardanti la forma laica dello Stato? Certamente è improponibile; e sorprende che Gozzini, così persuasivo e attento nell'esaminare la questione del crocifisso, non si sia accorto dell'inganno insito nella proposta, solo apparentemente democratica, dei gesuiti. Tuttavia conclude l'articolo rinnovando l'invito ai cattolici di interrogarsi:

nella società secolarizzata vale di più l'integrità del messaggio croce-resurrezione o "il patrimonio storico del popolo italiani"? Conservare i simboli ereditati dal passato degli Stati "cristiani" o invece impegnarsi ad esprimere e comunicare, senza riduzioni né ambiguità, senza dar luogo a sospetti, la piena identità della fede nel Cristo crocifisso e risorto?

La successiva pubblicazione del *parere* del Consiglio di Stato, sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche (vedere Cap. 1, par. IV), è l'occasione per un altro articolo che compare nella rubrica il 27 luglio: "Quella motivazione sul crocifisso".

Il parere – *scrive Gozzini* – era viziato fin dall'origine, ossia dal quesito ministeriale impostato in modo non corretto. Vi si faceva riferimento, infatti, all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Riferimento improprio e fuorviante in quanto tale insegnamento concordatario non ha mai avuto né può avere correlazione alcuna col crocifisso. La questione sorge – e la sollevai in Senato discutendo gli Accordi del 1984 – in relazione all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo dove la Repubblica italiana e la Santa Sede riconoscono non essere più in vigore il principio del cattolicesimo come unica religione dello Stato. Era questo il principio che giustificava, sotto il profilo giuridico, l'esposizione del crocifisso, segno del cattolicesimo, negli uffici pubblici, scuole comprese. Venuto meno il principio, viene meno la giustificazione. Ecco perché il quesito del ministero al Consiglio di Stato era mal posto.

È quanto meno strano che a queste osservazioni, giuste e pertinenti, Gozzini non abbia fatto seguire la ovvia conseguenza: che tutte le norme e disposizioni, prive del principio giuridico su cui si fondavano, sono di fatto inapplicabili, e possono essere tranquillamente considerate *tacitamente abrogate*, come s'è già osservato. Al contrario: Gozzini pensa che occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo.

Se fossi ancora in Parlamento, la coscienza mi imporrebbe di non limitarmi più alle parole. Un disegno di legge per abrogare le antiche norme del 1924 e del 1928? Meglio, forse, uno strumento che impegnasse il presidente del Consiglio a studiare e a compiere i passi opportuni per ottenere, dalla Conferenza episcopale, l'assenso a togliere di mezzo un segno diventato, quantomeno, equivoco.

Qui si nota anche un'insidiosa caduta di laicità: chiedere preventivamente ai vescovi di approvare una decisione che spetta esclusivamente allo Stato italiano! Sarebbe certamente benvenuta e desiderabile una presa di posizione *autonoma* della Cei nel senso auspicato da Gozzini; e rappresenterebbe indubbiamente uno smacco per l'Italia clericale, e per i sedicenti "laici", se i vescovi dovessero chiedere la rimozione del crocifisso dalle sedi statali *prima* che vi provvedesse lo Stato medesimo. Ma che debba il capo del governo chiedere ad un'autorità religiosa cosa può fare in casa propria, significa abdicare all'autonomia e alla sovranità della nazione.

Sul *parere* del Consiglio di Stato Gozzini esprime, ovviamente, un duro giudizio negativo:

Nel parere – *scrive* – c'è un'affermazione preliminare che francamente mi stupisce e mi offende: «Il Crocifisso, o, più comunemente, la Croce, *a parte il significato per i credenti*, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come *valore universale*, indipendentemente da specifica confessione religiosa».

Mi stupisce perché ci vedo un eurocentrismo, anzi un cattolico-centrismo non più accettabile. Si può dichiarare universale un simbolo, e il suo valore, soltanto quando sia riconosciuto da tutti, senza rilevanti eccezioni. E invece no: ebrei, musulmani, buddisti, induisti, scintoisti non vi si riconoscono affatto.

Mi offende perché l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici viene giustificata "indipendentemente" dalla confessione religiosa, anzi mettendo "a parte" il significato profondo del segno per chi, come me, si professa cattolico. Il crocifisso ridotto a simbolo di una civiltà e di una cultura [...] Ma allora, fra il crocifisso degli altari nelle chiese e il crocifisso esposto negli uffici pubblici si apre una contraddizione insanabile. Questo è solo memoria storico-culturale, quello è segno e fonte di speranza.

In conclusione: perché la presenza del crocifisso negli uffici pubblici non costituisca privilegio illegittimo per «una specifica confessione religiosa», bisogna sopprimerne il senso originario e autentico. La Chiesa ci sta?

Alla questione del crocifisso non torna più in modo così esteso, e concentra piuttosto l'attenzione sulle norme penali di tutela del cattolicesimo, che

contrastano con la Costituzione, come quelle sulla bestemmia e sul vilipendio, cancellate infatti qualche anno dopo dalla Consulta perché giudicate incostituzionali. Si rammarica Gozzini, nella nota del 4 agosto 1988, di non aver presentato a suo tempo in Senato un disegno di legge per abrogare gli articoli del codice penale su tali materie. Ma l'esperienza concreta ha dimostrato che risultati positivi possono talvolta essere conseguiti più rapidamente ed efficacemente con l'impegno anche di una singola persona⁵.

3.

Se il rispetto della laicità dello Stato, relativamente alla presenza del simbolo cattolico nelle sedi della Pubblica Amministrazione, era stato rivendicato in modi clamorosi durante il periodo 1987-1994, attirando di volta in volta qualche attenzione dei *media*, e qualche commento non superficiale fra i tanti banali o irrazionali, un caso verificatosi in Germania riaccese le discussioni intorno a questo problema nel 1995. Alla Corte federale di Karlsruhe (che corrisponde alla nostra Corte Costituzionale) era giunto un quesito sulla legittimità di una norma vigente in Baviera, secondo la quale l'esposizione del crocifisso era obbligatoria nelle scuole del *land*. Il 10 agosto la Corte dichiara che quella norma è *incostituzionale* (ne parleremo più diffusamente fra poco). Furiose reazioni contro questa decisione si verificano ovviamente in Germania, e in particolare in Baviera; ma polemiche non meno intense si registrano in Italia, dove la questione era ormai dibattuta da alcuni anni.

Una posizione problematica viene assunta dalla rivista dei Paolini *Jesus*, con un lungo editoriale apparso sul numero di ottobre 1995: "Pareti nude e crocifissi per legge", che esamina appunto le reazioni registrate in Italia alla sentenza tedesca. Prima di commentarne alcune, e di esprimere valutazioni indubbiamente interessanti, l'articolo ritiene opportuno

sottolineare che certe crociate contro le croci hanno richiamato alla mente dei tedeschi un passato buio, e cioè gli anni in cui i nazisti scatenarono una campagna contro i crocifissi nelle scuole, sostituendoli con la croce uncinata e con il ritratto di Adolf Hitler.

Un fatto storicamente esatto, richiamato – come s'è accennato – anche in un minaccioso volantino del Movimento Sociale Italiano di Cuneo contro la professoressa che rivendicava il rispetto della laicità dello Stato: Cap. 1, par. II, 3. Alle considerazioni esposte là nella nota 13, va aggiunto qui che l'editorialista

traccia, forse inconsciamente, due equiparazioni: fra crocifisso e simbolo nazista presenti *nelle scuole*: uno Stato laico non espone né l'uno né, *ovviamente!*, l'altro; fra nazisti e coloro che rivendicano il rispetto della laicità dello Stato: un paragone piuttosto pesante!

L'articolo accenna poi al problema suscitato in Francia dalle studentesse che indossano a scuola il *chador* : «Nel solo settembre 1994 si sono verificati 1.052 casi di contestazione del *chador* nelle scuole di Stato francesi». Un aspetto, questo, sul quale l'editoriale riflette attentamente esprimendo alla fine una valutazione equilibrata e originale⁶. E, per quanto riguarda i commenti alla sentenza tedesca pubblicati in Italia, riferisce le posizioni espresse da Miriam Mafai e da Marco Politi su *la Repubblica*, e da Alessandro Galante Garrone su *La Stampa*, sostanzialmente favorevoli al rispetto del principio di laicità, e quindi a considerare anacronistica l'esposizione del simbolo cattolico nelle sedi statali. Non trascura chi avversa ogni discussione sull'argomento, come Mario Bernardi Guardi che scrive su *Il secolo d'Italia* un articolo intitolato emblematicamente “Chi ha paura del crocifisso?”. E dà conto dell'opinione di Vittorio Messori, «del cui cattolicesimo e della cui rappresentatività è difficile dubitare», riportata sul *Corriere della Sera*:

Sono cristiano e papista, ma il Cristianesimo non è l'Islam: non impone la fede, la propone. Se uno cerca la croce deve essere libero di trovarla quando sceglie liberamente di farlo. Dio per l'Islam è imposizione, per il Cristianesimo è dono e sorpresa.

Da queste premesse “descrittive” l'editoriale passa infine al nocciolo della questione, prendendo atto che «è del tutto pacificamente stabilito dal 1984 che non esiste più una religione di Stato». Dal che, però, trae una prima conclusione né dimostrata né accettabile:

deve essere chiaro che una legge dello Stato non può, da sola [?], risolvere in un senso o nell'altro, della affissione o della rimozione automatica, un problema come quello dei crocifissi nelle aule e nei luoghi pubblici.

A prescindere dal fatto che, per rimuovere legittimamente da una sede statale qualsiasi simbolo estraneo all'identità laica dello Stato, non occorre alcuna specifica legge, in quanto tale presenza viola principi e diritti garantiti dalla Costituzione, non si comprende come si possa seriamente mettere in discussione la piena sovranità dello Stato nel determinare ciò che può o non può

essere esposto nelle sedi delle sue istituzioni, conformemente al dettato costituzionale. Inoltre l'editoriale tace sul fatto che, durante il Ventennio, leggi e disposizioni ministeriali, riguardanti l'esposizione obbligatoria del crocifisso, avevano "risolto" il problema, con piena soddisfazione della Chiesa; e che la decadenza di tali norme comporta necessariamente la "rimozione automatica" del crocifisso dalle sedi statali.

Le successive considerazioni, invece, appaiono stimolanti e innovative, anche se alcune sono espresse in forma dubitativa, e altre sono contraddittorie (corsivi e neretti sono miei).

Un segno visibile di appartenenza religiosa **personale** è certamente compatibile con una sana laicità dello Stato. Ma lo è anche un segno visibile **collettivo**, collocato per legge nella scuola o nei tribunali, negli uffici pubblici, nelle sedi istituzionali, che sono di tutti e per tutti i cittadini?

È evidente l'eco delle parole del presidente della Repubblica Scalfaro nella definizione dello Stato come "la casa di tutti e di ciascuno", ed è condivisibile la distinzione fra un segno personale di appartenenza – non solo *compatibile* con la laicità, ma *garantito* dallo Stato laico in quanto diritto inviolabile della persona – e un segno collettivo di appartenenza, la coerenza del quale, con il principio di laicità, è però messa in dubbio soltanto dalla forma interrogativa. Ma, precisa subito l'editoriale, «non è un interrogativo inopportuno, e porlo non è un cedimento rispetto agli ideali e alla coerenza di fede e di Chiesa». Infatti i passi in avanti sono molto timidi e ambigui:

uno [?] può essere il senso di una presenza della croce, voluta e/o accettata da docenti e alunni nella scuola, e *altro*, più *difficile da giustificare*, quello della croce nelle aule di tribunale, dove talvolta, nei fatti, i ritardi, le omissioni, le prevaricazioni sono tali da correre il rischio di *implicare Cristo stesso*, coinvolgendo il nome e l'immagine sacra con un modo discutibilissimo di fare giustizia.

Sembrerebbe che in questo passo l'editoriale giustifichi in qualche modo la presenza del crocifisso nella scuola, e invece la contesti abbastanza decisamente nelle aule di udienza dei tribunali. Tuttavia, subito dopo, chiarisce:

Non bisogna credere che finché un simbolo religioso altissimo, come il crocifisso, resta sulle pareti delle aule scolastiche, dei tribunali, degli uffici pubblici ci sia una specie di magnetismo automatico che influenza le coscienze e salvaguarda i valori etici e sociali. *È stata un'illusione pericolosa, e già fallita con tutta evidenza.* [...] Pensare a una sorta di automatica

salvaguardia dei valori, garantita da una pura ostensione materiale, ci fa correre il rischio reale di una grave deresponsabilizzazione dei cristiani [recita la *Gaudium et spes* n. 76]: «La Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi rinuncerà spontaneamente all'esercizio di certi diritti anche legittimamente acquisiti, quando risultasse che il loro utilizzo potrebbe far dubitare della sincerità della sua testimonianza, o quando nuove circostanze di vita esigessero un altro modo di agire».

Nonostante questa impostazione problematica e “aperta”, la conclusione dell'editoriale presenta un carattere ambivalente, perché passa a “valutare tutta la questione dei crocifissi” non già attenendosi al carattere intrinseco di questo simbolo *collettivo*, bensì con osservazioni riguardanti esclusivamente i segni *personali* di appartenenza, che naturalmente ciascuno può legittimamente indossare.

Solo un intollerante può sostenere che si deve impedire con la forza della legge a una ragazza musulmana di coprirsi con il *chador*, o a un giovane ebreo di portare la sua *kipà*, o a qualsiasi alunno cattolico di portare al collo la sua catenina con la croce. Guai se nella nostra società [...] si pensasse di proibire per legge alcuni segni che indicano solo e soltanto delle libere scelte di vita, e che non possono come tali essere giudicate da altri come “disturbanti”, come “offensive”, come “discriminanti”.

Pur rappresentando un esplicito sforzo di cambiamento rispetto alle posizioni fino ad allora espresse da altri ordini o organismi cattolici, anche questo editoriale evita, alla fine, di pronunciarsi senza equivoci sulla questione di fondo: *la presenza del simbolo cattolico in sedi improprie*.

4.

Sulla scia di una lenta riconsiderazione della posizione e dei compiti della Chiesa nella società, che stava maturando da alcuni anni in diversi settori del variegato mondo cattolico, si colloca anche la rivista dei Gesuiti *La Civiltà Cattolica*. Dieci anni dopo aver duramente avversato chi rivendicava il rispetto della laicità dello Stato nelle scuole, contrassegnate con il simbolo cattolico (Cap. 1, par. III, 1), il numero 3536, 18 ottobre 1997, pubblica un editoriale intitolato *La fede cristiana oggi* che esamina, in termini generali, il nuovo rapporto fra l'istituzione ecclesiastica, gli organismi legislativi, il consorzio civile e le altre religioni; cioè la condizione «in cui la fede cristiana si trova a vivere nel mondo di oggi».

Quella in cui oggi vive la fede cristiana è, anzitutto, una situazione di «pluralismo religioso». [...] «Pluralismo religioso» significa che *nella società attuale non soltanto ci sono molte religioni «di fatto», ma ci sono e possono esserci molte religioni «di diritto»*: cioè **tutte le religioni hanno, di fronte alla legge, il diritto di esistere, di predicare le proprie dottrine e farne propaganda, di praticare i propri riti**, con l'unico limite della pubblica moralità e delle leggi dello Stato. Anzi [...] *tutte hanno «uguale» diritto di esistere.*

Che cosa comporti un orientamento di questo genere, nei confronti del problema dell'esposizione di simboli religiosi nelle sedi dello Stato, dovrebbe essere evidente: o **tutte** le confessioni religiose hanno **uguale** diritto di predicare le proprie dottrine e di farne propaganda nelle sedi statali – sia pure soltanto attraverso l'esposizione dei propri simboli, come è consentito alla religione cattolica – oppure *nessuna* può o deve godere di un tale privilegio. Ma i gesuiti non compiono un tale passo neppure quando torneranno ancora una volta sull'argomento specifico del crocifisso, come vedremo più avanti. Tuttavia è sicuramente significativa la suddetta affermazione di principio, che viene ribadita subito dopo in dettaglio.

Ciò significa che *non c'è una religione che abbia «più diritto» di altre, perché è la religione «vera» o è una religione «più vera»; che non c'è nessuna religione che possa pretendere, da parte dello Stato o della società, un trattamento privilegiato a motivo della sua «verità» o dei «valori» di cui è portatrice.* In altre parole, *ogni religione può ritenere di essere vera o anche l'unica vera; ma questa persuasione non le dà il diritto a un trattamento privilegiato e tanto meno può giustificare la sua pretesa di essere unica e quindi di esigere che lo Stato impedisca alle altre religioni di esistere, di fare pubblica propaganda delle proprie idee e di praticare i propri riti.*

Perciò nell'attuale situazione di pluralismo religioso la fede *cristiana* è sullo stesso piano delle altre religioni, è una religione tra le altre⁷. Indubbiamente, può ritenere di essere la religione vera, anzi l'unica vera, e che quindi le altre religioni siano false o erranee in tutto o in parte [...]; ma questa sua convinzione non ne fa una religione “a parte”, **non la pone in una situazione privilegiata rispetto a tutte le altre, non la rende superiore alle altre**; anzi, non la esime dall'essere contrastata e combattuta dalle altre. [...]

Così la fede *cristiana*, a differenza del passato, si trova assolutamente «indifesa» e può e deve contare unicamente sulle proprie forze.

Se – come fa pensare il peso della rivista e il senso generale dell'editoriale – per *fede cristiana* si deve intendere innanzitutto la Chiesa cattolica, con le sue istituzioni, pare difficile sostenere che, in Italia, questa si trovi *assolutamente “indifesa”*. Infatti nell'articolo si riconosce che la Chiesa esercita influssi sulla società, quantomeno con le opere di carità e assistenza (ma non si citano le

molteplici e cospicue sovvenzioni statali, a cominciare dall'otto per mille). Tuttavia, per converso, si sostiene (con rammarico?) che

non si accetta che la fede e la morale cattolica abbiano un influsso sulle leggi del Paese e sui comportamenti dei cittadini in campo etico.

Ma anche questo, per quanto riguarda l'Italia, purtroppo non è vero.

Nel complesso, comunque, non si può negare che le riflessioni dei Paolini e dei Gesuiti rivelino la graduale diffusione nel mondo cattolico di un orientamento meno ostile a valutare criticamente i privilegi concessi dallo Stato alla Chiesa e alla religione cattolica, e anche più disponibile a considerare con maggiore equilibrio la questione del crocifisso nelle sedi statali. Qualche spunto insolito è persino contenuto nella posizione assunta nel febbraio 2000 dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, a proposito della presenza musulmana nel nostro Paese. Secondo i vescovi, lo Stato deve «assicurarsi in maniera molto rigorosa che vengano tutelati i valori della Costituzione», prima di stipulare un'intesa con la comunità musulmana. Se questo appello non è puramente strumentale, come non sottoscrivere questo appello al rispetto della Legge fondamentale della Repubblica? Tanto più che, fra i “valori della Costituzione” spicca il supremo principio della laicità dello Stato, con tutto quello che ne consegue.

Non mancano tuttavia delle oscillazioni e dei passi indietro, anche sulla stessa rivista dei Gesuiti, che torna sul tema del crocifisso con un editoriale nel n. 3637 del 5 gennaio 2002, in occasione di nuovi casi verificatisi a La Spezia e a Biella, dei quali parleremo più avanti. Questo nuovo articolo reca lo stesso titolo dell'editoriale pubblicato nel 1988: *Via il crocifisso dalle scuole italiane?* (Cap. 1, par. III, 1.); e ripropone argomenti simili a quelli di quattordici anni prima. Questi episodi – premette l'editoriale (corsivi e neretti sono miei) –

pongono problemi di notevole importanza, riguardanti il senso della laicità dello Stato, il rispetto che si deve nutrire verso i sentimenti religiosi delle minoranze e il *significato* che hanno nel nostro Paese i simboli *cristiani*. [...] Per giustificare la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche *ci si appella alla laicità dello Stato* [...] Che valore ha questo argomento, che è il più citato nel dibattito di cui stiamo parlando?

Il suo valore dipende dal *significato che si dà al termine «Stato laico»*.

Precisato che «la laicità è cosa diversa dal laicismo», la definizione che viene offerta è, a sua volta, quantomeno incompleta e ambigua.

La laicità dello Stato significa che lo Stato non fa propria nessuna religione particolare, in quanto è incompetente in campo religioso e non persegue finalità religiose, ma riconosce e rispetta il fatto religioso, *lo promuove* [?], *favorisce* [?] la più ampia libertà religiosa e facilita [?] l'esercizio della loro religione a coloro che lo desiderano [...]

Così agendo infatti lo Stato laico non diviene uno Stato confessionale né favorisce la religione, ma riconosce e *favorisce il diritto* dei cittadini ad avere e a praticare la propria religione. [...]

Lo Stato laico, proprio perché tale, [...] ha bisogno di «valori» forti a cui ispirare la ricerca del bene comune. Tali valori possono essere forniti anche dalla religione, che perciò non costituisce una minaccia per la «laicità» dello Stato, ma un arricchimento[...] ***In questa visione*** delle cose, la presenza del crocifisso in un'aula scolastica è un «valore» che può arricchire lo Stato nella sua funzione educativa delle giovani generazioni.

A prescindere dalle spericolate acrobazie logiche che, partendo dal dato incontrovertibile dello Stato laico, portano ad una deduzione finale precostituita (il crocifisso arricchisce lo Stato), in evidente contrasto con la premessa; occorre sottolineare che la definizione di Stato laico data qui è riduttiva e molto diversa rispetto a quella delineata dalla Corte Costituzionale nelle numerose sentenze che esaminano il principio di laicità dello Stato: principio che – si legge nella sentenza 329/1997 – «non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa *ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose*». In altre parole: assoluta neutralità di tutte le articolazioni dello Stato di fronte alle religioni, e anche di fronte alle ideologie e alle correnti politiche; nel senso che lo Stato laico non tutela né privilegia un particolare credo ma garantisce pari trattamento e il godimento di pari diritti alle persone e alle loro organizzazioni. La sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità del reato di vilipendio della religione cattolica – n. 508 del 13-20 novembre 2000 – riassume sostanzialmente quanto la Consulta aveva elaborato su questo tema negli ultimi anni: la *posizione di equidistanza e imparzialità*, scrivono i giudici, «è il *riflesso del principio di laicità* che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio *che assurge al rango di “principio supremo”*, caratterizzando in senso **pluralistico** la forma del nostro Stato, *entro il quale hanno da convivere*, in uguaglianza di libertà, *fedi, culture e tradizioni diverse*». Precisato che il principio di laicità non implica «indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni» (come nota anche l'editoriale dei Gesuiti), la Corte Costituzionale afferma, però, che tale principio

«legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione», sulla conformità costituzionale dei quali la stessa Corte può ovviamente essere chiamata a pronunciarsi.

La Civiltà Cattolica, pur ritenendo la laicità dello Stato una questione importante, rinuncia tuttavia a esaminare a fondo il contenuto e le implicazioni di questo principio, né pare tener conto delle definizioni datene dalla Corte Costituzionale, preferendo passare a difendere la presenza del crocifisso nelle scuole in qualità di “simbolo cristiano” (che invece è solo cattolico), e di “simbolo altamente educativo”; avventurandosi così sul terreno infido del significato di un simbolo che, come detto più volte, può essere interpretato in modi anche antitetici.

Togliere da un’aula scolastica il crocifisso significa, in fondo, privare gli studenti di un segno che *potrebbe* aiutarli a riflettere sulle cause profonde del peso immane e crudele di sofferenze e di morte che grava sui poveri. [*sic!*]

L’articolo contesta poi la spiegazione offerta dagli insegnanti di La Spezia e di Biella: nel primo caso, non offendere un alunno di religione musulmana; nel secondo, non urtare la sensibilità di bambini figli di musulmani o di genitori non religiosi. L’autore si chiede dove sta l’offesa di un simbolo che non fa parte delle proprie convinzioni.

Ci sarebbe “offesa” alla propria religione o alla propria libertà religiosa, se un segno religioso fosse “imposto”, nel senso che si fosse obbligati a credere in esso o a venerarlo; ma a nessun musulmano che frequenta una scuola italiana è imposto di credere nel crocifisso o di venerarlo. [...]

Togliere il crocifisso da un’aula scolastica può rispettare il sentimento di un musulmano credente, non rispetta il sentimento di un cristiano, anzi è gravemente offensivo per la sua fede.

Come conciliare questa doppia esigenza di rispetto sia del sentimento religioso del musulmano sia di quello del cristiano?

All’autore non viene in mente che la presenza, in sedi dello Stato, di simboli estranei all’identità laica delle istituzioni non tanto offende la sensibilità di Tizio o di Caio, quanto innanzitutto e soprattutto offende il principio costituzionale della laicità dello Stato. Sono perciò fuorvianti le spiegazioni di coloro che contestano la presenza del crocifisso nelle sedi statali solo *per tutelare la sensibilità di qualcuno*, anziché *per rispettare innanzitutto la neutralità della “casa di tutti e di ciascuno”*. Quanto poi al “che fare”, la risposta è ovvia:

nessun simbolo religioso (o di altro genere) nelle sedi statali, salvo naturalmente l'emblema della Repubblica. Una soluzione che pare affacciarsi anche all'editorialista, ma in modo del tutto distorto, perché passa disinvoltamente dalle "sedi dello Stato" ai "luoghi pubblici", senza accorgersi che non si possono comparare le due condizioni.

Per non offendere il sentimento religioso dei musulmani presenti nel nostro Paese, bisognerebbe distruggere tutti i segni cristiani presenti in Italia e lasciare in piedi soltanto le moschee e le scuole coraniche... Certo, questo è un ragionamento *per absurdum*; ma mostra come certi modi di fare, portati alle loro ultime conseguenze, cadono nell'assurdo e nel ridicolo.

L'editoriale dimentica che *una cosa* è un *simbolo collettivo* (come il crocifisso, emblema del cattolicesimo) che, posto nelle sedi dello Stato, identifica le sue istituzioni con **una** specifica confessione; e *tutt'altra cosa* sono le edicole votive, le cappelle, le chiese, con le quali **non** si identifica affatto lo Stato; tanto è vero che, accanto a questi manufatti si trovano anche sinagoghe ebraiche, templi protestanti, moschee... nonché centri culturali, sezioni di partito, sedi di associazioni di ogni tipo. Proprio la piena osservanza dei principi di eguaglianza e di laicità assicura a *tutte le religioni*, ideologie, correnti politiche, la possibilità di convivere senza prevaricazioni o privilegi; e assicura il rispetto dei sentimenti di tutti e di ciascuno, credenti di qualsiasi fede o non credenti. Se solo il **tricolore** contrassegna le sedi dello Stato, chi dovrebbe sentirsi *offeso*?

Uno dei "problemi di notevole importanza" che preoccupa seriamente i Gesuiti viene però affrontato solo alla fine dell'editoriale. I casi di La Spezia e di Biella

non vanno sottovalutati, perché potrebbero essere visti come *gesti di apertura mentale e di libertà di pensiero* oppure come *gesti di avanguardia* che anticipano il futuro di un'Italia multietnica e multireligiosa, in cui **perciò** *la religione cattolica dev'essere messa alla pari delle altre religioni e quindi privata dei "privilegi" di cui ha goduto finora.*

Da questo passo non è chiaro se l'editoriale si duole che la religione cattolica debba perdere i privilegi di cui gode attualmente, e che debba "essere messa alla pari delle altre religioni": che contrasterebbe con quanto affermato nell'editoriale di cinque anni prima; ma il paragrafo successivo cancella ogni dubbio al riguardo.

Non si deve, *infatti*, dimenticare che esiste nel nostro Paese *un filone di pensiero e di azione*, piccolo ma rumoroso, costituito da atei, agnostici e razionalisti, riuniti nell'associazione UAAR (Unione Agnostici, Atei e Razionalisti)⁸ dall'impazienza radicale di «sbattezzare e scrocifiggere», che si propone di togliere tutti i crocifissi dalle scuole, dagli uffici e dagli ospedali in nome della laicità dello Stato e della sua neutralità verso qualsiasi credenza [...]

Curiosamente qui l'editoriale elenca correttamente quali sedi non dovrebbero essere contrassegnate da simboli religiosi, secondo l'UAAR; ma omette significativamente *le aule di udienza dei tribunali*, perché la rivista – o quanto meno il suo direttore, p. GianPaolo Salvini – è infatti contraria alla presenza del crocifisso in quegli edifici, come lo erano già i Paolini⁹.

Pochi mesi dopo *La Civiltà Cattolica* riprende indirettamente il tema, con un editoriale intitolato “Unità d'Italia e laicità dello Stato” (n. 3653, 7 settembre 2002), dove sottolinea che, con l'abolizione di due feste civili strettamente connesse alla Chiesa: il 20 settembre (breccia di Porta Pia, 1870) e l'11 febbraio (firma del Concordato, 1929),

si è voluto riaffermare il carattere laico dello Stato e dare un colpo di spugna alle passate divisioni, nella consapevolezza che ormai *lo Stato democratico è la casa di tutti* e che dividere la società tra «laici» e «cattolici» è soltanto riproporre la vecchia e logora logica delle antiche contrapposizioni.

Ma invano ci si aspetterebbe che, dopo tanti richiami all'identità laica dello Stato, la rivista dei Gesuiti avrebbe assunto una ferma posizione coerente con tale indirizzo, contro la proposta di un'ottantina di parlamentari di reintrodurre l'obbligo di esporre il simbolo cattolico non solo nelle sedi delle istituzioni pubbliche, ma anche in luoghi privati aperti al pubblico, come le stazioni ferroviarie. Eppure il direttore, nella lettera citata nella nota 9, scrive, a titolo personale:

Trovo anch'io pericoloso imporre il crocifisso per decreto o per legge. Oltre al principio della laicità dello Stato, vedo il pericolo della strumentalizzazione.

5.

Prima di esaminare la posizione di altre fedi e di alcune personalità vicine al mondo cattolico, è opportuno dare in sintesi qualche informazione sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca, che tanto clamore suscitò anche da noi (ne abbiamo accennato al punto 3)¹⁰, al punto che soltanto a quella vicenda

si riferisce, per esempio, uno studioso come Gian Enrico Rusconi, quando si occupa della questione crocifisso. Infatti, non cita neppure uno dei casi verificatisi in Italia (fra quelli fin qui esaminati) nell'apposito capitolo dedicato all'argomento che compare nel libro *Come se Dio non ci fosse* (vedi Cap. 1, par. IV, 4, e Cap. 1, par. I, nota 1). Dunque: nel 1995 la Corte federale di Karlsruhe dichiara che è incostituzionale l'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole della Baviera: cioè riconosce che un simbolo religioso, collocato obbligatoriamente in un'aula scolastica statale, viola il diritto alla libertà di coscienza; diritto che – secondo la maggioranza della Corte – deve prevalere sul diritto del *land* di attribuire all'istruzione un obiettivo religioso: nel caso della Baviera «la riverenza di Dio» fondata sui «principi delle confessioni cristiane». In precedenza la Corte bavarese aveva respinto il ricorso di due genitori che chiedevano di rimuovere il crocifisso dall'aula frequentata dal figlio, e aveva affermato che, in base al criterio di maggioranza, i valori generali della comunità superano i diritti del singolo, manifestando così di possedere una concezione totalitaria della democrazia. Come abbiamo sottolineato più volte, nei Paesi davvero democratici, è invece riconosciuto da tempo che il sistema fondato sulla forza numerica dei consensi vale esclusivamente nelle questioni civili e *in nessun caso* può essere applicato a questioni attinenti la coscienza dei singoli o i diritti individuali.

Giustamente la Corte federale ha poi rovesciato il primo giudizio, basando tuttavia la sua sentenza d'incostituzionalità non tanto sulla doverosa osservanza della neutralità dello Stato in materia di religioni e concezioni del mondo, quanto, sostanzialmente, *solo sul diritto alla libertà religiosa* attiva e negativa, cioè sulla libertà di coscienza. Tale diritto – argomenta la sentenza – implica che lo Stato *non deve* «creare una situazione in cui *il singolo viene esposto all'influenza di una fede particolare*, agli atti in cui questa fede si manifesta o *ai simboli in cui essa si autorappresenta*». Sebbene la giurisprudenza costituzionale tedesca avesse affermato in precedenti occasioni «il principio della neutralità dello Stato nei confronti delle diverse religioni e confessioni», tuttavia i numerosi e approfonditi commenti a questa sentenza si soffermano soprattutto, se non esclusivamente, sulla libertà religiosa (o libertà di coscienza in materia religiosa), appunto perché la Corte motiva la sua decisione richiamando sostanzialmente solo questo *diritto*: quindi non prendono in considerazione il **principio** di laicità dello Stato, dal quale deriva, in ultima istanza, l'affermazione di quel *diritto*, e al quale sarebbe logico risalire e fare riferimento.

Una decisione fondata sui **principi** di laicità e di uguaglianza avrebbe sicuramente impostato la questione in modo più chiaro e difficilmente contestabile; anche se in quel caso era sicuramente rilevante l'impatto che i crocifissi possono avere su coscienze in formazione¹¹. Semplicemente *l'esposizione obbligatoria* di qualsiasi simbolo (religioso o di parte) – *nelle sedi dello Stato* – **viola quei due principi**, almeno in Italia. Del resto, a causa delle violente contestazioni con cui fu accolta la sentenza in Germania, il giudice relatore dovette precisare, in un comunicato-stampa, che la *massima* non riguardava il simbolo-crocifisso, bensì *l'obbligo* di esporlo nelle scuole non confessionali della Baviera. E va pure sottolineato che la sentenza tedesca sul crocifisso mostra come sia sufficiente l'iniziativa di due genitori per ottenere decisioni giudiziarie a favore di minoranze. In Italia **tutte** le sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte Costituzionale sugli articoli del codice penale che prevedevano pene per le offese rivolte alla fede cattolica o alle sue manifestazioni sono state originate da casi singoli; così come le sentenze di incostituzionalità sulle formule di giuramento in tribunale; così come la sentenza della Corte di Cassazione sull'esposizione del simbolo cattolico nelle sedi statali adibite a sezioni elettorali.

Va poi notato che il rifiuto di ubbidire a una norma (o consuetudine), motivato dal richiamo alla propria coscienza, non è – in generale – fondato su tradizioni etniche, religiose o culturali, bensì sul classico metodo dell'obiezione di coscienza: rivendicare il rispetto dei principi e/o diritti enunciati nella Costituzione in opposizione alla norma (o consuetudine) che si contesta, e alla quale non si vuole sottostare. Insomma: l'obiezione di coscienza fa emergere le contraddizioni fra una norma di legge ordinaria e la Legge fondamentale dello Stato. Non a caso norme di legge violate dall'obiettore di coscienza, sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale, sono state poi dichiarate incostituzionali, perché incompatibili con supremi principi della Costituzione. Inoltre, in Italia, la laicità dello Stato è un supremo principio costituzionale che, unito al principio di uguaglianza, ha indotto la Consulta a negare che il riferimento a eventuali radici etiche o culturali di un simbolo religioso possa costituire un argomento per stabilire trattamenti privilegiati (in materia penale) a favore della confessione cattolica; anche perché, in campo religioso, la Costituzione postula assoluta parità ed esclude qualsiasi distinzione fra le fedi (sentenza 440/1995).

6.

Ci occupiamo ora delle personalità cattoliche che espressero critiche alle richieste di rimuovere il crocifisso dalle sedi statali, o che comunque manifestarono opinioni sfavorevoli. Ne indichiamo alcune che, per la loro notorietà, rappresentano bene questo particolare modo di trattare il tema della laicità e del crocifisso.

Sul settimanale *Epoca* dell'11 giugno 1989 il giornalista Enzo Forcella, nella rubrica delle “Lettere” da lui curata, risponde ad una segnalazione riguardante il disimpegno della Corte Costituzionale sull'argomento, confermato dal fatto che l'aula della Consulta era contrassegnata con il crocifisso. Forcella scrive:

il mio laicismo non mi impedisce di rispettare uno dei più alti simboli della nostra civiltà e non mi disturba affatto trovarlo appeso alle pareti dei tribunali, delle scuole e degli altri uffici pubblici. [...] Le battaglie da combattere per la laicizzazione dello Stato sono altre e di molto maggior peso.

Chi ha seguito fin qui gli argomenti in difesa della laicità dello Stato coglierà senza dubbio la banalità di questa superficiale risposta, alla quale il noto commentatore non deve aver dedicato molta riflessione. Eppure pochi mesi prima, insieme a centinaia di intellettuali, aveva aderito all'appello di “Carta '89” che si prefiggeva di creare in Italia le condizioni culturali e politiche per un superamento del regime concordatario: un obiettivo al raggiungimento del quale un atteggiamento come quello di Forcella non contribuiva di certo; né era coerente con l'approvazione data dal gruppo “Carta '89” alle iniziative contro la presenza del crocifisso nelle sedi statali.

Anche se non direttamente connesse alla questione del crocifisso, ancor più sorprendenti sono le dichiarazioni sulla superiorità del cattolicesimo fatte da Irene Pivetti nel periodo in cui era, o stava per diventare, presidente della Camera dei Deputati. Nell'ottobre 1993 interviene ad un convegno organizzato dalla Consulta cattolica della Lega Nord, e afferma:¹²

L'ecumenismo si sostanzia nell'ottundimento, fino alla cancellazione, dell'identità cattolica. Ciò è tanto più pericoloso in quanto esiste un altro progetto pseudo-ecumenico, perseguito dall'**Onu**, che con la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* non solo afferma la possibilità, e anzi il dovere, di un ordine mondiale che prescindia dai *diritti di Dio* [!], ma **che giunge**, all'art. 18, ad

affermare *la perfetta equivalenza di tutti i culti*, il che **un cattolico non può in alcun modo accettare**. Giacché, se può essere necessario e persino saggio garantire a tutti la libertà di praticare liberamente il proprio culto, tale libertà **non** poggia su un diritto naturale all'indifferenzismo religioso.

Considerare “pericolosa” la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* perché proclama un diritto essenziale della persona – la libertà religiosa – nonché il principio della parità di tutte le confessioni, significa avere una concezione rigidamente integralista dei rapporti fra gli uomini, tanto più stupefacente in quanto enunciata da chi riveste la terza carica istituzionale di uno Stato che ha inglobato, nella propria Costituzione, proprio i valori contenuti nel documento dell'Onu. Questa corrente di pensiero “pivettiano”, comune a un filone del cattolicesimo italiano, si è peraltro esercitata anche sulla sentenza della Consulta riguardante il vilipendio, e sulla questione del crocifisso, attraverso la rivista *Ex-novo*. Il numero di dicembre 2000 pubblica un articolo intitolato: ***Apostasia giuridica – Libero vilipendio in libero Stato: abrogato l'art. 402***, in cui il titolo e le prime righe dicono già quale drastico giudizio negativo venga dato alla sentenza 508/2000 della Corte Costituzionale.

L'offesa alla **vera e unica** religione rivelata da Dio, ha lo stesso peso dell'oltraggio alle superstizioni inventate dagli uomini. Cioè non ne ha più alcuno.

Non meno aggressivo è il commento sulla vicenda giudiziaria riguardante il crocifisso, che si era conclusa pochi mesi prima con la sentenza della Cassazione; di cui peraltro la rivista non dà conto. Protesta invece perché

l'arrembante scristianizzazione della Penisola continua nel silenzio della Chiesa. Tale Marcello Montagnana, [...] dopo aver vinto una querelle giudiziaria intorno alla rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali, ha lanciato una campagna iconoclasta dal nome “Scrocifiggiamo l'Italia”. Questo bel soggetto, in combutta con Giorgio Vilella capo dell'Unione degli atei agnostici razionalisti, è impegnato nel far togliere i crocefissi da tutti gli edifici pubblici, *comprese scuole e tribunali*.

Un giornalista piuttosto noto come Pierluigi Battista affronta il tema della laicità su *La Stampa*, con un articolo intitolato “Lo Stato laico e gli integralismi” (Torino Sette, 16-22 marzo 2001).

Il dibattito sulla laicità dello Stato è una peculiarità tutta italiana. A nessuno, negli Stati Uniti d'America, verrebbe mai in mente di gridare all'attentato al carattere aconfessionale dello Stato

solo perché sui dollari è impresso il motto *In God we trust*. E nessuno, in Gran Bretagna, si offende perché nell'inno nazionale è compresa l'invocazione *God save the Queen*. Nella prima metà dell'Ottocento fu proprio [...] Alexis de Toqueville ad auspicare che le democrazie moderne non facessero l'errore di espungere la religione dalla sfera delle decisioni politiche.

Una breve chiosa: una cosa sono *le religioni*, o il sentimento che si indica genericamente come *religione*; tutt'altro sono le organizzazioni ecclesiastiche – le Chiese – alle quali non può essere consentito di esercitare pressioni indebite sullo Stato, quantomeno nelle “democrazie moderne”; come mostrano proprio i due esempi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Ma che cosa succede invece in Italia?

In Italia no. La plurisecolare vicenda storica pre-unitaria della nazione italiana, la *singolare curvatura anti-cattolica* che caratterizzò il moto risorgimentale, l'autoesclusione dei cattolici orbi del potere temporale del Papa dalla politica nazionale, tutto questo, malgrado il duplice concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica [...] rende ancora esplosiva nelle coscienze e nei modelli di comportamento una mai risolta “questione romana”. [...]

Oggi, fortunatamente, essere cattolico, protestante, valdese, ebreo, o semplicemente non-credente, non vuol dire in Italia essere soggetto a discriminazioni. Chiunque può esprimere liberamente le sue idee. [...] L'appartenenza religiosa di chicchessia non è di ostacolo all'esercizio dei diritti civili e delle libertà politiche.

Eppure il tema della “laicità” si carica di una valenza emotiva sorprendentemente intensa. [...] Un ulteriore motivo che spiega come *non riusciamo a diventare un paese normale*.

Dunque, secondo Battista, le vicende del Risorgimento furono caratterizzate soltanto da una “*singolare curvatura anti-cattolica*”, e non anche dalla posizione inversa dello Stato pontificio. Dunque in Italia nessuno è soggetto a discriminazioni a motivo delle proprie convinzioni in campo religioso; l'appartenenza religiosa non è di ostacolo all'esercizio dei diritti civili. Evidentemente non considera che i privilegi assegnati solo a *una* confessione comportano l'oggettiva *discriminazione* per le altre, e per i non-credenti. E gli sfugge che, in una situazione di questo genere, per esercitare il diritto di libertà religiosa negativa occorre praticare l'obiezione di coscienza, che talvolta comporta anche conseguenze penali; e obbliga sempre a rinunciare alla *privacy*. In conclusione, Battista ritiene che “non riusciamo a diventare un paese normale”, soprattutto – par di capire – a causa delle tossine laiciste del passato. Effettivamente, in un Paese normale, alle cerimonie civili non sono *sempre* presenti esponenti di *una* specifica confessione – con i loro riti –, come se ci fosse ancora “la religione di Stato”; in un Paese normale, prima che il Parlamento assuma decisioni di sua competenza,

esso non è sottoposto a campagne di indottrinamento da parte delle gerarchie di una specifica confessione (i vescovi della Cei); in un Paese normale le istituzioni dello Stato, le scuole, i tribunali, i ministeri, i Municipi... non si identificano con la confessione religiosa di cui espongono il simbolo. Tutto questo avviene in Italia, proprio a causa di “tossine del passato”, diverse però da quelle che individua Battista. Il quale accenna anche alla questione del crocifisso in un recente commento al “dialogo inter-religioso”, avviato in Italia nel tentativo di frenare una montante insofferenza verso gli islamici (*La Stampa*, 30 ottobre 2003) colpevoli – anche secondo Battista – di voler cancellare la cultura e l’identità italiana con la rimozione del simbolo cattolico dalle scuole statali.

Attraverso l’attacco al crocifisso, i fondamentalisti fanatici alla Adel Smith spingono la loro battaglia fino all’umiliazione del «nemico», innescando crisi di rigetto e corto circuiti emotivi di tipo ritorsoivo. Non è un bello spettacolo il disprezzo esibito e spettacolarizzato per il simbolo più caro al cristianesimo. [...] con l’ostentazione di un intransigentismo direttamente ispirato a motivi religiosi [...] la tentazione fondamentalista rischia di degradarsi in un intollerantismo diffuso.

Che la richiesta di rimuovere il simbolo cattolico dalle sedi statali non sia affatto “ispirata” da motivi religiosi (neppure nel caso di Adel Smith, cittadino italiano di fede islamica), bensì dal riferimento esclusivo ai principi e diritti proclamati nelle Costituzione, è un dato di cui ovviamente Battista ignora l’esistenza.

Sulla questione del crocifisso è anche intervenuto il professor Franco Cardini, storico del Medioevo all’Università di Firenze. Durante la seconda settimana di aprile 2001 era conduttore del programma “*Prima pagina*” di Radiotre Rai, aperto ai commenti e alle domande degli ascoltatori. Alla telefonata di Marcello Montagnana riguardante l’esposizione del simbolo cattolico nelle sedi statali (l’ultima del 14 aprile), Cardini risponde stigmatizzando coloro che considerano tale presenza lesiva della laicità dello Stato, in quanto sostiene che il crocifisso è simbolo di tutti i cristiani; che è pienamente legittima la sua esposizione; e che rimuoverlo da scuole, tribunali, uffici pubblici, comporterebbe anche l’abbattimento delle chiese, dei piloni votivi, delle cappelle. Montagnana gli scrive per rammentare in sintesi i dati oggettivi già più volte illustrati fin qui, e allega alcuni articoli riguardanti la sentenza pronunciata dalla Cassazione

l'anno prima. Cardini gli invia prontamente questa sconcertante replica (corsivi e neretti sono miei):

vedo che l'esposizione del crocifisso *La infastidisce molto*. Non mi pare che vi siano ragioni giuridiche per imporre tale esposizione. Vi sono semmai ragioni storiche e culturali che ne rendono plausibile e comprensibile l'esposizione, che in ogni caso non mi pare infranga ancora alcun dettato giuridico.

Il problema è quindi di tipo storico, morale e identitario-culturale. Credo che in questo senso il crocifisso e la sua esposizione *La infastidisca*.

Farò, nel limite delle mie modeste possibilità, **quanto è in me per far sì che Lei abbia modo di restare *infastidito il più a lungo possibile***.

Cardini, ben diversamente da cattolici come don Milani, Adriana Zarri, Mario Gozzini ... non capisce che il simbolo in sé non dà alcun "fastidio" a Montagnana; è invece *l'obbligo* di esporlo – in sedi che appartengono a tutti – che offende, in quanto viola i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità. Un anno dopo torna sull'argomento in un editoriale su *Avvenire* (21 agosto 2001) riguardante un presunto attentato islamico alla basilica di San Petronio a Bologna. La notizia offre l'opportunità a Cardini di ricordare che:

L'ignoranza è il nemico da battere. E insieme l'intolleranza, che è la radice del terrorismo. [...] Chi oggi nel nome di un malinteso spirito liberal suggerisce [...] l'eliminazione del crocifisso dai (pochi) luoghi pubblici nei quali è ancora esposto [...] è del tutto fuori strada.

Di tolleranza e di intolleranza Cardini parla nuovamente nel corso della programma "Damasco" trasmesso da Radiotre Rai (6 gennaio 2003), invitando a discuterne con "fantasia, cultura, intelligenza". L'invito viene subito raccolto dalla professoressa Migliano, che gli scrive «per approfondire in che cosa consista davvero la *tolleranza*, relativamente ai diritti civili».

Ammesso che sia una virtù, ritiene che debba essere esercitata dal debole verso il forte, o non piuttosto dal forte verso il debole? In altre parole: è intollerante il singolo che non accetta di essere sopraffatto o discriminato, oppure lo è chi, forte di una maggioranza consolidata dalla tradizione, ignora, irride o discrimina chi manifesta valori diversi da quelli conclamati, appellandosi peraltro a principi e diritti garantiti dalla Costituzione?¹³ [...]

Nei riguardi di chi ha dedicato "fantasia, cultura, intelligenza" per difendere un principio supremo come la laicità dello Stato, e diritti inviolabili come l'uguaglianza e la libertà di coscienza, Lei mostra sottovalutazione se non irrisone; alla pacatezza della logica e della razionale esposizione di dati oggettivi e di fonti giuridiche, Lei oppone sarcasmo e... dispetto.

Alla luce della frase di chiusura della Sua replica, mi chiedo se ora il Suo plauso vada allo zelo degli esponenti della Lega nel riproporre l'imposizione per legge del simbolo cattolico in tutte le

sedi dello Stato, e alla diligenza del ministro Moratti nel diramare una circolare applicativa del RD 965/1924 per le scuole.

Cardini risponde subito in tono molto cordiale. Ma la sostanza non cambia: «Vi sono ragioni storiche che hanno portato il crocifisso nei locali pubblici; e noi cattolici in questa questione non possiamo “mollare”».

¹ Lorenzo MILANI, *Esperienze pastorali*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1967, p. 447. Diametralmente opposta al concetto che don Milani aveva della Costituzione è l'opinione espressa durante il Convegno torinese della Confindustria (aprile 2003) dal primo ministro Silvio Berlusconi, secondo il quale «*la Costituzione risente di una cultura sovietica*». Elaborata da democristiani, liberali, socialisti, comunisti, repubblicani, fra i quali c'erano cattolici, evangelici, ebrei, atei, agnostici, e firmata da tre persone di cultura per niente “sovietica”: De Nicola, De Gasperi, Terracini; è difficile negare che su questa Carta si sia fondato mezzo secolo di crescita del nostro sistema democratico. Quanto ai modi di affermarne i principi, facendo cambiare le leggi che li violano, don Milani scrive nel 1965: «Quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona una obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva [...] Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri». Lorenzo MILANI, *L'obbedienza non è più una virtù*, Movimento nonviolento per la pace, Perugia, 1969.

² Cfr. Giorgio PECORINI, *Don Milani! Chi era costui?*, cit.

³ Citato da Mario GOZZINI, *Il crocifisso e la religione vera*, in “l'Unità”, 3 marzo 1988.

⁴ Adriana ZARRI, *Quel crocifisso, togliamolo*, cit. Corsivi e neretti sono miei.

⁵ Come tutte le sentenze della Corte Costituzionale riguardanti laicità, libertà religiosa, libertà e obiezione di coscienza, bestemmia contro i simboli cattolici, anche quella riguardante il vilipendio alla “religione dello Stato” (art. 402 cod. pen.) – sentenza 508/2000 – è stata originata da un ostinato cittadino, Adriano Grazioli, per anni impegnato contro l'invasione della Chiesa negli affari interni italiani, fino a farsi incriminare per vilipendio, e a ottenere dalla Corte di Cassazione l'invio di un quesito di legittimità alla Consulta, che ha risposto cancellando appunto il reato di vilipendio alla religione cattolica. Vedi Cap. 4, par. II, 5.1.

⁶ Va segnalato che la questione del *foulard* portato sul capo da studentesse si è riproposto in Francia in modo ancor più radicale nell'autunno 2003: il 10 ottobre il Consiglio scolastico del liceo Henri-Wallon di Aubervilliers decide addirittura l'espulsione di due sorelle di 18 e 16 anni, Lila e Alma Levy-Omari, francesi loro e francesi i genitori: il padre avvocato di origine ebraica, non credente; la madre di origine algerina, di formazione cattolica, e pure lei non credente. In un lungo commento pubblicato su “la Repubblica” del 20 ottobre 2003, Adriano Sofri auspica –

parafrasando Paolo VI – che i cittadini manifestino sia contro l’obbligo di portare il velo sia contro il divieto di indossarlo (“Nessuno sia costretto, nessuno sia impedito”, affermava il Papa). Ma Sofri non tiene conto che *una cosa* sono i diritti di libertà delle persone, *altra cosa* è la laicità dello Stato. Tanto che, passando a esaminare la situazione in Italia, ritiene che, sugli attriti presenti nella scuola per la presenza di studenti musulmani, «qualche avvisaglia si è avuta di recente a proposito di un Crocefisso sostituito [?] col Corano»; per cui «potrà riproporsi l’antica obiezione all’esposizione del Crocefisso nei luoghi pubblici». Insomma, confonde il diritto di libertà individuale (indossare un segno di appartenenza) con una questione che riguarda l’identità dello Stato. Dimenticando i principi di laicità e di uguaglianza, conclude in modo sconcertante: «Introdurre d’ufficio un nuovo simbolo religioso non è la stessa cosa che toglierne uno antico». Come dire: identificare lo Stato con *una* fede religiosa va bene, purché sia *antica*! Va inoltre precisato che l’episodio ricordato da Sofri non riguardava affatto “un Crocefisso sostituito col Corano”, bensì un passo del Corano esposto a fianco del crocifisso, per evidenziare la contraddizione e sottolineare la necessità che non sia presente, in una scuola di Stato, né l’uno né l’altro.

⁷ Come avviene in genere sia nei documenti ufficiali della Chiesa, sia nei discorsi di personalità cattoliche, sia in articoli come questo, il vocabolo *cristiano* viene adoperato quasi sempre per indicare invece *cattolico*. Ma i due termini non sono affatto sinonimi e il loro uso indifferenziato contribuisce ad accrescere l’ambiguità e l’indeterminatezza dei contesti in cui appaiono, spesso già oscuri di per sé.

⁸ Se si pensa che gli stessi vescovi italiani stimano che il numero di cittadini non credenti ammonti a **otto milioni**, non si comprende perché invece *La Civiltà Cattolica* ne parli come di un gruppo di persone “*piccolo* ma rumoroso”. Quanto all’associazione UAAR, l’editoriale non indica esattamente il significato dell’acronimo, che è: Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.

⁹ In una lettera indirizzata a Marcello Montagnana (1° ottobre 2002) padre Salvini scrive: «Sinceramente non vedo il motivo del permanere del crocifisso in ambienti come i tribunali».

¹⁰ All’interno del programma televisivo “Chi l’ha visto?” di RAITRE, 27 novembre 1995, venne trasmesso un servizio sulla vicenda bavarese, con interviste ai genitori che avevano contestato la presenza del crocifisso nella scuola del figlio, e con l’intervento in studio dei coniugi Montagnana.

¹¹ Per esempio, Erhard Denninger, in un ampio saggio che prende lo spunto da questa sentenza, insiste sul valore fondante della coscienza – in particolare nella forma di obiezione di coscienza – per ottenere dal legislatore norme di tutela per le minoranze: «Solo un’obiezione di coscienza a carattere di massa – e il dibattito da essa sollevata in sede giudiziaria – sono stati all’origine sia dell’ideologia democratica del servizio militare di leva sia del servizio sostitutivo». E. DENNINGER, *Il singolo e la legge universale*, in G. GOZZI (a cura), *Democrazia, diritti, costituzione*, cit., p. 84.

¹² Il testo dell'intervento è sul mensile "Identità", anno I, n. 1, dicembre 1993.

¹³ È evidente l'eco del passo in cui Manzoni commenta l'intrusione di Renzo e Lucia nella stanza di don Abbondio: *I Promessi Sposi*, capitolo VIII. Così come è chiaro – subito dopo – il riferimento alla succitata lettera di Cardini al marito della Migliano.

CAPITOLO 3 – OPINIONI A CONFRONTO

PARAGRAFO II

EVANGELICI, EBREI, MUSULMANI

1.

S'è già accennato a dichiarazioni e interventi di esponenti o organismi delle Chiese evangeliche sulla questione del crocifisso, in particolare a proposito del caso in cui fu protagonista la professoressa Migliano, nel 1988. Prima di esaminare in dettaglio alcuni atti ufficiali relativi a quella vicenda, è opportuno ricordare qual è storicamente la posizione degli Evangelici sulla laicità dello Stato e sul rapporto fra le religioni e la società civile.

Al termine di un convegno tenuto a Torre Pellice (Torino) nei giorni 2-3 settembre 1943 venne emessa una dichiarazione in cui, fra l'altro, si legge: «*La Chiesa Cristiana non deve pretendere per sé alcuna condizione di privilegio; la Chiesa Cristiana deve rivendicare il principio della separazione nei rapporti tra chiesa e stato*». All'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente, il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d'Italia inoltrò al governo e ai deputati della Costituente un documento in cui si protesta per l'intenzione di inserire nella Costituzione il riferimento ai Patti Lateranensi, perché essi «*ledono profondamente la libertà di coscienza, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi e soprattutto la neutralità dello Stato di fronte alle diverse confessioni religiose*». Inoltre le Comunità Evangeliche italiane «*non possono accettare come giuste le menomazioni della libertà di coscienza e di religione, base e coronamento di tutte le altre libertà*» (21 febbraio 1947). Infine la II^a Assemblea delle Chiese Evangeliche (Firenze, 1-4 novembre 1970) assume una ferma posizione sia sui rapporti Chiesa-Stato, sia sulla struttura confessionale dello Stato, dando mandato al Consiglio di impegnarsi per «*il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza ed il rifiuto della configurazione dei reati di vilipendio, a partire dal vilipendio della religione*», e denunciando il fatto che **il Concordato realizza** «*in concreto una pesante ipoteca confessionale in molti aspetti della vita pubbli-*

ca», per cui occorre «*appoggiare ogni iniziativa che tenda all'abolizione dell'attuale struttura confessionale del nostro Stato*»¹.

Sulla base di questi orientamenti, le chiese rappresentate dalla Tavola valdese conclusero nel 1984 le trattative con il governo per l'applicazione dell'art. 8 della Costituzione, che si concretizzò con la legge 449, in cui il loro rapporto con lo Stato è regolato da precise norme. Fra queste sono particolarmente importanti le disposizioni elencate nell'art. 9 sull'insegnamento religioso nelle scuole statali; sulle garanzie date alla libertà di coscienza degli alunni; sul diritto di non avvalersi delle pratiche religiose a scuola; norme che indirettamente toccano anche la questione del crocifisso. Non è meno rilevante l'art. 19 che specifica: «**Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia [...] dalla data di entrata in vigore della legge stessa**». Articolo che avrebbe potuto e dovuto essere applicato dal ministero dell'Istruzione per le norme riguardanti il simbolo cattolico collocato nelle scuole statali; quantomeno dopo che le stesse Chiese, che avevano sottoscritto l'Intesa con lo Stato, avevano poi chiesto ufficialmente la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche degli istituti statali.

Ecco il testo del documento emesso il 31 marzo 1988 con il titolo *Presa di posizione della FCEI in merito ai simboli religiosi negli uffici pubblici* (corsivi e neretti sono miei):

Il Consiglio di questa Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, a conoscenza di azioni di protesta contro la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche messe in atto da alcuni docenti in diverse città italiane, riconosce la validità della protesta espressa da questi insegnanti; sottolinea la necessità di vigilare perché nella scuola pubblica non siano presenti simboli che identifichino il servizio pubblico con una particolare confessione religiosa, costituendo di fatto un elemento di discriminazione confessionale e, in generale, mettendo in questione l'uguaglianza dei cittadini e il rispetto delle minoranze.

Considerato che con la stipula delle norme del nuovo Concordato è venuto meno il principio secondo il quale la religione cattolica romana era definita "religione di Stato",

chiede che vengano rimossi dalla scuola e da ogni ufficio pubblico i simboli di una particolare confessione religiosa e che pertanto le autorità competenti provvedano a tradurre in disposizioni applicative *l'abrogazione delle norme derivanti dal vecchio Concordato*.

Il settimanale valdese *La luce* del 6 maggio 1988 dedica all'argomento l'editoriale e un articolo nelle pagine interne, a seguito del discorso inaugurale

pronunciato dal cardinale Poletti all'Assemblea dei vescovi italiani del 2 maggio, in cui il porporato aveva criticato duramente la richiesta degli Evangelici. Il giornale riproduce per esteso il passo del discorso di Poletti:

Un fatto particolarmente significativo e doloroso è costituito dalle polemiche e dalle iniziative volte ad eliminare i Crocifissi dalle scuole e dagli altri pubblici uffici, quasi a coronamento degli attacchi contro l'insegnamento della religione. Stupisce e addolora in special modo che contro la presenza dei Crocifissi si sia espresso in modo ufficiale il Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Non è artificioso partire da quest'ultimo segno, la polemica contro i Crocifissi, per risalire alla radice dei molti motivi di preoccupazione che ho sommariamente elencato. Proprio quest'ultimo segno sembra infatti rivelare, dietro agli equivoci di una laicità malintesa, il crescere di un distacco, o forse più esattamente di una inconfessata paura di Dio.

Segue, subito sotto, “la pronta risposta della Giunta della Federazione”, stampata in neretto e corpo più evidente, con il titolo *La presa di posizione della FCEI*:

La Giunta della Federazione [...] rileva che ancora una volta non è stato colto il fondamento teologico tipico delle chiese evangeliche in Italia che ispira tale posizione.

La Giunta pertanto richiama l'attenzione su tre aspetti della fede di molti evangelici italiani.

Innanzitutto occorre sottolineare che i simboli e le immagini cristiani possono essere utilizzati in funzione didattica o educativa, e mai per affermare l'egemonia di una confessione religiosa in una società chiaramente pluralista. In particolare la forza e la garanzia della Chiesa di Cristo sono assicurate dall'Evangelo, «potenza di Dio e giustizia di Dio» (Romani 1: 16-17), e non dall'imposizione per legge di simboli cristiani.

L'Apostolo Paolo, in secondo luogo, ci ricorda che «noi predichiamo Cristo crocifisso» (I Corinzi 1: 23). Questo significa che noi cristiani come persone e come chiesa, non lo Stato, dobbiamo farci carico della predicazione di Cristo crocifisso. Significa anche che siamo chiamati a predicare Cristo, non ad esporlo figurativamente e sottolineando solo un aspetto della persona e dell'opera Sua. Il crocifisso ha un significato unico e irripetibile nell'esperienza umana solo in quanto crocifisso risorto. Questa è la vera sapienza dell'Evangelo della croce, che per alcuni è scandalo e per altri è pazzia.

Infine la Giunta richiama l'attenzione al fatto che in Italia, nella sua cultura tradizionale, il crocifisso è associato all'idea dell'esorcismo del male e del demonio e soprattutto è uno dei segni del connubio tra la chiesa dominante e lo Stato. Questo connubio non sembra essere evangelicamente ispirato, né giuridicamente sostenibile.

Il settimanale *Riforma* ritorna sulla questione il 23 agosto 1996, quando al giornale viene segnalata la sconcertante spiegazione che la Corte Costituzionale dà alla presenza, nella sua aula, del crocifisso (vedi Cap. 2, par. II, 4.).

Nella nota, che ha per titolo *La presenza del crocifisso nelle sedi istituzionali – Dove è finita la laicità dello stato?*, il commentatore si domanda: «Si deve dedurre che per la Corte una circolare del ministro Rocco è più importante della Costituzione, che proclama la laicità dello stato, il principio di uguaglianza, il diritto di libertà religiosa e di coscienza?».

Naturalmente gli Evangelici apprezzano i discorsi che il presidente della Repubblica Scalfaro pronuncia in quegli anni sulla forma laica dello Stato. *Riforma* pubblica il 30 ottobre 1998 il testo della lettera che il presidente della Fcei invia al Capo dello Stato per ringraziarlo delle parole dette nel corso della visita del papa al Quirinale (Cap. 1, par. V):

Vorrei esprimere il totale apprezzamento e la piena sintonia delle chiese evangeliche italiane per le Sue precisazioni puntuali della natura pluralista e laica dello stato di fronte alle varie opzioni religiose. [...] la riaffermazione del principio di laicità dello stato, nel rispetto delle scelte religiose dei singoli, si pone come un forte richiamo ai fondamenti costituzionali.

Assai chiaro e puntuale è anche un articolo del teologo valdese Daniele Garrone, pubblicato su *l'Unità* del 26 settembre 2002, che commenta la proposta di alcuni ministri e parlamentari di reintrodurre il crocifisso nelle scuole (ne parliamo più diffusamente nei paragrafi seguenti e nell'ultimo capitolo). Scrive Garrone:

Si tratta, come hanno rilevato in diversi, a cominciare dalle minoranze religiose e da esponenti della cultura laica, di un pesante arretramento della laicità. Il crocifisso viene eretto a simbolo di una nazione. In questo modo si stravolge innanzitutto il principio di laicità, irrinunciabile per ogni democrazia, secondo cui lo stato non si identifica con nessuna delle identità, religiose o di altro tipo, che convivono nello spazio pubblico, ma si limita a garantire che tutte possano esprimersi senza privilegi né discriminazioni. [...] la croce, cioè il centro della passione di Dio per l'umanità, è ridotta a bandiera identitaria, e questo è francamente blasfemo. L'immagine di una Italia ricompattata sui suoi simboli "cristiani" ferisce la democrazia ed offende il cristianesimo.

Più recentemente, l'assemblea annuale dei Valdesi, tenuta nel 2003 a Torre Pellice, ha nuovamente dibattuto il tema sempre attuale del crocifisso. Intervenendo nel dibattito, il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche, Gianni Long, ha ribadito che

l'esposizione nelle sedi istituzionali e nei luoghi pubblici di simboli religiosi è in conflitto con il principio di laicità dello Stato. [...] La Croce è il simbolo della cristianità, ma non siamo d'accordo che questo simbolo sia imposto a tutti i cittadini e ancor meno che sia considerato come una sorta di "arredo civile".

E, a proposito di episodi ampiamente trattati dai *media* negli stessi giorni, il presidente del Concistoro Valdese di Torino, Emanuele Bottazzi, ha scritto a *La Stampa*:

Vorrei far pervenire, anche a nome della comunità che rappresento, la flebile voce di una minoranza che in passato ha subito persecuzioni indicibili [...] Di fatto qualche volta (e da qualche tempo sempre più frequentemente) accade di scoprire che per lo Stato tutte le religioni sono uguali ma, per parafrasare Orwell, ce n'è una che è più uguale delle altre. [...] Non si può negare che il crocifisso è il simbolo principe del Cattolicesimo, simbolo che le chiese evangeliche hanno generalmente preferito sostituire con la nuda croce [...]

In astratto dunque, e senza per questo trarre spunti per una battaglia «laicista», non mi pare seriamente confutabile l'affermazione che uno Stato veramente laico – tanto più in una società multiculturale e multirazziale – dovrebbe astenersi dallo sponsorizzare qualsivoglia simbolo religioso. Purtroppo la cultura italiana, quando non è capace di concepire un laicismo al quale sembra costituzionalmente allergica, è comunque incapace di capirne il vero spirito e lo scambia piuttosto per agnosticismo, ateismo o, peggio, anticlericalismo. Niente di tutto ciò².

2.

L'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) era più volte intervenuta, anche a fianco delle Chiese evangeliche, sulla questione dell'insegnamento della religione cattolica e dei riti cattolici celebrati durante il normale orario scolastico. Così come aveva protestato con il ministro dell'Interno quando venivano indette delle consultazioni elettorali in coincidenza con particolari ricorrenze ebraiche, senza tener conto dell'Intesa sottoscritta dalle Comunità con lo Stato. Ma non risulta che l'UCEI o singole Comunità locali abbiano preso pubblicamente posizione sul tema del crocifisso, se non dopo la sentenza della Cassazione del marzo 2000.

L'Osservatorio della Scuola Pubblica dell'UCEI la richiama infatti in una nota inviata il 19 dicembre 2001 al presidente del Municipio XX di Roma, relativa alla proposta di esporre il simbolo cattolico nelle scuole della circoscrizione:

Venuti a conoscenza del fatto che sarà presentata una proposta che ha come oggetto l'affissione di crocifissi in ogni aula delle scuole del Municipio Roma XX e delle scuole superiori, e negli

uffici pubblici dello stesso, per impedirvi di incorrere in un illecito costituzionale. Vi informiamo che la questione è già stata esaminata dalla Corte di Cassazione con sentenza della IV sezione penale n. 349, 1° marzo 2000, che ha proclamato l'illegittimità del simbolo in questione.

Quanto ai “valori di solidarietà civica nella società contemporanea” e “al recupero dei valori della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli”, desideriamo sottolineare che essi sono appannaggio di tutte le religioni e delle diverse culture. Conveniamo con voi che solo dall'incontro e dal dialogo tra tutte queste, potranno svilupparsi le radici di una sana società solidale.

Vogliamo infine sottolineare che l'Italia, Stato laico e democratico di cui Roma è capitale, non può avere altri simboli oltre a quello fondamentale di riferimento, che è la sua bandiera, alla quale negli ultimi anni si è unita la bandiera europea.

Una questione analoga si presenta l'anno seguente a Torino, nella Circoscrizione VIII, dove la maggioranza di centrodestra decide di esporre il crocifisso nei locali della sede. Come abbiamo accennato (Cap. 1, par. II, 1. e nota 8), la Comunità Ebraica della città, il Concistoro Valdese e l'Associazione per l'amici-zia ebraico-cristiana presentano ricorso al Tar, insieme a quello di alcuni consiglieri circoscrizionali. Fra l'altro, in quel quartiere (San Salvario) si trova la sede della Chiesa valdese, l'Ospedale valdese e la Sinagoga ebraica; e nella zona vi sono pure due moschee, oltre naturalmente diverse chiese cattoliche; a testimoniare la presenza di consistenti gruppi appartenenti a religioni diverse. Il pastore valdese Giuseppe Platone dichiara: «Ci troviamo di fronte a un uso politico del simbolo religioso»; e don Pietro Gallo, promotore del dialogo fra le varie componenti religiose del quartiere, esclama: «Non mi piace il crocifisso di Stato»³.

Poco prima il ministro Moratti, richiamando i regi decreti del 1924 e del 1928 (nonché il famigerato *parere* del Consiglio di Stato del 1988), e facendo eco a un appello del papa, aveva dichiarato di voler riportare il crocifisso nelle aule scolastiche, nello stesso giorno in cui un'ottantina di parlamentari presentano una proposta di legge per collocare il simbolo cattolico ovunque, dal Parlamento alle stazioni ferroviarie. Su questa anacronistica provocazione si pronunciano stavolta due alti esponenti dell'ebraismo italiano: il Rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, e il presidente dell'Unione delle comunità ebraiche, Amos Luzzatto. Quest'ultimo dichiara a *la Repubblica* (19 settembre 2002):

Sono perplesso e preoccupato per quanto annunciato dal ministro Moratti : per ragioni politiche, religiose, culturali, ma anche per motivi personali. Non potrò mai dimenticare il senso di esclusione, di isolamento e di inferiorità imposta che provavo quando, alunno delle elementari negli anni Trenta, entravo in aula e vedevo il crocifisso esposto sulla cattedra. Sono sensazioni

che ti segnano per tutta la vita. [...] Quando una maggioranza impone i suoi simboli alle minoranze, non è un buon segno e c'è da preoccuparsi.

E, nell'intervista rilasciata lo stesso giorno al *Corriere della Sera*, a “chi dice che il crocifisso è il simbolo della nazione”, Luzzatto risponde: «E' solo uno dei simboli. E non è il simbolo di tutti».

Del rabbino Di Segni *La Stampa* pubblica il 28 settembre un lungo articolo, di cui riportiamo alcuni passi.

Per la società moderna – *scrive Di Segni* – [...] si tratta di decidere se sia lecita l'introduzione di un segno privato in un luogo pubblico. La questione che oggi si pone [...] è quella dei limiti da porre al desiderio di una fondamentale componente della società a porre e imporre il segno della sua fede nella casa di tutti, nella quale coabitano tutte le altre parti della società. [...]

È vero che il crocifisso è anche un segno culturale, ma non è per questo che lo si vuole nelle scuole; lo si vuole perché è prima di tutto un segno religioso, e il problema è essenzialmente religioso. [...]

Visto da altre parti, come quella ebraica, il senso di quel segno è differente. Per noi è prima di tutto l'immagine di un figlio del nostro popolo che viene messo a morte atrocemente; ma è anche il terribile ricordo di una religione che in nome di quel simbolo, brandito come un'arma, ha perseguitato, emarginato, umiliato il nostro e altri popoli, cercando di imporgli quel simbolo come l'unica fede possibile e legittima. [...] La richiesta ripetuta di occupare il luogo pubblico con quel segno ripropone alla nostra memoria il tema dell'intolleranza.[...]

Come membri minoritari di una società pluralistica continuiamo a non rinunciare agli spazi pubblici, subendone, se inevitabile, l'occupazione con segni privati; come cittadini partecipiamo al dibattito civile per definire i limiti e i diritti di ogni religione nella società laica.

Queste posizioni di esponenti ebraici verranno ribadite l'anno dopo, nel corso di accese polemiche riguardanti l'ordinanza del tribunale de L'Aquila di rimuovere il crocifisso da una scuola elementare.

3.

Mentre sulla questione del crocifisso si registra una posizione sostanzialmente omogenea sia nell'ambito delle confessioni evangeliche sia nel mondo ebraico, assai meno uniformi ed esplicite sono quelle espresse da esponenti musulmani. Del resto l'Islam si presenta come “religione pluralista” che non prevede né tollera uno standard dottrinale unificato: il Corano stesso postula la libertà di coscienza del fedele, il quale risponderà a Dio nell'al di là. E la varietà delle dichiarazioni che seguono lo confermano.

Quando il 15 settembre 2002 il papa chiede che il crocifisso sia esposto in tutte le scuole italiane – appello, come s'è detto, subito raccolto dal ministro Moratti e da decine di deputati – il capo dell'Unione musulmani d'Italia, Adel Smith (peraltro cittadino italiano, come s'è accennato) diffonde un comunicato fortemente critico, in cui si annuncia l'intenzione di rivolgersi «ai Tribunali della Repubblica italiana, con la speranza che almeno questi ultimi *onorino la nostra laica Costituzione*»:

La dichiarazione di Wojtyla, capziosamente tendente a voler imporre solo i simboli religiosi del cattolicesimo negli edifici pubblici, all'interno del territorio della Repubblica italiana, è quanto meno insensibile, arrogante, profondamente discriminatoria per tutti gli acattolici italiani⁴.

Totalmente dissociata» da questa posizione è l'Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii) che afferma di rappresentare la maggioranza dei musulmani presenti nel Paese. Il suo presidente Mohamed Nour Dachan sostiene che l'Unione musulmani di Adel Smith “non rappresenta nessuno”, e che lo spazio che tv e giornali le concedono è un fatto provocatorio. Quanto al problema del simbolo cattolico, ribadito che l'Ucoii si dissocia totalmente dai «sedi-centi musulmani d'Italia», osserva che «ci sono anche ebrei e musulmani nelle scuole, e casomai, un giorno, con la multiculturalità, ci saranno più simboli religiosi nelle aule»⁵. Un'ipotesi, questa, prospettata anche da Adel Smith, ma con intenti palesemente provocatori, per sottolineare l'esigenza che **non** vi sia alcun simbolo religioso: se non verranno rimossi i crocifissi – è scritto nel comunicato succitato – «**accanto** a ognuno di questi simboli dovranno essere affissi i *simboli religiosi di tutte le religioni* professate dai cittadini italiani».

Anche sulla proposta Moratti vengono espresse considerazioni diverse da parte di esponenti musulmani. Il direttore del Centro Culturale islamico di Roma, Mario Scialoja, fa presente innanzitutto che

l'Italia secondo la Costituzione è un paese laico, come lo è la Francia: ma al contrario della Francia, dove non ci sono simboli religiosi esposti in edifici pubblici, in Italia il ministro Moratti decide di metterli in tutte le aule scolastiche.

Tuttavia, rispetto all'intenzione di rimettere i crocifissi nelle scuole statali, afferma: «sono del tutto indifferente».

Se il governo e la maggioranza parlamentare lo vogliono, possono farlo. Noi certamente non ci potremo opporre. Ma è un scelta poco logica fatta in contrasto con la Costituzione che non prevede una religione di Stato⁶.

Molto più critico, e non accomodante come Scialoja, è Adel Smith che dichiara al *Corriere della Sera* (19 settembre): «Non escludiamo di portare il caso alla corte per i diritti umani di Strasburgo». Per converso un immigrato tunisino, Bentamouch El Awi, in una lunga lettera pubblicata su *La Stampa* (18 novembre 2001), scrive: «Eccezion fatta per rarissimi casi, i musulmani non si sentono affatto offesi da crocifissi o immagini sacre cristiane». E osserva che gli «atteggiamenti che vorrebbero ufficialmente tutelare la nostra dignità in realtà sottilmente la offendono, perché noi non li richiediamo». È vero, infatti, che le iniziative prese in varie scuole, nel corso di questi anni, sono state spiegate soltanto con l'intento di favorire l'integrazione dei musulmani, di rispettare il "multiculturalismo" e di evitare che questi alunni si sentano emarginati; ma **mai** in nome della laicità dello Stato. Così si perde completamente di vista il motivo principale per cui non devono essere esposti simboli religiosi nelle sedi statali, indipendentemente da chi le frequenta, e si introduce un argomento non solo fuorviante, ma insidioso, per le implicazioni anti-islamiche o xenofobe che può suscitare. Invece, già prima che nelle scuole arrivassero tanti figli di immigrati di fede musulmana, vari cittadini italiani – anche di fede cattolica – si erano resi conto che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e nei tribunali rappresentava una "ingerenza" religiosa in uno spazio improprio.

Quanto sia fuorviante un riferimento esclusivo al doveroso rispetto per chi professa la fede musulmana, e quindi alla necessità di venire incontro alle regole della loro fede, è bene illustrato dalla decisione presa dal preside della scuola media di Ceva (Cuneo), di chiudere l'istituto sabato 17 novembre 2001 per consentire agli allievi musulmani di celebrare l'inizio del Ramadam; decisione che viene spiegata richiamando i concetti di multietnicità, di multireligiosità, di integrazione. Tale scelta è certamente legittima, perché ogni Consiglio d'Istituto può decidere autonomamente come e quando usufruire di alcuni giorni di vacanza. Tuttavia, al di là delle lodevoli intenzioni del preside, giova valutare se sia positivo eludere il problema della laicità della scuola⁷. Le accese reazioni contrarie a questa iniziativa vanno da un'interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione, all'immediata distribuzione di volantini ostili della Lega, alla netta condanna da parte del settimanale cattolico "Tempi". Non risulta che qualcuno

abbia pensato al principio costituzionale di laicità, o si sia chiesto se l’iniziativa fosse coerente con tale principio. Ma qui interessa soprattutto registrare il commento di Shaykh Abdul Hadi, esponente dell’Associazione musulmani italiani e direttore dell’Istituto culturale della Comunità islamica a Roma. Nell’intervista rilasciata a *La Stampa* (13 novembre) dichiara di approvare totalmente la decisione del preside di Ceva:

Un grande passo in avanti verso la tolleranza e l’integrazione. [...] La chiusura dell’istituto per un giorno è un gesto assolutamente condivisibile che può rappresentare un tangibile segno di attenzione e di rispetto per la minoranza islamica. [...] Lo stesso criterio va applicato per altre festività religiose o civili di altre comunità minoritarie.

Come si vede, un’impostazione di questo genere – che non tiene conto dei principi costituzionali che regolano la società italiana – offre argomenti forti a coloro che pregiudizialmente negano qualsiasi riconoscimento a culture o religioni diverse da quella cattolica. Concedere un “giorno festivo straordinario” ad altre ricorrenze “religiose o civili di altre comunità minoritarie” significa non fare mai lezione! Così come esporre, a fianco del crocifisso, una miriade di simboli religiosi o di altro genere (sportivi, culturali, etnici, storici ...) significa non disporre più, in un’aula scolastica, di qualche centimetro quadro per appendere il materiale didattico. Decisamente non è questa una soluzione razionale!

¹ Cfr. F. TRANIELLO-M. CORDERO, *L’autunno del Concordato*, Torino, Claudiana, 1977, pp. 56-57, 83-84, 158-59.

² La dichiarazione di Gianni Long è in *La Stampa*, 2 novembre 2003; e la lettera di Emanuele Bottazzi è pubblicata sullo stesso quotidiano il 12 novembre 2003.

³ “la Repubblica”, 3 dicembre 2002, fascicolo di Torino.

⁴ Le dichiarazioni di Adel Smith sono tratte da *la Repubblica* e dal *Corriere della Sera*, del 17 settembre 2002.

⁵ Cfr. *L’Ucoii contro la campagna per rimuovere i Crocifissi*, in “l’Unità”, 19 settembre 2002, p. 29. Questa associazione chiese fin dal novembre 1992 di stipulare un’Intesa con lo Stato, incontrando subito la contrarietà dell’apparato della Chiesa cattolica. Si veda Giuseppe DE ROSA, *Un’ «Intesa» fra lo Stato e i Musulmani in Italia?*, in “La Civiltà Cattolica”, n.3502, 1996.

⁶ Cfr. “la Repubblica”, 19 settembre 2002.

⁷ Il servizio di Renato Rizzo su “La Stampa” del 13 novembre 2001 inizia così: «Nell’ufficio del preside ci sono, uno accanto all’altro, un Crocifisso in legno, un cartello in ebraico che inneggia alla pace, un idolo africano». Ecco come il principio di laicità stenta ad essere applicato concretamente in una scuola di Stato. È peraltro apprezzabile il tentativo di applicare almeno in qualche misura il criterio di uguaglianza.

CAPITOLO 3 – OPINIONI A CONFRONTO

PARAGRAFO III

I SEDICENTI “LAICI”

1.

Quanti equivoci suscita il vocabolo *laico*! Per evitare, il più possibile, il rischio di ambiguità e contraddizioni, va assolutamente fatta qualche considerazione intorno a questa parola, e ai vari significati che le si attribuiscono. Già i dizionari propongono definizioni poco omogenee. Quando poi si passa al linguaggio giornalistico, o anche a quello “accademico”, la confusione aumenta. Per esempio Gian Enrico Rusconi adopera talvolta il vocabolo «laico in contrapposizione con l’idea che si ha del cattolico e viceversa»¹. Ma quest’uso pare poco convincente: in primo luogo perché, in senso proprio, l’antitesi di “laico” non è tanto “cattolico” quanto “religioso” (sacerdote); e poi perché chi si professa cattolico può benissimo essere “laico”, come abbiamo anche documentato con alcuni esempi. Se proprio si vogliono adoperare due termini in contrapposizione, sarebbe più chiaro parlare di “credenti” da una parte e “atei” (o non-credenti, miscredenti, agnostici...) dall’altra. Tanto più che è invalsa la consuetudine di parlare di “laici” come “non-credenti”, come se fossero sinonimi. Ma così non è, a meno di escludere dal mondo dei “laici” tutti quei credenti – cattolici o di altre fedi – che agiscono nella società come se fossero perfettamente “laici”. (Anzi!, spesso sono assai più coerentemente “laici” di tanti che si proclamano tali solo a parole). Lo stesso Rusconi riconosce del resto che «laico non è più l’equivalente di non credente». Ma lo è mai stato?²

Quanto poi ai comportamenti di credenti e di atei, non sono tanto dissimili da poterli considerare orientamenti contrapposti. Il pensiero dei credenti di ogni religione, e quello dei non-credenti, si è manifestato in ogni tempo con forme e sfumature così variegate che, a tutta prima, sembrerebbe difficile indicare una precisa caratteristica che, sul piano pratico, distingua queste due posizioni, apparentemente non più antagoniste³.

Tornando al significato di “laico”, preciso che **non** adopero il termine nel senso di non-credente, di ateo; lo riferisco a chi rispetta e promuove una rigorosa separazione fra Stato e Chiesa, fra società civile e fedi religiose; a chi non ubbidisce, neppure inconsapevolmente, ai precetti dell’ autorità ecclesiastica. Ma, in quale senso i sedicenti “laici” si definiscono tali? La risposta non è né univoca né chiara. In generale pare che intendano dire che pensano di essere autonomi rispetto ai dogmi della religione; ed è sottinteso che non appartengono a ordini religiosi. Non mancano tuttavia coloro che si considerano “laici” in quanto vivono senza bisogno di asserire l’esistenza o la inesistenza di un ente spirituale superiore (nel qual caso sarebbe più corretto parlare di “agnostici”). Però, va detto che esistono atei o agnostici per nulla “laici” (nel senso che sono dogmatici), così come vi sono credenti-cattolici coerentemente “laici” in campo politico e sociale. La separazione fra ciò che appartiene alla sfera della religione e ciò che è di Cesare – da tempo riconosciuta fondamentale nel mondo protestante, e da poco ammessa anche da settori dei credenti-cattolici – è del resto la lezione forse più innovativa introdotta da Gesù; certo è il carattere assolutamente esclusivo e originale del cristianesimo, sconosciuto alle altre due religioni monoteiste.

È molto lungo l’elenco di personalità “laiche” che, sulla questione del crocifisso, hanno espresso valutazioni emotive, superficiali, contraddittorie, o decisamente contrarie alle richieste di rimuoverlo dalle sedi dello Stato; o che hanno mostrato indifferenza o insofferenza, sia quando hanno ricevuto sollecitazioni in tal senso, sia quando è stata loro rinfacciata l’incoerenza del loro comportamento. Fra i politici: Marco Pannella, Luciano Violante, Marcello Pera, Oliviero Diliberto, Piero Fassino, Livia Turco, Valdo Spini, Diego Novelli, solo per citarne alcuni. Fra i giornalisti Furio Colombo, Eugenio Scalfari, Oreste Del Buono, Corrado Augias. Fra gli “intellettuali”: Giovanni Sartori, Gianni Vattimo, Massimo Cacciari, Umberto Eco, Ferdinando Camon.

2. I POLITICI

1.

Sui politici che hanno ricoperto incarichi di governo si darà conto nel Cap. 4, par. III, riguardante i ministri. Qui accennerò brevemente soltanto ad alcuni degli altri.

Del leader radicale Marco Pannella – a parole arrabbiato difensore della laicità dello Stato e nemico delle ingerenze cattoliche nelle cose pubbliche – basterà dire che, quando viene processato nel 1997, non ha assolutamente nulla da obiettare al fatto che l'aula di tribunale, in cui si tiene l'udienza, è contrassegnata con il crocifisso. In proposito Montagnana scrive a Pannella il 22 settembre:

Le immagini del processo che Lei ha subito, per aver ceduto gratuitamente hashish, hanno confermato che i sedicenti “laici” sono – appunto – soltanto sedicenti.

Infatti, Lei non si è per nulla indignato per il fatto che l'aula di udienza non era quella di uno Stato laico; né ha chiesto preliminarmente che fosse rimosso il simbolo uniconfessionale che rappresenta una palese offesa alla Costituzione della Repubblica.

Non vorrà sostenere – spero – di non essersi accorto che, come in tutti i tribunali, dietro al giudice era collocato *il* simbolo di *una* specifica confessione, come se esistesse tuttora *la* “religione di Stato”.

Del resto, su questa offesa al supremo principio costituzionale che proclama la laicità dello Stato, Lei non ha mai avuto nulla da dire.

E anche quando, nel febbraio 2000, rivolge esagitata critiche ai giudici della Consulta, non pronuncia però neppure una parola di rimprovero per la presenza del simbolo cattolico esposto alle spalle del presidente della Corte che, in tal modo, presenta un'immagine di sé ben poco coerente con la Costituzione. Insomma: tanti proclami verbali; ma, al dunque, pochi fatti; anzi: nessuno.

Questo tipo di comportamento pare abbastanza consueto anche fra i seguaci di Pannella. Per esempio, tra i messaggi di solidarietà alla professoressa di Cuneo, da parte di militanti radicali (34 romani firmano una lettera di incoraggiamento il 14 marzo 1988), è da sottolineare quello inviato il 29 gennaio 1988 da Enzo Cucco di Torino, a nome dell'Associazione radicale della città (vedi Cap. 1, nota 19),

Siamo non solo solidali e vicini alla sua iniziativa, ma ci dichiariamo a sua completa disposizione per eventuali ulteriori iniziative che lei volesse, o ritenesse utili da intraprendere.

E ancora tre anni dopo, quando nel maggio 1991 la professoressa, ricoverata nell'Ospedale di Fossano, protesta con il direttore e con l'assessore della Regione Piemonte alla Sanità, perché in tutte le corsie è esposto il simbolo cattolico e gli altoparlanti diffondono ogni giorno le preghiere del mattino e la messa vespertina, lo stesso Enzo Cucco, diventato nel frattempo consigliere

regionale, presenta un'interrogazione urgente che ha per oggetto «violazione della libertà di coscienza nell'ospedale Maggiore di Fossano» (n. 593, 5 giugno 1991). Cucco chiede al presidente della Giunta e all'assessore alla Sanità di sapere se i fatti riportati corrispondano al vero e, in caso affermativo, «quali provvedimenti intendano adottare per salvaguardare la libertà di coscienza non solo nell'ospedale di Fossano ma in tutte le strutture sanitarie della Regione»⁴. Per ironia della sorte Cucco diventa, di lì a poco, assessore alla Sanità; ma, mentre ricopre questo incarico, non prende alcuna iniziativa per far rispettare, nelle strutture sanitarie piemontesi, né l'identità laica dell'istituzione né i diritti dei ricoverati.

2.

Sul crocifisso non risulta che Luciano Violante abbia espresso qualche considerazione precisa. Ma due episodi, che risalgono al periodo in cui era presidente della Camera dei deputati, sono connessi per qualche verso alla questione, e meritano di essere ricordati. Al confronto fra “credenti” e “non-credenti”, ospitato sulle pagine di *Liberal*, Violante partecipa con un lungo intervento, pubblicato sul numero 22 (gennaio 1997), che si apre con questa premessa: «Dovrei definirmi laico. Ma non so bene che cosa ciò voglia dire». Parole che appaiono sconcertanti in quanto pronunciate da chi ricopriva la terza carica istituzionale di uno Stato il quale, almeno formalmente, è appunto *laico*, nel senso delineato nella Legge fondamentale della Repubblica, illustrato in numerose sentenze della Corte Costituzionale, e ripetutamente enunciato in quegli anni dal presidente della Repubblica Scalfaro⁵. Non meno pregnanti i dubbi di Violante intorno alle due categorie di “credenti” e “non-credenti”.

Io credo che esista la categoria del credente, anche se molto varia e articolata, ma contesto senz'altro che esista quella del non credente, come categoria unitaria. Non si può affermare per negazione una categoria.

Ma se *questo* è il problema, basta definire la categoria in senso positivo: per esempio “liberi pensatori”, agnostici. Però neppure questo soddisferebbe Violante, perché, soggiunge,

quando cerchiamo ciò che di positivo c'è [...] dentro il mondo di coloro che sono definiti dai credenti come non credenti, siamo destinati a incontrare tante varietà di persone e atteggiamenti non riconducibili a un comune denominatore. Ecco perché rifiuto la collocazione nel mondo, nella scatola dei non credenti. Direi più semplicemente che ci sono *gli altri*, i quali possono

credere di più o di meno, in un certo modo, in un altro, possono avere una idea laica del sacro, ma senza dover essere schiacciati entro un recinto nel quale tutti sono uguali.

In sostanza Violante pare cercare un espediente per non qualificarsi come “libero pensatore”, forse per difendere il diritto alla sua *privacy*. Però, né come presidente della Camera, né poi come capo-gruppo dei deputati Ds ritiene di dover salvaguardare lo stesso diritto di coloro che sono costretti a rinunciare alla propria *privacy*, e a fare obiezione di coscienza, perché lo Stato viola la laicità, nell’indifferenza o nell’acquiescenza dei politici.

Le sue perplessità intorno alla laicità non si dissolvono neppure alcuni anni dopo. In occasione di nuove polemiche scoppiate in Francia, a proposito del velo portato da donne musulmane, Violante scrive un commento per *l’Unità* (1° agosto 2003) prendendo lo spunto dalla formazione di una commissione di filosofi e sociologi incaricata dal presidente Chirac di studiare il tema della laicità dello Stato. Ricordato che continuano ad essere sanzionate ragazze o donne francesi che portano il velo nelle sedi dello Stato – mentre è consentito ai cattolici esibire al collo la catenina con croce – Violante osserva:

È evidente la difficoltà della politica di scegliere tra laicità dello Stato e libertà delle persone quando i due valori sono in conflitto. Ma sta di fatto che la stessa laicità sta diventando una virtù difficile. [...] Il guaio è che non l’Islam, ma le sue interpretazioni più rozze comportano un’invasione massiccia di stili di vita e di simboli religiosi negli spazi pubblici [?]. Ne consegue la necessità, che i francesi hanno sentito immediatamente, di individuare un nuovo confine tra laicità e diritti privati dei cittadini. [...]

Mi chiedo – *conclude l’articolo* – se non possa essere venuto il tempo perché i Ds avviino una loro riflessione teorica sui temi della laicità.

Ma, di questa riflessione, a tutt’oggi non si vede traccia. Violante del resto mostra di ignorare la giurisprudenza costituzionale – che ben chiarisce qual è il significato di “laicità dello Stato” – quando non distingue fra il principio, su cui si fonda la forma dello Stato, e i diritti di libertà delle persone, che da quel principio ricevono piena garanzia; ma *solo quando e se* lo Stato è appunto rigorosamente equidistante e imparziale rispetto a tutte le fedi e ideologie. In questo caso non può sorgere alcun conflitto fra “laicità dello Stato” e “libertà delle persone”, essendo questo diritto pienamente compatibile con quel principio, come notavano giustamente i Paolini (vedi sopra, par. I, 3). Se poi in Francia si discrimina fra chi porta un simbolo religioso cattolico e chi invece ne porta uno

musulmano, vuol dire che la laicità dello Stato francese non è del tutto completata⁶.

L'altro episodio riguarda, per un verso, più direttamente la questione del crocifisso, e, per l'altro, vede coinvolto Violante indirettamente, in quanto presidente della Camera e quindi responsabile del corrispondente apparato di servizio e di organizzazione dei lavori parlamentari. All'ufficio di presidenza della Camera si era rivolto Montagnana dopo l'esito negativo del primo processo in pretura, per avere l'elenco completo delle disposizioni ministeriali e delle norme di legge relative all'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole, nei tribunali, negli uffici centrali e periferici della Pubblica Amministrazione: un compito di documentazione svolto normalmente da tale ufficio, sia per soddisfare le ovvie esigenze dei deputati, sia anche per fornire, a coloro che le richiedono, quei dati di cui solo questo ufficio dispone. Scrive una prima volta il 20 maggio 1996; una seconda, il 30 luglio successivo, per sollecitare una risposta, che non arriva. A seguito dell'intervento di un deputato, solo alla fine dell'anno giunge un'evasiva e dilatoria comunicazione telefonica di un funzionario. Sicché, quando il settimanale degli Evangelici pubblica un intervento di Violante (20 febbraio 1998), Montagnana gli scrive nuovamente (5 marzo), prendendo lo spunto da un passo in cui il presidente della Camera ritiene che, di fronte alle richieste di libertà religiosa, politica e civile,

la risposta stia nella forte affermazione da parte dello Stato della propria laicità. La laicità è il presupposto del pluralismo, che è tratto ineliminabile delle democrazie.

Richiamando le proprie vicende processuali, Montagnana fa presente che lo Stato offende il principio di laicità tollerando o addirittura imponendo che le sedi delle istituzioni espongano il simbolo cattolico del crocifisso; e gli domanda se non sia doveroso che lo Stato dimostri "visivamente" la propria laicità.

Io credo di aver fatto la mia parte – scrive Montagnana – per cercare di far rispettare questo principio supremo della Costituzione (i disagi li immagini Lei). I giudici hanno fatto quello che potevano, nell'ambito delle loro competenze. Lei, che cosa fa?

Una risposta scritta questa volta arriva, anche perché risollecitata da altre due lettere del 18 febbraio e del 27 aprile 1998. Il 7 maggio il Consigliere Capo della Segreteria di Violante invia un «breve appunto» (datato due anni prima!), con l'elenco della normativa sul crocifisso; elenco peraltro incompleto e

con indicazioni scorrette. In particolare, viene illustrato il *parere* 63/1988 del Consiglio di Stato, come se fosse pienamente condiviso dalla Presidenza della Camera. Infatti, a questo proposito, il breve appunto conclude:

Il Governo, sentendosi **vincolato** [*sic*] dal parere espresso dal Consiglio di Stato, ha quindi rifiuto il contenuto di tale parere nella circolare n. 157 del 9 giugno 1988 del Ministero della pubblica istruzione.

Assurdamente in calce si cita anche il lavoro di Luciano Zannotti riguardante proprio quel parere, ma senza segnalare che egli ne aveva smontato tutte le argomentazioni. Non una parola sulle sentenze della Corte Costituzionale, né sui principi e diritti costituzionali riguardanti la questione del crocifisso. Di fronte a una risposta burocratica come questa, Montagnana replica seccamente (25 maggio).

Poiché l'appunto e l'elenco non è accompagnato da alcuna osservazione, temo che il Presidente Violante non abbia nulla da obiettare se il Governo (anche questo?) si sente vincolato da un *parere* del Consiglio di Stato (NON vincolante!).

Ne conseguirebbe che il Governo (e implicitamente il Presidente della Camera) non si sente invece vincolato dalla Costituzione e dalle **sentenze** (queste, sì, vincolanti!) pronunciate dalla Corte Costituzionale in materia di laicità dello Stato. [...]

Se la mia lettura è esatta, mi chiedo a che cosa serve la Costituzione e la Corte Costituzionale, e – in particolare – a che cosa serve il «supremo principio costituzionale della laicità dello Stato». Evidentemente non contano per coloro che antepongono un *parere* del C.d.S. alla Legge fondamentale della Repubblica.

Se Violante si trincerava dietro la sua segreteria, per pronunciarsi sostanzialmente a favore del simbolo cattolico nelle sedi statali; molto più esplicitamente il presidente del senato Marcello Pera, che passa per un “laico” convinto, approva decisamente l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche:

Nonostante i rosari, sono sempre stato un non credente [...] La nostra cultura è stata fecondata dal cristianesimo e quindi il crocifisso è un simbolo della nostra identità⁷.

Prima di questa intervista a *L'Espresso*, Pera aveva dichiarato a *La Stampa*:

Se togliessero il crocifisso dalle aule scolastiche mi sentirei offeso; il crocifisso è un simbolo di una identità, di una cultura e di una civiltà basate sulla tolleranza. Se non ci fosse il crocifisso,

paradossalmente non potrei rispettare neanche l'Islam. Io non lo prego, ma è parte della mia più profonda identità occidentale⁸.

Verrebbe fatto di pensare che il presidente del Senato non conosca né il significato degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, che «concorrono a strutturare il *principio supremo della laicità dello Stato*» (sentenza 203/89 della Consulta), né le principali sentenze della Corte Costituzionale in materia, né la sentenza 439/2000 della Cassazione. Nello stesso servizio, che raccoglie numerosi commenti, tutti favorevoli alla presenza del simbolo cattolico nelle scuole, solo i Missionari Saveriani sottolineano che è sbagliato utilizzare il crocifisso come «baluardo di uno Stato confessionale, *in aperto contrasto con la Costituzione*». Che siano dei religiosi cattolici a ricordare innanzitutto la nostra Legge fondamentale, e non la seconda carica della Repubblica, è un sintomo molto evidente che, per le istituzioni, la Costituzione rappresenta un trascurabile simulacro⁹.

3.

Altrettanto esplicita la posizione assunta da Diego Novelli, ex sindaco di Torino, a proposito di un'interrogazione presentata nell'ottobre 1997 allo scopo di far rimuovere il simbolo cattolico dalla sala consiliare¹⁰. Alla guida del Comune dal 1975 al 1985, e poi parlamentare della sinistra, Novelli ricorda al cronista de *La Stampa* (12 ottobre 1997), che gli chiede se il crocifisso c'era già quando lui era sindaco:

Ma certo che c'era. E a nessuno è mai saltato in mente di volerlo togliere. Che fastidio può dare? Pensi che allora io avevo pure un crocifisso sulle pareti del **mio** ufficio. Che cosa avrei dovuto dire? Era bellino, in avorio [...] Una cosa è certa: non mi ha mai dato alcun fastidio. È uno dei tanti simboli della nostra cultura. Mi creda, **questa è una questione poco seria**. [...] Con tutti i problemi di cui si può fare interprete un consigliere comunale, proprio con quel povero cristo nascosto dietro gli ex banchi dc se la deve prendere? Per me può stare lì.

Né a Novelli, né alla maggioranza degli amministratori torinesi intervenuti nella polemica, viene in mente che un simbolo religioso, esposto nella “sala di tutti e di ciascun torinese”, possa *dare fastidio* a due principi costituzionali (eguaglianza e laicità) e al diritto di libertà religiosa di qualcuno. Anzi, Novelli ritiene che chiedere il pieno rispetto di quei principi e di quel diritto rappresenti una “questione poco seria”. Eppure l'interrogazione, firmata dal consigliere Silvio Viale (medico di formazione cattolica e sposato in chiesa), terminava con una domanda chiarissima: il crocifisso è «compatibile sotto il profilo della laicità

delle istituzioni e del pluralismo delle convinzioni religiose»? Domanda alla quale neppure il vice sindaco Domenico Carpanini, che si dichiarava “laico”, rispose in modo adeguato:

Su questioni come queste ogni atto assume un valore simbolico [*appunto!*] che rischia di ferire la sensibilità delle persone. Da laico, quella presenza non mi ha mai dato fastidio: se non ci fosse mai stato riterrei inopportuno metterlo, ma poiché c'è già, sono contrario a eliminarlo.

Quale concezione avesse Carpanini della laicità emerge da un'intervista, rilasciata sempre a *La Stampa*, l'anno dopo (26 agosto 1998), a proposito del velo portato da alunne musulmane a scuola.

Sono assolutamente contrario all'uso del chador in classe; determinate conquiste di laicità [?] devono valere per tutti. Il modello in cui più credo è quello di tipo francese: integrazione facile a un patto, il pieno rispetto delle tradizioni [*sic!*] del Paese che ospita l'immigrato.

Se non si sapesse che queste affermazioni le fa un esponente Ds, sarebbe abbastanza naturale ritenerle un tipico proclama bossiano. In questo senso le interpreta Montagnana, che scrive indignato al vice sindaco di Torino (22 settembre), cercando di spiegare che la laicità dello Stato non implica affatto il divieto di manifestare le proprie convinzioni, anche esibendo distintivi, catenine con croce, fazzoletti, magliette, o altri contrassegni individuali.

Chi è davvero laico non può pensare di vietare agli utenti di istituzioni statali di esibire un segno **personale** di appartenenza. E' forse vietato portare una catenina con croce o un distintivo? E' vietato indossare giubbe con scritte o simboli? E' vietato tingersi i capelli di rosso, blu, verde? [...]

Se “determinate conquiste di laicità devono valere per tutti”, come mai proprio il supremo principio della laicità dello Stato è sfacciatamente violato in tutte le sedi dello Stato? [...]

Non del “pieno rispetto delle tradizioni”abbiamo bisogno, in Italia, bensì del pieno rispetto della Legge fondamentale della Repubblica!

3. I GIORNALISTI

1.

Nel campo del giornalismo italiano, specie fra i commentatori di professione, c'è la consuetudine di scrivere di tutto, talvolta senza qualche precisa conoscenza dell'argomento, nella convinzione che sia sufficiente affidarsi al cosiddetto “buon senso”, o a quello che si ritiene “senso comune”. Tale atteggiamento si accompagna, quasi naturalmente, al rifiuto di documentarsi o di

ascoltare i suggerimenti degli esperti. Orbene, finché si trattano argomenti di costume, di cronaca o con implicazioni etiche – sulle quali è difficile stabilire punti fermi condivisi e “oggettivi” – i vaniloqui non fanno danni. Ma quando si passa a questioni non opinabili banalmente, come quelle che rientrano nel campo delle scienze, della tecnica, del diritto, della storia, non si sfugge all’esigenza di possedere qualche nozione fondata in proposito. Qualche esempio di malcostume giornalistico l’abbiamo già indicato. Ora ci soffermiamo brevemente su alcuni esponenti di questo mondo, che hanno scritto sulla presenza della religione cattolica a scuola, o che – pur se sollecitati – si sono rifiutati di trattare il tema del crocifisso, o che non hanno tenuto conto dei dati di fatto.

Da questo raggruppamento, Eugenio Scalfari si distingue in senso positivo per almeno due motivi: pur avendo in passato ritenuto inutile sollevare la questione del simbolo cattolico, ha perlomeno riconosciuto in un recente articolo che «il crocifisso negli edifici pubblici sarebbe [sarebbe!] da evitare»¹¹; inoltre è uno dei rari giornalisti che rispondono alle lettere che ricevono. A Montagnana, che gli aveva scritto il 3 febbraio 1997, per stigmatizzare la presenza del simbolo cattolico nell’aula di udienze della Consulta, Scalfari risponde il 5 marzo:

Il problema che Lei solleva è uno di quelli che viene periodicamente riproposto per differenti motivi. Il nostro è un Paese cattolico: la gente va poco in Chiesa, ma l’influenza religiosa è forte e sentita. Inoltre è un Paese che ospita la casa del rappresentante di Dio in terra, dove si celebra l’anno santo e la Chiesa è presente in tutto ciò che succede.

Si tratta di una polemica fatta e rifatta decine di volte, anche in anni in cui sembrava veramente che i costumi potessero cambiare, ma sempre senza successo.

La semplice presa d’atto che l’ingerenza della Chiesa è molto pesante, e che sulla questione del crocifisso non si sono fatti passi in avanti, denota una visione cupamente pessimista della situazione italiana, dalla quale Scalfari non vede come uscire, né pensa ad azioni concrete per modificarla. Nel succitato recente articolo, riguardante un’*ordinanza* con la quale il tribunale de L’Aquila dispone la rimozione del crocifisso da una scuola (ne parleremo nell’ultimo capitolo), Scalfari ribadisce che il tema è stato ormai «esaminato da tutti i punti di vista», dimenticando che, invece, quasi tutti i commenti e gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi quindici anni dimostrano – come abbiamo fin qui documentato – che è invece generalmente ignorato proprio il punto principale, sul quale impera la disinformazione: l’ambito strettamente giuridico. Lo

stesso Scalfari pensa che il simbolo cattolico «è stato messo per eccesso di zelo» negli edifici pubblici; mentre dovrebbe essere noto a tutti che vi è collocato in forza di disposizioni emanate dal primo gabinetto Mussolini, non appena insediato il suo governo nel 1922. E, come tutti i giornalisti e i politici, ignora sia il contenuto della sentenza 439/2000 della Cassazione sia la giurisprudenza costituzionale in materia. E in un altro scritto pubblicato nella sua rubrica di lettere su *Il Venerdì di Repubblica* (7 novembre 2003), sempre relativo alla vicenda aquilana, Scalfari ribadisce sì che «aver usato il crocifisso al di fuori dei luoghi destinati al culto e di averlo inevitabilmente coinvolto in diatribe giudiziarie e politiche» è l'errore principale; ma considera un errore anche la suddetta «ordinanza giudiziaria che urta il senso comune tradizionale», come se il “senso comune tradizionale” debba prevalere sui valori fondanti della società italiana, contenuti nella Costituzione. Così, pur criticando la presenza del crocifisso nelle scuole, Scalfari non si pronuncia chiaramente per la sua rimozione, e si limita a formulare un auspicio:

Molto meglio appendere al muro delle aule scolastiche, dei tribunali e dei pubblici uffici l'immagine del presidente della Repubblica e la bandiera nazionale.

Benissimo. Ma, come raggiungere questo risultato? Chi si è mosso o si muove concretamente per realizzarlo? Perché rifiutare lo strumento giudiziario se questo consente di far rispettare il principio di laicità? E – soprattutto – esistono forse altre strade o altri mezzi di intervento?

2.

«Mi pare che la questione debba essere esaminata con freddezza», scrive Lorenzo Mondo su *La Stampa* (22 settembre 2002), commentando la proposta presentata dalla Lega per rendere obbligatoria l'esposizione del crocifisso in tutte le sedi statali, accolta favorevolmente dal ministro dell'Istruzione Moratti, come si vedrà in dettaglio nell'ultimo capitolo. Ma Mondo abbandona subito il suo proponimento allorché, per spiegare quali siano le sue convinzioni al riguardo, salta spensierato di palo in frasca, per arrivare a esaltare un *modus vivendi* che di fatto legittima la libertà del più forte e sopprime quella delle minoranze.

Per me, non ho dubbi che il cristianesimo sia il primo collante e la massima espressione della cultura europea e occidentale, in termini immediati, facilmente impressivi, basta rilevare che duemila anni di storia dell'arte ne portano l'impronta dominante. [...] Non è un caso, forse [!], se le nazioni di origine cristiana hanno maturato, attraverso mille contraddizioni, un diverso

sentimento della libertà e dell'uguaglianza. Non bastano a contraddirlo gli errori e orrori che si sono perpetrati abusivamente [!] sotto il segno della Croce. [...]

Sarà ben lecito a una popolazione di matrice cristiana ispirarsi preferibilmente a Cristo, piuttosto che a Buddha, Allah o Vishnu. Sempre che, ovviamente [!], il Crocifisso non diventi nei fatti un pretesto di sopraffazione e discriminazione.

In realtà, il problema va affrontato alla radice, tenendo conto del significato più alto e incontaminato della Croce.[...] Vogliamo esporre il Crocifisso all'alea, non dico di avviliti baratti politici, ma di mutevoli governi e coalizioni? Sottoporre il Cristo a referendum? Decidano piuttosto in libertà [!], secondo un *modus vivendi* già ampiamente praticato, le comunità locali, i consigli d'istituto, le scuole di ogni ordine e grado. Ma la legge, no. [*sic!*]

Un “modello” di esame ben poco razionale e costruttivo, destinato a perpetuare le lacerazioni. Va solo ricordato che, al momento in cui Mondo scrive questo articolo, il tema del crocifisso era apparso ripetutamente sui *media* per tre lustri, e la più volte citata sentenza della Corte di Cassazione era stata pubblicata e commentata due anni prima.

Quando, un anno dopo, il tribunale dell'Aquila ordina di rimuovere il crocifisso dalla scuola elementare di Ofena (ne parleremo diffusamente nel Cap. 5), Mondo torna a scrivere sull'argomento, riproponendo frusti “luoghi comuni”, come se non si fosse mai documentato seriamente sui termini della questione. Inizia infatti l'articolo («Sul Crocifisso nelle aule decidano i genitori», *La Stampa*, 2 novembre 2003) con un *incipit* pedagogico analogo a quello dell'anno prima:

Il dibattito sul Crocifisso nelle aule scolastiche, che ha assunto qua e là toni elevati, mi sembra viziato in buona parte da una serie di pregiudizi e dati di fatto. [?]

Fra i “dati di fatto” che vizierebbero il dibattito Mondo lamenta che

la vicenda è stata aperta da un provocatore notorio che [...] anche solo per ragioni di cortesia dovrebbe astenersi dall'offendere i cittadini di un Paese ospitale [*e che*] non si è comportato diversamente da qualche maestrina di Biella o di Cuneo, zelanti vestali del laicismo.

Riferendosi al signor Adel Smith come se fosse ospite in Italia, Mondo mostra di ignorare che si tratta di un cittadino italiano, studioso della Bibbia oltrechè del Corano¹²; e il tono sprezzante col quale indica *le protagoniste* di due casi risalenti a parecchi anni prima rivela quale considerazione nutre per *le donne* che operano nel campo dell'educazione e che rivendicano il rispetto dei

fondamentali principi costituzionali nella scuola di Stato (tutto lascia pensare che non si sarebbe espresso nello stesso modo se, invece di “maestrine”, si fosse trattato di “maestrini”). Naturalmente Mondo, approfittando del fatto che

più volte si è citato in questi giorni un articolo di Natalia Ginzburg la quale, pur negando che si dovesse imporlo per legge nelle scuole, esprimeva la sua ammirazione, direi il suo caldo affetto per il Crocifisso;

a sua volta non solo cita alcuni passi di quell’articolo, ma scrive: «Aderisco *toto corde*» alle proposizioni della Ginzburg. E conclude:

Vado più in là. Credo che vadano rispettati anche attraverso l’esposizione del Crocifisso le convinzioni e i sentimenti degli allievi e dei loro genitori, che sia lasciato a loro di decidere sulla presenza in aula di quel simbolo. Augurandomi che la scelta diventi più cosciente, al di là della pratica consuetudinaria, attraverso una riflessione storica, filosofica, teologica [...]

Caso vuole che proprio sotto queste parole compare, nella rubrica delle “Lettere”, un tipico esempio di “riflessione storica, filosofica, teologica” in base alla quale molti (o alcuni) genitori, potrebbero orientare la loro scelta, nel caso che la stravagante ipotesi di Mondo-Ginzburg dovesse mai concretizzarsi. Scrive Gianni Toffali:

Credo che ai tanti radicali, atei, comunisti e pseudo laici che hanno plaudito alla sentenza [!] dell’Aquila, non faccia male tornare sui banchi di scuola. Questi signori, nonostante alcuni rivestano funzioni politico istituzionali, devono ancora apprendere i rudimenti della lingua italiana. La declamata suprema laicità dello Stato (evidentemente uno slogan che hanno imparato a memoria come le tabellone), non significa epurazione di ogni forma di religiosità simbolica o reale dal panorama pubblico, ma esattamente il suo contrario. [...] Ma non è certo che per i suddetti signori siano spuntate le orecchie d’asino a solo motivo di uno scarso impegno scolastico. La verità è ben altra! Hanno deliberatamente piegato, manipolato e distorto in cattiva fede, le pur nobili intenzioni del supremo principio della laicità dello Stato trasformandolo in suprema ideologia laicista anticattolica!

E così via insultando, fino ad accusare di «disonestà intellettuale e morale» coloro che rivendicano il rigoroso rispetto sia dei principi di uguaglianza e di laicità, sia del diritto di ciascuno alla tutela della propria libertà di coscienza, non solo in materia religiosa.

La stessa impronta irrazionale che caratterizza gli interventi di Mondo si riscontra anche in un articolo di Igor Man pubblicato su *Specchio* (5 ottobre

2002), in riferimento alla proposta di esporre obbligatoriamente il simbolo cattolico nelle sedi dello Stato. Si chiede Man all'inizio:

Ci irritiamo, noi cristiani dico, quando tocca levarci le scarpe per entrare, che so, nella infinitamente bella Moschea degli Omeyyad? No, non ci irritiamo: così vuole la regola musulmana e non costa nulla rispettarla. [...] Invece pare che certi islamici che si vorrebbero «radicali» non gradiscano la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici.

È ovvio che ogni visitatore, credente di qualsiasi fede o non-credente, se desidera entrare in una moschea si toglie le scarpe; così, se desidera entrare in una sinagoga, si copre il capo; e analogamente non si entra in un luogo di culto cattolico se il proprio abbigliamento non rispetta le prescrizioni stabilite. Ma, anziché mantenere il paragone nell'ambito dei rispettivi luoghi di culto, Man passa con disinvoltura agli spazi che appartengono a tutti e a ciascuno, dove i cittadini **devono** entrare: scuole, uffici del Comune, tribunale... È in questi "luoghi pubblici" che la presenza del simbolo cattolico è improprio. Ed è esclusivamente in nome della Costituzione che molti cittadini italiani (evangelici, ebrei, musulmani, atei) ne chiedono la rimozione dalle sedi dello Stato. Naturalmente Man critica l'idea di imporre il crocifisso per legge; ma non ha nulla da dire sul fatto che questo simbolo uniconfessionale contrassegna tuttora le istituzioni pubbliche.

3.

Sulle questioni riguardanti la presenza della religione cattolica e dei suoi simboli nella scuola statale, mostra di essere non meno disinformato Corrado Augias, a giudicare dalle risposte che dà nella sua rubrica quotidiana su *la Repubblica*. Commentando una lettera riguardante l'insegnamento facoltativo della religione cattolica (*I molti equivoci sull'ora di religione*, 30 settembre 2001), Augias alimenta la confusione che regna in proposito:

l'ignoranza è così diffusa da toccare perfino i vertici del governo con risultati imbarazzanti [...] Gli equivoci nascono col concordato del 1985 dov'è scritto che la Repubblica [...] «continuerà ad assicurare ... l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie». Formula ambigua che si presta ad ogni interpretazione [!]. I genitori possono chiedere l'*esonero* dei loro figli e la scuola dovrebbe organizzare «attività didattiche alternative».

Quali potessero essere i "molti equivoci" sull'Irc, dopo le sentenze della Corte Costituzionale che avevano chiarito, fin dal 1989, la natura facoltativa di

tale insegnamento, lo sa solo chi deplora, da una parte, una diffusa ignoranza sulla materia, e dall'altra contribuisce ad accrescerla, sia tacendo le norme che regolano l'Irc, sia parlando di "esonero", mentre invece si tratta di materia facoltativa, frequentata solo da chi chiede di avvalersene.

Quanto al crocifisso, interviene poco dopo, in occasione di un caso avvenuto a La Spezia (vedi Cap. 5, par. II, 4), con un commento intitolato «Niente battaglie sui crocifissi» (6 novembre 2001), che tuttavia non sfiora neppure l'argomento del simbolo cattolico presente nelle sedi statali, ma si limita a ribadire l'esigenza di mantenere ben distinto ciò che riguarda lo Stato da ciò che attiene alla sfera delle religioni. Sulla questione specifica Augias qui non si pronuncia. Ma, prendendo spunto dal titolo e da due articoli pubblicati nello stesso numero del quotidiano, Montagnana scrive al giornalista (8 novembre):

Ho notato che, a fianco della rubrica, c'era il commento, molto allarmato, di Miriam Mafai, sulla Chiesa che vuole dettare legge sulla scuola. E pure Lei avrà letto a p. 22 che il "principe della Chiesa", cardinale Tonini, è stato nominato da un ministro dello Stato italiano (!) a presiedere la commissione incaricata di redigere il "Codice deontologico degli insegnanti", cioè le norme di comportamento di funzionari del **nostro** Stato.

Altro che "niente battaglie sui crocifissi"!

Se non vogliamo ritornare all'art. 1 dello Statuto albertino [...] **non una, ma TANTE BATTAGLIE** bisognerà sostenere in difesa del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato.

Purtroppo, agli esordi della questione "crocifisso", diversi anni fa, né Miriam Mafai, né tanti commentatori sedicenti "laici" prestarono alcuna attenzione quando li sollecitai a rivendicare con fermezza il rispetto della laicità delle istituzioni.

L'anno dopo, alla ripresa dell'attività scolastica, l'intenzione del ministro Moratti di rendere obbligatoria l'esposizione del crocifisso in ogni aula provoca animate reazioni, che vengono riportate in tutta la stampa. Alle molte lettere che riceve, Augias risponde il 21 settembre 2002, senza entrare però nel merito della questione. Accompagna tuttavia la dichiarazione del presidente delle Comunità ebraiche – «*Quando una maggioranza impone i suoi simboli alle minoranze, c'è da preoccuparsi*» – con l'osservare che «un elementare dovere costituzionale imporrebbe di astenersi da ogni ostentazione di supremazia [...]».

Ma, quando alla fine di ottobre 2003 scoppia il caso dell'ordinanza aquilana (ricordata sopra a proposito di Eugenio Scalfari), Augias tratta la questione

del crocifisso due volte, confermando di non essere informato neppure su questa vicenda. Il 31 ottobre scrive:

Poiché leggi e regolamenti sulla presenza del crocifisso nelle aule sono ambigui e possono essere tirati da una parte o dall'altra, l'ordinanza Montanaro [*il giudice dell'Aquila*] potrebbe avere se non altro il merito di favorire una volta per tutte un chiarimento in sede giurisprudenziale.

Ovviamente Augias, benché personalmente informato più volte da Montagnana, ignora che tale chiarimento giurisprudenziale era già stato fornito tre anni prima, con la più volte citata sentenza 439/2000 della Cassazione, analizzata e commentata sulle riviste specializzate di giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico. Il 6 novembre Augias torna sulla vicenda aquilana scrivendo che «l'aspetto più triste mi sembra francamente che quel provvedimento sia scaturito dalla provocazione di un uomo impresentabile come Adel Smith». Ma la provocazione di Adel Smith – cittadino italiano di fede islamica – non è diversa da quella di tanti altri che hanno attuato clamorose contestazioni proprio per promuovere provvedimenti giudiziari, su cui peraltro Augias non si è mai pronunciato. Né, in questa occasione, valuta l'ordinanza di rimozione del crocifisso nei suoi contenuti, per quello che dice, preferendo riferire le sue impressioni soggettive. Assai più convincente e documentato risulta quando commenta il rapporto fra laicità e fedi (22 gennaio 2004), dando della laicità, in sostanza, la definizione di Gesù: separare le competenze della religione da quelle dello Stato. Opportunamente sottolinea che

la laicità è più forte della tolleranza. [...] La laicità difende il diritto di un credente a non divorziare e a non abortire, difende la ragazza musulmana dal suo padre padrone [... *ma*] non sempre vale il reciproco per chi si ritiene depositario di una verità assoluta. La laicità non è una fede, è un metodo che agevola la comprensione tra gli uomini. Infatti niente impedisce a un credente di essere anche «laico».

4.

Anche Paolo Mieli accenna al crocifisso nella sua rubrica sul *Corriere della Sera*, il 23 settembre 2002. Sotto ad un titolo su cinque colonne (*“Il crocifisso, i musulmani e la cultura democratica”*) Mieli prende però soltanto a pretesto due lettere contrarie alla rimozione del simbolo cattolico, e parla in effetti di tutt'altro, come se non volesse trattare una questione su cui non è seriamente informato:

Innanzitutto teniamo distinti i due dibattiti di questi giorni: quello sull'invito del ministro Moratti (e della Lega) ad esporre il crocifisso nelle scuole e quello sull'appello dell'Unione musulmani [*di rimuoverlo*]. È di questa seconda discussione che qui si parla. E io, pur non essendo cattolico, devo dire che considero strano che i laici più motivati non si allarmino per quell'insistenza da parte degli appartenenti all'Unione musulmani sulle parole «cadaverino» o «piccolo cadavere» di Cristo [...] So che in altri Paesi la coscienza civile è più vigile.

Esaminiamo brevemente queste prime righe. 1) Perché tenere distinte le due richieste – di mettere il crocifisso ovunque, o, al contrario, di toglierlo – se entrambe riguardano lo stesso tema, essenziale, della laicità dello Stato? Il ministro Moratti intende violare questo principio costituzionale; l'Unione musulmani – lo ribadisce di continuo – rivendica il rigoroso rispetto della Costituzione da parte delle istituzioni. 2) Ma Mieli sorvola su questa esplicita e forte motivazione per soffermarsi invece «sulle parole “cadaverino” o “piccolo cadavere” di Cristo». Che sono, appunto, parole; oltretutto irrilevanti, sia rispetto alla valenza dei principi costituzionali, sia quando si esamina la questione in modo razionale. 3) Se la coscienza civile di un Paese si dovesse misurare secondo il metro che pare suggerire Mieli, la Francia, che proibisce l'esposizione del crocifisso nelle sedi statali, e che vieta agli studenti di portare segni di appartenenza religiosi, a che punto sta della classifica? Davanti o dietro l'Italia?

Torna sulla questione del simbolo cattolico un anno dopo (31 ottobre 2003), quando i *media* si occupano per giorni del caso scoppiato nella scuola di Ofena (vedi sopra, punto 3.2), esprimendo valutazioni più pertinenti, ma rivelando di essere ancora poco informato. Infatti scrive:

Non sono cattolico ma, per la mia sensibilità, il crocifisso può rimanere sulla parete di un'aula scolastica: epperò non ne farei una guerra di religione se, *come tempo fa si è stabilito per i tribunali* [?], lo Stato decidesse di togliere dal muro quel simbolo religioso.

Se davvero fosse stata approvata “tempo fa” una norma che stabiliva la rimozione del simbolo cattolico dalle aule dei tribunali, non vi sarebbero state tante discussioni in questi ultimi anni intorno alla questione, e non avrebbe suscitato tanto clamore l'ordine di un giudice di togliere il crocifisso da una scuola dell'Abruzzo. E probabilmente questo testo sarebbe stato superfluo. Purtroppo Mieli si è sbagliato: lo Stato non ha mai stabilito una cosa del genere.

Prima di passare in rassegna quanto hanno scritto sul crocifisso alcuni intellettuali molto noti, concludiamo questa parte riguardante gli operatori dell'informazione menzionando un articolo di Giuseppe Costa, pubblicato sul mensile *Giornalisti* (gennaio-febbraio 2004): «Anche il crocefisso vittima dello scandalismo». Citiamo soltanto i passi che riguardano più direttamente la questione, e che presentano spunti vagamente autocritici.

Provate a pensare all'informazione sportiva senza la conoscenza da parte del giornalista dei regolamenti tecnici che definiscono ogni singolo sport. Sarebbe una babele senza fine. [...] L'interpretazione di una notizia con la dovuta opinione di chi l'ha scritta è un diritto del giornalista che da questa trae prestigio, ma l'opinione che deforma la notizia, o la legge senza comprenderne i termini, denota una scarsa professionalità sulla quale giornalicamente val forse la pena riflettere. La classica distinzione tra fatti ed opinioni vale soprattutto in questo caso (soprattutto se la realtà si sviluppa sempre più in un contesto multiculturale) così come la precisione del linguaggio.

4. GLI INTELLETTUALI

1.

Se affrettate considerazioni e giudizi strumentali sono comprensibili (ma non giustificabili) nei “politici di professione”; e se la superficialità, le omissioni e inesattezze, e lo scarso o inesistente approfondimento sono elementi caratteristici del mondo dei *media* (almeno di quelli italiani), peraltro incalzati sempre dal succedersi degli avvenimenti; sconcerata invece che tanti intellettuali abbiano scritto sul tema del crocifisso senza un minimo di conoscenza della questione, senza adeguata riflessione, spesso in stridente contrasto con la logica e con la razionalità. È vero che i cosiddetti *mezzi d'informazione* si rivolgono a personalità del mondo della cultura – come se fossero tuttologi – per avere commenti su fatti di ogni genere; ma è anche vero che nessuno è costretto a rispondere a vanvera. Per esempio, Giovanni Sartori si mostra turbato perché, alla riapertura delle scuole nell'autunno 2000, in una scuola di Genova il crocifisso è stato rimosso da alcune aule, su richiesta di studenti di fede islamica; e commenta così il fatto su *L'Espresso* (n. 39): «A me, laico, del crocifisso non faccio certo un caso capitale». Padronissimo certo di considerare l'argomento irrilevante; ma non dopo essersi presentato come “laico”: non è affatto laico chi non si accorge che il principio di laicità viene sfacciatamente violato nelle sedi statali contrassegnate con il simbolo cattolico quale emblema della “religione di Stato”.

Ben più complesso il caso di Gianni Vattimo, di formazione cattolica, dal quale ci si aspetterebbe un rigore logico connaturato con la disciplina del filosofo. Intorno al crocifisso ha scritto in varie occasioni, anche a distanza di anni, facendo presumere di aver approfondito il tema. Fra la fine di novembre e i primi di dicembre 1994 si erano verificati episodi di vandalismo in alcune scuole di Torino e di Napoli, occupate dagli studenti, ed erano stati bruciati dei crocifissi. Su *La Stampa* del 10 dicembre Vattimo riflette su questi episodi, condannati duramente dall'*Osservatore Romano* come espressione del nichilismo diffuso fra le giovani generazioni, e si chiede:

E se gli anonimi studenti che hanno bruciato i crocifissi [...] non fossero vandali o nichilisti, ma, per esempio, fondamentalisti musulmani o ebrei osservanti che intendevano ribellarsi contro quella che, *con qualche ragione*, consideravano come una imposizione e un'offesa alle loro convinzioni? O se, addirittura, qualcuno di questi "nichilisti" fosse *un cattolico* che, pur professando il massimo rispetto per Gesù e i santi, non accetta che essi diventino feticci di una religione *statalmente "riconosciuta"* e, almeno in questo senso, *imposta?* [...] Una società pluralista e multietnica come è ormai la nostra esige un riesame anche della *questione della presenza dei simboli di una religione* – sia pure maggioritaria – *negli edifici pubblici*. [...] Dire che il crocifisso è un simbolo religioso universale risolve poco; per un devoto musulmano anche la stella e la mezzaluna lo sono, e per un israelita lo è la stella di Davide¹³.

A proposito della sentenza della Corte Costituzionale tedesca sui crocifissi nelle scuole della Baviera (vedi par. I, 5.) Vattimo si chiede se qualcuno è riuscito a leggerla

dal punto di vista del problema della tolleranza, della convivenza tra religioni diverse, del rispetto dei diritti di tutte le fedi in una società che diventa sempre più multietnica e multireligiosa. Abbiamo sentito solo lamentazioni sulla crisi dei valori, sulla perdita della fede, senza alcuna allusione al fatto che, appunto, anche il rispetto per la fede altrui è un valore, e un valore cristiano, se ci si consente¹⁴.

Invece, sulla vicenda verificatasi in una città del Nord-est dove alcuni genitori avevano contestato la preparazione del presepio nella scuola, perché «secondo loro offende i bambini di altre confessioni religiose o eventualmente bambini atei», scrive su *La Stampa* del 6 gennaio 1997 (corsivi e neretti sono miei):

siamo tutti consapevoli che la nostra società è diventata multietnica e multiconfessionale, mentre vigono ancora in essa usi e rituali collettivi che risalgono a *un tempo in cui il cattolicesimo era davvero la religione di tutti gli italiani*.

Ma cittadini dello Stato italiano – formatosi nonostante (e contro) la Chiesa cattolica – erano anche non pochi valdesi, ebrei, atei, agnostici... Quando mai *tutti* gli italiani sono stati cattolici? Vattimo si chiede:

Eliminare dalla vita sociale, e *soprattutto dalla ufficialità statale*, tutti i simbolismi che evocano tradizioni specifiche, ormai parziali, come il simbolismo **cristiano**? *Astrattamente*, la aconfessionalità dello Stato lo imporrebbe. [... *ma*] una società che, per rispetto del *pluralismo culturale*, eliminasse dalla vita collettiva tutti i simbolismi legati a tradizioni specifiche finirebbe per diventare invivibile; *e i santi e le madonne dei nostri musei, spesso musei **statali**, dove finirebbero?*

Anziché rivolgersi allarmato quest'ultima domanda, forse il filosofo poteva cercare di distinguere il “crocifisso di Stato” dalle... opere d'arte, e le sedi della Pubblica Amministrazione dalle... sale di esposizione dei musei. Inoltre parla di “simbolismo cristiano”, mentre il contesto richiederebbe di specificare che si tratta di *simbolo cattolico*. E non si tratta di “eliminarlo dalla vita collettiva”, ma di non identificare le istituzioni con il simbolo di una confessione, proprio per rendere concreto il «rispetto del pluralismo culturale». Ma Vattimo pensa che la convivenza di orientamenti ideali diversi possa realizzarsi con la seguente soluzione:

dare spazio *pubblico* a tutti i simbolismi culturali di fatto presenti nel corpo sociale. Così, non solo papa e vescovi nei telegiornali [...] ma anche rabbini, mullah, pastori protestanti delle varie confessioni.

Incominciamo col chiederci se, per Vattimo, anche atei e agnostici avrebbero diritto di comparire nei telegiornali. Ma che cosa significa “dare spazio pubblico a tutti i simbolismi culturali”? Una cosa è lo spazio pubblico (chiese, parrocchie, associazioni, moschee, sinagoghe, telegiornali); altra cosa sono le **sedi dello Stato**. Se lo Stato si identifica con tutti (?) i simboli religiosi, dov'è la laicità dello Stato? Ogni istituzione dovrebbe riservare una grande parete all'esposizione di centinaia di emblemi, immagini, santini, scritte. E come sarebbero rappresentati i non-credenti? Prosegue Vattimo:

Dovremmo allora anche prevedere che si possa far vacanza il sabato per rispetto degli ebrei, e il venerdì per rispetto dei musulmani, e così via. Perché no?

Infine, in un recente saggio sui temi della religione, tratta ancora dei conflitti presenti nelle società pluraliste e laiche, portando, come esempio emblematico,

la storia del divieto del *chador* nelle scuole pubbliche francesi. [...] Se si paragona il divieto del *chador* con la quasi generale accettazione della presenza di simboli cristiani nelle scuole europee (il crocifisso alla parete della scuola non viene per lo più contestato, salvo casi che per ora sono in numero limitato), ci si può rendere conto di quelli che mi sembrano i tratti salienti della nostra situazione¹⁵.

2.

Umberto Eco si è spesso occupato di laicità; ma sul tema specifico del crocifisso ha scritto solo recentemente, per commentare sia l'ordinanza del magistrato aquilano che disponeva la rimozione del simbolo cattolico dalla scuola di Ofena (ne abbiamo accennato al punto 3.1), sia le reazioni a tale atto giudiziario. Il 29 ottobre 2003 compare in prima pagina su *la Repubblica* un suo lungo intervento che prende l'avvio dalle trasformazioni provocate in Europa dall'incessante e consistente flusso migratorio (corsivi e neretti miei).

La polemica che s'è aperta sul crocifisso nelle scuole – scrive Eco – è un episodio di questa transizione conflittuale, come lo è del resto la polemica francese sul *chador*. La dolorosità della transizione è che nel suo corso non sorgeranno solo problemi politici, legali e persino religiosi: è che *entreranno in gioco pulsioni passionali, sulle quali né si legifera né si discute [sic!]*. Il caso del crocifisso nelle scuole è uno di questi [...] Sulle questioni passionali non si ragiona. [...] Sono **irrilevanti** le questioni giuridiche. Qualsiasi regio decreto imponesse il crocifisso nelle scuole, imponeva anche il ritratto del Re. E quindi se ci attenessimo ai regi decreti dovremmo rimettere nelle aule scolastiche il ritratto di Vittorio Emanuele III. [...] Qualsiasi nuovo decreto della repubblica che eliminasse il crocifisso per ragioni di laicità dello stato si *scontrerebbe contro gran parte del sentimento comune*.

In queste poche righe almeno quattro punti richiedono qualche precisazione. 1) *Non si legifera né si discute sulle pulsioni passionali*, scrive Eco. Vuol forse dire che nessun delitto passionale può essere perseguito dalla legge? Dobbiamo lasciare libero sfogo alle reazioni emotive provocate dalla persistenza di tradizioni sclerotizzate o di pregiudizi duri a morire; o si preferisce vivere in uno Stato di diritto? Se la legge non consente il cannibalismo, la bigamia, il delitto d'onore, l'infibulazione... la pena di morte, e tutela i diritti individuali di libertà e i principi di eguaglianza e di laicità, entra forse in un terreno che non le è proprio perché «sulle questioni passionali non si ragiona»? 2) Sulla rilevanza

delle questioni giuridiche, anzi, sulla priorità assoluta di questo aspetto, quando si vuole esaminare razionalmente il problema del crocifisso, non dovrebbe essere necessario dilungarsi oltre. Evidentemente Eco non s'è mai occupato delle pubblicazioni che ne trattano sotto il profilo giuridico; né s'è informato di come stanno le cose sul piano legale. 3) E il grossolano riferimento ai regi decreti dimostra appunto come Eco sia del tutto digiuno in materia. Certo il regio decreto 965/1924 prescriveva che a fianco del crocifisso fosse collocato in ogni aula scolastica il ritratto del Re. Ma la proclamazione della Repubblica portò con sé almeno questa piccola correzione: la sostituzione del ritratto del Re con quello del Presidente della Repubblica! Eco poteva invece chiedersi: perché l'abolizione della "religione di Stato" non ha comportato anche l'abolizione del "crocifisso di Stato"? 4) Par di capire che Eco non sarebbe d'accordo con una disposizione che prevedesse la rimozione del simbolo cattolico dalle sedi statali perché «si scontrerebbe contro gran parte del sentimento comune». A prescindere dall'indeterminatezza del "sentimento comune", ammesso che esista e sia misurabile, quante disposizioni di legge, e quante norme costituzionali si scontrano con *gran parte del sentimento comune*! E per questo dovremmo forse rinunciare ad esse? Ma procediamo nella lettura delle divagazioni di Eco, benché non abbiano alcun rapporto diretto con la questione specifica, ma che vengono comunemente proposte da chi rinuncia a riflettere.

Lo scempio che la nostra società ha fatto del crocifisso è veramente oltraggioso, ma *nessuno* se ne è mai scandalizzato più di tanto. Le nostre città fungheggiano di croci, e non solo sui campanili, e le accettiamo come parte del paesaggio urbano. Né credo che sia per questioni di laicità che sulle strade statali si stanno sostituendo i *crocicchi*, o in *croci* che siano, con i rondò.

Sappiamo già che le croci che *fungheggiano* ovunque non hanno alcun rapporto diretto con il simbolo uniconfessionale che contrassegna le sedi dello Stato. È invece una spiritosaggine l'accostamento della laicità agli *incroci* stradali: un modo discutibile per banalizzare un fondamento della convivenza civile in una società democratica.

Esistono a questo mondo degli usi e costumi, più radicati delle fedi o delle rivolte contro ogni fede, e *gli usi e costumi vanno rispettati*. Per questo [...] se visito una moschea mi tolgo le scarpe, altrimenti non ci vado. Per questo una visitatrice atea è tenuta, se visita una chiesa cristiana, a non esibire abiti provocanti, altrimenti si limiti a visitare i musei.

Ogni commento al riguardo è superfluo: qui la scontata e banale ovvietà fa il paio con quella analoga di Igor Man (vedi sopra, 3.2). Eco passa a questo punto a parlare della persona che si rivolse al magistrato per far rimuovere il crocifisso dalla scuola frequentata dal figlio, ignorando del tutto che si tratta di un cittadino italiano (Adel Smith, a cui abbiamo accennato nel par. II, 3).

Le reazioni addolorate e sdegnate che si sono ascoltate in questi giorni, anche da parte di persone agnostiche, ci dicono che *la croce è un fatto di antropologia culturale*, il suo profilo è radicato nella *sensibilità comune*. E di questo dovrebbe essersi accorto Adel Smith: se *un musulmano* vuole vivere in Italia, oltre ogni principio religioso, e purché la sua religiosità sia rispettata, deve accettare gli usi e costumi del *paese ospite*. [...] Invito a Adel Smith, dunque, e agli intolleranti fondamentalisti: capite e accettate usi e costumi del paese ospite. [...] Inutile – *conclude Eco* – fare esercizi di giurisprudenza o di diritto ecclesiastico su ciò che appartiene all’antropologia culturale. *Bisogna rispettare anche le zone d’ombra*, per moltissimi confortanti e accoglienti, *che sfuggono ai riflettori della ragione*.

Non è il caso di riportare il passo sull’assenza di reciprocità fra ciò che è consentito in Italia e ciò che avviene nei paesi a maggioranza musulmana: un argomento – se così si può definire – che non ha alcun nesso con la presenza del crocifisso nelle scuole. Esaminiamo soltanto le righe che concludono l’articolo. Innanzitutto, come abbiamo accennato, il signor Smith è *un cittadino italiano*, di fede islamica, che ha, o dovrebbe avere, gli stessi diritti di un cattolico, protestante, ebreo, ateo. Sono quindi ovvii, ma non pertinenti al caso, gli esempi adottati per invitare chi viene in Italia a tollerare usi, costumi e simboli diffusi da noi, come noi rispettiamo quelli diffusi in altri paesi, quando li visitiamo. Se poi si assimila il crocifisso a “fatto di antropologia culturale”, che perciò sfugge al controllo della ragione, la conseguenza implicita è che si preferisce vivere in una società tribale, dove prevale il più forte, anziché difendere a oltranza la Legge fondamentale della Repubblica, che attribuisce uguali diritti a tutti, senza distinzione di fede, di razza, di sesso, di lingua... Stupisce che Eco non si impegni concretamente per la difesa dei principi costituzionali e che consideri “irrelevanti le questioni giuridiche” quando si tratta del crocifisso esposto *nelle sedi dello Stato*¹⁶.

3.

Quasi a dar ragione a Umberto Eco – che non serve adoperare la ragione per questioni che attengono all’antropologia culturale – appare una lunga intervista rilasciata da Massimo Cacciari a *l’Unità* (27 ottobre 2003), sempre a

proposito del caso provocato da Adel Smith. Si tratta di un intervento che ripropone sia il sentimentalismo che Natalia Ginzburg aveva manifestato sullo stesso quotidiano quindici anni prima (Cap. 1, par. III, 2.), sia totale mancanza di informazione sui dati di cronaca e sui risvolti giuridici della vicenda. Basterà seguire il corso dell'intervista per rendersene conto (corsivi e neretti miei).

Penso che se c'è un momento in cui bisognerebbe appendere il crocefisso in ogni aula, in ogni tribunale, in ogni ufficio pubblico, in ogni stanza, e – grande come un transatlantico – nel transatlantico di Montecitorio, beh, il momento è questo! [...]

Perché, in un paese così, è utile avere un crocefisso davanti agli occhi da mattina a sera. Come sarebbe utile che la Chiesa gridasse forte questo: che Gesù è quel bambino che muore quotidianamente nel Canale di Sicilia. E chi non fa questo *ragionamento* [!], a me fa proprio schifo. Altro che barzellette sulle radici cristiane... [...]

Il punto è che il crocefisso già non c'è più: quello che significa, *non c'è più*. E allora vogliamo anche toglierlo? Equivale ad andare dal notaio e sancire: il crocefisso non *ci dice* più niente. Invece quel simbolo dovremmo piantarcelo negli occhi.

A questo punto il giornalista osserva: «C'è già. Dappertutto». Al che Cacciari risponde, con preoccupante vaneggiamento:

Ma dove? Esiste? Io dico che dobbiamo ricordarlo: rimetterlo nel cuore. Se c'è un'epoca in cui c'è bisogno di averlo dappertutto, è questa.

Lei ce l'ha, in casa? – *chiede il giornalista.*

No. No perché *non sono credente* nel senso pacifico del termine. Ma è qualcosa, la fede, che mi manca. Il laicista ritiene che sia un tratto alto e nobile della sua razionalità, non avere il crocefisso. Io no.

E in aula, all'università, ce l'ha?

Al San Raffaele? No. *È una università a-confessionale*. Se ci fosse stato, non mi sarei mai sognato di toglierlo.

Pare balenare nella mente di Cacciari che vi possa essere qualche relazione fra il simbolo cattolico e la natura di un'istituzione universitaria: la sua università non espone il crocefisso perché è *a-confessionale*; e quindi, se fosse stato invece presente, avrebbe voluto dire che era *confessionale*. Ma, in questo caso, il filosofo non avrebbe avuto nulla da obiettare: anche un'università confessionale (pure di Stato?) va bene! Per cui il giornalista incalza: «Allora dovrebbe metterlo, per coerenza».

Perché? Io devo mettere il crocefisso perché *sia presente il problema*. Io ho chiamato Enzo Bianchi e Bruno Forte a insegnare teologia vetero e neotestamentaria: è stato il *mio modo di*

mettere il crocefisso. Appendere il crocefisso non significa appendere un simbolo: significa riattivare i valori che rappresenta. Lo ripeto: il fatto è che quel simbolo non è più da nessuna parte. E so che toglierlo è solo sciocco, stupido e controproducente. Il problema non è crocefisso appeso o non appeso. Il problema è che *la cosa dia fastidio.* Ma **chi può averne paura?** A me, ragazzo che veniva da una famiglia laica, vedere il crocefisso in aula è solo servito di stimolo. Ne discutevo col prete...

Senta, però. Un conto è il crocefisso in chiesa, dove va chi crede. Un altro è il crocefisso in un'aula scolastica. O no?

Perché, dove sono le chiese? Sono nelle città, sono negli spazi pubblici, sono dove io cammino. E non vedo le chiese, i campanili, le croci, come altrove vedrei le moschee, i minareti? Non sono simboli di una civiltà?

In aula – insiste l'intervistatore – potrebbero dar fastidio a chi appartiene ad altre fedi.

Solo una fede dogmatica può avere problemi. Una fede che cerca se stessa, che si confronta, perché mai dovrebbe? Il crocefisso mi ha fatto interrogare, leggere, studiare, confrontarmi. Questo è il ruolo di un simbolo! Certo che se sono un asino chiuso in me stesso... Ci sono tanti asini laici! Se sono Bossi e giro in Tunisia, certo che mi dà fastidio vedere una lettera del Corano. [...] In tutte le culture ci sono simboli. Lasciamo perdere le *balle laicistico-illuministe.*

Quali?

Insomma: questo paese ha avuto una storia, e la storia non è acqua. È naturale che io ne veda i simboli. Solo un deficiente può scandalizzarsi. Ogni popolo ha simboli, sono la sua carne, la sua storia.

Nonostante i tentativi del giornalista di incanalare le risposte su percorsi meno strampalati, Cacciari prosegue imperterrito a snocciolare battute estranee alla specifica questione, contraddittorie l'una rispetto all'altra, e quanto mai evasive. Esporre il simbolo cattolico nelle sedi dello Stato «significa riattivare i valori che rappresenta», dice; ma quali? Cacciari è sicuro che il crocefisso trasmetta soltanto i messaggi che *lui* percepisce o i valori che *lui* vi proietta? O vorrà concedere che possa rappresentare anche valori diversi dai suoi, nonché dei disvalori?

Ma il filosofo aveva anticipato sostanzialmente il contenuto di questa intervista l'anno prima, a commento di un appello del Papa affinché il crocefisso venisse esposto nelle scuole e negli ospedali. Alla giornalista del *Corriere della Sera* (16 settembre 2002), che gli chiede se è giusto collocare il simbolo cattolico nelle sedi statali, Cacciari risponde:

Non ci trovo nulla di strano. In un paese che ha una storia religiosa di un certo tipo è normale che si incontrino i simboli di quella storia. A me sembra normale che nelle scuole e negli ospedali del nostro Paese si trovino i simboli della nostra tradizione religiosa. Essere accoglienti non

significa certo dover fare tabula rasa. È chiaro che nel nostro paese ci sarà sempre una preponderanza di simboli cristiani, anche se giustamente aumenteranno le moschee o altri luoghi di culto diversi da quelli cattolici. Ma far posto ad altre religioni non vuol dire dover cancellare la nostra religione. Un paese mica è un foglio di carta bianca, è un foglio dove c'è scritta una storia. Quando andiamo in India non ci stupiamo di vedere i loro simboli. E così deve essere da noi. Non dobbiamo diventare barbari.

Barbari? E perché? – *chiede la giornalista.*

Se il processo di secolarizzazione è fare tabula rasa, allora vuol dire che è un processo di istupidimento generale. Di imbarbarimento, appunto, della nostra razza italica. [!]

A fianco del parere “favorevole” di Cacciari, appare quello “contrario” di Luciano Canfora, e, oltre al servizio sul discorso del Papa, una *manchette* in grande evidenza intitolata “il quadro normativo” (questo lo stile grafico originale), che dà – si fa per dire – la seguente “informazione”: «La più importante sentenza sull'argomento è del Consiglio di Stato[!]: i giudici hanno precisato [...]». Non una parola sulla *sentenza* della Corte di Cassazione, pronunciata due anni prima, ma ostinata iterazione di una fandonia.

4.

Va segnalato che l'intervista di Cacciari si colloca in quella linea ostile alla rimozione del crocifisso dalle sedi statali, inaugurata dal quotidiano *l'Unità* con l'articolo della Ginzburg (1988), ampiamente citato per anni dai difensori del simbolo cattolico¹⁷. Infatti, prima ancora dell'intervista a Cacciari, il quotidiano diretto da Furio Colombo aveva già ospitato, il 5 dicembre 2001, un articolo di Ferdinando Camon in difesa del *crocifisso di Stato*, a commento di alcuni episodi di cronaca che avevano riportato l'attenzione sulla questione. Due giorni prima (3 dicembre) il professor Montagnana si era rivolto al direttore sia per lamentare l'assenza di precise informazioni intorno all'argomento e la superficialità dei servizi apparsi sul giornale, sia per inviare una nota contenente i termini esatti della questione, destinata allo spazio dei “commenti”, sia per fornire un quadro di fonti e riferimenti bibliografici a beneficio della redazione. Tutto materiale di cui il quotidiano non tiene alcun conto. Infatti, il rilievo dato all'intervento di Camon – in prima pagina, sotto al titolo «Ma il Crocifisso non è di Parte» – fa pensare che *l'Unità* volesse indicarlo come portavoce della coscienza e della sensibilità dei lettori, oltrechè come interprete della posizione del giornale.

Anziché difendere i principi costituzionali e i diritti individuali di libertà, o almeno fornire dati precisi, fatti circostanziati, elementi certi in base ai quali ciascuno può formarsi una propria opinione, *l'Unità* sceglie di escludere le voci contrarie al “crocifisso di Stato” e di tacere sulle norme e sulla giurisprudenza riguardante questo tema, dando voce soltanto all'emotività di uno scrittore che stabilisce per *tutti* – anche per gli atei – quale significato si deve attribuire al simbolo del cattolicesimo. E, com'era avvenuto con l'articolo della Ginzburg, alla stampa cattolica non par vero di strumentalizzare le parole di un «profeta della sinistra» per continuare a imporre il crocifisso nelle scuole e nei tribunali.

Camon esordisce menzionando il film di Pier Paolo Pasolini sul Vangelo di Matteo e la commossa reazione di Franco Fortini alla visione di quell'opera.

Ricordo questi episodi per dire che oggi questi personaggi [...] non si metterebbero di sicuro tra coloro che vogliono rimuovere il crocifisso dalle scuole e dagli ospedali. Quello che il crocifisso rappresenta è un valore anche per la sinistra che anzi da quel valore è nata, e senza quel valore non sarebbe stata possibile.

Ammette, certo, che i *valori* di carattere religioso trasmessi dal cristianesimo possono essere interpretati in sensi contrapposti, tanto che – ricorda – Pasolini fu processato, per il suo primo romanzo, con l'accusa di aver oltraggiato la religione, e fu difeso da un critico cattolico «nel nome di quegli stessi valori, evidentemente intesi in senso contrario».

Il problema è proprio questo: il crocifisso cosa rappresenta? Rappresenta chi è crocifisso come lui. Oggi sono crocifissi come lui i senza-lavoro, i senza casa, i senza-patria [...] Ieri furono crocifissi non-cristiani, da parte di cristiani che adottavano come simbolo una croce, sia pure arzigogolata. [...] Non fa nessuna meraviglia che, mentre intellettuali italiani, figli di una cultura cattolica e borghese, sostengono che bisogna togliere il crocifisso da tutti i luoghi in cui può disturbare i nuovi arrivati islamici [!], i nuovi arrivati islamici rispondano che per loro può restare dov'è, a loro non dà fastidio.

Questi, osserva Camon, «possono a buon diritto sentirsi rappresentati dal crocifisso», mentre gli “intellettuali italiani” possono «sentirlo come disturbante».

La battaglia contro il crocifisso non è una battaglia di sinistra. Se [se!] è il simbolo dell'innocenza sacrificata (un'esaltazione dell'innocenza, e una condanna di chi la sacrifica), non sta dentro la chiesa, ma ben al di sopra della chiesa e in molte fasi della storia è stato un giudizio e

una piena condanna sulla chiesa stessa. [...] Invece di lavorare per far dimenticare quel simbolo, la sinistra dovrebbe lavorare per farlo ricordare in ogni minuto. Certo noi stiamo andando verso un pluralismo di simboli [?]. Prima o poi nei nostri luoghi pubblici entreranno anche simboli portati da altre storie, che confluiscono nella nostra o le scorrono a fianco. Questo è inevitabile. Ma questo non si prepara cancellando **il nostro simbolo principale**: in questo modo non si va verso un pluralismo, ma verso il nullismo.

Come si vede, Camon esterna emozioni e sensazioni sue: libero, ovviamente, di manifestarle, come altri preferiscono tenerle per sé. Ma, a un quotidiano che apparentemente farebbe parte della stampa “laica”, è logico chiedere di trattare il tema della laicità dello Stato, e i tanti episodi di cronaca riguardanti simboli e riti cattolici nella scuola, con razionalità, chiarezza, e soprattutto con oggettive informazioni. È quello che numerosi lettori reclamano, anche se il quotidiano pubblica solo *una* lettera di critica all’intervento di Camon. E *l’Unità* non segue un criterio di rigorosa informazione neppure quando, poche settimane dopo, cresce la polemica sull’uso politico del crocifisso fatto nella circoscrizione XX della capitale, dove viene approvata una risoluzione, proposta da Alleanza Nazionale, che invita i responsabili delle scuole, facenti parte del territorio, di affiggere in ogni aula il crocifisso. Il 24 dicembre compare un lungo servizio di Ninni Andriolo che – pur accennando (in modo approssimativo) alla sentenza emessa dalla Cassazione l’anno prima, a un’interrogazione parlamentare sull’argomento, e al principio di laicità dello Stato – conclude che «non ci sono norme certe che sanciscano che l’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici lede quel principio». Per cui, invece di rivendicare il rispetto della Costituzione, il giornalista chiede di rimettersi “al buon senso politico” e alla “tolleranza” dovuta anche a chi non è cattolico. Già si è detto che insistere soltanto o prevalentemente sul generico concetto di “tolleranza” è fuorviante, se non controproducente, specie quando si tace il principio, ben più pregnante e vincolante, di “uguaglianza”. Così come non è sul piano delle opinioni che si riesce a condurre un confronto razionale e costruttivo con settori di credenti-cattolici, a cui *l’Unità* ovviamente tiene. Se non si vogliono avvalorare falsità, favorire reazioni viscerali, alimentare sterili polemiche o provocare avventati commenti – come quelli di Camon o di Cacciari – è ovvio che la questione va esaminata innanzitutto, se non esclusivamente, sotto il profilo giuridico e costituzionale. Neppure il rilievo dato all’articolo di Andriolo riesce a correggere l’impressione che *l’Unità* sottovaluti molto un tema di civiltà, tanto più importante se, riguardo

alla questione dei simboli religiosi, si paragona quanto succede in Italia al comportamento delle istituzioni in altri Paesi democratici.

5.

Di essi si occupa uno dei pochi, se non unico contributo serio e documentato sull'argomento, apparso nei *media* in quei giorni: un articolo di Giovanna Zincone, pubblicato su *la Repubblica* del 31 ottobre 2003, che si sofferma in particolare sulla situazione negli Stati Uniti e in Francia: una goccia nel mare della disinformazione, a incrementare il quale ha contribuito persino un “tecnico”, come Mario Cicala, già presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Nell'articolo pubblicato sul settimanale *il nostro tempo* (9 novembre 2003), sotto al titolo “Il Crocifisso non può discriminare nessuno”, esprime considerazioni non dissimili da quelle lontane di Natalia Ginzburg e da quelle recenti di Eco, di Cacciari e di tutti i parlamentari che hanno commentato l'ordinanza del tribunale de L'Aquila. E, come loro, non solo non tiene in alcun conto i principi di laicità e di uguaglianza, ma ignora qual è il profilo della laicità definito nelle sentenze della Corte Costituzionale, e in quale senso tale principio incide nella questione del crocifisso collocato *nelle sedi dello Stato*. Premette infatti che, a suo avviso, il provvedimento giudiziario de L'Aquila muove

da una concezione del moderno Stato “laico” estremamente rigida: Stato laico è, secondo il giudice de L'Aquila, quello Stato che non rivela in alcuno dei suoi atti, anche minimi, anche marginali l'adesione a valori che possono essere ricondotti a concezioni religiose. Questa visione di “Stato laico” [...] costituirebbe una necessaria conseguenza del principio di libertà religiosa e del principio di uguaglianza.

Due brevi osservazioni: 1) I “valori” di fondo della nostra Costituzione sono, per i credenti, *anche* valori religiosi; ma né il magistrato aquilano, né qualcun altro pensa che, perciò, gli atti dello Stato (“rigidamente laico”) non debbano rispettare la Costituzione, come pare ipotizzare Cicala. 2) Contrariamente a quanto egli presume, non è affatto la laicità dello Stato che poggia sul diritto alla libertà religiosa: questo diritto della persona, come tutti i diritti individuali, sono pienamente garantiti solo se e quando viene rispettata la neutralità dello Stato in materia religiosa (principio di laicità) e l'uguaglianza. Ma Cicala sostiene che è

del tutto fuori della realtà l'idea che possa esistere uno Stato del tutto “neutro” e anodino, indifferente a ogni valore (o disvalore) di carattere ideale, religioso o politico.

Che possa essere equidistante e imparziale, e che nei suoi atti escluda la concessioni di privilegi, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, questo a Cicala non viene in mente. Anzi, egli cancella sostanzialmente il significato del *principio* di laicità, e perciò può ritenere, erroneamente, che l'ordinanza aquilana concluda:

la presenza del crocifisso nelle scuole (nei tribunali, negli ospedali) lederebbe la libertà religiosa dei non cristiani (e degli atei) e costituirebbe una discriminazione di questi ultimi, tanto grave da esigere la emanazione di una misura di urgenza che disponga la rimozione della croce.

Ma così non è, perché – come s'è più volte detto – la presenza del simbolo cattolico nelle sedi statali lede innanzitutto i principi di uguaglianza e di laicità; ed è in nome di questi principi che se ne chiede la rimozione, e solo in seconda istanza *anche* in nome della libertà di coscienza in materia religiosa. Tuttavia Cicala riconosce che

possiamo ammettere che la libertà religiosa e di pensiero possa anche essere turbata (ancorché certo non lesa) dalla ostentazione di segni o simboli che abbiano una carica polemica, o che manifestino adesione a specifiche affermazioni dogmatiche, in altre parole di segni “che dividono”.

Come tanti altri commentatori, Cicala si avventura quindi sul terreno del significato di un simbolo, stabilendo, lui, qual è il messaggio che *tutti* leggono nel simbolo cattolico del crocifisso.

Per i musulmani è il simbolo di un grande profeta [...] Per gli ebrei è l'immagine di un giusto. Per tutti, anche i non credenti, è il segno dell'umanità, della moltitudine di “poveri cristi” che tribolano negli ospedali [...] Non mi pare quindi che il crocifisso possa essere definito «un simbolo che divide». Nessuno può ragionevolmente dirsi offeso o lesa dalla sua presenza in un'aula scolastica, in ospedale, in un tribunale [...] Siamo di fronte a un segno di enorme impatto e significato umano, ma che isolatamente preso non contiene un puntuale messaggio dogmatico.

Subito dopo, però, polemizzando con chi – ebrei e musulmani – hanno approvato l'ordine di rimuovere il crocifisso, contraddice se stesso: «Questo scarso gradimento risponde a profonde radici culturali. Ebraismo e musulmanesimo sono “religioni di vittoria”, in cui il giusto trionfa». Questo non gli impedisce di proseguire imperterritamente:

L'esposizione del crocifisso non lede in alcun modo la libertà dei musulmani e degli ebrei (o degli atei), come non ledono la libertà dei cristiani le stelle di David dello Stato ebraico, le mezze lune delle bandiere islamiche.

Con l'ovvia e non piccola differenza – non avvertita da Cicala – che né la stella di David né la mezza luna islamica contrassegnano le nostre istituzioni, le quali si identificano invece con il simbolo del cattolicesimo.

L'articolo di questo magistrato si conclude con il consueto appello alla *tolleranza* (concetto da tempo superato da quello ben più pregnante di *uguaglianza*, a cui Cicala non annette ovviamente molto peso); *tolleranza* che egli definisce, ancora oggi, un *principio*, «un valore a difesa delle minoranze». Ma, precisa, la tolleranza non deve mica esercitarla la maggioranza!: «*Le minoranze debbono prender serenamente atto dei modi di essere, di sentire, di esprimersi della maggioranza. E rispettarli*». Detto da chiunque, sconcerata; detto da un magistrato, spaventa.

¹ G. E. RUSCONI, *Laici e cattolici oggi*, in “Il Mulino”, n. 388, marzo-aprile 2000, pp. 209-221.

² Su questo tema si veda per es. l'intervento di Gennaro Sasso su “Liberal”, n. 16, luglio 1996.

³ Cfr. GEORGES MINOIS, *Storia dell'ateismo*, Roma, Editori Riuniti, 2000.

⁴ Anche il gruppo dei “Verdi” (Segre, Staglianò, Miglio) presenta un'interrogazione, più articolata di quella depositata da Cucco, chiedendo di sapere «se l'Assessore non ritenga necessario inviare a tutte le strutture ospedaliere pubbliche o che sono convenzionate col Sistema sanitario regionale, disposizioni in ordine al rispetto della libertà di coscienza dei cittadini ricoverati». Oltre ai settimanali locali, apparvero notizie riguardanti questa vicenda anche su *La Stampa*, il *Corriere della Sera*, *Il Secolo XIX* (11 giugno 1991).

⁵ L'articolo di Luciano Violante viene ovviamente commentato e interpretato in modi diversi sui quotidiani. Secondo Simonetta Fiori (*la Repubblica*, 18 dicembre 1996) Violante «rifiuta l'etichetta di “laico” per rivendicare quella di “religioso”».

⁶ La Commissione incaricata di studiare il problema ha presentato alcune proposte che il presidente Chirac ha reso pubbliche in un discorso alla nazione, trasmesso a reti unificate il 17 dicembre 2003, riaffermando con forza il carattere laico dello Stato. Ma la soluzione prospettata: di vietare agli studenti di indossare “simboli” religiosi, ideologici, politici... pare intaccare il diritto di ciascuno di manifestare la proprie convinzioni. Anche un indumento, o il taglio e colore dei capelli, o una sciarpa, o un orecchino possono essere ostentati come simboli. Ma in effetti

sono soltanto segni esteriori, che non intaccano l'identità laica di un'istituzione. La vera minaccia si ha quando pressioni di carattere religioso o ideologico vengono esercitate sui contenuti dell'insegnamento, sulle norme sanitarie, sui diritti civili.

⁷ Intervista a Marcello Pera, a cura di Stefania Rossini, in "L'espresso", n. 49, 5 dicembre 2002, pp. 70-74.

⁸ *La Stampa*, 27 settembre 2002.

⁹ Nel corso di un'intervista trasmessa da RAIUNO, il 25 marzo 2004, Pera ha ribadito che approva la presenza del simbolo cattolico nelle scuole statali: *Se nelle case dello Stato, come possono essere le scuole, si proibisce l'esposizione del simbolo religioso, allora lo Stato è come se imponesse la sua religione, cioè il laicismo*. Non si è chiesto invece, questo acuto pensatore, come definire quello Stato che *impon*e di contrassegnare le scuole con il simbolo di *una* confessione. Si veda "la Repubblica", 26 marzo 2004.

¹⁰ Due anni dopo si verificherà nel Consiglio comunale di Torino una contestazione ancor più seria, di cui tratteremo nell'ultimo capitolo.

¹¹ Eugenio SCALFARI, *Il crocifisso non è il tricolore*, in "L'espresso", n. 45, 6 novembre 2003.

¹² L'opera più recente di Smith è stata pubblicata proprio nel mese di novembre 2003: Adel SMITH, *Crocifisso? – La crocifissione nella storia e nella scuola*, Ed. Alethes, Carchitti.

¹³ Maurizio BLONDET commenta con sarcasmo, ma senza argomenti validi, l'articolo di Vattimo. Il suo corsivo: *Sofisticcate lezioni sui crocifissi bruciati*, appare su "L'Avvenire" del 13 dicembre 1994.

¹⁴ G. VATTIMO, *Quei panni sporchi portati in pubblico*, in "la Stampa", 24 agosto 1995.

¹⁵ G. VATTIMO, *Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso*, Garzanti, 2002. Il passo citato è nel capitolo "Cristianesimo e conflitti culturali in Europa", apparso in anteprima su "La Stampa", 15 febbraio 2002.

¹⁶ Alessandro PORTELLI, in un commento su "il manifesto", 30 ottobre 2003 (che commenteremo più avanti nel Cap. 5, par. IV, 1.4.), critica un altro passo dell'articolo di Eco: quello dove fa un elenco di paesi che hanno la croce nella bandiera, concludendo che «la croce è diventata un simbolo universale». Osserva Portelli che Eco «sarebbe stato più convincente se avesse potuto menzionare qualche croce anche in qualche bandiera asiatica o africana; dopo tutto, anche questi continenti fanno parte dell'universo, anzi è lì che vive la maggior parte della popolazione del pianeta. Per di più, poche righe sopra troviamo un elenco analogo di paesi nelle cui bandiere appare la mezzaluna. Sono altrettanto numerosi e coprono almeno altrettanti esseri

umani [...] Ma questo non lo ha indotto a concludere che anche la mezzaluna è un simbolo universale».

¹⁷ Dieci anni dopo, *l'Unità* non segnala neppure l'innovativa sentenza pronunciata l'11 febbraio 1998 dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Torino, nella quale i giudici, mandando assolto Montagnana, scrivono che è legittimo «riaffermare la necessità che l'ordinamento garantisca in ogni sua manifestazione il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato». Sul protagonista del caso di Ofena il direttore dell'*Unità* esprime una personale valutazione in un'intervista apparsa sul n. 1-2004 di "Ha Keillah". Secondo Colombo, il signor Smith è «un uomo meschino, ma per fortuna isolato, che ha dichiarato una guerra personale che è stata scambiata per una guerra di religione». Come se il crocifisso non fosse stato contestato per anni in diverse città, dal Veneto al Piemonte, dalla Sardegna all'Emilia!

CAPITOLO 4 – ILLEGITTIMO IL «CROCIFISSO DI STATO»

PARAGRAFO I

LA CORTE DI CASSAZIONE CHIUDE IL CASO

1.

Per valutare il senso della sentenza 439/2000 della Cassazione, che autorevolmente pone fine al caso del simbolo cattolico esposto nelle sedi della Pubblica Amministrazione – chiarendo quali sono i termini giuridici della questione “crocifisso di Stato” – è opportuno tenere presente il contenuto della giurisprudenza costituzionale ripetutamente citata dai giudici della Cassazione, sia in questa sentenza, sia nella precedente ordinanza n. 3338/1998, sezione III penale, di cui parleremo fra poco. Rinviamo all’Appendice 4 dove sono sintetizzate le più importanti sentenze della Consulta in materia, nonché le polemiche che esse suscitarono.

Con inusitata rapidità, a soli quattro anni dal primo processo contro Montagnana, il quinto, e ultimo, si tiene il 1° marzo 2000, davanti alla Sezione IV[^] Penale della Corte di Cassazione, alla quale era stato trasmesso il ricorso predisposto dall’avvocato Rossomando di Torino (Cap. 2, par. V, 4), che viene accolto dai cinque giudici con l’annullamento, senza rinvio, della condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Torino, *perchè il fatto non costituisce reato*. Il testo della sentenza (Appendice 1) viene depositato il 6 aprile, e attira subito l’interesse di studiosi di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico, sia per le novità intrinseche che contiene, sia per l’ampiezza e l’efficacia delle argomentazioni sviluppate dai giudici, sia per la conclusione: che l’esposizione del simbolo cattolico (anzi: di qualsiasi simbolo religioso), *nelle sedi della Pubblica Amministrazione*, è illegittima perché incompatibile tanto con i principi di uguaglianza e di laicità quanto con il diritto inviolabile di libertà di coscienza in materia religiosa. A tre pubblicazioni, che esaminano la sentenza da diversi punti di

vista, è utile fare riferimento, perché ciascuna ne approfondisce aspetti particolari e quindi, complessivamente, possono fornire un quadro abbastanza esauriente della portata di questa decisione della Cassazione¹.

Nella sezione “*Decisioni di rilievo costituzionale*” la rivista “Giurisprudenza costituzionale” pubblica, nel fascicolo 2 del 2000, sia la sentenza 439/2000, sia il commento di Giovanni Di Cosimo, che si concentra, come si intuisce fin dal titolo, sul tema della libertà e obiezione di coscienza: *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza*. Il testo della sentenza è preceduto da un “indice” dei punti principali e da quattro “massime” ritenute particolarmente importanti. Gli ultimi due argomenti dell’ “indice” sono, significativamente (neretto nell’originale):

Fondamento normativo dell’esposizione del crocifisso: circolari amministrative e regi decreti – Avvenuta abrogazione e contrasto con i principi di laicità e di eguaglianza.

La prima “massima” è la conclusione della sentenza, in neretto nell’originale. La seconda e terza riguardano la laicità dello Stato (corsivi e neretti miei):

Il principio di laicità [...] si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico [...] sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi (2).

La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale si muove lungo il solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi (3).

La quarta “massima” riguarda il tema trattato da Di Cosimo:

La libertà di coscienza [...] non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell’agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l’intera amministrazione. Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione (4)

Tenendo presente sia la conclusione della Cassazione, sia le motivazioni del comportamento di Montagnana, Di Cosimo ritiene che la sua contestazione

si possa «annoverare fra le ipotesi di obiezione di coscienza». Anzi: ritiene persino che sarebbe stato più convincente

utilizzare direttamente il parametro della libertà di coscienza nell'esame di legittimità delle norme sull'esposizione del crocifisso nei locali pubblici. [...]

La sentenza, che esalta le potenzialità della libertà di coscienza, avrebbe potuto forse valorizzare tale libertà anche nel contesto del “piano normativo”. [Infatti] ricorrendo direttamente alla libertà di coscienza si può accertare l'illegittimità delle norme. Ciò perché il crocifisso ha un valore evocativo dei simboli della fede che **condiziona chi si trova nei luoghi pubblici**, soprattutto in quelli nei quali la persona è chiamata a fare scelte attinenti al sistema di democrazia rappresentativa (seggi), oppure è destinataria di un processo educativo (scuole). Che in questi ambienti un simbolo religioso possa costituire un condizionamento ambientale in grado di influenzare profondamente il processo di formazione della coscienza non è affatto da escludere. Di qui a argomentare la diretta violazione della libertà di coscienza, sotto il profilo del diritto di formare liberamente la propria coscienza, il passo è breve.

A questa conclusione Di Cosimo arriva dopo aver messo in evidenza che,

accanto alla libertà di coscienza la Cassazione mette il principio della laicità dello Stato e, a corona di questi due, altri principi quali l'eguaglianza, la libertà religiosa, il pluralismo.

[Questo perché] il protagonista della vicenda invoca il rispetto «della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino» e del «supremo principio costituzionale della laicità dello Stato». A prima vista i due motivi sembrano muoversi su piani diversi [...] il primo riguarda un diritto fondamentale della persona, il secondo «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale», che ha un effetto solo indiretto sui diritti di libertà dei cittadini².

Però, in effetti, i due piani si sovrappongono perché la libertà di coscienza è invocata da Montagnana in relazione al rispetto della laicità dello Stato. Di Cosimo sceglie comunque di esaminare separatamente questi due profili, dopo aver rilevato che la Cassazione cita puntualmente la più recente giurisprudenza costituzionale riguardante sia la libertà di coscienza sia il principio di laicità. Quanto alla prima, Di Cosimo sottolinea che è centrale l'affermazione della Cassazione secondo la quale il regime di pluralismo confessionale e culturale comporta «una pari tutela *della libertà religiosa e di quella di convinzione, comunque orientata*»; dovendosi intendere questo secondo tipo di libertà come *libertà di coscienza*:

correttamente la sentenza rileva che la libertà religiosa costituisce una specificazione della libertà di coscienza: mentre quest'ultima *tutela* in generale *ogni tipo di convinzione perso-*

nale, la **libertà religiosa** tutela solo le **convinzioni** personali di tipo religioso. Come dice la Cassazione, la libertà religiosa «diventa una particolare declinazione» della libertà di coscienza.

Per quanto riguarda il rapporto fra laicità e pluralismo, Di Cosimo sottolinea che la Cassazione, richiamando l'orientamento della Consulta, li considera due fattori che si implicano a vicenda, dando tuttavia preminenza al principio di laicità, dato che – come afferma infine la sentenza – è **il** «pluralismo garantito dal **supremo principio di laicità dello stato**, che induce a **preservare lo spazio “pubblico” [...] dalla presenza [...] di immagini simboliche di una sola religione**». Questa visione poggia anche sul carattere di neutralità che la Corte Costituzionale ha attribuito alla forma laica dello Stato, nel senso che questo aspetto particolare della laicità impone alle istituzioni di mantenere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità rispetto a tutte le concezioni del mondo. Dalle considerazioni intorno al principio di laicità, *la sentenza passa a verificare la legittimità e la vigenza delle norme sul crocifisso*, finendo – secondo Di Cosimo – «col confondere piani che per ragioni di metodo e rigore sistematico sarebbe bene tenere separati». Ma, a suo avviso,

la ragione per cui la Cassazione adotta questa strategia è chiara: ciò che sostiene a proposito dell'esistenza del giustificato motivo di rifiuto diventa inevitabilmente più convincente se si scopre che **oltretutto le norme sull'esposizione del simbolo non sono legittime/vigenti**. A tale strategia la sentenza è indotta fra l'altro dalla duplicità di linee che si rinvergono nella posizione del protagonista della vicenda.

Infatti, nota Di Cosimo, *la sentenza esamina la normativa sul crocifisso* «per esteso, *effettuando un vero e proprio test di legittimità* e utilizzando argomenti che portano – in pratica – alla conclusione della **illegittimità delle norme sull'esposizione del crocifisso nei locali pubblici**. Le norme vengono inoltre analizzate, al fine di stabilirne la vigenza, anche alla luce di altri argomenti che portano alla conclusione della loro **avvenuta abrogazione**. Nella sentenza – *conclude Di Cosimo* – si sommano dunque due livelli di controllo delle norme: quello dell'**illegittimità** – non esplicitamente dichiarato – e quello dell'**abrogazione**». Va sottolineato poi che la Cassazione passa in rassegna **tutte le norme**, e non solo quelle riguardanti il caso del processo. Alcune, precisa Di Cosimo, «hanno natura regolamentare, e altri non sono neppure veri atti normativi» (le circolari ministeriali). Come perviene la Cassazione a queste conclusioni drastiche?

In primo luogo, la Cassazione giudica che queste circolari siano espressione del “neo-confessionismo” statale al quale si contrappone il *principio di laicità*. [...] In secondo luogo, la *tesi* che attribuisce al crocifisso un «valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza collettiva» viene respinta sulla base del *principio di eguaglianza*, in considerazione del fatto che le norme sull’esposizione del crocifisso **costituiscono** una «**disciplina di favore a tutela della religione cattolica**». [...]

Ciò conferma una volta di più che *laicità ed eguaglianza* sono i due parametri che consentono di *censurare le norme in contrasto con la libertà di coscienza* della persona. Ne sortisce un modello che organizza i tre principi facendo ruotare l’eguaglianza e la laicità intorno alla libertà di coscienza.

2.

Con la sentenza 439/2000 «la Cassazione Penale sembra chiudere anche il capitolo italiano di quella che, con indovinata espressione, è stata definita la “piccola guerra dei crocifissi”». Così inizia la nota di Antonello De Oto su “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” (n. 3, dicembre 2000): *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una «laicità effettiva»*. Nel riassunto che fa della sentenza il suo commento appare più severo e risoluto di quello precedente.

La presenza di uno specifico simbolo religioso all’interno di un seggio elettorale crea uno «squilibrio», turbando la sfera più intima della coscienza del singolo individuo. Viene lesa la pari dignità e tutela delle confessioni religiose di fronte alla legge. La presenza del crocifisso **costringe nei fatti** un pubblico ufficiale ad organizzare un ufficio elettorale contra legem, in spregio al criterio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Egli si rende così disponibile a lanciare all’elettore un messaggio di ammonizione e orientamento, chiamando la divinità a testimone della sua scelta elettorale, confermando la liceità dell’esposizione di un dato simbolo religioso, valutato troppo semplicisticamente passivo. Il crocifisso, con la sua presenza in apparenza silente, rimanda messaggi sia pure subliminali all’elettore, che viene così privato di una «neutralità visiva» indispensabile in un seggio elettorale [...]

Così procedendo, a causa della preesistenza di norme regolamentari e sulla base di motivazioni di carattere storico-culturale [...], non si farebbe che cristallizzare situazioni di privilegio ormai superate, forme striscianti di un confessionismo statale accantonate, sia da quanto disposto al n. 1 del Protocollo Addizionale alla L. 25.03.1985 n. 121, ma soprattutto dalle trasformazioni della società italiana in senso multiculturale e dalla penetrazione del principio di laicità nell’attività della Pubblica Amministrazione.

A questo punto De Oto passa ad esaminare il tema che più attira la sua riflessione. «La Corte di Cassazione – scrive – provvede poi a sistematicizzare, organicamente riformulandolo nei suoi contenuti, il principio di laicità, attraverso

so una rilettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale». Questa porta la Cassazione a fare proprio il concetto di laicità intesa come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Quanto alla normativa sull'esposizione del crocifisso, De Oto ricorda che la sentenza sottolinea che *circolari e regi decreti* ricevono «*copertura legislativa solo in virtù del riferimento all'art. 1 dello Statuto Albertino [...], norma certamente abrogata dall'art. 1 del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama*» (il neo-Concordato).

Ma laicità e pluralismo non sono i soli principi costituzionali ad essere violati. Gravemente compromessa è la tutela della libertà di coscienza a causa del «conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza.[...]

Non vi sono dunque fondamenti legislativi validi che correggano le norme amministrative emanate in epoche diverse e sopravvissute a causa dell'inerzia della Pubblica Amministrazione che non ha provveduto ad armonizzarle con i principi legislativi e costituzionali.

E ancora aggiunge:

non vorremmo che la penetrazione del supremo principio di laicità, così come *individuato* e “difeso” *da una crescente giurisprudenza*, si risolvesse in una nuova sterile affermazione di principio; dato che non andrebbe a mutare la reale situazione degli uffici pubblici in materia di esposizione del crocifisso e di ogni altro emblema religioso.

Perciò si chiede «*come sia possibile ottenere la rimozione concreta dei simboli religiosi dalle sezioni elettorali*», visto che il Prefetto di Torino sollecitato, per esempio, a far rimuovere i crocifissi dai seggi elettorali in occasione di una consultazione, si limitò a informare il Ministero dell'Interno, col pretesto che la questione non rientrava nelle sue competenze. La via legislativa gli sembra, giustamente, disseminata di ostacoli e molto lunga; quindi impraticabile. Altre ipotesi avanzate da De Oto sono: sollecitare il Ministero degli Interni, anche attraverso le Prefetture, affinché emani un'apposita circolare (iniziativa che andrebbe estesa anche agli altri ministri interessati); oppure, «trattandosi di un diritto della persona, un diritto di libertà», tentare la strada dello strumento amministrativo, con ricorsi ai Tar; interventi, questi, che non paiono decisivi per impedire le violazioni fin qui denunciate. E, d'altra parte, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che tali sistemi non consentono di risolvere il problema. De Oto prospetta in conclusione un'altra strada, che sarà seguita tre anni dopo nel

caso di Ofena (Cap. 3, par. III, 3.1, 3.3, 4.2), del quale parleremo nell'ultimo capitolo:

ai fini di conseguire una effettiva tutela e nell'intento di consentire la penetrazione del principio di laicità all'interno della Pubblica Amministrazione obbligandola al rispetto della libertà di coscienza, lo strumento che ci sembra più rispondente non è certo offerto dal processo ordinario, strutturalmente inadeguato, ma bensì da una **tutela sommaria urgente**, «*ovvero una tecnica che prevenga la violazione minacciata o intervenga nell'immediatezza della violazione*, in modo da **impedirne la continuazione**»³.

Va osservato che la richiesta di un intervento urgente del magistrato non potrebbe essere accolta e fondatamente motivata (come è avvenuto invece nel caso dell'ordinanza emessa nell'ottobre 2003 dal tribunale dell'Aquila), se non fosse disponibile quella “*crescente giurisprudenza*” della Consulta e, ora, della Cassazione, provocata da singoli cittadini che, in generale, hanno ricorso all'obiezione di coscienza e alla disobbedienza civile per ottenere il riconoscimento di principi e diritti proclamati nella Costituzione.

3.

Sulla laicità si sofferma ancor più meticolosamente Nicola Recchia, nel commento pubblicato sulla rivista “Il diritto ecclesiastico”, Fascicolo 4-2001: *Il caso Montagnana e l'affermazione del valore della laicità nell'evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*. La sua nota, come quella di De Oto, si apre con un giudizio positivo sulla sentenza. Si tratta, scrive, di

una importante sentenza della Corte di Cassazione che, con ponderatezza ed approfondimento d'argomentazione non facile a riscontrarsi nemmeno nella stessa giurisprudenza di legittimità, ha definito il caso giudiziario del prof. Marcello Montagnana. [...] la decisione costituisce, certamente, per la precisione, la compiutezza ed esaustività della motivazione un modello di argomentazione giuridica.

Nel richiamare i punti salienti della sentenza, Recchia sottolinea che la Cassazione, a proposito del crocifisso esposto nelle sedi statali,

dice senza ambiguità di sorta che la presenza di tale arredo si pone, attualmente, in un'ottica diametralmente opposta a quella della laicità dello stato; per detto principio, infatti, i luoghi deputati alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione devono essere scevri da qualsivoglia esclusivismo che ogni simbolismo di una singola fede inevitabilmente implica.

Tuttavia – osserva Recchia – nonostante il chiaro contenuto della sentenza, né il governo dell’Ulivo, né tanto meno quello di centro-destra, sono stati indotti ad annullare la normativa risalente agli anni Venti, neppure dopo le circostanziate interrogazioni parlamentari che richiamaavano la pronuncia della Cassazione.

Quanto all’evoluzione dell’orientamento della Cassazione in tema di laicità, Recchia ritiene che questa sentenza rappresenti un «importante punto di arrivo» della giurisprudenza di legittimità, come dimostra agevolmente, ripercorrendo i mutamenti intervenuti nelle sentenze pronunciate dopo la ratifica del neo-Concordato e soprattutto dopo la sentenza 203/1989 della Consulta. Si pensi che, ancora nel 1985, la Cassazione affermava addirittura che

le recenti modifiche dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato italiano attengono solo al Concordato, e non anche al Trattato, il cui articolo 1 prevede la religione cattolica come religione dello stato.

Una conclusione paradossale, censurata subito dalla dottrina, la quale, come nota Recchia, «non potè esimersi dal segnalarne l’inesattezza nel contenuto, davvero flagrante». Prima del 1984 la forma laica dello Stato non veniva riconosciuta dalla Cassazione, che riteneva le indicazioni, contenute nella Legge fondamentale della Repubblica, non degne di considerazione, e comunque prive di implicazioni giuridiche. Per esempio, quando nel 1949 giunse alla Suprema Corte una lungimirante sentenza del Tribunale di Roma la quale, alla luce della Costituzione da poco proclamata, considerava ormai cancellato il principio della “religione di Stato”, la Cassazione provvide immediatamente ad annullarla «assumendo – scrive Recchia – un indirizzo interpretativo destinato a consolidarsi nel tempo». Solo nel 1992 le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono che, al punto 1 del Protocollo addizionale al neo-Concordato, lo Stato italiano e la Santa Sede “di comune accordo” prendono atto che non è più in vigore il principio della “religione di Stato”. A proposito di quella sentenza Recchia sottolinea

l’amplessimo ritardo con cui la Cassazione addiviene a tale rilevazione interpretativa che, per quasi cinquant’anni, la sua giurisprudenza aveva trascurato se non negato. Le novità argomentative sono, comunque, dovute al parallelo evolversi della giurisprudenza costituzionale che nel frattempo era pervenuta alla relevantissima decisione n. 203 del 1989. [...] Dalla decisione del 1992 la Cassazione non s’è più fermata pervenendo, sin dal 1998, a gettare i semi poi germogliati nella «sentenza Montagnana». Valga in tal senso l’ordinanza di remissione del 1998, alla Corte

costituzionale, dell'art. 402 cod. pen., la cui questione d'incostituzionalità veniva dichiarata rilevante e non manifestamente infondata.

Di questa ordinanza, e della conseguente sentenza della Consulta che cancella il reato di vilipendio della “religione di Stato”, parleremo diffusamente nel successivo punto 5. Basti dire qui che Recchia la considera «un'ordinanza così puntuale e dettagliata da sembrare rivolta a non fornire più vie d'uscita [...] alla destinataria Corte costituzionale».

Avviandosi al termine del suo lavoro, Recchia osserva che, nonostante l'affermazione del principio di laicità, i privilegi tuttora riservati dall'ordinamento dello Stato alla confessione cattolica sono rilevanti e innegabili. E aggiunge con una punta di amarezza:

Il contributo più efficace alla eliminazione di questi privilegi l'ha dato spesso – seppure con segnali non sempre univoci e, certamente, con ritardo forse troppo ampio – più la giurisprudenza del legislatore. Il settore penale, la sentenza Montagnana da ultima, ne è un esempio ampiamente indicativo: la spinta giurisprudenziale è stata, in tempi recenti, ben più forte della volontà legislativa ed ha consentito di arrivare ad una declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 402 cod. pen. laddove il legislatore, al massimo sforzo, è addivenuto ad un semplice declassamento della bestemmia ad illecito amministrativo.

Piuttosto sconsolata la conclusione:

Rimane, a parere di chi scrive ed a tirare le somme, difficile da contestare l'assunto per il quale l'Italia non sia, al di là delle affermazioni di principio, legislativamente parlando, uno stato effettivamente laico; al contrario, sono tuttora forti le spinte ad un confessionismo anche acostituzionale [...] Dal punto di vista politico-legislativo si può dire che, seppellito definitivamente, nel 1929, il separatismo dello stato pre-fascista, una laicità dello stato non vi sia più realmente stata.

4.

Brevi notizie riguardanti la sentenza 439 sono date dai *media* già il 2 marzo 2000, ma limitate necessariamente al solo dispositivo di assoluzione. Ne parlano, con una certa evidenza, il *Corriere della Sera* e il *Giornale*, ma in modo superficiale e con vari errori. Articoli un po' più esaurienti compaiono nelle pagine regionali piemontesi di *la Repubblica*, *La Stampa* e il *Giornale*. Anche *L'Espresso* (16 marzo) pubblica una nota con due errori grossolani, che – se sfuggono spesso ai quotidiani – non dovrebbero apparire in un settimanale: il

docente di Cuneo è diventato **Matteo** Montagnana, e, più grave, l'assoluzione viene attribuita nientemeno che alla Corte costituzionale! Il settimanale delle Chiese Evangeliche *Riforma* (17 marzo) ospita un lungo articolo di Piera Egidi intitolato "Crocifissi e laicità", che plaude alla sentenza e ribadisce la posizione dei Valdesi sull'esigenza di rispettare il principio di laicità.

Solo quando viene depositato il testo completo della sentenza, il 6 aprile, compaiono servizi più ampi sui quotidiani; ma ben pochi comprendono quali conseguenze possa portare questa sentenza, né si preoccupano di capire che cosa effettivamente c'è scritto. Mentre *La Stampa* dedica poche scarse parole alla sentenza (11 marzo), lo stesso giorno *il Resto del Carlino* ospita con evidenza un articolo che riassume correttamente le motivazioni della Cassazione. Solo il giorno dopo il *Corriere della Sera* pubblica un lungo servizio da Roma che, fin dal titolo, lascia intendere con quale disattenzione sia stata esaminata la sentenza: *Nei seggi elettorali via il crocifisso se qualcuno lo chiede* [?]. Tale sciocchezza non è dovuta al titolista, ma all'autore dell'articolo (G.Ga.), il quale scrive (corsivi e neretti miei): «Sentenzia la Corte di Cassazione, i crocifissi, *se qualcuno lo chiede*, debbono essere tolti dai seggi elettorali ospitati nelle aule scolastiche». Non contento, afferma che si tratta di

una decisione che di fatto contrasta con un'altra *sentenza* [sic!], quella emessa dal Consiglio di Stato nel 1988. [...] Perché, diceva quella vecchia *sentenza*, "a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana" [...].

Che la sentenza della Cassazione faccia riferimento in continuazione alla giurisprudenza costituzionale in materia di principi e diritti, sembra un fatto da tenere nascosto. Evidentemente il redattore non conosce né l'una né l'altra.

Ben diverso è l'articolo di Claudia Terracina su *Il Messaggero* (12 aprile), corretto ed esauriente già nella titolazione: *E il crocifisso viene abolito dai seggi elettorali – Decisione della Cassazione per garantire «laicità dello Stato e libertà di religione nei luoghi pubblici»*. Concetti confermati dalle prime righe:

Nei seggi elettorali non dovrà più esserci il crocifisso, né un altro simbolo religioso. E lo stesso principio potrà essere esteso alle aule delle scuole e alle corti di giustizia.

La giornalista rivela poi che è in preparazione un'interrogazione parlamentare per far togliere il simbolo cattolico dalle sedi dello Stato; riassume la vicenda processuale; cita i punti più importanti della sentenza, e conclude che le norme sull'esposizione del crocifisso nelle sedi statali, «già con l'emanazione della Costituzione della Repubblica, sono state ormai ampiamente superate».

5. 1.

Come preannunciato, facciamo un passo indietro per vedere come si è giunti alla cancellazione del reato di vilipendio della religione cattolica. Nel 1998, tre settimane dopo l'udienza della III^a sezione penale della Cassazione che annulla la sentenza di assoluzione di Montagnana – con le discutibili motivazioni che abbiamo esaminato nel Cap. 2, par. IV, 3 –, la medesima sezione, sia pure con una diversa composizione del collegio, emette il 5 novembre 1998 l'ordinanza n. 3338, con la quale sottopone alla Corte Costituzionale un quesito di legittimità riguardante l'art. 402 del codice penale che punisce il vilipendio della “religione di Stato” (ne abbiamo accennato nei precedenti paragrafi I, 1 e II, 3). Si tratta di un atto assai importante della Cassazione, come nota Recchia nel suo articolo esaminato prima, soprattutto perché, richiamando puntigliosamente le ultime sentenze della Consulta in materia di laicità e di libertà di coscienza in materia religiosa, pare dare per scontato che la Corte Costituzionale, per coerenza con la sua più recente giurisprudenza, non possa che dichiarare l'incostituzionalità anche di quest'ultimo residuo anacronistico del codice Rocco, fondato sul principio della “religione di Stato”.

Nel dispositivo dell'ordinanza si legge:

La Corte Suprema di Cassazione, [...] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 1° comma, e 8, 1° comma, della Costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Dunque: almeno da questo momento, il primo ministro e il presidente della Camera dei deputati non possono ignorare gli argomenti della Cassazione, fondati sulla giurisprudenza costituzionale riguardante i temi della laicità dello Stato e della libertà di coscienza in materia religiosa. Va sottolineato che questo

caso, come tutti quelli approdati al giudizio della Corte Costituzionale relativi alle medesime materie, nasce dalla costante e tenace azione di una singola persona, Adriano Grazioli, che da anni conduce una sua personale battaglia contro le intromissioni della Chiesa nelle faccende italiane e contro le religioni in generale, portando in giro con sé e su di sé vistosi cartelli di denuncia. Nel novembre 1993 compare davanti al pretore di Perugia, accusato di «avere, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente vilipeso *la religione dello Stato*, esponendo in piazza, in occasione dello svolgimento della processione del “Corpus Domini”, due cartelli», ritenuti dall’accusa offensivi della religione cattolica. In primo grado viene assolto perché, «non essendo più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», il fatto non costituisce reato. Su ricorso del P.M. la Corte d’Appello condanna invece Grazioli, sia perché ritiene che l’abolizione della “religione di Stato” non abbia inciso sulla norma che punisce il vilipendio della religione o culto cattolico, sia perché giudica che la sua propaganda antireligiosa evidenzia «il disprezzo dell’imputato verso la religione cattolica, attraverso la formulazione di giudizi irraguardosi ed immotivati con i quali egli ha inteso dimostrare “di tenere a vile la religione cattolica e i suoi massimi rappresentanti”». Perciò Grazioli ricorre alla Suprema Corte, sollevando un’eccezione di incostituzionalità che, secondo la Cassazione, «è senz’altro rilevante [e] non manifestamente infondata». Le ragioni di questa decisione, facilmente intuibili, stanno nelle sentenze della Consulta citate nell’ordinanza: 444/1995, 329/1997, 925/1988. Esattamente due anni dopo, il 13 novembre **2000**, la Corte Costituzionale, con sentenza n. **508**, «*dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato)*».

Seguendo gli argomenti proposti nell’ordinanza della Cassazione, la Consulta dichiara innanzitutto che la questione è fondata. Poi, nel valutare nel merito il contenuto della norma sul vilipendio, ribadisce l’orientamento della propria giurisprudenza in questo campo, in termini persino più espliciti che in precedenza (corsivi e neretti miei):

la norma impugnata, *insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della **religione dello Stato-religione cattolica***, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell’epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. [...]

Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale.

In forza dei principi fondamentali di *uguaglianza* di **tutti** i cittadini *senza distinzione di religione* e di *uguale libertà* davanti alla legge di **tutte** le confessioni religiose, l'atteggiamento dello Stato non può che essere di *equidistanza e imparzialità* nei confronti di queste ultime, *senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione* più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e *la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali* che possano seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse, *imponendosi la **pari protezione della coscienza** di ciascuna persona* che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza [...]

*Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte Costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di «**principio supremo**», caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale **hanno da convivere, in uguaglianza e libertà, fedi, culture e tradizioni diverse.** [...]*

A fronte di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, *l'art. 402 del codice penale rappresenta un **anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore.** Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale.*

I settori del potere legislativo ed esecutivo, che quotidianamente accusano il potere giudiziario di sconfinare in territori che non sarebbero di sua competenza, farebbero bene a leggere queste ultime righe di esplicita censura nei loro confronti, e di richiamo affinché provvedano a uniformare leggi e regolamenti anacronistici (fondati sullo Statuto albertino) ai principi e diritti proclamati nella Costituzione. E' inoltre evidente come gli argomenti di diritto costituzionale esposti in questa sentenza – come in quelle precedenti – si adattano perfettamente alla questione del crocifisso.

5. 2.

Il giorno dopo la sua pubblicazione abbondano i commenti sui *media*. Fedele ad una linea di sobrietà (e serietà) *Il Sole-24 Ore* pubblica un'accurata sintesi della sentenza, senza riportare commenti o dichiarazioni di politici o religiosi (21 novembre). Anche Anna Maria Greco, su *Il Giornale*, riassume correttamente le motivazioni della Consulta, aggiungendo – forse troppo ottimisticamente – che si tratta di «una sentenza che rende lo Stato più laico, l'Italia un po' più multietnica, la politica più autonoma dal Vaticano. [...] Lo Stato – *continua* – è basato sul principio di laicità e non può avere un *colore* religioso». Ma il giorno seguente (22 novembre) *Il Giornale* pubblica un articolo di Rino Cammilleri che va in direzione diametralmente opposta a quella segnata il

giorno prima dalla giornalista, sostenendo cose del tutto inesatte: crede che sia stato abolito del tutto il reato di “bestemmia”, mentre, al contrario, è stato esteso in misura eguale a **tutte** le religioni. Inoltre dimentica che rimangono ancora in vigore gli artt. 403 e 405 cod. pen., sul primo dei quali è stata sollevata solo recentemente una questione di incostituzionalità dal tribunale di Verona, in relazione ad un processo contro Adel Smith (marzo 2004). D'altronde due anni dopo, lo stesso quotidiano dedicherà intere pagine per sostenere l'esigenza di dare un “colore” cattolico a tutte le istituzioni statali, mediante l'esposizione obbligatoria del crocifisso! Orazio La Rocca è autore di un servizio piuttosto confuso su *la Repubblica*, tanto che considera addirittura il nuovo Concordato come una delle «due fondamentali “carte” legislative che regolano la vita del Paese». Un breve ma puntuale commento del costituzionalista Massimo Luciani apre la prima pagina de *La Stampa*, e merita di essere citato qui per la chiarezza con la quale viene sottolineata l'importanza di questa sentenza (corsivi e neretti miei).

Nel colpevole silenzio della maggior parte delle forze politiche, ci voleva la Corte Costituzionale per restituire un minimo di voce al principio di laicità dello Stato. [...]

Proprio la laicità dello Stato [*infatti*] è la vera garanzia di tutte le religioni. [*Ma*] il contenuto del principio di laicità è stato spesso frainteso, e lo Stato laico scambiato con lo Stato che contrasta o combatte il fenomeno religioso. Non è così. [*Esso*] implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. *Nella democrazia pluralista il diritto di avere una religione lo hanno gli individui, non può averlo lo Stato.* [...]

Lo Stato laico tutela e rispetta la religione, ma pretende dalle confessioni religiose lo stesso rispetto, nel senso che (salvi certi casi di obiezione di coscienza) non giustifica la violazione delle proprie regole in nome di un credo religioso e *non tollera (o non dovrebbe tollerare) indebite invasioni di campo.*

Invece Filippo Ceccarelli, in una pagina interna del quotidiano torinese, parte dal presupposto che

il vilipendio alla religione più che un reato, o uno strumento oppressivo della libertà d'espressione, era diventato soprattutto – e tristemente – un accorgimento auto-pubblicitario, o una furbata per finire sui giornali.

Così può sciorinare un lungo e beffardo inventario di casi del genere: dalla condanna di Pasolini, per *La ricotta*, a Diego Fabbri, per il *Processo a Gesù*; da Arbore a Benigni, da Mastelloni a Vauro, a Carmelo Bene. Salvo ammettere che

«gli esiti giudiziari il più delle volte hanno portato ad archiviare tutto». Né lui, né gli altri quotidiani citati, hanno indagato per sapere chi era riuscito a far intervenire la Corte Costituzionale, ottenendo una pronuncia tanto importante. Solo *il Resto del Carlino* aveva già evidenziato la novità costituita dall'ordinanza della Cassazione, e intervistato il difensore dell'imputato, Mario Tedesco (6 gennaio 1999). È doveroso quindi ricordare, almeno adesso, Adriano Grazioli, esemplare cittadino che ha subito numerosi e onerosi processi, dimostrando quel senso civico e quella coerenza che manca a tanti sedicenti “laici”.

¹ Le tre pubblicazioni sono elencate nella nota 2 dell'Introduzione.

² A ben guardare, parrebbe invece che sui due *principi* fondamentali (eguaglianza e laicità) debbano necessariamente poggiare e trarre forza i *diritti* individuali, che non potrebbero essere garantiti se non fossero rispettate appunto l'eguaglianza e la laicità.

³ Qui De Oto cita fra virgolette, e segnala in nota, A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999, pp. 683 ss., il quale non esclude appunto la possibilità di ricorrere all'art. 700 cod. proc. civ. quando fosse leso un diritto di libertà.

CAPITOLO 4 – ILLEGITTIMO IL «CROCIFISSO DI STATO»

PARAGRAFO II

MINISTRI INDIFFERENTI AL PRINCIPIO DI LAICITÀ

1.

Come già accennato in varie occasioni, la sentenza della Cassazione offre ad alcuni parlamentari dell'Ulivo, allora al governo, l'opportunità di rivolgere nuovamente delle interrogazioni al presidente del Consiglio e ad alcuni dei ministri maggiormente interessati alla questione (Interni, Istruzione, Giustizia). Nel mese di luglio 2000 il senatore diessino Salvatore Senese, riprendendo ampiamente le argomentazioni della Cassazione, si rivolge al presidente Giuliano Amato e al ministro dell'Interno Enzo Bianco per sapere quali siano le valutazioni del governo in proposito, e quali provvedimenti intendano assumere «per far cessare una situazione determinata dalle dipendenti amministrazioni (l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici) e giudicata, oltre che dalla dottrina, anche dalla Corte Suprema di Cassazione come lesiva del principio di laicità dello Stato».

Negli stessi giorni i deputati Luigi Saraceni, Mauro Paissan, Giorgio Gardiol e Lino De Benetti firmano un'analoga interrogazione rivolta, oltre che al presidente del Consiglio, ai ministri della Pubblica Istruzione, dell'Interno, della Giustizia. Dopo aver ricordato gli argomenti sviluppati dalla Cassazione, e in particolare il fatto che le norme sull'esposizione del crocifisso sono ormai sprovviste di fondamento giuridico e possono quindi essere semplicemente “ritirate” dall'Amministrazione, gli interroganti chiedono di sapere se i destinatari «non ritengano doveroso disporre in via di autotutela l'annullamento delle circolari citate, a tutela dei valori di libertà di coscienza e pluralismo in tema di religione, nonché del principio di laicità dello Stato, posti in luce dalle citate pronunce giurisprudenziali».

Né all'una né all'altra interrogazione viene data risposta; né i ministri hanno tenuto in alcun conto quanto affermato nella sentenza, nonostante alcuni di loro si definiscano "laici". Del resto, non risulta che qualche membro del governo di centro-sinistra si sia mostrato sensibile verso le violazioni dei principi di eguaglianza e di laicità da parte delle istituzioni o abbia pensato di informare le strutture periferiche che le antiche disposizioni sul crocifisso dovevano considerarsi revocate. Anzi!

2. 1.

Tuttavia, da alcuni ministri – dell'Istruzione, Luigi Berlinguer e Tullio De Mauro, e della Giustizia, Oliviero Diliberto – giungono risposte assai deludenti in seguito a sollecitazioni di privati cittadini o di associazioni. Prima di commentare il loro sostanziale rifiuto di revocare le disposizioni fasciste sull'esposizione del simbolo cattolico nelle scuole e nei tribunali, scorriamo l'elenco dei ministri – soprattutto quelli dell'Ulivo, al governo nel periodo relativo alla vicenda processuale di Montagnana – che si sono trincerati dietro il silenzio.

Si è già accennato al ministro dell'Interno **Giorgio Napolitano** che non rispose ad un'interrogazione dei senatori Mele, De Zulueta e Debenedetti, presentata nel luglio 1996 a seguito della condanna di Montagnana in primo grado (Cap. 2, par. II, 4.). Lo stesso professore si rivolge al ministro – invano – il 12 giugno e il 17 settembre, per sollecitare la rimozione dai seggi elettorali di qualsiasi simbolo religioso, e per contestare il parere che il Viminale aveva trasmesso al ministero di Grazia e Giustizia nel 1984¹. Eppure, fin dal gennaio di quell'anno, il Presidente della Repubblica aveva segnalato al ministro dell'Interno l'esigenza di esaminare attentamente la questione, invitandolo implicitamente a adottare provvedimenti affinché durante le operazioni di voto fosse rispettata la laicità dello Stato; ma inutilmente. Anticipiamo qui che, quattro anni dopo, non ha miglior esito neppure un nuovo intervento del Quirinale presso il Viminale, «con la preghiera di una attenta e urgente valutazione della questione rappresentata» (allora è ministro Enzo Bianco)².

Subito dopo il primo processo, Montagnana scrive al ministro di Grazia e Giustizia **Giovanni Maria Flick** (21 maggio 1996) sintetizzando gli orientamenti della Corte Costituzionale in materia di laicità e di uguaglianza, e ricordando

che il Ministero, dopo la circolare Rocco del 1926, non aveva più diramato disposizioni riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle aule di udienza dei tribunali. In conclusione osserva:

poiché il nostro Stato è sicuramente diverso da quello esistente settant'anni fa (e non riconosce più alcuna "religione di Stato"), pare quanto mai doveroso comunicare alle strutture periferiche che la circolare Rocco è revocata, visto che nessun magistrato ha finora preso autonomamente l'iniziativa di considerarla tale.

A **Vincenzo Visco** si rivolge il 4 giugno, rievocando l'interesse e l'impegno mostrato in passato dal ministro delle Finanze per il tema del rapporto fra Stato e Chiesa cattolica, e facendo presente che il crocifisso è tuttora esposto nelle caserme e negli uffici della Guardia di Finanza. Accenna anche al comandante generale Costantino Berlinghi il quale, pochi giorni prima, aveva condannato gli atti che «non sono in assonanza con la Carta costituzionale»³, per concludere che esporre il simbolo di una confessione nelle sedi del Ministero offende sicuramente la Costituzione, e per segnalare che «tale dissonanza si può correggere molto facilmente, con una semplice disposizione amministrativa».

Pur essendo **Franco Bassanini** a capo di un dicastero senza portafoglio – il Ministero per la Funzione Pubblica – Montagnana gli scrive ugualmente il 18 luglio 1996, per segnalargli una situazione comune a tutta la Pubblica Amministrazione, e per chiedere se eventualmente rientra nelle sue competenze la questione del crocifisso esposto in quelle sedi, visto che, poco prima, il ministro aveva redatto una nota sugli «obblighi di fedeltà alla Costituzione imposti all'impiegato civile dello Stato». Un'intervista che Bassanini concede al mensile *Galassia* offre l'occasione a Montagnana per ritornare sull'argomento, il 10 febbraio 1997. Avendo il ministro auspicato che i cittadini possano avere dalla Pubblica Amministrazione «risposte in tempi brevi», ha buon gioco per chiedergli: «Perché non incomincia a rispondere alla lettera che Le inviai più di sei mesi fa?». Ma nessuno di questi tre ministri, neppure quelli dotati di un solido apparato burocratico, rispondono.

Altri membri del governo si distinguono invece perché contrassegnano l'ufficio, che occupano *pro tempore*, con il simbolo cattolico, non sempre affiancato dalla bandiera nazionale. Il 20 ottobre 1996, al ministro dell'Industria, **Pierluigi Bersani**, Montagnana esprime la propria indignazione perché la sede

dove rilascia interviste si identifica con la religione cattolica, violando così il principio di laicità dello Stato. Analoga protesta rivolge il 30 luglio 1999 al ministro per le Politiche Agricole, **Paolo De Castro**: dietro alla sua scrivania non c'è neppure il tricolore. Poco dopo anche **Tiziano Treu**, ministro dei Trasporti, si fa intervistare con alle spalle, ben in evidenza, il crocifisso, ma non l'emblema della Repubblica. Montagnana gli scrive il 29 settembre. Le cose non cambiano neppure dopo la pubblicazione della sentenza 439 della Cassazione. Il 15 ottobre 2000 il ministro per le Politiche Agricole, **Alfonso Pecoraro Scanio**, viene ripreso da Raitre nel suo ufficio, immancabilmente contrassegnato con il simbolo cattolico.

Assai prima, nel 1992, erano stati interessati due esponenti socialisti del governo Craxi. A **Claudio Martelli**, ministro di Grazia e Giustizia, Montagnana scrive il 3 marzo per sottolineare la contraddizione fra la circolare Rocco, applicata nei tribunali, e il nuovo ordinamento carcerario che, in materia di libertà religiosa e di simboli religiosi, rispetta con scrupolo il dettato costituzionale: art. 55 del DPR 431/1976. Paradossalmente la libertà di coscienza è riconosciuta ai detenuti mentre non è garantita a coloro che, per qualsiasi motivo, *devono* frequentare tribunali, scuole, caserme, ospedali. Copia di questa segnalazione viene inviata anche a **Valdo Spini**, sottosegretario agli Interni, che, appartenendo a una minoranza religiosa (i Valdesi), dovrebbe essere più sensibile al problema della laicità e dell'uguaglianza. Però né lui né Martelli si occupano della questione. Solo Spini si è recentemente pronunciato su questi temi, prima a proposito del "vilipendio" (vedi sopra, par. I, 2), poi in un'intervista a *Laicità* (marzo 2003) in cui dichiara:

Stiamo facendo dei gravi passi indietro sul tema della laicità. [...] A questo punto viene da chiedersi: era più «realistica» l'ostinata difesa della Costituzione compiuta dai nostri padri alla Tristano Codignola, o la linea di compromesso tattico seguita dai governi dell'Ulivo? Credo che la risposta sia chiara: era più realistica la linea di attenersi ai principi che non quella di fare qualche cedimento [...]

Ma alla domanda di Spini viene spontaneo aggiungerne un'altra: perchè lui, e gli altri membri del governo non revocarono, con due righe, le disposizioni fasciste che offendevano palesemente il principio di laicità?

Vediamo che cosa pensano altri esponenti politici diessini. Quando **Walter Veltroni** era vice-presidente del Consiglio (governo Prodi), Montagnana gli segnala, il 7 maggio 1997, l'esigenza di revocare, con semplici circolari ministeriali, le vetuste disposizioni in materia di esposizione del crocifisso, in palese contrasto con la Costituzione. Evidentemente della questione non aveva alcuna intenzione di occuparsi, tanto che né alcun ministro del governo Prodi, né quelli dei successivi governi dell'Ulivo, hanno mai preso provvedimenti al riguardo. In seguito, in veste di segretario del partito DS, risponde il 28 giugno 2000 ad una lettera in cui i coniugi Montagnana, riassumendo le loro iniziative sulla questione del simbolo cattolico, informano che all'ultima consultazione elettorale, come a quelle degli anni precedenti, avevano rimandato i propri certificati elettorali al presidente della Repubblica, in segno di protesta perché nei seggi continuava ad essere presente il crocifisso. Veltroni non replica alla precisa questione che gli era stata sottoposta, ma discute della laicità in termini molto generali, e generici (corsivi e neretti miei):

Non sono d'accordo sulla denunciata mancanza, da parte della sinistra nel dispiegarsi della sua azione di governo, di **valori e programmi** che *tengano conto* del fondamentale carattere laico dello Stato. Anche nell'elaborazione della produzione normativa abbiamo *spesso* [?] dimostrato la coerenza delle nostre posizioni al riguardo; anche sui temi etici, come nel caso dell'iter parlamentare del disegno di legge sulla procreazione assistita, ci siamo sforzati e continueremo a sforzarci di costruire soluzioni legislative che valorizzino l'apporto delle diverse culture e sensibilità, laiche o religiose che siano.

Come si può notare, non cita un solo *atto concreto* compiuto e realizzato dalla sinistra per affermare il rispetto dei principi di laicità e di eguaglianza, preferendo spostare il discorso sul rapporto fra etica e politica, «su temi che riguardano la vita delle persone», e sulla «libertà di decidere in coscienza qualsiasi aspetto della *propria* vita, anche quello della scelta religiosa». Tutti temi certamente rispettabili e importanti, ma non attinenti alla *laicità dello Stato*, condizione essenziale affinché effettivamente a ciascun cittadino sia non solo garantita la piena libertà **di** coscienza in materia religiosa, ma gli sia anche garantita libertà **da** condizionamenti, espliciti o impliciti, da parte dello Stato o di altre strutture, nella sfera della propria coscienza.

Sul dibattito intorno all'equiparazione fra scuole statali e scuole non statali – con l'avvio di finanziamenti diretti e indiretti dello Stato a queste

ultime, favorito proprio dai governi dell'Ulivo – era intervenuto nel 1997 **Piero Fassino**, quando era sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri: «È giusto che uno Stato laico riconosca il diritto a ogni famiglia di scegliere dove far studiare i propri figli», (*L'Espresso*, n. 38, 25 settembre 1997). Cosa ovvia e connaturata alla forma di uno Stato laico; ma detta in modo da accreditare l'idea che, nel nostro Paese, tale diritto fosse stato fino ad allora conculcato, e che fosse quindi necessario favorire lo sviluppo di scuole di tendenza, in alternativa a quelle “pluraliste” dello Stato. Il fatto era – ed è – che le famiglie sono sempre state libere di far studiare i figli dove vogliono; mentre lo Stato, in particolare la scuola statale, si presenta come scuola “di parte”, per l'insegna religiosa che la contraddistingue. Avvertito di questa contraddizione, non pare che Fassino ne abbia tenuto conto; così come ignora il contenuto della sentenza 439/2000 della Cassazione, quando riveste la carica di ministro di Grazia e Giustizia. Montagnana gliene invia una copia il 5 maggio 2000, citando il passo in cui i giudici affermano, a proposito delle circolari sui crocifissi, che la loro «*modificazione rientra pienamente nel potere dell'amministrazione pubblica*», e ricordando che

dietro Sua disposizione, il Ministero di G. & G. può **subito provvedere** a emanare una circolare che revochi semplicemente l'antico ordine diramato dal Guardasigilli Alfredo Rocco nel 1926.

Nessun provvedimento in questa direzione da parte di Fassino, né alcuna risposta. Silenzio anche a proposito di una lettera del 12 febbraio 2001 in cui Montagnana chiede che gli vengano trasmesse le valutazioni delle «competenti articolazioni ministeriali» incaricate due anni prima dall'allora ministro Diliberto di studiare la questione del crocifisso nei tribunali (ne parleremo fra poco). Un chiarimento tanto più necessario in quanto era ormai in vigore da un anno la norma che prescrive l'esposizione del tricolore nelle aule di udienza dei palazzi di giustizia. Là dove i presidenti di tribunale ne hanno dato attuazione risalta in modo lampante la totale estraneità di un simbolo religioso uniconfessionale in una sede che deve presentare un'immagine conforme all'identità laica dello Stato. Ma i silenzi su questo argomento si spiegano con le dichiarazioni di Fassino su materie affini, come il riferimento a radici religiose nella Costituzione europea. Fassino è infatti favorevole a menzionare «il contributo che può venire dalle religioni e *dalla fede* alla costruzione di una società solidale e integrata», senza che ciò comporti – vuole precisare –

una scelta di appartenenza a una religione, ma una valorizzazione del *ruolo*, e del *peso decisivo*, che le religioni hanno avuto **nella storia dell'Europa** e *continueranno ad avere*. [...] È evidente – *conclude* – che la maggioranza dei cittadini europei appartiene alla religione cristiana, e quindi l'influenza in termini di valori e di cultura che viene dalla religione cristiana ha una importanza determinante⁴.

Di fronte a queste affermazioni ci si chiede come mai i costituenti italiani – cattolici, ebrei, evangelici, agnostici, atei – abbiano approvato una Carta che *non contiene alcun riferimento a radici religiose del nostro Paese*. Si tratta forse di una lacuna che inficia la validità della nostra Costituzione? O piuttosto di un valore positivo? È davvero convinto Fassino che le religioni organizzate abbiano svolto un ruolo favorevole nella conquista dei diritti civili e dei valori che contraddistinguono le democrazie? La Chiesa cattolica è *sempre* stata ostile verso tutte le conquiste dei sistemi democratici, accettate a malincuore solo dopo decenni passati a metabolizzarle: dall'enciclica *Mirari vos* di Gregorio XVI al *Sillabo degli Errori* di Pio IX; dalla *Pascendi gregis* di Pio X a “La Civiltà Cattolica” che, nel 1943, caduto il fascismo, scrive contro il ripristino della libertà di stampa, di pensiero, di coscienza⁵. Del resto, un'istituzione che neppure oggi è fondata sui principi della democrazia è difficile che possa apparire come fondante di questi valori. Tanto meno è credibile quando i suoi atti, e altri proclami, vanno in direzione diametralmente opposta. Infine Fassino non ignora certamente che una parte molto rilevante di cittadini europei non aderisce ad alcuna confessione. Che egli auspichi che la Costituzione dell'Europa, da questo punto di vista, sia meno laica di quella italiana, sembra davvero paradossale.

Non tanto dissimili da quelle di Fassino sono alcune dichiarazioni rilasciate da **Massimo D'Alema** quando era segretario dei Ds e, più recentemente, da presidente del partito. Il 1° maggio 1997, durante una “marcia della solidarietà e del lavoro” nella valle dei Templi ad Agrigento, D'Alema confida ai giornalisti (corsivi e neretti miei):

Sono convinto che la rifondazione della Sinistra debba alimentarsi della componente religiosa. Da questo mondo è entrata nella Sinistra e nella società l'idea di comunità e di solidarietà [*sic!*]. Lo vediamo in tutta Europa. Delors proviene dal mondo cattolico; Tony Blair è influenzato dall'esperienza religiosa. [...] Nel mondo cattolico esiste una grande tradizione di religiosità che si fa impegno civile. C'è stata un'epoca storica in cui tutte queste risorse sono state racchiuse ed esaurite nel rapporto con la Democrazia cristiana.

D'Alema rimuove del tutto la storia e l'esperienza concreta di migliaia di militanti del suo partito che del senso di comunità e di solidarietà avevano nutrito la loro attività sociale e politica. Dimentica quei cattolici, umili iscritti o personalità di rilievo, che alla Dc non avevano dato alcuna fiducia; anzi l'avversavano: da don Milani a Mario Gozzini, da padre Balducci ai numerosi parlamentari della Sinistra indipendente. A conclusione della marcia, l'intervento di D'Alema dal palco, a fianco del vescovo Carmelo Ferraro, è ancora più sconcertante, perché cita alcune asserzioni da un libro del cardinale Ratzinger, prefetto dell'ex Sant'Uffizio, che, dice, «devono far riflettere anche a sinistra»:

Laddove Dio viene considerato una grandezza secondaria, che può essere lasciata da parte a motivo di cose importanti, allora falliscono proprio queste cose più importanti. Non solo l'esito negativo dell'esperimento marxista lo dimostra, ma anche l'aiuto dell'Occidente ai Paesi del Terzo mondo, basato su principi puramente tecnico-materiali, li ha impoveriti: ha messo da parte le strutture religiose, spirituali, morali e sociali e ha introdotto la sua mentalità tecnicistica nel vuoto. Credeva di poter trasformare le pietre in pane, e invece ha dato pietre al posto del pane⁶.

Naturalmente il solo fatto di citare Ratzinger non significa che D'Alema concordi con tutta la sua analisi. Ma ritenere che la sinistra debba guardare ai valori religiosi, senza chiedersi quali sono, e se – per caso – non siano, né più né meno, quelli contenuti nella prima parte della Costituzione; questo sì vuol dire trattare la questione in modo superficiale. Dei tanti commenti, merita citare quello, acuto, di Vittorio Messori, secondo il quale la religione non è quella che pensa D'Alema:

questo non è un discorso di conversione. D'Alema si trascina i retaggi marxisti per cui la religione ha soltanto una rilevanza sociale: è qualcosa che vale per le masse. Ma D'Alema non conosce una grande verità: Dio sa contare solo fino a uno. A Dio non interessano le masse, il Vangelo vuole salvare gli uomini prendendoli uno per uno. D'Alema parla di spiritualità ma per lui la religione è ancora un *instrumentum regni* che serve a organizzare la società, a fare un partito, magari a stringere alleanze elettorali.

Quanto siano corrette le osservazioni di Messori lo dimostra, pochi anni dopo, quanto dichiara D'Alema in occasione della cerimonia di canonizzazione del fondatore dell'Opus Dei, Escrivà de Balaguer, alla quale egli partecipa: una conferma della visione strumentale della religione, considerata soltanto come solida organizzazione di coloro che, più o meno, condividono la stessa concezione dell'esistenza.

Questa canonizzazione è un grandissimo evento che non può passare inosservato. Ho accettato l'invito per questo motivo e non solo. Sono qui, infatti, anche per il rispetto che si deve alla Chiesa cattolica, alle sue istituzioni, alla sua storia [!], ai suoi testimoni, *ai suoi simboli*; ed il nuovo santo Escrivà de Balaguer è certamente uno di questi. [...]

La Chiesa credo che possa insegnare tanto. Qui, la cosa che colpisce di più è la forza, la coesione, la forza di convinzione, la forza della fede, la *capacità di ramificarsi nella società* che ha la Chiesa in tutte le sue espressioni [...] La Chiesa cattolica è, indubbiamente, il grande fatto del nostro tempo con cui ci si deve misurare⁷.

Su un tema più direttamente connesso con quello del crocifisso D'Alema era intervenuto durante un incontro con i giovani a Firenze, nel novembre 1998, quando era tornata d'attualità la questione del *chador* indossato a scuola da una studentessa.

Non sarebbe tollerabile che quella bambina fosse obbligata ad indossare il chador a scuola. Ma, se vuole metterlo per seguire una tradizione culturale e religiosa, allora si deve rispettare la sua scelta.

A prescindere dalla difficoltà (o impossibilità?) di stabilire se, specie per dei giovani, l'adesione a una determinata cultura o usanza religiosa sia dettata da una propria *libera scelta*, o non sia inconsapevolmente indotta dalle *uniche* esperienze vissute (si pensi solo alla piccola Gertrude di Manzoni), l'osservazione di D'Alema riprende in parte quanto scrivevano i Paolini nell'editoriale di *Jesus* del 1995 (Cap. 3, par. I, 3). Ma non considera che, se è intollerabile obbligare una bambina a indossare il velo, è ancor più intollerabile imporre l'esposizione di un simbolo collettivo di appartenenza religiosa in tutte le strutture dello Stato. Che questo *obbligo* offenda due principi costituzionali è un particolare che sfugge del tutto a D'Alema, nonostante i discorsi del presidente Scalfaro ribadissero, in quegli anni, la necessità di rispettare la laicità dello Stato.

3. 1.

La documentazione sugli spropositi del ministro dell'Istruzione **Luigi Berlinguer** è vasta. Estranei all'oggetto di questo lavoro sono ovviamente gli scontri con i sindacati della scuola e le polemiche riguardanti i programmi d'insegnamento, le prove dell'esame di maturità, ecc.. Perciò ci limitiamo a ricordare solo alcuni dei casi connessi direttamente con la presenza della religione cattolica nella scuola.

Come s'è accennato sopra, appena formato il governo Prodi, Montagnana segnala ad alcuni ministri “laici” la questione del “crocifisso di Stato”, fra i quali anche il ministro della P.I. (29 maggio 1996), perché le uniche disposizioni regolamentari riguardano appunto le scuole statali. La risposta del ministro alla lunga e documentata lettera arriverà poi alla fine di ottobre. Nel frattempo, Berlinguer inaugura un “filo diretto” con i lettori del settimanale *il Venerdì di Repubblica*, annunciato il 6 settembre di quell'anno:

I lettori del “venerdì”, studenti, insegnanti, genitori o chi abbia qualcosa da proporre o da chiedere sulla scuola italiana, possono scrivere direttamente al nuovo ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer. [...] risponderà a tutti i quesiti e raccoglierà suggerimenti e segnalazioni che riguardino il suo ufficio. **Ogni quindici giorni, “Il Venerdì” pubblicherà lettere e risposte di Luigi Berlinguer.**

Ma la prima serie di lettere e risposte compare solo il 27, e la seconda il 18 ottobre. Il 15 novembre una *manchette*, con foto sorridente del ministro, informa che «nel prossimo numero di “Venerdì” torna [!] la rubrica tra i lettori e Luigi Berlinguer»: è l'unico appuntamento rispettato puntualmente. Però il 22 novembre appare, in calce all'ultima colonna, questo avviso:

Filo diretto – ultima puntata Con questo numero, il ministro della Pubblica Istruzione saluta i lettori e conclude la rubrica. Le lettere non pubblicate saranno girate direttamente a Luigi Berlinguer.

Insomma: tre puntate in due mesi, e il ministro è già stanco! Fra le prime lettere che devono aver sommerso il funzionario incaricato di curare la rubrica, c'è quella che Montagnana scrive il 7 settembre, non appena letto il lancio dell'iniziativa, per riproporre le considerazioni sul problema del crocifisso già formulate tre mesi prima, e per chiedere a Berlinguer:

Perché, Signor Ministro, non emana subito disposizioni atte a conformare la scuola statale alla Legge fondamentale della Repubblica? [...] P.S. Non risponda – per favore! – citando lo sciagurato “parere” del Consiglio di Stato n. 63, 27 aprile 1988: è poco definirlo sbrigativo, semplicistico e ingenuo.

Più succintamente riscrive il 27 settembre, nuovamente senza risposta, per sapere:

1) perché non spiega ai dirigenti scolastici che la norma che imponeva la presenza del simbolo cattolico nelle scuole (emanata settantadue anni fa!) deve essere considerata abrogata in quanto incompatibile con i principi della Costituzione?; 2) perché non prescrive che, al fine di rispettare la laicità dello Stato, l'uguaglianza, e la libertà di coscienza di chi entra nelle scuole, nessun simbolo religioso o ideologico deve esservi collocato?

È facile immaginare la delusione e l'irritazione dei tanti che avevano scritto a Berlinguer, nel vedere l'inaffidabilità e il pressapochismo dimostrato dal ministro. Ma una risposta personale giunge a Montagnana, firmata dal Capo di Gabinetto del ministro, che spudoratamente si trincerava proprio dietro quel famigerato *parere*, confutato radicalmente da diversi studiosi e considerato del tutto infondato dalla Corte di Cassazione.

OGGETTO: Richiesta di rimozione di simboli religiosi dalle sedi del Ministero P.I. – In relazione alla sua lettera del 17 settembre 1996, con la quale chiede che questo Ministero “provveda a rimuovere qualsiasi simbolo religioso dalle sue sedi, centrali e periferiche”, si invia copia del *parere* n. 63/88 espresso in data 27 aprile 1988 dalla Sezione II del Consiglio di Stato sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche.

Dal predetto *documento* emerge che *l'eventuale* [!?] presenza dell'immagine del Crocifisso in qualche [!] ufficio della Pubblica Amministrazione o in aule scolastiche *non è in contrasto con la Costituzione Repubblicana* né con le vigenti disposizioni di legge⁸.

Inevitabile un'immediata replica al Capo di Gabinetto del ministro (26 ottobre 1996), in cui, fra l'altro, Montagnana chiede:

Non vorrà sostenere – spero – che un *parere* del CdS – oltretutto semplicistico e giuridicamente ingenuo – conta più della Legge fondamentale della Repubblica e delle sentenze della Consulta? [...] Lei mi risponde in questi termini? Pensava forse che non conoscessi l'esistenza di questo ridicolo *parere*?

Berlinguer, come il suo portavoce, mostra di essere pienamente convinto che nelle scuole statali debba essere esposto il simbolo cattolico in forza delle norme emanate durante il fascismo. Secondo il ministro bisogna dunque rispettare il suddetto *parere*, mentre Costituzione e Consulta non contano. Una conferma si trova nel verbale della Commissione VII della Camera, dove viene riportata la risposta di Berlinguer a un'interrogazione dell'opposizione riguardante sue affermazioni sulle scuole non statali:

eventuali celebrazioni liturgiche e l'esposizione di simboli religiosi non interferiscono con la libertà dell'insegnamento e dell'apprendimento e devono essere ricondotti alla libera scelta

educativa delle famiglie. In proposito ricorda che, con parere n. 63/88 del 27 aprile 1988, il Consiglio di Stato ebbe a ritenere che **l'esposizione dell'immagine del Crocifisso** nelle aule scolastiche (anche della scuola statale) *non costituisce motivo di costrizione della libertà individuale*⁹.

Concetti analoghi Berlinguer aveva già espresso alla Camera nella seduta del 22 dicembre 1996, rispondendo a un'interrogazione riguardante alcune scuole materne ed elementari del Triveneto che avevano deciso di non allestire più il presepe per Natale:

La grandezza della scuola pubblica sta nel fatto che si possono confrontare diverse sensibilità, differenti modi di sentire il religioso. *Bisogna evitare che per rispettare uno si manchi di rispetto a un altro. [...] È inammissibile impedire che si facciano. Si tratta di una grande tradizione del nostro paese. Io sono per il massimo di tolleranza.*

Come il *non fare* possa costituire o diventare *mancanza di rispetto* per qualcuno, dovrebbe spiegarlo lo stesso Berlinguer; il quale registra passivamente e fa sue le proteste dell'*Osservatore Romano* contro l'abolizione del presepe. Curiosamente, negli stessi giorni, la Comunità di Sant'Egidio di Genova decide, dopo vent'anni, di non preparare più il presepe nei dieci *doposcuola* che gestisce in città, dove metà dei bambini non sono cattolici. Il 23 dicembre *l'Unità* (che riferisce la dichiarazione succitata) commenta così questa decisione: «Il piccolo gesto di civiltà della Comunità è stato quello di non imporre il presepe come fosse un fatto scontato». Invece, secondo il ministro "laico", nelle scuole statali è inammissibile vietare pratiche religiose – come l'allestimento del presepe – ed è lecito imporre il crocifisso.

A proposito del quale compare una lettera firmata sul settimanale *Il Salvagente* (n. 10, 13 marzo 1997), che riprende un articolo di Berlinguer apparso sul n. 7. Il ministro spiegava di voler realizzare «un sistema formativo più rispettoso della personalità dei bambini e dei ragazzi», e di voler favorire negli utenti la «presa di coscienza dei propri diritti e doveri». Il lettore nota che «intanto potrebbe rispettare subito il loro diritto alla libertà di coscienza in materia di fede, vietando ogni costrizione o condizionamento in questo campo»; ricorda che perdura l'obbligo di esporre nelle aule il simbolo cattolico; e chiede infine: «Non dovrebbe un ministro, per primo, rispettare e far rispettare la Costituzione sulla quale ha giurato al momento di accettare la nomina?». In effetti il ministro dichiara poco dopo di essersi posto l'obiettivo di educare i

giovani alla legalità, e quindi di voler «lanciare un messaggio che davvero aiuti i bambini e i ragazzi a porsi in maniera critica verso tutte le forme e le manifestazioni di illegalità». Non si accorge che la scuola statale lancia invece ogni giorno un messaggio di illegalità, con l'esposizione del crocifisso, a cui potrebbe rimediare senza alcun difficoltà¹⁰. Una lettera firmata che riguarda questi temi appare qualche mese dopo su *L'Espresso* (16 ottobre 1997), stavolta in riferimento a una dichiarazione di Berlinguer riguardante la sospensione di due studenti del liceo artistico di Roma. Il ministro aveva riconosciuto che il provvedimento disciplinare applicava *norme che «risalgono a un Regio decreto»*, e aveva affermato che *«nuove regole vanno create»*. Poiché anche la norma sull'esposizione del crocifisso è prevista da un regio decreto, il lettore ricorda che il principio sul quale si basava è stato cancellato dalla Costituzione, e invita Berlinguer a prenderne atto, e a predisporre regole coerenti con la laicità dello Stato.

Una ferma critica all'operato di Berlinguer viene mossa da Giorgio La Malfa in un'intervista rilasciata a *L'Espresso* (n. 24, 17 giugno 1999), dopo essersi recato al Quirinale per esporla allo stesso presidente Ciampi. Alla decisione presa da una scuola di Pavia, di concedere un bonus agli alunni che avevano chiesto di frequentare l'Irc, Berlinguer, anziché cancellare l'obbrobrio (come lo definisce La Malfa), dichiara soltanto che la decisione non spettava al collegio dei docenti ma al consiglio di classe.

E invece non è una questione alla mercè di un consiglio di classe né di un ministro: esistono ben due sentenze della Corte Costituzionale [...] Una delle differenze più nette tra il concordato di Mussolini e quello di Craxi è che quest'ultimo chiarisce che l'ora di religione è aggiuntiva, sta fuori dell'orario scolastico. [...] sottolineo che si tratta di una questione di coscienza che, in quanto tale, va rispettata in modo scrupoloso. Berlinguer non l'ha fatto e per me è un cialtrone, non può fare il ministro.

Si può notare qui che Giorgio La Malfa, più volte sollecitato a intervenire concretamente sulla questione del crocifisso, non risulta abbia mai mosso un dito per reclamare il rispetto della laicità a questo proposito, trovandosi così in compagnia di tanti altri sedicenti "laici".

3. 2.

Il successore al Ministero della Pubblica Istruzione, **Tullio De Mauro**, non è da meno di Berlinguer. Anzi! Quando assume l'incarico, la Cassazione aveva già pronunciato la sentenza 439, una copia della quale gli viene inviata con lettera raccomandata "personale" da Montagnana (5 maggio 2000), che ne illustra il contenuto e le conseguenze. Ma il ministro non se ne dà per inteso. La prima intervista che concede è al quotidiano *il Giornale* (29 maggio 2000). Giancarlo Perna gli chiede:

Crocifisso in classe. Meglio la foto di Ciampi?

«Una foto di Ciampi in classe la proporrei. Quanto al crocifisso, dobbiamo tanto alla tradizione cristiana ... Guardi, sta lì».

De Mauro ne indica uno sul muro, sopra lo scrittoio. Poi aggiunge, rassegnato all'ineluttabile: «In futuro ci saranno problemi. Sono stato in una scuola del centro. I bambini di pelle chiara saranno stati tre, e forse non erano italiani. Questi nuovi cittadini decideranno loro, un giorno, cosa fare del crocifisso».

Dichiarazioni incaute quanto mai, che rivelano come il ministro ignori completamente i termini della questione. Come s'è visto nel capitolo 1, il direttore didattico Livio Raparelli e la professoressa Migliano avevano già contestato, oltre dieci anni prima, la presenza obbligatoria del crocifisso nelle scuole statali, e le Chiese evangeliche ne avevano ripetutamente chiesto la rimozione. La sentenza della Cassazione, ricevuta dal ministro il 10 maggio, è poi esplicita in proposito. In ogni caso, scrive Montagnana in una lettera pubblicata dallo stesso quotidiano il 4 giugno, De Mauro «dovrebbe sapere che la laicità dello Stato è un supremo principio della Costituzione, e che contrassegnare le sedi statali con il simbolo di una specifica fede, come se esistesse ancora "la religione di Stato", è palesemente incompatibile con tale principio».

Nonostante queste precisazioni, il ministro ripete gli stessi convincimenti alcuni mesi dopo, in occasione di un "filo diretto" con gli ascoltatori della trasmissione *Fahrenheit* di RadioTre (9 ottobre 2000). A chi gli domanda di annullare le norme fasciste sull'esposizione del crocifisso nelle scuole, De Mauro richiama innanzitutto il neo-Concordato del 1984, ma si dimentica che proprio questo trattato riconosce che in Italia non c'è più "la religione di Stato". Poi, per giustificare la presenza del simbolo cattolico nella scuola statale non trova di meglio che appellarsi alle osservazioni, che secondo lui sarebbero fondamentali, fatte da Natalia Ginzburg nel 1988: valutazioni soggettive alle quali si possono ovviamente contrapporre quelle ben più lucide di don Milani, di Adriana Zarri,

di Mario Gozzini... Fatto sta che tace sia sulle sentenze della Consulta sia su quella della Cassazione. Ma afferma invece che il crocifisso è un simbolo *per tutti i cristiani*, ignorando che non è così per gli Evangelici. E conclude in modo esilarante: «I ministri non possono annullare in via di autotutela le *circolari* del loro dicastero, ma è necessario che si pronunci il Parlamento». Una bestialità!

3. 3.

L'altro dicastero particolarmente coinvolto è quello di Grazia e Giustizia, al quale, fin dal 1984, il presidente della Corte d'Appello delle Marche aveva rivolto un quesito sulla vigenza della circolare Rocco del 1926. Già allora questo ministero aveva mostrato una sconcertante impreparazione in materia, tanto da chiedere lumi al Ministero degli Interni (Cap. 1, par. II, 1.). Nel 1996 Montagnana scrive due volte al ministro Flick, senza ricevere risposta. Quando subentra **Oliviero Diliberto** nel 1998, scrive nuovamente (2 novembre), protestando innanzitutto per il mancato rispetto della legge che impone alla Pubblica Amministrazione di rispondere entro termini precisi, stabiliti dalla legge o dalla stessa P.A.. Sintetizzate le considerazioni intorno alla circolare Rocco, Montagnana conclude così la lettera:

Poiché l'offesa alla Costituzione viene recata da un'istituzione che dovrebbe ispirare la sua condotta innanzitutto al rispetto più rigoroso della Legge fondamentale della Repubblica, ripropongo a Lei la domanda avanzata il 18 settembre 1996: **Il sottoscritto chiede che codesto Ministero revochi la circolare n. 1867 del 29 maggio 1926 e vigili affinché nelle aule di udienza non sia collocato alcun simbolo religioso.**

La violazione della Costituzione ha leso e continua a ledere i miei diritti di cittadino perché la mia *richiesta*, di rimuovere il simbolo religioso collocato attualmente nelle sedi dello Stato, se portata fino in fondo, implica o incorrere in imputazioni penali (cosa già avvenuta), o rinunciare a fondamentali diritti costituzionali in materia di libertà di coscienza (cosa che avviene se si tace su questa intollerabile offesa alla Costituzione).

Inaspettatamente, stavolta il ministro risponde, tramite il suo Capo di Gabinetto, Loris D'Ambrosio, con nota Prot. P/895-497, 2 aprile 1999, redatta in puro stile burocratese. Essendo però un documento prodotto dal funzionario più importante di un apparato specializzato in questioni giuridiche, va conosciuto, anche per comprendere il tenore della replica che Montagnana prontamente gli invia. Scrive dunque il Capo di Gabinetto (corsivi e neretti miei):

In riscontro alla Sua lettera del 2 novembre 1998 indirizzata all'On.le Ministro di Grazia e Giustizia, con la quale *chiede che*, revocata la circolare n. 1867 emessa, in data 29 maggio 1926, dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, *siano rimosse dalle aule di giustizia i simboli della religione cattolica*, Le rappresento che *la problematica da Lei segnalata è stata sottoposta all'attenzione delle competenti articolazioni ministeriali*.

Ferma la rilevanza costituzionale del *pluralismo religioso*, sarà mia cura *informarLa delle valutazioni e delle determinazioni assunte*.

A una nota di questo tenore, e conoscendo gli antecedenti, la replica non può che svilupparsi in tono sarcastico fin dall'inizio:

Che l'esigenza di revocare la circolare 1867 [...] sia ora «*sottoposta all'attenzione delle competenti articolazioni ministeriali*» ha qualcosa di kafkiano.

Già quindici anni fa il presidente della Corte d'Appello delle Marche aveva chiesto [...] Allora le «*competenti articolazioni ministeriali*» (dubitando forse della loro “competenza”) girarono semplicemente il quesito al Ministero dell'Interno [...]

Alla risposta del Viminale [...] – comunque inconsistente e risibile perché ignorava del tutto che lo Stato ha forma laica e non confessionale – non si può attribuire alcun valore dal momento in cui la Corte Costituzionale ha qualificato “**supremo**” il *principio* della laicità dello Stato [...]

Chissà se queste emblematiche vicende di ordinaria burocrazia erano a Sua conoscenza?

Certo sorprende che anche Lei non richiami il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato e si limiti a sottolineare il «*pluralismo religioso*», il quale, peraltro, esiste in forma compiuta e paritaria solo se le istituzioni rispettano *quel* principio.

Comprenderà quindi – spero – perché ho trovato la Sua nota alquanto deludente, per non dire offensiva per l'intelligenza di chi riteneva che i ministri fossero al vertice delle «*articolazioni ministeriali*», e perciò competenti a pronunciarsi sulla materia.

C'è infatti da domandarsi a che cosa serve un ministro (e il suo Capo di Gabinetto) se non può neppure revocare *sponte sua* una semplice *circolare* palesemente incompatibile con la Costituzione. Delle «*valutazioni e delle determinazioni assunte*» non s'è mai avuta, naturalmente, alcuna notizia. Sicché, perdurando il silenzio sia di Diliberto, sia poi del successore Piero Fassino, si deve dedurre che per loro continua a valere il principio della “religione di Stato” anziché il principio della laicità dello Stato. Conclusione implicita in una lettera apparsa su *L'Espresso* (27 maggio 1999) che commenta l'intenzione del ministro Diliberto di introdurre «una maggiore libertà religiosa nei penitenziari»:

Se revocasse la circolare con la quale il suo antico predecessore Alfredo Rocco ordinò nel '26 di contrassegnare le aule di udienza con la croce, simbolo della religione cattolica, anche i cittadini liberi potrebbero godere del diritto accordato ai detenuti.

3. 4.

Al Ministero dell'Interno, come s'è visto, si era rivolto per lumi persino l'apparato del Guardasigilli; forse perché lì c'era una Direzione Generale degli Affari dei Culti, dotata di un proprio Ufficio Studi e Affari Legislativi, probabilmente ritenuta depositaria di specifica competenza. Anche Montagnana, dopo il rinvio a giudizio, aveva chiesto a questa Direzione quali fossero le norme riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle sedi centrali e periferiche di organi o istituzioni dello Stato (25 ottobre 1995). Neppure un mese dopo giunse la risposta del direttore De Feis, certamente sollecita, ma carente di dati e fondata su considerazioni analoghe a quelle espresse dallo stesso Ministero nel 1984 (vedi nota 4) e dal Consiglio di Stato nel *parere* 63/1988 (corsivi e neretti miei)¹¹.

Si fa presente che con circolare del Ministro della Giustizia n. 1867 del 29 maggio 1926 [...] fu disposta l'affissione del Crocifisso nelle aule giudiziarie.

Oltre alla predetta circolare *non risultano a questa Direzione Generale altre disposizioni.* [!]

Si soggiunge che, secondo i principi costituzionali *in materia di libertà religiosa* e le sentenze della Corte Costituzionale, **non sussiste un obbligo – né divieto** – *circa la esposizione del Crocifisso* negli uffici pubblici, essendo *rimessa all'apprezzamento dei singoli la valutazione sulla opportunità di esporre in tali luoghi simboli diretti a manifestare la propria fede religiosa.*

Al Direttore sfugge che la sua risposta è un concentrato di contraddizioni, che autorizzano l'arbitrarietà, ovvero la “legge della giungla”. Inevitabile una nota di ringraziamento e di puntualizzazione da parte di Montagnana (4 dicembre 1995), il quale elenca alcune altre disposizioni già conosciute¹², e osserva:

Quanto ai principi costituzionali e alle sentenze della Consulta, c'è da osservare che, oltre alla libertà religiosa garantita ai singoli cittadini, esiste anche il principio supremo della laicità dello Stato [*sentenze della Consulta ...*], per cui – fra l'altro – qualsiasi ufficio pubblico è, appunto, “pubblico” e non appartiene ai singoli dipendenti che occasionalmente vi lavorano.

Subentrato un nuovo titolare del Ministero, con il governo dell'Ulivo, le cose non cambiano. Nel 2000, nonostante la pubblicazione della sentenza 439 della Cassazione, e le conseguenti interrogazioni parlamentari, rivolte anche al ministro dell'Interno, **Enzo Bianco** non risponde, né prende alcuna iniziativa in occasione di un'imminente consultazione elettorale, pur avendo il Presidente della Repubblica pregato il titolare del Viminale «di una attenta e urgente valutazione della questione» (vedi nota 5). Alla fine dell'anno si rivolge al ministro anche il segretario dell'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici

Razionalisti), chiedendo che «siano date esplicite disposizioni affinché vengano rimossi eventuali simboli religiosi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto». Il segretario particolare di Bianco, Franco Minucci, «per incarico del Signor Ministro» trasmette all’UAAR un appunto «predisposto al riguardo dai competenti Uffici di questo Dicastero»¹³. Merita citarlo per esteso, perché da una parte indica la persistenza di formule anacronistiche negli apparati burocratici, anche i più elevati, e dall’altra rivela che mutamenti politici sostanziali, se non sorretti da una precisa e ferma volontà, incidono ben poco o per niente nell’azione concreta di un Ministero.

Richieste a tutela della laicità dello Stato risultano essere state formulate già in passato, formando *oggetto di attenta riflessione* anche alla luce di una recente sentenza in materia della Corte di Cassazione (n. 439 del 10 [1].3.2000) con la quale viene “confermata l’esigenza che venga rispettato il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato nelle sezioni elettorali”.

Si premette che con norme contenute nei RR.DD 965/1924 (art. 18) [118], 20009/1925 (art. 130) e 1297/1928 (art. 119 e allegato C) venne disciplinata, all’epoca, l’esposizione del crocifisso nelle aule degli istituti di istruzione elementare, media e dei convitti nazionali: norme, *secondo l’autorevole avviso del Consiglio di Stato* (parere n. 63 del 17.4.1988), **non abrogate implicitamente dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica**¹⁴.

Con la richiamata sentenza *la Corte di Cassazione*, nel giudicare in merito al rifiuto di un componente di un Ufficio elettorale di sezione di adempiere al proprio incarico **per la presenza nell’edificio di simboli religiosi, in nessun punto, invero, fa obbligo alla pubblica amministrazione di rimuovere dai seggi elettorali simboli od immagini proprie di una unica fede religiosa** [*sottolineato nell’originale*] ma si limita a stabilire che “costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quella di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose”.

Per completezza si soggiunge che, sia secondo i principi stabiliti dalla Costituzione in tema di libertà religiosa, sia in base alle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale in materia, **non sussiste un obbligo né un divieto** circa l’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere.

Il modo stesso con cui questa nota cita la sentenza della Cassazione indica che non sono stati letti i motivi in base ai quali la Corte ha fissato il dispositivo, e neppure la ricostruzione della vicenda processuale. Sintomatica la conclusione secondo cui “non sussiste né un obbligo né un divieto”: sono le

identiche parole adoperate cinque anni prima nella succitata risposta inviata a Montagnana dal Direttore degli Affari dei Culti. Solo che qui si afferma, invece, che le norme sull'esposizione obbligatoria del crocifisso **non** possono essere considerate *implicitamente abrogate*, secondo “*l'autorevole avviso del Consiglio di Stato*”; e quindi **l'obbligo sussiste**. Ma richiamare ancora il *parere* del CdS, dopo che le successive sentenze della Consulta l'hanno di fatto annullato, e quella della Cassazione l'ha dichiarato infondato, significa non avere alcun argomento serio da offrire per continuare a contrassegnare i seggi elettorali con un simbolo di parte. In sostanza, questa posizione significa addossare a Prefetti, Uffici comunali, Procure, Presidenti dei seggi, una responsabilità che spetta esclusivamente al ministro dell'Interno: alle consuete istruzioni sull'allestimento dei seggi, diramate dal Viminale in occasione di consultazioni elettorali, basterebbe infatti aggiungere poche parole: **non devono essere presenti simboli di alcun genere**. Tale semplice precauzione eviterebbe ogni intoppo sia nella costituzione dei seggi, sia durante le operazioni di voto, allorché qualunque elettore potrebbe sollevare fondate obiezioni, se fosse esposto un simbolo estraneo all'identità dello Stato.

In conclusione: due ministeri, fondamentali per la formazione e la conservazione di un minimo di senso civico nei cittadini, come l'Istruzione e la Giustizia, e quello degli Interni, si sono esplicitamente o implicitamente dichiarati per il rispetto di vetuste norme che sono in stridente contrasto con principi e diritti iscritti nella nostra Costituzione. A rendere incredibile questo orientamento sta il fatto che i ministri Diliberto, Fassino, Berlinguer, De Mauro, Bianco, fanno parte di quel vasto mondo politico che si autodefinisce “laico”, ma che tale non è, nei fatti.

¹ Nota del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1, esaminata nel Cap. 1, par. II, 1.

² Rispettivamente: nota del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Prot. AGS/37656-VI/lr, 13 gennaio 1996; e nota Prot. N. UG-7594 del Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari giuridici e le relazioni costituzionali, 11 aprile 2000; entrambe indirizzate a Marcello Montagnana.

³ Vedi *la Repubblica*, 31 maggio 1996.

⁴ *Avvenire* del 16 novembre 2002 pubblica con rilievo queste dichiarazioni rilasciate da Fassino a Varsavia, in occasione del consiglio dei socialisti europei. Il titolo del pezzo è «Fassino: sì alla religione nella Costituzione Ue». È appena il caso di segnalare che, come Diliberto, prima, e Fassino, poi, anche il ministro della Giustizia Roberto Castelli non ha revocato la circolare Rocco del 1926, pur essendo stato puntualmente informato da Montagnana sul contenuto della sentenza 439/2000 della Corte di Cassazione (lettera del 25 marzo 2002).

⁵ Su quest'ultimo punto vedi Ruggero TARADEL – Barbara RAGGI, *La segregazione amichevole. "La Civiltà Cattolica" e la questione ebraica 1850-1945*, Roma, Editori Riuniti, pp. 153 e 231. Sul tema *Chiesa cattolica e modernità* la Fondazione "Michele Pellegrino" di Torino ha tenuto il 6 febbraio 2004 un seminario aperto da una relazione di Vincenzo Ferrone, assai critico verso l'opposizione manifestata dal papato nei confronti dell'Illuminismo e dei principi diffusi dalla Rivoluzione francese. Un rifiuto dei valori democratici che permane tuttora con Giovanni Paolo II il quale, nell'enciclica *Evangelium Vitae*, scrive: «La democrazia, ad onta delle sue regole, cammina sulla strada di un sostanziale totalitarismo». Del resto Karol Wojtyła ha sempre considerato il pensiero scientifico moderno, da Cartesio ai Lumi, programmaticamente anticristiano. Ciononostante, in stridente contraddizione con questa visione della storia e dello sviluppo sociale, la Chiesa riconosce – ma solo da pochissimo tempo – i diritti delle persone nella società, ma non quella dei fedeli "nella" Chiesa, come ha osservato nel corso del convegno lo studioso cattolico Pietro Scoppola.

⁶ Si vedano i servizi su *la Repubblica* del 3 maggio 1997, e su *La Stampa* del 4 maggio.

⁷ Vedi *la Repubblica*, 7 ottobre 2002.

⁸ Ministero della Pubblica Istruzione – Gabinetto – Prot. N. 6952/BL, 21 ott. 1996.

⁹ Camera dei Deputati, VII Commissione Permanente, 9 giugno 1998, seduta del mattino, pp. 42 e 43. I quotidiani riferiscono con un certo rilievo la dichiarazione del ministro, sottolineando che «i crocifissi resteranno nelle scuole». Per es., *La Stampa* 10 giugno 1998.

¹⁰ Intervista su *la Repubblica*, 22 aprile 1997.

¹¹ Prot. N. 61 – 2 – 1/441, 2° nov. 1995.

¹² Sono quelle citate da Zannotti nel suo saggio sul crocifisso nelle scuole. Vedi Cap. 1, par. I, nota n. 6.

¹³ Prot. F/6366, 27 gen. 2001.

¹⁴ La sentenza della Cassazione è datata 1° marzo (non 10!). L'articolo del R.D. 965/1924 porta il numero 118 (non 18!); il R.D. del 1925 è il n. 2009 (non 20009!).

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO I

CROCIFISSI NEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

1.

Sono numerosi i Comuni dove qualche consigliere o chiede che il crocifisso sia collocato nella sala delle riunioni, dove manca, o ne chiede la rimozione, laddove è esposto. Questi casi si intensificano in genere dopo che il problema viene sollevato nelle scuole. Noi ci soffermiamo soltanto su alcune vicende che presentano aspetti particolarmente interessanti o singolari, messi talvolta in evidenza anche dai *media*.

«Forse è la prima volta che succede in Italia», scrive *l'Unità* il 5 giugno 1991, a proposito del consiglio comunale di **Modena** (maggioranza *storica* di sinistra) che discute l'iniziativa, attuata da due consiglieri democristiani, di affiggere, senza autorizzazione, un crocifisso nella sala del Consiglio. Già l'anno prima avevano scritto al sindaco Alfonsina Rinaldi, chiedendo che fosse esposto il crocifisso. Il 10 ottobre 1990 la avvertono che la mattina stessa ne avevano appeso uno nell'aula consiliare: «Lo affidiamo alla Sua custodia, sig. Sindaco, affinché non venga rimosso o manomesso». Invece il sindaco risponde subito ai consiglieri:

È stato rimosso il crocifisso che avete attaccato nell'aula; lo custodisco personalmente con il rispetto dovuto al simbolo di fede per milioni di persone. [...] In ogni caso, ritengo il Vostro gesto lesivo dell'autorità del Consiglio, che *solo ha l'autorità di pronunciarsi su questo tema*.

Le reazioni di parte cattolica sono tanto vivaci che il fatto viene commentato anche su fogli diocesani di altre regioni. Per esempio, *La Fedeltà* di Fossano (7 novembre 1990) scrive:

A Berlino cadono i muri, a Mosca tornano a celebrare funzioni perfino entro le mura del Cremlino e si innalzano monumenti alle vittime del truce dittatore georgiano. A Modena no.

[...] la signora sindaco è stata irremovibile. Così al nuovo crocifisso che i consiglieri dicci avevano speranzosamente riappeso sui muri della sala consigliare è toccata la stessa sorte del predecessore.

Poiché sul problema «non vi sono né delibere, né mozioni o atti scritti», come scrive il sindaco il 25 marzo 1991¹, la questione viene alla fine inserita nell'Ordine del Giorno del Consiglio, ma non su richiesta dei consiglieri che, pur avendo raccolto quattromila firme per una petizione popolare, non presentano una propria mozione, bensì su iniziativa del gruppo di maggioranza, interessato a chiudere le polemiche con un voto. Si tenga presente che a quel tempo la Corte Costituzionale non aveva ancora affermato che le questioni attinenti le fedi religiose, e le questioni di coscienza, non possono essere risolte a colpi di maggioranza, perché in tali materie *non vale il criterio numerico ma il diritto individuale* e il rispetto dei principi di garanzia stabiliti dalla Costituzione. Fatto sta che, con 22 voti contro 15, il Consiglio respinge la richiesta di esporre nella sala comunale il simbolo cattolico, dopo un'accesa discussione di cui danno notizia diversi quotidiani, come *La Stampa*, che legge la vicenda come contrapposizione fra Peppone e don Camillo, e la succitata *Unità*, che è un po' più dettagliata nel resoconto del dibattito. L'intervento che offre più spunti di riflessione è quello di un consigliere democristiano, secondo il quale «dover votare su un argomento del genere ricorda molto il “referendum” in cui Pilato chiese alla folla se voleva libero Gesù o Barabba». Probabilmente il riferimento a questo episodio viene proposto soltanto per paragonare coloro che si pronunciano contro la presenza del simbolo cattolico a coloro che condannarono Gesù. Ma proprio il ricorso di Ponzio Pilato ad uno dei meccanismi che oggi sono maggiormente invocati, in nome della «democrazia», sottolinea come la conta dei voti non vale *per risolvere ogni genere di controversie*². E il sostanziale rifiuto di tale meccanismo, che pare implicito nelle parole del consigliere cattolico di Modena, dovrebbe far riflettere coloro che tuttora propongono di decidere, con un voto, se, dove, quando esporre il simbolo di *una* fede religiosa nella *casa di tutti*.

2. 1.

La questione si ripropone con maggiore frequenza sia dopo il primo processo contro Montagnana, sia quando si diffondono le informazioni sulle

sentenze della Consulta. Il tema viene dibattuto in diversi Comuni piemontesi; e noi ci limitiamo soprattutto a questo ambito regionale, sul quale non manca un'abbondante documentazione. Al primo caso suscitato a **Torino** nel 1997 s'è accennato di sfuggita nei Capitoli 2 (par. II, 4) e 3 (par. III, 2. 3). Lo riprendiamo ora perché le numerose dichiarazioni di esponenti politici e di rappresentanti cattolici offrono l'opportunità di constatare come persistano concezioni anacronistiche intorno alla questione, nonostante fossero già note alcune sentenze innovative della Consulta. Il dibattito viene provocato, intenzionalmente, dal capo-gruppo dei Verdi, Silvio Viale, il quale, ai primi di ottobre, presenta un'interrogazione al sindaco, sia per sapere in base a quale norma è stato collocato il crocifisso nella Sala Rossa e se risulta registrato nell'inventario del Comune, sia soprattutto per sapere se ritiene tale presenza «compatibile sotto il profilo della laicità delle istituzioni e del pluralismo delle convinzioni religiose»³. Alla scarna notizia, data da *La Stampa* l'11 ottobre, seguono nei giorni successivi dichiarazioni di ogni sorta, riferite dal quotidiano torinese e da *la Repubblica*. Il servizio che apre il fascicolo regionale de *la Repubblica* (12 ottobre) inizia con una battuta dell'ex-sindaco comunista Diego Novelli: «Non mi ha mai dato fastidio»; come se fosse questo il punto (vedere il succitato Cap. 3); e prosegue ricordando che fanno parte del Consiglio una ebrea, un africano, numerosi non credenti, e rivelando come «un breve sondaggio tra i grandi comuni d'Italia abbia fatto scoprire che solo la sala consiliare di Torino è dotata di un Cristo». Ai cronisti il sindaco Valentino Castellani, cattolico, alla testa di una maggioranza di centro-sinistra, offre una sintesi di stereotipi già più volte esaminati:

[*la Repubblica*] Vivere in una città multietnica, multilingue e multiculturale non significa che dalla nostra cultura e dalla nostra identità debbano sparire i simboli di una fede, di una civiltà, la cui importanza era stata riconosciuta anche da un grande laico come Croce.

[*La Stampa*] Una cosa è scegliere di non sistemare un oggetto [!], altra cosa è decidere di eliminarlo. Se a questo punto noi ci si battesse per togliere all'improvviso quel crocifisso dalla parete, il nostro gesto assumerebbe una risonanza ingiusta. Inoltre, ***non vedo come la sua presenza possa causare turbamento a chi cristiano non è.***

Cerca di spiegarlo la consigliera Marta Levi, di religione ebraica, che dice di aver provato un forte imbarazzo quando entrò per la prima volta nella sala del Consiglio: «Lo sopporto da quattro anni, ma mi batterò con ogni forza per riuscire a eliminare quel simbolo in cui non mi riconosco» [*La Stampa*]. Analoghe posizioni esprimono anche Maria Grazia Sestero: «Quel simbolo non rappre-

senta l'universalità dei cittadini»; e Mariangela Rosolen: «Le istituzioni sono laiche, non ci devono essere simboli religiosi» (*La Stampa*). Più defilato il parere del capogruppo di Forza Italia, Daniele Cantore: «Sarei magari per aggiungere i simboli delle altre religioni».

Contro la rimozione del crocifisso si pronunciano esponenti di ogni orientamento politico, anche sedicenti “laici”, come il presidente del Consiglio comunale, Mauro Marino:

[*La Stampa*] Io ritengo che lo Stato debba essere laico, ma che la politica non debba distinguere fra laici e cattolici. [...] Non si vede come possa essere ritenuto il sindaco responsabile della sua compatibilità [*del crocifisso*] con il pluralismo delle convinzioni religiose. È evidente che una simile questione non si possa ridurre a un dialogo fra il sindaco e Viale, ma debba coinvolgere tutto il Consiglio, che potrebbe esprimersi votando una mozione.

[*la Repubblica*] Visto che il crocifisso c'è, non posso non rispettare la sensibilità di coloro che considererebbero un'offesa il fatto di toglierlo.

Che il fatto di lasciare il simbolo cattolico offenda i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità, o possa offendere la “sensibilità” o la coscienza di qualcuno, è un evento che non rientra nel novero delle possibili ipotesi che Marino voglia prendere in considerazione. Quanto all'idea di sottoporre la questione a un voto del Consiglio, avendo la Consulta emesso le sentenze 440/1995 e 334/1996, Montagnana informa il presidente Marino del loro contenuto, sottolineando che

è del tutto ovvio che, per questioni attinenti la sfera della coscienza individuale, non si deve mai adottare il criterio della maggioranza: altrimenti, addio libertà di coscienza!

Delle dichiarazioni di altri due “laici”, Diego Novelli e Domenico Carpanini, abbiamo già riferito nel succitato Cap. 3. Anche il liberale Raffaele Costa è dello stesso parere: «È segno di tolleranza, umanità e sofferenza. E corrisponde anche al comune senso etico del popolo italiano» [*La Stampa*]. Per essere un ... discepolo di Camillo Cavour, non c'è male come coerenza laica! Rilasciano infiammate dichiarazioni a favore della presenza del crocifisso consiglieri di Alleanza nazionale: Giuliana Gabri e Agostino Ghiglia; di Forza Italia, Susanna Fucini; della Lega, Pietro Molino.

In loro compagnia si trova naturalmente la Curia che, a tutta prima, si limita a una scarna e cauta dichiarazione del portavoce don Giovanni Sangalli. Premesso che ogni parola a proposito del crocifisso «potrebbe apparire come una pressione indebita», osserva che «anche chi non crede, può vederlo come simbolo di un uomo trattato ingiustamente» [*la Repubblica*]. Ma subito dopo interviene l'arcivescovo di Torino, cardinale Giovanni Saldarini, con alcune considerazioni espresse durante un incontro con i vescovi del Piemonte, ed enfatizzate da *La Stampa* che il 13 ottobre scrive: il cardinale parla di “mancanza di sapienza”, di “scarsa intelligenza”, di “inciviltà”; e riporta fra virgolette:

Ci professiamo cattolici e poi andiamo a perdere tempo discutendo di un crocifisso attaccato a una parete. Ma che senso ha tutto ciò?

È appena il caso di notare che si sta parlando di *una parete* che **appartiene a tutti**, non solo ai credenti cattolici; e che, se davvero non ha senso parlarne, allora perché lasciare lì quel simbolo religioso? O, parafrasando una delle ricorrenti domande fatte dai cattolici, che male si fa a toglierlo? Lo stesso quotidiano riferisce anche dell'omelia domenicale pronunciata dal rettore del santuario della Consolata, don Franco Peradotto, dedicata appunto al tema del crocifisso.

Vogliono levarlo dalla parete dove osserva i lavori del Consiglio? Benissimo. Ma allora tolgano dalla Sala Rossa anche il quadro della Consolata donato dopo la peste del 1835 come simbolo di protezione per la città. Facciano sparire dallo studio del sindaco, la Sala del Miracolo, il dipinto del santissimo sacramento. E levino pure i simboli che San Bernardino da Siena fece portare a Torino.

Ma l'espedito introdotto da questo sacerdote mostra da sé l'inconsistenza della “provocazione”. Una cosa è il simbolo di *una* confessione, collocato *obbligatoriamente* nella “casa di tutti”; altra cosa sono quadri o sculture di tema “laico” o religioso che *possono* essere esposte in una sala, in uno studio o in un ufficio. Rimuovere *il simbolo cattolico* dalle sedi dello Stato non significa, né comporta far sparire dalla storia e dalla cultura la presenza, in bene e in male, della religione cattolica; significa semplicemente restituire allo Stato la sua identità laica.

In questa vicenda – come in altre analoghe – si segnala, da una parte, l'assenza di qualsiasi riferimento alla Costituzione e al profilo strettamente giuridico del problema, e, dall'altra, la grande disponibilità degli esponenti

politici di ogni orientamento ad alimentare sterili polemiche. Le critiche che sono state mosse all'ipotesi di rimuovere il crocifisso dalla sala consiliare di Torino vengono ripetute, come abbiamo visto, ovunque vengono avanzate richieste in tal senso; e non è quindi il caso di confutarle qui una a una.

2. 2.

Sono soprattutto i rappresentanti della Lega e di An a sostenere che il crocifisso deve restare nelle sedi dello Stato – o vi deve essere esposto – perché, secondo loro, rappresenta non tanto la confessione cattolica, quanto ciò che viene indicato come “la cultura e la storia di tutti”, e che si presume rappresenti quindi – con evidente e inaccettabile forzatura – *l'identità nazionale*. Una posizione fermamente contraria a questa “strumentalizzazione del sacro” viene espressa, un mese dopo, dai consiglieri del Partito popolare alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, che rispondono in questo modo a un Ordine del Giorno presentato in Regione da Alleanza Nazionale, con l'intento di esporre il simbolo religioso nell'aula del Parlamento subalpino. Un servizio su *Il Popolo* (4 novembre 1997) dà conto dell'invito congiunto dei rispettivi capigruppo «a non trasformare le questioni religiose in provocazioni politiche»:

Si faccia, tutti quanti, una pausa di riflessione sull'intera vicenda che rischia di trascinare i consiglieri comunali e regionali e tutte le forze politiche piemontesi in una polemica sterile, pretestuosa e soprattutto sbagliata, in cui *si strumentalizza la religione a fini politici*.

Orientamento analogo esprime il segretario cittadino del Partito popolare, consigliere nella Circostrizione 3 di Torino, dove il centro-destra intende presentare una mozione con la richiesta di esporre il crocifisso.

Nella prossima riunione del Consiglio di quartiere inviterò tutti i colleghi di centrosinistra a non cadere nella provocazione lanciata da Alleanza nazionale. Le questioni religiose non possono e non devono essere prese a pretesto per la lotta politica, né da destra, né da sinistra.

Nonostante questo tentativo di “sopire, troncane; troncane, sopire” il conflitto fra chi rivendica il rispetto della forma laica delle istituzioni, e chi invece vuole assegnare allo Stato un'identità di stampo confessionale, la questione si presenta in tanti organismi elettivi locali (interpellanze anche a Roma e a Bologna), e assumerà poi rilevanza nazionale, con le recenti iniziative parlamentari della destra, a cui aderiranno anche esponenti popolari.

Esattamente due anni dopo, lo stesso Consiglio comunale di Torino è di nuovo al centro di una polemica, provocata questa volta dalla consigliera Marta Levi che di fatto fa emergere la posizione contraddittoria di coloro che avevano osteggiato la rimozione del crocifisso. Contro lo spostamento di qualche ora del Consiglio, deciso dal presidente per consentire alla Levi di rispettare la ricorrenza ebraica del Kippur, insorgono soprattutto due membri di Alleanza nazionale, uno dei quali, Rocco Lospinuso, dichiara a *La Stampa* (17 settembre 1999):

All'epoca del crocifisso *si invocò la laicità* della Sala Rossa: allora decidiamoci una volta per tutte. O si fa un'eccezione per ogni diverso tipo di religione oppure si tengono questi problemi fuori dell'aula consiliare.

Cioè, secondo il consigliere dell'opposizione, *fuori* – giustamente – le questioni di tipo religioso; ma *dentro* il simbolo cattolico del crocifisso. Ancor più strabiliante la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia, Daniele Cantore:

non capisco per quale motivo un'assemblea consiliare che **si dichiara laica** [?] debba in qualche modo riconoscere il valore di **altre confessioni** al punto da far slittare un intero Consiglio alla sera.

A commentare la vicenda su *La Stampa* (17 settembre 1999) ritroviamo l'ineffabile Lorenzo Mondo, il quale, alla domanda: è stato giusto aderire alla richiesta della consigliera ebrea?, risponde:

D'istinto, risponderei di sì. In quello che attiene alla coscienza religiosa sono per la massima, non dico tolleranza – che suona spocchiosa – ma delicatezza. [...] Ma come la mettiamo con la laicità dello Stato invocata da un consigliere dell'opposizione? [...] il consigliere di religione israelitica, e di parte diessina, è tra quelli che hanno votato [?], a suo tempo, per l'allontanamento del Crocefisso dalla Sala Rossa.

Però, appena ricordato che, dopo tutto, esiste il principio di laicità, subito se ne dimentica, per dire quello che pensa del crocifisso:

che non sia cioè necessario credere alla divina umanità di Cristo per accettare, senza adontarsene, la sua presenza. [...] Fino a quando ci riconosceremo nei connotati della cultura occidentale non potremo fare a meno di quel simbolo, sarebbe un espanto suicida.

Non solo a Torino si succedono a ritmo sempre più intenso le pressioni per reintrodurre il principio della “religione di Stato”, attraverso l'imposizione, in prima istanza, del “crocifisso di Stato”; almeno laddove si riesce a farla

approvare. Rimanendo sempre nel capoluogo piemontese (ma le stesse vicende si verificano in tante altre città), il 2 ottobre 2000, i succitati consiglieri Lospinuso di An, e Susanna Fucini di Forza Italia presentano un'interrogazione al sindaco perché «nelle scuole elementari e negli asili non c'è più traccia dei crocifissi»; e lamentano che questo avviene «nonostante **la religione di stato sia quella cattolica**», riportata, da questi paladini, al rango previsto dallo Statuto albertino. Più incredibile è quanto succede il mese dopo nella Circoscrizione 5 di Torino, non tanto per il contenuto di una “mozione urgente” presentata il 15 novembre, con la quale si «impegna il presidente e la giunta a procurare prima del S. Natale un crocefisso al fine di esporlo nell'aula del consiglio circoscrizionale», quanto per il fatto che, accanto alla firma del capogruppo di Forza Italia, compaiono anche quelle dei rappresentanti dei Democratici di sinistra e di Rifondazione. Eppure pochi giorni prima la Corte Costituzionale aveva ribadito per l'ennesima volta che in Italia la religione di Stato non c'è (sentenza 508/2000), e la Corte di Cassazione aveva già affermato che è illegittima l'esposizione del crocefisso nelle sedi statali. A questi amministratori torinesi sarebbe troppo chiedere di esaminare le sentenze della Consulta o quella della Cassazione, o di sfogliare i saggi di Francesco Ruffini o di Alessandro Galante Garrone sulla libertà religiosa e la laicità dello Stato; ma, se leggessero – almeno una volta – la prima parte della Costituzione, forse eviterebbero di scrivere scempiaggini.

3. 1.

Lasciamo il capoluogo regionale per vedere che cosa succede in altre città piemontesi dove, a iniziative di Lega o Forza Italia per far mettere il crocefisso dove manca, si alternano interventi di “laici” per farlo togliere dalle sale consiliari dov'è presente.

Procedendo in ordine cronologico, si registra alla fine del 1999 la presentazione a **Savigliano** di una mozione da parte di un consigliere leghista:

Lo scrivente preso atto che nella sala del Consiglio Comunale è presente l'effigie del Presidente della Repubblica, mentre non è presente il Crocefisso (che peraltro si trova abitualmente in numerosi uffici pubblici, scuole, ospedali, ecc.), simbolo della cristianità e della religione maggiormente diffusa, almeno per il momento, nella nostra Città.

Non ritenendo che la presenza della Santa Croce possa offendere la sensibilità di alcuno, anzi possa costituire un elemento di pacificazione e di fratellanza; **chiede** che venga esposto il Crocefisso nella sala del Consiglio, ed invita il Consiglio comunale ad esprimersi in proposito.

La maggioranza, formata da consiglieri di sinistra e popolari, in genere di formazione e di fede cattolica, tenta di convincere il proponente a ritirare la mozione, ricorrendo in un primo momento ad argomentazioni squisitamente tecnico-giuridiche suggerite dal segretario comunale, con l'obiettivo di non arrivare a una votazione. Tuttavia, essendo stata precedentemente inserita nell'Ordine del giorno, la mozione viene necessariamente posta in discussione nella prima riunione utile, il 24 gennaio 2000. Per ovvia opportunità politica la maggioranza incarica il capogruppo del Partito popolare di intervenire contro la mozione. La sua dichiarazione riprende sia la *Gaudium et spes* del Concilio Vaticano II, sia l'editoriale di *Jesus* del 1995 (vedi Cap. 3, par. I, 3), e merita di essere citata per confrontarla con le opinioni strampalate di tanti sedicenti "laici".

Dal 1984 non esiste più una religione di Stato: alla luce di questo fatto, mi sembra chiaro che una mozione, deliberata da un Consiglio Comunale, non può risolvere in un senso o nell'altro il problema dell'affissione o della rimozione del crocifisso da un luogo pubblico. Un segno visibile di appartenenza religiosa personale è certamente compatibile con una sana laicità dello Stato; ma, domandiamoci, lo è anche un segno visibile collettivo collocato, dopo una votazione, nelle sedi istituzionali che sono di tutti e per tutti i cittadini? [...] Nella mozione presentata traspare, a nostro avviso, anche un altro errore. Non bisogna credere che finché un simbolo religioso altissimo, come il crocifisso, resta sulle pareti della nostra sala consiliare, ci sia una specie di magnetismo automatico che influenza le coscienze e salvaguarda i valori etici e sociali. Il crocifisso parla essenzialmente con la bocca e con la vita dei cristiani. Pensare a un'automatica salvaguardia dei valori, garantita da un'ostensione materiale, ci fa correre un rischio di deresponsabilizzazione (...tanto c'è il crocifisso appeso!). Coloro che da cristiani operano in questo Consiglio forse preferiscono dare spazio di realizzazione ad alcuni spunti suggeriti, con tutta la sua autorevolezza, dal Concilio Vaticano II: la Chiesa «*non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi rinuncerà spontaneamente all'esercizio di certi diritti anche legittimamente acquisiti, quando risultasse che il loro utilizzo potrebbe far dubitare della sincerità della sua testimonianza*» (*Gaudium et spes* – n. 76).

A favore della mozione si pronuncia anche il rappresentate di Forza Italia. Al termine del dibattito la maggioranza ribadisce che non è opportuno mettere la mozione ai voti, e lo stesso proponente si rassegna a ritirarla. Pur essendo circoscritta a una piccola città, la vicenda di Savigliano mostra che, nonostante una richiesta sempre più insistente e minacciosa di esporre il crocifisso ovunque, la laicità delle istituzioni può essere difesa efficacemente da esponenti cattolici. Nell'aula di questo Consiglio comunale non entra dunque il simbolo cattolico;

l'amministrazione rimane neutrale rispetto alle varie credenze, garantendo così a ogni saviglianese di riconoscere nel Comune la propria casa⁴.

3. 2.

Alcuni mesi dopo, a **Cuneo** – la città dove si sono verificate le contestazioni dei coniugi Montagnana – il consigliere di Rifondazione comunista, Sergio Dalmasso, rivolge al presidente del Consiglio comunale un'interpellanza a risposta scritta, che va in direzione opposta alla mozione di Savigliano: perché non si toglie il crocifisso che campeggia nella sala delle riunioni? Nella risposta il presidente, Pier Carlo Malvolti, pur iniziando con una impegnativa affermazione, utilizza i soliti “argomenti” per giustificare la permanenza del simbolo religioso nella sala consiliare, introducendone, tuttavia, uno nuovo, peraltro inconcludente come gli altri: la consuetudine⁵.

È noto che, essendosi espunto dalla legislazione italiana il principio della “religione di stato”, è di pari passo **venuta meno ogni normativa** vincolistica in materia di simbologie religiose. [...] il problema da Ella sollevato è stato affrontato in sedi giuridiche e filosofiche con alterne sentenze e con teorie tra loro contrapposte. Molto più modestamente lo scrivente deve dirle se ritiene di dover mantenere il crocifisso esposto nella sala consiliare del Comune di Cuneo oppure farlo rimuovere. [...] le rispondo che sono a favore della prima soluzione, estrapolando un concetto contenuto nella sua interrogazione: la consuetudine.

Credo che in Italia il crocifisso – simbolo del cristianesimo – rappresenti un *articolo di fede* per il credente e un richiamo alla propria tradizione culturale per tutti quanti affondano radici nella nostra nazione. Se questo assunto è corretto [se!], quel simbolo non rappresenta una prevaricazione alla libertà d'opinione, ma individua una comune cultura di tolleranza e fratellanza che ha contribuito all'espressione di quei principi di libertà sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Per tutto quanto non posso esprimerle per limiti oggettivi e soggettivi, mi rimetto a un laico autorevole quale Benedetto Croce e al suo “perché non possiamo non dirci cristiani”.

Alcune brevi annotazioni vanno fatte. 1) Malvolti ignora del tutto il principio di laicità. 2) Il crocifisso è esposto nelle sedi statali in quanto simbolo esclusivo della religione cattolica e non come generico simbolo cristiano, tanto che le Chiese Evangeliche ne contestano la presenza. 3) Il crocifisso è esposto nei tribunali, nelle scuole, nelle sale consiliari... non per semplice *consuetudine*, ma in forza di norme fondate sul principio della “religione di Stato”. 4) Se è vero, come è vero (e come riconosce lo stesso Malvolti), che tali norme non sono più in vigore, alla pubblica amministrazione non resta che prendere atto che l'esposizione del crocifisso è quanto meno arbitraria, e comunque viola il principio di laicità. Si tratta di considerazioni tenute invece ben presenti nel Consiglio

comunale di Savigliano, che dista pochi chilometri dal capoluogo della “provincia granda”.

3. 3.

Le iniziative che si moltiplicano ovunque nelle amministrazioni locali, per ripristinare il “crocifisso di Stato”, rivelano, specialmente quando sono promosse da esponenti della Lega, una marcata ignoranza dei termini giuridici che caratterizzano la questione, e uno smaccato uso strumentale della questione a fini di rozza polemica politica. È emblematico quanto avviene nel Consiglio provinciale di **Verona** nella seduta del 12 gennaio 2000, allorché viene discussa e messa ai voti una mozione del capogruppo della Lega Nord, Stefano Zaninelli, riguardante le norme sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il testo originale, che al momento del voto verrà emendato in senso peggiorativo, lamenta innanzitutto che

in alcuni istituti scolastici i Provveditori e i Direttori Didattici stanno tacitamente acconsentendo alla progressiva sparizione del crocifisso dalle aule scolastiche, operata dai vari Presidi che *obbediscono* [!] alle pressanti richieste delle locali comunità islamiche;

e cita i regi decreti degli anni Venti che, secondo l’autore della mozione, prevederebbero «la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche». Non manca poi lo scontato riferimento al famigerato *parere* 63/1988 del Consiglio di Stato, che però è indicato in modo errato, sia nella proposta di Zaninelli sia nel testo approvato dal Consiglio, nonostante la mozione si fondi proprio su quel *parere*⁶. Ma sono le successive considerazioni che manifestano chiaramente quali sono i principi e i valori a cui si richiama questo Consiglio provinciale per imporre il simbolo cattolico nelle scuole che dipendono dall’Amministrazione veronese:

- la rimozione di tale simbolo denota la precisa volontà di annullare l’identità culturale dei nostri giovani, nel nome del falso mondialismo tendente ad imporre, anche a scuola, il modello storicamente perdente del livellamento dei valori, inteso come minor male in una società globalizzata e multirazziale;
- molti politici di governo sottovalutano le conseguenze di tale decadimento culturale, rinunciando a difendere l’identità e le tradizioni locali del Popolo Italiano, di fronte allo sradicamento culturale, provocato dall’inserimento di milioni di extra-comunitari, senza alcuna programmazione delle quote di ingresso;

- se qualche isolato parroco osa manifestare la minima perplessità di fronte a simili fenomeni, miranti alla definitiva cancellazione di una identità, tutti i media di regime sono pronti a “scomunicarlo” pubblicamente etichettandolo come razzista e intollerante;
- le comunità islamiche presenti sul nostro territorio, forti della protezione del Governo, stanno sempre più imponendo alle nostre scuole scelte inaccettabili quali l’abolizione delle classi miste, il divieto di usare alcuni alimenti come il prosciutto, l’introduzione del chador, *in aperto contrasto con i diritti umani sanciti dalla Costituzione Italiana* [...]

Da queste proposizioni discende necessariamente la decisione del Consiglio provinciale di impegnare il Presidente della Provincia

- ad intervenire affinché *vengano immediatamente rimessi al loro posto*, nelle aule scolastiche ove siano stati rimossi, i simboli tendenti alla connotazione della nostra comunità;
- a richiedere che, all’interno delle aule scolastiche, vengano *immediatamente inseriti ulteriori simboli identitari* di appartenenza ad una comunità e ad un territorio quali la bandiera ed il gonfalone del Comune;
- a **diffidare** i *Presidi, i Direttori ed il Provveditore agli studi* dall’intraprendere azioni simili a quelle oggetto della presente mozione.

Un documento di questo genere provoca ovviamente indignazione e vivaci reazioni. Segnalo qui il chiaro intervento, pubblicato dal quotidiano locale *L’Arena* sotto un grande titolo «Il crocifisso nelle scuole? La mozione non ha senso», firmato dalla professoressa Antonia Sani a nome del *Comitato nazionale scuola e costituzione*.

La novità che qui si registra è l’impasto di ingredienti forse per la prima volta accorpati, e utilizzati per finalità ibride di certo ben distinte dal messaggio evangelico [...] Sorprende che i rappresentanti di una istituzione rilevante come un Consiglio provinciale ignorino presupposti normativi che avrebbero dovuto indurre l’organo a non votare una mozione a dir poco avventuristica. [...]

1) Non esiste fino a oggi una competenza degli Enti locali a «diffidare» presidi, direttori didattici, Provveditori dal fare alcunché. [*Essi*] fanno – ancora oggi – parte dell’amministrazione periferica dello Stato e dipendono dal ministero per la Pubblica istruzione.

2) Il parere del Consiglio di Stato n. 63 del 1988 può essere accolto (si tratta di «parere» non di «sentenza») laddove indica che il crocifisso rappresenta «il simbolo della civiltà e della cultura cristiana», ma non certo dove mostra di ritenere ancora vigenti i RR.DD. del ’24 e del ’28! [...] oggi vige la Costituzione del 1948 che ritiene la laicità «principio supremo» dello Stato democratico.

Ultimo punto, ma non meno forte dei precedenti, la Costituzione (art. 2) nega ogni distinzione di sesso, razza, lingua e religione, dove «negare ogni distinzione» significa riconoscere le diversità senza fare di esse elemento di discriminazione.

Nonostante questo esplicito e documentato invito a riconsiderare il contenuto della mozione; e nonostante che al presidente del Consiglio provinciale fossero stati tempestivamente comunicati gli estremi delle sentenze pronunciate dalla Consulta sulla materia, un anno dopo l'assessore all'Istruzione Adimaro Moretti degli Adimari ritorna sulla questione con spropositi inammissibili. In una nota trasmessa ai *media* informa di aver disposto l'acquisto di mille crocifissi da distribuire alla scuole superiori di Verona e provincia, e afferma:

Il cattolicesimo è religione di Stato a tutti gli effetti [...] per cui vanno rispettati i desideri e i diritti di una maggioranza rappresentata anche dalla volontà dei suoi eletti che riconoscono nelle manifestazioni esterne quali l'esposizione del crocefisso, un gesto della pubblica adesione alla fede di Cristo e alla civiltà cristiana⁷.

Nel frattempo la Cassazione aveva emesso, nel corso del 2000, la sentenza 439, e la Consulta la n. 508. Ma l'assessore provinciale non se ne dà per inteso, e invia al quotidiano *L'Arena* un lungo e farneticante intervento, pubblicato il 7 gennaio 2002, in cui, fra le tante scempiaggini, sostiene che «le sentenze andrebbero rigorosamente riviste e interpretate»; che «la presenza del crocefisso non ha il significato di un'imposizione della religione cristiana ai non cattolici»; che «la presenza del crocefisso è un problema di democrazia»; che, «se vogliamo rimuovere i crocifissi dobbiamo avere il coraggio di [...] togliere ogni altro segno pubblico che ricordi Cristo come le Cattedrali, le Basiliche [...]». E per concludere si rivolge direttamente al professor Montagnana:

Quel cittadino che si era rifiutato di accedere al seggio a causa dello scandalo del «crocefisso» appeso alla parete, dovrebbe tornare a scrivere al capo dello Stato intimandogli di far togliere tutti i crocifissi presenti nelle tele e negli affreschi del Quirinale; dovrebbe scrivere al Sindaco di Roma di togliere il titolo all'ospedale del «Bambin Gesù», o a quello del «Santo Spirito»; così al Sindaco di Venezia [...] e ai vari Sindaci di Siena, di Firenze, e così via.

Chiamato in causa dall'assessore, Montagnana scrive al direttore del quotidiano di Verona per chiarire alcuni punti facilmente immaginabili, e per correggere le castronerie più grossolane, a incominciare dalla pretesa che il cattolicesimo sia la religione dello Stato e che il crocefisso rappresenti tutti i Cristiani, visto che le Chiese Evangeliche ne avevano chiesto la rimozione «dalle sedi dello Stato» fin dal 1988. Quanto alle sentenze, pronunciate da organi come la Consulta e la Cassazione, esse vanno semplicemente rispettate e applicate. E

infine tranquillizza l'assessore che teme vengano distrutte sia le tele di Tintoretto e di Tiziano con la crocifissione, sia tutti i luoghi di culto cattolici:

Ciò che si contesta è la pretesa di contrassegnare le sedi statali con un simbolo (qualsiasi simbolo) estraneo all'identità laica dello Stato. Si rassicuri dunque l'assessore: cattedrali, affreschi, templi, luoghi di ogni culto non sono affatto in questione; così come non sono minacciate sedi di associazioni, movimenti o partiti ... finché lo Stato è laico. Il pericolo si affaccia proprio quando non lo è, cioè quando si identifica con una specifica religione o ideologia.

Tornando alla mozione del Consiglio provinciale, va anche tenuto presente l'orientamento del ministro Luigi Berlinguer su questa materia. Non sorprende che un tale documento sia stato preparato e poi approvato da quell'organismo, quando l'Autorità competente – appunto il ministro della P.I. – ignora il principio costituzionale della laicità dello Stato; ritiene che si debba tuttora rispettare l'art. 1 dello Statuto albertino; crede che non abbiano alcuna efficacia le **sentenze** pronunciate dalla Corte Costituzionale *dopo* il famigerato *parere* del CdS; e di conseguenza è convinto che – in base a questo *parere* (di fatto annullato dalle successive sentenze della Consulta) – siano in vigore le norme degli anni Venti. A ben vedere, la mozione di Verona si può considerare una provocazione, in quanto – al di là delle sconclusionate argomentazioni – chiede in fondo l'applicazione delle norme che lo stesso ministro della P.I. ritiene valide. Compito del ministro farle rispettare ovunque, oppure informare gli organi periferici che non hanno più efficacia.

3. 4.

Una situazione paradossale si verifica ad **Alessandria** con le elezioni del 2002 che vedono subentrare un sindaco di sinistra, Mara Scagni, dopo otto anni di amministrazione a maggioranza leghista. Il primo atto del neo-sindaco è quello di collocare, nell'ufficio che occuperà *pro tempore*, il crocifisso, del quale il sindaco della Lega aveva fatto a meno durante i propri mandati. *Il Giornale* (del Piemonte, 15 giugno 2002) dà la notizia a tutta pagina con il titolo «La Scagni riporta Ciampi e il crocifisso in Comune»:

Nell'ufficio, sino a ieri spoglio, compare dopo oltre mezzo secolo, il Crocifisso e, dopo otto anni, la foto del presidente della Repubblica. Cristo messo fuori dalla porta dai sindaci socialisti e leghista, torna a conferma che non sarà defenestrato dalle scuole. [...] «Affronto il nuovo compito con serietà e tanta umiltà [*dichiara al giornalista*] Le porte del *mio* ufficio saranno sempre aperte. Una sfida che ha un solo obiettivo: dimostrare alla città che *sono il sindaco di*

tutti». [...] Questa è Mara Scagni che ha riportato nuovamente dopo otto anni il centrosinistra a Palazzo Rosso.

Contrariamente a quanto dichiara nell'intervista, il primo cittadino dimostra che non si presenta affatto come "il sindaco di tutti" gli alessandrini, avendo voluto conferire subito alla sede del municipio un esplicito connotato religioso di parte. In proposito Montagnana scrive al sindaco:

Con profondo rammarico constatato che – rimettendo il crocifisso nell'ufficio – Lei ha effettivamente voluto offendere due supremi principi della nostra Costituzione: l'uguaglianza e la laicità delle istituzioni [...] Contrassegnare con il simbolo di **una** specifica confessione la sede del Comune – **la casa di tutti i cittadini di Alessandria**, credenti di qualsiasi fede e non credenti – rappresenta una palese violazione di quei due principi.

Come si vede, anche un sindaco di sinistra non si perita di adeguare pedissequamente la propria condotta a quella delle amministrazioni di centrodestra che, specie dopo la vittoria nelle elezioni politiche, propugnano l'esigenza di ripristinare il "crocifisso di Stato". Una condotta che, in questo caso, è tanto più sorprendente perché risulta più integralista di quella del precedente sindaco della Lega.

¹ Lettera del sindaco di Modena alla professoressa Migliano-Montagnana. L'altro materiale citato è in mio possesso.

² Sul processo a Gesù si veda l'acuto saggio di Gustavo ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, Torino, Einaudi, 1995.

³ Il 12 ottobre *La Stampa* ricorda che il consigliere Viale, autore dell'interrogazione al sindaco, «ha un passato da cattolico praticante e si è pure sposato in chiesa». Viale stesso precisa al cronista de *la Repubblica*: «A casa mia ci sono due Madonne».

⁴ Va segnalato che il sindaco di Savigliano, Sergio Soave, già parlamentare Ds, aveva al riguardo opinioni sostanzialmente coincidenti con quelle della Lega e di Forza Italia e del tutto contrarie a quelle della sua maggioranza. Non a caso non intervenne nel dibattito. Ma ebbe poi occasione di chiarirle commentando l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila con la quale veniva disposta la rimozione del crocifisso dalla scuola elementare di Ofena (vedi par. IV seguente e Appendice 5): «Noi siamo in un mondo dove c'è sempre più mescolanza di uomini, di fede e di religione, e la tolleranza, il colloquio e il dialogo devono andare insieme con la riaffermazione e l'affermazione dei propri lineamenti culturali. Non c'è alcun dubbio che l'Europa è cristiana e l'Italia, come sede del Papato, lo è ancora di più; quindi quel simbolo ricorda tutta la nostra storia; non solo, è

un simbolo che in passato è stato elemento di contraddizione, ma che oggi è assolutamente pulito, limpido, segno di pace, di solidarietà, di amore. È un messaggio universale e come tale va mantenuto dov'è». Intervista pubblicata in “Corriere di Savigliano”, 6 novembre 2003, p. 9.

⁵ Il testo integrale è pubblicato nel settimanale cuneese *La Masca*, 5 luglio 2000.

⁶ La data ripetuta negli atti dell'Amministrazione provinciale di Verona è «24.7.1988». Invece la sezione II del CdS formulò il *parere* in data 27 aprile, e **non** il 24 luglio. Inoltre l'autore della mozione ritiene erroneamente che questo *parere* abbia stabilito che le norme sul crocifisso non possono essere considerate implicitamente abrogate (la sottolineatura è nel testo).

⁷ “L’Arena”, 20 dicembre 2001, p. 11.

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO II

ANCORA CONTESTAZIONI NELLE SCUOLE

1.

Dalle *parole ai fatti*. Nel Liceo classico di **Salemi**, in provincia di Trapani, un ignoto “integralista” cattolico appende di nascosto, nell’aula della quinta B ginnasiale, un crocifisso, che viene immediatamente notato, perché prima questo “arredo” non c’era. Si ripete in parte, ai primi di giugno 1997, quanto era avvenuto dieci anni prima nell’Istituto Tecnico Industriale di Cuneo. Stavolta, però, è il docente di materie letterarie, Vincenzo Adamo (laureato all’Università cattolica di Milano), a rimuoverlo la mattina seguente. Ricompare nuovamente, ma il professore non riesce a toglierlo: è stato attaccato alla parete con il silicone; e per rimuoverlo occorre scalpello e martello, lasciando poi sul muro la sagoma della croce. È evidente che non si tratta più di una bravata, ma di una provocazione attuata adoperando il simbolo religioso come una clava, come dichiara Adamo ai giornali locali. Ne parlano il *Giornale di Sicilia* (10, 15 e 17 giugno) e *La Sicilia* (8 luglio); ma la notizia viene anche commentata sul settimanale *Diario*, allegato a *l’Unità* (18/24 giugno). Naturalmente protesta la Curia di Mazara del Vallo, minacciando il ricorso alle vie legali, ma non contro l’anonimo fissatore del crocifisso, bensì contro il professore che l’ha fatto togliere. Il superiore dei Cappuccini di Salemi, padre Giammaria, è esplicito:

Una storia semplicemente vergognosa; credo che bisognerebbe intervenire anche legalmente nei confronti di questo professore.

Ma non se ne fa nulla. Più interessanti, e disincantati, i commenti degli studenti, riferiti nel servizio del *Giornale di Sicilia* del 10 giugno. «Ciò che non ci è andato giù – *dice uno* – a prescindere da crocifisso sì o crocifisso no, è stato l’atto di prepotenza di coloro che hanno attaccato per due volte il crocifisso in classe senza consultarci». Una studentessa dichiara: «Da anni siamo stati senza

crocifisso in classe e non è mai successo nulla; credo che si stia montando un caso per nulla». Alla fine, la preside, appellandosi ancora al *parere* del Consiglio di Stato e all'orientamento del ministero, fa esporre il crocifisso nell'aula che, precedentemente, ne era priva.

2.

All'inizio dell'anno scolastico 1999-2000, si verifica un caso inverso in una scuola elementare del centro storico di **Genova**, frequentata da bambini di varie etnie e culture religiose. Qui sono i genitori cattolici che protestano perché da alcune aule è sparito il crocifisso, e ne chiedono il ritorno. Sulla vicenda si sofferma in particolare *il Giornale* (7, 8 e 21 ottobre), con articoli e commenti che confermano come la disinformazione intorno a questo argomento sia sempre rilevante.

1) Innanzitutto la rimozione dell'*arredo sacro* viene messa in relazione con la presenza di numerosi alunni di fede islamica, falsando così la ragione di fondo per cui i simboli religiosi non devono contrassegnare le sedi statali, e dando invece rilievo, da una parte, alla diffusa avversione per “gli altri”, per i non cattolici, per chi “non la pensa come noi”, e, dall'altra, avallando la concezione totalitaria della maggioranza, che ritiene legittimo imporre il proprio volere anche in questioni come la religione o l'identità dello Stato. 2) Nel primo servizio di cronaca vengono riportate fra virgolette varie dichiarazioni, fra cui quella del provveditore agli studi, il quale cita le norme degli anni Venti, ma si riserva di valutare la loro vigenza e di studiare meglio la questione, affermando comunque che «i crocefissi ci devono essere e nessuno può prendersi la libertà di toglierli oppure di nasconderli». La giornalista, Cristina Argenti, aggiunge di suo che c'è «una sentenza [!] ben più recente, quella emessa nel 1988 dal consiglio di Stato, che evidenzia il dovere degli insegnanti a lasciare esposto il crocefisso». Nessuno degli intervistati, come succede quasi sempre, mostra di conoscere la Costituzione e le sentenze (queste, sì, sentenze!) della Corte Costituzionale. 3) L'autore del successivo articolo di commento, Paolo Armaroli, si propone «di dare una mano al provveditore», richiamando la Legge fondamentale della Repubblica nel titolo: *Il crocefisso a scuola è ammesso dalla Costituzione*. Ma il testo è di tutt'altro tono.

Le norme sull'esposizione del crocefisso nelle scuole ci sono, eccome. Esse si rincorrono nel tempo, perché sono state emanate sia nell'età liberale, sia nel ventennio fascista, sia nel dopo-

guerra, e risultano piuttosto uniformi. La *prima* codificazione la si rinviene nell'articolo 140 del regio decreto 15 settembre **1860**, n. 4336, riguardante il *regolamento* per l'istruzione elementare e attuativo della **legge 13 novembre 1859**, numero 3725, la cosiddetta **legge Casati**. [...] L'ultima codificazione in ordine di tempo risale al 19 ottobre 1967, allorquando il ministero della Pubblica istruzione emanò la *circolare* n. 367.

Per quanto riguarda la presenza del crocifisso nelle scuole elementari, evidentemente Armaroli suppone che sia tuttora valido il principio della “religione di Stato”, sul quale si fonda appunto la legge Casati. Quanto sia pretestuoso e anacronistico riesumare, nel 1999, l'antica legge Casati, lo evidenzia il successivo “argomento” di Armaroli:

Il Consiglio di Stato, poi, nel suo parere del 27 aprile 1988 ha avallato autorevolmente la suddetta normativa. [...] ha soggiunto che la Costituzione, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocifisso, per i principi che evoca fa parte del patrimonio storico. [...] Nessuna incertezza del diritto, dunque.. E **fino a prova contraria** *nessun contrasto della normativa richiamata*, nella sua doverosa interpretazione liberale, *con la lettera e lo spirito della Carta repubblicana*. Il caso perciò è chiuso sotto il profilo squisitamente giuridico.

Anche senza attendere la “prova contraria”, costituita dalla sentenza 439/2000 della Cassazione, ad Armaroli, apparentemente così ben informato, avrebbero dovuto venire in mente le numerose e limpide sentenze della Consulta su questa materia, o almeno i due principi supremi della Costituzione, di uguaglianza e di laicità. Che la questione fosse tutt'altro che chiusa, nel senso ipotizzato in questo articolo, lo provano appunto le due sentenze pronunciate l'anno dopo: quella succitata della Cassazione, e la n. 508/2000 della Corte Costituzionale, che, in nome di quei principi, affermano la prevalenza dei valori costituzionali su vetuste e anacronistiche norme, incompatibili con la Carta costituzionale.

Ma la campagna a favore del “crocifisso di Stato” non si ferma qui. In riferimento al caso genovese, il 21 ottobre *il Giornale* pubblica, nell'apposita rubrica, una lettera che, nel suo genere, rappresenta un modello di incongruenza:

a Genova hanno tolto il crocifisso dalle aule scolastiche in omaggio alla religione (islamica) professata da alcuni scolari. Nel diritto internazionale, il trattamento degli stranieri prevede la condizione di reciprocità: lo straniero può fare valere i diritti di qualsiasi altro cittadino italiano, *a condizione che il cittadino italiano nel Paese di provenienza del detto straniero possa godere degli stessi diritti di un cittadino di quel Paese* [sic!]. Ebbene, mi chiedo se i cattolici in Iran

(ammesso che ve ne siano), in Indonesia, o in Arabia Saudita possano esimersi dalle lezioni di Corano tenute dagli imam.

Il risultato di questo “ragionamento”, comune a chi esige *reciprocità*, è il seguente: poiché la reciprocità non vale solo in una direzione, se quegli Stati sono teocratici, confessionali, totalitari, per il criterio di reciprocità anche il nostro dovrebbe essere gestito con la stessa visione integralista della società, che è appunto l’atteggiamento che viene manifestato nei confronti dei “diversi”, e che si vorrebbe vedere applicato in Italia. Il commento, affidato a PG, ne è una conferma esplicita.

Noi costruiamo moschee, i paesi islamici edificano forse chiese per consentire ai cristiani di onorare il loro Dio? Da noi le parti sociali (così si dice: fa *chic*) si fanno in quattro per trovare una gabola che permetta ai lavoratori musulmani di «staccare» per le cinque preghiere quotidiane e di godere del riposo del venerdì. S’azzardi, un lavoratore cristiano occupato, mettiamo, in Sudan, a richiedere il permesso per recitare le devozioni. Come minimo, finisce dentro. [...] Possiamo anche amare i nostri gentili e pacifici e onesti ospiti più o meno clandestini, ma non credo che sia necessario compiacerli fino al punto di islamizzarci per quanti siamo. È proprio non bilanciando i diritti con i doveri che il governo alimenta la xenofobia. Brutta bestia, ma a differenza del razzismo, sentimento cieco e irrazionale, figlia dei fatti. Della predisposizione di molti immigrati al crimine. [...] Dei *provvedimenti presi per non urtare la loro suscettibilità*. E che immancabilmente *finiscono per urtare la nostra*. Come quello di togliere il crocifisso dalle aule scolastiche.

Anche per questo commentatore la Carta costituzionale viene considerata alla stregua della carta straccia. Infatti PG ritiene che sia lecito violare la neutralità delle istituzioni; pensa che sia legittimo offendere la coscienza di milioni di cittadini italiani che rivendicano il rispetto del principio di laicità dello Stato; crede implicitamente che gli Italiani – pochi o tanti che siano – che appartengono a fedi diverse dalla cattolica, o si professano atei o agnostici, contino nulla.

3.

All’inizio del 2001 si assiste a uno scontro assai acceso che nasce nella scuola per l’infanzia di S. Giorgio, a **Rovereto**. Nel corso della riunione di maestre e famiglie, tenuta ai primi di febbraio, viene discusso il progetto educativo che prevede l’abolizione delle preghiere e la rimozione dei crocifissi, alla luce degli orientamenti indicati dalla Provincia, e tenuto conto che, fra i compiti educativi della scuola per l’infanzia (primo gradino dell’intero ciclo scolastico) c’è anche l’educazione religiosa, ma non intesa come rito, né come catechismo

cattolico, bensì come approccio a valori universali, validi per credenti e non credenti, come amicizia, solidarietà, condivisione, accoglienza. Secondo la cronaca dell'incontro, pubblicata sul quotidiano *L'Adige* (15 febbraio), «le voci di dissenso sono state poche». Ma quelle poche sono sufficienti per portare queste scelte non solo all'attenzione del pubblico, ma alla discussione nel Consiglio comunale della città. Degli sviluppi dà puntualmente notizia *L'Adige* con servizi o note di cronaca per tutta la seconda metà del mese. Il 20 una breve nota informa che nella scuola «al mattino non si recita più la preghiera a Gesù ed è stato tolto il crocifisso», e si sostiene – erroneamente – che «del fatto non erano informati i genitori»:

La decisione di rendere completamente laica la scuola materna ha ovviamente acceso il dibattito. I cattolici e alcuni politici si sono schierati contro questa scelta ritenendola assurda perché cancellerebbe le nostre usanze e renderebbe anonima la società [...*ma*] c'è chi plaude all'iniziativa leggendoci un segnale importante di laicità delle istituzioni.

Nello stesso numero un lungo articolo tratta della questione in vista del Consiglio comunale, convocato per il giorno dopo per discutere, fra l'altro, sulle mozioni presentate dalla Lega Nord e da una lista civica. Il rappresentante leghista, all'opposizione, ma presidente del Consiglio, «si professa ateo ma sbandiera il vessillo della tradizione, della nostra religione, dei nostri costumi di trentini figli dei principi vescovi». Nella mozione, firmata anche da altri otto consiglieri, si chiede alla giunta comunale di

disporre affinché in tutte le strutture di educazione pubblica comunale vengano *obbligatoriamente appesi*, alle pareti delle aule, *crocifissi o icone raffiguranti il Cristo di dimensioni adeguate*. [...*contro la*] perversa e persino *delirante* ed irritante voglia di laicizzazione didattica, portavoce di un razzismo intellettuale partigiano a rovescio, che si propone di annullare l'ultimo baluardo inerte, effigie non solo di una cristianità sempre più torturata ma rappresentazione murale delle pene dell'uomo.

Commenta l'autore dell'articolo che il contenuto della mozione pare questo: «Se togliamo i simboli spirituali ai bambini, la società futura sarà priva di valori». Invece l'avvocato Sandro Canestrini, esponente della maggioranza, segnala che c'è una sentenza della Corte di Cassazione (si tratta della 439/2000) che si richiama al principio della laicità per affermare che i simboli religiosi non possono essere esposti nelle sedi dello Stato. Il giorno dopo il rappresentante della Lega ribatte che «non certo a questa sentenza bisogna rifarsi se vogliamo

confrontarci in modo serio [!] e sereno. Anzi! La *vera normativa* a cui fare riferimento è la *sentenza* [sic!] del Consiglio di Stato del 1988, n. 63/88...».

Passato il vivace dibattito in Consiglio, un gruppo di genitori scrivono a *L'Adige* (26 febbraio) per rettificare tante affermazioni e notizie imprecise.

Finora ci era parso più opportuno non esprimere pubblicamente le nostre opinioni perché consideravamo eccessivo il clamore scaturito e pensavamo fosse prioritario tutelare la serenità dell'ambiente in cui i nostri bambini vivono parte della loro giornata.

Adesso però sentiamo doveroso un nostro intervento, proprio per sostenere l'operato delle maestre, che hanno dimostrato profonda sensibilità nel porsi e nell'affrontare il problema; la loro non è stata certamente una decisione portata avanti con arroganza o supponenza; al contrario hanno saputo cogliere quello che è il vero nucleo della questione: *la scuola è pubblica, è di tutti, è per tutti; tutti, compresi gli atei*, possiedono una propria spiritualità [...] questa spiritualità non si deve confondere con la ritualità, con il rito specifico, che è manifestazione di una dottrina precisa, che può essere quella cattolica, quella islamica, ebraica o quant'altro e che deve trovare la sua espressione nei luoghi ad essa preposti, le chiese, le moschee, le sinagoghe o altro e *non nella scuola*.

4.

Nell'autunno 2001, si verifica nella scuola media “Cattaneo” di **La Spezia** uno dei casi che attirano di più l'attenzione della stampa e della televisione, pur non presentando aspetti diversi da quelli esaminati fin qui: a tanto clamore forse non è estraneo il recente rinnovo del Parlamento. Quando un nuovo alunno, di fede musulmana, entra in una classe prima, l'insegnante di lettere decide di staccare il crocifisso per favorire l'integrazione del nuovo arrivato¹. Reazioni esagitate da parte delle autorità scolastiche, di genitori, di commentatori, di politici; che non si placano neppure quando si viene a sapere che la professoressa è cattolica praticante e che insegna catechismo in parrocchia. Spiega agli allievi che rimuove il simbolo religioso perché è giusto praticare concretamente la tolleranza nella società multietnica; ma, a quanto riferiscono i *media*, non accenna neppure all'esigenza di rispettare l'identità laica della scuola. Il richiamo esclusivo alla “tolleranza” si presta ovviamente a essere criticato sul piano delle solite valutazioni soggettive, che antepongono ai principi di uguaglianza e di laicità sia un inesistente diritto della maggioranza a imporre il suo volere anche in campo religioso, sia una presunta *identità cristiana* di tutto il Paese, che sarebbe rappresentata simbolicamente dal crocifisso cattolico. Sul piano dei diritti, la “tolleranza” non è il riconoscimento della parità dei cittadini, ma si presenta come

una *concessione*, sempre revocabile, secondo le circostanze e gli interessi in gioco. Altra cosa, ovviamente, il concetto di *tolleranza* nei rapporti interpersonali.

Il 30 ottobre i servizi che appaiono su *Il Secolo XIX*, *il Giornale*, *la Repubblica*, *La Stampa* insistono soprattutto sulla contrarietà della preside e sul disappunto della Curia spezzina, riportando sostanzialmente le stesse versioni. La prima dichiara che l'insegnante ha sbagliato: «Decisioni del genere spettano agli organi collegiali»; e qui sbaglia la preside. La Curia fa sapere che è certo positivo «cercare il dialogo tra le religioni; ma non vi è alcun motivo di togliere un crocifisso da un'aula dove la maggioranza degli studenti è di religione cristiana». Più sorprendenti sono i primi commenti “a caldo” dell'ex ministro Livia Turco e di Ida Magli. La parlamentare Ds dichiara:

Il comportamento dell'insegnante è stato eccessivo, ma nasce da una giusta preoccupazione: come rendere ospitale l'entrata in aula dello studente; ma ha ecceduto perché non credo che questo debba andare a scapito della *nostra religione* [!], della nostra cultura, delle nostre regole.

Fra le quali regole Livia Turco non annovera, ovviamente, i principi di uguaglianza e di laicità, e il diritto inviolabile della libertà di coscienza in materia religiosa, ai quali non allude neppure di sfuggita. Inoltre risulta quantomeno scorretto parlare di *nostra religione*, dato che in Italia, oltre a milioni di atei e agnostici, ci sono cittadini di molte altre religioni e culture, diverse dalla *sua*. Infine ignora che le “regole” riguardanti il crocifisso, fondate sul principio della “religione di Stato”, sono di fatto inapplicabili perché in contrasto con la Costituzione, come chiarito dalla sentenza 439/2000 della Cassazione, che Livia Turco o non conosce o respinge.

Stupefacente la dichiarazione dell'antropologa Ida Magli:

L'insegnante ha sbagliato. Primo perché non è lei la proprietaria degli oggetti della scuola; secondo, perché di solito sono le minoranze ad adattarsi alle maggioranze. [...] Se proprio riteneva di prendere qualche decisione avrebbe dovuto parlarne in riunione con il preside e concordare un comportamento. [*comunque*] sono sempre le minoranze ad adattarsi alle maggioranze.

A una concezione totalitaria del *criterio numerico*, affermata con tanta sicumera, che cosa si può opporre, se non l'invito a citare uno studioso di diritto

costituzionale, uno solo, che confermi il dominio della maggioranza in materie attinenti la libertà di coscienza?

Nei giorni seguenti la vicenda sembra chiudersi con l'ordine della preside di ricollocare il simbolo cattolico nell'aula; ordine che non tiene conto dei termini giuridici della questione, delle sentenze della Consulta e della Cassazione, e, non ultimo, del proprio dovere di rispettare la Costituzione; particolari che nessun cronista si cura di evidenziare. Ma il clamore intorno all'episodio non si spegne. Il 1° novembre *La Stampa* ospita, nello spazio dei commenti, un articolo di don Leonardo Zega favorevole alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, e contrario, quindi, alla rimozione decisa dalla professoressa per favorire l'integrazione «di un alunno musulmano»:

L'episodio è la spia di un atteggiamento settario e si lascia dietro una scia di sgradevoli polemiche, provenienti come sempre dall'ala più oltranzista del laicismo militante. Si conviene magari sull'opportunità dell'iniziativa di un singolo dipendente, ma si invocano interventi dall'alto, vevolevoli per tutti. Perché non ordinare – si sostiene – la rimozione di ogni simbolo cristiano dai luoghi pubblici, dal momento che il cattolicesimo non è più religione di Stato?

L'argomento, apparentemente decisivo, è in realtà pretestuoso e carico di contraddizioni. Si difende la «laicità» dello Stato e al tempo stesso gli si riconoscono poteri di intervento smaccatamente ideologici. [...] Si pretende di sovrapporsi alla volontà della maggioranza degli italiani in nome della «neutralità» educativa elevata a dogma libertario. [...] Si paventa che un'immagine sacra, cara alla stragrande maggioranza dei cittadini, possa essere un inciampo sulla via dell'integrazione degli immigrati di diversa fede religiosa.

Come si vede, si ripropongono in questo commento i luoghi comuni ripetuti per anni da coloro che sognano ancora *una* “religione di Stato”.

Contrapposto a questa nota compare un intervento di Marco Belpoliti che, pur presentando osservazioni stimolanti contro la presenza del crocifisso, concentra l'attenzione sulla definizione di *identità* di un popolo, negando che gli Italiani siano oggi gli stessi degli anni Venti, quando vennero emanate le disposizioni sull'obbligo di esporre il simbolo cattolico nelle sedi statali. Ma, limitandosi esclusivamente a considerazioni di carattere antropologico, dimentica le ben più solide ragioni di diritto avverse alla presenza di simboli religiosi nelle scuole e nei tribunali.

La questione viene offerta infine alla vasta platea raggiunta dalla televisione, attraverso la concitata e contestata puntata della trasmissione “Porta a Porta” (5 novembre), a cui intervengono, fra gli altri, Massimo Cacciari e Adel Smith. Questi – rifacendosi all’interpretazione musulmana della “morte” di Gesù (profeta che non sarebbe stato affatto crocifisso) – definisce l’immagine rappresentata nel manufatto esposto nelle scuole «un cadavere in miniatura appeso a un pezzo di legno»². Una lettura veristica che viene considerata blasfema dai più, a incominciare dall’indignato filosofo Cacciari, e che suscita frementi reazioni sia durante il programma sia nei commenti sui quotidiani, e che si tradurrà in una denuncia per vilipendio alla religione cattolica. Fra i tanti commenti alla trasmissione e all’interpretazione del simbolo cattolico – che ripetono generalmente le consuete osservazioni superficiali ed emotive, su cui è inutile soffermarsi –³ si distingue l’articolo di Maurizio Blondet su *Avvenire* (7 novembre), che prende in considerazione anche alcuni aspetti giuridici relativi all’esposizione del crocifisso nelle sedi statali. Giustamente, per sostenere la legittimità della sua presenza, non allude neppure al peso numerico dei cattolici in Italia; ma sostiene (erroneamente) che «esistono in Italia leggi che puniscono il vilipendio delle credenze religiose di altri concittadini». E richiama genericamente

le leggi a garanzia del pluralismo e della libertà religiosa [*che*] non nascono da relativismo (nessuna fede è vera, dunque tutte si equivalgono), ma costituiscono una difesa dei *diritti della persona*: ciascuno può professare la sua fede senza venire discriminato e angariato dagli altri. Come nessuno in Italia può essere offeso fisicamente, così – *conclude Blondet* – non deve essere offeso nella sua fede, nelle sue intime convinzioni.

Non è chiaro, però, se affermare che “nessuno può essere offeso nella sua fede”, implichi che invece possa essere offeso chi non aderisce ad alcuna fede religiosa. Nè Blondet spiega in quale modo e perché una sede dello Stato – ossia “la casa di tutti” –, non contrassegnata da alcun simbolo religioso, possa offendere il credente cattolico. I *diritti della persona*, di **ciascuna** persona, non sono forse garantiti e pienamente rispettati soltanto quando le istituzioni non si identificano con *una* confessione?

¹ Riferisce il corrispondente de *il Giornale* (30 ottobre 2001) – e la cosa è del tutto verosimile – che l’insegnante abbia chiesto al ragazzino quale fosse la sua religione, venendo così a sapere che era islamico. Ma viene da chiedersi se una domanda del genere, anche se fatta a giovani di

undici-dodici anni, e sia pure fatta a fin di bene, non provochi imbarazzo e non offenda la coscienza come avviene con l'esposizione di un simbolo religioso nelle aule scolastiche.

² Vedere Capitolo 3, par. II, 3, e par. III, 3.4. Su esposto di una spettatrice, la Procura di Roma decide, due anni dopo, di rinviare a giudizio Adel Smith, accusato di aver offeso la religione cattolica con la sua descrizione del crocifisso, fissando il processo per il maggio 2004.

³ Per esempio il presidente dell'agenzia Sir della Cei, monsignor Giuseppe Cacciari, esprime «vibrante e sofferente indignazione per gli ignobili insulti al Crocifisso». Il cardinale Severino Poletto, elogiato Massimo Cacciari per la sua pronta ed efficace difesa dei sentimenti degli Italiani, lamenta invece la prudenza dei tre sacerdoti presenti in studio: «Mi sarei aspettato una dissociazione veemente. Non l'ho vista». Ancor più esagerate le parole del capogruppo della Lega in Regione Lombardia che intima ai conduttori di programmi televisivi di non invitare più chi può fare «apologia del *crimine religioso*». [!] Cfr. Luciano BORGHESAN, *Islam estremo in Tv, bufera su Vespa*, "La Stampa", 8 novembre 2001.

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO III

TORNA L'OBBLIGO DI ESPORRE IL CROCIFISSO?

1. 1.

Pur avendo la Lega, e altre componenti del Polo, sostenuto, a lungo e con forza, che sono sempre vigenti le norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso nelle scuole, perché così stabilisce – secondo costoro – la citatissima “sentenza” del CdS (così viene generalmente indicato il **parere** 63/1988), il 18 settembre 2002 viene presentato alla stampa un disegno di legge che prescrive l'obbligo di collocare il simbolo cattolico in tutte le sedi dello Stato, firmato da decine di deputati della maggioranza di centro-destra (ma anche da alcuni dell'opposizione). Con questa iniziativa, coloro che hanno sottoscritto il progetto ammettono implicitamente – forse senza neppure rendersene conto – che: 1°) davvero i regi decreti degli anni Venti sono decaduti, tanto che, per rendere obbligatoria la presenza del simbolo cattolico nelle sedi statali, occorre introdurre *ex novo* **una norma di legge** che, **allo stato attuale, evidentemente non c'è**; 2°) chi ha basato la difesa del “crocifisso di Stato” sull'attendibilità del suddetto **parere**, o mentiva, o ne ignorava il contenuto, o lo citava strumentalmente, confidando nella mancanza di controllo della stampa e del pubblico.

Questa proposta era stata preceduta da una lunga serie di iniziative prese a livello di Comuni, Province e Regioni. Abbiamo accennato ai casi di Savigliano e di Verona. Ora ricordiamo brevemente che nell'ottobre 2000 la Giunta comunale di Zogno, nel bergamasco, a maggioranza leghista, approva una mozione per far «rimettere al loro posto nelle aule scolastiche i crocefissi»¹. Due mesi dopo, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia approva un ordine del giorno (22 sì, 17 no, 2 astenuti) indirettamente connesso alla questione del crocifisso, ma che va citato per le motivazioni con cui viene invitata la Giunta a difendere l'identità etnica e religiosa dei friulani. Nel documento, firmato dai capigruppo della Lega, di Forza Italia e di An, si denuncia il pericolo rappresen-

tato dalla penetrazione della fede islamica; si ricordano gli interventi del cardinale Biffi di Bologna sull'incompatibilità «fra religioni che hanno concezioni totalmente diverse dei diritti individuali»; si respinge in sostanza qualsiasi contatto o contaminazione dei cittadini cattolici con altre culture o confessioni². In proposito *La Stampa* ospita il 28 dicembre una breve lettera firmata, sotto al titolino «I liberi pensatori sono un pericolo?»:

Mi pare molto riduttiva la mozione votata dai consiglieri di centro-destra della Regione Friuli-Venezia Giulia per difendere il cattolicesimo dalla minaccia dell'Islam. Non capisco perché, con la stessa logica, non si considerano altrettanto pericolose anche altre categorie sicuramente incompatibili con la tradizione che i ventidue consiglieri vogliono preservare. Atei, agnostici, liberi pensatori (e sono milioni), nonché buddisti, ebrei, induisti ... non attentano forse alla purezza dei friulani? Naturalmente ho celiato; ma c'è altro modo di commentare una indecente provocazione?

1. 2.

L'insistenza della Lega su questo tema si esprime anche con interrogazioni parlamentari riguardanti gli episodi che accadono nelle scuole di varie parti d'Italia. Dopo i concomitanti casi avvenuti nell'autunno 2001 a Ceva e a La Spezia³, un gruppo di deputati leghisti, capeggiati da Federico Bricolo, chiede spiegazioni al ministro dell'Istruzione Moratti e sollecita il governo a intervenire in difesa dell'identità cattolica del Paese. Dalla risposta, presentata alla Camera nella seduta del 22 novembre, si comprende bene come i fautori del “crocifisso di Stato” siano privi di qualsiasi appiglio giuridico per rivendicare la presenza di questo simbolo religioso nelle scuole. Innanzitutto il sottosegretario Valentina Aprea, incaricata di illustrare la situazione, precisa che la legge del 1994 sull'autonomia scolastica esclude che si possa *imporre* alle scuole la presenza del crocifisso. Quindi al ministero non rimane che studiare

opportune iniziative per disciplinare in maniera chiara e certa la materia riguardante l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Aggiunge che, tuttavia, si terrà conto del **parere** del Consiglio di Stato 63/1988; ma che esiste peraltro la sentenza 439/2000 della Cassazione che ha considerato implicitamente abrogate le disposizioni che includevano il crocifisso tra gli arredi scolastici, perché tali norme – spiega – trovavano fondamento nel principio della “religione di Stato”. Quanto ai due casi oggetto dell'interroga-

zione, il sottosegretario spiega agli interroganti quanto dovrebbero già sapere: che le decisioni prese a La Spezia e a Ceva sono state rispettivamente

un momento per insegnare come la scuola italiana operi per l'attuazione dei principi di uguaglianza e di rispetto della persona [... e] sono state adottate dalla scuola nell'esercizio delle prerogative riconosciute dalla normativa in materia di autonomia scolastica.

Di fronte a questi dati esposti dalla rappresentante del ministero, il deputato della Lega deve prendere atto che, per il momento, neppure all'interno della maggioranza di governo si è disposti a impegnarsi a fondo per far tornare in tutte le aule il simbolo cattolico. Ma non demorde⁴.

Infatti sei mesi dopo (14 maggio 2002) prepara una sua proposta di legge, subito sottoscritta anche da altri rappresentanti della Lega, nella quale è previsto che il crocifisso debba essere collocato pressoché ovunque: scuole, università, consigli regionali, provinciali, comunali, carceri, uffici giudiziari, Asl, stazioni, porti, aeroporti, sedi diplomatiche e consolari...:

La croce – sostiene il deputato della Lega – è un elemento irrinunciabile del patrimonio del nostro Paese. Le recenti polemiche relative alla presenza del crocifisso nelle aule, portate avanti in nome di una pretestuosa libertà di culto, hanno ferito questo nostro valore e simbolo. È questo il senso della nostra proposta, che nasce dal rispetto della pari dignità di ogni confessione religiosa [!] come prevede la Costituzione.

E al cronista de *Il Giornale* (15 maggio) dichiara:

Non è nostra intenzione offendere nessuno. Ma rispettare le minoranze non vuol dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia [...] Ogni popolo ha la sua bandiera, ma il Crocifisso è il simbolo che accomuna tutti gli Stati europei, e non solo [!].

Per completare il quadro della proposta – e per comprendere perché viene subito definita da alcuni parlamentari come *farneticante* – bisogna sapere che l'articolato prevede anche pesanti sanzioni per chi non rispetta la norma: rimuovere il crocifisso, o rifiutarsi di esporlo, comporta l'arresto fino a sei mesi o un'ammenda fino a mille euro. La parlamentare dei Ds, Gloria Buffo, commenta:

Come si vede, anche in Occidente i fondamentalismi non mancano e nella destra italiana tanto meno [...] Visto che la Lega, dal culto del dio Po, è passata adesso al culto per il crocifisso, non è escluso che domani possa arrivare a quello per il chador, proponendone l'uso obbligatorio.

Una battuta, questa, solo apparentemente paradossale, perché sei mesi prima, quando venne discussa l'interrogazione di Bricolo al ministro della P.I., lui stesso aveva dichiarato, in sede di replica:

Finché i musulmani non sono la maggioranza saranno loro a doversi adattare alle nostre regole e non noi alle loro.

Un criterio chiaramente *integralista*, visto che, se c'è una maggioranza di musulmani, diventa legittimo imporre il chador a tutte le donne, così come è considerato lecito imporre il crocifisso, quando sono in maggioranza i cattolici! Da notare infine che nei servizi giornalistici riguardanti l'iniziativa di Bricolo non vengono citate le norme generali che regolano la materia della libertà religiosa. Per esempio, nel lungo articolo su *La Stampa* (15 maggio) non compare mai un cenno ai principi costituzionali di uguaglianza e di laicità, né si ricordano le sentenze della Consulta che li richiamano.

2. 1.

Che le sortite di questo deputato della Lega (peraltro affiancato da altri colleghi dello stesso partito) non fossero estemporanee o frutto di improvvise e momentanee esuberanze folcloristiche, ma facessero parte di un disegno più generale, lo provano, di lì a poco, due fatti: la presentazione ufficiale del succitato disegno di legge, e il contemporaneo annuncio del ministro Moratti che è intenzionata a rendere obbligatoria la presenza del crocifisso in tutte le aule scolastiche. Poiché gli avvenimenti si accavallano nel giro di pochi giorni, durante il mese di settembre, conviene esporli in ordine cronologico.

Abbiamo già ricordato che il 15 settembre 2002 il Papa rivolge un appello affinché il crocifisso venga ricollocato nelle scuole e negli ospedali⁵. Ne danno grande risalto tutti i quotidiani, accompagnando i servizi con commenti di varie personalità. Il *Corriere della Sera* riporta anche le parole, ancor più perentorie, pronunciate da Wojtyła a Vienna nel giugno del 1998, quando la questione del crocifisso era dibattuta pure in Austria:

Tante cose possono essere tolte a noi cristiani. Ma la croce come segno di salvezza non ce la faremo togliere! Non permetteremo che essa venga esclusa dalla vita pubblica.

L'appassionato richiamo del Papa viene subito raccolto da parlamentari della Lega e dal ministro Moratti⁶. Nel pomeriggio del 18 il capogruppo della Lega, Alessandro Cè, e Federico Bricolo illustrano ufficialmente alla stampa il contenuto del disegno di legge. Il primo articolo recita:

Il crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Durante la conferenza stampa, Cè spiega che la Lega distingue tra la “chiesa buona”, tradizionale, rappresentata dai vescovi Biffi e Maggiolini, e la “chiesa cattiva”, di cui fanno parte i vescovi Bona di Saluzzo e Bettazzi. E Bricolo aggiunge:

Noi stiamo con il Papa, che all'Angelus di domenica scorsa ha rinnovato l'appello a esporre nuovamente il crocifisso.

Alle scontate reazioni negative di esponenti politici, si aggiunge la preoccupazione delle Comunità ebraiche, espressa dal presidente Amos Luzzatto, e l'intenzione dell'Unione musulmani d'Italia di ricorrere alla Corte di Strasburgo nel caso la legge dovesse essere approvata.

Lo stesso pomeriggio, sempre alla Camera (una coincidenza che non appare casuale), il ministro Moratti risponde a una nuova interpellanza sulla questione del crocifisso, citando il famigerato *parere* del CdS secondo il quale i regi decreti degli anni Venti non potevano considerarsi abrogati a seguito del neoConcordato. E perciò dichiara che, condividendo questo orientamento, si propone di far rispettare quelle norme:

Mi sembra doveroso assicurare che il crocifisso venga esposto nelle aule scolastiche a testimonianza della profonda radice cristiana del nostro Paese e di tutta l'Europa. [...] Le iniziative da assumere per disciplinare in maniera chiara e certa l'esposizione sono attualmente in via di definizione e alle stesse verrà data attuazione nei prossimi mesi.

Le parole del ministro, interpretate come annuncio di un imminente decreto che regolerà la materia, suscitano sui *media* un vivace dibattito che viene infiammato dalla strumentale provocazione del quotidiano della Lega, *la Padania*, che in prima pagina invita subito le famiglie a segnalare dove non c'è il crocifisso nelle aule frequentate dai figli, e chi l'avesse eventualmente fatto

togliere: come se si trattasse di reati da perseguire, applicando le sanzioni ipotizzate dal disegno di legge Bricolo, giacente alla Camera, e mai neppure sottoposto all'esame della competente commissione.

2. 2.

Il 20 settembre *Il Popolo* informa che il senatore Alberto Monticone, già presidente dell'Azione Cattolica, ha rivolto al ministro un'interrogazione urgente per sapere

quali siano le ragioni per le quali intende emanare nuove norme in materia [e] se esistano richieste da parte della Conferenza episcopale italiana sulla generale reintroduzione del Crocifisso nelle scuole pubbliche.

Lo stesso giorno *la Repubblica* pubblica in prima pagina l'intervento dello storico Pietro Scoppola (cattolico) intitolato, significativamente, "Il crocifisso non si impone per decreto". A parte le consuete e opinabili considerazioni sul significato *universale* del crocifisso, valido – secondo Scoppola – per credenti e non credenti, egli definisce la proposta di legge della Lega una «improvvida iniziativa [...] che offende il crocifisso perché se ne serve per obiettivi che sono contro tutto ciò che il crocifisso rappresenta». Il movimento di Bossi – scrive –

si propone di imporre il crocifisso nelle scuole all'indomani di quella squallida manifestazione dell'ampolla di acque del Po, trasportata dalle fonti a Venezia, che assunse nella sua prima edizione, e conserva, risonanze paganeggianti che tutti ricordano!

Perché mai – si chiede – «la signora Moratti si associa a questa brutta iniziativa? si può fare del crocifisso lo strumento per operazioni del genere? come accetterà la Chiesa questa iniziativa?».

Come cattolico vorrei esprimere la speranza che la Chiesa italiana non cada nel laccio di questa iniziativa che, a mio avviso, è solo una plateale strumentalizzazione del più alto simbolo cristiano per obiettivi che con il cristianesimo non hanno nulla a che fare.

Infine chiarisce la sua opinione in merito allo scopo principale della proposta leghista (corsivi e neretti miei):

Lo Stato può imporre per legge la presenza nei locali pubblici dei simboli della identità nazionale italiana, anche nei Comuni a maggioranza leghista; può imporre la presenza della bandiera tricolore o del ritratto del Presidente della Repubblica che «rappresenta – come la Costituzione

stabilisce – l'unità nazionale»; ma **non può imporre la presenza di un simbolo religioso** *senza contraddire la sua laicità*; può accettarne la presenza quando essa esprima un sentimento condiviso o quanto meno rispettato anche dal non credente, o dal credente di altra fede religiosa, non può imporla per legge. [...] Non serve a nulla difendere per legge il crocifisso nelle scuole se si dà spazio a culture, a mentalità e a politiche che contraddicono i valori che esso rappresenta.

Un commento, questo di Scoppola, stimolante e in larga parte condivisibile, se non fosse per l'auspicio espresso in conclusione: che i laici non si associno a una possibile campagna contro il crocifisso nella scuola; e che si lascino in sostanza le cose come stanno, rimettendo tutt'al più a ciascun *contestatore del crocifisso* l'onere di protestare, risolvendo questi *singoli episodi* «con equilibrio e buon senso e nei casi estremi con il ricorso al giudice». Una “soluzione” che – come è avvenuto e avviene troppo spesso in Italia – scarica sulla magistratura responsabilità che spettano innanzitutto al legislatore e al governo. Per non parlare del peso che così viene addossato al singolo cittadino, chiamato a difendere, da solo, quei diritti e principi che dovrebbero essere garantiti e rispettati da tutte le istituzioni dello Stato.

Nello stesso numero *la Repubblica* riferisce le dichiarazioni di alcuni politici contrari all'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle scuole, ventilata sia dal ministro Moratti sia dalla Lega: il repubblicano Giorgio La Malfa e il liberale Egidio Sterpa, eletti in Forza Italia, e il senatore della Margherita Alberto Monticone; e insieme anche le perplessità più o meno marcate di diversi sacerdoti. Il vescovo Antonio Riboldi respinge la proposta di imporre la presenza del crocifisso, pur negando che questo simbolo «possa offendere la sensibilità di chi cristiano non è»:

Imporre stupidamente un simbolo religioso è pericoloso. In questo modo si rischia di far odiare il crocifisso, ed è brutto vedere il simbolo dei cristiani odiato per colpa della politica⁷.

Preoccupazione e dubbi esprimono anche i vescovi Vincenzo Zarri, di Forlì, e Raffaele Nogaro, di Caserta. Ovviamente contrarie le altre confessioni cristiane non cattoliche (battisti, metodisti, valdesi); e anche le Comunità cristiane di base. Quanto al mondo della scuola, il preside del liceo Manzoni di Milano ricorda che l'istituto esiste dal 1884 «senza crocifissi in aula ... e le cose vanno bene così come sono». E il giorno dopo, nelle pagine di cronaca torinese, il quotidiano riferisce che pure il liceo Alfieri dice no al crocifisso in classe, e che «la Cassazione ha già bocciato l'esposizione di immagini religiose».

Sempre il 20 settembre *La Stampa* pubblica di Gian Enrico Rusconi una nota, il cui titolo riassume bene l'assunto principale del commento: «Il crocifisso non è di tutti». Anche Rusconi paventa che sia imminente «l'imposizione dall'alto del Crocifisso», prevista dalla proposta di legge della Lega. Ma – osserva – ciò crea un equivoco:

Il Crocifisso infatti non viene presentato come segno specifico e positivo di fede religiosa, che legittimamente si distingue dalle altre. Ma come un veicolo di universalismo. [...] In realtà questa affermazione può essere fatta soltanto in una interpretazione tutt'interna alla nostra cultura. Ma non è evidente per le altre culture. Soprattutto se e quando viene usata per riaffermare polemicamente la nostra differenza di cultura contro altre culture.

A questo proposito viene sottolineata un'evidente contraddizione, sfumata nella posizione di molti cattolici, esplicita nelle "argomentazioni" dei politici che vorrebbero contrassegnare tutte le sedi dello Stato con il crocifisso: «Un emblema che si vuole universalistico viene usato come riaffermazione della propria particolare differenza». Tuttavia Rusconi conclude conciliante:

L'attuale situazione giuridica delega di fatto alle singole autorità e comunità scolastiche la decisione se collocare o no il Crocifisso in aula. È un *modo ragionevole di affrontare il problema*, perché consente una discussione partecipata e quindi una *decisione condivisa* negli stessi luoghi educativi. Questo è il nostro universalismo: scambiare ragioni e decidere insieme [...]

Qualche breve annotazione a margine di questo punto. L'attuale situazione giuridica, secondo Rusconi, demanderebbe *giustamente* l'esposizione del crocifisso nelle scuole «alle singole *autorità* e *comunità* scolastiche». Già il riferimento a queste due *diverse* entità indica quale confusione persista sulla materia. Infatti, se la competenza è delle *autorità*, non può essere contemporaneamente delle *comunità*, e viceversa. Del resto è noto che il potere di collocare simboli religiosi nelle aule scolastiche non può essere, e non è attribuito alle singole scuole o classi; per le ovvie ragioni a cui abbiamo più volte accennato. In primo luogo i principi di uguaglianza e di laicità non sono sindacabili da chicchessia. Secondariamente, nelle questioni attinenti le intime convinzioni degli individui «si impone la pari protezione della coscienza di ciascuna persona» (sentenza 329/1997 della Corte Costituzionale). Non si vorrà sostenere – penso – che spetti al singolo alunno, o genitore, l'onere di contestare un'eventuale deliberazione di un Consiglio d'Istituto o di classe, per ottenere il rispetto dei propri

diritti di libertà e dei principi costituzionali. (Purtroppo questa incresciosa situazione si è già verificata, per esempio nel Veneto; ne riferiremo più avanti). Pensare dunque di “risolvere” la questione del crocifisso con votazioni a livello di classe o di scuola significa non solo calpestare principi e diritti costituzionalmente protetti, ma violare la sfera della coscienza individuale. Quali poi sarebbero le procedure nei tribunali, negli uffici, negli ospedali, nelle caserme, nelle carceri? Nessuno lo spiega!

2. 3.

Alle prime dichiarazioni di alcuni vescovi si aggiungono quelle di altri ecclesiastici raccolte il 21 settembre dal *Corriere della Sera* in una pagina dedicata interamente alla questione. In riferimento all’iniziativa del quotidiano leghista il cardinale Ersilio Tonini premette che:

È deprecabile. Questi toni astiosi creano soltanto un clima di tensione. Non è giusto far entrare questo discorso nella lotta tra partiti.

Ma poi aggiunge che non spetta allo Stato decidere se esporre o no il crocifisso nelle scuole:

Perché *la scuola non è dello Stato* [!], ma è un servizio che lo Stato offre alle famiglie. E semmai devono essere loro, le famiglie, a decidere.

Affermazioni sconcertanti: basta riflettere un attimo per rendersi conto come un “metodo” come questo sia del tutto assurdo. Ma il cardinale Tonini non è il solo che rifiuta di considerare preminente e fondamentale il rispetto degli interessi generali di **tutti** e di **ciascuno**, garantiti dai principi e diritti proclamati dalla Costituzione. Nella stessa pagina compare anche il commento del cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede. Innanzitutto egli ricorda che il regime nazista aveva deciso di rimuovere le croci dalle scuole (ma non dice che il primo riconoscimento di quel regime venne dal Vaticano, e che i pieni poteri a Hitler vennero votati dal partito cattolico tedesco); e insinua così, implicitamente, che chi contesta oggi la presenza del crocifisso nelle sedi dello Stato si mette sullo stesso piano dei nazisti. Poi, per superare l’avversione dei musulmani alla presenza del crocifisso in classe (considerati come se fossero i soli a contestarla), dichiara:

Bisognerebbe far capire meglio ai nostri concittadini islamici *cosa dice questo segno* [...] Cerchiamo il modo più giusto per dialogare con gli altri e far capire il **significato autentico** di questo segno. [...] Si tratta di mostrare cosa quel segno rappresenta *realmente*.

Naturalmente il significato autentico del crocifisso è solo quello che gli attribuisce la Chiesa cattolica, e non interessa se un islamico, un ebreo, un valdese, un ateo lo vedano come un segno di sopraffazione alla luce della storia della Chiesa. Ratzinger, in sintonia con Tonini, ribadisce inoltre che, comunque, la questione non compete allo Stato: «Non può essere imposto dall'alto, dev'essere qualcosa che viene *dalla tradizione*, dal popolo che lo chiede». Come al solito, questi autorevoli rappresentanti del cattolicesimo, dimentichi dell'insegnamento più originale di Gesù, non ammettono che lo Stato possa essere laico e che, dunque, ciò che è di Cesare va separato da ciò che è della religione.

Lo stesso numero del *Corriere* dedica all'argomento l'editoriale di Gaspare Barbiellini Amidei, il quale difende in modo persino più radicale e veemente la presenza del simbolo cattolico nelle scuole dello Stato.

Che sia opportuno avere il Crocifisso **ospite** dei luoghi pubblici dove la gente studia e lavora è nella logica di una società cristiana nelle radici e nelle abitudini di parte cospicua della popolazione. [...] Oggi la Chiesa cattolica non chiama nessuno «infedele». Il **suo** Crocifisso non può far paura, perché è un simbolo «per» e non «contro». C'è un duplice fraintendimento culturale e politico nelle reazioni alla richiesta di Giovanni Paolo II [...] e all'**impegno** preso dal **ministro** della Pubblica istruzione. Non si coglie il senso delle parole del Pontefice se ci si affida ai riflessi condizionati dell'ultimo anticlericalismo.

Dove il Crocifisso torna in classe, *si ripara soltanto il gesto di ignoranza di chi lo tolse*. Il Crocifisso non è segno di una supremazia etnica.

... Ma chiaro indice di una supremazia confessionale, certamente sì! Quanto alle altre affermazioni di Barbiellini Amidei, si commentano da sole per superficialità e sottovalutazione dei valori costituzionali in gioco. Anzi, della Costituzione, neppure una parola; come se non ci fosse.

Un caustico commento compare invece in prima pagina su *Il Secolo XIX*, firmato da Dino Cofrancesco che osserva, fra l'altro:

Uno Stato laico non obbliga all'esposizione del Crocifisso non perché rispettoso delle sensibilità religiose di alcuni ma perché assolutamente indifferente nei confronti delle credenze di tutti.

E ampio spazio all'argomento riserva *Il Messaggero*, con un articolo di monsignor Manlio Asta, che espone i consueti "argomenti" a sostegno del crocifisso esposto nelle scuole statali; e con uno contrario di Aldo Masullo, già docente di Filosofia morale, che coglie un aspetto particolare nelle dichiarazioni del ministro Moratti.

Il più prezioso servizio che la scuola deve rendere all'uomo è l'educazione di tutti, nessuno escluso, a pensare con il più rigoroso rispetto della logica elementare. [...] Preoccupa perciò il fatto che un ministro della scuola sprezzi platealmente la logica elementare. [...] La signora Moratti, nel suo empito restaurativo, pretende di far credere che la decisione d'imporre la ricollocazione del crocifisso nelle aule sia fondata sopra un obbligo giuridico, e non sopra un arbitrio di parte. Il ministro si richiama ad un parere del Consiglio di Stato [...] A parte la vetustà di tale parere, che è del 1988, e ben più della norma cui esso si riferisce, emanata nientemeno che nel 1928, in pieno fascismo, e il suo risultare **abrogata** dai principi giuridici generali prima ancora che dalla storia, è un'evidente **frode logica nella comunicazione politica** scambiare l'astratta non impossibilità costituzionale di una norma con il suo essere costituzionalmente dovuta.

La trascurabile incompletezza, nell'indicazione delle norme cui accenna Masullo, non scalfisce l'indubbia forza dell'accusa di "frode logica" rivolta alla signora Moratti. Il fatto è che, alla dichiarazione del ministro, ritenuta priva di logica elementare, sono seguiti atti amministrativi, poco conosciuti persino dagli "operatori scolastici", che presentano aspetti censurabili anche più gravi di una semplice "frode logica". Prima di esaminarli, riferiamo ancora la posizione espressa dai Missionari Saveriani di Brescia con un comunicato stampa diffuso il 23 settembre 2002.

Non possiamo oggi esimerci dal manifestare la nostra contrarietà ad una proposta che intende ridurre il simbolo religioso cristiano per eccellenza ad un mero "*simbolo della civiltà e della cultura*". [...] La croce, lo ribadiamo, è un *simbolo religioso* [...] Particolarmente deplorabili quelle motivazioni che intendono evidenziare la funzione di "*baluardo*" della croce nei confronti di altre religioni e di "*difesa*" dell'identità cattolica del nostro paese. Si tratta chiaramente di un uso strumentale del simbolo religioso con motivazioni che contrastano con i principi della Costituzione italiana e con il magistero del Concilio confluito nel documento sulla libertà religiosa (*Dignitatis Humanae 15 d*). [...]

Non si vuole con questo sostenere che il rispetto dell'altro, della sua diversa cultura e religione, implichi il disconoscimento o la sospensione della propria. Si intende invece ricordare che la proposizione della propria identità religiosa e culturale non deve mai essere ottenuta a scapito di una migliore convivenza tra culture e fedi diverse.

3. 1.

La vivace e ferma protesta all'ipotesi di un decreto legge che ordini ai dirigenti scolastici di esporre in ogni aula il crocifisso – decreto che molti commentatori, anche cattolici, considerano, con preoccupazione, imminente e deprecabile – induce il governo a smentire questa intenzione, quando nella Commissione Istruzione del Senato vengono discusse alcune interrogazioni a cui risponde il sottosegretario all'Istruzione Valentina Aprea (26 settembre). I quotidiani danno la notizia con titoli simili: «Crocifisso nelle aule – “nessun decreto del governo”»; e i resoconti riportano più o meno le stesse parole del sottosegretario:

Non sta al governo fare decreti sul crocifisso nelle aule. E infatti non è allo studio alcun provvedimento. Non facciamo decreti sugli arredi scolastici⁸.

Però Aprea rievoca il *parere* del CdS, per sottolineare che «il crocifisso fa parte dell'ordinario arredo delle aule scolastiche»; e per precisare:

È un importante obiettivo di civile convivenza, che il governo, come ha già annunciato, intende perseguire, il formarsi in tutte le scuole della consapevolezza del rispetto della cultura e delle tradizioni del nostro paese⁹.

I giornali riferiscono anche alcuni commenti di esponenti politici. Il senatore Monticone, autore di una delle interrogazioni, si dichiara sostanzialmente soddisfatto per il ripensamento del ministro Moratti. Ma di nuovo interviene un esponente della Chiesa, il cardinale Roberto Tucci, che commenta la questione alla Radio Vaticana, ribadendo sostanzialmente quanto dichiarato pochi giorni prima dal cardinale Ratzinger al *Corriere della Sera*. L'insistenza di questi porporati su argomenti inconsistenti, sia dal punto di vista giuridico sia da quello logico, induce a pensare che anche all'interno di un'istituzione avvezza alla riflessione e allo studio, come la Chiesa, s'è indebolito l'argine alla superficialità e alla disinformazione. Trascriviamo quanto riporta *Il Popolo*:

L'esposizione del Crocifisso non è offensiva per nessuno che abbia un minimo di apertura culturale [...] La maggioranza che si riconosce in qualche misura nel Crocifisso è molto più ampia di quella parte della popolazione italiana che aderisce alla Chiesa; ha diritto, questa maggioranza, di essere rispettata. [...] Va anche spiegato che cos'è il Crocifisso, perché spesso, soprattutto i musulmani, lo intendono in un modo che non corrisponde a quello che noi pensiamo¹⁰.

D'altra parte Tucci, consapevole sia delle preoccupanti implicazioni religiose insite nell'idea che il Crocifisso possa o debba essere esposto «come simbolo dell'identità occidentale», sia della contraddizione evidenziata prima da Rusconi, contesta la proposta di legge della Lega, firmata anche da parlamentari cattolici:

Francamente mi sento molto perplesso: se valga la pena imporre per legge l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle altre istituzioni pubbliche. [...] Io credo che sia meglio che decidano piuttosto in libertà [!], secondo un *modus vivendi* già ampiamente praticato, le comunità locali, i consigli d'istituto, le scuole di ogni ordine e grado.

Anche il cardinale, quindi, non considera più in vigore le norme fasciste, rivalutate dal CdS e tanto sbandierate dai politici. Ma sfugge a lui, e a coloro che condividono la sua “soluzione”, che molti cittadini non accettano più quel *modus vivendi*.

Per completezza va detto che, in quei giorni, *Il Popolo* ospita anche diversi stimolanti interventi, che testimoniano come, su questo problema, alcuni cattolici non condividano le posizioni espresse dai cardinali Tonini, Ratzinger e Tucci. Prima che il governo smentisse di voler imporre per legge il crocifisso, Franco Monaco (24 settembre) osserva che la proposta della Lega porta a un risultato paradossale:

Quello di levare il Crocefisso là dove c'è; tesi perfettamente sostenibile in via di principio in nome della laicità dello Stato. Perché delle due l'una: o il Crocefisso è avvertito di suo, naturalmente, come segno universale e, in tal caso, non è necessario fare appello a un obbligo di legge; o esso è espressione di una specifica confessione religiosa e dunque come simbolo di parte mal si concilia con i luoghi che sono di tutti, tanto più in una società sempre più multiculturale e multireligiosa e, in questo caso, un vincolo di legge andrebbe contestato in via di principio. [...] L'idea che qualcuno, in nome di una Croce non esposta, possa finire in galera ripugna alla nostra coscienza umana e cristiana.

È assai probabile che proprio considerazioni di questo genere abbiano indotto il governo, e per esso il sottosegretario Aprea, a escludere qualsiasi provvedimento legislativo in materia, perchè poi sarebbe stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Il giorno dopo appare un articolo assai interessante di Franca Bimbi, che si concentra in particolare sulla proposta di legge della Lega:

Io penso che si tratti di una proposta blasfema sul piano religioso. [...] Né più né meno di una bestemmia. [...] È un bel *remake* del principio “cuius regio, eius religio” [*varato quando*] le monarchie erano ancora assolute e la libertà di culto dei singoli condizionata dalle concordanze tra trono ed altare. [...] Il credente e il non credente hanno imparato a **separare valori tra loro non sovrapponibili**: la libertà religiosa personale, il riconoscimento pubblico delle forme collettive in cui si esprime l'appartenenza religiosa [...] Più i segni di un'egemonia religiosa si fanno visibili, più le giovani generazioni si trovano di fronte a modelli culturali unilaterali, che tentano di separare gli uni dagli altri. Anche utilizzando il nome di Dio. Non è così che possiamo pensare l'Europa. [...] oggi la forma di civilizzazione europea può pretendere di fondarsi prima di tutto sulla libertà religiosa individuale. Liberi di professare come di non professare, di restare aderenti alle appartenenze per nascita e suolo, come di abbandonarle. Questi principi vengono prima della stessa definizione di laicità dello Stato.

Dove non si riesce a seguire la Bimbi è nella proposta finale, dedotta contraddittoriamente da queste convincenti premesse:

D'altro canto, per me, questo non implica affatto la necessità di togliere i crocifissi dai luoghi pubblici in cui già ci sono, per scelta o per caso [?]. Non rimuoviamo Cristo da dove si trova, ma evitiamo di trasformarlo di nuovo in un idolo della politica.

Giorgio Merlo, sempre su *Il Popolo* (26 settembre) esamina la vicenda del crocifisso sul piano più propriamente politico, ritenendola «l'ultimo atto di un processo di clericalizzazione della politica italiana compiuto dallo schieramento di centro destra».

La laicità nell'azione politica – *scrive* – è stata seriamente messa in discussione in questi ultimi mesi a vantaggio di una profonda involuzione nel rapporto tra fede e politica. [...]

Stupisce che alcuni settori della Chiesa non avvertano il rischio di questa nefasta involuzione nel rapporto con la politica e nella stessa contraddizione tra la difesa virtuale – e confessionale – di alcuni valori e la palese violazione, nella concreta azione di governo, di principi basilari a difesa della persona e della sua dignità. [...]

La vera scommessa oggi è quella di battere sul terreno culturale e politico i rigurgiti di clericalismo e confessionalismo che vengono sparsi da larghi settori della destra italiana. Ma tocca soprattutto ai cattolici [...] avere un sussulto di orgoglio e di dignità respingendo questa trivialità culturale che rischia, se non affrontata e corretta, di contagiare larghi settori del mondo cattolico.

3. 2.

Come le parole pronunciate dal ministro Moratti alla Camera, il 18 settembre, avevano fatto pensare all'imminente approvazione di un decreto che avrebbe ingiunto di esporre il simbolo cattolico nelle scuole statali, così la

successiva smentita del sottosegretario Aprea lasciava capire che il governo non intendeva predisporre alcun provvedimento sulla materia. Ma, come abbiamo accennato (vedi sopra, punto 1.2), il ministro dell'Istruzione si proponeva comunque di “*disciplinare in maniera chiara e certa la materia riguardante l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*”. E a tale scopo, infatti, il 3 ottobre 2002 la signora Moratti emana la *direttiva* n. 2666, con annessa *nota* n. 2667, in realtà così poco chiare che difficilmente possono essere interpretate come vincolanti prescrizioni amministrative; tanto che vengono sostanzialmente ignorate dai dirigenti scolastici, né – a quanto risulta – sono state pubblicate sull'organo ufficiale del dicastero¹¹. Sono tuttavia atti che meritano di essere esaminati, per almeno due ragioni: primo, perché i *media* ne furono informati – ma solo dopo due mesi – e ne diedero notizia con notevole rilievo; secondo, perché la *nota*, che dovrebbe illustrare i fondamenti giuridici della *direttiva*, non solo prova che invece il ministero non è in grado di menzionare una sola norma o ragione fondata che giustifichi l'obbligo di esporre il simbolo cattolico nelle scuole, ma non fornisce neppure dati corretti sui documenti citati, alcuni dei quali vengono travisati in maniera da falsarne addirittura il contenuto. Vediamoli.

La *direttiva* 2666/2002 informa in poche righe che il ministero «**provvederà** ad impartire le occorrenti disposizioni perché»:

1. sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche;
2. ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di *raccoglimento* e di *meditazione* dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino.

Il 14 dicembre 2002 i giornali si sbizzarriscono ovviamente sul secondo punto, dando spazio ai commenti, prevalentemente negativi, di presidi, professori, studenti e sindacalisti¹². Secondo il segretario generale della CGIL-Scuola,

i luoghi di culto non si decretano per circolare del ministro, dimenticando peraltro che la nostra è una repubblica laica. Del resto è un'ordinanza inutile, dal momento che le scuole, nella loro autonomia, possono già attuare questo tipo di decisioni.

E l'omologo della UIL-Scuola aggiunge: «La scuola non è comunque sede di esercizio di culto». Analogo il commento del presidente dell'Associazione nazionale dei presidi:

Il fatto che si voglia attrezzare la scuola anche per luoghi di raccoglimento e meditazione rappresenta una duplicazione degli ambienti destinati al culto, nonostante i problemi riguardanti gli spazi e la sicurezza degli istituti. Meditazione e raccoglimento non sono tra le finalità della scuola.

Il redattore del *Corriere della Sera* sottolinea però che nella direttiva non si parla mai di religione o di culto; quasi che l'intenzione sia stata solo quella di gettare un sasso per valutare poi le reazioni. E qui si può notare che ancor più ambiguo è l'uso del futuro all'inizio del testo: «Provvederà ad impartire disposizioni». Non risulta che in seguito siano state impartite!

Ma è la *nota* 2667/2002 che va esaminata più in dettaglio, sia perché l'oggetto è: «*Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*»; sia perché si tratta di un puerile tentativo di anteporre l'ingenuo **parere** di un organo consultivo (quello solito del CdS) alle **sentenze** della Consulta e della Corte di Cassazione riguardanti l'argomento; sia perché presuppone che non esistano scrupolosi dirigenti scolastici in grado di stabilire se conti di più un **parere** o una **sentenza**, e se conti di più una *nota* ministeriale o un *principio costituzionale*. Il testo precisa subito che, «come è noto alle SS.LL.»,

le disposizioni che disciplinano l'esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole sono contenute nell'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 [...] nell'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e nella tabella C allo stesso allegata.

Orbene, questo richiamo sarebbe già, di per sé, più che sufficiente per ordinare ai capi d'istituto di rispettarne la prescrizione, senza bisogno di altre parole. Ma il ministro è così poco sicuro di quanto ha scritto che si dilunga poi a fornire elementi e considerazioni che confermerebbero a suo avviso l'attuale vigenza dei due regi decreti. In primo luogo ricorda pleonasticamente che «il Crocifisso fa parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche» della cui completezza e conservazione è responsabile il capo d'istituto; *incombenze* che – precisa – «non sono state né abrogate né modificate» dalle più recenti disposizioni (Testo unico, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e d. lgs 6 marzo 1998, n. 59).

Poi l'estensore della nota si sofferma in particolare sul **parere** 63/1988 del Consiglio di Stato, riportandone sia l'arbitraria interpretazione del simbolo cattolico, sia la conclusione: che le norme dei regi decreti «sono ancora vigenti e non possono essere considerate abrogate dall'accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede» (il neoConcordato).

A questo punto, avendo implicitamente ammesso che qualcuno ha affacciato dubbi sull'applicazione delle antiche norme degli anni Venti (perché, altrimenti, sarebbe stato chiesto un **parere** al CdS?), il ministro deve necessariamente ricordare che (corsivi e neretti miei):

Sullo specifico tema si è espressa *anche* la Corte di Cassazione con **sentenza** 1 marzo 2000, n. 439, con riferimento a *situazione non concernente la materia scolastica*, ma relativa al rifiuto di assunzione dell'ufficio di scrutatore in presenza del Crocifisso in un'*aula scolastica* *adibita a seggio elettorale*.

Dai riferimenti imprecisi sulla vicenda del professor Montagnana si desume che l'estensore non ha letto né il testo della sentenza, né le analisi degli studiosi (vedi Cap. 4, par. II, punti 1, 2 e 3), e non ha neppure consultato le cronache giornalistiche riguardanti la questione trattata nella sentenza. D'altronde, se fosse vero che il crocifisso si trovava in un'*aula scolastica adibita a seggio elettorale*, non si vede come si possa sostenere che la *situazione non concerne la materia scolastica*. Resta il fatto che la *nota* nasconde quello che la Cassazione conclude **sullo specifico tema, anche concernente la materia scolastica**; come ognuno può controllare esaminando la suddetta sentenza riprodotta in Appendice.

Ma ancor più grossolana e mistificante è l'affermazione contenuta nel successivo capoverso:

Per *analogo caso*, la stessa Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998, aveva affermato che *la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa* sancita dalla Costituzione.

1°) Solo chi avesse seguito molto da vicino la vicenda processuale di Montagnana potrebbe capire che l'*analogo caso* è sempre quello del professore di Cuneo, giunto il 13 ottobre 1998 di fronte alla Suprema Corte, che pronuncia la

sentenza di rinvio n. 3064, di cui abbiamo dato conto nel Cap. 2, par. IV, 3; **seguita** dalla successiva e definitiva sentenza 439/2000, che afferma esattamente il contrario di quanto asserisce il ministro Moratti. 2°) È difficile non ravvisare cattiva coscienza in un ministro che manipola le sentenze della Cassazione a proprio uso e consumo, e mostra addirittura di ignorare che le norme sul crocifisso sono state contestate dalla sentenza 439/2000 soprattutto perché *in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità*; e che, comunque, la Cassazione ha riconosciuto che quelle norme offendono anche la *libertà di coscienza* delle persone. 3°) Quest'ultimo aspetto è effettivamente trattato in maniera chiara nella suddetta sentenza 3064/1998 della III sez. pen. della Cassazione, «relativa alla medesima vicenda processuale, che fa derivare dalla libertà di coscienza oltre che la libertà religiosa anche la libertà di manifestare il pensiero»¹³.

Invece, ritenendo insufficiente il riferimento al solo **parere** del CdS, l'estensore della *nota* cita, come se fosse fonte autorevole di diritto, ancora un altro **parere**, emesso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna il 16 luglio 2002, che – scrive il ministro –

ha ritenuto ancora attuale l'orientamento a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, concludendo che “le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche vanno ritenute ancora in vigore” e che “l'affissione del Crocifisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa”.

Così, confortata da questi **pareri**, il ministro Moratti non si perita di

richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'esigenza che sia data attuazione alle norme sopra menzionate attraverso l'adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche.

E questa sarebbe la *chiara e certa* disposizione sull'esposizione del simbolo cattolico nelle scuole! Un provvedimento criticato fermamente, fra gli altri, anche dai Missionari Saveriani:

La proposizione della propria identità religiosa e culturale non deve mai essere raggiunta a scapito di una migliore convivenza tra culture e fedi diverse. Bisogna smetterla di fare della croce lo strumento baluardo di uno Stato confessionale. Serve, al contrario, intensificare l'impegno per un'educazione interculturale¹⁴.

3. 3.

Del **parere** dell'Avvocatura dello Stato di Bologna è giusto dare conto per completare il quadro, anche se, come si può intuire, le sue "argomentazioni" non incidono ovviamente sulla sostanza della questione¹⁵. All'Avvocatura distrettuale dell'Emilia Romagna si era rivolto il dirigente di un istituto comprensivo, per sapere se i più volte citati regi decreti erano da considerare abrogati in seguito al nuovo Concordato del 1984. I termini della richiesta sono identici a quelli del quesito rivolto dal ministero al Consiglio di Stato nel gennaio 1988, formulati, ora come allora, in modo distorto (intenzionalmente?), con il risultato di favorire un'altra risposta incongrua, come quella del CdS.

Infatti, secondo l'Avvocatura, le antiche disposizioni non solo vanno ritenute ancora in vigore, ma l'affissione del crocifisso non si può considerare lesiva del principio di libertà religiosa. A sostegno di questa risposta perentoria, l'Avvocatura indica il **parere** 63/1988 del Consiglio di Stato, e – colmo dei colmi – sottolinea la portata della sentenza pronunciata dalla sezione III della Corte di Cassazione il 13 ottobre 1998; quella stessa richiamata poi nella suddetta *nota* 2667 del ministro Moratti che ha utilizzato pedissequamente questo **parere** dell'Avvocatura, senza curarsi di verificare se il riferimento era travisato strumentalmente, com'è in effetti. L'Avvocatura si sofferma soprattutto sulla *massima* di quella sentenza, citandola però al di fuori del contesto; e soprattutto non ricorda che la Suprema Corte, proprio nel rispetto di quella *massima* pronuncia, diciotto mesi dopo, la sentenza 439/2000, secondo la quale il **parere** 63/1988 del CdS è *infondato*, e tutta la normativa sul crocifisso è inapplicabile, non già in rapporto al neoConcordato, ma perché in contrasto con la Costituzione! Eppure non si può certo pensare che, al momento di rispondere al quesito sul crocifisso, l'Avvocatura dello Stato ignorasse il testo della Costituzione, le sentenze della Consulta in materia (vedi Appendice 4), la sentenza 439/2000 della Cassazione e i commenti alla medesima. Perché dunque un ufficio di tale livello formula un parere affatto insostenibile alla luce di quei testi? E perché il ministro Moratti lo cita come fonte attendibile di diritto?

¹ *Corriere della Sera*, 25 ottobre 2000.

² Vedi *La Stampa* e *la Repubblica*, 21 dicembre 2000.

³ Vedi rispettivamente Cap. 3, par. II, 3 e l'ultimo punto del precedente paragrafo.

⁴ Fra i numerosi servizi apparsi sui quotidiani, particolarmente esauriente quello di Nino MANERA su "Il Giornale", 23 novembre 2001.

⁵ Vedi Cap. 3, par. III, 4.3.

⁶ La mobilitazione della Lega non si limita al Parlamento. Iniziative vengono prese anche a livello locale, come s'è accennato in diversi punti. Il 20 settembre la Lega presenta una mozione da discutere nel Consiglio comunale di Torino, chiamato ad approvare l'esposizione del crocifisso in coerenza con la proposta di legge presentata da Bricolo alla Camera. Messa all'ordine del giorno nella seduta del 9 dicembre 2002, suscita una lunga e animato dibattito in cui intervengono rappresentanti di tutti i gruppi. La mozione viene respinta con 22 voti contro 4 favorevoli e 2 astenuti.

⁷ Rispetto a queste osservazioni si stenta a credere che, un anno dopo, lo stesso vescovo Riboldi abbia rilasciato sprezzanti dichiarazioni contro l'ordine del tribunale dell'Aquila di rimuovere il crocifisso dalla scuola elementare di Ofena (vedi successivo par. IV): «Mi sembra che in questo caso si cerchi più il rumore che la ragione, da parte del magistrato che ha fatto la sentenza. Si deve essere detto: così tutti parlano di me. Ma si può ragionare in questa maniera?». Una domanda che il monsignore farebbe bene a rivolgere a se stesso, specie dopo aver sragionato di diritti, di reciprocità, della minaccia di togliere chiese, pitture, arte, ispirate al cristianesimo, e anche del significato che lui attribuisce al crocifisso: «Non è solo un simbolo religioso». Cfr. "La Stampa", 27 ottobre 2003, p. 3.

⁸ Nel verbale della 7^a Commissione del Senato (26 settembre 2002, p. 17) si legge però solo questo: «Il sottosegretario Aprea nega che il Ministero intenda adottare nuove normative al riguardo».

⁹ Servizi su "La Stampa" e "la Repubblica" del 27 settembre 2002.

¹⁰ Concetti ribaditi nel messaggio della Cei, diffuso all'inizio del 2004. I vescovi italiani affermano che il crocifisso è un "segno" non solo per i cattolici, ma per tutti indistintamente: «per credenti di altre religioni e per i non credenti è espressione viva e alta del dono di sé e del perdono».

¹¹ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, in una sentenza pronunciata il 13 novembre 2003 (depositata il 14 gennaio 2004), e riguardante la questione del crocifisso, lamenta che la circolare (o *direttiva*) non sia stata ufficialmente pubblicata, né comunicata alle scuole, agli alunni e alle famiglie, e neppure prodotta dall'Avvocatura dello Stato durante il dibattimen-

to. Vedi sent. 56/04, punti 2.3.1. e 2.3.2. (par. IV seguente). Invece l'ordinanza del tribunale dell'Aquila (22 Ottobre 2003) – che esamineremo nel medesimo par. IV, insieme alla sentenza del Tar del Veneto – cita queste note del ministero, probabilmente presentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.

¹² Si vedano i servizi su “La Stampa”, “la Repubblica”, “Corriere della Sera”, 14 dicembre 2002.

¹³ Cfr. Giovanni DI COSIMO, *Simboli religiosi...*, cit. p. 1136.

¹⁴ “La Stampa”, 14 dicembre 2002.

¹⁵ Utilizzo l'ampio resoconto pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”, 10 settembre 2002, p. 37, a cura di Nicola Mondelli.

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO IV

DUE ATTI GIUDIZIARI CONTRO LA DIRETTIVA DEL MINISTRO

1. 1.

Al clamore suscitato dall'ordinanza del tribunale de L'Aquila, che ingiunge al dirigente della scuola elementare di Ofena di rimuovere il crocifisso, s'è già accennato a proposito dei commenti di giornalisti e intellettuali. Pur essendo stata successivamente annullata dallo stesso tribunale – che ha ritenuto di essere incompetente in materia –, è opportuno esaminare da vicino le argomentazioni, approfondite e documentate, che inducono il magistrato a emettere il provvedimento di urgenza. Così, nel contempo, si accennerà anche all'azione che provoca l'intervento della magistratura ordinaria, grazie al meccanismo cui accenna l'articolo di De Oto (Cap. 4, par. II, 2): la tutela sommaria urgente prevista dall'art. 700 codice di procedura civile, quando viene minacciata o attuata la violazione di un diritto di libertà.

La successione degli avvenimenti può essere seguita attraverso la sintetica ricostruzione fatta dal magistrato incaricato di giudicare il ricorso presentato dall'avvocato Dario Visconti per conto di Adel Smith, «cittadino italiano», genitore di due bambini, di quattro e sei anni, che frequentano rispettivamente la scuola materna ed elementare di Ofena. Nella ponderosa ordinanza di 28 pagine, redatta il 22 ottobre 2003 (depositata in cancelleria il giorno seguente), si legge che all'inizio dell'anno scolastico, constatato che nella scuola frequentata dai figli è esposto il crocifisso, «simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a coloro che professano la religione cristiana», Smith ottiene che la maestra esponga anche un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano. L'affissione del solo crocifisso – fa presente il genitore – «costituirebbe lesione delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati». Ma il giorno dopo il dirigente scolastico fa rimuovere il quadretto; e il fatto viene

subito segnalato dai *media*, con le consuete imprecisioni e tante castronerie¹. Il signor Smith si rivolge perciò al tribunale, sia in proprio sia a nome dei figli, chiedendo, in via cautelare d'urgenza, la rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai figli; e all'udienza, fissata per il 15 ottobre, intervengono tanto l'istituto comprensivo cui appartiene la scuola materna ed elementare di Ofena, quanto il Ministero dell'Istruzione (rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), nonché il ricorrente.

È importante tenere presenti quali eccezioni di nullità vengono presentate dall'Avvocatura dello Stato, perché le ragioni per cui il giudice le respinge tutte, dopo averle scrupolosamente valutate, costituiscono la premessa della decisione di far rimuovere il crocifisso; ma anche perché alcune eccezioni saranno riproposte poco dopo, tali e quali, in un caso analogo, davanti al Tar del Veneto (lo vedremo fra poco); e infine perché segnalano l'inconsistenza degli argomenti a disposizione dell'Avvocatura per evitare che sia soccombente il Ministero. Data la complessità tecnica delle questioni, e la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali citati dal giudice, si rinvia alla sintesi dell'ordinanza nell'Appendice 5². Qui segnalo solo i temi delle eccezioni sollevate dal ministero: = nullità del ricorso, perché Smith ha agito da solo in rappresentanza dei figli; = difetto di giurisdizione, perché la questione sarebbe unicamente di competenza del giudice amministrativo (Tar); = l'esposizione del crocifisso sarebbe tuttora prescritta dai noti regi decreti, richiamati dal ministero nella *nota* 3 ottobre 2002, n. 2667; = nel ricorso di Smith non sarebbe indicata la domanda da proporre per il giudizio di merito; = per quanto attiene ai figli di Smith, l'eventuale danno non è affatto irreparabile, e perciò non si giustifica un provvedimento di urgenza.

Il giudice respinge tutte queste eccezioni e conclude l'ordinanza con una precisazione che si riallaccia all'episodio che diede inizio a tutta la vicenda.

È appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce di quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. *L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi* piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo. Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l'esposizione del solo crocifisso.

Per di più: «il danno lamentato è per definizione irreparabile. Come più volte si è ripetuto, si è in presenza di un *diritto di libertà assoluto* e costituzionalmente garantito».

Non a caso, infatti, la domanda di merito proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma specifica attraverso la condanna dell'Istituto convenuto alla rimozione del simbolo della croce, trattandosi di *lesione per definizione non risarcibile in termini economici*. A tal proposito non appare superfluo osservare che *la rimozione del crocifisso [...] è l'unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori*, poiché l'alternativa sarebbe non far partecipare all'attività didattica i piccoli [...]

In relazione al figlio iscritto alla scuola elementare, il giudice osserva che «non è neanche rimesso alla discrezione dell'utente (o dei genitori di questo) la scelta di fruire o meno del servizio di istruzione pubblica», che è, per questo grado scolastico, *obbligatoria*, tanto che la legge prevede la *responsabilità penale* dei genitori o di chi ne fa le veci per l'adempimento dell'obbligo da parte dei figli minori per complessivi dieci anni.

L'ordinanza perciò condanna l'istituto comprensivo a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola di Ofena, e assegna il termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

1. 2.

Depositata in cancelleria il 23 ottobre, perviene ai *media* due giorni dopo; ed “esplode” a incominciare dal 26, sia sui quotidiani con grandi titoli a tutta pagina sotto la testata, e con servizi all'interno, sia con eccezionale rilievo nei TG e nei GR. Della confusione, delle imprecisioni, delle castronerie di cui sono infarciti articoli e commenti abbiamo già dato qualche esempio. Chi volesse verificare di persona può consultare *il Giornale, la Repubblica, La Stampa, l'Unità, Corriere della Sera, il Resto del Carlino...* di quei giorni. Abbiamo già segnalato che, in un panorama generalmente squallido, conformista e disinformato, si stacca, per la carta stampata, l'eccezione rappresentata dall'articolo di Giovanna Zincone su *la Repubblica*; ed è doveroso ricordare ora lo scrupolo professionale di Giuliano Ferrara che, nella rubrica televisiva “otto e mezzo”, dedicata tempestivamente alla questione, unico tra i suoi omologhi, si presenta con il testo dell'ordinanza in mano, premettendo che si tratta, a suo giudizio, di un documento elaborato con serietà di argomenti e abbondanza di convincenti

riferimenti giuridici. Anche Giancarlo Mola (*la Repubblica*, 26 ottobre), scrive un articolo avendo sott'occhio certamente le parti essenziali del testo, perché lo indica correttamente – è uno dei pochissimi! – come “ordinanza” e “provvedimento d’urgenza”. Invece, nei titoli, nelle interviste, nei commenti pubblicati sui quotidiani, l’atto viene quasi sempre indicato erroneamente come “sentenza”. Scorriamo alcuni di questi scritti, partendo da quelli apparsi la domenica 26.

L’editoriale di Giordano Bruno Guerri su *il Giornale*, intitolato «Giustizia talebana», nelle prime righe parla «della sentenza [!] di un giudice avventuroso», facendo subito capire che non ha letto il provvedimento giudiziario tema dell’articolo. Poi rivela compiaciuto:

Negli anni Settanta anche io mi battevo, da laicissimo quale ero e sono, perché il crocifisso venisse tolto da tutti gli edifici pubblici, in particolare dalle scuole. [...] Trent’anni fa togliere il crocifisso significava volere una maggiore, e necessaria, laicità dello Stato.

C’è da dubitare che il suo intervento abbia contribuito ad affermare la laicità delle istituzioni visto che il simbolo cattolico contrassegna tuttora le sedi dello Stato! Comunque Guerri pensa che oggi il problema è diverso: c’è un’invasione musulmana nient’affatto pacifica. Perciò si chiede:

È vero che ai musulmani venuti in Italia il crocifisso nelle scuole dà tanto fastidio da temere per lo sviluppo psichico dei loro bambini? Se il problema è così grave, non vengano in Italia.

Per Guerri ovviamente non esistono Italiani – anche cattolici! – contrari alla presenza del crocifisso nelle scuole. (Del resto anche Adel Smith è cittadino italiano; ma Guerri non lo sa). Insomma, per il laicissimo Guerri il crocifisso va brandito come uno strumento politico. Infatti, secondo lui, il crocifisso

oggi è un simbolo che, anche per un laico, per un non credente, significa la difesa da una religione infinitamente meno «laica» di quella cattolica.

Ma chi pensa che i problemi sociali provocati dal massiccio afflusso di immigrati si possano risolvere esponendo semplicemente il crocifisso nelle scuole, nei tribunali, negli uffici, davvero dimostra di ignorare come questi fenomeni siano stati affrontati, positivamente, altrove, e come occorre agire qui da noi. Non a caso la proposta con cui Guerri chiude l’editoriale è quella ricorrente, e sbagliata:

Se non si vuole farne un'imposizione di Stato, com'è auspicabile, se ne faccia una questione di semplice e pura democrazia: che gli insegnanti e gli alunni (i genitori per i più piccoli) votino pro o contro il crocifisso e venga rispettata la volontà della maggioranza.

Sono esempi di sapienza pseudodemocratica e pseudogiuridica di questo tenore che mostrano quale sia il livello della “cultura” espressa da certi ambienti conservatori italiani.

Nella loro sinteticità sono ancor più sconcertanti i commenti di alcuni esponenti politici. Riccardo Pedrizzi, responsabile per le politiche della famiglia di Alleanza nazionale dichiara:

Una *sentenza* fuorilegge, che dimentica che siamo italiani e che viviamo in Italia [...] C'è una *legge* dello Stato che prevede l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Questo non lo diciamo solo noi; lo ha detto anche il Consiglio di Stato con una sentenza [!] del 1988.

Francesco Storace, presidente della regione Lazio, si limita a una esclamazione sarcastica: «Ad Adel Smith vogliamo dare anche il diritto di voto?»; più che sufficiente per dimostrare quanto ignori i fatti, dato che Smith esercita già il diritto di voto, essendo italiano; e quanto preferisca una battuta sciocca a un attimo di riflessione³.

Ovviamente indignate, e ugualmente disinformate, le reazioni di esponenti della Chiesa. Quelle del cardinale Ersilio Tonini sono facilmente immaginabili:

Una *sentenza* sbalorditiva, che va contro la legge ed è frutto di un clamoroso errore di fondo. [...] Ancora adesso non riesco a capire in base a quali dispositivi legislativi il tribunale dell'Aquila abbia preso una decisione del genere. [...] Allora mi chiedo perché non ordinare la distruzione delle cattedrali o impedire alla Croce Rossa di svolgere la sua azione di soccorso⁴.

Sciocchezze analoghe si trovano anche nella lunga intervista, rilasciata il 26 a *la Repubblica*, da monsignor Rino Fisichella, rettore della Pontificia Università Lateranense:

Non è competenza di un giudice intervenire su queste tematiche. Aspettiamo le motivazioni della *sentenza*, dopodiché reagiremo con fermezza. [...] Di fronte a vicende di questo genere sta vincendo una forma di intolleranza nei confronti dei simboli della fede cristiana. Dico, inoltre, che non si vuole capire che il segno del Crocifisso è una espressione profonda di cultura e di umanità. Non comprendere questa cosa è grave.

Si noti che il testo dell'**ordinanza** era già disponibile subito su un sito internet. Quanto poi alla minacciata “ferma reazione”, non se n'è fatto nulla, a conferma che, nel merito, mancano seri argomenti giuridici, o anche solo logici, per confutare le conclusioni sia dell'ordinanza, sia della giurisprudenza della Cassazione.

1. 3.

Il giorno dopo (27 ottobre) incominciano ad apparire servizi e commenti meno sgangherati, accanto ad articoli infarciti di errori e sciocchezze come quello di Marco Tosatti su *La Stampa*, il quale scrive, fra l'altro:

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da un regio decreto del 1924, confermato [?] nel 1928. Nel 1984 la revisione del Concordato del 1929 ha considerato in vigore quelle disposizioni. [*sic!*]

Però nella stessa pagina, sotto al titolo «Tullia Zevi: nessuna immagine deve apparire nelle scuole laiche», compare un'intervista all'ex-presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche. Dichiara la Zevi:

Ritengo che *nella scuola non dovrebbero esserci simboli*, né di un segno né dell'altro. Penso che *chi crede fermamente nella laicità dello Stato non possa non ammettere che il problema in Italia esiste. Da molto tempo.* [...] *Dalla stesura della Costituzione italiana.*[...] È da più di mezzo secolo che se ne discute. [...]

Il punto non è il crocifisso in sé ma la disparità fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose.

Una significativa prova di due fatti: che la questione del crocifisso non emerge solo negli ultimi anni, e che non è stata posta solo da un cittadino di fede islamica. Che non tutti se ne siano dimenticati, lo confermano altri due pezzi pubblicati nello stesso numero del quotidiano torinese. In prima pagina l'articolo di Gian Enrico Rusconi ha per titolo: «Ma non è una vittoria dell'Islam». Il notista si pone innanzitutto una serie di domande:

Il Crocifisso in aula è il simbolo di una civiltà d'appartenenza, di una identità collettiva nazionale? E quindi come tale è da promuovere? Oppure è il segno specifico di una fede con precisi caratteri dogmatici e altrettanto precisi orientamenti etici? È quindi da sottoporre al rigoroso criterio della libertà di coscienza individuale e della pluralità delle fedi e non-fedi?

Stranamente Rusconi non si chiede se la questione non vada piuttosto esaminata alla luce dei supremi principi costituzionali di laicità e di uguaglianza; e passa invece alle risposte, di cui riportiamo le più interessanti.

Il Crocifisso, inteso come strumento identitario di civiltà, rischia di perdere ogni contenuto positivo di fede (l'idea dell'uomo-Dio, della salvezza, della redenzione), per diventare **un graffito culturale**. [...]

Si obietta che nel caso di cui si parla oggi le posizioni sono rovesciate. È il Crocifisso che viene rimosso, vittima di improprie «rivendicazioni identitarie» di altri.

Conclude poi Rusconi con una stimolante considerazione che non è stata adeguatamente raccolta nel prosieguo delle discussioni nei giorni successivi.

Che un giudice italiano inviti a togliere il Crocifisso da *un'aula* scolastica, in nome dell'applicazione del principio della libertà di coscienza, *non è un atto di soggezione ad una intimidazione fondamentalista*. Al contrario. È il segno che l'universalismo, il rispetto degli uomini, della loro libertà e autonomia, plasticamente rappresentata nel codice religioso dal Crocifisso, ha trovato la sua *espressione laica*. Non è una vittoria dell'Islam, ma sull'Islam.

L'altro articolo da segnalare (firmato m. mont.), è a p. 5 sotto al titolo: «Il crocifisso dai seggi di Cuneo fino in Cassazione». Ripercorre sinteticamente la storia della questione nelle scuole, a partire dal 1987 («Non c'era ancora Adel Smith», si sottolinea), fino alla sentenza della Cassazione che chiuse il caso Montagnana; e dimostra che almeno questo giornalista si è documentato sulla materia prima di scrivere⁵.

Scoraggiante è la posizione espressa da esponenti Ds su *l'Unità* del 27 ottobre. Recita un titolino a pagina 3: «I Ds contestano comunque la *sentenza*»:

Veltroni parla di «forzatura tutta sbagliata» visto che nasce da una richiesta della «componente più fondamentalista del mondo islamico». Vannino Chiti spiega che la questione non può essere risolta in un Tribunale.

Dopo che – come abbiamo documentato – la questione è stata posta per decenni e a più riprese in Parlamento (dove i ministri del centro-sinistra non hanno neppure dato risposte alle interrogazioni), chi, come Chiti, sostiene che non spetta alla magistratura pronunciarsi sulla violazione di diritti individuali e di principi costituzionali, dovrebbe quantomeno indicare a quale altro organismo

deve rivolgersi il cittadino che si ritiene danneggiato dalla Pubblica Amministrazione.

Lo stesso giorno i quotidiani informano che il Guardasigilli Roberto Castelli ha ordinato un'ispezione presso il tribunale de L'Aquila per verificare se l'ordinanza sia "illegittima" e se il magistrato meriti una sanzione disciplinare⁶. Sul *Corriere della Sera* – che dà la notizia con grande evidenza in prima, e a tutta pagina nell'interno – Virginia Piccolillo intervista l'estensore dell'ordinanza, Mario Montanaro, che si definisce "cultore di un tecnicismo sfrenato", come provano le motivazioni del suo atto.

Io parto dal principio che il diritto è diritto. [...] Certamente i profili sociali e culturali sono esistenti, però io non ho deciso in base a ragioni di carattere sociale ma solo in base al diritto. [...] Il Tribunale ha preso nella mia persona un provvedimento d'urgenza. Non è una sentenza definitiva. [...] Ho scritto 30 pagine di motivazione, citando sentenze e articoli, per spiegare quella decisione. [...] Nel merito deciderà il Tribunale in sede collegiale (con tre magistrati, fra i quali io non ci sarò), se l'Avvocatura opporrà reclamo. E penso che lo farà.

Profezia che, come abbiamo accennato, è stata puntualmente confermata (solo che il collegio giudicante non ha affatto esaminato la questione nel merito, preferendo accogliere l'eccezione di nullità per difetto di giurisdizione, e dichiarando perciò che la questione è di competenza della giustizia amministrativa: un modo come un altro per non pronunciarsi sulla materia). Ma neppure i chiarimenti "tecnici" esposti nell'intervista sono stati presi in considerazione dai commentatori. Nella stessa pagina appaiono i giudizi di molti parlamentari su quella che tutti continuano a definire «sentenza»: per Maurizio Gasparri si tratta di «un delirio abominevole»; per Marco Follini «non ha nulla a che vedere con la laicità dello Stato»; per Livia Turco, «una forzatura»; per Gianfranco Fini, una decisione «di un magistrato in cerca di notorietà»; e via di questo passo. Della stessa supponente disinformazione è infarcito anche l'articolo di Lorenzo Salvia che pretende di presentare informazioni obiettive sull'argomento: «*Le regole – Il simbolo a scuola "autorizzato" da due regi decreti*». Non solo il giornalista scrive che i regi decreti del 1924 e del 1928 sono "leggi" (mentre sono disposizioni regolamentari) – secondo lui mai abrogate o modificate – e che semmai possono essere cambiate dal Parlamento, oppure impugnate davanti alla Corte Costituzionale (esamineremo questa ipotesi nel seguente punto 2); ma sostiene che il **parere** 63/1988 del CdS è tanto fondato che è «condiviso dalla

Cassazione con una sentenza del 13 ottobre 1998». Una grossolana falsità – presente anche nella circolare Moratti 2667 (richiamata infatti da Salvia come “l’ultimo atto” sulla materia) – che abbiamo smascherato nel precedente par. III, punti 3.2 e 3.3. Non una parola sulla *successiva* e *definitiva* sentenza 439/2000 della Cassazione. Tale è “l’informazione” trasmessa da questo e da tanti altri quotidiani sulla questione del crocifisso. Nessuna sorpresa, quindi, se arrivano ai giornali centinaia di lettere con castronerie identiche a quelle scritte da redattori, o dette da commentatori, sacerdoti e parlamentari, nonostante le precisazioni del giudice aquilano⁷. Il quale, intervistato lo stesso giorno anche da Giancarlo Mola per *la Repubblica*, ha l’opportunità di spiegare meglio il contenuto dell’ordinanza, rispondendo a domande puntuali di questo giornalista.

Non ho fatto altro che applicare principi che la giurisprudenza più autorevole ha ribadito in diverse occasioni. [...] C’è una sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione del 2000 che dice esattamente quello che ho detto io. Non è una sentenza qualsiasi. Ripeto: è la Corte di Cassazione.

E all’intervistatore che ricorda come quella sentenza riguardi i seggi elettorali, il magistrato risponde:

È l’applicazione del *medesimo principio*. La mia *ordinanza* aggiunge solo che per rispettare quel principio bisogna rimuovere il simbolo. [...] È un atto pubblico. Chiunque può leggerla e farsi un’opinione. I giuristi possono commentarla. E io sono pronto a un confronto di tipo tecnico. Fra l’altro voglio precisare che **non si tratta di una sentenza** ma di un’ordinanza d’urgenza; è una decisione che, nel merito, deve essere ancora approfondita. Non è un atto definitivo. Nulla impedisce che un’ordinanza urgente di accoglimento del ricorso si trasformi in una sentenza di rigetto.

Ma neppure questo è avvenuto perché, come abbiamo accennato, il tribunale non è neppure entrato nel merito degli argomenti proposti dal giudice, dichiarando la propria incompetenza.

Naturalmente ci sono anche esplicite approvazioni dell’ordinanza, espresse sia da singoli (già segnalati), sia da associazioni laiche o religiose. Fin dal 27 ottobre il Comitato Torinese per la Laicità della Scuola diffonde un comunicato in cui giudica di grande valore civile la decisione del tribunale aquilano: «Indipendentemente dalle motivazioni particolari del ricorrente», si legge nel documento, l’ordinanza «ribadisce il principio che lo Stato laico non debba esporre

nelle sedi pubbliche alcun simbolo religioso, con ciò rispettando le convinzioni di tutti i cittadini, credenti in varie religioni oppure non credenti»:

La presenza del crocifisso nei luoghi pubblici è oggetto di dibattito culturale e di contenzioso giuridico da lunga data e sbagliano i difensori del simbolo cattolico che pongono la questione nei termini di conflitto tra Cattolicesimo e Islam [...] Si tratta di ben altro e cioè del semplice fatto che la Costituzione della Repubblica Italiana non riconosce una religione di Stato e sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini, «senza distinzione ... di religione». Voler imporre il crocifisso in base a regi decreti degli anni Venti dimostra solo la volontà pervicace di non voler prendere atto dei principi basilari della Costituzione repubblicana.

Significativo, per la sede dove viene pubblicato, è l'approfondito commento di Giulio Disegni che apre il numero di dicembre 2003 del bimestrale ebraico torinese *Ha Keillah*, notando subito che «ben poche pronunce di un magistrato sono state negli ultimi tempi oggetto di tanta protervia, minacce, appelli e quant'altro».

Eppure [...] il giudice che ha disposto la rimozione non ha applicato altro che la Costituzione e i principi da essa derivanti. [...] ha esattamente rilevato che i decreti fascisti che prevedono l'obbligo dell'affissione costituiscono in realtà una *normativa regolamentare* di esecuzione di una legge [la "Casati"] «che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque ad un sistema costituzionale quale quello disegnato dallo Statuto Albertino, che all'art. 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato. [...]

Disegni riassume in modo chiaro i punti principali dell'ordinanza, mettendo in evidenza come il magistrato abbia evocato i principi cari alla miglior dottrina laica in tema di libertà religiosa, e abbia fondato il suo ragionamento sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Infatti – sottolinea in conclusione – «il passaggio rilevante per la decisione è dato proprio dal richiamo puntuale [alle] sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991» della Consulta:

Una decisione dunque coraggiosa e in linea con la Costituzione, che merita attenzione e non crociate, come quelle scaricate addosso da mezza (?) Italia. Alla faccia della laicità.

1. 4.

Ancora per alcuni giorni la vicenda di Ofena rimane l'argomento di apertura sui quotidiani. Si distingue per i toni barricadieri e xenofobi *il Giornale*. Il 29 ottobre, ha di nuovo un titolo a tutta pagina, in prima; un articolo di fondo di Ida Magli; tutta la pagina 3 occupata da quattro articoli dedicati alla questione: un'intervista all'ex presidente della Consulta, Giuliano Vassalli,

secondo il quale siamo in presenza di una crociata musulmana; un servizio sull'inchiesta contro il magistrato, avviata dal ministro della Giustizia, che garantisce tempi molto stretti (ma non si conosce ancora la conclusione degli ispettori); e una nota anonima intitolata «La sentenza – Così il magistrato “interpreta” l'Italia». Già il titolo anticipa l'impronta sprezzante dell'articolo, secondo il quale il giudice «scrive come se sedesse alla Corte costituzionale»:

Il magistrato *corregge* sentenze della Consulta e critica pareri del Consiglio di Stato, interpreta decisioni della Cassazione e segue un ragionamento giuridico-sociologico: tutto per dimostrare che l'esposizione del crocifisso nelle scuole è in contrasto con la libertà di religione [...]

Il quarto articolo è un “viaggio” fra le scuole di Milano, sprovviste del simbolo cattolico: una cronaca che, di per sé, non serve a riequilibrare il quadro deformato della situazione. Tanto più che nella pagina dei “commenti” c'è pure un intervento di Paolo Armaroli, il quale inizia rimproverando il giudice perché, per arrivare alla decisione di ordinare la rimozione del crocifisso, «verga ben trenta pagine di motivazione [...] se tutto fosse stato così chiaro dalla a alla zeta, il magistrato se la sarebbe potuta cavare in quattro e quattr'otto». Ma riflettiamo un attimo. Se, dopo aver ampiamente illustrato e documentato i motivi della sua decisione, le reazioni contrarie sono state tanto scomposte, irrazionali, insistenti, ognuno s'immagini quale putiferio sarebbe nato nel caso in cui il giudice avesse sbrigativamente enumerato solo *gli articoli* della Costituzione riguardanti i principi e i diritti in gioco, *le sentenze* della Consulta e *quella* della Cassazione, e *gli estremi* della giurisprudenza di merito riguardante le eccezioni di nullità. Del resto, l'unico “argomento” al quale s'aggrappa Armaroli è il **parere** del Consiglio di Stato, che egli dichiara di condividere totalmente, specie dove ritiene non abrogati i regi decreti. Solo che alla fine Armaroli si contraddice, laddove pensa – stavolta giustamente – che il problema è di accertare se la vetusta normativa sia conforme o no alla Costituzione.

Stranamente in controtendenza con le pagine nazionali, *il Giornale*, sempre nell'edizione del 29 ottobre, dedica un ampio e corretto servizio alla vicenda giudiziaria di Montagnana, nel fascicolo del Piemonte. Sotto un titolo a tutta pagina: «Cuneo disse no al crocifisso 9 anni fa», compare una lunga intervista al professore. Ancora il 29 si viene a sapere che alla vicenda di Ofena hanno dedicato articoli il *New York Times*, *Le Monde* in prima pagina, e il giornale arabo internazionale *Al Sharq Al Awsat*. Due giorni dopo, il 31 ottobre,

il *Quotidiano Nazionale* pubblica un'intervista anche alla professoressa Migliano, che rievoca l'esperienza di quindici anni prima; e *la Repubblica* segnala il «No dei Valdesi»: «La Federazione delle Chiese Evangeliche si pronuncerà contro il crocefisso nelle scuole, anche se non per via giudiziaria».

Una citazione particolare merita *il manifesto* che, nell'edizione del 30 ottobre, dedica alla vicenda due dense e documentate pagine, oltre a due commenti. Quello di Rossana Rossanda riguarda soprattutto il tema della laicità o aconfessionalità dello Stato, e quindi della scuola statale. Riferendosi al dibattito sul *chador* in corso sui *media* francesi, scrive:

È la scuola che non va col velo, che non dichiara una fede, ma deve elargire il suo insegnamento laico a tutti gli alunni e le alunne, col velo o senza, con l'ombelico al vento o senza, con segni identitari o senza. **La laicità è soltanto**, ma inesorabilmente, **dell'istituzione**.

Quanto al crocefisso, Rossanda nota:

Assistiamo a una curiosa convergenza fra imam e vescovi i quali dichiarano come qualmente purché un dio sia appeso su una parete di scuola e dei pubblici uffici, non importa quale dio sia. Quel che importa [...] è che la legislazione si attenga alla fede. L'**unico nemico** non è l'altra religione, è **la laicità**. Dal 1789 ad oggi abbiamo fatto vigorosi passi indietro⁸.

L'altro, di Alessandro Portelli, tocca tre punti. Al primo (un'osservazione critica all'intervento di Umberto Eco su *la Repubblica* del giorno prima) abbiamo accennato nel Cap. 3, par. III, 4.2. Il secondo concerne la reazione del Vaticano all'ordinanza del giudice.

È difficile per il Vaticano imparare a riconoscere il limite fra ciò che appartiene alla sua giurisdizione e ciò che ne resta fuori. Leggo che l'*Osservatore Romano* annuncia: «La Croce non ce la faremo togliere». Benissimo – infatti nessuno vuole toglierla a loro; sono loro che vogliono continuare a imporla a noi. Nemmeno Adel Smith propone di togliere le croci dalle chiese e dai conventi, o di negare a chiese e conventi il diritto di cittadinanza e il diritto di esporre liberamente quello che vogliono. [...] Il rispetto per la libertà, per la religione, per i suoi simboli, per la sua presenza nella cultura e nella storia di questo paese, questo lo impone; ma qui si ferma. Quando il Vaticano dice «la Croce non ce la faremo togliere» parla invece come se le scuole della repubblica fossero di sua proprietà; come se si sentisse rispettato solo quando domina e si espande. È il caso che qualcuno gli ricordi che non è così.

Di qui Portelli passa al terzo – la separazione fra Stato e Chiesa negli Stati Uniti – su cui non è il caso di soffermarsi. C'è poi un articolo con dati

statistici riguardanti le percentuali di bambini immigrati presenti nelle scuole di alcune città. Sono cifre importanti che mostrano come la questione non riguardi solo la cultura e la fede musulmana. Per esempio, a Cremona sono rappresentate 90 nazionalità, con la presenza massiccia di indiani (19%); a Cuneo il 10% dei bambini sono immigrati, appartenenti a 82 nazionalità, e la più rappresentata è l'Albania; a Cagliari la maggior parte di alunni stranieri è cinese. Complessivamente nelle scuole italiane vi sono alunni provenienti da ben 189 nazioni, fra le quali le più rappresentate sono l'Albania, il Marocco, la Romania, la Cina, l'ex-Jugoslavia. Due articoli riguardano la situazione a Milano e a Roma. E una noticina informa che nel Consiglio regionale della Calabria «una mozione bipartisan a firma Ds-An rivendica il significato “universale” del crocifisso e attacca “la scelta improvvisa, imprevista e sbagliata” di toglierlo».

Ma forse la cosa più interessante in questo numero de *il manifesto* è la lettera di Don Aldo Antonelli, parroco di Antrosano, in provincia dell'Aquila (come Ofena):

Non mi ritrovo in nessuna delle voci della gerarchia che hanno espresso preoccupazione e sconcerto per l'ordinanza dell'Aquila. E fa pensare il dover constatare come non ci sia stata una voce che esprimesse un approccio dal punto di vista della fede di un credente. Nella mia sensibilità di credente, ritengo che ci sia un solo luogo nel quale il crocifisso possa rivendicare il suo pieno diritto di residenza: la coscienza del credente. Di lì nessuno mai potrà detronizzarlo. Estrapolato in altri luoghi (pareti delle scuole o scanni dei tribunali) il crocifisso da icona di passione, di coinvolgimento nella vita degli uomini e di comunione, diventa simbolo di lotte, rivalità e divisione.

1. 5.

Come si può ben immaginare, l'ordinanza che ha suscitato tanta canea non viene eseguita. Innanzitutto perché, il giorno in cui doveva essere notificato l'atto giudiziario (31 ottobre), il sindaco della cittadina ordina la chiusura della scuola, che così, a causa del ponte di Ognissanti, potrà riaprire solo il 4 novembre. Poi perché l'ufficiale giudiziario competente si fa sostituire dal capo dell'Ufficio, il quale riporta gli atti al magistrato, perché non è chiaro come e chi deve materialmente staccare i crocifissi dalle pareti, e chi deve custodirli. Infine perché il presidente del tribunale, Antonio Villani, temendo addirittura un «grave danno» per la comunità di Ofena, accoglie lo stesso giorno 31 ottobre la richiesta urgente di sospensione dell'ordinanza, presentata dall'Avvocatura dello Stato.

Il reclamo è basato sulle stesse eccezioni già respinte nell'ordinanza, arricchite però da alcune sorprendenti affermazioni che esulano del tutto dal campo del diritto e sconfinano piuttosto in quello della politica e della sociologia. Il documento premette infatti che la decisione del tribunale ha provocato «gravissimo turbamento, aggravato dalla difficoltà di comprensione delle ragioni della rimozione». Poi sostiene che «il diritto vivente è nella piena conformità dell'esposizione del crocifisso nelle aule», e che i regi decreti riguardanti il simbolo cattolico «si basano su un concetto nient'affatto confessionale e di fede». Infine trascrive tale e quale il passo del **parere** 63/1988 del CdS secondo il quale «il Crocifisso o, più esattamente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà», ecc. ecc. Per cui il crocifisso – contrariamente a quanto proclama buona parte della gerarchia ecclesiastica – non è più un simbolo religioso, e precisamente quello specifico della confessione cattolica, ma è invece l'emblema civile degli Italiani, quasi fosse la bandiera della Repubblica⁹. Una interpretazione del genere – anzi: la stessa! – pare venga accettata senza riserve addirittura dal quotidiano della Santa Sede. Il 9 novembre *L'Osservatore Romano* pubblica un'articolo di Angelo Marchesi sotto un titolo molto vistoso, su quattro righe: «Il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa». Più ancora di questa commistione fra sacro e profano, fra sfera religiosa e sfera civile, in una parola: fra Cesare e Dio, delude soprattutto che l'unico argomento di Marchesi sia rappresentato dal **parere** del CdS, per cui è pienamente legittima la presenza del «simbolo *pluriscolare* della fede cristiana *in locali scolastici o in altri luoghi pubblici* (ad esempio la presenza della croce in certi crocicchi di strade in mezzo ai campi)». Davvero pare che anche il giornale del Vaticano non sappia sottrarsi al progressivo impoverimento del livello di approfondimento e di informazione che caratterizza i *media* italiani!

Insieme alla sospensione dell'ordinanza, il presidente del Tribunale fissa l'udienza per il 19 novembre, quando vengono sentite le parti, e il collegio giudicante entra nel merito della questione. Tuttavia, dopo una breve camera di consiglio, il tribunale si riserva la decisione, che verrà comunicata solo dieci giorni dopo. In sostanza decide di non decidere. O, meglio, conclude che il magistrato, autore dell'ordinanza, poteva risparmiarsi tanto lavoro, tante ricer-

che, tanto studio: doveva semplicemente riconoscere il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, eccetto dall'Avvocatura, e passare ad altri il problema. È quanto fa ora il collegio giudicante:

La presente controversia non attiene a un rapporto individuale di utenza di un servizio pubblico e non è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. [...]

In altre parole, il caso è di competenza del Tribunale amministrativo. Ma, come fa subito notare Smith, è anche possibile ricorrere in via straordinaria alla Cassazione, riproponendo la circostanza, evidenziata nell'ordinanza, che nel caso specifico è leso un diritto soggettivo. Nel dare la notizia, il mensile *L'Incontro* (dicembre 2003) affaccia anche l'ipotesi che, nel caso in cui la questione dovesse approdare al Tar, questo potrebbe anche decidere «di *trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale*». È proprio ciò che deciderà di fare, di lì a poco, per un caso simile, il Tar del Veneto.

Ma prima di esaminare il quesito di legittimità costituzionale rivolto alla Consulta dal Tar veneto, ricordiamo un paio di episodi avvenuti nel mese di novembre: si è sostanzialmente placata la bufera sul caso di Ofena, ma rimane viva la tensione nel mondo politico. In Piemonte il Consiglio regionale, dopo che nella seduta del 6 novembre era mancato il numero legale al momento di votare un ordine del giorno dell'Udc che esortava ad esporre il crocifisso in tutti gli uffici della Regione, approva poi, cinque giorni dopo, sia questo *invito a «rendere visibile nei locali regionali il simbolo che rappresenta un principio fondamentale di affermazione di identità e di difesa delle proprie radici cristiane»*, sia un ordine del giorno del gruppo di An che invita la Giunta a sensibilizzare le scuole piemontesi sui valori della cristianità e auspica che nel nuovo Statuto del Piemonte vi si faccia riferimento. Nessuno purtroppo ricorda le battaglie laiche di Cavour, di Francesco Ruffini, di Alessandro Galante Garrone! A Roma la questione viene posta al Consiglio comunale dai rappresentanti di An con una mozione che impegna il sindaco a esporre un crocifisso nell'Aula delle riunioni. Se ne discute nella seduta del 6 novembre, ma la proposta è respinta con 25 voti su 36. Il consigliere Germini dichiara che allora collocherà un crocifisso «tra i banchi di An, sfidando chiunque a impedirmi di farlo» (*la Repubblica*). Evidentemente non sa distinguere fra scelta personale, in materia di appartenenza religiosa, e identità “religiosa” di un'istituzione che appartiene a *tutti* i cittadini di Roma e che *tutti* deve rappresentare, non solo *alcuni*. Sempre il 6 novembre la

Commissione cultura della Camera dei deputati, dopo tre giorni di dibattito, diversi documenti presentati, riformulati, ritirati, e numerose votazioni, approva a maggioranza una risoluzione che invita il governo ad avviare una campagna a sostegno del crocifisso, perché – si afferma perentoriamente – «il crocifisso è simbolo di quei valori di libertà che stanno alla base della nostra identità nazionale, europea e occidentale». Primo firmatario è l'ex “laico” Ferdinando Adornato, che spiega l’iniziativa così: «Non potevamo togliere il crocifisso dagli impegni».

2. 1.

Uno dei rilievi mossi al giudice dell’Aquila, da persone non incompetenti in materia, è che doveva limitarsi a rivolgere un quesito di legittimità alla Corte Costituzionale. In ordine cronologico troviamo il 27 ottobre una dichiarazione in questo senso del sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti (*La Stampa*):

Sono curioso di capire come il tribunale abbia potuto aggirare la pacifica vigenza delle norme, sopravvissute anche alla revisione del Concordato, che prevedono la presenza del crocifisso nelle aule. E ciò *senza passare*, come sarebbe stato più comprensibile, *dal vaglio della Corte Costituzionale*.

Sul *Corriere della Sera* questa ipotesi viene affacciata da due giornalisti: a Lorenzo Salvia abbiamo accennato sopra (punto 1.3); mentre Virginia Piccolillo, nell’intervista al giudice Montanaro (stesso punto), chiede: «*Perché non ha inviato tutto alla Corte Costituzionale? Poteva lasciar decidere alla Consulta sulla conformità alla nostra Carta fondamentale di quel principio [sic!] affermato nel '24 e poi ribadito. E certamente si sarebbe risparmiato critiche e accuse*». Tanto è diffuso il costume di passare le questioni scottanti ad altri! Ma il magistrato risponde semplicemente: «Io ho preso una decisione, che eventualmente potrà anche essere impugnata. Le opinioni diverse sono legittime». Non avendo letto l’ordinanza, la giornalista non sa che l’incompatibilità di *tutta la normativa* con l’ordinamento costituzionale era già stata valutata dalla Cassazione tre anni prima, e che Montanaro basava sostanzialmente la sua decisione sia su quella sentenza 439/2000 sia sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, come il giudice ha l’opportunità di precisare nell’intervista concessa a Giancarlo Mola per *la Repubblica* (vedi sopra punto 1.3.). Prendere decisioni non è ovviamente da tutti, in Italia!

Sempre il 27 ottobre *la Repubblica* ospita una lunga intervista all'ex-presidente della Consulta, Francesco Paolo Casavola, dal quale ci si aspetterebbe in proposito qualche ponderato chiarimento. Invece alle domande di Vladimiro Polchi risponde in modo sconcertante (sempre che le sue parole siano state riportate fedelmente). Chiede il giornalista:

Presidente, la giurisprudenza della Corte costituzionale dà ragione al tribunale dell'Aquila?

No. Il giudice abruzzese si è richiamato erroneamente a due sentenze della Consulta: la 203 del '89 e la 13 del '91. In esse la Corte ha stabilito che gli studenti non sono obbligati a rimanere a scuola, né a seguire altro insegnamento, se rinunciano all'ora di religione. Il problema di fondo era quello della libertà religiosa di uno Stato laico.

«E come si è risolto?», incalza Polchi. Ecco che cosa risponde Casavola quindici anni dopo aver redatto lui stesso la fondamentale sentenza 203/1988:

Con quelle decisioni si è costruito il principio supremo della laicità dello Stato, che non significa certo indifferenza verso le religioni, ma attitudine dello Stato a garantire la libertà religiosa, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Il crocifisso in aula rispetta tale pluralismo?

È qui l'equivoco: *sul crocifisso non si può chiamare in causa la libertà religiosa.* [...] La questione non ha a che fare solo con la religione. Il crocifisso infatti è ormai *simbolo della nostra identità culturale.* Il crocifisso, insomma, è un *segno della cultura collettiva dello Stato ospitante*, e in quanto tale *va rispettato anche dalle minoranze ospitate.*

Qui Casavola contraddice vistosamente quanto sentenziato dalla Consulta nel 1988, e ribadito dalla giurisprudenza successiva. È incredibile poi che non accenni mai all'altro principio costituzionale supremo – *l'uguaglianza* – che, nelle valutazioni sulla questione del crocifisso, si affianca sempre alla laicità dello Stato; né sappia che esistono milioni di cittadini italiani (minoranze “*ospitate*”?) che non riconoscono affatto nel crocifisso «il segno di una identità storica nazionale»; né consideri che a tutti i cittadini devono essere riconosciuti gli stessi diritti; né ricordi che la libertà religiosa – da lui stesso evocata prima – è un fondamentale diritto posto essenzialmente a tutela delle minoranze. Quanto ai regi decreti (*che non hanno forza di legge!*), ritenuti tacitamente abrogati dal giudice dell'Aquila (in sintonia con la Cassazione), Casavola dichiara:

Penso che una sentenza non possa prevalere su una *legge* dello Stato. Questa non è una materia di giurisdizione, bensì legislativa o al più di interpretazione della Costituzione.

E spiega che il giudice «poteva sollevare, per via incidentale, un ricorso di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, in merito alla validità delle *due leggi* [!] degli anni Venti». Come si vede, anche Casavola confonde decreti di attuazione regolamentare (tali sono le norme continuamente richiamate dai difensori del “crocifisso di Stato”) con leggi, e sottovaluta la sentenza 439/2000 della Suprema Corte, suscitando uno sgradevole contrasto tra massime istituzionali.

Due giorni dopo (29 ottobre) alcuni quotidiani riferiscono diverse dichiarazioni sull’opportunità di sentire la Corte Costituzionale. Di Giuliano Amato *la Repubblica* e *il Giornale* riportano queste parole:

Il giudice dell’Aquila ha fatto un errore tecnico. Ha ritenuto che il Concordato avesse fatto sparire *le leggi* degli anni Venti che avevano previsto il crocifisso in classe. È vero che da allora [*la religione cattolica*] non è più religione di Stato, ma non è detto torni a esserlo con i crocifissi nelle aule. *Se il magistrato avesse avuto un dubbio di interpretazione*, avrebbe dovuto rimandare il quesito alla Corte costituzionale.

Ma, come abbiamo visto, il giudice era certo del fatto suo nel richiamare la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione nella sua ordinanza.

Nella stessa edizione del *Giornale* un altro ex-presidente della Consulta, Giuliano Vassalli – oltre che dire inesattezze sulla vicenda di Ofena, di cui ignora ovviamente i dati di fatto (vedi sopra punto 1.4.) – scopre nell’ordinanza un *grave errore*. Ma chiunque l’abbia letta non avrà trovato quanto sostiene Vassalli.

Le leggi [!] che stabiliscono l’affissione del crocifisso nelle scuole italiane per me, anche se datate, sono tuttora valide. [...] Certamente, nell’ordinanza vedo un gravissimo abuso. Il giudice ha fatto riferimento alla permanenza del sentimento cristiano nella gente [?]: è un grave errore perché non è ammesso che un giudice dia valutazioni sul sentimento del popolo italiano. [...] Quel che poteva fare era sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.

E alla giornalista che gli chiede come si pronuncerebbe, se fosse ancora membro della Consulta, risponde: «Se fossi stato ancora alla Consulta l’avrei certamente rigettata». Posizione scontata, considerato che per Vassalli, come per altri giudici della Corte Costituzionale, contava assai di più la circolare 1867/1926 del Guardasigilli Alfredo Rocco (sull’esposizione del crocifisso) che

non la Legge fondamentale della Repubblica e le sentenze della stessa Consulta in materia di uguaglianza, di laicità, di libertà di coscienza in materia religiosa. Sempre sullo stesso numero di questo quotidiano anche Paolo Armaroli considera essenziale rivolgersi alla Consulta (punto 1.4): «Solo la Corte costituzionale è legittimata a dare una risposta al riguardo».

Tutti costoro, partendo dal presupposto (errato) che sono tuttora in vigore i regi decreti degli anni Venti, trovano logico che chi li ritiene in contrasto con la Costituzione debba rivolgersi alla Consulta, anziché decidere sulla base della giurisprudenza disponibile. Ma, come abbiamo spiegato nel Cap. 4, sui principi di fondo connessi alla questione del crocifisso, si è già pronunciata innumerevoli volte la Corte Costituzionale, e, sul caso specifico delle vetuste norme, la Cassazione ha emesso la sentenza 439/2000. Il ricorso presentato al tribunale dell'Aquila, come quello esaminato il 13 novembre 2003 dal Tar del Veneto, richiamano entrambi quelle pronunce, e danno quindi per scontato che i regi decreti debbano essere considerati tacitamente abrogati; cosa accettata, come s'è visto, anche dal giudice Montanaro.

2. 2.

Come s'è accennato, la questione viene infine sottoposta alla Corte Costituzionale. Ma, anziché salutare con soddisfazione l'ordinanza n. 56 emessa dalla prima sezione del Tar veneto, pubblicata il 14 gennaio 2004, nessuno dei suddetti fautori del *quesito alla Consulta* pronuncia, a quanto risulta, una parola di commento o di plauso. E nemmeno i *media* hanno dedicato dei servizi alla notizia, limitandosi a riferirla in noticine, come fa *la Repubblica* il 18 gennaio su una colonna. Il 16 il *Corriere della Sera* la relega addirittura all'interno di un'altra notizia riguardante una classe del Trentino che chiede l'affissione del crocifisso in tutte le aule dell'Istituto.

Il documento del tribunale amministrativo, poco meno voluminoso di quello dell'Aquila, ha origine da un caso avvenuto nella primavera del 2002, nell'istituto comprensivo (scuola media) di Abano Terme in provincia di Padova. Durante la riunione del consiglio d'istituto (22 aprile) interviene Massimo Albertin, membro del collegio in rappresentanza della componente genitori (due suoi figli frequentano la scuola), il quale chiede che venga esclusa l'esposizione di qualsiasi immagine simbolica religiosa nei locali scolastici, e che venga deciso di

rimuovere quelle eventualmente presenti. La discussione non si conclude tuttavia in quella seduta, e prosegue nella successiva del 27 maggio. In questa occasione viene posta in votazione, e approvata, una deliberazione in cui il Consiglio, pur avendo affermato che la scuola si propone di educare gli alunni «*al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti*», stabilisce invece «di lasciare esposti i simboli religiosi nella scuola». Contro questo atto la madre dei due alunni, quale genitore esercente la potestà sui figli minori, ricorre al Tar¹⁰.

I motivi che inducono a chiedere che la deliberazione sia annullata sono facilmente intuibili: violazione del principio di laicità dello Stato, e violazione dell'imparzialità dell'amministrazione (art.97 della Costituzione). La Corte Costituzionale – si argomenta nel ricorso –

ha più volte solennemente riaffermato il principio di laicità dello Stato, intesa come garanzia del pluralismo confessionale, ed ha dichiarato essere la laicità un principio «supremo», una super-norma (Corte cost. 8 ottobre 1996 n. 334), che su ogni altro ha «*priorità assoluta e carattere fondante*» (Corte cost. 5 maggio 1995 n. 149).

Si sottolinea inoltre che la Corte di Cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto ormai inapplicabili le vetuste norme sull'esposizione del crocifisso nelle scuole. Infine si afferma che il principio di uguaglianza «viene sicuramente violato dalla presenza, con carattere di esclusività, di un simbolo religioso, quale il crocifisso».

Ovviamente più articolata e ricca di riferimenti è la memoria conclusiva depositata dall'avvocato Ficarra, a nome della ricorrente, nell'imminenza dell'udienza fissata per il 13 novembre 2003. Ma questo documento, datato 29 ottobre 2003, è soprattutto interessante perché, facendo riferimento al clamore che stava suscitando l'ordinanza del tribunale aquilano, di cui si era avuto notizia solo tre giorni prima, ricorda che quella decisione era stata «preceduta da una sentenza della Corte di Cassazione (IV sez. penale, 1° marzo 2000, n. 439) che [...] ha affermato gli stessi principi giuridici che sono stati applicati nell'ordinanza aquilana». Con una punta polemica verso i *media*, l'avvocato Ficarra giustamente osserva:

Il chiasso provocato da questa sarebbe stato minore se l'opinione pubblica non fosse ignara degli orientamenti giurisprudenziali e scientifici sull'argomento, quali si ricavano sfogliando le ultime annate della Giurisprudenza costituzionale dove, annotate favorevolmente, sono numerose le

sentenze in tema di laicità dello Stato, tutte conformi ai principi cui s'è attenuta la Cassazione e ora il Tribunale dell'Aquila.

Prosegue sottolineando che le norme del 1924 e del 1928 *sono di carattere regolamentare*, e che la succitata sentenza della Cassazione – di cui riporta un intero passo del punto 7 – ha ritenuto sbrigativo il famigerato **parere 63/1988** del CdS, e incompatibili quelle norme con l'attuale ordinamento costituzionale, perché fondate su un principio *non più in vigore*, come espressamente dichiarato nel neoConcordato. Peraltro si riconosce che il Consiglio di Stato «non ha tenuto conto del fondamentale principio di laicità dello Stato probabilmente perché esso, intravisto dalla Corte costituzionale sin dal 1979, si è consolidato nella sua giurisprudenza soltanto dal 1989 in poi».

2. 3.

Contro il ricorso si costituisce il Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato che, nel corso dell'udienza, conclude per l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso. L'esame di queste eccezioni è particolarmente interessante perché, come abbiamo anticipato, non solo sono analoghe a quelle sollevate dall'Avvocatura distrettuale dell'Aquila contro il ricorso di Adel Smith, ma vengono respinte dai magistrati di Venezia con argomenti in tutto simili a quelli sviluppati dal giudice aquilano (si veda l'Appendice 6). Singolare l'eccezione del Ministero che pone in dubbio la giurisdizione del Tribunale amministrativo, in paradossale contrapposizione all'Avvocatura dell'Aquila, che invece aveva eccepito la competenza della giustizia ordinaria, sostenendo che il caso riguardava il Tar. A ciascuno di questi rappresentanti del ministro Moratti è logico chiedere di mettersi d'accordo. Quale alternativa suggeriscono? Se non è competente né la magistratura ordinaria né quella amministrativa, a chi si rivolge un utente della scuola per avere giustizia?

Il Ministero sostiene ovviamente che ci sono due disposizioni che prescrivono espressamente l'esposizione del crocifisso nelle scuole: **per le medie**, il R.D. 965/1924, art. 118; **per le elementari**, il R.D. 1297/1928, art. 119, Tab. C. L'Avvocatura rileva che quelle norme «*sarebbero [sic!] tuttora in vigore, come confermato dal parere 63/1988, reso dalla II Sezione del Consiglio di Stato [...]*», e quindi esse legittimano la deliberazione del Consiglio d'istituto. Incredibilmente

te anche secondo il Tar – che ripercorre il “ragionamento” di quel **parere** – i regi decreti «costituiscono pertinente e adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato», e – sempre in sintonia con il **parere** del CdS – «non appaiono contrastare con le disposizioni» contenute nel Concordato del 1929, per cui si deve concludere che sono tuttora legittimamente operanti. Infatti al punto 3.3 afferma:

Il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da norme di grado legislativo ovvero regolamentare.

Ed è indubbiamente vero che *norme legislative o regolamentari* non hanno finora dichiarato decaduti i due regi decreti che – ribadisce il Tar – «*costituiscono certamente fonti regolamentari*» in quanto attuano in dettaglio indicazioni contenute in provvedimenti di grado sicuramente legislativo (il testo unico per l'*istruzione elementare* R.D. 5 febbraio 1928, n. 577; il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, per la *scuola media*). Ma è altrettanto vero che *atti giudiziari* (come la sentenza 439/2000 della Cassazione) sono stati invece definiti in base al presupposto che *tali norme non possono più essere considerate in vigore* in quanto *tacitamente abrogate*. Anziché richiamare le suddette conclusioni della Cassazione, discuterle, ed eventualmente concordare con esse (o respingerle), il Tar imbocca però un'altra strada; una strada certamente ingegnosa e originale, che consente, ancora una volta, di non pronunciarsi, e di trasferire l'incombenza ad un altro organismo, la Corte Costituzionale, pur sapendo che non è semplice porre alla Consulta una fondata questione di legittimità riguardante i regi decreti invocati dal Ministero, perché essi *non hanno* forza di legge. Si rischia perciò di veder respinto il quesito perché inammissibile.

Dal punto 4.1 in avanti, i magistrati del Tar tentano di motivare il loro quesito, riconoscendo peraltro che la Corte Costituzionale non controlla direttamente la legittimità di norme regolamentari, ma unicamente quelle norme che hanno forza di legge; tanto che – salvo due eccezioni – la Consulta ha sempre respinto tutte le questioni riguardanti regolamenti perché questi non sono suscettibili di sindacato diretto da parte sua.

Ovviamente il Tar non ha difficoltà a dimostrare che le norme regolamentari contrastano con la Costituzione, richiamando le sentenze pronunciate dalla

Consulta in materia (le stesse citate pure dalla Corte di Cassazione nella sentenza 439/2000, e dal tribunale dell'Aquila nell'ordinanza d'urgenza). Sulla base della giurisprudenza costituzionale il Tar veneto avrebbe potuto quindi dichiarare l'illegittimità della deliberazione adottata dal Consiglio d'istituto di Abano Terme, senza bisogno di rivolgersi alla Consulta. Tanto più che rileva:

Diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione [...] *la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta* agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti: e la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione.

Se l'approfondita analisi compiuta dal Tar non fosse finalizzata a sollevare una questione di legittimità costituzionale, rappresenterebbe di per sé motivo valido e sufficiente per emettere una sentenza favorevole alla ricorrente. Risulta invece difficile immaginare quale forma possa assumere un dispositivo favorevole della Consulta, nel caso dovesse esaminare nel merito la questione sollevata dal Tar veneto, visto che le sue decisioni cancellano norme, ma non possono modificarle in senso additivo. E qui non è chiaro che cosa dovrebbe essere cancellato. Comunque, se mai la Corte Costituzionale si pronunciasse sull'illegittimità della presenza del simbolo cattolico nelle scuole statali (e, di riflesso, in tutte le sedi dello Stato), non rimarrebbe effettivamente più alcun argomento per sostenere la sopravvivenza del "crocifisso di Stato". E bisognerebbe fare i complimenti ai magistrati del Tar veneto. Ma se, al contrario, la Consulta dovesse semplicemente respingere il quesito perché inammissibile, il Tar, che ha sospeso il giudizio sul ricorso, si troverebbe al punto di partenza: cioè dovrebbe esso stesso decidere. Cosa che, francamente, avrebbe potuto fare subito.

¹ Per esempio *la Repubblica* del 17 settembre ha sì un articolo, accompagnato da due fotografie, nel quale si ricordano le iniziative della Lega in difesa del crocifisso e si avverte che quello stesso giorno il tema sarà trattato dal ministro Moratti nel corso del *question time* (vedi sopra, par. III, 2.1.). Ma particolare rilievo grafico viene dato a un riquadro – «La norma» – che dovrebbe fornire qualche informazione precisa sull'argomento; e che invece incomincia così: «Il tema del crocifisso in classe esplose nel settembre 2002»; come se non risalisse a quindici anni prima! Poi sostiene che il progetto di legge della Lega divide il Parlamento: «Alla fine la legge non passa [*sic!*], e la materia rimane regolata dai Regi decreti [...] Tuttora prevale l'interpretazione del Consiglio di Stato che, *investito della questione nel 1988* [...]». Dunque la *questione* era viva fin

dal 1988! Naturalmente non una parola sulla sentenza 439/2000 della Cassazione. Quanto alla rimozione del quadretto, il ministro Moratti dichiara il 24 settembre che nelle aule scolastiche è vietata l'esposizione di qualsiasi simbolo religioso che non sia il crocifisso. Così conferma che lo Stato si identifica consapevolmente con la confessione che si autorappresenta con quell'immagine.

² Sia il testo del ricorso, sia quello dell'ordinanza sono in Adel SMITH, *Crocifisso?-La crocifissione nella storia e nella scuola*, cit., pp. 403-34. Noi abbiamo seguito sia copia dell'originale dell'ordinanza, sia copia scaricata dal sito www.uaar.it.

³ Entrambe queste citazioni sono tratte da "il Giornale", 26 ottobre 2003, p. 15.

⁴ Intervista a "La Stampa", 26 ottobre 2003, p. 9.

⁵ Sempre sull'edizione del 27 ottobre 2003 de "La Stampa" compare una lunga intervista a Umberto Bossi riguardante il caso di Ofena. Le baggianate che snocciola si possono facilmente immaginare. Basti questo insulto rivolto direttamente alla decisione del giudice: «Questa mi sembra la sentenza [!] di un pazzo che si muove contro il popolo e la tradizione».

⁶ Contro questa iniziativa si pronuncia subito la Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale dei magistrati che, in un comunicato, afferma: «*La questione di diritto* affrontata dal tribunale de L'Aquila, in un provvedimento che peraltro ha il carattere di provvisorietà ed è soggetto ai normali mezzi di impugnazione, *si inserisce in un dibattito aperto nella dottrina e nella giurisprudenza.* [L'ispezione ministeriale] è del tutto impropria non potendo risolversi in altro che nell'acquisizione del provvedimento giudiziario». Da parte loro i consiglieri del Consiglio superiore della magistratura appartenenti al Movimento per la giustizia e a Magistratura Democratica chiedono che la competente commissione del Csm apra una pratica a tutela del magistrato. Vedi "il manifesto", rispettivamente del 30 ottobre 2003, p. 3, e del 31 ottobre 2003, p. 2.

⁷ Fra gli interventi più sorprendenti si segnala quello del ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi, che scrive a "La Stampa" (3 novembre 2003) una lunga lettera in cui, dopo aver citato i soliti regi decreti e le circolari del Ministero dell'Istruzione (fino all'ultima direttiva 2666, 3 ottobre 2002), afferma: «Il Consiglio di Stato, con un parere del 1998 [*sic*], ha sostenuto la vigenza e la legittimità costituzionale di tale normativa, ribadita dalla Cassazione civile con una sentenza del 1998 e dalla Cassazione Penale con una sentenza del 4 gennaio 1999». Poiché quanto pubblicano i quotidiani non è sempre corretto, neppure quando trascrivono una lettera di un ministro (come fa supporre lo sbaglio nella data del *parere* del CdS), Montagnana scrive al ministro il 17 dicembre e il 30 gennaio, chiedendo indicazioni più circostanziate intorno alle due misteriose sentenze della Cassazione da lui citate: fra l'altro, non ve n'è traccia nella successiva sentenza 439/2000 della stessa Cassazione, che si pronuncia in senso diametralmente opposto a ciò che afferma il ministro. Non avendo ricevuto alcuna risposta, scrive nuovamente il 12

febbraio 2004, stavolta per raccomandata, sottolineando che, se il ministro non è in grado di precisare (o di correggere) quanto pubblicato sul quotidiano torinese, mostra di essere perlomeno scorretto e inattendibile. La risposta (4 marzo) conferma infatti che sono falsi i riferimenti alla Cassazione contenuti nella suddetta lettera pubblicata sul quotidiano torinese. Il primo che viene citato nella risposta (sentenza n. 10134/1998, Sez. 3[^] Cass. Civ.) non concerne in alcun modo la materia del crocifisso. Il secondo dato non riguarda affatto «una sentenza del 4 gennaio 1999», bensì la sentenza di rinvio sul caso Montagnana, pronunciata il 13 ottobre 1998 dalla terza sezione penale della Cassazione; la quale – come già chiarito – non ribadisce assolutamente «la vigenza e la legittimità costituzionale» dei regi decreti sul crocifisso. Tanto è vero che la successiva sentenza 439/2000 conclude che la normativa va considerata tacitamente abrogata o, comunque, inapplicabile perché in contrasto con fondamentali principi costituzionali.

⁸ A conferma di queste osservazioni sta l'intervista a Mohamed Nuor Dachan, presidente dell'Unione Comunità Islamiche italiane (Ucoii): «Non è nel nostro interesse chiedere che venga tolto il crocifisso dalle scuole. Al contrario, chiediamo il rispetto della libertà per noi e per gli altri» (“l'Unità”, 27 ottobre 2003, p. 3). E il segretario della medesima organizzazione, Hamza Roberto Piccardo è ancor più esplicito: «La battaglia per una scuola laica non ci appartiene [...] Come si può pensare di proibire a scuola un simbolo come il crocifisso?» (“la Repubblica”, 27 ottobre 2003, p. 2).

⁹ Vedere “la Repubblica” e “il manifesto” del 31 ottobre 2003.

¹⁰ Il ricorso al Tar, steso dall'avv. Luigi Ficarra il 23 luglio 2002; la sua memoria conclusiva, presentata il 29 ottobre 2003, in vista dell'udienza; e la decisione assunta il 13 novembre 2002 dal tribunale, di sollevare la questione di legittimità costituzionale, sono tratti dal sito dell'UAAR (www.uaar.it).

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO V

COME FAR RIMUOVERE IL CROCIFISSO DALLE SEDI DELLO STATO

1.

Anche se i vari esempi di contestazione, illustrati fin qui, forniscono già una traccia di iniziative che singoli cittadini possono attuare, tuttavia può essere utile indicare, in conclusione, quali strumenti paiono più efficaci, e in quali settori le singole persone possono agire con minori “rischi”. La sentenza 439/2000 della Cassazione non ha indotto, finora, la Pubblica Amministrazione a trarne la logica conseguenza: rimuovere il crocifisso (o qualsiasi altro simbolo estraneo all’identità laica dello Stato) dalle proprie sedi. Solo la Corte Costituzionale pare ne abbia tenuto conto quando, pochi anni fa, ha ristrutturato l’aula di udienze, dove non compare più il crocifisso che per quarant’anni era rimasto esposto alle spalle del presidente. Invece i governi sia di centro-sinistra sia di centro-destra hanno continuato a contrassegnare le sedi centrali e periferiche delle istituzioni con il simbolo cattolico, e a ritenere vigenti i regi decreti, come se non fosse intervenuta la Cassazione ad affermare il contrario. Dall’attuale compagine governativa non c’è poi da aspettarsi un maggior rispetto per la laicità dello Stato.

Di proposito, quindi, non prendiamo neppure in considerazione azioni individuali sul terreno politico: tutte le vicende di questi ultimi quindici anni dimostrano che tanto il Parlamento quanto il Governo, e i singoli ministri, delegano i magistrati a occuparsi del problema, salvo protestare quando una sentenza o ordinanza è sgradita. Sarebbe del tutto velleitario credere di raggiungere qualche obiettivo concreto, su questo tema, con l’attività politica. Al massimo si sono registrate, come abbiamo documentato, delle interrogazioni parlamentari: a quelle tese a far accettare l’indirizzo espresso dalla Cassazione nel 2000, non hanno neppure risposto i ministri dell’Ulivo; quelle presentate

negli ultimi due anni, tese a ripristinare il “crocifisso di Stato”, hanno invece ricevuto immediata risposta favorevole, e l’emanazione della *direttiva* Moratti 2666/2002. Questo non esclude che pressioni specifiche da parte di associazioni laiche o confessionali, se significativamente rappresentative di settori non marginali di cittadini, potrebbero essere utilmente indirizzate a ministri, parlamentari, organismi di Regioni, Province e Comuni grandi e piccoli.

Verifichiamo quindi in sintesi quali prospettive esistono per i singoli. Le due ordinanze esaminate nel precedente paragrafo indicano già che entrambe le strade appaiono accidentate; e *finora* nessuna ha dato un risultato positivo e definitivo. Ricorrere in via d’urgenza alla giustizia ordinaria, se può dare un immediato esito favorevole, come nel caso dell’ordinanza emessa dal giudice aquilano (ma ogni magistrato può ovviamente agire in maniera diversa), va però incontro al successivo giudizio di merito che – come dimostra la decisione del Tribunale dell’Aquila – può non essere pronunciato, con l’accoglimento delle eccezioni di nullità della difesa. Da una parte, un ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civile può – se accolto – risvegliare il dibattito intorno al problema; dall’altra, se subito respinto (tanto più dopo l’esito del caso di Ofena), occorre essere animati da profonda convinzione e grande ostinazione per proseguire: o ricorrendo in Cassazione, per cancellare la decisione del tribunale ordinario, o rivolgendosi al Tribunale amministrativo.

Quanto alla giustizia amministrativa, sia la recente ordinanza del Tar veneto, sia la vicenda della Circostrizione Otto di Torino (Cap. 1, par. II, 1, e nota 3), dimostrano, intanto, che, per rivolgersi utilmente a questo organismo, è necessario contestare un provvedimento o un atto emesso dall’Amministrazione pubblica. I tempi dei Tar, poi, sono molto più lunghi (e anche onerosi), rispetto a quelli della giustizia ordinaria, specie di quella penale, che, almeno nel caso Montagnana, si è mostrata nel complesso piuttosto sollecita. Pensare di rivolgersi al Tar del Lazio, competente per le disposizioni di carattere generale emanate dai Ministeri, significa, con ogni probabilità, trovarsi di fronte a un’eccezione analoga a quella sollevata dall’Avvocatura di Venezia, per difetto di giurisdizione.

Questo non significa tuttavia che entrambe quelle esperienze siano inutili: anzi! ognuna consente di fare un passo (o anche più d’uno) verso la piena affer-

mazione dell'identità laica dello Stato. Sono però irte di difficoltà e di ostacoli, che non vanno sottovalutati.

2.

La vicenda Montagnana insegna che l'estremo rimedio della disobbedienza civile e dell'obiezione di coscienza – attuate in nome dei principi di uguaglianza e di laicità – presenta quantomeno il vantaggio che l'iniziativa giudiziaria deve prenderla lo Stato. È vero che anche le più gravi trasgressioni possono essere insabbiate o archiviate (lo si è visto nella vicenda della professoressa Migliano), pur di non avviare procedimenti giudiziari nei quali l'Amministrazione Pubblica soccomberebbe in base alla giurisprudenza della Consulta e della Cassazione. Ma, considerato che adesso c'è il supporto di una giurisprudenza autorevole e di una dottrina consolidata, se ci si trova nella circostanza di poter esercitare questo tipo di obiezione, e si è pronti ad affrontare un tale impegno, perché non tentare anche questa via?

Vediamo qualche esempio, partendo dagli **organismi elettivi**: consigli comunali, provinciali, di quartiere ..., perché qui il consigliere si trova nella condizione più favorevole o, se si vuole, meno "esposta" rispetto a coloro che operano in altre istituzioni. Se nella sala del Consiglio è esposto un simbolo religioso (o di altra natura) incompatibile con l'identità dell'istituzione; e se il presidente rifiuta di farlo togliere, il consigliere che ne contesta la presenza fa mettere a verbale che è costretto ad abbandonare l'assemblea per palese violazione della laicità dello Stato, e che il presidente impedisce ad un membro dell'organismo elettivo di esercitare il mandato ricevuto dai cittadini. Naturalmente ci si riserva di informare l'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti. Infatti il passo successivo può essere un esposto-denuncia alla Procura nei confronti del presidente, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.; e, nel caso in cui il Consiglio si esprimesse sulla questione con un voto, un ricorso al Tar per far annullare l'atto.

Per quanto riguarda i **seggi elettorali**, che sono l'oggetto specifico della nota sentenza della Cassazione, è più difficile oggi, per i componenti del seggio, contestare l'eventuale esposizione del crocifisso secondo il modello Montagnana, perché ormai l'incarico non è più attribuito d'ufficio, bensì dietro domanda. Rimane invece la possibilità di obiezione per ogni elettore che si rechi al seggio

per votare. Non basta però far mettere a verbale la semplice richiesta di rimozione, perché è già successo che il crocifisso venga riappeso subito dopo che il “contestatore” vota e lascia il seggio. Bisogna pretendere un ordine formale urgente del prefetto o – meglio – del ministro dell’Interno, che disponga tale rimozione. Quindi occorre considerare che, sia nel caso che il presidente rifiuti di rimuovere il crocifisso, sia nel caso che non intervenga in tempo il prefetto, bisogna per coerenza **rinunciare a votare**. Oltre a far verbalizzare i motivi della richiesta (adeguatamente illustrati con i dati della suddetta sentenza) è necessario sottolineare che viene ostacolato l’esercizio del voto; e che si inoltrerà esposto-denuncia alla magistratura penale per tale grave violazione. Tutti argomenti a cui difficilmente si può rispondere solo con il silenzio.

Nelle **scuole** potrebbe essere più facile stabilire intese tra genitori o tra docenti, a livello dell’obbligo, e tra studenti negli istituti superiori, almeno nella fase della rivendicazione. Meno agevoli sono i passi successivi, se il dirigente scolastico o il Consiglio d’istituto rifiutano di rimuovere i crocifissi: bisogna essere pronti a forme estreme di disobbedienza, certamente pesanti in determinati casi. Per gli insegnanti ci pare che l’unico strumento di pressione sia l’astensione dal lavoro in aula, sulla falsariga dell’esperienza della professoressa di Cuneo. Per i genitori di alunni che frequentano la scuola dell’obbligo, a parte l’esempio di Ofena (ricorso d’urgenza al tribunale competente), c’è anche la possibilità – che purtroppo coinvolge i figli – di farsi incriminare non mandandoli più a lezione; un’eventualità paventata anche nell’ordinanza dell’Aquila. Quanto agli studenti delle scuole superiori, premesso che vanno assolutamente escluse azioni violente, è difficile individuare delle forme efficaci di obiezione o di disobbedienza. Ma non poniamo limiti alla fantasia dei giovani! Per quanto riguarda gli organismi elettivi, le iniziative dei singoli possono essere analoghe a quelle dei consiglieri comunali. Non va infine dimenticato che diverse associazioni hanno maturato una notevole esperienza nella battaglia per una scuola laica, e possono quindi fornire consulenza e assistenza a chi fosse interessato.

Si penserebbe che i **tribunali**, frequentati ogni giorno da magistrati e da avvocati, dovrebbero essere le sedi dove, per la particolare competenza di queste persone, più spesso viene sollevata la questione del crocifisso, tanto più che è esposto nelle aule di udienza soltanto in ossequio a una circolare ministeriale (la n.1867 del 1926, più volte citata). Ora, poi, una richiesta di rimuovere il simbolo

cattolico ha il supporto non solo della sentenza della Cassazione, ma anche del DPR n. 121., 7 aprile 2000, che, all'art. 6, comma 2°, prescrive che devono essere esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado «*la bandiera nazionale e quella europea*». Ma non in tutti i tribunali questa disposizione è stata applicata; e nella maggioranza dei casi è stato conservato, dietro al banco dei giudici, il crocifisso, rendendo così lampante l'insanabile contraddizione fra l'osservanza contemporanea dell'art. 12 della Costituzione e dell'art. 1 dello Statuto albertino. Se un'udienza si svolge in un'aula contrassegnata con il simbolo cattolico, si tratta di chiedere al presidente – o al giudice unico – di applicare il suddetto DPR e di rimuovere il crocifisso in base alla sentenza della Cassazione: domanda che può essere posta tanto da un avvocato, quanto da un testimone o dall'imputato. Però, in caso di rifiuto, s'impone la scelta di allontanarsi dall'udienza, o di negare comunque la propria collaborazione, con possibili conseguenze giudiziarie da valutarsi caso per caso. Ai magistrati – inquirenti o giudicanti – il cui interlocutore in questa materia è ovviamente il presidente del tribunale, non è certo il caso di presentare suggerimenti tecnici. Chi di loro è convinto che l'attività giudiziaria deve basarsi innanzitutto sul più rigoroso rispetto della Legge fondamentale, saprà sicuramente individuare le procedure più efficaci da seguire per evitare che la Costituzione venga offesa proprio nella sede dove si dovrebbe amministrare la giustizia. Ma c'è da dubitare che qualcuno prenda un'iniziativa in questo senso, considerando il completo silenzio di esponenti delle componenti che più dovrebbero essere sensibili al problema, e che più dovrebbero provare disagio a operare dove si viola la Costituzione. Nel 1999 né l'allora presidente di Unicost, Giuseppe Gennaro, né il segretario di Magistratura Democratica, Vittorio Borraccetti, mostrarono alcun interesse alla questione¹. Eppure la laicità dello Stato non è un principio giuridico astratto: è la condizione essenziale sulla quale si fonda la società democratica e si basano i diritti civili; quelli che l'ordine giudiziario è chiamato a difendere.

Le indicazioni suggerite fin qui si possono applicare, con gli opportuni adattamenti, anche ad altre articolazioni della Pubblica Amministrazione. Per esempio, negli **ospedali** pubblici, dove il crocifisso è generalmente presente in ogni camera, la rimozione può essere chiesta dal personale, medico o paramedico, seguendo le suddette procedure. In caso di degenza, invece, dati i tempi assai ristretti, o l'interessato o la famiglia consegna alla segreteria (e si faccia protocol-

lare seduta stante) una richiesta scritta urgente, indirizzata al dirigente dell'azienda, in cui si motiva l'esigenza di veder rimosso immediatamente il simbolo religioso dalla corsia dove si viene ricoverati, precisando che, in mancanza di un sollecito intervento, si provvederà di persona a staccare il crocifisso e a consegnarlo all'ufficio del responsabile.

¹ A questi magistrati scrisse il professor Montagnana, rispettivamente il 3 marzo e il 12 aprile 1999, senza alcun riscontro.

APPENDICE 1

CORTE DI CASSAZIONE – Quarta sezione penale

Sentenza n. 439, 1° marzo 2000

1. – Marcello Montagnana veniva condannato dal pretore di Cuneo alla pena di lire 400.000 di multa per il reato di cui all'art. 108 d.p.r. 30.3.1957, n. 361, perché, designato in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994 all'ufficio di scrutatore del seggio elettorale n. 71 presso l'ospedale S. Croce di Cuneo, all'atto dell'insediamento rifiutava di assumere l'ufficio senza giustificato motivo.

Risultava, ed è peraltro incontrovertito, che il Montagnana già prima dell'incarico aveva fatto presente con lettere indirizzate al comune di Cuneo e al presidente della Repubblica che egli avrebbe potuto svolgere le funzioni di scrutatore solo se fosse stato reso effettivo il rispetto della libertà di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun cittadino, e cioè se il ministero dell'interno avesse provveduto a rimuovere dai seggi elettorali, situati quasi tutti in sedi di istituzioni statali, simboli o immagini proprie di un'unica fede religiosa. A tali lettere non riceveva risposta, sicché, presentatosi all'ufficio elettorale al momento della costituzione, faceva inserire a verbale una dichiarazione con la quale ricordava di aver scritto le lettere sopra menzionate ed evidenziava che, pur constatando che nel seggio di sua competenza non era esposto il crocifisso, riteneva tale circostanza del tutto casuale e non motivata da un provvedimento della competente autorità che rimuovesse la situazione in tutto il paese, come necessario per risolvere una questione che egli aveva posto in via generale e non solo come espressione di intolleranza personale. Dichiarava che, pertanto, riteneva proprio dovere non accettare tale situazione, denunciandone l'incostituzionalità.

Il pretore giudicava il motivo addotto dall'imputato non idoneo ad integrare una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento e quindi a giustificare il rifiuto opposto, ma, su impugnazione del Montagnana, la corte di appello di Torino assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste, ravvisando invece una correlazione tra la sua condotta e l'invocato principio costituzionale della laicità dello Stato.

Su ricorso del procuratore generale, tuttavia, questa corte annullava la sentenza con rinvio, così fissando il principio di diritto: "Il giusto motivo che consente di rifiutare l'esercizio del diritto di scrutatore nelle competizioni elettorali deve essere manifestazione di diritti o facoltà il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la posizione individuale, legittima e costituzionalmente garantita in modo prioritario, e l'adempimento dell'incarico al cui contenuto sia collegato con vincolo di causalità immediata"¹.

2. – Il giudice di rinvio confermava la sentenza di condanna del pretore di Cuneo. Osservava la corte torinese che la presenza nei seggi elettorali, situati in sedi di istituzioni statali, di un simbolo proprio di una fede religiosa non poteva ritenersi idonea a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana di difesa della libertà [*leggi*: laicità] dello Stato e della libertà di coscienza e gli specifici compiti cui egli era chiamato, ossia assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare; la presenza di quel simbolo era del tutto indifferente rispetto al contenuto dell'ufficio imposto all'imputato, così come indifferente all'esercizio del diritto di difesa era la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, parimenti contestato dall'imputato. Osservava ancora che lo stesso Montagnana aveva offerto una coerente spiegazione della sua condotta, quella cioè di voler ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che impongono l'esibizione del crocifisso nelle sedi statali, in tal modo strumentalizzando la nomina.

Ricorre per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza in quanto non applica correttamente il principio di diritto fissato dalla corte di cassazione.

Deduce che la corte di appello, mentre correttamente ha ritenuto giustificato il motivo di rifiuto in quanto espressione del diritto a rivendicare il rispetto del principio di laicità dello Stato, erroneamente invece ha valutato il contenuto dell'incarico di scrutatore operando una confusione tra i compiti materialmente svolti dal medesimo (assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto e in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare) e il contenuto dell'ufficio, da individuarsi nell'attribuzione della veste di pubblico ufficiale.

Dalla identificazione del contenuto dell'ufficio di scrutatore con il ruolo di pubblico ufficiale, rappresentante dello Stato nel corso delle operazioni elettorali, deriverebbe secondo il ricorrente un inevitabile conflitto con la coscienza di chi ritiene che sia stato violato il principio di laicità dello Stato: evidente, di conseguenza, la sussistenza di un vincolo eziologico tra il comportamento del prof. Montagnana, che ha inteso riaffermare la necessità che l'ordinamento garantisca in ogni sua manifestazione, e dunque anche nello svolgimento delle consultazioni elettorali, il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato ed il rifiuto dal medesimo addotto di assumere l'ufficio stesso. Contraddittoria sarebbe, inoltre, la sentenza per aver riconosciuto l'esistenza dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, escludendo invece la sussistenza del giustificato motivo di rifiuto.

3. – Il ricorso è fondato, giacché il giudice di rinvio non ha adempiuto all'obbligo di motivare la propria decisione secondo lo schema esplicitamente enunziato nella sentenza di annullamento, in tale modo svincolandosi dal compimento della particolare indagine – in precedenza omessa – di determinante rilevanza ai fini della decisione.

All'enunciazione del principio di diritto sopra riportato, infatti, questa corte faceva seguire l'indicazione degli accertamenti e delle considerazioni omessi: rispettivamente, "l'esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il contenuto dell'ufficio imposto" e "la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale, nel quale non era presente alcun simbolo religioso".

Fondamentale è il primo accertamento siccome determinante per stabilire il carattere diretto e immediato della causalità. Il contenuto dell'ufficio è stato individuato dalla corte nei compiti previsti dalla legge elettorale: la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare. Così, tuttavia, essa riduce l'assunzione dell'ufficio, oggetto della previsione del reato contestato, all'espletamento dei compiti ad esso connessi, sui quali "non impongono" i principi richiamati dal ricorrente, che in nome di essi perciò semplicemente "strumentalizzava la nomina".

Ma in realtà il contenuto dell'ufficio imposto consiste solo indirettamente, per conseguenza, nei compiti o nelle prestazioni ad esso connessi, ma direttamente ed immediatamente nella funzione di pubblico ufficiale che con la nomina si viene ad assumere (art. 40 co. 3 d.p.r. 30.3.1957, n. 361). Una volta designato, infatti, lo scrutatore svolge una pubblica funzione, un'attività, cioè, che è diretta manifestazione di pubbliche potestà o – in senso enfatico – dell'autorità dello Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. proc. pen. novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 (cfr. Cass. sez. un. 24/09/1998, n. 10086, ced 211190). Il contenuto dell'ufficio è, quindi, quello di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. sez. un. 27/03/1992, n. 7958, ced. 191173): e, quindi, innanzitutto la "inserzione nell'ufficio" (Cass. 5/5/1992, n. 5332, ced 189972).

E' in relazione a questo immediato contenuto dell'ufficio che va quindi valutata l'esistenza del rapporto di causalità immediata con il motivo del rifiuto: ed essa, se pur dubbia o non appariscente in relazione ai singoli compiti assegnati allo scrutatore, riemerge allora con immediatezza. Infatti, il ricorrente ha rifiutato di "svolgere la funzione di scrutatore", piuttosto che i compiti ad essa connessi, e cioè l'inserzione come pubblico ufficiale in una amministrazione, che, non provvedendo "affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da tutti i seggi elettorali", non garantisce, contro il suo convincimento, "il rispetto della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino" e del "supremo principio costituzionale della laicità dello Stato".

4. – L'immediatezza, e non strumentalità, del rapporto tra il rifiuto motivato ed il contenuto dell'ufficio imposto emerge da altre due considerazioni.

La prima riguarda il fatto che il Montagnana non aveva il potere di impedire previamente l'insorgenza del conflitto che ha dato luogo al rifiuto. Prima, invero, delle modificazioni introdotte dall'art. 9 della l. 30.4.1999, n. 120, gli artt. 1, 3, 4, 5-*bis*, e 6 della l. 8.3.1989, n. 95, come modificati dalla l. 21.3.1990, n. 53, prevedevano che l'albo degli scrutatori – all'interno del quale veniva sorteggiato il numero di nominativi pari a quello occorrente (art. 6) – fosse formato a sua volta per sorteggio fra tutti gli iscritti nelle liste elettorali (art. 3) in un numero quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune (art. 1).

A differenza dell'attuale disciplina – secondo cui l'albo degli scrutatori è formato su base volontaria e comprende, quindi, solo i nominativi degli elettori che desiderano essere inseriti in esso e ne fanno apposita domanda (art. 1 e 3 l. cit., come mod. dall'art. 9 l. 12°/99) – la legislazione vigente all'epoca del fatto in esame prevedeva un albo formato su base obbligatoria, collegata a due fatti indipendenti dalla volontà del soggetto: iscrizione nelle liste elettorali e sorteggio. Si trattava, pertanto, di un ufficio non volontario ma, come definito nella sentenza di annullamento con rinvio, “imposto”. Di conseguenza, all'epoca del fatto eventuali situazioni di conflitto interiore tra i propri convincimenti ed il contenuto dell'ufficio imposto non potevano trovare né la soluzione radicale, implicita nell'attuale disciplina, della pura e semplice rinuncia alla domanda né quella, comunque anticipata, della rinuncia, una volta sorteggiato il proprio nominativo, all'iscrizione nell'albo: la rinuncia, infatti, era un atto non potestativo ma condizionato alla ricorrenza di “gravi, giustificati e comprovati motivi” (art. 3 cpv. l. cit.), la cui attualità andava evidentemente valutata rispetto al momento della formazione dell'albo e non a quello, futuro e incerto, della nomina.

5. – La seconda considerazione, che fa cogliere l'immediatezza del rapporto tra il motivo del rifiuto e contenuto dell'ufficio imposto, scaturisce dalla portata dell'invocato principio di laicità dello Stato, che con quel contenuto ha in comune la nota dell'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in funzione della quale va organizzato l'ufficio elettorale, in cui lo scrutatore è inserito, in particolare per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti dalla legge la libera espressione del voto.

Il principio indicato implica un “regime di pluralismo confessionale e culturale” (corte cost. 12.4.1989, n. 203) e presuppone, quindi, innanzitutto l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata: infatti, anche “la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici” è garantita in connessione con la tutela della “sfera intima della coscienza individuale” (corte cost. 19.12.1991, n. 467), conformemente all'interpretazione dell'art. 19 Cost (che tutela la libertà di religione, non solo positiva ma – come riconosciuto dalla corte fin dalla

sentenza 10.10.1979, n. 117, e ribadito da quella 8.10.1996, n. 334 – anche negativa: vale a dire, anche la professione di ateismo o di agnosticismo) e all'art. 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con l. 4.8.1955, n. 848 (che tutela la libertà di manifestare “la propria religione o il proprio credo”).

Il detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato dal conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi. Infatti, il concetto di laicità affermato con la sentenza 203/89 cit. non coincide con quello classico ed autorevolmente sostenuto in dottrina della irrilevanza, e quindi indifferenza, dello Stato ma, all'opposto, “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

Si tratta in questo senso di una laicità positiva o attiva, intesa come compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti (art. 3 cpv. Cost.) in modo da “uniformarsi” (corte cost. 27.4.1993, n. 195) a “quella distinzione tra ‘ordini’ distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o ‘supremo’ principio costituzionale di laicità o non aconfessionalità dello Stato” (corte cost. 8.10.1996, n. 334).

Così, per esempio, l'eliminazione, operata da quest'ultima sentenza come dalla precedente 5.5.1995, n. 149, dalla formula del giuramento di ogni riferimento alla divinità, sul presupposto che “la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato”, neutralizza l'efficacia civile, cioè il valore pubblico e strumentale ai fini dello stato, del fattore religioso: non esclude dalla sfera pubblica gli atti di valenza religiosa e non modifica, quindi, né riduce il tasso di pluralismo, ma all'opposto va “nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare”.

6. – La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale, che è la condizione a cui l'odierno ricorrente aveva subordinato l'espletamento della funzione di scrutatore=pubblico ufficiale imparziale, si muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicativi.

Invero, il “ritorno” con l'avvento del fascismo del crocifisso nelle aule delle scuole elementari (circ. min. p. i. 22.11.1922) e poi di ogni ordine e grado (circ. min. p.i. 26.5.1926), nonché negli uffici pubblici in genere (o.m. 11,11,1923, n. 25°), è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale: tanto emerge, per esempio, dalla circ. 26.5.1926 cit., secondo

cui si tratta di fare in modo che “il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori temprava l’ingegno e l’animo agli alti compiti cui è destinata”.

Diametralmente opposta, com’è evidente, la laicità come “profilo della forma di stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica” (corte cost. 203/89 cit.). In particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da corte cost. 15.7.1997, n. 235) dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia.

Anche per tal via, quindi, si conferma l’immediatezza del rapporto tra motivo del rifiuto e contenuto dell’ufficio imposto. Ma se ne ricava pure – va osservato anche al fine di valutare la serietà e la responsabilità della posizione del ricorrente – l’attuabilità della condizione da lui posta, non impossibile in quanto estranea agli ordinari poteri della pubblica amministrazione perché richiedente, per esempio, solo un intervento legislativo. Come risulta dalle citazioni, infatti, il crocifisso è ricompreso tra gli arredi delle aule e degli uffici da una serie di circolari ministeriali, destinate alle autorità subordinate, la cui modificazione rientra pienamente nel potere dell’amministrazione pubblica.

7. – Invero, la “mancanza di un espresso fondamento normativo” risulta riconosciuta in via amministrativa nella nota del ministero dell’interno 5.10.1984, n. 5160/M/1, in risposta ad un quesito posto dal ministero della giustizia (prot. 612/14.4 del 29.5.1984) sul mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie. Vero è che, ciononostante, quell’amministrazione ritenne “tuttora valide” le motivazioni delle circolari citate alla stregua dell’art. 9 degli accordi di modificazione dei patti lateranensi, ratificati con legge 25.3.1985, n. 121, secondo cui “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” e tenuto conto che il crocifisso è “il simbolo di questa nostra civiltà”, “il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica”. Ma si tratta di motivazioni prive di fondamento positivo e divenute, comunque, insostenibili alla luce della successiva giurisprudenza costituzionale.

Infatti, il riconoscimento contenuto nell’art. 9 l. cit. è privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo all’assicurazione dell’insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: corte cost. 14.1.1991, n. 13). Esso, quindi, non vale ad autorizzare l’amministrazione

pubblica ad emanare norme interne dal contenuto più disparato ed in particolare sull'affissione del crocifisso, per giunta non a richiesta delle persone che le frequentano (come nel caso dell'istruzione religiosa) ma obbligatoriamente.

Neppure è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un successivo parere del consiglio di stato 27.4.1988, n. 63, "universale, indipendente da una specifica confessione religiosa". In altro ordinamento dell'unione europea s'è ritenuto, viceversa, una sorta di "profanazione della croce" non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo (così *BundesVerfassungsGericht*, 16 maggio 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'affissione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso).

Ma anche nel nostro ordinamento la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost. come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato – con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata – come "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso.

D'altro canto, la motivazione del consiglio di stato, siccome fondamentalmente basata sul non contrasto tra il principio di uguale libertà delle confessioni religiose e l'esposizione del simbolo indicato, è testualmente mutuata, con gli aggiustamenti richiesti dal caso, da corte cost. 28.11.1957, n. 125, riguardante la diversa tutela penale stabilita dall'art. 404 c.p. Ma quella posizione, che attribuiva alla religione cattolica un valore politico – simbolo della "civiltà e della cultura cristiana", come ripete il consiglio di stato –, già ridimensionata da corte cost. 28.7.1988, n. 925, è stata espressamente superata da corte cost. 329/97 cit., che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica come "religione dello Stato" "stava alla base delle numerose norme che, *anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari*, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato": che è all'evidenza il caso anche delle norme sull'esposizione dell'immagine del crocifisso.

Va per completezza rilevato che accanto alle norme interne dettate con le ricordate circolari se ne rinvencono altre di natura regolamentare, contenute nell'art. 118 r.d. 30.4.1924, n. 965, e nell'All. c) r.d. 26.4.1928, n. 1297, e ritenute da cons. stato cit. non incise dagli accordi di modificazione dei patti lateranensi, siccome precedenti quei patti.

Tali norme secondarie riguardano solo le scuole elementare e media e si connettono all'art. 14° r.d. 15.9.1860, n. 4336, contenente il regolamento per l'istruzione elementare di attuazione della l. 13.11.1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che prescriveva appunto il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.

Esse, quindi, non diversamente da quella legge, trovano fondamento nel principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, contenuto nell'art. 1 dello statuto albertino: principio che proprio il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del 1984 considera espressamente – se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l'entrata in vigore della Costituzione – non più in vigore, con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata. Il rapporto di incompatibilità – nel detto parere sbrigativamente ritenuto insussistente – con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante per l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente non con quelle norme regolamentari bensì con il loro fondamento legislativo: l'art. 1 dello statuto albertino espressamente dichiarato non più in vigore “di comune intesa” (preambolo del prot. add.) con la Santa Sede.

Va pure aggiunto che, peraltro, quelle norme, in quanto non prevedono una rimozione del simbolo religioso ogni volta che l'aula venga messa a disposizione dell'amministrazione dell'interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si pongono – non diversamente da quelle interne – in contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione iconografica, non ammettendo per esempio “la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi” (art. 14 u.co. d.p.r. 361/57 e succ. mod.).

Sta di fatto, tuttavia, che la condizione apposta dal ricorrente non si è verificata e che egli ne ha tratto motivo, al momento dell'assunzione dell'ufficio, per non ritenere garantito il principio di laicità dello stato e quindi – con un rapporto tra causa ed effetto – di imparzialità della propria funzione di scrutatore, inducendolo ad un'azione di rifiuto adeguata a tali principi costituzionali.

8. – Il secondo punto rimesso dalla sentenza di annullamento alla considerazione del giudice di rinvio riguardava la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale di destinazione del Montagnana, nel quale non era presente alcun simbolo religioso.

Esso non è oggetto di specifica considerazione della Corte torinese, che si limita ad invocarlo incidentalmente a sostegno della tesi, sopra confutata, della “indifferenza della presenza di quel simbolo rispetto al contenuto dell'ufficio imposto all'imputato”. La valutazione è, comunque, erronea non solo per i motivi sopra sviluppati ma anche per l'implicita esclusione della giustificatezza del motivo del rifiuto pure in assenza del simbolo religioso nel seggio di destinazione.

Si rileva in proposito dalla sentenza impugnata che il motivo addotto dal ricorrente riguarda, insieme al rispetto della laicità, la “libertà religiosa e di coscienza”, cui egli immediatamente dopo la comunicazione della nomina aveva scritto nella lettera al Presidente della Repubblica di “non intendere rinunciare”. Fin dall’inizio, quindi, e non solo al momento dell’immissione nell’ufficio, era stato denunciato il rischio – non circoscritto allo specifico seggio di destinazione ma riferito all’intera organizzazione elettorale in relazione alla dotazione obbligatoria di arredi dei locali, comprendente il crocifisso – di un grave turbamento di coscienza a causa del conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza sulla necessaria garanzia di laicità e di imparzialità di quell’ufficio (secondo una dinamica analoga a quella analizzata per esempio da corte cost. 149/95 cit.).

Ora la libertà di coscienza, prospettata per dir così a tutto tondo, non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell’agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l’intera amministrazione (sarebbe come se la “obiezione di coscienza” al servizio militare per opposizione all’uso delle armi *ex art.* 1 l. 8.7.1998, n. 230 non fosse esercitabile da parte del cittadino destinato a compiti meramente amministrativi). Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione.

La libertà di coscienza, infatti, è un “bene costituzionalmente rilevante” (sent. 18.7.1989, n. 409) e quindi “dev’essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana” (sent. 5.5.1995, n. 149, che richiama la n. 467 del 19.12.1991), al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: “libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa” (sent. 334/96 cit.). Ne consegue che questa libertà, nel “pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona” (sent. 3.12.1993, n. 422), va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento, operate dall’alta corte alla luce di quel parametro.

9. – Ma nel caso non si pongono problemi a livello costituzionale giacché il bilanciamento degli interessi è già assicurato nella previsione penale della clausola del giustificato motivo, la cui nozione, ricorrente anche in altre leggi speciali, è più ampia delle generali cause di giustificazione: non coincide, per esempio, con lo stato di necessità (Cass. 20.4.1988, ced 178777) e si estende alle “valide ragioni” (inerenti alla diversa e specifica

destinazione delle armi improprie: Cass. 5.12.1984, ced 166960), pur se putative (1.7.1989, ced 181694).

In sostanza si tratta di una nozione che non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità – sotto il profilo etico e sociale – del motivo che determina direttamente il soggetto ad un certo atto o comportamento (così, con riferimento alla nozione di giusta causa, alla cui assenza secondo l'art. 616 secondo comma cod. pen. consegue la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, Cass. 10/07/1997, n. 8838, ced 208613).

Nella specie non è dubitabile la liceità – ed anzi, come ricordato dall'imputato, il particolare valore morale e sociale, riconosciutogli con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. – del motivo da lui addotto: vale a dire il rispetto del principio di laicità e della libertà di coscienza, che ha direttamente determinato il rifiuto e che, rendendolo non contraddittorio con i valori costituzionali, ne esclude perciò l'antigiuridicità.

Un'interpretazione realistica, che collochi il “giustificato motivo” nel contesto di azione e comunicazione determinato dalla carta costituzionale, svolge una funzione adeguatrice all'eliminazione della rilevanza preminente ed esclusiva per l'addietro assegnata ai simboli della religione cattolica, in quanto strumentalmente assunta come religione dello stato. Invero, nella motivazione della sentenza 440/95 cit., in forza della quale la bestemmia contro i “simboli e le persone venerati nella religione dello Stato”, tra cui il crocifisso, non è più preveduto dalla legge come reato, la corte costituzionale indica l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di “tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”: pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio “pubblico” della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come. In generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre.

Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.

Il fatto, pertanto, non costituisce reato e la sentenza va annullata senza rinvio.

PQM

La corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Roma, 1 marzo 2000

[Depositato in cancelleria il 6 aprile 2000]

¹ Il testo autentico della massima è riprodotto nel Cap. 2, par. IV, 3.

APPENDICE 2

Nota della CORTE COSTITUZIONALE sul crocifisso

Corte Costituzionale
Segreteria Generale
LUG. 1996

Roma, 01

Prot. N. 261 SEG.GEN. O

OGGETTO: Esposizione del crocifisso e della bandiera nazionale nell'Aula di udienze della Corte costituzionale.

In merito alla richiesta di informazioni del 27 aprile u.s. circa le norme che dispongono la collocazione della bandiera nazionale del crocifisso nell'Aula di udienze della Corte costituzionale si precisa quanto segue.

Sin dall'inizio del funzionamento della Corte costituzionale, nel 1956, il crocifisso è stato esposto nell'Aula di udienze in analogia a quanto avveniva in tutte le aule giudiziarie del Paese, per le quali, vigono precise disposizioni ministeriali (v. circolare n. 1867 del 29 maggio 1926 della Div: III[^] - n. 2134 del Registro circolari del Ministero di Grazia e giustizia.

D'altronde, l'esposizione del crocifisso è riconoscimento del valore universale ad esso attribuito quale simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Quanto alla bandiera nazionale anch'essa viene esposta per consuetudine nell'aula di udienze, come d'altronde accade all'interno le sedi di altri Organi costituzionali, quali la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE

APPENDICE 3

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione seconda 27 aprile 1988 n. Sezione 63/88

OGGETTO

Ministero Pubblica Istruzione – Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche.

QUESITO.

Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. N. 253, con la quale il Ministero della P.I. – Direzione Generale Istruzione Tecnica – previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Premesso che con il quesito di cui trattasi, l'Amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924 n. 965 e quelle di cui all'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti la esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia.

Considerato: in fatto ed in diritto quanto rappresentato dall' Amministrazione.

La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più comunemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa.

In disparte da ciò, sembra alla Sezione che ai fini di un più razionale esame del quesito, sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica.

L'indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l'indubbio significato storico-culturale cui si è prima accennato, le disposizioni citate in premessa, le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.

Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti.

Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.

Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori.

Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico.

Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

[*Pubblicato nel B.U. della P.I. n. 23-24, 9-16 giugno 1988, pp. 224-26*]

APPENDICE 4

Giurisprudenza costituzionale LAICITÀ – SIMBOLI CATTOLICI LIBERTÀ/OBIEZIONE DI COSCIENZA

1.

Benché la sentenza **467/1991** della Consulta non tratti, neppure indirettamente, il tema relativo al crocifisso, tuttavia la norma sottoposta al suo esame – *l'obiezione di coscienza* al servizio militare – consente alla Corte di definire qual è il valore attribuito dalla Costituzione alla coscienza individuale; un fattore al quale, come s'è visto, si riferiscono coloro che contestano il “crocifisso di Stato”, richiamando questo diritto di libertà insieme ai principi di eguaglianza e di laicità. Nel paragrafo 4. si legge:

A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo [...] In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo [...] essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi [...]

Da qui deriva che [...] la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come [...] il riflesso giuridico che esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. [...]

Sotto tale profilo [...] la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta [...] un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (cosiddetta obiezione di coscienza).

Queste considerazioni verranno poi ribadite in successive pronunce della Consulta, come la n. **149/1995**, riguardante l'illegittimità costituzionale della formula di giuramento dei testimoni in materia civile. Al punto 2 si afferma:

La libertà di coscienza – specie se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 Cost.) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 Cost.) – deve essere protetta [...]

Questa Corte, con la sentenza 117 del 1979, ha riconosciuto che l'imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l'assunzione di responsabilità davanti a Dio può provocare nei non credenti «turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni» [...]

E nella conclusione vengono richiamate le sentenze riguardanti il «principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica»; un principio – ricordano i giudici – che «implica non indifferenza dello Stato dinanzi **alle religioni**, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in **regime di pluralismo confessionale e culturale**»: sentenze n. 203/1989 e n. 195/1993.

Di grande importanza è la sentenza **440/1995** riguardante la condotta di chi «pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i **Simboli** o le **Persone** venerati nella religione dello Stato» (art. 724, primo comma, codice penale). Infatti modifica il precedente orientamento, e introduce nuovi criteri di valutazione derivanti dalle suddette sentenze sulla laicità. Ancora nel 1988, a neo-Concordato ormai vigente da tre anni, la sentenza 925 della Consulta aveva respinto l'eccezione di incostituzionalità di quel reato, in attesa che il legislatore sanasse la discriminazione tra le confessioni, sancita dalle norme del codice penale. Ma aveva comunque affermato che era «ormai *inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero di appartenenti alle varie confessioni religiose*». Sette anni dopo, con la sentenza 440, la Consulta ribadisce:

L'abbandono del criterio quantitativo significa che, *in materia di religione*, non valendo il numero, *si impone* ormai **la pari protezione della coscienza di ciascuna persona** che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza.

Soprattutto precisa che devono essere tenuti fermi due punti essenziali: «*L'irrilevanza del criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di religione* e l'appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia (anche) all'ambito dei reati che attengono alla religione». Per i giudici è evidente che la norma sulla bestemmia «differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata», mentre si deve «affermare la *preminenza del principio costituzionale di uguaglianza* in materia di religione su altre esigenze – come quella del buon costume – pur apprezzabile

ma di valore non comparabile». Inoltre la seconda parte della norma – osserva-
no i giudici – «considera la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferi-
mento **esclusivo** alla **religione cattolica**, con conseguente *violazione del principio
di uguaglianza*». Per cui la sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale del
suddetto articolo 724, primo comma, limitatamente alle parole “o i Simboli o le
Persone venerati nella religione di Stato”. (Fra i simboli si annovera ovviamente
il crocifisso). Insomma: per cancellare la differenza di sanzione rispetto alle altre
confessioni la Corte mantiene in vigore il reato esclusivamente nei confronti della
“Divinità”, proteggendo così tutte le religioni allo stesso modo.

Un nuovo quesito riguardante il giuramento in procedimenti civili offre
alla Consulta l'opportunità di precisare meglio il proprio orientamento con la
sentenza **334/1996**. Pur essendo l'oggetto del caso la libertà di coscienza di un
“non credente”, la Consulta dichiara che «il problema che viene posto ha porta-
ta generale».

Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come **diritto** la libertà di coscienza in
relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta
un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2.
Esso *spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti*, siano essi atei o agnostici
(sentenza 117 del 1979), e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri,
che *in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della
religione* possa essere l'oggetto di **prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico
dello Stato**.

A questo punto viene ricordato che la libertà di professione religiosa non
significa soltanto libertà **da** condizionamenti di carattere confessionale, ma
comporta l'esclusione, da parte dell'ordinamento giuridico statale, di ogni im-
posizione in questo campo perché – come affermava già la sentenza 85 del 1963 –
«non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un “ordine” che non è il
suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione».

Non si tratta dunque soltanto della coscienza – e della sua protezione – dei non credenti [...] È
in causa la natura stessa dell'essere religioso, ciò che, nell'ordine civile, *per l'ordinamento
costituzionale può essere solo manifestazione di libertà*. [...] **Manifestazione di libertà** che, come
tale, *non può essere oggetto di una prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante
circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante* rispetto alla **coscienza
religiosa individuale**.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza *non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano* rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato [...]

La sentenza sottolinea poi come *la distinzione* tra l'ordine delle *questioni civili* e l'ordine dell'*esperienza religiosa*,

che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o “supremo” principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte [...], **significa** che *la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato.*

Nel **1997** la Corte costituzionale torna, con la sentenza **329**, a esaminare l'offesa recata alla confessione cattolica mediante vilipendio di cose che formino *oggetto di culto* (art. 404 cod. pen.). Per la rilevanza di alcune affermazioni di principio, essa verrà più volte richiamata sia dalla stessa Consulta sia dalla Corte di Cassazione. I giudici precisano innanzitutto che, nel codice penale (ma non solo lì), la locuzione “religione dello Stato” «deve riferirsi alla *religione cattolica*, in quanto **già** religione dello Stato». Proseguono poi con un capoverso molto importante (corsivi e neretti sempre miei):

Secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, *alla Chiesa e alla religione cattolica* era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. *Tale visione*, oltre a trovare riscontro nell'espressione «*religione dello Stato*», stava alla base delle numerose **norme** che, *anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari*, dettavano *discipline di favore a tutela della religione cattolica*, rispetto alla disciplina prevista per altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente *non vale più oggi*, quando **la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa.**

Per cui – afferma la sentenza –

valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, *inciderebbe[ro] sulla pari dignità della persona* e si porrebbe[ro] *in contrasto col principio costituzionale della laicità* o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da questa Corte [...] **principio che**, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, *non significa* indifferenza di fronte all'esperienza religiosa *ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione* rispetto a **tutte le confessioni religiose.** [...]

Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale [...] è **vietato** là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce **esplicitamente** il divieto di **discipline differenziate** in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta appunto la religione. Tale divieto vale a dire che **la protezione del sentimento religioso**, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, **non è divisibile**. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di **reazioni sociali differenziate**. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società.

I giudici – certo consapevoli delle inevitabili conseguenze della sentenza – chiariscono ulteriormente questi concetti, in modo che non possano sorgere dubbi sulla assoluta prevalenza del principio di uguaglianza quando si ragiona, si legifera o si giudica su questioni attinenti la sfera della coscienza individuale in relazione al fenomeno religioso.

Se si considera inoltre che tanta maggiore forza **tali reazioni** assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende la *contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza*, una garanzia **che**, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), *concorre alla protezione delle minoranze*.

A questo proposito la Consulta ricorda che espliciti riconoscimenti di uguale trattamento in questo campo si trovano già nelle **Intese** stipulate dallo Stato con alcune confessioni religiose minoritarie: con la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984; con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1989 (legge 101/1989); con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993. Ne consegue, argomenta in conclusione la Consulta, che **ogni discriminazione in questa materia è inammissibile**.

2.

Non stupisce che queste pronunce della Corte Costituzionale fossero accolte in genere da critiche risentite da parte delle autorità vaticane e di alcuni settori del mondo cattolico. Solo quando il dispositivo della sentenza non cancella “privilegi” riservati alla religione cattolica, le reazioni sono più equilibrate o addirittura favorevoli, perché sorvolano sulle motivazioni presentate dai giudici e

ne tacciano il contenuto. Così avviene, per esempio, quando esce la sentenza 440/1995 che – come s'è visto – conserva il reato di bestemmia «contro la Divinità», mentre lo elimina per i simboli e le persone venerati dai cattolici. Monsignor Clemente Riva, della diocesi di Roma, non commenta questa parte della decisione, ed esprime invece un giudizio positivo sull'altra: «Ritengo che ogni religione merita tutto il rispetto possibile. Era quindi logico estendere questo principio anche ad altre confessioni. Inoltre la libertà religiosa è sempre un fatto positivo e mai negativo» (*l'Unità*, 19 ottobre). Invece don Gianni Baget Bozzo spiega il suo parere contrario con quelle stesse considerazioni confutate dalla giurisprudenza della Consulta sulla base dei principi e diritti garantiti dalla Costituzione (*La Stampa*, 19 ottobre 1995):

La bestemmia era reato anche prima che fosse firmato il Concordato del 1929. Il cristianesimo in Italia ha un valore sociale che il buddismo, per esempio, non possiede. Questo è il motivo per cui l'offesa al Dio cristiano viene sanzionata, non perché il cattolicesimo era religione di Stato. La Consulta invece ha ragionato all'opposto: il cattolicesimo non è più religione di Stato, quindi tutte le religioni sono sullo stesso piano. Ma – *si chiede il sacerdote* – come si fa in Italia a riconoscere lo stesso status al buddismo e al cristianesimo?

A prescindere dal fatto non trascurabile che il Buddismo non ha Divinità, la risposta è ovvia: basta considerare prevalente il principio di uguaglianza sul presunto maggiore valore sociale di una religione rispetto alle altre; basta credere – come credeva don Milani – che la Costituzione è *quella che il Cristo attendeva da noi da secoli*. Probabilmente è questo ciò che pensa anche il teologo cattolico Sergio Quinzio, secondo il quale il reato di bestemmia andava abolito del tutto (*Corriere della Sera*, 19 ottobre):

Sarebbe stato meglio, più che estendere il reato a tutte le divinità, abolirlo completamente. Che autorità ha infatti lo Stato laico per giudicare quali sono le divinità da rispettare e quali invece no?

La sentenza 334/1996, riguardante la formula del giuramento decisorio, non solleva lo stesso interesse. Ma non mancano alcuni commenti a caldo, fra i quali quello di Baget Bozzo che considera anche questa «una posizione sbagliata», più o meno per gli stessi motivi per cui riteneva “un grave errore” la sentenza 440 dell'anno prima (*La Stampa*, 9 ottobre 1996):

La morale del mondo occidentale è diretta emanazione dello spirito religioso. E questa mi sembra proprio una velleità laicista che non tiene conto delle profonde radici del popolo.[...] La

Corte Costituzionale, agendo così, ha sradicato un fondamento della sua legittimità e una base del suo consenso.

Nello stesso servizio del quotidiano torinese compare anche il commento dello scrittore cattolico Vittorio Messori che non commenta la sentenza che ha abolito il riferimento a Dio nella formula di giuramento, ma solleva invece un interrogativo interessante:

Mi chiedo perché, dopo aver cancellato quelle parole dal giuramento, non si abolisca anche la legge che impone *la presenza del **crocifisso** nelle aule giudiziarie*. Sembra una beffa: se non è stato Gesù una vittima del sistema giudiziario ... Eppure *i **crocifissi** sono sempre appesi ai muri delle aule. Anche di quelle modernissime*.

Viene sentito anche un magistrato, Raffaele Guariniello, che esprime un parere nettamente positivo. Quello che conta, sottolinea, è il rispetto della persona chiamata a deporre, e quindi «anche il rispetto della sua libertà religiosa»¹. Alfonso Di Nola, docente di storia delle religioni, dopo aver ricordato che la religione ebraica e quella islamica vietano in modo assoluto di giurare, cita anche il Vangelo che ammonisce: *Non giurerete mai nel nome di Dio, ma direte sì sì no no*; nonché Sant'Agostino, e il Concilio di Pistoia del 1786, pure contrari al giuramento (*la Repubblica*, 9 ottobre 1996).

Reazioni assai più vivaci suscita l'applicazione della sentenza 440/1995, quando, nel novembre 1996, il pretore di Avezzano assolve un giovane che aveva imprecato contro la Madonna, condannandolo invece per la bestemmia “contro la Divinità”. Questa volta interviene il giornale del Vaticano *L'Osservatore Romano* (8 novembre 1996) con un articolo di Gino Concetti, il quale – a differenza dei servizi pubblicati sui quotidiani di grande diffusione – ricorda e commenta con sufficiente ampiezza la sentenza pronunciata dalla Consulta l'anno prima, sulla quale il pretore basa la sua decisione; ma trascura del tutto il motivo che indusse la Consulta a eliminare soltanto la bestemmia contro i simboli e le persone venerate nella religione cattolica. Il prelado pensa infatti che la sentenza 440/1995, restringendo la tutela «solo al rispetto di Dio e non già della Madonna e dei santi venerati nella religione», abbia toccato questioni attinenti la fede e la teologia (*cattolica*); abbia cioè voluto «operare d'autorità – meglio di arbitrio – una vivisezione in materia di soggetti e di dottrina religiosa». Ma, come abbiamo accennato in sintesi, le cose non stanno affatto così, perché la Consulta ha semplicemente esaminato la questione alla luce dei princi-

pi e diritti costituzionali. Non solo: Concetti ritiene che la sentenza 440/1995 riguardi soltanto la religione cattolica, e che la Corte Costituzionale abbia «*ristretto* solo a Dio il più ampio disposto del Codice penale», mentre è avvenuto l'esatto contrario. *Prima* della sentenza l'art. 724 cod. pen. *attribuiva alla sola* religione cattolica una tutela differenziata. *Adesso tutte* le religioni godono *in modo eguale* della stessa protezione. Anche la "libertà religiosa", secondo Concetti, sarebbe stata limitata dalla sentenza della Consulta, perchè non sarebbe più garantita

al credente tutela e protezione nella totale estensione e manifestazione della sua fede. [...] La libertà di religione esige – nel rispetto della gerarchia dei valori – protezione a tutto il "corpo" della religione professata dal popolo. Ogni restrizione è indebita e offensiva sia della dignità del credente sia della religione in quanto tale.

Ma non si comprende perché punire la bestemmia contro la Divinità possa in qualche modo violare o limitare la libertà religiosa dei cattolici, e in quale misura modifichi – come ritiene Concetti – la norma che «garantisce la pratica di culto ai fedeli e i luoghi dove svolgerlo».

Ben diverso appare il commento del deputato Valdo Spini che, in quanto valdese, esprime considerazioni che si distinguono nettamente da quelle prevalenti, di impronta o derivazione cattolica:

Noi valdesi non veneriamo la Madonna. Ma neppure crediamo all'intervento della magistratura in queste questioni. [Noi] abbiamo scelto di rinunciare alla tutela del vilipendio: per noi lo Stato non dovrebbe perseguire neppure chi insulta il nome del Signore. [...] Qui viene fuori la differenza di impostazione tra protestanti e cattolici. Noi siamo più laici: la religione è proprio un fatto di coscienza, in cui il braccio secolare non deve intervenire².

Sulla stessa vicenda i maggiori quotidiani pubblicano in grande evidenza, sempre l'8 novembre, articoli e commenti, ma assai più superficiali e disinformati di quello del giornale vaticano. Basterà segnalare le sviste più grossolane per rendersi conto di come questi temi siano trattati alla carlona dai *media*. Sul *Corriere della Sera* Federica Cavadini, al termine di un lungo servizio nel quale riferisce le dichiarazioni dei vescovi di Avezzano e di Rieti, e sintetizza il succitato articolo *dell'Osservatore Romano*, scrive di essere «in attesa di ulteriori chiarimenti» da parte della Consulta; come se la sentenza 440/1995 non fosse abbastanza esauriente in proposito. Il fatto è che né questa giornalista – né

quelli che citeremo ora – mostrano di averla esaminata quando uscì l'anno prima, e di averla neppure letta in questa occasione.

Oltre al rilievo dato alla reazione del Vaticano, *la Repubblica* ospita due articoli: uno di Elvira Naselli, e un commento anonimo, in neretto (*Dio in tribunale*). Entrambi interpretano la sentenza del pretore di Avezzano come un'indebita intromissione della magistratura e della Consulta in questioni teologiche; ma entrambi mostrano di non conoscere quelle sentenze. Alla Naselli risulta che, in effetti, il pretore si sia

limitato ad applicare una sentenza della Corte Costituzionale *di qualche mese fa* [sic!]. Sarebbero stati dunque i giudici della Corte a impegnarsi in campo teologico e a operare il sottile distinguo tra divinità e persona venerata.

Per rafforzare questa interpretazione, la giornalista riferisce le parole di un senatore dell'Ulivo, Luigi Lombardi Satriani (corsivi e neretti miei):

Trovo singolare che il pretore *intervenga per legittimare* la sacralità di Dio negandola invece alla Madonna. Intanto perché un giudice non è il custode dell'entità soprannaturale e poi perché un cattolico è turbato allo stesso modo dall'offesa a Dio e da quella alla Madonna. E poi, per favore, non facciamo bizantinismi teologici; non tocca a noi distinguere fra l'entità e la persona venerata.

Evidentemente questo parlamentare – membro dell'organo legislativo al quale la Consulta rimprovera di non aver adattato, in ventitre anni!, le norme sulla bestemmia ai principi costituzionali – ignora la giurisprudenza costituzionale relativa, e ciononostante ne parla a vanvera. Comprensibile (ma non giustificabile) che vi siano giornalisti che si comportano allo stesso modo; come l'anonimo commentatore che scrive su *la Repubblica*:

La *colpa* [!] non è del pretore, che ha reso operativa una decisione della Corte Costituzionale. La responsabilità di questo paradosso ricade tutta sulle spalle dei giudici supremi. [...] Se, come appare giusto in ogni società, si decide di tutelare il sentimento religioso *di un gruppo* [...] allora i giudici non dovrebbero avventurarsi sul terreno della teologia. [...] Il bene da garantire, direbbero i giuristi, qui non è una sostanza metafisica, ma eventualmente il *diritto di un gruppo* [!] a non essere offeso [...] Per questo le valutazioni teologiche della Corte Costituzionale non riescono ad essere convincenti.

È ovvio che l'autore non conosce né la sentenza della Consulta né gli articoli della Costituzione che enunciano i principi di uguaglianza e di laicità e il diritto di libertà religiosa. Non essendo consentito alla Corte Costituzionale di sostituirsi al legislatore inadempiente, ai giudici non rimaneva altra soluzione che quella presa con la sentenza 440/1995; certo discutibile, ma perfettamente coerente con il consolidato orientamento della Consulta in questa materia.

Non meno approssimativi gli articoli apparsi su *La Stampa*. Fin dalle prime righe del suo servizio, Roberto Ettore incorre in due imprecisioni: accenna alla «Corte Costituzionale che *circa due mesi fa* ha emesso una sentenza» (la 440 pubblicata un anno prima); e dimentica del tutto che il reato di bestemmia riguardava esclusivamente «i Simboli e le Persone *venerati nella religione dello Stato*», cioè nella religione cattolica. La Consulta ha quindi cancellato la parte riferita alla sola religione cattolica, estendendo in tal modo a tutti i credenti la tutela di un bene comune: la Divinità. Nel commento, affidato a Domenico Del Rio, si parla solo di Dio: termine che non compare mai nella sentenza della Consulta. E, come Ettore, Del Rio non fa seguire mai alla parola “*religione*” la specificazione “*cattolica*”, come se il cattolicesimo fosse l'**unica religione**. Tanto è vero che si riferisce «alla coscienza di un credente *cristiano*, che adora Dio e *venera* colei che egli chiama *Madre del Signore*», convinto che tutti i *credenti cristiani* siano cattolici. I Valdesi, come ha sottolineato prima Valdo Spini, non venerano affatto la Madonna!

3.

L'importanza della sentenza 329 del 1997 viene subito rilevata dalla stampa, che a essa dedica ampi servizi il 15 novembre. A differenza di altri casi, questa volta i quotidiani sono generalmente molto esaurienti e precisi nel fornire informazioni sul contenuto della sentenza; e anche i commenti sono più pertinenti e stimolanti. Particolarmente accurata la sintesi operata da Donatella Stasio su *Il Sole-24 Ore* che, fra l'altro, mette in evidenza come «l'importante decisione della Corte [...] completa un ragionamento sviluppatosi negli ultimi anni nella giurisprudenza costituzionale». Nella pagina settimanale dedicata a “Le Religioni”, *l'Unità* ospita, a fianco di un lungo articolo di Luigi Sandri, alcune dichiarazioni di esponenti religiosi. La presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane, Tullia Zevi, premesso il suo giudizio positivo sulla sentenza, osserva che, paradossalmente, «non sarebbe stata la religione della stragrande maggioranza

degli italiani ma, semmai, le religioni di piccole minoranze ad aver bisogno di una particolare protezione da parte della legge»; a parte il fatto, aggiunge, che sarebbe ora di abolire il reato di vilipendio in quanto reato di opinione. Analoga l'opinione del rabbino Shalom Bahbout. Il vice-moderatore della Tavola valdese, Franco Becchino, pur rallegrandosi per la sentenza della Consulta, ricorda che, nell'Intesa con lo Stato del 21 febbraio 1984, i Valdesi hanno riaffermato che la tutela penale in materia religiosa deve riguardare esclusivamente «la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione». Da segnalare che, alla fine dell'articolo che riassume le novità della sentenza, Luigi Sandri nota che, rispetto alla riaffermazione dei principi di eguaglianza e di laicità,

finora non si sono tratte molte conclusioni: ad esempio, molti considerano contraddittorio, con la piena eguaglianza di tutte le religioni di fronte alla legge, il fatto che si continui ad esporre un simbolo cristiano – il crocifisso – nei tribunali o in altri luoghi pubblici.

Anche *La Stampa* offre informazioni accurate sia nell'articolo siglato r.r., sia nel riquadro con i dati statistici riguardanti le più importanti religioni “minoritarie” presenti in Italia. Il commento, affidato a Domenico Del Rio, è stavolta più attento, e soprattutto originale, perché allarga la riflessione sugli umori presenti nel mondo cattolico. Intanto constata che ormai il «pluralismo religioso viene riconosciuto anche “di diritto”»:

La Corte Costituzionale, con la sua sentenza che cancella ogni privilegio di una religione di fronte al vilipendio, non fa altro che codificare un sentimento che è norma radicata dentro la società. Anche la Chiesa, almeno dal Concilio in poi, ha camminato su questa strada.

E a questo punto cita l'editoriale, apparso pochi giorni prima su *La Civiltà Cattolica*, dedicato appunto al concetto di “pluralismo religioso”, di cui abbiamo riprodotto ampi stralci nel Cap. 3, par. I, 4. Che sia poi tanto radicata, nella società italiana, l'accettazione del pluralismo religioso, viene da dubitare, se si pensa alle furiose reazioni suscitate pochi anni dopo, a seguito dell'ordine di rimuovere il crocifisso dalla scuola di Ofena, o anche solo accostarvi un simbolo islamico.

Molto meno spazio viene riservato alla sentenza dal *Corriere della Sera*, che pubblica soltanto un breve pezzo siglato A.T. Sorprendente, infine, *la Repubblica*, che, pur dando evidenza alla notizia in prima pagina, dove inizia il

commento di Andrea Manzella, non evita di offrire l'interpretazione più deludente e negativa della sentenza. Infatti Manzella – unico a dare una tale lettura della sentenza – termina il suo articolo così:

L'abbandono della formula della «religione di Stato» e dei suoi corollari di disuguaglianze giuridiche, non comporta affatto il rigetto della religione cattolica come valore politico [!], come «fattore di unità morale della nazione italiana».

¹ In riferimento a questa affermazione, che richiama un diritto garantito dalla Costituzione, Marcello Montagnana scrive al magistrato per ricordare che, nei tribunali, si osserva ancora la circolare Rocco del 1926 che imponeva l'esposizione del crocifisso, e si violano così i principi di laicità e di uguaglianza. Gli chiede quindi per quale ragione «qualche magistrato non propone al ministro Flick di chiarire che la circolare Rocco del 1926 non ha più alcun valore».

² In *Corriere della Sera*, 8 novembre 1996.

APPENDICE 5

Il tribunale dell'Aquila ordina di rimuovere il crocifisso dalla scuola di Ofena

1.

In via preliminare l'Avvocatura chiede la nullità del ricorso, perché Smith ha agito da solo, mentre la rappresentanza dei figli spetta a entrambi i genitori (art. 320 cod. civ.). Al punto 1.2. il giudice fa presente che, secondo consolidata giurisprudenza relativa a provvedimenti dell'amministrazione scolastica, non è necessario l'esercizio giudiziale congiunto di entrambi i genitori quando non è in discussione il patrimonio del minore e quando il medesimo non è soggetto passivo in un'azione processuale. In questo caso, poi, si tratta di richiesta di provvedimento d'urgenza, fatta in nome e per conto di minori, con l'intento di garantire la loro tutela, e comunque senza alcuna incidenza sulla loro sfera patrimoniale.

2.

In via subordinata l'Avvocatura eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, perché la questione sarebbe unicamente di competenza del giudice amministrativo (il Tar). Al punto 2. il giudice rivendica invece la propria competenza con argomentate motivazioni giuridiche, sottolineando che la tutela del diritto alla libertà religiosa dei figli attiene al rapporto individuale di ciascun alunno con l'istituto scolastico. Il legislatore ha con assoluta chiarezza lasciato al giudice ordinario le controversie riguardanti la tutela del cittadino. Ma, essendo stato contestato l'uso di un determinato arredo, secondo l'Avvocatura la questione attiene soltanto all'organizzazione interna della scuola, essendo appunto mezzi materiali anche quelli facenti parte dell'arredo scolastico, nel cui ambito verrebbero dettate le disposizioni che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. Tale prospettazione, benché in passato sostenuta in giurisprudenza (cfr. Pret. Roma 17 maggio 1986, in Riv. Giur. Scuola, 1986, 619)¹, sembra non voler cogliere *la vera essenza della questione*, elidendo il profilo della **lesione** – seppure prospettata – **di un diritto assoluto costituzionalmente tutelato**.

Si tratta – nota il giudice – di un'evidente forzatura, che induce la stessa Avvocatura a non limitare la difesa al mero ambito degli arredi scolastici. Comunque, l'intervento della giustizia è richiesto «per l'asserita lesione del diritto di libertà religiosa di cui si invoca la tutela». Di conseguenza, l'azione proposta da Smith rientrerebbe nei casi previsti dalla legge, in quanto azione risarcitoria.

3.

Esclusa così la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa, l'ordinanza ritiene scontato che spetti al giudice ordinario esaminare la questione, che – si legge al punto 3 – *verte in materia di diritti soggettivi* e, per di più, *di un diritto di libertà inviolabile e costituzionalmente garantito*. Non v'è dubbio che

la situazione giuridica soggettiva dedotta dal ricorrente, in proprio e in relazione ai figli minori, sia di diritto soggettivo, poiché si riconnette in via diretta alla norma costituzionale dell'art. 19, che tutela non solo la libertà di culto, ma anche la libertà cosiddetta negativa di religione e la libertà di coscienza in relazione al fenomeno religioso (come sostenuto dalla dottrina e come affermato dalla Corte costituzionale in più decisioni).

Ma, anche scendendo al rango della legislazione ordinaria, ai ricorrenti spettano comunque i diritti riconosciuti dalla disciplina del nuovo Concordato.

Piuttosto – osserva il giudice al punto 4 – è controversa la possibilità di imporre alla pubblica amministrazione un *facere* ovvero un *non facere*. Da una parte, la legge 2248 del 1865 vieta al giudice ordinario di sostituirsi all'autorità amministrativa. D'altra parte, la Corte di Cassazione ha precisato che, se il privato chiede la tutela di un proprio diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Se poi si tratta di una lesione di diritti, il giudice ordinario può condannare la P.A. a porvi rimedio².

Orbene, premesso che nel caso in esame la condanna alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche non determina ingerenza nell'attività discrezionale della Pubblica amministrazione volta alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa, occorre verificare se nella fattispecie sussista un potere [...attribuito da norme di legge] che consenta all'amministrazione scolastica

l'esposizione del crocifisso [...] Escluso ciò, potrà ritenersi che nel giudizio ordinario e, quindi, anche cautelare d'urgenza, che verta sulla presunta violazione o compressione di un diritto costituzionalmente garantito [...], non sussiste il limite interno alla giurisdizione ordinaria che vieta di emettere un ordine di fare (o di non fare) a carico della P.A., quando quest'ultima non sia dotata di alcun potere ablatorio o compressivo del diritto medesimo.

4.

Ma, secondo il Ministero, l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sarebbe tuttora prescritta dai noti regi decreti, richiamati dalla *nota* 3 ottobre 2002, n. 2667, che viene citata nell'ordinanza al punto 5. Il giudice rileva subito che «**nessuna disposizione** prescrive l'affissione del crocifisso nelle aule delle *scuole materne*», mentre nell'aula frequentata dal figlio minore di Smith il simbolo religioso c'è. Quanto ai regi decreti, si tratta indubbiamente di *disciplina di rango regolamentare*, sulla vigenza della quale – ricorda l'ordinanza – si è più volte interrogata la P.A. Scrive:

Non è necessario un particolare approfondimento per rilevare come *le norme* che prevedono l'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica non siano entrate in contrasto con *le disposizioni concordatarie* poiché *entrambe partono dalla logica della confessione cattolica* come *istituzione religiosa privilegiata*.

Un minimo approfondimento della natura stessa della normativa in questione consente, invece, di giungere ad una soluzione del tutto opposta.

E a questo punto il giudice riprende, pur senza citarli, gli argomenti sviluppati sia nelle sentenze della Consulta e in quella della Cassazione, sia nei commenti a quest'ultima (Cap. 3, par. I e II.), tutti concordi nel ritenere incompatibili con la Costituzione il trattamento privilegiato a una specifica confessione, e quindi non più applicabili le norme sul crocifisso.

L'esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l'esposizione del crocifisso. Per quanto l'accordo di revisione del 1984 [*il nuovo Concordato*] non contenga alcun riferimento esplicito all'affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che *i provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario*, in quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, **debbano ritenersi abrogati**. Come noto, l'abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario [...]

Dopo aver esaminato l'opinione di coloro che considerano il crocifisso come simbolo di una presunta *identità italiana* – e che stabiliscono in tal modo una perfetta coincidenza tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro paese –, il giudice incomincia a enunciare alcune conclusioni:

Proprio perché è *in questione non solo la libertà di religione degli alunni, ma anche la neutralità di un'istituzione pubblica*, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati “a richiesta”, ma piuttosto *deve essere connaturato all'operare stesso dell'amministrazione pubblica*.

A ciò si aggiunga che ritenere che il crocifisso sia solo un “simbolo passivo”, oltre a svilire la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso assume, infatti, nella sua sinteticità evocativa una particolarmente complessa polivalenza significativa: se ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta, comprende una realtà complessa, che *intrinsecamente non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco*. [...]

Quanto al caso specifico delle aule scolastiche, il giudice osserva che

la presenza del simbolo della croce induce nell'alunno una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l'inequivoca volontà – dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico «al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti».

[...] La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini, presume un'omogeneità che, in verità, non c'è mai stata e, soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e che, però, chiaramente tende a determinare, imponendo un'istruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti, poichè non è consentito non avvalersene, connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica “scuola” e ridimensionando fortemente l'immagine pluralista.

5.

Infine il giudice respinge, perché infondate, altre eccezioni sollevate dall'Avvocatura, come la mancata indicazione, nel ricorso di Smith, della domanda che egli intenderebbe proporre per il giudizio di merito, in caso di accoglimento del suo ricorso. Ma proprio le conclusioni del ricorso «costituiscono chiaramente la domanda [...], ossia la condanna dell'istituto scolastico alla rimozione del crocifisso [...e] la condanna alle spese della controparte». Richia-

mata la più recente giurisprudenza relativa a questo aspetto, il giudice afferma che il ricorso di Smith è ammissibile perché contiene l'inequivocabile indicazione della richiesta di condanna della scuola. Ma, ancora un altro motivo di nullità sarebbe presente nel ricorso di Smith: l'Avvocatura sostiene impudentemente che *non c'è irreparabilità del danno per quanto attiene ai figli minori* (di sei e quattro anni) che *non sono suscettibili, in ragione della loro tenera età, di patire il danno lamentato*. Una considerazione incivile, squalificante, che il giudice respinge così:

Se un adulto può – in teoria – essere meno esposto a condizionamenti culturali, i più giovani, e in particolare *gli alunni delle scuole elementari e medie, in assenza di convinzioni radicate, tendono a dare al simbolo religioso la valenza che gli è immediatamente propria*. Come è stato lucidamente rilevato, *affermare il contrario vorrebbe dire dare per scontata la formazione culturale e delle coscienze dei giovani*, e quindi ritenere già realizzato lo scopo stesso dell'istruzione pubblica.

¹ Vedi Cap. 1, par. II, 2.

² L'ordinanza cita, a questo proposito, Cass. civ., S.U., 1° luglio 1997, n. 9557; Cass. civ., S.U., 29 gennaio 2001, n. 39; Cass. civ., S.U., 30 dicembre 1998, n. 12906.

APPENDICE 6

Quesito del Tar veneto alla Corte Costituzionale

ORDINANZA n. 56 – 13 novembre 2003

1.

La prima eccezione di nullità sollevata dal Ministero – esaminata dai giudici al punto 2.1. – si riferisce al fatto che il ricorso è firmato da uno solo dei genitori. Come il giudice dell'Aquila, così i magistrati di questo Tar fanno notare che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei genitori; e tra questi atti rientra, ad avviso del Collegio, la tutela di situazioni che non abbiano contenuto patrimoniale. Concludono quindi che l'eccezione è infondata.

2.

Il Tar respinge anche l'eccezione di difetto di giurisdizione (punto 2.2.1.) perché il ricorso «si riferisce a un arredo scolastico, seppure certamente sui *generis*, ed è dunque espressione di una potestà organizzativa che appartiene all'Amministrazione scolastica, a fronte della quale i singoli utenti hanno posizione di interesse legittimo».

3.

Quest'ultima considerazione consente di respingere altresì l'ulteriore eccezione proposta dalla difesa» (come si argomenta al punto 2.2.2.); eccezione che consiste nel fatto che il ricorso non è stato notificato a tutti i genitori e allievi della scuola che vogliono conservare il crocifisso e che, perciò, «avrebbero la qualità di controinteressati». Come si vede, pure a Venezia l'Avvocatura è tanto a corto di argomenti validi nel merito che è costretta, come si dice, ad arrampicarsi sugli specchi presentando eccezioni risibili. E tale viene ritenuta anche questa dal Tar.

4.

Ma forse si giunge al colmo al punto successivo (2.3.1.), nel quale si apprende che il Ministero

sostiene di aver diramato, sia pure dopo l'avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche; e tale disposizione, secondo la difesa erariale, «sarebbe comunque ostativa alla possibilità, per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano».

Si tratta, com'è ovvio, della *direttiva* 2666, di cui abbiamo dato conto, nel Cap. 5, par. III, 3.2. Ma l'Avvocatura *sostiene* quanto sopra senza produrre una copia né della *direttiva* né dell'annessa *nota* 2667. Tanto che il Tar, piuttosto risentito, scrive (punto 2.3.2.):

Si deve peraltro anzitutto osservare come la circolare non risulti essere stata ufficialmente pubblicata, né comunicata direttamente alla ricorrente, e **neppure prodotta in giudizio**: sicché *neppure il Collegio è in grado di valutarne la rilevanza, e l'effettivo valore vincolante*.

Di conseguenza conclude che la ricorrente «conserva integro il proprio interesse all'annullamento della deliberazione 27 maggio 2002, la quale incide direttamente sulla sua posizione d'interesse legittimo».

Il Tar sposta quindi l'attenzione *dal* contrasto fra la contestata deliberazione del Consiglio scolastico e il principio di laicità, *alla* questione dell'**illegittimità costituzionale** delle norme invocate dal Ministero. E, per avvalorare il quesito che rivolge alla Consulta, richiama due pronunce dell'Alta Corte (le uniche due riguardanti regolamenti), secondo le quali

è invece ammissibile il controllo indiretto (sentenze 30 dicembre 1994, n. 456, e 20 dicembre 1988, n. 1104), nei casi in cui una disposizione di legge «trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria» (Corte cost. 456/94 cit.). Orbene, ad avviso del Collegio, tale relazione sussiste tra le norme regolamentari in questione e quelle primarie di cui le prime costituiscono specificazione¹.

Infatti, osserva il Tar, le norme primarie (i regi decreti 577/28 e 1054/23) sono tuttora vigenti nella formulazione del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto precisato nell'art. 676. E, pur non essendo nominato, *anche il crocifisso è indirettamente confluito nella suddetta legge 297/94*, in quanto indiscutibilmente fa parte dell'arredo scolastico.

Poiché le vetuste disposizioni regolamentari sul crocifisso concorrono ad attestare che questo oggetto fa parte degli «arredi», ovvero «arredamento», il Tar afferma che senz'altro gli articoli 159 e 190 della più recente legge 297/94

includono il crocifisso tra gli arredi scolastici e, per questa parte, possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità innanzi al Giudice delle leggi.

Vi è poi un altro articolo, della legge ora citata, che i magistrati considerano rilevante: l'art. 676, *Norma di abrogazione*, che recita:

Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme *a eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate*.

A questo proposito il Tar ritiene che le norme regolamentari sul crocifisso non confliggono con il testo unico [*affermazione tutta da discutere*], ma dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d. lgs. 297/94 regola l'intera materia scolastica. Restano dunque in vigore esclusivamente in forza dello stesso art. 676, il quale, dunque, costituisce, al pari dei richiamati artt. 159 e 190, una norma primaria attraverso la quale l'obbligo di esposizione del crocifisso conserva vigenza nell'ordinamento positivo².

Tuttavia, secondo lo stesso Tar, quelle disposizioni «dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate», per cui non si comprende perché rinunci a concludere in tal senso, e scelga invece la tesi che, grazie ad una lettura discutibile del citato art. 676, «restano dunque in vigore». Così la questione appare sicuramente rilevante; però il Tar deve dimostrare che non è manifestamente infondata. Verifica che i magistrati affrontano nei seguenti punti 5.1, 5.2, 5.3, partendo dalla constatazione che, qualunque sia il significato che si voglia attribuire al crocifisso imposto nelle aule scolastiche, questo simbolo

mantiene comunque un univoco significato confessionale, per tale percepito dalla massima parte dei consociati: e non si può essere certi che una siffatta prescrizione sia compatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana, nell'interpretazione che la Corte ha nel tempo delineato.

Perciò il Tar formula, nell'ultimo punto 6, un quesito sul quale sussistono non poche perplessità (se è consentito a un profano esprimersi su questa materia). Chiedono infatti i magistrati del Tar di controllare se contrastano con i principi costituzionali gli artt. 159 e 190 del d. lgs. 297/1994, così come attuati

dai noti regi decreti, nonché l'art. 676 del medesimo d. lgs., «nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni» suddette.

¹ Sulla base delle due citate sentenze della Consulta, non è banale chiedersi quale formula potrebbe adoperare il Giudice delle leggi nel caso esaminasse favorevolmente la questione. Per esempio: *Si dichiara l'illegittimità costituzionale, sia degli artt. 159 e 190 del T.U. 297/1994, nella parte in cui includono nell'arredo scolastico il crocifisso, come specificato rispettivamente dal R.D. 1297/1928, art. 119, Tab. C, e dal R.D. 965/1924, art. 118; sia dell'art. 676 del suddetto T.U. nella parte in cui conserva la vigenza dei suddetti regi decreti attraverso gli artt. 159 e 190, T.U. 297/1994.* Ma, regge, oggi, un dispositivo del genere?

² Queste considerazioni non convincono. Innanzitutto una lettura completa del testo unico 297/94 porta a negare la prima affermazione: quelle norme regolamentari confliggono – *eccome!* – con il testo unico, e precisamente con gli articoli 1, comma 2., e 2, comma 1. che richiamano i principi costituzionali riguardanti la libertà di insegnamento, l'obiettivo dell'istruzione, la tutela della libertà di coscienza degli alunni. Da questo punto di vista il Tar avrebbe potuto argomentare con ragione che, visto l'art. 676 del testo unico, quelle disposizioni **sono abrogate**.

POSTFAZIONE

di Raffaele Carcano

1.

Il 10 settembre 2004 Marcello Montagnana morì improvvisamente, mentre era in vacanza su un'isola greca insieme alla moglie. Il professor Montagnana aveva appena terminato di scrivere *Come scrocifiggere lo Stato*, un'opera che l'UAAR (di cui Montagnana era socio) è felice di poter pubblicare sul proprio sito, rendendo così disponibile a tutti un documento unico sulle battaglie che si sono combattute, negli ultimi due decenni, per rimuovere il simbolo cattolico dagli edifici pubblici. Battaglie combattute per affermare compiutamente il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato e che, altrimenti, rischierebbero di cadere nell'oblio.

Il testo di Montagnana terminava con l'ordinanza con cui il Tar del Veneto sottoponeva alla Corte Costituzionale il ricorso presentato dalla socia UAAR Soile Lautsi contro il consiglio d'istituto della scuola media "Vittorino da Feltrina", frequentata a quel tempo dai suoi due figli¹. Da allora, le iniziative giuridiche contro la presenza del crocifisso hanno conosciuto ulteriori sviluppi, di cui diamo un breve resoconto in questa postfazione. Inevitabilmente, anche queste righe saranno presto a loro volta datate: ulteriori iniziative sono in corso, e non a caso la campagna Scrocifiggiamo l'Italia, lanciata l'UAAR, si fregia dell'appellativo di 'permanente'. Così sarà, almeno fino al raggiungimento dell'obbiettivo che l'associazione si è posta: la rimozione dei crocifissi dagli edifici pubblici. Consigliamo pertanto ai lettori di verificare periodicamente, consultando il nostro sito, l'evolversi della situazione.

2.

Cominciamo dai ricorsi presentati da Adel Smith. Come ha già raccontato Montagnana, l'ordinanza del giudice Montanaro del Tribunale dell'Aquila, che ingiungeva al dirigente della scuola elementare di Ofena di rimuovere il

¹ Si veda il Cap. 5, Par. IV, 2, nonché l'Appendice 6.

crocifisso, fu successivamente stoppata dallo stesso Tribunale in seduta collegiale, che dichiarò la propria incompetenza sull'argomento, attribuendola al giudice amministrativo.

Nel novembre 2004 Smith ha presentato un ricorso contro la presenza del crocifisso sui muri dell'ospedale dell'Aquila, dove era stata ricoverata sua madre. Il presidente dell'Unione Musulmani d'Italia ha inoltre presentato, insieme al suo vice e a sua madre, altri ricorsi in occasione delle consultazioni amministrative e dei referendum, svoltisi nella primavera del 2005. Altri ricorsi sono stati presentati dai suoi legali, Dario Visconti e Ugo Fanuzzi.

I ricorsi sono stati tutti respinti, con le solite motivazioni ricalcate sul parere del Consiglio di Stato del 1988:

In una società come quella italiana [...] correttamente definita di “antica cristianità” e per la quale è innegabile che i principi del cristianesimo facciano parte del suo patrimonio storico, non può escludersi il carattere anche culturale del crocifisso in quanto espressione, appunto, del patrimonio storico di un popolo alla cui identità culturale il simbolo va anche riferito [...] Considerando il carattere culturale del crocifisso, la sua natura di espressione di una cultura [...] è da escludere un contrasto tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato².

La *vis polemica* di Smith l'ha portato spesso a trascendere, come è accaduto con il lancio di un crocifisso dalla finestra della stanza d'ospedale dove era ricoverata la madre. Smith è stato così denunciato diverse volte per vilipendio alla religione cattolica. Paradossalmente, proprio per questa via Smith ha ottenuto il suo più rilevante successo. Il Tribunale di Verona, con un'ordinanza del 16 marzo 2004, ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice penale; e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 del 18 aprile 2005, ne ha sancito l'illegittimità, equiparando la religione cattolica alle altre religioni nella tutela penale del sentimento religioso.

3.

Una iniziativa, a cui Montagnana ha solo rapidamente accennato³ vista la relativa recenziarietà, era stata presa nell'aprile 2004 dal giudice Luigi Tosti del Tribunale di Camerino. Tosti aveva contestato la presenza del crocifisso nelle

² Dall'ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 31 marzo 2005.

³ Si veda il Cap. 1, Par. II, nota 1.

aule giudiziarie, e aveva minacciato di esporre due menorah (i candelabri a sette braccia simboli dell'ebraismo) durante le udienze.

Dopo aver rinunciato in seguito alla richiesta di Adel Smith di esporre anche un simbolo islamico, Tosti ha proseguito nei mesi successivi la sua iniziativa. Ha presentato un ricorso al Tar delle Marche (ma l'udienza è stata fissata al 14 dicembre 2005!); ha successivamente restituito il proprio certificato elettorale per protesta; nell'ottobre 2004 ha affisso, accanto al crocifisso, il simbolo dell'UAAR, associazione di cui era diventato nel frattempo socio. La cosa fece un discreto scalpore ma il simbolo dell'UAAR fu rapidamente rimosso: il ministro della Giustizia dispose peraltro immediatamente un'ispezione contro il giudice.

Infine, vista l'assoluta mancanza di risposte da parte della autorità alle tante richieste formulate (lettere, reclami, ricorsi), e la mancata autorizzazione a esporre altri simboli da parte del ministero, a partire dal giugno 2005 Tosti ha sospeso le udienze in segno di protesta per la presenza del crocifisso. Il giudice è conseguentemente finito sotto indagine per interruzione di pubblico servizio.

4.

Come si accennava all'inizio, il testo di Montagnana termina nell'attesa del pronunciamento sulla materia da parte della Corte Costituzionale. Come lo stesso Montagnana aveva previsto⁴, la Consulta non si è pronunciata su disposizioni non aventi forma di legge e ha restituito la palla al Tar del Veneto. Con la breve ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, infatti, la Corte Costituzionale ha sostenuto l'inammissibilità del quesito sottoposto, in quanto

frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte.

Tornata la questione al Tar del Veneto, ci si sarebbe aspettati un accoglimento del ricorso presentato da Soile Lautsi. Una previsione che si basava sui giudizi espressi dallo stesso Tar con l'ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, nel

⁴ Si veda il Cap. 5, Par. IV, 2.3.

cui dispositivo aveva sostenuto che le norme sul crocifisso «dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate». Le cose sono invece andate diversamente.

5.

In seguito alla repentina sostituzione di alcuni componenti del collegio, il Tar ha avuto l'opportunità di prendere le distanze dal proprio precedente operato, respingendo il ricorso di Lautsi con la sentenza n. 1110 del 17 marzo. Una sentenza che ha del tragicomico, anche per il percorso attraverso cui i giudici sono arrivati alla decisione.

Nel testo della sentenza, il Tar sostiene inizialmente che

Stato laico significa [...] che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo [...] Occorre appena aggiungere, per completezza, che trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell'opinione della maggioranza.

Premesse ampiamente condivisibili, che avrebbero dovuto portare a un accoglimento del ricorso. La sentenza prosegue invece per un altro binario, rilevando

come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico – culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo.

Ma, prosegue la sentenza

non ci si può tuttavia nascondere – sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia per un elementare rispetto della verità – che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso [...] Posto che sarebbe ingenuo e inesatto considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (basti considerare i problematici rapporti tra alcuni Stati e religione islamica, i cui esponenti spesso contestano la stessa laicità dello Stato), è necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.

Inizia qui un'inaspettata analisi della storia del cristianesimo, assolutamente fuori luogo all'interno di un provvedimento giuridico

Nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato. [...] Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

Dopo questa fantasiosa interpretazione della storia, il Tar si inventa un'altra originalissima motivazione: in una società secolarizzata anche i simboli si secolarizzano; ergo, il crocifisso è soprattutto un simbolo culturale e non religioso, e può essere affisso nelle aule scolastiche senza violare la libertà di coscienza.

È quindi facile capire quale sentenza possa essere poi pronunciata dal Tar:

Il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale [...] oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità [...] può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

Una sentenza che ha lasciato perplessa la maggioranza dei giuristi, e contro la quale è stato già inoltrato il ricorso al Consiglio di Stato.

6.

L'ultimo paragrafo scritto da Marcello Montagnana si interrogava su «come far rimuovere il crocifisso dalle sedi dello Stato». In occasione dei referendum del 12 e 13 giugno 2005 sulla procreazione medicalmente assistita, l'UAAR ha stilato un piccolo vademecum sul comportamento da tenere ai seggi. Un'iniziativa rafforzata dall'astensionismo militante delle gerarchie della Chiesa cattolica, il cui simbolo, abbastanza incongruamente, è ancora affisso in molte sezioni elettorali.

Il vademecum UAAR ha riscosso un buon successo. Le segnalazioni sono state più di un centinaio: molte richieste di rimozione sono state esaudite, anche

se talvolta solo in via temporanea. A Pienza, la richiesta di rimozione da parte di Alberto Del Buono ha coinvolto la prefettura e poi il ministero dell'interno, da cui è partito un telex con l'ordine di rimuovere tutti i crocifissi presenti nei seggi del paese. Secondo il Corriere di Siena, «da quanto si è potuto sapere la decisione del ministero è stata conseguente alla lettura in senso stretto della legge elettorale che vieta l'esposizione di simboli di qualunque tipo nei seggi elettorali». Un risultato confortante, che ci incita a proseguire nel nostro impegno con rinnovato vigore.

Luglio 2005

Publicato *online* il 29/10/2005 su
www.uaar.it/uaar/campagne/scrocifiggiamo